



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



UNIVERSITÀ  
DI SIENA 1240

**DOTTORATO DI RICERCA  
IN STUDI STORICI**  
CURRICULUM IN Storia Moderna  
CICLO XXX

COORDINATORE Prof. ANDREA ZORZI

<<Sotto l'ombra della patente del Santo Ufficio>>.  
*I familiares* dell'Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02

**Dottorando**

Dott. Solera Dennj

**Tutore**

Prof.ssa Felici Lucia

---

**Coordinatore**

Prof. ANDREA ZORZI

---

Anni 2014/2017



*a Gianmarco*



# Indice

Abstract.....	9
Sigle.....	13
Introduzione.....	15
Capitolo 1 - Servire l’Inquisizione .....	25
1.1 - Il personale dell’Inquisizione papale: il grande assente.....	25
1.2 - I <i>familiars</i> delle Inquisizioni iberiche .....	39
Capitolo 2 - I crocesignati medievali.....	63
2.1 - Il mito delle origini: Urbano II.....	63
2.2 - L’Inquisizione medievale e la prima <i>familia</i> .....	69
2.3 - L’ <i>Opera della croce</i> e il « <i>miles crociatus</i> ».....	78
2.4 - L’oscura evoluzione della Compagnia e il caso di Vigevano (1451) .....	85
2.5 - Risultati e delusioni tra Quattro e Cinquecento .....	90
Capitolo 3 - I patentati in età moderna .....	95
3.1 - Lutero e la rottura dell’unità cristiana .....	95
3.2 - La riforma dell’Inquisizione: il Sant’Uffizio romano .....	113
3.3 - La <i>familia</i> : una questione terminologica.....	128
3.4 - Simancas e l’« <i>instrucción para los Inquisidores de Italia</i> » .....	140
3.5 - Francisco Peña: tradizione e novità.....	151
Capitolo 4 - I <i>familiars</i> del Sant’Uffizio romano .....	163
4.1 - Vivere al di sopra della legge.....	163

4.1.1 - L'uso delle armi .....	164
4.1.2 - Il foro inquisitoriale.....	174
4.1.3 - L'esenzione fiscale.....	179
4.1.4 - I favori sociali.....	184
4.1.5 - I privilegi militari .....	190
4.2 - La selezione.....	193
4.3 - La diffusione .....	199
4.4 - «Fidei, christianitatis, et Italia propugnaculum»: il caso maltese.....	204
4.5 - Gli abusi .....	211
Capitolo 5 - I famigli dell'Inquisizione anconetana .....	223
5.1 - Una città eccezionale.....	223
5.2 - L'Inquisizione ad Ancona .....	238
5.3 - I cataloghi dei patentati (1595-1674) .....	255
5.4 - Familiatura e nobiltà irrequieta: il caso Truglioni.....	262
5.5 - Familiari specialissimi .....	276
5.6 - Ebrei al servizio dell'Inquisizione.....	284
Capitolo 6 - La riforma innocenziana.....	291
6.1 - Il persistere di un problema.....	291
6.2 - Giovan Battista De Luca, un giurista al servizio del papa .....	298
6.3 - Il <i>Discorso</i> e la reazione del Sant'Uffizio .....	305
6.4 - Francesco Albizzi e la forza della tradizione .....	311
6.5 - La restaurazione di Alessandro VIII .....	323
6.6 - Innocenzo XII: una questione aperta.....	327
Conclusioni.....	337
Appendice.....	347
Fonti e bibliografia .....	371

Fonti manoscritte.....	371
Fonti a stampa .....	373
Letteratura secondaria .....	378





## Abstract

The purpose of this research is to describe the people who ran the Roman Inquisition and were part of the so-called *familia* (the “family”) of the religious tribunal, from the mid-XVI to the end of the XVII century. Despite the abundance of documents in civic and religious archives, there has yet to be specific research on this topic. In order to fill this historiographical gap, it was necessary to spend long periods of time in the archives to understand “who”, and not “what”, the Roman Inquisition was. This heterogeneous group was composed by notaries, bodyguards, stewards, lawyers and by hundreds of people who helped the inquisitor with any need connected to the tribunal. For this reason, they enjoyed several significant privileges of military, economic, jurisdictional and spiritual nature. Thanks to their work, the *familiars* were licensed to carry all kinds of weapons, even those that were commonly prohibited, and only the inquisitor had the power to judge his assistants. Moreover, they were exempted from local and state taxes, as well as taking advantage of numerous indulgences, as a sort of spiritual wage. The majority of *familiars* were members of the medieval confraternity of the Holy Cross (or of Saint Peter Martyr), which was under the inquisitors’ authority. Various aspects of the Holy Office employees have been analysed throughout the thesis, such as their total amount, social background, selection, their spread in the Italian peninsula, and their most frequent abuses. The aim of this study is to provide a better understanding of how the Inquisition tried to carry out its mission during the counter-reformation period; furthermore, by studying the *familiars* we can understand how the Holy Tribunal was able to become the most powerful authority in early modern Italy. Indeed, it was impossible for the Inquisition to carry out its mission alone: this sort of religious police played a fundamental role in keeping strong control over society and, above all, in building solid relationships with local *élites* against the State authority in Italy. From this study, it also emerges that the Inquisition was not an organization run by fanatic Dominican friars only, but also by laymen and “normal” people, who tried to use the Inquisition to fulfil their own interests. Therefore, labelling the Inquisition as a “spiritual agency” or as a “terrible tribunal” is too simplistic: it was, above all, the place where the local interests and those of the Church met and found compromises.



Per comprendere bene la posizione della Chiesa nella società moderna, occorre comprendere che essa è disposta a lottare [...] per difendere le sue particolari libertà corporative (di Chiesa come Chiesa, organizzazione ecclesiastica), cioè i privilegi che proclama legati alla propria essenza divina; per questa difesa la Chiesa non esclude nessun mezzo, né l'insurrezione armata, né l'attentato individuale, né l'appello alla invasione straniera. Tutto il resto è trascurabile relativamente, a meno che non sia legato alle condizioni esistenziali proprie. Per "dispotismo" la Chiesa intende l'intervento dell'autorità statale laica nel limitare e sopprimere i suoi privilegi, non molto di più: essa riconosce qualsiasi potestà di fatto e, purché non tocchi i suoi privilegi, la legittima; se poi accresce i suoi privilegi la esalta e la proclama provvidenziale.

A. Gramsci, *Quaderni dal Carcere*,  
Torino, Einaudi, 1952



## Sigle

### *Archivi:*

ACDF	Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede
<i>S. O.</i>	<i>Sanctum Officium</i>
<i>St. St.</i>	<i>Stanza Storica</i>
ASAN	Archivio di Stato di Ancona
ASBO	Archivio di Stato di Bologna
ASR	Archivio di Stato di Roma
ASV	Archivio Segreto Vaticano
ACI	Archivio della Congregazione per l'Immunità Ecclesiastica

### *Biblioteche:*

BAB	Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna
BAL	Biblioteca dell'Accademia dei Lincei
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana
BCR	Biblioteca Casanatense di Roma
BNF	Bibliothèque Nationale de France
BPJ	Biblioteca Planettiana di Jesi

### *Abbreviazioni*

anast.	anastatica
arm.	armadio
bb.	buste
c., cc.	carta, carte
ca.	circa
cap., capp.	capitolo, capitoli
cfr.	confronta
cit.	citato/a
cod.	codice
coll.	colonne
comm.	commento
cons.	<i>consultatio</i>
ed.	edizione

f., ff.	foglio, fogli
fasc.	fascicolo
fig.	figura
fr.	francese
Id., Ead.	<i>Idem, Eadem</i>
ingl.	inglese
introd.	introduzione
it.	italiana
lib.	libro
ms.	manoscritto
n., nn.	numero, numeri
n. nn.	non numerate
or.	originale
p., pp.	pagina, pagine
q., qq.	<i>quaestio, quaestiones</i>
r.	<i>recto</i>
reg., regg.	regola, regole
rist.	ristampa
sec., secc.	secolo, secoli
sp.	spagnola
ss.	seguenti
t., tt.	tomo, tomi
ted.	tedesca
tit.	titolo
trad.	traduzione
v.	<i>verso</i>
vol., voll.	volume, volumi

## Introduzione

Il progredire della ricerca storica negli studi sull'età moderna ha interessato negli ultimi decenni un tema molto importante come la storia dell'Inquisizione romana. La ricchezza della documentazione inerente al tribunale di fede papale ha suscitato il vivo interesse di molti studiosi, i quali hanno trovato nelle carte del Sant'Uffizio una fonte rilevante, non solo per ricostruire la storia della penisola italiana fra il XVI e il XIX secolo, ma anche per analizzare, da un punto di vista differente, alcuni dei fenomeni culturali e filosofici che più hanno segnato le vicende europee. Si è potuto comprendere, ad esempio, la responsabilità avuta dall'Inquisizione romana nel limitare la libertà d'espressione degli individui in Italia, sia attraverso il severo controllo delle coscienze, sia condannando e sottraendo alla circolazione migliaia di opere letterarie o artistiche<sup>1</sup>. Importanti studi hanno altresì indagato il nesso esistente tra il ritardo della formazione dello Stato unitario nella penisola e la presenza dell'Inquisizione, che si oppose in vario modo e con differenti risultati al costituirsi di un potere secolare unico a sud delle Alpi<sup>2</sup>.

Il tribunale della fede svolse infatti un ruolo fondamentale nei Paesi dove ebbe giurisdizione. Fondata a metà Cinquecento rinnovando l'Inquisizione medievale, la Congregazione del Sant'Uffizio assunse nella penisola italiana e in alcune isole del Mediterraneo un'autorità mai avuta prima da alcuna istituzione, condizionando direttamente la vita, il pensiero e la libertà personale di coloro che vissero in tali Paesi dal XVI secolo sino all'età napoleonica e oltre. L'imposizione di un'ortodossia di fede e di una severa morale costrinse i fedeli ad

---

<sup>1</sup> Cfr. G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997.

<sup>2</sup> A. Prospero, *Tribunali della coscienza*, Torino, Einaudi, 1996; E. Brambilla, *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro settentrionale e la loro secolarizzazione*, in C. Donati, H. Flachenecker (a cura di), *Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze*, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker & Humbolt, 2003, pp. 99-112; Id., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006. Cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

assumere atteggiamenti mentali rigidi e abitudini prestabilite, inducendo tali persone al conformismo sociale e spesso al nicodemismo religioso<sup>3</sup>.

Al fine di comprendere quali furono i motivi che portarono alla creazione del santo tribunale, nonché le modalità con cui operarono i giudici di fede in Italia, gli storici hanno dedicato un'attenzione crescente alle carte inquisitoriali almeno a partire dalla seconda metà del XX secolo. I pochi archivi inquisitoriali sopravvissuti, e in particolare quelli di Udine, di Venezia e di Modena, sono stati oggetto di accurate indagini, grazie alle quali è stato possibile ricostruire le vicende personali di diversi imputati, le modalità di lotta all'eterodossia e alla stregoneria, nonché di eliminazione di culti e riti arcaici<sup>4</sup>.

In Spagna e in Portogallo fu la caduta dei regimi autoritari di António Salazar e di Francisco Franco a comportare un rinnovato interesse verso la storia iberica, e le vicende inerenti alla Suprema spagnola e al Sant'Uffizio lusitano iniziarono a essere analizzate da numerosi ricercatori sul finire degli anni '70. Ciò finì con l'incentivare lo studio del quadro istituzionale anche della terza Inquisizione cattolica, ossia quella papale, che fino a quel momento era stata indagata soltanto attraverso i costumi degli inquisiti e tramite alcuni processi celebri. A partire dagli anni '80 ricerche sempre più accurate furono dedicate alla Congregazione del Sant'Uffizio romano, un'organizzazione della quale vennero progressivamente ricostruite le procedure interne, le logiche che ne indirizzarono l'operato, le liste di coloro che ne fecero parte e molto altro ancora<sup>5</sup>. Storici quali John Tedeschi<sup>6</sup>, William Monter<sup>7</sup> e Andrea Del Col<sup>8</sup>, contribuirono in quegli anni a descrivere in vario modo

---

<sup>3</sup> C. Ginzburg, *Il nicodemismo: simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970; M. Firpo, *Gli 'spirituali', l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542: controllo del dissenso religioso e nicodemismo*, in Id., *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia*, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 55-129; A. Rotondò, *Atteggiamenti della vita morale italiana del Cinquecento. La pratica nicodemistica*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, 2 voll., Firenze, Olschki, 2008, vol. I, pp. 201-247.

<sup>4</sup> C. Ginzburg, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966; Id., *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989. Cfr. Id., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976.

<sup>5</sup> Cfr. H. H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition: Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg, Herder, 2013.

<sup>6</sup> J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997; Id., *Intellettuale in esilio. Dall'Inquisizione romana al fascismo*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012.

<sup>7</sup> W. Monter, J. Tedeschi, *Toward a Statistical Profile of the Italian Inquisitions, Sixteenth to Eighteenth Centuries*, in G. Henningsen, J. Tedeschi, C. Amiel (a cura di), *The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods*, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1986, pp. 130-157.

<sup>8</sup> A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica Storica», 25 (1988), pp. 244-294; Id., *L'Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica Storica», 28 (1991), pp. 189-250; Id., *L'inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna* cit., pp. 87-116; Id., *Alcune osservazioni sui processi inquisitoriali come fonti storiche*, «Metodi e ricerche», 13 (1994), pp. 85-105; Id., *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, 1557-1559*, Trieste - Montereale Valcellina, Edizioni Università di Trieste - Centro Studi Storici Menocchio, 1998; Id., *Le*



le strutture dell'istituzione inquisitoriale, colmando le molte lacune che ancora caratterizzavano le conoscenze sull'argomento.

Inoltre, il progressivo abbandono dell'anticlericalismo, spesso di matrice risorgimentale e che a lungo aveva caratterizzato alcuni storici della Chiesa, ha permesso di ricostruire le vicende del Sant'Uffizio papale con sempre maggiore precisione e completezza. Negli stessi anni, una Chiesa cattolica profondamente trasformata dalle novità del Concilio Vaticano II decise di aprirsi al dialogo con la comunità scientifica, favorendo il confronto con gli studiosi e l'accesso di questi ultimi alle fonti, sino a giungere all'apertura ufficiale dell'archivio centrale dell'Inquisizione romana (ACDF) nel gennaio del 1998<sup>9</sup>. L'allora cardinale Joseph Ratzinger, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede che nel 2005 sarebbe stato eletto papa con il nome di Benedetto XVI, ritenne opportuno mettere a disposizione dei ricercatori le carte del dicastero romano che erano rimaste a Roma. Un evento che ha incentivato ulteriormente lo studio dell'Inquisizione romana, come dimostra la numerosità delle ricerche degli ultimi vent'anni<sup>10</sup>. L'apertura dell'ACDF ha quindi permesso di proseguire gli studi sull'attività del tribunale, consentendo ai ricercatori di comprendere meglio i processi inquisitoriali esaminati in passato, quali furono i reati più commessi, le pene inflitte o i manuali che funsero da *vademecum* per i giudici di fede<sup>11</sup>, mentre un'attenzione particolare venne dedicata alle modalità di lavoro della Congregazione durante le sue sedute settimanali (*decreta*<sup>12</sup>).

I progressi compiuti nell'analisi dell'Inquisizione papale negli ultimi decenni sono stati assai notevoli, ma sembra doveroso chiedersi se tali ricerche possano essere sufficienti per comprendere appieno l'importanza che il Sant'Uffizio romano ebbe all'interno della società italiana e della stessa Chiesa cattolica. In particolare, le analisi sin qui condotte permettono di comprendere completamente come il tribunale di fede esercitò il proprio potere nella

---

*strutture territoriali e l'attività dell'Inquisizione romana*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione*, Atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003, pp. 345-380.

<sup>9</sup> A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione* cit.

<sup>10</sup> E. Bonora, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, «Rivista Storica Italiana», 120 (2008), pp. 968-1002; M. Valente, *Nuove ricerche e interpretazioni sul Sant'Uffizio a più di dieci anni dall'apertura dell'archivio*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2/2012, pp. 569-592.

<sup>11</sup> Cfr. A. Errera, «*Processus in causa fidei*». *L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna, Monduzzi, 2000; Id., *Il "Directorium inquisitoriale" di San Raimondo*, in C. Longo (a cura di), «*Magister Raimundus*», Roma, Istituto Storico Domenicano, 2002, pp. 165-191.

<sup>12</sup> Per uno studio sistematico dei *decreta* si veda ad esempio P. N. Mayaud, *Les "Fuit Congregatio Sancti Officii in coram" de 1611 à 1642: 32 ans de vie de la Congrégation du Saint Office*, «Archivum Historiae Pontificiae», 30 (1992), pp. 231-289.

penisola italiana? Come venne concretizzandosi il controllo messo in atto dall'Inquisizione? In che misura la volontà repressiva dei giudici incise sulla vita delle persone del tempo, condizionandone le abitudini, le idee e la libertà d'espressione? Chi ebbe il compito di eseguire gli ordini del tribunale, di notificare le sue sentenze e di rappresentarlo in pubblico? Chi furono gli artefici, in ultima istanza, dell'azione dell'Inquisizione romana?

Negli studi dedicati al Sant'Uffizio è possibile constatare come gli storici abbiano esaminato solo un gruppo ristretto di coloro che, in modo differente e con compiti diversi, presero parte all'organizzazione del tribunale religioso. Ricerche specifiche si sono avute sui vertici del tribunale, ossia i membri della Congregazione, i frati inquisitori (ancora troppo poco studiati rispetto alla notevole importanza che ebbero)<sup>13</sup> e alcuni dei loro vicari generali. Questi religiosi costituirono l'*élite* dell'Inquisizione ed essi coordinarono da Roma o dalle sedi inquisitoriali periferiche una vasta rete di piccoli tribunali. Tuttavia, limitare lo studio a un numero così esiguo di persone, per quanto importanti e influenti all'interno del sistema inquisitoriale, potrebbe condurre a considerazioni non del tutto corrette a proposito dell'azione complessiva del Sant'Uffizio romano. Alle dipendenze dei cardinali inquisitori e dei giudici di fede periferici furono attivi migliaia di uomini, che servirono il sacro tribunale nelle mansioni più varie. Tra di essi vi furono i già menzionati vicari, i notai e gli archivisti, i consultori, i mandatari e gli avvocati dei rei, i *familiaries* e i birri del tribunale. A questi collaboratori, ai quali vennero affidate responsabilità più strettamente legate all'istruzione dei processi, se ne affiancarono molti altri che servirono la corte di giustizia religiosa in qualità di medici, farmacisti e dentisti, maniscalchi, fabbri e falegnami, sarti, mezzadri e contadini, affittuari, macellai, pescivendoli e in altri modi ancora. Questo vasto personale assistette i tutori dell'ortodossia in ogni loro necessità, dalle indagini inquisitoriali alla custodia dei documenti prodotti, dalla guardia armata del frate giudice al rifornimento di viveri o di suppellettili per gli ambienti del tribunale.

La gestione di tale *familia* rappresentò per gli inquisitori non solo un modo per supplire ai bisogni materiali del Sant'Uffizio, ma anche un efficace sistema per rendere più incisivo il proprio controllo sulla società del luogo. Ricevere la lettera patente in qualità di famiglia dell'Inquisizione garantiva il godimento di una serie di privilegi considerevoli, che in alcuni casi coincisero con l'esenzione totale dalle tasse, il permesso di portare le armi proibite dai

---

<sup>13</sup> Cfr. J. Tedeschi, *New Light on the Organization of the Roman Inquisition*, «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», 2 (1996), pp. 265-274; H. Woolf (a cura di), *Römische Inquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1814-1917*, 6 voll., Paderborn-München-Wien, Schöningh, 2005; T. F. Mayer, *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015.

bandi, il diritto a sottostare soltanto alla giurisdizione dell'inquisitore e altre immunità di natura militare, sociale e spirituale. Si comprende, quindi, quanto fosse ambito l'entrare a far parte dell'*entourage* dei frati giudici. L'investitura inquisitoriale divenne spesso un modo per sottrarsi all'autorità del proprio vescovo e a quella secolare, sia cittadina, sia statale. Ciò provocò una costante instabilità nell'ordinaria amministrazione della giustizia negli Stati italiani dove fu attiva l'Inquisizione romana, causando l'indebolimento delle istituzioni civili locali, le quali dovettero far fronte alle continue pretese giurisdizionali del Sant'Uffizio papale. Inoltre, attraverso la concessione degli attestati di famigliatura gli inquisitori riuscirono a garantirsi la collaborazione e il consenso dei notabili del posto. Questi, in cambio dei privilegi dal Sant'Uffizio, assicurarono alla corte di giustizia una rispettabilità sociale e un'autorevolezza che sarebbero risultati fondamentali nella gestione dei rapporti con i fedeli e con le magistrature locali.

Il gruppo di assistenti inquisitoriali può essere a buon diritto considerato "il grande assente" degli studi inerenti al sacro tribunale e alla storia dell'istituzione religiosa in Italia, in quanto scarse sono le ricerche dedicate a tali impiegati. Nonostante agli studiosi sia nota l'esistenza di questa massa di sottoposti che operarono a un livello mediano del sistema inquisitoriale, non si dispone ancora di un'analisi complessiva della *familia* inquisitoriale e ciò a causa di molteplici fattori, di natura metodologica e archivistica, o per valutazioni discordanti dei singoli ricercatori. Negli anni scorsi si è innanzitutto dedicata un'attenzione maggiore a quegli aspetti dell'Inquisizione romana che più sono sembrati essere cruciali per la storia istituzionale e religiosa della Chiesa cinquecentesca, contribuendo così al lento sviluppo degli studi di storia sociale per il medesimo periodo. Inoltre, il personale inquisitoriale non è mai stato oggetto di specifiche analisi perché, fino all'apertura dell'ACDF, gli studiosi non hanno potuto usufruire di fonti adatte per affrontare in modo organico tale problema storiografico. I documenti della Congregazione inquisitoriale sono invece ricchi di informazioni riguardanti la *familia* del Sant'Uffizio papale, come si avrà modo di constatare nel presente studio.

Inoltre, avere una conoscenza sempre più esauriente di tali patentati e quindi del sacro tribunale, istituzione simbolo della Chiesa della Controriforma, permetterebbe di comprendere meglio anche la storia delle istituzioni religiose tra il Cinque e il Settecento. Si pensi ad esempio al dibattito che di recente si è avuto sulla diversità con cui venne organizzandosi la lotta alla Riforma protestante e al diffondersi dell'eterodossia nei vari Stati cattolici. Le autorità censorie attive in tali Paesi, sia religiose sia civili, intervennero in modo

radicalmente diverso sulla circolazione delle opere “perniciose”<sup>14</sup>: in alcuni contesti fu vietata la stampa e lo studio di scritti devozionali e in altri no; la Bibbia fu esclusa dall’orizzonte culturale di alcuni cattolici e non da quello di altri fedeli della medesima confessione. Gli stessi decreti del Concilio non furono approvati in tutti gli Stati soggetti all’autorità spirituale del papa, come prova la resistenza che i re francesi opposero alle decisioni conciliari. Gigliola Fragnito ha dimostrato come, nell’Europa ormai dilaniata dalle guerre di religione, la reazione disuguale delle istituzioni cattoliche al diffondersi del dissenso di fede portò alla definizione di un cattolicesimo poliedrico, plurale, diverso per ogni Stato<sup>15</sup>. Numerosi furono i problemi che si dovettero affrontare nei vari Paesi cattolici (il confronto con i protestanti, l’indisciplina del clero, i conflitti con le istituzioni secolari, la presenza di comunità di *moriscos* o di marrani) e differenti furono le strategie adottate. Seguendo tale interpretazione storiografica, che tende a individuare molteplici controriforme e molteplici cattolicesimi, per comprendere cosa distinse il contesto italiano dal resto dell’Europa risulta indispensabile conoscere ogni singolo aspetto del Sant’Uffizio romano, il quale fu giurisdicente quasi esclusivamente in Italia. La Congregazione inquisitoriale divenne fin da subito la maggior artefice della politica religiosa italiana<sup>16</sup>, andando rapidamente oltre quelli che erano stati i suoi obiettivi iniziali, estendendo la propria giurisdizione su molti altri reati. Al Sant’Uffizio spettò giudicare le cause istruite per eterodossia, ma anche per magia, superstizione, abusi commessi dal clero, *sollicitatio ad turpia*, oscenità rappresentate in opere d’arte (pittura, scultura, teatro, musica ecc.) e molto altro ancora.

Studiare il Sant’Uffizio romano significa tentare di comprendere cosa distinse la Controriforma italiana da quella avutasi in Spagna, Francia, Portogallo e altrove, e, pertanto, in che modo le varie controriforme determinarono la formazione del personale impiegato nelle tre Inquisizioni cattoliche. La Suprema spagnola, il Sant’Uffizio portoghese e quello

---

<sup>14</sup> G. Fragnito, *Keynote Lecture*, Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 15-17 ottobre 2015: «Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the chronological, linguistic, confessional and cultural divides (1350-1570)» nell’ambito del Progetto Europeo COST Action IS 1301, *New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe* (2013-2017), <<http://costaction-is1301.webhosting.rug.nl>>.

<sup>15</sup> Ivi, pp. 9-10: «décisions souvent divergentes finirent par creuser des traces permanentes sur les identités religieuses de l’Europe catholique et par engendrer un véritable pluralisme doctrinal et culturel au sein même de l’Église romaine, un pluralisme qui a pu faire parler de «catholicismes» au pluriel». Cfr. P. Vismara, *Cattolicesimi: itinerari sei-settecenteschi*, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2002.

<sup>16</sup> E. Bonora, *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001; Id., *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007. Cfr. M. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia*, nuova ed. rivista e ampliata, Brescia, Morcelliana, 2005; G. Fragnito, *Cinquecento Italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Bologna, Il Mulino, 2011; M. Firpo, *La presa di potere dell’Inquisizione romana (1550/1553)*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

papale, furono istituiti contro diversi nemici, in contesti assai peculiari, e ciò contribuì alla definizione di assistenti inquisitoriali specifici, non sempre riscontrabili in tutti i tribunali di fede. Numerose discrepanze emergono dal confronto tra la *familia* della Suprema e quella dell'Inquisizione portoghese, mentre rimangono ancora sconosciute agli studiosi quelle che furono le caratteristiche dell'*entourage* del Sant'Uffizio romano. Solo il progredire delle ricerche sul personale attivo in Italia permetterà di comparare finalmente gli assistenti delle tre corti di giustizia religiosa tra la fine del Quattrocento e il primo Ottocento.

Pertanto, lo studio che qui ci si accinge a presentare ha avuto come principale obiettivo quello di descrivere le funzioni e l'importanza di coloro che composero il personale del Sant'Uffizio pontificio. Al fine di comprendere questa complessa *familia* è stato trascorso un lungo periodo presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, in alcuni archivi di Stato e diocesani italiani e in diverse biblioteche, dove è stato possibile constatare l'abbondanza dei documenti disponibili per la ricostruzione delle vicende storiche del personale inquisitoriale attivo nella penisola. Ciò ha reso necessario limitare cronologicamente lo studio ai primi cento anni circa per i quali è attestata in modo continuo l'attività della *familia* dell'Inquisizione romana, ossia tra i primi anni '90 del Cinquecento e il pontificato di papa Innocenzo XI (1676-1689). Al 1595 risale infatti il primo catalogo consultato dei patentati di una Inquisizione locale, cioè la lista dei famigli del tribunale di Ancona, mentre si è assunto il regno dell'Odescalchi come termine ultimo della ricerca perché in quegli anni venne attuata la più importante riforma mai proposta dell'*entourage* inquisitoriale.

Prima di procedere all'analisi delle carte d'archivio, si è voluto condurre una ricognizione puntuale degli studi nei quali è stato trattato l'argomento dei famigli del Sant'Uffizio romano. Nella maggior parte dei casi si tratta di informazioni sparse, spesso frammentarie e incomplete, soprattutto se paragonate alla corposa produzione scientifica avutasi a proposito dei *familiars* iberici tra la fine degli anni '70 e i primi anni 2000 (Cap. 1). Inoltre, l'attenzione rivolta ai collaboratori cinque-secenteschi dell'Inquisizione papale ha reso indispensabile comprendere anche quali furono le precedenti forme di assistenza laica di cui godettero i giudici di fede. La *familia* fu tutt'altro che una novità di epoca moderna, in quanto già presso l'Inquisizione della metà del Duecento furono attivi gruppi coesi di collaboratori, quasi sempre organizzati nelle Confraternite della Santa Croce o in quelle di San Pietro Martire, sulle quali gli inquisitori esercitarono un controllo serrato a scapito dell'autorità episcopale (Cap. 2).

Dopo un periodo di profonda crisi tra il secondo Quattrocento e il primissimo Cinquecento, queste compagnie religiose vennero riattivate in conseguenza al diffondersi in Italia della Riforma protestante, quando la fondazione del Sant'Uffizio romano (1542) permise la repressione del dissenso religioso in Italia (Cap. 3). Inquisitori, teologi e canonisti spagnoli, come Diego de Simancas e Francisco Peña, offrirono ai colleghi attivi in Italia la loro conoscenza del diritto e delle pratiche inquisitoriali della Suprema, anche al fine di istruirli riguardo al modo con cui si dovesse regolare la *familia* del tribunale di fede. Risale infatti agli anni '70-'90 del XVI secolo la prima definizione normativa dei patentati dell'Inquisizione romana, ai quali vennero attribuiti compiti e diritti nettamente diversi da quelli che erano stati assegnati ai famigli medievali.

L'attenzione è stata in seguito rivolta a quegli aspetti del personale inquisitoriale ancora sconosciuti agli studiosi, come ad esempio l'esatta ricostruzione di quelli che furono i privilegi goduti dai familiari (Cap. 4). Inoltre, attraverso una documentazione in gran parte inedita, è stato possibile stabilire dove gli inquisitori vennero autorizzati a dotarsi di un proprio *entourage* e dove invece le autorità secolari imposero ai frati giudici di servirsi esclusivamente delle guardie e dei professionisti già impiegati presso gli organi di governo locali. Lo studio dei *decreta* e della corrispondenza che circolò tra Roma e le molte sedi periferiche dell'Inquisizione ha permesso di ricostruire secondo quali criteri vennero concesse le patenti, l'estrazione sociale, l'età media e i nomi stessi dei familiari papali. Un insieme di informazioni grazie alle quali si è risaliti ai tratti essenziali del patentato del Sant'Uffizio romano, nonché agli aspetti che lo differenziarono dai famigli impiegati nelle altre due Inquisizioni cattoliche.

Non potendo estendere la ricerca a tutti i contesti entro i quali furono attivi i servitori del Sant'Uffizio, si è scelto un caso specifico ma significativo rispetto al quale approfondire lo studio, ossia quello di Ancona e delle Marche pontificie (Cap. 5). I diversi aspetti che resero il capoluogo piceno un luogo eccezionale, come ad esempio l'eterogeneità culturale e religiosa della sua popolazione e la presenza in città dell'influente comunità ebraica e di quella greca, hanno offerto la possibilità di indagare il costituirsi di una *familia* molto particolare. Dalle carte consultate è emerso come i patentati del Sant'Uffizio anconetano siano stati i più numerosi, i più privilegiati e i più violenti tra i familiari che trovarono impiego nel tribunale di fede papale. Ad Ancona persino gli ebrei e i "nuovi cristiani" fecero parte dell'*entourage* degli inquisitori, nonostante le normative della Congregazione avessero sconsigliato la nomina dei non battezzati. Una constatazione che, oltre a provare la libertà con cui gli inquisitori di Ancona poterono scegliere i propri servitori, rivela un aspetto

importante e finora trascurato dagli studiosi, ossia che persino alcuni ebrei vennero formalmente assunti dal Sant'Uffizio romano.

Infine, si è voluto analizzare nel dettaglio quanto la *familia* dell'Inquisizione romana abbia rappresentato un problema per la progressiva costruzione dello Stato moderno in Italia e, in particolare, dello Stato pontificio. Il numero eccessivo delle patenti rilasciate, assieme all'impossibilità di sottoporre i familiari alla normale applicazione del diritto e della tassazione, indussero le autorità secolari a chiedere una drastica riforma del personale del tribunale. Persino una parte consistente della Curia romana, preoccupata del danno erariale provocato dalla mancata corresponsione delle imposte pontificie, intervenne al fine di convincere i sommi pontefici a limitare le prerogative dei famigli inquisitoriali (Cap. 6). Si dovettero attendere gli anni '80 del XVII secolo perché il cardinale Giovanni Battista De Luca e Innocenzo XI riuscissero a contrastare l'autorità del Sant'Uffizio romano, abolendo, seppur per un breve periodo, lo *status* di eccezione garantito ai patentati del tribunale. Privilegi, questi, che vennero immediatamente ripristinati dai successori di papa Odescalchi, dimostrando come l'Inquisizione sia riuscita a mantenere il proprio personale al di fuori del controllo dello Stato sino alla vigilia dell'unità nazionale italiana, quando anche gli ultimi patentati vennero aboliti assieme ai tribunali di fede rimasti.

Studiare i familiari inquisitoriali papali ha permesso, quindi, di analizzare nel concreto uno degli strumenti più importanti attraverso i quali il Sant'Uffizio papale riuscì a inserirsi nei molteplici contesti regionali e cittadini, divenendo un'istituzione molto presente nella vita dei fedeli. Le vicende che sono state ricostruite nel presente lavoro hanno dimostrato come non sia possibile comprendere l'importanza del Sant'Uffizio romano limitandosi al solo studio della storia religiosa e di quella istituzionale. Il tribunale di fede non fu soltanto una macchina burocratica, gestita da religiosi zelanti, determinati a imporre un'ortodossia e una morale ferrea a scapito di una popolazione inerme, condannata a subire le violenze e l'arbitrio dei giudici. L'Inquisizione papale fu un'istituzione ben più complessa, voluta da pontefici e inquisitori ma al contempo espressione anche della società civile del periodo. Lo studio condotto ha consentito di documentare la numerosità dei laici impiegati nel tribunale e quanto fu indispensabile la loro opera per la stessa esistenza del Sant'Uffizio. Se una parte considerevole della popolazione italiana non avesse prestato aiuto agli inquisitori, e non avesse trovato nelle patenti del tribunale un modo per sottrarsi alla normale amministrazione della giustizia, l'Inquisizione romana, con ogni probabilità, non sarebbe riuscita a esercitare un potere talmente pervasivo sulla società della penisola per oltre tre secoli. L'attività di migliaia di patentati facilitò il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Inquisizione. Fu

anche in conseguenza alla loro capillare presenza sul territorio che in Italia si ottenne la rapida soppressione dell'eterodossia, nonché la definizione di una morale e di pratiche sociali conformi al volere degli inquisitori. Le *élites*, in particolare, approfittarono delle patenti inquisitoriali per godere degli ampi privilegi garantiti dal tribunale e per sfuggire al controllo di uno Stato sempre più percepito come un avversario. Pratiche e sentimenti che, anche in conseguenza al sistema delle patenti del Sant'Uffizio, finirono per diffondersi fra i ceti dirigenti della penisola del periodo, disincentivando il formarsi di un'etica pubblica condivisa e condizionando in tal modo la successiva storia politica e sociale dello Stato italiano<sup>17</sup>.

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che, a vario titolo e in momenti diversi, hanno contribuito allo svolgimento di questa ricerca. Ringrazio la prof.ssa Lucia Felici per l'aiuto fornitomi, per la disponibilità e per la precisione scientifica dimostratemi durante questi tre anni; il prof. Vincenzo Lavenia, al quale devo l'originalità dell'argomento studiato, per i preziosi consigli, per il costante confronto e per avermi insegnato il valore civico e la bellezza della ricerca storica; il prof. Simon Ditchfield, per avermi permesso di ampliare i miei orizzonti storiografici durante gli splendidi tre mesi trascorsi presso l'Università di York.

Ho inoltre contratto debiti con molti docenti e colleghi che hanno avuto modo di leggere parte della tesi o dei cui consigli ho potuto giovarmi, ovvero Livio Antonielli, Andreea Badea, Stefan Bauer, Lucio Biasiori, Andrea Caracausi, Stuart Carroll, Andrea Cicerchia, Irene Fosi, Marco Frattini, Carlo Giacomini, Gaetano Greco, Paul F. Grendler, Angela Groppi, Erminia Irace, Mark Jenner, Roberto López Vela, Germano Maifreda, Giuseppe Marcocci, Davide Marino, Rolando Minuti, Paola Molino, Chiara Lucrezio Monticelli, Renato Maria Pasta, Diego Pedrini, Alessandro Sala, Michaela Valente e tutti i compagni di dottorato. Senza di loro questo lavoro non avrebbe potuto essere lo stesso.

Ringrazio profondamente la direzione e il personale degli archivi e delle biblioteche in cui ho condotto la ricerca. Un ringraziamento va in particolar modo all'Archivio di Stato di Ancona e all'Archivio di Stato di Bologna, mentre nutro una speciale riconoscenza verso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede nelle persone di Daniel Ponziani e Fabrizio De Sibi, la cui pazienza, disponibilità e cordialità sono state fondamentali per lo svolgersi di questo studio. Un grazie va inoltre a tutte le istituzioni che mi hanno offerto la possibilità di presentare e di discutere i risultati anche parziali di questa tesi, ossia al Center for Renaissance and Early Modern Studies di York, al Centro Interuniversitario di Studi "le Polizie e il Controllo del Territorio" di Milano, all'Escuela Española de Historia y Arqueología di Roma, alla Fondazione Colocci di Jesi, all'Institut d'histoire de la Réformation di Ginevra, all'Istituto di Norvegia di Roma, all'Istituto Storico Italogermanico di Trento, all'Istituto Sangalli di Firenze, alla Società di Studi Valdesi di Torre Pellice e alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Alla mia famiglia devo infine la serenità e l'entusiasmo con cui ho potuto proseguire la ricerca. A loro, a Gianmarco, alla bellissima Cristina e a chi non c'è più rivolgo il mio pensiero nel momento in cui licenzio questo lavoro.

---

<sup>17</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, II ed., Torino, Einaudi, 2009, pp. IX-LI.



## Capitolo 1 - Servire l'Inquisizione

### 1.1 - Il personale dell'Inquisizione papale: il grande assente

Tra i primi studiosi che ritennero opportuno analizzare nel dettaglio i collaboratori dei giudici di fede papali è possibile annoverare Adriano Prosperi. Nel 1996 egli sottolineava come fosse necessario «togliere i “grandi inquisitori” dal loro romantico isolamento», poiché notevole era stata l'attenzione dedicata ai vertici del Sant'Uffizio, a scapito dei molti assistenti che nei secoli avevano garantito il funzionamento del tribunale. Estendere l'analisi alle altre figure che avevano popolato le stanze del Sant'Uffizio avrebbe permesso di cogliere aspetti fondamentali e altrimenti sottovalutati. La corte di giustizia religiosa era stata senza dubbio una formidabile istituzione, ma l'importanza attribuita dagli storici ai fini e ai risultati ottenuti dal tribunale non avrebbe dovuto impedire di conoscere meglio gli uomini che l'avevano amministrato nel corso della storia. Una lacuna storiografica che si sarebbe potuta colmare grazie ai molti documenti disponibile in Italia per ricostruire le vicende degli assistenti inquisitoriali.

L'interesse palesato da Prosperi aveva caratterizzato, qualche anno prima, anche alcuni studi di Roberto López Vela. In un denso capitolo dedicato all'aspetto sociale dell'istituzione inquisitoriale, lo storico spagnolo sottolineò il modo errato con cui si erano considerati gli inservienti della Suprema fino a quel momento:

La atención dedicada a los oficiales ha sido muy reducida, a diferencia de lo que ha ocurrido con los inquisidores, ellos no han sido piezas importantes en ningún debate. No se les ha prestado singular atención como grupo. Han sido los que han colaborado con los inquisidores en sus tareas. [...] Los importantes eran los inquisidores, los responsables de los tribunales; los subordinados eran puros instrumentos de las órdenes de aquéllos. Por esta razón no hay bibliografía específica sobre los oficiales hasta hace pocos años<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> R. López Vela, *Sociología de los cuadros inquisitoriales*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y América*, 3 voll., Madrid, BAC-Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984-2000, vol. II, 1993, pp. 670-840, p. 782.

Molte ricerche si erano preoccupate di comprendere solo un livello, il più alto, della struttura inquisitoriale. Ne conseguiva una conoscenza dettagliata solo di quella porzione di impiegati (i giudici) che meno a lungo era solita rimanere in una determinata sede inquisitoriale, mentre poco si continuava a sapere delle persone che avevano contribuito all'opera del tribunale per decenni, se non per la vita intera. Quella degli inquisitori era una carriera «dinamica», in quanto le sedi alle quali venivano destinati cambiavano nel giro di pochi anni. Secondo López Vela, era finalmente giunto il momento di dedicarsi al numeroso stuolo di patentati, i soli a poter essere considerati la spina dorsale del Sant'Uffizio spagnolo, soprattutto per quanto riguardava i rapporti che intercorsero tra quest'ultimo e la società locale:

Los oficiales, en cambio, son la continuidad, los elementos que ligan al tribunal con su entorno, los que conocen perfectamente a los miembros de la organización de distrito y les facilitan sus gestiones... No son sólo subordinados encargados de una tarea, sino, sobre todo, personajes claves, verdaderos núcleos de clientela y patronazgo. Generamente, los inquisidores son los que tienen que adaptarse a las circunstancias que encuentran, sumergiéndose en estas redes clientelares más que formar ellos las propias<sup>2</sup>.

Nonostante le sollecitazioni di tali storici, pochi sono stati gli studi dedicati alla “società inquisitoriale”<sup>3</sup>, ai collaboratori del Sant'Uffizio noti anche come familiari o famigli dell'Inquisizione romana. Tali servitori ebbero il compito di aiutare gli inquisitori in ogni loro necessità, dalla produzione e custodia dei documenti sino alla difesa armata dei giudici di fede, contribuendo concretamente all'attività del sacro tribunale tra il XVI e il XIX secolo. Non sorprende, perciò, che a questi impiegati non si faccia quasi menzione in alcuni studi fondamentali per la questione inquisitoriale italiana, come ad esempio nelle ricerche di John Tedeschi<sup>4</sup>. Lo storico italo-americano si è occupato solo di alcune tra le figure principali dei tribunali periferici, come l'inquisitore e il vicario generale, accennando

---

<sup>2</sup> Ivi, p. 783.

<sup>3</sup> A. Prospero, *Tribunali della coscienza* cit., p. 184. Jean-Pierre Dedieu ha invece sostenuto la scarsa importanza dei patentati per una storia complessiva dell'Inquisizione, cfr. J.-P. Dedieu, *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVI-XVIII siècle)*, Madrid, Casa de Velázquez, 1989. Dello stesso parere di Prospero è invece J. Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal, 1982. La scarsità degli studi sull'argomento si evince anche da E. Brambilla, *Familiari, Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prospero, con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni Della Normale, 2010 (d'ora in poi indicato come DSI).

<sup>4</sup> Si veda in particolare J. Tedeschi, *Organizzazione e procedure dell'inquisizione romana*, 1991, in Id., *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997 (ed. or. 1991), pp. 93-123.

appena agli altri funzionari, come al *procurator reorum* (l'avvocato dei rei) e al *curator* degli imputati minorenni; una breve descrizione appare invece per il gruppo dei consultori del Sant'Uffizio.

Le opere di Tedeschi, che pure hanno interrotto il silenzio storiografico sull'argomento, hanno indagato solo una piccola parte dei collaboratori dei frati giudici. L'interesse per quelle che furono le istruzioni generali emanate dall'Inquisizione e l'uso quasi esclusivo delle fonti prodotte dalla Congregazione centrale hanno, infatti, reso difficile allo storico percepire l'importanza di una *familia* inquisitoriale ben più numerosa e attiva.

È possibile rintracciare alcuni accenni agli assistenti dell'Inquisizione papale addirittura fra le prime ricerche di Henry Charles Lea (1825-1909)<sup>5</sup>, lo studioso americano le cui pubblicazioni non smettono di essere preziose per gli storici odierni. A colpire Lea fu l'estrazione sociale bassa dei patentati inquisitoriali di epoca medievale, un insieme di assistenti che lo studioso descrisse come «apparitors, messengers, spies, and bravos, known generally by the name of familiars<sup>6</sup>». I notabili avrebbero avuto scarsi motivi per entrare a far parte della *familia*, data l'esiguità dei privilegi che, almeno in principio, erano garantiti agli assistenti inquisitoriali. L'analisi condotta dall'americano dimostra come gli abusi perpetrati dai collaboratori del Sant'Uffizio fossero una caratteristica quasi connaturale di tali impiegati, e proprio su tali violenze, spesso compiute dagli stessi inquisitori<sup>7</sup>, si avrà modo di tornare in seguito (4.1, 4.5). Quello che colpisce, però, è la capacità con cui Lea analizzò le fonti storiche all'epoca consultabili a proposito dei tribunali italiani. Tali documenti testimoniavano la lunga storia del personale inquisitoriale, la quale sembrava essere iniziata nel primo XIII secolo (gli anni della fondazione dell'Inquisizione medievale) per finire con le soppressioni settecentesche dei tribunali di fede in Italia. Un periodo di circa sei secoli durante i quali, nonostante piccole differenze locali (Firenze, Fiesole, Venezia ecc.), il famiglio inquisitoriale era divenuto, secondo Lea, una figura caratteristica della società italiana.

Purtroppo, tali spunti di ricerca, offerti sul finire dell'Ottocento, dovettero attendere quasi un secolo per una prima ricerca dedicata ai famigli. Nel 1986 questa lacuna storiografica

---

<sup>5</sup> H. C. Lea, *A History of the Inquisition of the Middle Ages*, 3 voll., New York, Harper & Brothers, 1887 (trad. it. del I vol.: *Storia dell'Inquisizione: fondazione e procedura*, Torino, Bocca, 1910; riedita nel 1974 con il titolo *Storia dell'Inquisizione. Origine e organizzazione*, Milano, Feltrinelli-Bocca, 1974), in particolare il cap. VIII, pp. 369-398. Per una sintetica ricostruzione della biografia e delle opere di Lea si veda S. Villani, *Lea, Henry Charles*, DSI, pp. 875-876.

<sup>6</sup> Ivi, p. 381.

<sup>7</sup> Ivi, p. 383, dove viene presentato il caso dell'inquisitore Piero d'Aquila.

iniziò a essere colmata per mezzo di un saggio di Clara Righi sull'Inquisizione modenese del Settecento<sup>8</sup>. L'Archivio di Stato di Modena conserva uno dei fondi inquisitoriali meglio custoditi in Italia per quanto concerne la continuità e la completezza dei documenti del tribunale religioso. L'analisi di queste fonti ha permesso a Righi di esaminare nel dettaglio l'attività del tribunale nei domini estensi del XVIII secolo, ossia prima della definitiva soppressione del Sant'Uffizio a Modena del 1785, per volere del duca Ercole III d'Este. Proprio nella ricostruzione di quella che fu l'intelaiatura burocratica del sacro tribunale, la studiosa ha sottolineato l'importanza dell'*entourage* che ruotò attorno al giudice di fede locale. Nella sola Modena si contavano a inizio Settecento ben 61 patentati inquisitoriali, ai quali si aggiunsero altri 143 inservienti attivi nella numerose vicarie del tribunale modenese. Righi analizzò con attenzione i cataloghi settecenteschi dei patentati del Sant'Uffizio, deducendone informazioni interessanti per comprendere la strategia sociale che il tribunale emiliano adottò nel suo ultimo secolo di vita. Tra le fila dei famigli si trovano infatti personaggi di spicco dell'intelligenza estense, nonché affermati professionisti della Modena del tempo. Questa constatazione, opposta a quanto sostenuto da Lea per i secoli precedenti, rivela quanto la *familia* inquisitoriale, almeno in alcuni contesti, abbia offerto l'opportunità, sia all'Inquisizione sia ai notabili locali, di ottenere reciproci vantaggi, di natura economica e di prestigio sociale (Cap. 4). La possibilità di godere del privilegio del foro inquisitoriale convinse molti modenesi a servire l'inquisitore; viceversa, il poter gestire una parte non trascurabile della nobiltà locale permise ai giudici di condizionare la vita politica del Ducato.

Il lavoro di Righi risulta precursore nella storiografia italiana anche perché si sofferma su un problema che poi si è rivelato esser stato connaturale al sistema delle patenti, ossia la corruzione degli inquisitori e dei loro rappresentati da parte di coloro che desideravano ottenere un incarico nel tribunale. Il caso offerto è quello occorso a Modena tra il 1711 e il 1712: il cancelliere inquisitoriale, nell'attesa dell'invio del nuovo giudice di fede, si era permesso di falsificare tre patenti in cambio di lauti compensi<sup>9</sup>. Inoltre, in una delle note al testo sono riportati i giuramenti che i *familiars* e i ministri del Sant'Uffizio furono tenuti a prestare, testimoniando in tal modo la solennità del legame fiduciario che unì il personale al proprio inquisitore<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> C. Righi, *L'inquisizione ecclesiastica a Modena nel Settecento*, in A. Biondi (a cura di), *Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel '700*, Modena, Mucchi, 1986, pp. 51-95.

<sup>9</sup> Ivi, p. 58.

<sup>10</sup> Ibidem.

Una necessaria premessa allo studio di Carla Righi furono le ricerche di Albano Biondi, dedicate sempre alla città emiliana ma del Cinque-Seicento<sup>11</sup>. Lo storico, interessato a ricostruire le vicende inquisitoriali nella Modena da poco innalzata a capitale del Ducato estense, riservò molta attenzione agli elenchi inerenti agli inservienti dell'Inquisizione cittadina, soprattutto al *Catalogo dei patentati del Sant'Uffizio di Modena* del 1622. Il documento, di oltre un secolo precedente a quelli studiati da Righi, attesta quanto fossero diffusi i privilegi inquisitoriali già all'inizio del XVII secolo, almeno per quanto riguarda i domini degli Este. Nel *Catalogo* sono elencate ben quaranta vicarie, ognuna delle quali provvista di vicario, cancelliere e mandatario.

Il caso modenese ha costituito per diversi anni una sorta di eccezione rispetto al silenzio storiografico che a lungo ha avvolto il personale degli altri tribunali della penisola. La ricerca si è dunque allargata a poche altre città, come ad esempio Cremona, per la quale si dispone di un saggio di Susanna Peyronel Rambaldi<sup>12</sup>. Prendendo in esame una documentazione già in parte utilizzata da Luigi Fumi e da Federico Chabod<sup>13</sup>, Peyronel ha dimostrato a quali vette di conflittualità potessero arrivare i rapporti tra Sant'Uffizio e poteri laici a causa delle patenti rilasciate dal tribunale. Nel Ducato di Milano vigeva la prassi, non riscontrata in nessun altro Stato italiano, che l'inquisitore rendesse nota al governatore e al Senato locale la lista di coloro che detenevano una patente di famigliatura del Sant'Uffizio. Ciò era richiesto al fine di evitare che noti criminali venissero esentati dalla giurisdizione secolare per mezzo dei privilegi garantiti ai servitori del Sant'Uffizio. Solitamente le istituzioni milanesi si limitavano a esprimere il loro *placet* formale, ma nel 1593 qualcosa non andò per il verso giusto. Le patenti previste per l'Inquisizione di Cremona erano state ben 104, una cifra troppo alta secondo le autorità della capitale, soprattutto per una città tutto sommato di media grandezza come quella cremonese. Ciò bastò a innescare un profondo conflitto tra potere secolare e religioso all'interno del Ducato di Milano, che nel giro di poche settimane rese necessario l'intervento di Roma e della Corte madrilena. Il

---

<sup>11</sup> A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il "Sacro Tribunale" a Modena (1292-1785)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 8 (1982), pp. 7390; Id., *La «Nuova Inquisizione» a Modena. Tre inquisitori (1589-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 61-77.

<sup>12</sup> S. Peyronel Rambaldi, *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola 1554-1659*, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1995, vol. II, pp. 579-617, in particolare p. 584.

<sup>13</sup> L. Fumi, *L'Inquisizione romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, «Archivio Storico Lombardo», s. 4, 37 (1910), fasc. 25, pp. 5-124; fasc. 26, pp. 285-414; fasc. 27, pp. 145-220; F. Chabod, *Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V* (1938), ora in Id., *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971.

podestà di Cremona aveva infatti lamentato che, a fronte delle 104 persone per le quali l'Inquisizione pretendeva il porto d'armi, i birri a lui sottoposti erano solo 19.

La rivalità con il potere civile avrebbe portato in alcuni contesti specifici a una vera diarchia di poteri, che periodicamente sarebbe entrata in crisi per l'importanza degli interessi in gioco. Questa conflittualità così accesa, secondo Peyronel, permetterebbe di accostare il contesto cremonese a quello di poche altre località italiane del tempo, come ad esempio la Palermo egualmente sottoposta al governo degli spagnoli. Entrambe le città conobbero un incremento vertiginoso delle patenti negli anni '70 e '80 del XVI secolo, un dato anomalo, come si avrà modo di constatare, rispetto al quadro peninsulare. Infine, il saggio del 1995 descrisse per la prima volta quelle che avrebbero dovuto essere le mansioni e l'estrazione sociale dei patentati inquisitoriali (4.2, 5.3).

Un anno dopo il denso saggio di Peyronel, Adriano Prosperi pubblicava *Tribunali della coscienza*, un'opera che costituì un momento importante per il dibattito storiografico sull'Inquisizione in Italia. Inserendo la macchina repressiva del Sant'Uffizio nel più complesso e ampio programma della Chiesa postconciliare, lo storico ritenne opportuno dedicare una sezione apposita ai *familiars* del tribunale<sup>14</sup>. Nel testo si sottolineava l'ignoranza che gravava ancora sugli "addetti" del tribunale: non si conosceva né l'ammontare complessivo delle patenti gestite dall'Inquisizione, né chi materialmente assunse i diversi incarichi. Del fenomeno erano noti solo due aspetti, ossia che tale *entourage* era stato fondamentale per il funzionamento del Sant'Uffizio e che esso aveva costituito allo stesso tempo un problema per i giudici di fede. Conoscere l'esatta dislocazione di tali patentati, in quali Stati furono attivi e in quali altri interdetti, avrebbe potuto descrivere con maggior precisione come il tribunale si era stabilito nei molteplici contesti politici dell'Italia moderna. Rispetto a questi aspetti si avevano solamente informazioni sporadiche, che rischiavano di condurre gli studiosi a conclusioni affrettate. Lo storico offre il caso dei *familiars* di Ferrara, capitale del Ducato estense, che a partire dal 1598 venne ricondotta sotto la diretta autorità del pontefice. Degli inservienti ferraresi colpisce l'alto tasso di violenza: l'analisi dei documenti ha palesato l'abitudine di tale personale al crimine e la frequenza di comportamenti irreligiosi e blasfemi, evidenziando come gli obiettivi generali dell'istituzione religiosa venissero a volte disattesi persino dai suoi stessi rappresentanti. In dissenso rispetto agli studiosi fin qui citati, Giovanni Romeo

---

<sup>14</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., in particolare il cap. VII, *Il campo inquisitoriale: gli addetti*, pp. 180-193.

non sembra persuaso che l'analisi dei familiari del Sant'Uffizio possa offrire particolari importanti per la storia della corte di giustizia religiosa. In una delle sue opere più note, lo storico campano ha sostenuto che le confraternite dei crocesignati furono sempre «di scarso aiuto» agli inquisitori, come lo sarebbero stati i *familiars* dal Seicento in poi, i quali avrebbero svolto «mansioni occasionali e di scarso rilievo» per il tribunale<sup>15</sup>. Queste considerazioni, che stimolano un'analisi più attenta del fenomeno in questione, differiscono da quanto è stato possibile apprendere dalle fonti consultate durante la presente ricerca. Ammettendo per ipotesi che tale personale sia stato di poco aiuto agli inquisitori, chi avrebbe permesso al Sant'Uffizio di rendere effettive le decisioni che di volta in volta furono prese in sede processuale? Bastarono veramente solo i frati inquisitori, aiutati dai vicari e in modo saltuario dai birri del secolare, a rendere così sistematico il controllo del tribunale in Italia? Inoltre, perché i giudici di fede avrebbero dovuto servirsi di uomini poco qualificati e inutili, il cui mantenimento fu oneroso per le finanze già debolissime dell'Inquisizione italiana e di impaccio, a causa dei privilegi che a questi erano riconosciuti? È vero che in alcuni contesti i *familiars* furono sottoimpiegati e che la natura stessa delle fonti inquisitoriali (quasi sempre si tratta di carte criminali) può indurre a sottolineare le mancanze che caratterizzarono tali inservienti. Tuttavia, solo lo studio dei differenti contesti dell'Italia moderna, nonché un'attenta critica delle carte d'archivio, potranno condurre a una corretta comprensione del ruolo effettivamente svolto dall'*entourage* del Sant'Uffizio nella penisola.

Un aspetto sconosciuto dei familiari dell'Inquisizione romana è la loro diffusione. Non si sa ancora dove essi furono attivi e in che misura prestarono servizio al tribunale. Di rado gli storici hanno tentato di risolvere questa incertezza (si è accennato al caso cremonese), nonostante l'importanza delle informazioni che uno studio del genere potrebbe offrire. Adriano Prosperi ha analizzato il modo con cui il sacro tribunale si installò nella Toscana medicea, nonché la struttura che il Sant'Uffizio assunse nello specifico scenario politico-istituzionale<sup>16</sup>. «Gli inquisiti – ha affermato lo storico - hanno avuto presso di loro un successo incomparabilmente maggiore di quello degli inquisitori», evidenziando quanto siano scarse le conoscenze inerenti ai giudici di fede e ai loro collaboratori. Tale lacuna

---

<sup>15</sup> G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2009, in particolare pp. 66-72.

<sup>16</sup> A. Prosperi, *Vicari dell'Inquisizione fiorentina alla metà del Seicento. Note d'archivio*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 8 (1982), pp. 275-304, ora in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 153-181.

sarebbe stata la diretta conseguenza di un modo viziato di condurre la ricerca storica.

Sostiene infatti Prospero che

nell'affrontare i documenti dell'Inquisizione, gli storici hanno adottato un punto di vista poliziesco che si è sovrapposto a quello degli inquisitori fino a combaciare perfettamente con esso, in una gara d'amore per l'accertamento della verità («pro amore elucidandae veritatis») recitavano i formulari inquisitoriali). Dietro il mitico personaggio del Grande Inquisitore resta insomma ancora sconosciuta la folla di piccoli inquisitori che dettero vita e sostanza all'opera di controllo<sup>17</sup>.

Il fascino e la ricchezza dei documenti inquisitoriali avrebbero fatto deviare l'attenzione degli studiosi sugli aspetti più coinvolgenti del tribunale, come le storie dei singoli perseguiti, a scapito di temi più complessi, ma basilari per la comprensione dell'istituzione inquisitoriale.

Negli archivi sono conservate molte delle liste (*rolli o note*) dei patentati che periodicamente venivano inviate a Roma per ottenerne l'approvazione formale; proprio tali elenchi possono costituire un utile punto di partenza per ricostruire la storia della *familia* del Sant'Uffizio. Si tratta di documenti molto esaurienti, in cui sono elencati i nomi di tutti i patentati per ogni singolo tribunale, dall'inquisitore titolare agli impiegati nelle mansioni più umili<sup>18</sup>. Purtroppo, avverte Prospero,

quando si voglia dar sostanza e solidità di sfondo storico a quegli elenchi ci si imbatte in un ostacolo insuperabile, almeno per quanto riguarda la maggior parte degli antichi stati italiani: la scomparsa o la non disponibilità dei documenti d'archivio sul funzionamento di quella istituzione<sup>19</sup>.

Passare dagli elenchi e dai documenti amministrativi del tribunale allo studio generale dell'istituzione è davvero un'operazione complessa. Tuttavia le ricerche di Vincenzo Lavenia e di Germano Maifreda hanno dimostrato come anche le fonti economiche dell'Inquisizione possano rivelare informazioni importanti<sup>20</sup>. Tali documenti attestano il

---

<sup>17</sup> Ivi, p. 153. Il Grande Inquisitore è uno dei personaggi più noti e complessi descritti in F. Dostoevskij, *I fratelli Karamazov*, Milano, Mondadori, 2011.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 174-179, viene riportata la *Nota di tutti li patentati et ufficiali del Santo Officio in tutto il dominio fiorentino soggetti all'inquisitore di Fiorenza e trasmessa alla Sacra Congregazione l'17 marzo 1657*, un documento molto importante anche se attesta una realtà inquisitoriale matura.

<sup>19</sup> Ivi, p. 154.

<sup>20</sup> V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici* cit., pp. 47-94; G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014; cfr. V. Lavenia, *Germano Maifreda, I denari dell'inquisitore*, «L'Indice dei libri del mese», ottobre 2014; G. L. D'Errico, *Germano Maifreda. I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia nell'Italia moderna*, dicembre 2014, <<http://storicamente.org/search:maifreda>>.



progressivo radicamento del tribunale nella penisola italiana del secondo Cinquecento, in un'epoca in cui molti erano i dubbi che sorgevano agli inquisitori riguardo alle procedure da seguire e a proposito della conduzione dei processi. Soltanto a partire dal pontificato di Pio V (regn. 1566-1572) il sacro tribunale iniziò a disporre di una rete di sedi inquisitoriali amministrativamente distinte, dove furono attivi numerosi assistenti, dei quali è rimasta traccia anche nei registri dei pagamenti effettuati dai frati giudici. Proprio analizzando l'evoluzione di tali elenchi si può comprendere come siano venuti definendosi i ruoli dei vari patentati del Sant'Uffizio, tra i quali si distinse ben presto il gruppo dei famigli (3.3)<sup>21</sup>. Come si avrà modo di vedere in seguito, una parte importante del personale inquisitoriale fu costituita da contingenti armati, i cosiddetti *familiars*. Questi particolari collaboratori sono stati al centro di un denso studio di Elena Brambilla, in cui il Sant'Uffizio milanese viene fatto oggetto di un'analisi approfondita. Ne *La polizia dei tribunali ecclesiastici* la storica sviluppa l'analisi dei patentati inquisitoriali lombardi all'interno di una riflessione più ampia, inerente agli organi di polizia ecclesiastici<sup>22</sup>. Brambilla, tra i massimi esperti dei conflitti giurisdizionali dell'età moderna<sup>23</sup>, ha invitato a non sottovalutare quella che fu la variante milanese dei familiari, ossia la prestigiosa confraternita dei *Quaranta crocesignati*<sup>24</sup>. Il Sant'Uffizio della capitale ducale diede molta importanza a tale organizzazione religiosa, che nata come comunità di fedeli sul finire del medioevo si sarebbe ben presto trasformata in una esclusiva consorte, appannaggio delle famiglie più illustri dello Stato. I Quaranta Signori ebbero un ruolo determinante nella gestione dei rapporti tra l'Inquisizione romana e i re spagnoli, in quanto essi furono al contempo i rappresentanti delle famiglie più influenti del Ducato e i sodali dell'inquisitore milanese: una realtà tanto religiosa quanto politicamente rilevante.

Dei famigli non si fa invece menzione nell'*Inquisizione in Italia* di Andrea Del Col<sup>25</sup>. L'opera non offre riflessioni specifiche sui patentati del tribunale e ciò potrebbe sembrare in contrasto con l'attenzione che lo studioso friulano ha da sempre dedicato alle strutture

---

<sup>21</sup> G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit., *passim*. Nell'opera sono contenute numerose informazioni sui famigli italiani, soprattutto inerenti ai servitori dell'Inquisizione milanese.

<sup>22</sup> E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in L. Antonelli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 73-111, in particolare p. 77.

<sup>23</sup> Id., *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; Id., *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro settentrionale e la loro secolarizzazione*, in C. Donati, H. Flachenecker (a cura di), *Le secolarizzazioni* cit.; Id., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006.

<sup>24</sup> A. Coppo, *Al servizio dell'Inquisizione. La confraternita dei Quaranta crocesignati di Milano*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a. a. 2011-2012, relatrice professoressa S. Peyronel.

<sup>25</sup> A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia, dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006.

istituzionali e alla dimensione locale dell'Inquisizione<sup>26</sup>. È ipotizzabile, quindi, che l'assenza di una trattazione inerente ai famigli del tribunale sia stata frutto di una scelta esplicita dell'autore, il quale, avendo il fine di produrre un buon compendio della storia del Sant'Uffizio papale, potrebbe aver considerato superfluo dedicare una sezione a un argomento quasi inesplorato dalla comunità scientifica<sup>27</sup>.

Nello stesso anno dell'*Inquisizione in Italia*, Brambilla è tornata sull'argomento dedicando pagine molto importanti ai famigli inquisitoriali<sup>28</sup>. Nel testo, gli inservienti del Sant'Uffizio sono stati descritti come una «polizia divisa in tre categorie», comprendente i patentati salariati (coloro ai quali era riconosciuto il porto d'armi al fine di eseguire gli arresti), i crocesignati (di estrazione nobile o aristocratica, in possesso del privilegio delle armi e del foro ecclesiastico) e i patentati semplici (che godevano entrambi i privilegi). Tale divisione sembra essere stata un ripensamento della precedente schematizzazione proposta dalla studiosa nel 2003<sup>29</sup>, ma sull'organizzazione interna del personale si avrà modo di tornare nelle sezioni successive (in particolare nella 5.3).

Brambilla ha inoltre sostenuto che il sistema delle patenti, sempre più caratterizzato da esenzioni, privilegi, violenze e soprusi, incise sulla successiva evoluzione, o involuzione, dello Stato italiano. L'aggressività e la delinquenza dei famigli, problemi che si affronteranno nel dettaglio nei capitoli successivi attraverso l'analisi delle fonti archivistiche, sembrerebbero aver trovato il tacito accordo delle gerarchie ecclesiastiche, fornendo così ulteriori esempi di quella criminalità del clero italiano che Michele Mancino e Giovanni Romeo hanno documentato per i secoli della Controriforma<sup>30</sup>. Alcuni settori della Curia romana, tra i quali la Congregazione del Sant'Uffizio, avrebbero fatto sì che l'onore degli uomini di Chiesa venisse tutelato sistematicamente, anche nel caso in cui i religiosi si fossero resi responsabili di gravi crimini o disordini, vanificando molti dei provvedimenti che erano stati approvati durante il Concilio di Trento nella speranza di riformare i costumi del clero. L'impunità che avrebbe contraddistinto i patentati del sacro

---

<sup>26</sup> Si veda ad esempio Id., *Le strutture territoriali e l'attività dell'Inquisizione romana*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione* cit., pp. 345-357; Id., G. Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Direzione Generale degli Archivi di Stato, 1991; Ead. (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Trieste-Montereale Valcellina, EUT-Circolo Culturale Menocchio, 2000.

<sup>27</sup> Del Col ha espresso a più riprese interesse per lo sviluppo di ricerche che permettano una maggiore comprensione del personale inquisitoriale, un tassello ancora mancante nel mosaico degli studi sul sacro tribunale. A tal fine ha motivato e incentivato la presente ricerca già da diversi anni, in occasioni private e pubbliche. Colgo l'occasione per ringraziarlo sentitamente.

<sup>28</sup> E. Brambilla, *La giustizia intollerante* cit.

<sup>29</sup> Id., *La polizia dei tribunali ecclesiastici* cit.

<sup>30</sup> M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

tribunale avrebbe pertanto rappresentato un grave *vulnus*, sia per gli ideali di purezza e di giustizia evangelica enunciati nei decreti conciliari, sia per la affermarsi dello Stato moderno nella penisola, inibendone una completa maturazione<sup>31</sup>.

L'emanazione di lettere patenti sempre più numerose finì per costituire un vero problema per i vertici del Sant'Uffizio, i quali dovettero impegnare una parte considerevole del proprio tempo e delle risorse disponibili nel tentativo di rimediare agli abusi del proprio personale. È possibile percepire la problematicità di tali impiegati per l'istituzione religiosa attraverso *La giustizia del papa* di Irene Fosi, un'opera destinata a segnare ancora a lungo gli studi inerenti allo Stato pontificio e all'amministrazione del diritto nei domini papali<sup>32</sup>. A causa del moltiplicarsi degli attestati e delle esenzioni dei patentati, nel 1646 la Congregazione decise che nella stessa Inquisizione non vi potessero essere due familiari dello stesso casato e che non si dovessero accettare donativi di alcuna entità da parte dei candidati a una patente del tribunale. Questo provvedimento incontrò non poche resistenze, alcune da parte degli stessi inquisitori: frequenti erano i casi in cui il bilancio dei singoli tribunali dipendeva in buona parte dalla generosità dei propri patentati. Fosi riporta i numeri delle patenti stabiliti dalla riforma: 40 familiari furono ad esempio assegnati ad Ancona e al suo territorio, altrettanti a Perugia, mentre 24 licenze vennero previste per il ferrarese. Secondo la storica, i patentati sarebbero stati di tre tipologie distinte e in parte differenti rispetto a quelle proposte da Brambilla: quelli salariati, i volontari (i crocesignati) e i patentati semplici. Emerge così un tribunale in continua evoluzione, ciclicamente sottoposto alla riforma del proprio personale e in cui la regolamentazione dei collaboratori non riuscì mai a raggiungere una piena normazione. Alcuni dei provvedimenti del 1646 sembrano, tuttavia, aver avuto una discreta attuazione nelle varie Inquisizioni locali, come quello inerente agli ufficiali del tribunale. Da allora in poi nelle vicarie furono resi obbligatori solo i funzionari veramente necessari (vicario, cancelliere, mandatario), mentre nelle sedi più importanti ne vennero tollerati al massimo altri due (fiscale e avvocato dei rei).

A riscoprire l'importanza della relazione che unì il Sant'Uffizio italiano al mondo delle confraternite religiose, di cui i famigli furono una parte nevralgica (Cap. 2), è stato Christopher Black<sup>33</sup>. Lo storico, tra i massimi conoscitori dell'associazionismo religioso

---

<sup>31</sup> E. Brambilla, *La giustizia intollerante* cit.; cfr. M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, e in particolare ivi, M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, pp. 163-205.

<sup>32</sup> I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare pp. 99-107.

<sup>33</sup> C. F. Black, *The Italian Inquisition*, New Haven-London, Yale University Press, 2009, pp. 47-53, 119-122 (trad. it.: *Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013). L'opera ha

italiano, ha sostenuto come sia doveroso comprendere quali furono le *scholae* che prestarono sostegno all'Inquisizione. Nella documentazione pervenutaci si percepisce come, accanto agli ufficiali del tribunale, furono attive diverse confraternite dai nomi più disparati: di San Paolo a Torino, della Santa Croce a Bologna, della Vergine dell'Assunzione o dei Bianchi in Sicilia; la più diffusa fu quella di San Pietro Martire, inquisitore e patrono del tribunale.

La creazione di queste confraternite, di cui l'autore descrive anche la componente femminile, offrì all'Inquisizione la possibilità di formare e di governare una parte consistente delle *élites* locali, che il Sant'Uffizio tentò in tutti i modi di mantenere impermeabili alle istanze della Riforma protestante e alla disobbedienza nei confronti delle autorità romane. Infine Black, in sintonia con Brambilla ma in disaccordo con Prosperi, ha sostenuto come queste compagnie religiose abbiano assolto anche a compiti di vero e proprio spionaggio. La questione risulta molto delicata, se si pensa a quanto minima possa essere la differenza tra una spia e un cristiano che assolve al dovere morale di denunciare l'errore altrui. Tuttavia, tale dubbio può essere risolto solo per mezzo di un'attenta analisi delle fonti superstiti e del dibattito storiografico sull'argomento.

Notizie frammentarie sui familiari si possono trovare anche in ricerche che indagano altri aspetti del Sant'Uffizio, che in un primo momento potrebbero sembrare non inerenti al personale del tribunale, come ad esempio la gestione delle finanze delle singole Inquisizioni<sup>34</sup>. Ne *I denari dell'inquisitore* Germano Maifreda ha preso in analisi un gruppo specifico di patentati inquisitoriali, ossia quelli che prestarono servizio nella tenuta di Conca, località dell'agro pontino in cui il Sant'Uffizio possedette vaste proprietà terriere ed estrattive. Questi uomini ebbero privilegi speciali a partire dal 1595 (un anno che si rivelerà centrale per l'evoluzione dei *familiars*) e furono tra i più strenuamente protetti dal sacro tribunale. Tutelare i patentati di Conca significava difendere le entrate che permettevano la

---

suscitato diverse critiche da parte degli storici italiani, nonostante l'autore avesse più volte dichiarato di aver scritto il soprattuto per un pubblico di studenti universitari britannici, non esperti della materia e in prevalenza non cattolici. Al di là del dibattito storiografico, *The Italian Inquisition* ha l'indiscusso pregio di aver riscoperto la dimensione sociale dell'istituzione inquisitoriale, e ciò anche attraverso lo studio dei *familiars*. Per alcune recensioni del libro si veda M. Duni, *The Italian Inquisition*, «The Journal of Modern History», 83 (2011), pp. 923-925; V. Lavenia, *Inquisitori: visti da lontano, visti da vicino*, rec. a Ch. F. Black, *The Italian Inquisition* cit., «Storica», 43-45 (2009), pp. 459-469.

<sup>34</sup> A. Prosperi, *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, «Schifanoia», 2 (1986), pp. 31-40; V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sant'Uffizio*, in *L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto: tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca: Roma, 24-25 giugno 1999*, Atti dei convegni Lincei, 162, Roma, Bardi, 2000, pp. 47-94; G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit. Per una sintesi esauriente dell'aspetto economico dell'Inquisizione papale cfr. V. Lavenia, *Struttura economica: Inquisizione romana*, DSI, pp. 1541-1544.

sussistenza della Congregazione romana, senza le quali il sacro tribunale non avrebbe potuto funzionare<sup>35</sup>. Lo studio delle fonti di natura economica permette così di comprendere il ruolo che i patentati ebbero nel sistema finanziario dell'Inquisizione e come essi incisero sui bilanci delle singole corti di giustizia religiosa. Questi privilegiati potevano essere affittuari, operai o dipendenti del tribunale, ma anche creditori di un certo riguardo: spesso la patente fu la ricompensa per un sostanzioso donativo fatto agli inquisitori.

Informazioni utili emergono pure dalla realtà spoletana e narnese. Nel 2015 Roberto Nini ha finalmente rotto il silenzio che a lungo ha caratterizzato la storia delle Inquisizioni dell'Italia centro-appenninica e che ancora perdura per molte sedi o vicarie dell'Inquisizione romana. Ne *Il Sant'Uffizio di Spoleto*<sup>36</sup> lo studioso ha offerto in appendice una serie di documenti utili per la storia della vicaria, tra cui sono diversi i fascicoli inerenti ai familiari locali. Tali dati dovrebbero stimolare ulteriori e più mirate ricerche, che permettano di verificare l'esistenza o meno di una variante centro italiana del modo in cui l'Inquisizione si inserì nel contesto sociale e istituzionale dell'epoca.

Nello stesso anno Vincenzo Lavenia è ritornato a ribadire l'importanza di un altro tribunale, ossia quello di Ancona<sup>37</sup>. Città tra le principali dello Stato papale, sede di importanti comunità come quella ebraica e quella greca ortodossa, nonché secondo porto pontificio, Ancona si distinse per la presenza di *familiars* del tutto eccezionali. Il caso anconetano, come ha dimostrato lo studioso, costituisce un utile esempio per comprendere il ruolo della *familia* inquisitoriale nelle logiche interne del Sant'Uffizio romano. Nella sede adriatica furono attivi giudici di fede come Eliseo Masini<sup>38</sup> (1607-1608) e Tommaso Menghini<sup>39</sup> (1683-1685), e governatori come Girolamo Casanate<sup>40</sup> (1655-1658); prelati che si resero famosi per altri aspetti, ma che risulta interessante studiare nel rapporto che intrattennero

---

<sup>35</sup> G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit., p. 21.

<sup>36</sup> R. Nini, *Il Sant'Uffizio di Spoleto. Repertorio delle fonti di un'Inquisizione umbra*, Introduzione di A. Prosperi, Foligno, Il Formichiere, 2015. Per quanto riguarda il tribunale narnese cfr. Id., *Il Sant'Uffizio di Narni*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, Roma, 21-23 febbraio 2008, Atti dei Convegni Lincei, 260, Roma, Scienze e Lettere, 2011, pp. 666-698.

<sup>37</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in A. Cicerchia et alii (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015, pp. 85-126. Per un quadro generale dell'attività inquisitoriale nelle Marche cfr. Id., *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca della prima età moderna*, «Giornale di Storia», 6 (2011), pp. 1-36.

<sup>38</sup> P. Fontana, *Masini, Eliseo*, DSI, p. 1006.

<sup>39</sup> A. Malena, *Menghini, Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960- (d'ora in poi indicato come DBI), vol. LXXIII (2009), pp. 483-486; Id., *Menghini, Tomaso*, DSI, pp. 1023-1024.

<sup>40</sup> M. Palumbo, *Casanate, Girolamo*, DSI, p. 289.

con i famigli locali. Lavenia ha inoltre sostenuto che, questo sistema clientelare, può aiutare a comprendere in che modo il sacro tribunale sia «finito per essere un'istituzione che [...] garantiva prestigio e favoriva l'inclusione come rovescio della medaglia dell'esclusione sociale»<sup>41</sup>.

Come si vedrà in seguito, la condizione di eccezionalità dei patentati anconetani fu paragonabile solo a quella del personale di un'altra Inquisizione *sui generis*, quella maltese (4.4, 5.5). L'importanza strategica Di Malta, e il complesso equilibrio internazionale, favorirono sull'isola la formazione di un corpo di patentati dai privilegi amplissimi, indipendente dall'autorità del Gran Maestro dei cavalieri gerosolimitani. Al momento attuale la realtà inquisitoriale maltese resta ancora in gran parte sconosciuta agli studiosi, e ciò non può che sorprendere se si pensa alla ricchezza dell'archivio del Sant'Uffizio isolano, sopravvissuto integro al trascorrere dei secoli. Le appassionante ricerche di Alexander Bonnici (OP)<sup>42</sup> hanno iniziato a descrivere una realtà ancora poco conosciuta, costituendo un'utile base per le più ampie indagini di Frans Ciappara<sup>43</sup>. Proprio in queste ultime è emersa l'importanza dei famigli maltesi, una consorterìa dal forte spirito di corpo e dalla spiccata bellicosità: aspetti che solo di rado è dato constatare in altre sedi del tribunale papale. Purtroppo anche i *familiars* di Malta attendono ancora una ricerca puntuale, che miri a comprenderne l'importanza all'interno della società isolana e che li inserisca nel dibattito storico sull'argomento.

I privilegi dei famigli del Sant'Uffizio sono in parte stati studiati a causa delle forti tensioni che essi provocarono all'interno della Curia romana, e numerosi furono gli alti prelati che si dedicarono alla tutela o, al contrario, alla riduzione di tali esenzioni. Uno studio più dettagliato di questi uomini, delle loro biografie, delle carriere e dei loro scritti, potrebbe condurre a comprendere più nel dettaglio quali furono i motivi delle riforme apportate alla famigliatura inquisitoriale, nonché le ragioni del loro costante fallimento. Tra questi prelati un posto di assoluta preminenza spetta al cardinale Giovanni Battista De Luca (1614-1683), il giurista venosino ritenuto da alcuni il più brillante uomo di legge dell'Italia moderna. De Luca, persona di fiducia di Innocenzo XI<sup>44</sup>, comprese il danno che i privilegi dei patentati

---

<sup>41</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 101.

<sup>42</sup> A. Bonnici, *L'Inquisizione di Malta (1561-1798). Riflessioni critiche circa il materiale edito e inedito*, «Melita Historica», 5 (1968), pp. 3-31; Id., *Malta dai manoscritti della stanza storica dell'Archivio della Congregazione della Fede*, «Melita Historica», 13 (2002/3), pp. 229-238.

<sup>43</sup> F. Ciappara, *The Roman Inquisition in Enlightened Malta*, Birkirkara, Europrint, 2000. Per una sintesi generale sull'Inquisizione maltese, nonché sui famigli isolani, si veda Id., *Malta*, DSI, pp. 969-972.

<sup>44</sup> Per il pontificato di Innocenzo XI ora ci si limita a rinviare a cfr. B. Neveu, *Culture religieuse et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI*, in Id., *Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, AlbinMichel,

stavano arrecando alle finanze dello Stato pontificio e, perciò, tentò di porre rimedio alla situazione d'emergenza suggerendo al papa una drastica riforma sul finire degli anni '70 del Seicento. Come si avrà modo di analizzare in seguito, nella Curia innocenziana si consumò un duro conflitto ai vertici della Chiesa cattolica, che avrebbe diviso i porporati più influenti del tempo e che si sarebbe protratto sino agli inizi del XVIII secolo<sup>45</sup>.

Dall'analisi delle ricerche sin qui citate si comprende quanto sia stato frastagliato e lacunoso lo studio dei famigli inquisitoriali. Molti storici si sono accostati al problema del personale del Sant'Uffizio ritenendolo imprescindibile per una vera comprensione dell'azione inquisitoriale in Italia, mentre altri lo considerano invece poco importante; alcune ricerche sottolineano l'estrazione sociale bassa dei famigli, mentre altre credono che i famigli siano stati espressione dei ceti dominanti. Diversi aspetti di tali impiegati rimangono ancora da capire, se i patentati fossero pagati o meno, da quando iniziarono a essere impiegati, quali furono le loro precise mansioni, se furono indicati sempre con lo stesso termine, come sono cambiati nel tempo, dove furono attivi, dove no e molto altro ancora.

Come sempre, quando la ricerca storica si pone quesiti di ardua soluzione, è doveroso rivolgersi ad altre tradizioni storiografiche. Lo studio dell'Inquisizione romana incentiva in particolar modo questo confronto, dato che lo stesso modello di tribunale inquisitoriale (non la stessa Inquisizione) fu attivo in Italia, in Spagna e in Portogallo, nonché negli imperi coloniali delle due Corone iberiche. Vediamo ora in che modo sono evoluti gli studi inerenti al personale dipendente da Madrid o da Lisbona e quali sono state le ricerche più significative dedicate all'argomento.

## 1.2 - I *familiars* delle Inquisizioni iberiche

---

1994, pp. 235-276; S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, «Roma moderna e contemporanea», 5 (1997/1), pp. 155-174; S. Xeres, *Benedetto Odescalchi (1611-1689) nella Chiesa del suo tempo*, in *Gli Odescalchi a Como e Innocenzo XI*, Como, NodoLibri, 2010, pp.11-20. Per una più ampia analisi del regno dell'Odescalchi si veda il Cap. 6.

<sup>45</sup> A. Lauro, *Il cardinal Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforma nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991. Si veda inoltre l'ormai datato D. Rapolla, *Il cardinale Giovanni Battista Di Luca giureconsulto venosino del suo tempo e della sua patria*, Portici, PSTV, 1899; A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, DBI, vol. XXXVIII (1990), pp. 340-347; G. Signorotto, *De Luca, Giovan Battista*, DSI, pp. 464-465.

A partire dalla metà degli anni '70 un numero sempre maggiore di studi venne dedicato al familiare dell'Inquisizione spagnola, all'interno di una più generale riscoperta della storia inquisitoriale iberica. La fine del regime franchista aveva comportato la riscoperta della storia nazionale spagnola e quindi delle vicende inquisitoriali relative ai regni iberici durante l'età moderna<sup>46</sup>. Anche prima della morte di Francisco Franco la storia del Sant'Uffizio spagnolo era stata in qualche modo studiata, ma secondo precisi interessi, volti a sottolineare l'opportunità di un'istituzione repressiva come la Suprema, un tribunale ideale per il mantenimento dell'ordine sociale. Secondo tale interpretazione, l'Inquisizione aveva impedito al "male" di affermarsi in Spagna, favorendo l'accordo fra tutti gli spagnoli in materia di religione: un'omologazione che, per i difensori di questa ideologia, aveva permesso il mantenimento dell'unità nazionale nei secoli passati. La tortura, si sostenne, era stata impiegata raramente, e il controllo del tribunale non aveva impedito lo sviluppo letterario e artistico del paese iberico. Questa visione apologetica sembrò cedere il passo a un nuovo modo di concepire la storia dell'Inquisizione in concomitanza del Concilio Vaticano II (1959-1965). Come attestato da Martín de Santa Olalla, «tale cambiamento della percezione dell'Inquisizione spagnola fu accompagnato da un rinnovamento storiografico in cui l'applicazione di una più rigorosa metodologia storica permise una valutazione maggiormente obiettiva dell'istituzione, rompendo con i miti e con i luoghi comuni che esistevano su di essa»<sup>47</sup>.

Da sempre associato al bigottismo di un certo cattolicesimo, il tribunale di fede rappresentava una sorta di incarnazione della storia, e allo stesso tempo degli stereotipi, del paese iberico. Una plurisecolare leggenda nera aleggiava attorno al Sant'Uffizio spagnolo, come parte di una storia approssimativa, che intrecciava le vicende di terribili inquisitori come Tomás de Torquemada<sup>48</sup> (1420-1498) alle storie di ebrei e musulmani in fuga dai furori dell'intolleranza<sup>49</sup>. Ma quale era stata la vera storia dell'Inquisizione spagnola? Quanto di reale c'era nella sua tanto nota crudeltà e quanto invece era frutto di caricature antispannole o anticattoliche? La monarchia asburgica, e poi borbonica, quanto era stata complice e quanto vittima del potere assunto dal tribunale di fede nel corso dei secoli?

---

<sup>46</sup> Cfr. P. Martín de Santa Olalla, *Franchismo*, DSI, pp. 619-620.

<sup>47</sup> Ivi, p. 620. Per una sintetica ricostruzione di quella che fu la storia del tribunale in Spagna si veda R. López Vela, *Inquisizione spagnola*, DSI, pp. 827-845.

<sup>48</sup> P. Huerga Criado, *El inquisidor fray Tomás de Torquemada. Una Inquisición nueva*, in *Inquisición española. Nuevas aproximaciones*, Madrid, Centro de Estudios Inquisitoriales, 1987, pp. 7-51.

<sup>49</sup> Cfr. C. Gilly, *Leggenda nera dell'Inquisizione spagnola*, DSI, pp. 878-879.



Questi e molti altri quesiti, di cui si comprende l'importanza politica anche per la Spagna post franchista, sono stati motivo di un forte rinnovamento negli studi inquisitoriali spagnoli.

A partire dagli anni '60 era andata formandosi una nuova generazione di studiosi, rendendo sempre più netto il distacco di questa dal regime di Franco e dagli ambienti più conservatori della Chiesa cattolica, e aprendosi definitivamente al confronto scientifico con la comunità internazionale degli storici<sup>50</sup>. Fu così che nella più generale riscoperta del tribunale iberico venne aumentando l'interesse anche per quello che era stato il personale dell'Inquisizione, per quegli uomini che avevano prestato servizio nelle numerose sedi del Sant'Uffizio. Tali ricerche permettono ora di comprendere come sia stato fondamentale il familiare della Suprema per l'attività del tribunale nei domini mediterranei e atlantici delle monarchie cattoliche, sin dalla fine del XV secolo<sup>51</sup>.

Tuttavia, gli importanti sviluppi storiografici del secondo Novecento non furono le prime ricerche che si ebbero a proposito dei famigli inquisitoriali. Il tema risale addirittura alla *Histoire critique*<sup>52</sup> di Juan Antonio Llorente (1756-1823), un'opera dai forti tratti apologetici nei confronti del tribunale di fede spagnolo. Llorente fu un membro effettivo del sacro tribunale, uno degli ultimi segretari generali della Suprema, e proprio tale sua vicinanza all'istituzione ha permesso agli storici di comprendere più nel dettaglio i meccanismi interni dell'Inquisizione spagnola. Secondo l'autore i *familiars*

supplivano le incombenze di guardie del corpo del primo inquisitore generale Torquemada, erano successori dei familiari dell'antica Inquisizione [...]. Dovevano tener di vista gli eretici ed i sospetti d'eresia; somministrare soccorso per imprigionarli ai sergenti ed agli sgherri del tribunale<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> Per rendersi conto dell'importanza di questi studi, nonché della rapidità con la quale si succedettero, si vedano le più significative pubblicazioni di quella fervida stagione storiografica, alcune delle quali frutto di seminari internazionali; cfr. B. Bennassar, *L'Inquisition Espagnole: XVe-XVIe siècle*, Paris, Hachette, 1979 (trad. sp.: *Inquisición española: poder político y control social*, Barcelona, Crítica, 1984; trad. it.: *Storia dell'Inquisizione spagnola*, Milano, Rizzoli, 1980); J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*, Madrid, Siglo XXI, 1980; Id., B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España* cit.; A. Alcalá (a cura di), *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984.

<sup>51</sup> Una sintesi molto utile, anche per la bibliografia citata, è A. C. Cuadro García, *Familiars, Spagna*, DSI, pp. 377-378.

<sup>52</sup> J. A. Llorente, *Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Fernand VII tirée des pièces originales des archives du Conseil de la Suprême et celle des tribunaux subalternes du Saint-Office [...]*, traduite de l'espagnol par Alexis Pellier sur le manuscrit et sous les yeux de l'Auteur, 4 voll., Paris, Treuttel et Wurz, Delaunay et P. Mongié, 1817-1818 (tr. it.: *Storia critica della Inquisizione di Spagna*, Milano, Commercio al Bocchetto, 1820).

<sup>53</sup> Id., *Storia critica* cit., p. 363.

Questa sorta di guardia armata del frate giudice sarebbe stata l'erede della *familia* dell'Inquisizione medievale, una realtà che, come si avrà modo di analizzare in seguito, fu assai differente da quella di età moderna. Il suo compito era anche quello di vigilare sugli eterodossi, portando aiuto ai soldati che servivano il tribunale. Inoltre, Llorente ne sottolineò i forti legami che la unirono alla confraternita di San Pietro da Verona martire, il patrono dell'Inquisizione assieme a San Domenico<sup>54</sup>. Queste *societates* religiose sarebbero nate sotto l'egida dei frati predicatori, il cui Terzo Ordine, noto come «*Terz'ordine di penitenza*; ma più comunemente con quello di *Milizia di Cristo*<sup>55</sup>», avrebbe prestato il proprio servizio al sacro tribunale sino a divenirne la così detta *familia*.

Anche Henry Charles Lea ebbe modo di occuparsi degli inservienti del Sant'Uffizio spagnolo. Dopo aver testimoniato la difficoltà incontrata nel distinguere le varie sottocategorie all'interno della *familia*, lo storico sottolineò l'importanza dell'esenzione fiscale che protesse tali servitori<sup>56</sup>. Anche il possesso delle armi da fuoco fu un tema spinoso per le autorità costituite, le quali a fatica riuscirono a limitare le pretese della Suprema in materia<sup>57</sup>. La monarchia spagnola, nonostante fosse il vertice del sistema inquisitoriale, incontrò numerose difficoltà nella gestione di questo personale, com'è possibile constatare nella successione delle *concordias*, documenti ufficialmente stipulati tra il re e le comunità locali al fine di regolare le sfere d'influenza e i disordini che di volta in volta sorgevano a causa degli inquisitori. In tali atti i *familiars* sono un argomento costante: a volte se ne decreta il numero massimo e molto spesso si determinano i privilegi fiscali, giudiziari e suntuari da riconoscere al personale del Sant'Uffizio. Ma proprio a proposito dei privilegi, Lea notò una profonda differenza con l'Inquisizione romana, sulla quale lo storico aveva già pubblicato la propria ricerca. Le libertà concesse ai famigli italiani sarebbero state più

---

<sup>54</sup> «Per guerantirsi dalla calunnia dei sospetti, alcuni gentiluomini del regno furono ricevuti nella congregazione di S. Pietro perché si erano volontariamente offerti per *familiars del Sant'Ufficio*. Il loro esempio strascinò le persone delle classi inferiori», ivi, p. 364 (corsivo originale).

<sup>55</sup> Ivi, p. 155.

<sup>56</sup> H. C. Lea, *A History of the Inquisition in Spain*, 4 voll., New York-London, MacMillan, 1906, vol. I., pp. 375-376: «the distinction [there were] between the active officials of the tribunals, known as *titulados y asalaridos*, and the more numerous unsalaried ones, who were only called upon occasionally for service, such as familiars, commissioners, notaries, consultors and censors [...]. To follow the subject [taxation] in detail would be an endless and unprofitable task. I have collected a considerable number of more or less contradictory decisions of this early period, but the only deductions to be drawn from them are the indefiniteness of the exemption and the earnestness of the effort made to extend it by the Inquisition».

<sup>57</sup> «Three palms, or twenty-seven inches of barrel, was the minimum length allowed for fire-arms in Catalonia and four palms in Castile [...]. These specimens of multitudinous legislation, directed against arms of all kinds, enable us to appreciate how highly prized was the privilege of carrying them», ivi, p. 402.

esigue, sostenne Lea<sup>58</sup>, come sembrava suggerire la diversa consistenza numerica dei contingenti spagnoli e italiani<sup>59</sup>. Un punto risulta particolarmente importante nel pensiero dello storico americano, ossia la tesi secondo cui i *familiars* del Sant'Uffizio spagnolo avrebbero servito il tribunale anche come delatori<sup>60</sup>; un'opinione che non ha incontrato un consenso unanime nella storiografia iberica e italiana.

Per servire la Suprema bisognava essere maschi, avere almeno 25 anni, essere un *cristiano vejo*, aver contratto matrimonio o essere vedovi, essere figli legittimi di genitori spagnoli, uomini pacifici e rinomati per la virtuosità dei propri costumi<sup>61</sup>. Un *curriculum* non proprio comune, se si pensa alle difficoltà che si potevano incontrare nel documentare il possesso di tutti questi requisiti, soprattutto nella ricostruzione delle proprie ascendenze in semi o totale assenza di registrazioni sistematiche delle nascite. La *limpieza de sangre* divenne un tratto comune dei servitori dell'Inquisizione spagnola solo a partire dagli anni '60 del Cinquecento, quando vennero rispettati i provvedimenti emanati in tal senso dalla Suprema già nel 1546. Le ricerche di Lea costituirono la frontiera degli studi sul personale inquisitoriale per più di settant'anni, quando finalmente, in una stagione storiografica e sociale del tutto diversa, i *familiars* tornarono a suscitare l'interesse degli storici. Lo studioso aveva colto solo alcuni aspetti, seppur centrali, della *familia* inquisitoriale, tanto che Bartolomé Bennassar lamentava nel 1976 che «personne ne s'est encore livré à une étude en profondeur du groupe des familiers, de leur recrutement, de leur situation sociale

---

<sup>58</sup> «It is not without interest to observe that the privileges of officials and familiars of the Roman Inquisition were much more limited than in Spain. Familiars had no exemption from public burdens or duties or military service and were subject to the secular courts in all criminal cases. When, in 1633, those of Jesi asked to have their civil suits tried by the Inquisition, the Congregation did not even answer them. The only officials entitled to the forum were those in continual active service, and there is nothing said about wives, children and servants sharing in the privilege. As in Spain, the number of familiars was excessive. Faenza was allowed 50, Ancona 40 and Rimini 30. - Decret. Sacr. Congr. S.ti Officii, pp. 197-198, 200 (Regio Archivio di Stato in Roma, Fondo Camerale, Congr. del S. Offizio, vol. 3)», ivi, p. 436.

<sup>59</sup> Ivi, p. 440. Le limitazioni ai privilegi degli spagnoli avrebbero permesso di concedere la patente a un corpo di familiari più ampio rispetto a quelli realmente necessari. La sola città di Valencia, nonostante le restrizioni introdotte dalla Concordia del 1554, continuò a disporre di 180 inservienti.

<sup>60</sup> «Appointments were made all over the land, the Inquisition thus obtaining, without cost, a small army of servitors, scattered everywhere, sworn to obedience and ready, at any moment, to perform whatever duty they might be called upon to render. They served, moreover, as spies upon their neighbours and were eager to manifest their zeal by volunteer action, for it was a commonplace of the canon law that the heretic could be arrested by any one». In disaccordo con Lea è invece Roberto López Vela, il quale esclude fermamente la condizione di spie dei *familiars*, cfr. R. López Vela, *Debates doctrinales y tensiones urbanas en torno al arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza*, in S. Truchuelo García, R. López Vela, M. Torres Arce (a cura di), *Civitas: expresiones de la ciudad en la Edad Moderna*, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015, pp. 351-385, in particolare p. 382. Per una più ampia riflessione su questa possibile mansione dei patentati, spagnoli e non, si veda il Cap. 3.

<sup>61</sup> H. C. Lea, *A History of the Inquisition in Spain* cit., vol. II, pp. 279-280; cfr. R. López Vela, *Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: comisarios y familiares*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y América* cit., vol. II, pp. 804-840.

et de leur destin»<sup>62</sup>. Mancava infatti uno studio che analizzasse le modalità con cui il Sant'Uffizio si era radicato nella penisola iberica, in particolar modo attraverso la nomina a familiare di alcuni autoctoni fidati. All'epoca del saggio di Bennassar non si sapeva nemmeno dove erano stati attivi i famigli, né tra le file di quale ceto sociale la Suprema fosse solita nominarli. Per il caso dell'Andalusia, lo storico evidenziò come i famigli erano stati espressione della media nobiltà locale, quella dei *caballeros*, ma nulla spingeva a credere che tale estrazione sociale fosse la stessa dei restanti famigli spagnoli. La varietà dei contesti politici e sociali iberici fu una costante nella Spagna di antico regime, e ciò non mancò di causare costanti frizioni tra le autorità cittadine, il governo madrileno e i rappresentanti ecclesiastici. A interessare particolarmente Bennassar fu il rapporto speciale che unì questi servitori al proprio inquisitore e all'istituzione stessa, ossia

l'existence de clientèles de ce type qui débordent le cadre familial. [...] Elle rassemble, dans une solidarité spécifique dont nous ignorons encore les profondeurs et les limites des représentants de toutes les couches sociales<sup>63</sup>.

Questo sistema di vero e proprio clientelismo avrebbe avuto, secondo lo storico francese, pesanti conseguenze sulle dinamiche sociali del resto delle comunità. Godere dell'appoggio del Sant'Uffizio avrebbe potuto rivelarsi fondamentale in alcune evenienze, costituendo forse una delle principali cause del *caciquismo* spagnolo<sup>64</sup>.

La discussione sull'argomento venne ripresa nel 1978, anno in cui si tenne l'importante convegno a Cuenca sull'Inquisizione spagnola, in concomitanza con il cinquecentesimo anniversario della fondazione della Suprema<sup>65</sup>. Gli interventi che si susseguirono misero a fuoco numerosi aspetti del sacro tribunale, tentando di colmare alcune delle lacune sottolineate da Pérez Villanueva. Lo storico stigmatizzò la rarità degli studi sui «Familiares,

---

<sup>62</sup> B. Bennassar, *Aux origines du caciquisme: les familiers de l'Inquisition en Andalousie au XVII siècle?*, «Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien», 27 (1976), pp. 63-71, in particolare p. 64.

<sup>63</sup> Ivi, p. 68. Bennassar non condivise l'idea che i notabili spagnoli avessero ricercato la patente di famigliatura soprattutto per il possesso delle armi. Tale privilegio non sarebbe stato determinante in un contesto sociale in cui la nobiltà, ceto di provenienza della maggioranza dei famigli, possedeva già il diritto delle armi. Quello a cui i nobili non potevano accedere per nascita era il privilegio del foro inquisitoriale così gelosamente difeso dai *familiares*. Gli inservienti, in caso di bisogno, sarebbero stati giudicati dal proprio inquisitore e non dal re, il che rappresentava la massima aspirazione di un'aristocrazia irrequieta.

<sup>64</sup> «Nous pensons qu'il a pu souvent donner à l'un des clans l'avantage décisif et, en fortifiant ainsi certaines hégémonies locales, favoriser l'avènement du caciquisme. Il va sans dire qu'une réponse claire ne pourra être donnée qu'à l'issue d'études monographiques à propos des familles intéressées, du XVIIe au XIXe siècle», ivi, p. 71. Tali affermazioni sembrano anticipare quanto avrebbe poi sostenuto Francesco Renda a proposito dei *familiares* inquisitoriali del sud italiano, cfr. F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Palermo, Sellerio, 1997.

<sup>65</sup> J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española* cit.

Calificadores, Comisarios: funcionarios inquisitoriales sobre los que aún no sabemos tanto como quisiéramos». Come già sostenuto da Bennassar, nulla si conosceva «sobre su entidad y ubicación social, procedencia intelectual, ventajas y atribuciones, estamentos y privilegios», continuando a costituire «un capo hasta ahora poco frecuentado<sup>66</sup>». All'appello del curatore corrisposero le ricerche sull'argomento di ben quattro conferenzieri, il primo dei quali fu Roberto López Vela. Analizzando le carte prodotte da un'inchiesta inquisitoriale del 1666-1667, lo studioso si interrogò riguardo al modo con cui venivano scelti gli assistenti del tribunale, un processo nel quale le caratteristiche del candidato avevano la stessa importanza dell'antichità dal casato da cui proveniva<sup>67</sup>. L'accuratezza di tale ricerca aiutò a rendere più complessa la visione generale che si aveva dell'Inquisizione spagnola, il cui personale era stato fino a quel momento considerato come un gruppo di *clientes* senza alcuna qualifica reale. In sostanza, i *familiares* non sarebbero stati degli sprovveduti, ma persone dotate di una preparazione seppur minima, come starebbe a testimoniare una certa rotazione delle cariche all'interno dell'*entourage* inquisitoriale<sup>68</sup>.

I familiari dell'Inquisizione valenciana furono al centro dell'intervento di Ricardo García Cárcel<sup>69</sup>. La problematicità della *familia* di Valencia sembra esser stata particolarmente grave<sup>70</sup>, tanto da spingere nel 1554 la Suprema e il Consiglio d'Aragona alla formulazione di una dichiarazione condivisa, al fine di moderarne la violenza del personale e il numero eccessivo delle patenti. Nonostante le riduzioni che vennero imposte, i famigli valenciani furono i più numerosi di tutta la Spagna, superando addirittura le stime fatte da Henry Kamen per la città di Zaragoza, dove si sarebbe avuto un familiare ogni 54 *vecinos*<sup>71</sup>. Lo studio di García Cárcel permette così di ricostruire come l'Inquisizione si strutturò in un territorio

---

<sup>66</sup> Id., *ivi*, p. 5.

<sup>67</sup> R. López Vela, *La generación de funcionarios inquisitoriales de la época de Nithard*, in Pérez Villanueva J. (a cura di), *La Inquisición española* cit., pp. 233-242

<sup>68</sup> «Son difíciles los ascensos meteóricos, un funcionario puede cambiar de oficio pero dentro de los límites de su conocimiento y especialización», *ivi*, p. 239. Entrare nella *familia* avrebbe quindi significato mettere a frutto la propria preparazione e non solamente divenire parte di un sistema fatto di privilegi e possibilità di carriera.

<sup>69</sup> R. García Cárcel, *Numero y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana*, in J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española* cit., pp. 271-283.

<sup>70</sup> *Ivi*, pp. 275-276. Ecco come li descrisse l'inquisitore generale: «[muchos *familiares*] son confesos matadores hombres aprocados que non procuran las familiaturas sino para hecer males y perturbar el Reyno [...], [hombres] de mal vivir, facinerosos y usureros y hombres estrangeros que ni son casados ni tien casas propias en el Reyno sino que son personas que procuran ser familiares y roman las familiaturas para defender con este apellido sus tratos illicitos». Da tale passo emerge la differenza fra le considerazioni dell'autore e le contemporanee tesi di López Vela.

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 277. Per i dati elaborati da Kamen cfr. H. Kamen, *La Inquisición española*, Madrid, Alianza editorial, 1973, p. 160. Jaime Contreras ha mosso alcune critiche a tali stime in *La Inquisición de Aragón: estructura y oposición (1500-1700)*, «Estudios de Historia Social», 1 (1977), pp. 113-141, in particolare p. 119.

assai peculiare come quello valenziano, in cui è possibile constatare una più alta concentrazione di famigli nelle aree a bassa densità di popolazione. Ciò accomuna il caso di Valencia a quelli dell'Aragona<sup>72</sup>, della Catalogna<sup>73</sup> e di Cuenca, altrettanti presidi inquisitoriali di frontiera, dove i *familiars* ebbero il compito di vigilare lungo i litorali<sup>74</sup>, alle dogane o ai confini territoriali. Tale deduzione permetterebbe di escludere la teoria, largamente condivisa, secondo la quale i famigli sarebbero stati istituiti soprattutto per combattere le comunità di *moriscos* sopravvissute alle precedenti persecuzioni religiose. Colpisce la provenienza sociale dei *familiars* valenciani che nel 1567 risultano per il 44,2 % contadini e per il 31 % artigiani<sup>75</sup>; dati, questi ultimi, in netto contrasto con quelli ricavati da Bennassar per l'Andalusia, dove la maggioranza dei collaboratori del tribunale era di estrazione medio-nobiliare. La Concordia del 1568 aveva interdetto ai nobili locali di entrare a far parte del personale inquisitoriale, un provvedimento che palesa come fosse serio il timore della Monarchia nei confronti di quel ceto così instabile. Nonostante ciò, i casi di *familiars* possidenti o nobili andarono aumentando verso la fine del XVI secolo, «lo que constituye toda una glosa de la “burguesización” de los familiares», ha sostenuto lo studioso spagnolo<sup>76</sup>. Tale provenienza sociale non riuscì, tuttavia, a impedire che molti *familiars* valenciani andassero a ingrossare le fila del banditismo locale, un fenomeno al quale si tentò di porre fine con l'istruzione di numerosi processi inquisitoriali, ma con scarsi risultati.

La storia del personale del Sant'Uffizio è stata riscoperta anche grazie allo studio di fonti molto particolari per la storia degli individui in epoca moderna, come ad esempio i testamenti. Nell'innovativo studio di Juan Bravo Lazaro sono stati presi in esame ben sei di questi documenti notarili, rogati da altrettanti *familiars* madrileni (due mercanti, due

---

<sup>72</sup> Per uno studio accurato sui famigli aragonesi si veda J. E. Pasamar Lázaro, *La inquisición en Aragón: los familiares del Santo Oficio*, «Revista de Historia Jerónimo Zurita», 65-66 (1992), pp. 165-189; Id., *Inquisición en Aragón: La Confradía de San Pedro Mártir de Verona*, «Revista de la Inquisición», 5 (1996), pp. 303-316; Id., *Los familiares del Santo Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1999.

<sup>73</sup> R. López Vela, *La Inquisición en Cataluña, inmunidades y alojamientos de soldados a finales del siglo XVII*, in *Actes del VII Congrés d'Història Moderna de Catalunya: «Catalunya, entre la guerra i la pau, 1713, 1813»*, Barcelona, 17-20 desembre 2013, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013, pp. 260-303.

<sup>74</sup> Cfr. S. Pérez Hernández, *Un familiar del Santo Oficio en un puerto vasco durante la primera mitad del siglo XVII. Ochoa de Otañes en su comunidad*, «Revista de la Inquisición», 10 (2001), pp. 283-333.

<sup>75</sup> R. García Cárcel, *Numero y sociología de los familiares* cit., p. 279: «Más de las tres cuartas partes de los familiares valencianos estaban adscritos a una condición social popular, lo que, dicho sea de paso, dista mucho de la imagen oligárquica que tenemos de los familiares castellanos o andaluces».

<sup>76</sup> Ivi, p. 280. Il tema della “borghesizzazione” o della “aristocratizzazione” dei *familiars* e del mondo confraternale, è un aspetto centrale nell'analisi di questi assistenti inquisitoriali. Esso sarà affrontato in una sezione apposita nei capitoli successivi (4.2).

funzionari reali, un presbitero e un notaio) tra il 1668-1670<sup>77</sup>. Nonostante la ricchezza delle fonti, l'unico dato degno di nota che è emerso dai documenti è stata l'agiatezza che accumulò i sei testatori. Sembra, invece, difficilmente condivisibile la conclusione dello studioso, secondo il quale i *familiares* sarebbero stati tutti dei ferventi cattolici<sup>78</sup>. È risaputo come nei testamenti abbondino le invocazioni ai santi o alla madonna, la commissione di preghiere ai viventi e le donazioni ai conventi e agli istituti pii, ma se tali caratteristiche sono più marcate nelle ultime volontà dei *familiares* non significa automaticamente che questi servitori siano stati dei fedeli zelanti. Lo *status* sociale goduto in vita o i stretti rapporti avuti con le istituzioni ecclesiastiche avrebbero potuto spingere tali inservienti a usare una retorica più elaborata nei propri testamenti, moltiplicando i riferimenti religiosi che da sempre hanno caratterizzato questo tipo di fonti.

Una situazione differente rispetto ai casi fin qui esposti è quello di Jaén, importante città della Castiglia<sup>79</sup>. Nel saggio di Luis Corona Tejada, l'ultimo dei quattro dedicati ai *familiares* presentati al convegno del 1978, si apprende che la totalità dei servitori del tribunale locale (9 uomini) fu espressione della nobiltà cittadina<sup>80</sup>. Tutti i *familiares* possedevano il titolo di *hidalgo* o *caballero veinticuatro*<sup>81</sup>, qualifiche molto importanti nella gestione del potere cittadino. Inoltre, prestando attenzione alle famiglie di provenienza e ai complicati intrecci tra i casati, è stato possibile notare come questi familiari siano stati quasi tutti parenti. Un certo grado di endogamia e di interessi oligarchici sembra aver caratterizzato i famigli dell'Inquisizione di Jaén<sup>82</sup>; non sorprende, quindi, che la carica di famiglio del Sant'Uffizio sia stata venale in questa parte della Castiglia.

La riscoperta della storia inquisitoriale spagnola, del patrimonio archivistico, nonché la fertile stagione storiografica della fine degli anni '70, costituirono le premesse per studi più

---

<sup>77</sup> J. Bravo Lozano, *Testamentos de familiares del Santo Oficio. Algunos problemas*, in J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española* cit., pp. 285-292.

<sup>78</sup> «Está claro en primer lugar el profundo sentido católico, con matices significativos que nos hablan de la penetración y personalización de dicho sentido católico», ivi, p. 290.

<sup>79</sup> Per quanto riguarda il ruolo anche politico che l'Inquisizione assunse nei vari contesti cittadini si veda R. López Vela, *La Inquisición confesional en el mundo urbano (1550-1740)*, in J. I. Fortea (a cura di), *Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S. XVI-XVIII)*, Santander, Universidad de Cantabria, 1997, pp. 364-390.

<sup>80</sup> A. Nieto Romero, *Familiares y otras funciones del Santo Oficio en Jaén de la primera mitad del siglo XVIII*, «CODICE», 1 (1985), pp. 59-62, L. Corona Tejada, *Estudio social de los familiares del Santo Oficio en Jaén a mediadós del siglo XVII*, in J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española* cit., pp. 293-302.

<sup>81</sup> La *vainticuatría* fu un organo di governo municipale presente in diverse città spagnole durante l'antico regime, come Siviglia, Baeza, Córdoba e altre ancora.

<sup>82</sup> «[Il sistema della famigliatura fu] un círculo cerrado. No creemos que se trate de una situación provocada por el azar en 1641 [...]. Hemos comprobado que los familiares del Santo Oficio en esa fecha eran hijos o parientes de familiares [...]. Un mismo denominador uní alas dispares actividades: destacar en la vida social de la ciudad a través de las diferentes manifestaciones propias de aquel tiempo», ivi, p. 295.

mirati come quello di Jaime Contreras sul Sant'Uffizio in Galizia<sup>83</sup>. Lo storico spagnolo mise per la prima volta al centro di una corposa ricerca la storia di una sola sede inquisitoriale, analizzando tutti gli aspetti della sua plurisecolare attività. Come furono i familiari di un tribunale così particolare come quello gallego? Tale quesito è ricorrente in tutta l'opera di Contreras, il che permette di ricostruire passo dopo passo quello che fu il sistema della famigliatura inquisitoriale nel lontano regno spagnolo. Secondo lo storico, è certo che questi famigli abbiano avuto anche il compito di spiare i propri concittadini (asserzione, questa, in controtendenza rispetto alla maggioranza della storiografia iberica, ma in accordo con Lea), e proprio tale mansione li avrebbe trasformati in un utile strumento contro i giudaizzanti e i *moriscos* del settentrione spagnolo<sup>84</sup>. Quello che emerge con maggior chiarezza dal caso gallego è quanto sia stata importante la figura del familiare, non solo per il funzionamento della Suprema, ma anche per la normazione dell'intera società spagnola di quei secoli. È possibile riscontrare ciò nella Concordia del 1553, un documento che il Sant'Uffizio spagnolo presentò come una sconfitta delle proprie prerogative, ma che in realtà permise la ruralizzazione del tribunale di fede. L'accordo stabilì le quote di *familiares* per ogni città, paese o borgata del regno, contribuendo a trasformare gli armati della Suprema in vigili rappresentanti dislocati sul territorio<sup>85</sup>. Laddove non fu possibile attuare questo controllo sistematico, i famigli avrebbero comunque raggiunto un altro obiettivo, ossia costituire la «estructura primera de toda la maquinaria», condizione imprescindibile per qualsiasi azione del tribunale<sup>86</sup>. Il caso galiziano conferma inoltre altri aspetti già incontrati nella letteratura, come l'estrazione sociale medio-nobiliare dei *familiares*, la venalità delle patenti, nonché l'aristocratizzazione di tali cariche. Spesso

---

<sup>83</sup> J. Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Poder, Sociedad, Cultura*, Madrid, Akal, 1982.

<sup>84</sup> «El familiar era concebido como un delator oculto que disfrutaba de los privilegios inherentes a su cargo»; «estos familiares desempeñaron un papel importante como confidentes y testigos de cargo, lo que en cierto modo contribuyó a alimentar el antisemitismo entre la población cristiana vieja y ganarse la simpatía de ésta», *ivi*, pp. 49, 67.

<sup>85</sup> «Comisarios y familiares se estructuran en pequeñas células cuya misión es vigilar las manifestaciones heterodoxas, convirtiéndose así en una estructura guardiana celosa del “orden público”», *ivi*, p. 75. Di parere differente è invece Francisco Bethencourt, il quale se ne è occupato in F. Bethencourt, *História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994 (trad. francese: *L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie, XVe-XIXe siècle*, Paris, Fayard, 1995; trad. spagnola: *La Inquisición en la época moderna: España, Portugal, e Italia, siglos XV-XIX*, Madrid, Akal, 1997; trad. inglese rivista: *The Inquisition. A Global History, 1478-1834*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009). Secondo lo storico, solo i commissari sarebbero stati fondamentali per l'opera del tribunale, cfr. *Id.*, *La Inquisición en la época moderna cit.*, p. 81: «mientras los familiares desempeñaban, sobre todo, funciones de representación, siendo llamados tan solo a la hora de arrestar y trasladar presos, los comisarios eran los verdaderos delegados de los inquisidores en el distrito». Per la limitazione del numero di patenti rilasciate ai familiari spagnoli, portoghesi e italiani si veda *Id.*, *L'Inquisition à l'époque moderne cit.*, pp. 53-69.

<sup>86</sup> J. Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia cit.*, p. 103.



accadeva che un medesimo casato riuscisse a ottenere più patenti per i propri membri, sia come commissari che come familiari dell'Inquisizione gallega, costituendo così degli agglomerati di potere molto forti. Tali meccanismi erano utilizzati soprattutto dai rami cadetti della nobiltà, i quali, vedendosi precluse le vie canoniche che conducevano al potere, ricorsero alle patenti della Suprema. La nobiltà e l'alta borghesia erano talmente esperte nel manipolare l'entrata nel personale dell'Inquisizione che le patenti più prestigiose divennero ereditarie, addirittura attraverso il sistema delle doti femminili. Le donne furono sempre escluse dalla *familia* inquisitoriale, ma ciò non impedì che esse fungessero da tramiti per l'acquisizione delle patenti, le quali passavano in tal modo al genero alla morte del suocero<sup>87</sup>.

La discussione sulla composizione ed evoluzione del personale inquisitoriale continuò anche in un altro importante convegno dedicato alla Suprema spagnola, quello tenutosi nell'aprile del 1983 a New York, al quale parteciparono molti degli studiosi fin qui citati. In particolare Contreras, dopo l'ampia indagine dedicata alla Galizia, volle tornare sul tema dei *familiares* con una riflessione su scala nazionale. Secondo lo storico, lo sviluppo della ricerca sull'argomento era stato caratterizzato da una limitata capacità nel cogliere l'interazione del sacro tribunale in Spagna. Spesso si era infatti pensato all'Inquisizione come a un «ciego aparato represor que actúa alejando del espacio que le cobija y del tiempo que lo inspira». La Suprema era stata un'istituzione qualitativamente diversa da «una máquina que arrolla o avasalla», come Contreras stesso ammise di aver sostenuto in alcuni suoi lavori precedenti<sup>88</sup>. L'opera del tribunale era stata molto più mediata e variegata di quello che si era creduto per il passato, L'intransigenza inquisitoriale aveva dovuto confrontarsi con un sistema giuridico e sociale assai difforme, più o meno duttile a seconda dei vari contesti locali. Alla luce di tali riflessioni, in cui la dimensione istituzionale si intrecciava a quella sociale, anche la figura del familiare avrebbe dovuto essere rivista. Il famiglia, non più concepito come emanazione diretta della corte di giustizia religiosa, aveva costituito l'anello intermedio tra l'istituzione e il territorio. Nella maggior parte dei casi egli era stato un uomo nobilitato dalla famigliatura, ma inevitabilmente espressione del ceto di provenienza «en su mentalidad popular».

---

<sup>87</sup> Ivi, pp. 253 e ss.

<sup>88</sup> Id., *La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares*, in A. Alcalá Galve (a cura di), *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 123-146.

Il tema dei *familiares* dell'Inquisizione spagnola, dopo tanti studi preziosi ma frammentari, divenne oggetto di una tesi dottorale all'inizio degli anni '90<sup>89</sup>. In tale lavoro Gonzalo Cerrillo Cruz colse l'occasione per coagulare in un'unica ricerca tutta la produzione scientifica che si era avuta sull'argomento, nell'intento di tratteggiare il profilo generale del familiare della Suprema. Secondo lo storico spagnolo, il collaboratore dell'Inquisizione non fu mai un delatore, poiché i normali fedeli bastarono a denunciare al tribunale i peccati e gli atti immorali dei più indisciplinati. Inoltre, ha sostenuto Cerrillo Cruz, non avrebbe avuto senso attirarsi l'inimicizia dei concittadini in cambio dei pochi privilegi concessi dall'Inquisizione<sup>90</sup>.

L'origine della famigliatura risalirebbe, sostiene lo studioso, al XII-XIII secolo, quando soprattutto in Francia si diffuse la Milizia di Cristo (1208), un'associazione di fedeli dai marcati tratti militari e crociati. L'esempio francese venne presto copiato in Italia, dove la Milizia avrebbe assunto il nome di Compagnia della Croce<sup>91</sup>. Questa confraternita, come ha sottolineato Francisco Bethencourt, fu nevralgica per l'attività del tribunale; la sua diffusione venne fortemente incentivata dall'istituzione inquisitoriale durante il medioevo al fine di poter disporre di un'ampia rete di collaboratori<sup>92</sup>. La lenta evoluzione della Compagnia conobbe un momento di accelerazione a metà Cinquecento, proprio in corrispondenza delle *Concordias* di Castiglia (1553) e Valencia (1554) citate pocanzi. Questi documenti ci aiuterebbero a individuare due modelli di famigliatura diversi

---

<sup>89</sup> G. Cerrillo Cruz, *Los familiares de la Inquisición española*, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000. La tesi, intitolata *Los familiares de la Inquisición española (1478-1700)*, è stata condotta sotto la tutela del prof. José Antonio Escudero López e discussa presso la facoltà di diritto dell'Università Complutense di Madrid. Parte di questo studio era stata anticipata in Id., *Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española*, «Manuscripts», 17 (1999), pp. 141-158.

<sup>90</sup> «Aunque la función policial ha sido sin duda la que ha caracterizado los familiares, hasta el punto de haberseles denominado los espías del Santo Oficio, a lo largo de toda la historia de la Inquisición no hay mucha constancia de que ejercieran como tales», ivi, p. 157. Dello stesso avviso è E. Gatco Fernández nel *Prologo* a G. Cerrillo Cruz, *Los familiares de la Inquisición española* cit., p. 12. Questa tesi, che pure analizza realtà molto importanti nelle logiche inquisitoriali come la denuncia (compresa la *spontanea comparitio*) e il controllo delle tensioni sociali, non sembra essere stata supportata a sufficienza dai riscontri documentali. Concorde con le tesi dei due storici è pure H. Rawlings, *The Spanish Inquisition*, Oxford, Blackwell Publishing, 2006, p. 28, anche se la studiosa non spiega le ragioni della sua opinione e in base a quali fonti sia possibile affermare ciò. Si avrà modo di tornare sull'argomento nei capitoli successivi a proposito della dimensione poliziesca dei *familiares* del Sant'Uffizio romano.

<sup>91</sup> Secondo lo storico i familiari dell'Inquisizione spagnola coincisero con la confraternita della Croce, la già citata Compagnia di San Pietro Martire, cfr. G. Cerrillo Cruz, *Los familiares de la Inquisición española* cit., p. 22; un'identificazione, questa, non proprio scontata per il contesto italiano (3.3). A supporto della propria tesi l'autore cita un documento conservato presso la BNF, ms. 337, 491, in cui è scritto: «familiares vulgo appellatur, sive Cruce Signati, aut scholares Sancti Petri Martyris» e che sarebbe interessante poter conoscere più nei particolari. Tale Compagnia è stata studiata anche per i possedimenti ultramarini dell'Impero spagnolo in R. E. Greenleaf, *The Inquisition Brotherhood: Cofradía de San Pedro Mártir of Colonial Mexico*, «The Americas», 40 (1983/2), pp. 171-207.

<sup>92</sup> F. Bethencourt, *La Inquisición en la época moderna* cit., pp. 124-128.

all'interno del mondo spagnolo: il primo più legato al contesto castigliano, in cui anche alla nobiltà fu concessa la patente di familiare; il secondo strutturato in ottemperanza alle direttive dell'Inquisizione aragonese-siciliana, in cui ai più titolati venne precluso il servizio inquisitoriale.

Molto interessante è il modo con cui si diveniva familiare della Suprema. Innanzitutto si doveva presentare una domanda ufficiale per un posto di famiglia resosi vacante, il che dava avvio a un'indagine da parte dei giudici. Se il candidato esaudiva i requisiti imposti, egli veniva assunto in prova dal tribunale per un determinato periodo, dando inizio alla seconda fase del procedimento, la «tramitación». Seguiva la verifica della *limpieza de sangre*, un esame che poteva durare anche molto a lungo, vista la difficoltà nel reperire i documenti necessari. Se anche in questo passaggio non venivano riscontrate anomalie, il candidato riceveva la patente rigorosamente firmata dall'inquisitore in persona e vidimata dal notaio per la registrazione. L'*iter* conosceva la propria fine nel momento in cui il novello familiare pronunciava il solenne giuramento nelle mani del frate giudice<sup>93</sup>. Da quel preciso istante il patentato iniziava a godere dei privilegi garantiti dall'attestato inquisitoriale, lo studio meticoloso dei quali, sostiene Cerrillo Cruz, rappresenta un obiettivo assai difficile. Tali privilegi furono oggetto di tensioni e modifiche costanti nel corso dei secoli, e volerne seguire la minuziosa evoluzione nel tempo rappresenta, secondo lo storico, un'operazione superflua. Quello che dovrebbe invece interessare è la tipologia di questi privilegi, riassumibili in quattro categorie: giuridici, economici, militari e sociali.

Gli inservienti della Suprema godettero dell'esenzione dal foro criminale del giudice laico in modo discontinuo, a causa del succedersi delle restrizioni che la Monarchia venne imponendo su tale materia. Molto più difficile fu invece ridurre le esenzioni riconosciute ai famigli rispetto al foro civile dello Stato, che inizialmente Ferdinando il Cattolico (regn. 1479-1516) aveva concesso sia *passive* che *active*, ossia qualora il patentato fosse stato l'accusato o il promotore della causa processuale. Nonostante ciò, la Concordia castigliana del 1553 pose termine a questa esenzione, mentre per le Inquisizioni di Aragona e Valencia si dovette attendere il 1646.

Cosa avvenne invece a proposito delle esenzioni dalle imposte? «En este punto – afferma Cerillo Cruz – es donde los familiares obtuvieron menos ventajas»<sup>94</sup>. I *familiars* avrebbero perso quasi subito in Spagna gli iniziali privilegi fiscali. Come si vedrà, questo punto segna

---

<sup>93</sup> G. Cerrillo Cruz, *Aproximación al estatuto jurídico* cit., p. 146.

<sup>94</sup> Ivi, p. 153.

una differenza sostanziale rispetto alla situazione inquisitoriale italiana, dove gli inservienti del tribunale godettero sempre di esenzioni fiscali molto ampie (4.1.3).

I privilegi di natura militare consistevano soprattutto nel non dover essere costretti all'alloggiamento e al mantenimento delle truppe reali. Tale prassi, tipica dell'antico regime, era assai invida ai *familiars* dell'Inquisizione, che si opposero ad acquartere i soldati del re nei propri stabili. L'esenzione da questa imposizione costituì un motivo di orgoglio per i servitori della Suprema, i quali anche in situazioni di estrema necessità non furono tenuti a subire quella che della nobiltà locale era vissuta come un'umiliazione. Molto più raramente, anche se ben documentato nelle fonti, i famigli furono dispensati dalla coscrizione, dal pattugliamento delle frontiere o dei litorali marini; un aspetto, quest'ultimo, che li accumulò ai patentati dell'Inquisizione di Malta (4.4)<sup>95</sup>.

Infine, la carica di familiare determinò risvolti positivi anche nella sfera sociale dei patentati. La serie di privilegi inquisitoriali, che già aveva suscitato l'interesse di H. C. Lea<sup>96</sup>, comprese la possibilità di essere esonerati da certe cariche pubbliche, e venire al contempo facilitati nell'ottenimento di altre posizioni di governo. L'Inquisizione si impegnò sempre affinché i propri famigli assumessero delle cariche strategiche per il suo funzionamento. Essere un familiare della Suprema comportava l'attribuzione di un posto d'onore nella chiesa principale del luogo, quasi sempre al fianco dell'inquisitore e dei capi della comunità, nel presbiterio o nel coro. Non deve essere sottovalutato anche come il possesso di una patente permise di concorrere per le altre cariche inquisitoriali (notaio, fiscale, avvocato dei rei ecc.) con una maggiore probabilità di successo, data la comprovata fedeltà all'istituzione e il possesso dei requisiti imposti. Degni di nota sono i favoritismi di cui godettero pure i congiunti dei *familiars*, fossero essi figli, fratelli o mogli dei patentati. Anche quando i parenti furono esclusi esplicitamente dal godimento delle esenzioni inquisitoriali, non fu mai un'impresa facile intentare, ad esempio, una causa legale contro un familiare di un patentato.

Cerillo Cruz ha raffinato la conoscenza dei collaboratori della Suprema anche attraverso un uso più oculato del lessico. Secondo lo storico, vi fu una netta distinzione tra la *familia* inquisitoriale (l'insieme di tutti i servitori del tribunale) e il gruppo dei *familiars* (la guardia nobile dell'Inquisizione), una precisazione molto utile se si vuole comprendere come l'istituzione organizzò e percepì il proprio personale (3.3). All'interno della *familia*

---

<sup>95</sup> Ivi, p. 154.

<sup>96</sup> H. C. Lea, *A History of the Inquisition in Spain* cit., vol. I., p. 427 e ss.

sarebbero da individuarsi tre sottogruppi, costituiti dagli ufficiali, dai ministri e dai *familiars* dell'Inquisizione, ognuno con caratteristiche e compiti differenti. La sinergia di questi reparti avrebbe reso possibile il lavoro quotidiano della Suprema.

Determinare con certezza quali siano state le mansioni dei famigli spagnoli non è un'operazione facile, poiché essi non ebbero sempre e ovunque gli stessi incarichi. Tuttavia Cerrillo Cruz crede sia possibile elencare quali furono in generale le incombenze che spettarono al *familiars* della Suprema. Il patentato era tenuto a scortare con le armi l'inquisitore e ogni altro ufficiale del tribunale che ne avesse richiesto l'aiuto; doveva eseguire gli arresti decisi dal giudice (spesso in collaborazione con altri patentati inquisitoriali come gli *alguaciles*<sup>97</sup>), montare la guardia alle carceri e ospitare i rei nella propria abitazione se richiesto. Infine, il famiglio doveva prestare servizio al Sant'Uffizio in qualsiasi occasione fosse stato richiesto, soprattutto nella conduzione delle indagini sulla *limpieza de sangre* dei candidati alle patenti. Tali servitori dell'Inquisizione dovevano anche sorvegliare i beni e i documenti del tribunale durante la sede vacante dell'inquisitore, notificare il decesso di un proprio collega, attendere alle confische e garantire l'ordine pubblico, come avvenne durante le invasioni napoleoniche.

I familiari non furono tutti uguali ed è possibile identificarne sei tipologie differenti nella sola Spagna. Oltre al *capitán*<sup>98</sup>, esistevano i *familiars supernumerarios* (creati forse nel 1568 a Toledo, furono gli idonei alla patente ma eccedenti le quote fissate nelle *concordias*), i *sustitutos* (poco documentati, di essi si sa solo che sostituivano il titolare della famigliatura in casi di grave necessità), gli *expectantes* (assimilabili ai moderni tirocinanti, attendevano la fine delle indagini sulla loro *limpieza*) e i *cuadrilleros* (attestati a Cuenca nel XVI secolo, stavano a capo di altri quattro famigli). Da ciò si evince come fosse molto articolata la struttura interna del personale inquisitoriale dipendete da Madrid e quanto fossero numerose le varianti locali.

Il sistema dei *familiars* spagnoli iniziò a entrare in crisi già in pieno Seicento. Il rafforzamento della Monarchia e l'eliminazione di numerose dissidenze religiose aveva sottratto al tribunale il principale motivo della sua azione, costringendo gli inquisitori a ridurre progressivamente la proprie indagini, e quindi anche il volume di persone alle loro dipendenze. I privilegi dei famigli erano stati pesantemente ridotti dal susseguirsi delle

---

<sup>97</sup> G. Cerrillo Cruz, *Alguaciles mayores de la Inquisición. Alguaciles Mayores del tribunal de Sevilla en el siglo XVIII*, «Revista de la Inquisición», 6 (1997), pp. 163-190.

<sup>98</sup> G. Cerrillo Cruz, *El capitán de familiares*, «Revista de la Inquisición», 2 (1992), pp. 135-146.

*concordias*, che avevano contribuito a rendere sempre meno desiderabile la carica di servitore inquisitoriale. Ciò innescò una lenta diminuzione del numero delle patenti che continuò per tutto il XVII e il XVIII secolo, tanto che un'inchiesta promossa dal re Ferdinando VI (regn. 1746-1759) attestò nel 1748 l'insufficienza dei familiari rispetto ai contingenti previsti nelle *concordias*<sup>99</sup>. Il restringimento dei privilegi continuò pure sotto Carlo III (regn. 1759-1788) e la carica di famiglia finì per essere «poco más que un mero título social<sup>100</sup>». Aboliti una prima volta nell'agosto del 1807 con una *Cedula* reale, e riabilitati nel 1820, i *familiares* erano quasi del tutto scomparsi quando venne decretata la definitiva soppressione della Suprema nel 1834<sup>101</sup>.

Secondo Francisco Bethencourt, a incrinare il prestigio della patente di familiare contribuì pure la decisione di rendere venali tali cariche. Nel 1631 il Consiglio dell'Inquisizione aveva stabilito la messa in vendita di tali patenti, nel tentativo di risanare il *deficit* provocato dalla dispendiosa politica bellica del re. Ciò avrebbe costituito un cambiamento radicale nello spirito dell'istituzione giudiziaria, la quale, posto in secondo piano lo zelo religioso degli aspiranti alle patenti, si trovò a essere oggetto degli appetiti dei cittadini più ricchi, in quanto solo la loro disponibilità economica divenne un discrimine nella selezione del personale inquisitoriale<sup>102</sup>. Proprio in tali anni (1630-1650), in conseguenza alla crisi dell'Impero spagnolo, i privilegi della famigliatura subirono la prima e più drastica riduzione, segnando un punto di non ritorno: nel 1636 vennero annullate le esenzioni fiscali, nel 1641 quelle inerenti alla leva militare<sup>103</sup>.

Lo studio condotto da Bethencourt aiuta a comprendere anche come cambiò nel tempo l'estrazione sociale dell'*entourage* inquisitoriale. Lo storico portoghese, alla fine degli anni '90, tentò di comparare il ceto dei patentati inquisitoriali studiati fino a quel momento, nel tentativo di comprendere su quali parti della popolazione avesse fatto maggior affidamento il Sant'Uffizio<sup>104</sup>. Tre fasi sarebbero delineabili nella secolare evoluzione dei patentati spagnoli: una prima coincidente con il Cinquecento, in cui i servitori del tribunale furono in maggioranza contadini e artigiani; una seconda fase, che inizia con il Seicento, in cui

---

<sup>99</sup> Id., *Los familiares de la Inquisición en la época borbónica*, «Revista de la Inquisición (intolerancia y derechos humanos)», 4 (1995), pp. 177-204, in particolare p. 199.

<sup>100</sup> Ibidem.

<sup>101</sup> Id., *Los familiares de la Inquisición española* cit., p. 72.

<sup>102</sup> F. Bethencourt, *La Inquisición en la época moderna* cit., p. 180.

<sup>103</sup> Ivi, p. 186.

<sup>104</sup> Ivi, pp. 187-191; cfr. B. Feitler, *L'Inquisizione universale e le Inquisizioni nazionali: tracce per uno studio sui rapporti tra il Sant'Uffizio romano e i tribunali iberici*, in *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 115-121.

l'ingresso dell'alta borghesia e della nobiltà divenne strutturale, fino a rendere la *familia* della Suprema un monopolio dei maggiorenti del posto; e una terza e ultima fase, la più lunga, compresa tra il secondo Seicento e la soppressione del tribunale, quando la carica di patentato inquisitoriale divenne sempre più un titolo onorifico.

La pubblicazione nel 1993 del secondo volume dell'*Historia de la Inquisición en España y América* costituì un momento fondamentale per la maturazione degli studi inerenti ai servitori della Suprema. In tale opera, dedicata all'aspetto strutturale del tribunale di fede, Roberto López Vela colse l'occasione per riassumere e sviluppare una produzione storiografica ormai pluridecennale<sup>105</sup>. Dopo aver analizzato come venne delineato lo *status* giuridico dell'impiegato della Suprema, all'interno della complessa evoluzione giuridica del Sant'Uffizio, López Vela ammette la difficoltà che si incontra quando ci si pone l'obiettivo di classificare il personale del tribunale. I termini *oficial* e *ministro* tendono spesso a confondersi nei documenti pervenutici, tanto che a volte possono essere usati come sinonimi. Ciò è da attribuirsi in gran parte alle numerose differenze che caratterizzarono l'organizzazione e la struttura dei tribunali locali della Suprema durante l'antico regime. Tuttavia, lo studioso propone una tripartizione del personale inquisitoriale: il primo gruppo comprendente gli inquisitori e i fiscali, il vero vertice dell'istituzione; il secondo gli ufficiali, ossia coloro che prestavano un servizio legato alla dimensione giuridica dell'Inquisizione; infine il terzo, coincidente con l'«*organización de distrito*», coloro che costituivano la struttura locale del tribunale<sup>106</sup>.

Nell'Inquisizione spagnola non si arrivò mai alla definizione di una procedura ufficiale alla quale attenersi per presentare la propria candidatura a patentato. Non rari furono i casi in cui gli aspiranti vennero candidati quasi a loro insaputa. La frequente ereditarietà delle nomine, assieme all'uso di lettere di raccomandazione scritte da notabili (ecclesiastici o laici), caratterizzò a tal punto il sistema delle patenti da farlo diventare quasi una sorte di «diritto soggettivo»<sup>107</sup>. Gli unici a presentare una specie di *curriculum* per concorrere alla patente furono gli ufficiali *letrados*, tra i quali si riscontra comunque un alto tasso di ereditarietà delle cariche<sup>108</sup>. La patente di familiare della Suprema rappresentava spesso il primo gradino della struttura ascendente del tribunale e la scalata verso le posizioni più

---

<sup>105</sup> R. López Vela, *Las estructuras administrativas del Santo Oficio*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España* cit., vol. II, 1993, pp. 63-271.

<sup>106</sup> Ivi, pp. 169 e ss.

<sup>107</sup> Id., *Sociología de los cuadros inquisitoriales* cit., p. 827.

<sup>108</sup> Ivi, p. 784.

ambite e redditizie, quelle di notaio e di fiscale, poteva rendere necessari gli sforzi congiunti anche di due o tre generazioni di patentati dello stesso casato<sup>109</sup>.

Pertanto, sul finire del XX secolo il personale della Suprema era divenuto ormai un argomento classico all'interno della storiografia iberica, incentivando ulteriori studi a proposito dei *familiars* di specifici tribunali. Un esempio è rappresentato dalle ricerche di Elisabeth Balancy, grazie alle quali è stato possibile comprendere meglio la vicenda dei famigli dell'Andalusia<sup>110</sup>. L'analisi di numerosi processi condotti dalla Suprema a Córdoba e a Siviglia (1556-1668) ha dimostrato quanto sia stato difficile anche per tale tribunale controllare i *familiars* locali, caratterizzati da un'ostinata indisciplina. I problemi che caratterizzarono la famigliatura, ha sostenuto la studiosa, sarebbero infatti da ricondurre in parte al più ampio fenomeno delle *banderías* locali, atti di violenza spesso compiuti dai notabili del posto in funzione antigovernativa. Per i ceti dirigenti andalusi la patente inquisitoriale poteva quindi trasformarsi in uno dei tanti modi attraverso i quali dare sfogo ai propri appetiti e alle tensioni politiche<sup>111</sup>.

I patentati inquisitoriali sono stati indagati anche per le succursali italiane dell'Impero spagnolo. Carlo Alberto Garufi ha analizzato i collaboratori della Suprema in Sicilia per il biennio 1575-1577<sup>112</sup>, mettendo in luce come il tribunale isolano abbia avuto alle proprie dipendenze una rete fittissima di collaboratori. Tra i più numerosi vi furono proprio i *familiars*: ne furono concessi 100 per la sola città di Palermo, 40 a Messina, e contingenti compresi tra i 20 e i 25 uomini nelle restanti cittadine siciliane. La storia dei famigli isolani sembra essere stata particolarmente legata alle vicende della compagnia di San Pietro Martire, un'evidenza che conferma ancora una volta l'importanza del mondo confraternale per l'*entourage* inquisitoriale. La centralità di tali *societates*, e il potere da esse gestito, hanno spinto Francesco Renda a considerare tali compagnie una sorta di prototipo di loggia

---

<sup>109</sup> Ivi, p. 794.

<sup>110</sup> E. Balancy, *Violencia civil en la Andalucía Moderna (ss. XVI-XVII). Familiars de la Inquisición y banderías locales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999. Per quanto riguarda i contingenti andalusi si veda anche M. Echeverría Goicoechea et alii, *Distribución y número de los familiars del Santo Oficio en Andalucía durante los siglos XVI-XVIII*, «Hispania Sacra», 39 (1987), pp. 59-94; A. C. Cuadro García, *Perfil de los familiars de la Inquisición de Córdoba, siglos XVI-XIX. El reflejo de la evolución del poder inquisitorial en sus hombres*, in F. J. Aranda Pérez (a cura di), *El Mundo Rural en la España Moderna*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 1363-1378.

<sup>111</sup> «A los familiars populares, campesinos o artesanos del siglo XVI, les han sucedido los Don [...], todos hidalgos, caballeros o miembros de una gran orden militar [...]. Estos aristócratas se preocupan más de "servirse" que de servir», E. Balancy, *Violencia civil en la Andalucía Moderna* cit., p. 131.

<sup>112</sup> C. A. Garufi, *Fatti e persone dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978, in particolare pp. 308-315. Informazioni riguardanti ai famigli siciliani e alla loro costante tendenza all'insubordinazione si trovano anche in A. Saitta (a cura di), *Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna, quando andò viceré in Sicilia*, Roma, Storia e Letteratura, 1950.



massonica, entro le quali il baronaggio locale riuscì a organizzarsi in modo parallelo rispetto alle istituzioni pubbliche<sup>113</sup>.

Per quanto riguarda i familiari inquisitoriali in Sardegna si dispone delle ricerche di Giancarlo Sorgia<sup>114</sup>. Sull'isola si verificò una vera e propria anomalia rispetto al sistema della famigliatura siciliana e spagnola. La povertà del tribunale sardo, nonché i limitati vantaggi che si potevano ottenere grazie alla patente, costrinsero i frati giudici a imporre di forza il servizio inquisitoriale ad alcuni notabili locali, senza nemmeno chiedere il dovuto permesso agli inquisitori generali in Spagna. Né sembra aver goduto di una buona nomea la carica stessa di familiare, data la forte ostilità che gli isolani nutrirono nei confronti del tribunale madrileno: appartenere a un'istituzione percepita come straniera significava collaborare con gli usurpatori. Sorprende, dunque, che mentre in Sicilia o in Castiglia la nobiltà lottò accanitamente per il possesso delle patenti, i sardi disprezzarono a tal punto gli attestati inquisitoriali da rendere necessario l'invio di familiari dalla Spagna per rispettare il numero di inservienti previsti sull'isola.

Questione assai delicata è analizzare invece i famigli inquisitoriali del Regno di Napoli e del Ducato di Milano. La Suprema spagnola era stata interdetta in tali domini a causa delle sommosse cittadine di metà Cinquecento e in conseguenza alle forti pressioni che la Curia romana aveva esercitato sulla Corona affinché non si permettesse al tribunale spagnolo di operare nella penisola italiana. Nel Ducato padano e nel vasto Vicereame furono infatti attivi i patentati dell'Inquisizione romana, dei quali si tratterà più ampiamente nei capitoli successivi (4.3).

Molti sono stati gli studi dedicati ai familiari della Suprema spagnola, sia su scala locale che a livello nazionale; ma come sono evolute le ricerche inerenti ai patentati dell'altra Inquisizione iberica, ossia quella portoghese? Quali furono le mansioni, le caratteristiche e il ruolo dei famigli lusitani? Tali quesiti sono stati al centro di fruttuose analisi, le quali, nonostante la loro accuratezza, non possono essere comparate allo sviluppo molto più ampio che l'argomento ha avuto nella storiografia spagnola<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia* cit., pp. 130-132.

<sup>114</sup> G. Sorgia, *Studi sull'Inquisizione in Sardegna*, Palermo, Palumbo, 1961; Id., *Sui familiari dell'Inquisizione in Sardegna*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova, Cedam, 1963; Id., *L'Inquisizione in Sardegna*, Cagliari, CUEC Editrice, 1991, in particolare pp. 39-45. Si veda inoltre B. Pellegrino, *Inquisizione e lotte di potere in Sardegna nel secolo XVII*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», 37-38 (1985-1986), pp. 161-177.

<sup>115</sup> Per una sintesi inerente alla figura del famiglia portoghese cfr. J. E. Wadsworth, *Familiari, Portogallo*, DSI, pp. 576-577.

La figura del familiare portoghese sembra essersi delineata con chiarezza all'interno del Sant'Uffizio lusitano a partire dagli anni '70 del Cinquecento, circa mezzo secolo dopo la fondazione del tribunale di fede (1536). A sostenerlo è stato James Wadsworth, uno dei più attenti studiosi del personale inquisitoriale. Le prime *cartas de familiatura*, le lettere patenti dell'Inquisizione portoghese, risalirebbero all'ultimo trentennio del XVI secolo, un'epoca di profondo rafforzamento del sacro tribunale all'interno delle istituzioni e della società del Regno. Più incerta fu invece la normazione della famigliatura nei domini portoghesi d'oltreoceano, dove si dovette attendere il *Regolamento* del 1613 per avere un primo riconoscimento ufficiale del familiare del Sant'Uffizio. Inoltre, sono noti quelli che furono i requisiti per entrare a far parte della guardia armata portoghese: assenza di condanne inquisitoriali a carico anche dei propri parenti; non essere di origini ebraiche o islamiche, né dovevano esserlo le mogli dei candidati; onestà e riservatezza erano invece date per scontate. Tra queste caratteristiche venne introdotta nel 1640 quella di saper leggere e scrivere, un'abilità indispensabile soprattutto agli ufficiali del tribunale, ma che probabilmente fu richiesta anche al resto della *familia* portoghese. La *limpeza de sangue* fu il vero perno dei concorsi per la nomina a familiare del Sant'Uffizio, tanto che si può parlare di una sorta di ossessione degli inquisitori lusitani per le origini dei candidati. I giudici dedicarono, infatti, una parte considerevole del proprio tempo e delle proprie funzioni nel verificare tale requisito. Soltanto nel 1774 la *limpeza* avrebbe smesso di essere una caratteristica inderogabile dei familiari dipendenti da Lisbona.

Un dato che sorprende è l'alto quantitativo di famigli giovani e giovanissimi che si ebbero tra le file del personale lusitano, in un contesto sociale in cui la maggiore età veniva raggiunta al compimento del venticinquesimo anno, come in Spagna. L'Inquisizione portoghese, salvo qualche tentativo mal riuscito, non impose mai un'età minima per l'ottenimento delle patenti, il che permise la nomina di numerosi adolescenti alle cariche del tribunale. Tale fenomeno, assente nell'Inquisizione spagnola, e come si vedrà anche in quella romana, caratterizzò l'intera storia del Sant'Uffizio portoghese, come dimostrato anche dalle accurate ricerche di José Veiga Torres<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> J. V. Torres, *Da repressão religiosa para a promoção social. A Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil*, «Revista Crítica de Ciências Sociais», 40 (1994), pp. 109-135. Torres ha calcolato 20.057 patenti per familiare dell'Inquisizione portoghese tra il 1580 e il 1820, delle quali solo 3.114 sarebbero state emanate nella colonia brasiliana. Lo studio è stato ripreso e ampliato in J. E. Wadsworth, *Children of the Inquisition: Minors as Familiares of the Inquisition in Pernambuco, Brazil, 1613-1821*, «LusoBrazilian Review», 42 (2005), pp. 21-43.

Gli storici si sono molto interessati anche all'estrazione sociale dei famigli lusitani, ottenendo informazioni sorprendenti se comparate al caso spagnolo e a quello italiano. Nell'Impero portoghese solo il 5 % dei *familiars* fu di estrazione nobiliare, mentre il 25 % di tali inservienti gestì attività mercantili di entità considerevole, come ad esempio il commercio con la madrepatria. La forte presenza dei ceti bassi e medi all'interno della famigliatura fu una caratteristica tipica del tribunale anche in Europa, rivelando come tale aspetto sia stato una caratteristica in qualche modo voluta dai giudici di fede lusitani. Molti furono i particolari che accomunarono i *familiars* portoghesi a quelli spagnoli, nonostante l'indipendenza che le due istituzioni mantennero anche durante l'unione delle Corone iberiche tra il 1580 e il 1640. Furono simili i giuramenti prestati e i privilegi di cui godettero questi familiari<sup>117</sup>, mentre un'identica attenzione fu data da entrambi le Inquisizioni alla *limpieza* del proprio personale; un requisito che non venne mai richiesto dal Sant'Uffizio romano. Pure i servitori del tribunale lusitano dovettero scortare i membri del dicastero e assistere l'Inquisizione in ogni sua necessità, anche se dai documenti emerge una maggiore importanza dei *familiars* portoghesi per quanto riguarda la conduzione dei processi. Capitava frequentemente che al famiglio portoghese fosse ordinato di interrogare i rei al posto del commissario inquisitoriale, o di scortare gli arrestati nella lunga attraversata che congiungeva il Brasile a Lisbona. Inoltre, anche nel mondo portoghese, i *familiars* furono inquadrati nelle compagnie di San Pietro Martire, una realtà molto influente nell'Impero, dove le cerimonie della confraternita si trasformarono ben presto in affermazioni di potere, sia del tribunale, che dei suoi rappresentanti<sup>118</sup>.

Una differenza considerevole tra i due sistemi di famigliatura iberici riguarda l'evoluzione numerica delle patenti. Come si è detto poc'anzi, i familiari del Sant'Uffizio spagnolo divennero più numerosi nelle prime decadi del XVII secolo, in quel periodo che Cerrillo Cruz ha riconosciuto come l'inizio della fine dell'Impero spagnolo, e in particolar modo a partire dal 1620. Una situazione del tutto differente emerge a proposito del contesto lusitano, nel quale il numero delle patenti aumentò lentamente sino al 1690, anno in cui il fenomeno subì una brusca accelerazione sino agli anni '60 del Settecento. In tali anni si raggiunse il numero massimo di patenti dell'Inquisizione lusitana, che decrebbe nei decenni successivi sino alla definitiva soppressione del tribunale portoghese nel 1821.

---

<sup>117</sup> J. E. Wadsworth, *Os familiares do número e o problema dos privilégios*, in R. Vainfas et alii, *A Inquisição em Xequê. Temas, debates e estudos de caso*, Rio de Janeiro-São Paulo, EdUERJ-Phoebus, 2006, pp. 97-112.

<sup>118</sup> J. E. Wadsworth, *Celebrating St. Peter Martyr: The Inquisitional Brotherhood in Colonial Brazil*, «Colonial Latin American Historical Review», 12 (2003), pp. 173-227.

Attraverso lo studio di questi assistenti, la storiografia ha indagato la lenta ma importante mutazione che avvenne nell’Inquisizione portoghese durante l’epoca moderna. Si è infatti constatato che la *familia* del Sant’Uffizio soggetto a Lisbona raggiunse la massima espansione proprio in corrispondenza della crisi dell’organo giudiziario. La coincidenza dei due fenomeni ebbe caratteristiche simili a quelle verificatesi in Spagna: il tribunale, venuti meno alcuni dei motivi per i quali era stato istituito (la difesa della coesione sociale e la lotta alle comunità cripto giudaiche o morische<sup>119</sup>), andò verso una lunga crisi che lo trasformò con il tempo in un semplice ente per la promozione sociale dei propri *familiars*.

Nel solco tracciato dagli studi portoghesi è stata riscoperta la storia anche dei famigli brasiliani, ai quali è stata dedicata una tesi di ricerca dottorale poi pubblicata<sup>120</sup>. Il personale dell’Inquisizione in Brasile è stato studiato attraverso il ricco materiale archivistico conservato a Lisbona, costituito dai documenti prodotti durante i concorsi per l’attribuzione delle patenti. Da tale ricerca emerge l’eterogeneità dei servitori del tribunale in Brasile, tra i quali vi furono grandi mercanti, ricchi possidenti, ma anche contadini, venditori al dettaglio e semplici artigiani. Questo aspetto rende complicata la categorizzazione dei familiari sudamericani, un ostacolo che, secondo Wadsworth, costituisce invece un’opportunità per chi voglia analizzare il complesso funzionamento dell’Inquisizione in una società coloniale<sup>121</sup>. La famigliatura venne introdotta in Brasile relativamente tardi

---

<sup>119</sup> B. Feitler, *Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil. Le Nordeste, XVIIe-XVIIIe siècles*, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2003.

<sup>120</sup> J. E. Wadsworth, *Agents of Orthodoxy: Honor, Status and the Inquisition in Colonial Pernambuco, Brazil*, Lanham, Md. Rowman and Littlefield, 2007. Importanti informazioni bibliografiche (aggiornate al 2007) sono riportate alla nota 27, p. 12 del testo. La tesi, discussa presso l’Università dell’Arizona nel 2002, ha trovato una parziale pubblicazione nei seguenti saggi: Id., *In the Name of the Inquisition: The Portuguese Inquisition and Delegated Authority in Colonial Pernambuco, Brazil*, «The Americas», 41 (2004), pp. 19-54; Id., *Celebrating St. Peter Martyr* cit.; Id., *Os familiares do número e o problema dos privilégios*, in R. Vainfas et alii (a cura di), *A Inquisição* cit., pp. 97-112. Non mi è stato invece possibile consultare D. Calainho Bueno, *Desventuras de um falso agente inquisitorial no Nordeste setecentista*, ANPUH-RJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2002; Id., *Agentes da fé: familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil Colonial*, Bauru (SP), Edusc, 2006. Nonostante Wadsworth abbia descritto il proprio studio come «the first systematic and empirical study of the officials of the Portuguese Inquisition» (p. 13), la ricerca è dedicata ai soli *familiars* brasiliani e quasi nessun cenno è fatto agli inservienti del tribunale in Portogallo o nelle altre colonie portoghesi. In una recente storia generale dell’Inquisizione portoghese sono presenti pagine importanti per il ruolo ricoperto dalla famigliatura nella società luso-brasiliana, ossia in G. Marcocci, J. P. Paiva, *História da Inquisição Portuguesa 1536-1821*, Lisboa, Esfera dos Livros, 2013, in particolare pp. 254-259.

<sup>121</sup> «Many of them [*familiars*] belonged to the upper echelons of society and many did not. This complicates the study of this group because they do not neatly into any of the categories scholars have created to study social groups in Brazil or elsewhere. It is precisely this heterogeneity that makes them truly interesting for historical analysis. As a group, they represent a broad cross-section of Pernambucan society and defy our attempts to categorize them under unambiguous stereotypical labels. [...] This is the story of an ongoing dialogue between the Inquisition, potential candidates for inquisitorial office, and the society in which they lived», J. E. Wadsworth, *Agents of Orthodoxy* cit., pp. 3-4.

(1621 Bahia, 1641 Pernambuco), per poi essere diffusa in buona parte del territorio costiero della colonia.

Rielaborando i dati prodotti da Veiga Torres, Wadsworth individua un'evoluzione più tarda dei famigli brasiliani rispetto a quella che caratterizzò il personale della madrepatria. Se in Portogallo il numero massimo di patenti si ebbe negli anni '60 del XVIII secolo, in Brasile si dovette attendere il 1790 perché gli attestati raggiungessero il loro picco. A partire dall'ultimo decennio del Settecento, il volume dei *familiare*s brasiliani calò drasticamente fino alla soppressione inquisitoriale del 1821. Wadsworth ha sostenuto, inoltre, come le patenti rilasciate nella colonia non siano state solo delle cariche onorifiche, come parte degli storici ha affermato per le lettere inquisitoriali concesse in Europa, ma vincolanti a un servizio effettivo presso il sacro tribunale<sup>122</sup>.

Ottenere una lettera patente in Brasile poteva trasformarsi in una vera tragedia per l'intero casato dell'aspirante, in controtendenza rispetto ai guadagni garantiti ai patentati della Suprema e del Sant'Uffizio romano. Concorrere per la famigliatura era un'impresa molto costosa (alcune migliaia di *réis*) e spesso inconcludente: le indagini per appurare la *limpieza*, i cui costi erano a carico dell'aspirante, potevano durare diversi anni o addirittura decenni. Proprio tali investigazioni portarono alla luce in diversi casi le origini ebraiche o africane dei candidati (quasi assenti le attestazioni di origini indie), determinando non solo l'insuccesso della candidatura alla patente, ma anche il disonore e la condanna sociale di una famiglia dal sangue "impuro"<sup>123</sup>. Bisognava essere molto cauti nel concorrere per un attestato inquisitoriale lusitano; un timore, questo, che non sembra aver preoccupato i patentati europei, che a decine si proposero per una sola patente e senza alcun costo.

La ricchezza delle fonti custodite a Lisbona per la storia dell'Inquisizione in Brasile permette di studiare con dovizia di particolari il modo con cui si veniva espulsi dalla *familia* portoghese, nelle colonie quanto nella madrepatria. I motivi per la destituzione potevano essere molto vari, ma colpisce che tra i più ricorrenti vi fosse quello di essere un religioso.

---

<sup>122</sup> Ivi, pp. 42, 49. Le mansioni dei *familiare*s brasiliani furono le stesse dei colleghi attivi nella penisola iberica. Wadsworth, in accordo con parte della comunità scientifica, esclude la possibilità che i patentati abbiano prestato servizio anche come spie dell'Inquisizione, adducendo come evidenza il fatto che tale compito sarebbe stato del tutto superfluo in un contesto già di per sé delatorio, come quello creatosi in seguito alla fondazione dell'Inquisizione. Nonostante ciò, il fatto che tutti i cristiani fossero tenuti alla denuncia di ogni eterodossia o indisciplina non esclude l'esistenza di una figura professionale che eseguisse in modo specifico questo dovere. La questione della dimensione delatoria dei famigli brasiliani deve, quindi, considerarsi irrisolta in assenza di una coerente argomentazione basata sulle fonti pervenute.

<sup>123</sup> «The dream of wearing the inquisitorial habit, whatever the motivation, could lead to disastrous results if a family impurity were found or if the family's efforts to cover it up were unsuccessful», ivi, p. 76.

Chi godeva di privilegi inquisitoriali causava costanti disordini all'interno dei conventi, pretendendo di obbedire al solo inquisitore e non ai propri superiori religiosi, finendo con il suscitare le invidie dei confratelli. Anche i chierici secolari furono privati spesso delle patenti, quasi sempre a causa della loro condotta scandalosa (concubinaggio, figli illegittimi, sodomia, *sollicitatio ad turpia*), anche se in quantità minore rispetto al clero regolare.

Similmente a quanto è stato fatto a proposito dei famigli della Suprema e a quanto ci si accinge a fare nella presente ricerca nei confronti degli impiegati del Sant'Uffizio papale, la comunità scientifica si è chiesta quanto l'azione della *familia* brasiliana abbia contribuito all'opera generale del tribunale di fede portoghese. James Wadsworth ritiene che i famigli non abbiano fornito un supporto considerevole ai frati giudici, in particolar modo durante il XVIII secolo, quando all'aumento del numero degli inservienti corrispose il calo dei processi inquisitoriali. Secondo una stima fatta dallo studioso, il 35 % dei *familiars* portoghesi (7.021 patenti su un totale di 20.057 licenze) fu nominato tra il 1750 e il 1820, durante la fase di minor attività del tribunale. Il numero alto dei famigli e la loro inattività sarebbero le migliori prove dello scarso ruolo avuto dagli impiegati nella conduzione dell'azione inquisitoriale. Secondo Wadsworth, le patenti furono molto più utili ai familiari che l'impiego di questi uomini per l'Inquisizione lusitana.

L'ormai decennale progresso delle ricerche dedicate al personale della Suprema spagnola e dell'Inquisizione portoghese ha contribuito a rendere più completa la conoscenza dell'azione inquisitoriale iberica nella società di antico regime. Numerosi aspetti delle due istituzioni hanno dovuto essere precisati alla luce dei documenti studiati e di una costruttiva revisione storiografica. Tuttavia, come accennato all'inizio di questa sezione, poco o nulla si continua a sapere di quello che fu l'insieme degli inservienti dell'Inquisizione romana, la più recente ma anche la più longeva delle tre Inquisizioni moderne. Quando si formò la prima *familia* inquisitoriale in Italia e quali furono le sue caratteristiche? Come si è modificata nel tempo, quali furono i suoi membri e a che tipo di autorità essi fecero riferimento? Che ruolo ebbero le confraternite religiose nella formazione del familiare inquisitoriale e quale fu la loro importanza per la diffusione del sacro tribunale nell'Italia moderna? Il familiare dell'Inquisizione romana fu, oppure no, simile a quello dei tribunali iberici? Tali quesiti, finalizzati a una più precisa comprensione delle fasi iniziali della famigliatura papale, saranno affrontati nel capitolo successivo.

## Capitolo 2 - I crocesignati medievali

### 2.1 - Il mito delle origini: Urbano II

I patentati inquisitoriali furono una componente essenziale del tribunale di fede papale durante tutta l'età moderna. Per comprendere sino in fondo la loro importanza, i problemi che caratterizzarono questo corpo di servitori, nonché le coordinate giuridiche e sociali entro le quali essi operarono, non è sufficiente limitarsi ad analizzare la storia del Sant'Uffizio romano, il tribunale istituito da Paolo III nel 1542 (3.2).

Ben più lunga e complessa fu la storia della *familia Inquisitionis*, la quale, come hanno dimostrato gli studi di Gilles Gerard Meersseman<sup>1</sup> e di Caterina Buschi<sup>2</sup>, iniziò a strutturarsi a partire dalla metà del XIII secolo, in concomitanza con il consolidamento dell'Inquisizione medievale. Come si avrà modo di osservare (2.2), molte furono le normative comunali, imperiali, i privilegi e le lettere papali che nella fase centrale del Duecento attribuirono al sacro tribunale il diritto di dotarsi di un gruppo di assistenti, capaci sia di attendere alle incombenze giuridiche dell'Inquisizione, sia di garantire la difesa armata dei giudici e degli ufficiali designati<sup>3</sup>.

Tuttavia, sorprende constatare come, in molti statuti delle confraternite religiose in cui gli impiegati vennero inquadrati, le origini della *familia* non vengano quasi mai fatte coincidere con i primi anni dell'Inquisizione medievale<sup>4</sup>, o con la svolta di metà Duecento (2.2). Per

---

<sup>1</sup> G. G. Meersseman, *Les Confréries de Saint-Pierre Martyr*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», 21 (1951), pp. 51–196; Id., “*Ordo fraternitatis*”. *Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, 3 voll., Roma, Herder, 1977. Per un quadro più ampio relativo al mondo confraternale antiereticale si veda N. Housley, *Politics and Heresy in Italy: Anti-heretical Crusades, Orders and Confraternities, 1200-1500*, «Journal of Ecclesiastical History», 33 (1982), pp. 193-208.

<sup>2</sup> C. Bruschi, *Familia inquisitionis: a study on the inquisitors' entourage (XIII-XIV centuries)*, «Mélanges de l'école Française en Rome. Moyen Âge», 125 (2013/2), pp. 537-572.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le tipologie di documenti pontifici emessi durante i secoli qui analizzati cfr. T. Frenz, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1989.

<sup>4</sup> La fondazione dell'Inquisizione medievale rimane un problema aperto, nonostante gli sforzi condotti dalla storiografia nel tentativo di individuare un momento unico nel quale si decise di istituire il tribunale. A partire dal concilio Lateranense III (1179) andò intensificandosi la normativa antiereticale sia ecclesiastica che civile. Questo processo conobbe un'accelerazione nei primi anni '30 e in seguito nei primi anni '50 del XIII secolo,

l'*entourage* del tribunale di fede papale si può quindi parlare di un vero mito delle origini, costruito sapientemente nel corso del Quattrocento o in piena età moderna, nel tentativo di dare prestigio a confraternite che avevano subito una crisi profonda sul finire del medioevo, quando si assistette a una forte riduzione dell'attività inquisitoriale.

Quando queste confraternite ritennero di essere state fondate? Chi aveva dato origine a quella particolare forma di servizio e di militanza in difesa dell'ortodossia? La risposta potrebbe sembrare sorprendente: queste *societates* vollero fosse messa per iscritto l'antichità della loro storia come parte di un racconto i cui inizi risalivano molto lontano, talmente in dietro nel tempo da precedere l'attività dei primi inquisitori. In tal modo, queste compagnie religiose vollero riconoscersi più antiche dello stesso tribunale al quale prestarono aiuto, inventando una tradizione, una precedenza, alla quale i confratelli fecero riferimento ogniqualvolta vissero momenti di tensione con i frati giudici.

In molti statuti, o *regole* confraternali, la fondazione viene fatta risalire a circa centocinquanta anni prima rispetto alla creazione dell'Inquisizione medievale, in un'epoca storica segnata dalla proclamazione della prima crociata (fine XI secolo). Nonostante il trascorrere del tempo, queste associazioni religiose riservarono sempre un'importanza particolare alla questione delle loro origini<sup>5</sup>, come si evince dalle *Costituzioni della Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento e Croce di Sinigaglia*, stampate ad Ancona nel 1775<sup>6</sup>. Nel documento marchigiano, la fondazione della Compagnia venne attribuita a papa Urbano II (regn. 1088-1099), il pontefice che, al termine del concilio di Clermont-Ferrand, indisse la crociata per la liberazione della terra santa (1095). Nonostante le molte somiglianze che è possibile riscontrare storicamente tra i crociati, destinati a combattere gli infedeli durante il viaggio e in Palestina, e i crocesignati inquisitoriali, vocati alla distruzione dell'eresia in Europa, la fondazione urbaniana rimane priva di ogni riscontro

---

durante i pontificati di Gregorio IX e Innocenzo IV. Fondamentali sull'argomento rimangono P. Segl (a cura di), *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1993; C. Longo (a cura di), *Praedicatores Inquisitores*, Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition Rome (23-25 February 2002), 3 voll., Roma, Istituto storico domenicano, 2004, vol. I, *The Dominicans and the Medieval Inquisition*. Cfr. G. G. Merlo, *Inquisitori e Inquisizione del Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 13-28 (già edito in Id., *Le origini dell'Inquisizione medievale*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione cit.*, pp. 25-39); M. Benedetti, *Gregorio IX: gli inquisitori, i frati e gli eretici*, in *Gregorio IX e gli ordini Mendicanti*, Spoleto, CISAM, 2011, pp. 295-323; J. H. Arnold, *Inquisizione medievale*, DSI, pp. 809-811; A. Sala, *Lo sviluppo dell'inquisitio haereticae pravitatis nelle lettere di Gregorio IX (1227-1241)*, Università degli Studi di Milano, tesi di dottorato discussa il 6 aprile 2017, relattrice prof.ssa M. Benedetti.

<sup>5</sup> Tra i molti studi dedicati alla ricostruzione mitica delle origini di alcuni ordini e confraternite religiose si veda almeno N. Boutier (a cura di), *Écrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006.

<sup>6</sup> ACDF, SO, *St. St.*, LL 1 a, cc. n. nn.



documentale<sup>7</sup>. Nelle fonti prodotte durante il concilio francese non si fa menzione della lotta all'eresia e negli archivi confraternali non fu mai presente un documento rilasciato da tale pontefice. Il riferimento alle crociate e a Urbano II non ebbe altro valore se non quello di legittimare storicamente le varie confraternite che servirono l'Inquisizione. I crocesignati vollero riconoscere le loro origini proprio in un determinato momento storico, segnato da una Chiesa sempre più guerriera e vendicativa, che nell'esercizio delle armi aveva riconosciuto un modo in cui era possibile vivere il messaggio evangelico.

Si trattò di un'invenzione storica<sup>8</sup>, ma non deve essere sottovalutato il valore che tale costruzione ebbe nella formazione del crocesignato durante tutta la storia di queste confraternite. Come ha dimostrato una volta per tutte Marc Bloch, anche il falso storico può rivelarsi molto utile a coloro che si interrogano sulle azioni e sugli immaginari degli uomini del passato, e ciò è proprio quello che si dovrebbe fare nello studio della *familia* inquisitoriale<sup>9</sup>. Le prime forme organizzate di assistenza al sacro tribunale vollero rifarsi a un contesto ben determinato, contrassegnato dall'integralismo nella fede e dalle implicazioni militari di tale orientamento.

Ad aggiungere particolari inventati ma preziosi agli statuti delle confraternite non furono soltanto i crocesignati quattrocenteschi o successivi, poiché ad avvalorare la fondazione crociata delle compagnie contribuirono anche gli inquisitori e alcuni tra i più fini giuristi del Cinque-Seicento. Nel 1579 uscì per i tipi di Pacifico Ponzio lo *Scudo inespugnabile de cavaglieri di santa fede della croce di san Pietro Martire*<sup>10</sup> del frate domenicano Giovanni

---

<sup>7</sup> Per una trattazione più ampia e puntuale inerente ai tratti comuni e alle differenze tra crociati e crocesignati, si veda G. G. Merlo, "Militia Christi" come impegno antiereticale (1179-1233), in "Militia Christi" e crociata nei secoli XI-XIII, Atti della undicesima Settimana internazionale di studio (La Mendola, dal 28 agosto al 1 settembre 1989), Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1992, pp. 355-384; G. Marina, *Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 3-78.

<sup>8</sup> A proposito di un altro mito, quello secondo il quale sarebbe stato San Domenico a fondare il tribunale di fede, si veda L. Canetti, *L'invenzione della memoria. Il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori*, Spoleto, CISAM, 1996.

<sup>9</sup> M. Bloch, *La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921)*, Roma, Donzelli, 2004, ed. or. *Souvenirs de guerre (1914-1915)*, Parigi, Armand Colin, 1969. L'origine urbaniana dei crocesignati non viene problematizzata ma semplicemente riportata come un dato di fatto in G. Cerrillo Cruz, *Aproximación* cit., p. 142; pensiero poi ripreso in Id., *Los familiares de la Inquisición española* cit., pp. 121 e ss.

<sup>10</sup> G. M. Caneparo, *Scudo inespugnabile de cavaglieri di santa fede della croce di san Pietro Martire*, Milano, Pacifico Ponzio, 1579. Di tale opera è possibile trovare menzione in D. Zardin, *Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento tridentino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache*, in N. Ramponi, A. Turchini (a cura di), *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Milano, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 1992, pp. 135-246. Zardin ha evidenziato come siano esistite edizioni precedenti dello *Scudo inespugnabile* (ivi, p. 156), come è possibile evincere nella nota *Ai lettori* del trattato, c. 4v. Egli ha inoltre invitato a non sottovalutare il fatto che Caneparo abbia esercitato la sua carica di vicario inquisitoriale pur essendo penitenziere del duomo milanese, un doppio impiego che pone ancora una volta la storia della confessione in relazione con quella del tribunale inquisitoriale. Il domenicano

Maria Caneparo. Penitenziere nella Milano di Carlo Borromeo e vicario del Sant'Uffizio locale, Caneparo ricostruì la storia della confraternita milanese in quella che rimane un'opera fondamentale per comprendere la psicologia di un inquisitore della piena Controriforma. Secondo il religioso, ogni persona avrebbe dovuto fornire il proprio contributo alla difesa della Chiesa, unica detentrica delle verità di fede, la quale solo da pochi anni era uscita vittoriosa dalle tensioni del concilio di Trento (1545-1563)<sup>11</sup>. Un'ampia parte dello *Scudo inespugnabile* viene dedicata alla biografia di San Pietro da Verona (1205-1252), una narrazione divisa in sette capitoli, seguiti ciascuno da un'orazione in onore del santo inquisitore. Caneparo attribuisce proprio a Pietro la fondazione della compagnia dei crocesignati milanesi; informazione, questa, che sembra essere supportata dai documenti duecenteschi pervenuti<sup>12</sup>. Quello che qui preme sottolineare è come anche il vicario del tribunale di Milano, nella sua tutto sommato attendibile ricostruzione storica, non rinunci a fare un breve accenno a Urbano II nel quinto capitolo della sua opera, intitolato *Le ragioni che mosse Urbano secondo a voler che l'esercito Cristiano portasse per segno la Croce, et una bellissima esageratione contra gli eretici*<sup>13</sup>. Data per scontata la fondazione petrina della confraternita, il frate riteneva che l'appello di Urbano II avesse incitato i cristiani alla vendetta, non solo verso gli infedeli che occupavano i sacri luoghi, ma anche contro tutti quelli che deridevano o inquinavano la fede cristiana, ossia gli eretici. Ancora una volta, una forzatura storica tornava a vantaggio di chi ne era l'autore e nel preciso contesto storico in cui l'opera era stata redatta. Se era giusto combattere gli infedeli che non avevano mai riconosciuto il vero Dio, ci si doveva opporre con maggiore forza a coloro che, nel secondo Cinquecento, avevano abbandonato Dio dopo averlo conosciuto, con la precisa volontà di dissacrarlo. Nel capitolo si legge infatti:

Ma qual ingiuria, et oltraggio maggiore si può fare al Signore Nostro dell'ingiurie et oltraggi che hoggidi gli fanno i moderni heretici, mentre negano la real presenza del

---

diede prova di conoscere molto bene come ci si dovesse comportare nel foro *coscientiae* nel suo *Modo et regola che si debbe tener per sapersi ben confessarsi*, Brescia, eredi Giacomo Britannico, 1593. Per un'analisi dettagliata della figura del santo martire e dell'importanza che egli ebbe per il mondo confraternale del tardo medioevo si veda L. Pellegrini, *Pietro da Verona-san Pietro Martire: il punto sulle confraternite in Italia (secc. XIII-XV)*, in G. Festa (a cura di), *Martire per la fede. San Pietro da Verona, domenicano e inquisitore*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2007, pp. 223-247.

<sup>11</sup> Per una sintesi inerente all'argomento cfr. A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001.

<sup>12</sup> Tra gli altri si veda G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., pp. 820-827.

<sup>13</sup> G. M. Caneparo, *Scudo inespugnabile* cit., c. 36r.

preciosissimo corpo et sangue suo; contenuto nel santissimo Sacramento dell'Eucaristia<sup>14</sup>?

Il riferimento specifico era a uno dei cardini centrali della teologia protestante, ossia il non riconoscere la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, una dottrina che la Chiesa cattolica aveva affermato in modo definitivo durante il Concilio tridentino. L'allusione a Urbano II servì a Caneparo per legittimare l'operato del Sant'Uffizio a Milano, un contesto in cui si ebbero frequenti attriti fra il tribunale, il potere civile e l'autorità episcopale<sup>15</sup>. Era giunto il momento che alle bande di crociati medievali si sostituisse l'Inquisizione romana, promotrice di una "guerra spirituale" che doveva essere condotta senza quartiere.

Sei anni dopo lo *Scudo inespugnabile* veniva pubblicata un'altra opera imprescindibile per la ricostruzione della storia della Compagnia, ossia l'*Opera della croce* dell'inquisitore piemontese Cipriano Uberti (?-1607), sulla quale si avrà modo di tornare (2.3)<sup>16</sup>. In tale scritto l'accento a Urbano II compare quando il domenicano passa a descrivere il vestiario dei confratelli, connotato da una croce rossa posta sulla spalla destra. Secondo Uberti, sarebbe stato proprio il pontefice della prima crociata a introdurre il distintivo, congiungendo ancora una volta la storia dei crocesignati con quella delle guerre agli infedeli di stanza in Palestina<sup>17</sup>. Tuttavia, Uberti compì un ulteriore passo avanti rispetto alle storie dei crocesignati sin qui analizzate: il gruppo di crocesignati istituito da Urbano II sarebbe

---

<sup>14</sup> Ivi, c. 37r.

<sup>15</sup> Per il Sant'Uffizio a Milano si veda almeno P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica* cit.; M. C. Giannini, *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla "In Coena Domini" (1567-1570)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 23 (1997), pp. 83-152; Id., *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'Inquisizione 'al modo di Spagna' nello Stato di Milano (1558-1566)*, «Società e Storia», 91 (2001), pp. 79-134; Id., "Per beneficio della Città e Religione". *Governo politico e Inquisizione nello Stato di Milano a metà Cinquecento*, in F. Cantù, M. A. Visceglia (a cura di), *Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma, Viella, 2003, pp. 303-336; C. Di Filippo Bareggi, G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Roma, Bulzoni, 2009 («Studia Borromaica», 23 (2009), n. speciale); cfr. M. C. Giannini, *Milano, età moderna*, DSI, pp. 10431044.

<sup>16</sup> C. Uberti, *Opera della croce distinta in cinque libri*, 5 voll. (vol. I, Milano, Pacifico Pontio, 1586; vol. II, Novara, Francesco Sesalli, 1586; vol. III, Milano, Pacifico Pontio, 1586; vol. IV, Vercelli, Giovanni Francesco Pelip., 1585; vol. V, Ivrea, Giacomo Rolletti, 1586). Si noti che i voll. I e III furono impressi da Pacifico Ponzio, lo stesso editore milanese che dieci anni prima aveva dato alle stampe il trattato di Caneparo.

<sup>17</sup> Id., *Opera della croce* cit., vol. IV, p. 79. La stessa informazione viene fornita alla voce *Croce, Crux*, in G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 103 voll., Venezia, Dalla Tipografia Emiliana, 18401861, vol. XVIII (1843), pp. 226-234, in particolare p. 233: «La croce diventò nel medio evo il segno della brama di combattere gl'infedeli, e gli eretici, colle guerre chiamate *Crociate (Vedi)*; i combattenti per la croce di panno rosso che posero sulla spalla dritta furono detti *Crocesignati*, o *Crociati*, ciò accadde per la prima volta nel 1095». Il passo citato risulta significativo poiché, oltre a non distinguere i crociati dai crocesignati, fa risalire la genesi di entrambe le corporazioni militari al pontificato urbaniano. È doveroso sottolineare che la voce in questione venne scritta negli anni '40 dell'Ottocento, un'epoca in cui molte compagnie della croce erano ancora attive in Italia (2.5, 6.6).

entrato al servizio dell'Inquisizione solo in un secondo momento rispetto alla creazione dell'Inquisizione, durante il pontificato di Innocenzo IV (regn. 1243-1254). Sostenne infatti l'inquisitore piemontese:

I Cavaglieri della Croce portano la croce rossa piccola sopra la spalla destra datagli da Urbano secondo, con molti altri privilegi *traslata in aiuto de gli inquisitori da Innocenzo quarto*, con molti privilegi favorita, e privilegiata da tutti i sommi pontefici che sono stati da Urbano insino al giorno di hoggi, come si può vedere nella tavola delli privilegi di detta compagnia, confermata ultimamente da Pio quinto<sup>18</sup>.

Tale citazione aiuta a comprendere quella che fu l'opinione di Uberti a proposito dei crocesignati, un'idea che molto probabilmente venne formulata anche sulla base del materiale inquisitoriale piemontese a cui il frate ebbe accesso. La Compagnia, sostenne il domenicano, sarebbe stata fin da subito votata a combattere l'eterodossia e l'irriverenza verso il sacro, ma solo dalla metà del XIII secolo l'Inquisizione avrebbe ritenuto opportuno assoldare tali fedeli nella caccia all'eretico. Nell'*Opera della croce* viene introdotta una visione dei crocesignati chiara e innovativa, a differenza di molti statuti confraternali, i quali rimangono in diversi punti approssimativi e in particolar modo a proposito degli albori della Compagnia.

Il mito della fondazione urbaniana non fu un fenomeno circoscritto alla Milano di Caneparo e al Piemonte di Uberti e alcuni documenti invitano a estendere notevolmente la sua diffusione tra i crocesignati della penisola. Clemente Ferroni, stampatore ufficiale del Sant'Uffizio bolognese, nel 1637 diede alle stampe i *Capitoli* della Compagnia della Croce felsinea, nei quali si fece esplicito riferimento al papa della prima crociata<sup>19</sup>. Nel passo, sintetico ma rilevante, si afferma infatti che

la compagnia de' crocesignati, in Bologna, hebbe principio l'anno 1097, quando a istanza di papa Urbano Secondo fu pubblicata la crociata per l'acquisto di Terra Santa [...]<sup>20</sup>.

Nessuna distinzione viene posta tra crociati e crocesignati, anche se è possibile comprendere come il documento faccia riferimento alla fondazioni di due diverse organizzazioni, quella

---

<sup>18</sup> Id., *Opera della croce* cit., vol. IV, p. 79. Il corsivo è mio.

<sup>19</sup> ACDF, *St. St.*, S 5 b (I), cc. 1025-1046v, *Capitoli che devono osservare li confratelli della compagnia della santissima croce di Bologna ampliati, e riformati nuovamente l'anno MDCXXXVII*, in Bologna, presso Clemente Ferroni, 1637.

<sup>20</sup> Ivi, c. 1026r.

avvenuta «in Bologna», che portò all'erezione della Compagnia, e una seconda (a Clermont-Ferrand) finalizzata alla guerra in Palestina. Inoltre, nei *Capitoli* rimane taciuto o sottinteso lo scopo fondamentale della prima Compagnia, rendendo impossibile stabilire se anche a Bologna si sia verificato quanto sostenuto da Uberti per il Piemonte, ossia l'indipendenza dei primi crocesignati dall'autorità dei rappresentanti dell'Inquisizione.

I documenti in cui si tentò di ricostruire la storia delle Compagnie della Croce sono molto sintetici e allusivi quando si tratta di narrare le primissime fasi di tali confraternite. Silenzi, citazioni sommarie e assenza di testimonianze storiche: queste sono le caratteristiche di un racconto che le Compagnie o i loro inquisitori si sforzarono di trasmettere alle generazioni successive, spesso sapendo di presentare come veri alcuni episodi da loro inventati. L'aspirazione era quella di rendersi partecipi della fama e del carisma di coloro che, presa la spada e ricevuta la croce, erano partiti per la terra santa, sperando di poter meritare le ricompense celesti. Quelle guerre, che segnarono in modo indelebile i rapporti tra il cristianesimo e le altre religioni, dovevano servire da esempio ai numerosi crocesignati che avevano giurato di contribuire allo sradicamento dell'eresia in Europa.

## 2.2 - L'Inquisizione medievale e la prima *familia*

La storia della *familia* inquisitoriale italiana può essere fatta risalire ai documenti papali e ai decreti conciliari che, tra XII e XIII secolo, tentarono di porre rimedio alla propagazione di alcuni movimenti ereticali, come quello dei valdesi e dei catari. Il meridione francese e il nord-ovest italiano erano stati caratterizzati da una consistente diffusione di queste eresie, i principi delle quali avevano messo in discussione alcuni dogmi della fede, la struttura gerarchica della Chiesa medievale, nonché l'autorità stessa del magistero papale. Inizì, così, un lungo periodo nel quale è possibile studiare la progressiva organizzazione della lotta all'eresia, un processo di cui i crocesignati furono una componente fondamentale. Infatti, nonostante i tentativi di creare un'ascendenza storica più prestigiosa e antica delle Compagnie della Croce, le prime attestazioni certe di tali assistenti inquisitoriali risalgono proprio alla fase duecentesca delle persecuzioni antiereticali.

A partire dal concilio Lateranense III (1179) vennero intensificandosi i provvedimenti finalizzati all'eliminazione dell'eterodossia, come testimoniato dalla decretale *Ad abolendam* (1184)<sup>21</sup> di Lucio III e dalla *Vergentis in senium* (1199)<sup>22</sup> di Innocenzo III.

L'*inquisitio*, una specifica tipologia di procedura giudiziaria, funse da ispirazione a un nuovo modo di trattare processualmente la perversione dell'eresia, ossia alla *inquisitio heretice pravitatis*<sup>23</sup>, che ben presto divenne l'approccio giuridico più utilizzato nei casi inerenti ai dissidenti nella fede. Fu con il pontificato di Gregorio IX (regn. 1227-1241) che iniziò a delinarsi una prima forma di tribunale inquisitoriale, una corte di giustizia itinerante che spesso coincise con i soli frati ai quali era stata delegata l'istruzione dei processi<sup>24</sup>. Alcune lettere papali, come la *Ille humani generis* e la *Excommunicamus* (1231), sono state considerate all'origine dell'Inquisizione medievale, un tribunale che non assunse mai le dimensioni di una vera istituzione. La responsabilità dell'indagine antiereticale veniva attribuita *ad personam* per mezzo di apposite lettere papali, con l'obiettivo di risanare alcune zone in cui si era diffusa l'eresia oppure contro specifiche comunità eterodosse.

Anche le discussioni conciliari dell'epoca vennero interessandosi alla lotta contro il dissenso religioso, come dimostra il canone *Catholicis vero* del concilio Lateranense IV (1215), nella conduzione del quale si era proclamata la crociata contro gli albigesi. I padri conciliari, sempre più allarmati dalla resistenza che gli eretici avevano saputo opporre ai tentativi di tacitarli, si erano risolti a estendere i privilegi e le indulgenze dei crociati anche a tutti coloro che avessero deciso di dare la caccia agli eterodossi. In tal modo venne definendosi per la prima volta la figura del crocesignato, un sorta di crociato che, invece di partire per la conquista dei sacri luoghi, giurava di perseguire sino alla propria morte i disobbedienti nella fede. Il canone recitava infatti:

---

<sup>21</sup> BR, t. III, pp. 20-22.

<sup>22</sup> Per il testo della lettera pontificia vedi A. Potthast (a cura di), *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, Berlino, Academia Litterarum Berolinensi, 1874-1875, n. 643. Per il testo di entrambi le lettere si veda L. Duarte Rust, *Bulas inquisitoriais: Ad abolendam (1184) e Vergentis in senium (1199)*, «Revista de História», 166 (1/2012), pp. 129-161, ora disponibile anche all'indirizzo <<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/48532/52451>>, oltre a A. L. Richter, E. A. Friedberg (a cura di), *Corpus Iuris Canonici, Editio Lipsiensis secunda*, 2 voll., Lipsiae, ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879-1881 (rist. anast. Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1959).

<sup>23</sup> J. H. Arnold, *Inquisizione medievale* cit., p. 809.

<sup>24</sup> Si veda a tal proposito G. G. Merlo, *Predicatori e inquisitori. Per l'avvio di una riflessione*, in C. Longo (a cura di), *Praedicatores Inquisitores* cit., vol. I, pp. 13-32, in cui emerge la responsabilità personale che il pontefice ebbe nell'organizzazione della prima Inquisizione.

Catholici vero, qui crucis assumpto caractere hereticorum exterminium se accinxerint, illa gaudent indulgentia illoque sint privilegio muniti, quae accedentibus in Terrae Sanctae subsidium conceditur<sup>25</sup>.

Il documento incentivò l'unione tra i fedeli più zelanti, ai quali elargire privilegi e riconoscimenti sociali assai preziosi per la società degli ultimi secoli del medioevo. Data la dimensione militare dell'incarico, è inoltre da supporre che ai crocesignati fosse permesso l'uso delle armi con le quali portare a termine la loro missione, poiché non può darsi «exterminium» senza l'utilizzo di strumenti capaci di conseguirlo. Con il Lateranense IV si venne così stabilendo, per la prima volta e in modo chiaro, che la lotta all'eresia doveva essere condotta, non solo per mezzo degli eserciti, ma anche grazie all'impiego di gruppi specifici, formati da laici e religiosi armati, il cui operato fosse tutelato dalla normativa papale. L'appello lanciato dal concilio costituì la premessa indispensabile per la successiva erezione della Compagnia della Croce.

Il primo Duecento fu caratterizzato dallo sperimentalismo e dalla progressiva istituzionalizzazione delle procedure inquisitoriali. La conduzione delle prime campagne processuali aveva dimostrato come gli inquisitori non potessero assumersi l'intero compito dell'investigazione; non bastavano i pur cospicui aiuti forniti dagli ordini religiosi a cui essi appartenevano. La rete dei conventi dei frati predicatori e dei frati minori costituì un supporto fondamentale per gli inquisitori, dando loro vitto, alloggio ed edifici nei quali proseguire le indagini. Tuttavia, l'assistenza dei confratelli divenne con il tempo insufficiente per i frati giudici, i quali necessitarono sempre più di un personale preparato, in grado di organizzare l'azione processuale in tutti i suoi aspetti. Per risolvere tale problema, il primo canone del concilio di Tolosa (1229) stabilì che la caccia all'eretico dovesse essere facilitata dall'impiego di due o tre laici, fidati e di ottima moralità, i quali avrebbero dovuto perquisire case private e nascondigli dei nemici della fede<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., pp. 779 e ss. Cfr. G. Alberigo, G. A. Dossetti, H. Jedin, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973, ad indicem.

<sup>26</sup> C. Bruschi, *Familia inquisitionis* cit., p. 544, nota 39: «Ut in singulis locis unus sacerdos et tres laici constituatur qui diligenter inquirant hereticos [...] sacerdotem unum et duos vel tres bone optimis laicos, vel plures si opus fuerit, sacramento contringant, qui diligente, fideliter et frequenter inquirant hereticos in [...] domos singulas et cameras subterraneas». Cfr. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 53 voll., 59 tt., Paris, poi Arnheim, Hubert Welter, 1902-1927 (rist. anast. Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1960-1961), vol. XXIII, p. 194.

È possibile percepire l'importanza dei primi servitori inquisitoriali analizzando quello che fu il più sanguinoso evento per l'Inquisizione medievale: il massacro di Avignonet<sup>27</sup>. Nel 1242, nella cittadina posta a metà strada tra Tolosa e Carcassonne, l'inquisitore locale venne trucidato assieme a dieci membri del suo *entourage* forse su commissione del conte di Tolosa, il quale non aveva gradito lo scompiglio causato dall'Inquisizione nei suoi territori. In quegli anni si stava conducendo una dura repressione del catarismo nel meridione francese, una lotta antieretica che proprio ad Avignonet si era concretizzata in diverse condanne a morte e nell'erezione di alcuni roghi. Quello che colpisce è constatare come la violenza del massacro (le vittime furono uccise a colpi di ascia) sia stata rivolta, non solo contro il frate giudice, ma anche nei confronti di gran parte dei suoi assistenti, che ormai costituivano agli occhi della popolazione un'emanazione diretta del tribunale di fede. I fatti di Avignonet palesarono come non si potesse più esporre gli inquisitori alle vendette degli eretici o, più banalmente, alla reazione incontrollata delle popolazioni locali. Come si poteva, dunque, garantire l'aiuto e l'incolumità di coloro che erano stati incaricati di estirpare la zizzania dal campo del Signore?

Una prima risposta a tale quesito può essere considerata la fondazione della *Società della fede o dei fedeli* avvenuta a Milano nel 1232 per opera del domenicano Pietro da Verona<sup>28</sup>. Il futuro santo e patrono dell'Inquisizione era stato inviato a liberare la Lombardia dalla massiccia diffusione eretica. La Società, che dal 1233 godette della protezione papale, fu composta da fedeli militanti disposti a combattere l'eresia in prima persona, come ha sostenuto G. G. Meersseman:

La società della Fede aveva una funzione apologetica e politica: disputava con gli eretici ed incitava i cattolici tiepidi ad agire, nella politica, conformemente al loro credo; rivelava agli elettori i trucchi dei pubblici funzionari in favore degli eretici, esortava i cittadini ad esigere dai governanti l'applicazione della legge contro l'eresia. Si trattava, dunque, di un'associazione di attivisti (come si direbbe oggi)<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Tra le molte ricerche dedicate ai fatti di Avignonet, si veda l'importante studio di Y. Dossat, *Le massacre d'Avignonet*, «Cahier de Fanjeaux», 6 (1971), *Le crédo, la morale, l'inquisition en Languedoc au XIIIe siècle*, pp. 343-359.

<sup>28</sup> Oltre alla sintetica voce di B. Feitler, *Pietro Martire, santo*, DSI, pp. 1209-1210, si veda G. G. Merlo, *Pietro da Verona – S. Pietro Martire. Difficoltà e proposte per lo studio di un inquisitore beatificato*, in S. Boesch, G. & L. Sebastiani (a cura di), *Culto dei Santi. Istituzioni e classi sociali in età preindustriale*, Roma, Japadre, 1984, pp. 471-88; D. Russo, *Pierre de Vérone*, in A. Vauchez, C. Vincent (a cura di), *Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge*, 2 tt., Paris-Cambridge-Roma, Cerf-J. Clarke-Città Nuova, 1997, t. 2, p. 1214; M. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008.

<sup>29</sup> G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., p. 767.



Questo passo rende comprensibile la soluzione proposta da frate Pietro al problema dell'assistenza ai giudici. Si dovevano istituire compagnie fatte di laici, inflessibili nella fede e combattivi, e incitarli a facilitare, sia il lavoro degli inquisitori, sia l'esecuzione dei loro ordini da parte delle autorità civili.

Come nel caso della *familia* inquisitoriale di Avignonet, anche la Società della Fede dovette subire il duro contrasto della popolazione, come si evince dalla missione fiorentina di fra' Pietro da Verona. Chiamato a Firenze nel 1244 dal vescovo e dall'inquisitore locale, il domenicano aveva colto l'occasione per istituire la Società anche nella città toscana. Lo stesso frate aveva per poco evitato il martirio nell'agosto del 1245, quando un gruppo di armati si era recato in cattedrale con il consenso del podestà, nel tentativo di bloccare alcuni provvedimenti antiereticali. Ne seguì un tafferuglio del quale fu bersaglio proprio la neonata Società fiorentina, dimostrando a che punto questa consorterìa venisse identificata con l'Inquisizione stessa già negli anni '40 del XIII secolo. Meersseman, seppur incerto riguardo all'effettiva responsabilità di frate Pietro nella fondazione della Società, ha invitato a non dimenticare l'esperienza fiorentina del domenicano, una delle meglio documentate manifestazioni anti inquisitoriali in Italia di cui si abbia memoria<sup>30</sup>.

Nonostante lo zelo che lo contraddistinse, il religioso contribuì alla costituzione dei primi gruppi di assistenti inquisitoriali più con la morte che con le proprie opere<sup>31</sup>. Il 6 aprile 1252, nei pressi di Seveso, attualmente nella provincia di Monza e della Brianza, il frate venne aggredito da un gruppo di sicari mentre era in viaggio verso Milano, città della quale era stato nominato ufficialmente inquisitore un anno prima. Il colpo infertogli alla testa con una roncola, che ben presto divenne il tratto peculiare del martire nella raffigurazione agiografica, gli provocò la morte quasi istantanea<sup>32</sup>. L'uccisione violenta di un inquisitore talmente preparato e prezioso per la conduzione generale della lotta all'eresia confermò le debolezze del tribunale di fede che già si erano palesate ad Avignonet. L'importanza del

---

<sup>30</sup> Ivi, p. 770. Per la fondazione dell'Inquisizione a Firenze nel 1254 si veda D. Corsi, *Per la storia dell'Inquisizione a Firenze nella seconda metà del secolo XIII*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 93 (1972), pp. 3-16; A. Prosperi, *Firenze*, DSI, pp. 605-607. Per la storia della persecuzione antiereticale nella città toscana in tale epoca si veda inoltre D. Corsi, *Aspetti dell'inquisizione fiorentina nel '200*, in D. Maselli (a cura di), *Eretici e ribelli del XIII e XIV secolo: saggi sullo spiritualismo francescano in Toscana*, Pistoia, Tellini, 1974, pp. 65-92; Id., "La chiesa nella casa di lei". *Eretiche ed eretici a Firenze nel Duecento*, «Genesis», 1 (2002), pp. 187-218.

<sup>31</sup> L. Fumi, *L'Inquisizione romana* cit., s. 4, 37 (1910), fasc. 25, p. 55. Così si espresse lo storico milanese a tal riguardo, non rinunciando a una sottile ironia: «Gli eccidi [il martirio di frate Pietro] avevano suscitato, come sempre, gli entusiasmi popolari; la giustizia aveva seminato lo sgomento. Ebbe ragione S. Pietro martire quando disse che egli sarebbe stato più terribile dopo la morte che in vita».

<sup>32</sup> Innocenzo IV innalzò Pietro da Verona agli onori degli altari il 24 marzo 1253 con la bolla *Magnis et crebris*, al termine di un rapido processo di canonizzazione. Cfr. BR, t. III, pp. 562-566.

contesto politico e geografico in cui ciò avvenne rese non più procrastinabile la riforma del personale inquisitoriale.

I tempi erano maturi perché da Roma si dotassero i frati giudici di una difesa armata, come resta a testimoniare la *Ad extirpanda* di Innocenzo IV, emanata 39 giorni dopo l'assassinio dell'inquisitore di Milano (15 maggio 1252). La bolla, vero punto di svolta per la creazione della *familia*, istituì un gruppo di dodici «viri probi et catholici», che assistiti da due servitori e da altrettanti notai avrebbero dovuto arrestare i sospetti di eresia, eseguire le confische sentenziate, supervisionare la corretta applicazione dei documenti inquisitoriali e prestare tutto l'aiuto di cui il tribunale avesse necessitato<sup>33</sup>. Nella *Ad extirpanda* si apprende quindi che, a partire dal 1252, gli inquisitori ebbero il diritto di dotarsi di un folto gruppo di aiutanti, composto almeno da sedici persone dalle molteplici mansioni.

È dunque significativo che, a distanza di soli due anni, Innocenzo IV abbia deciso di potenziare ulteriormente la macchina inquisitoriale emanando la *Malitia huius temporis* (14 giugno 1254)<sup>34</sup>. Questa bolla, tra le più citate nei documenti inquisitoriali di epoca moderna, stabilì in modo definito quali dovessero essere i diritti e i doveri dei crocesignati, in un contesto ormai mutato rispetto a quello in cui erano stati emanati i decreti in materia di fede del concilio Lateranense IV. Il documento innocenziano non fu un decreto emergenziale, concepito nella speranza di opporre resistenza a un'eresia specifica. La *Malitia huius temporis* fu pensata al fine di costituire una milizia su cui fare affidamento in ogni occasione, indipendentemente dal luogo o dai dissidenti che gli inquisitori sarebbero stati chiamati a combattere. Nella lettera papale si legge:

Quo circa discretioni vestrae per apostolica scripta districte praecipiendo mandamus, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus in locis, ubi contra haereticos vobis inquisitionis officium est commissum, curetis singuli opportuna instantia, contra

---

<sup>33</sup> C. Bruschi, *Familia inquisitionis* cit., p. 544. L'importanza del caso milanese era stata sottolineata già in L. Fumi, *L'Inquisizione romana* cit., s. 4, 37 (1910), fasc. 25, pp. 47 e ss., il quale riconobbe nella «società cattolica milanese» l'antenata della Compagnia della Croce: «Certamente, dovette essere quella dei Crocesignati, tuttoché non ancora nota sotto questo appellativo, come più tardi sorse a Firenze una società consimile», p. 49. L'istituzione degli assistenti secolari dell'Inquisizione presenta alcuni punti in comune con la legislazione comunale di Milano del 1228-1229, approvata negli anni in cui fu legato nella città lombarda Goffredo Castiglioni, futuro papa Celestino IV. Cfr M. F. Baroni (a cura di), *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, 2 tt., Milano, Capriolo, 1976, t. I, 1216-1250, nn. 199, 220.

<sup>34</sup> BR, t. III, pp. 590-591; ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 493r. In quest'ultimo documento, contenuto in un faldone eterogeneo ma molto importante per la storia della *familia* inquisitoriale, si fa risalire la fondazione dei crocesignati proprio alla *Malitia huius temporis*: «La confraternita de croce signati fu costituita da Innocenzo 4 con sua bolla *Malitia huius temporis* 14 giugno 1254. Confermata da Clemente 7 nella sua bolla *Cum sicut ex relatione* 15 gennaio 1530, dal beato Pio V nella sua bolla *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae* 13 ottobre 1570 e da Paolo V con bolla *Cum inter ceteras* 29 di luglio 1611». Gran parte del documento è dedicata all'attribuzione delle indulgenze alla Compagnia. Per una discussione più dettagliata delle bolle di epoca moderna si veda il Cap. 3.

eosdem haereticos, eorumque fautores, proponere populis publice verbum Crucis, et eos qui tacti zelo fidei ad extirpandam pravitatem eadem votum assumpserint, crucis caractere consignare<sup>35</sup>.

Il pontefice aveva inoltre specificato quali indulgenze dovessero essere elargite ai devoti della Croce e quali pene spettassero ai disobbedienti. Una parte importante fu riservata a regolare i rapporti tra l'inquisitore e i crocesignati, stabilendo per la prima volta il rapporto speciale che intercorse tra il giudice e quella che progressivamente divenne la confraternita religiosa della Santa Croce. I fedeli che con la propria opera coadiuvarono l'attività dell'Inquisizione ebbero diritto a essere assolti dal loro inquisitore, il quale poteva anche dispensarli da eventuali voti fatti nel passato o amministrare a essi i sacramenti in tempo di interdetto. Una serie di prerogative che fino a quel momento erano state esclusivamente amministrare dai vescovi.

Nel frattempo, l'Inquisizione si trovò a gestire anche la Società della Fede, la compagnia fondata da Pietro da Verona a Milano durante il suo primo incarico. L'assistenza prestata dai Fedeli era risultata preziosa nella lotta antieretica, a tal punto che la Società riuscì a sopravvivere al proprio fondatore acquisendone il nome. Se è indubbio che già in un documento del 1253 si accenna a una «societas Sancti Petri Martyris» (a tre mesi di distanza dalla canonizzazione di fra' Pietro), fu solo nel 1260 che si riconobbe ufficialmente la nuova nomenclatura di Compagnia di San Pietro Martire<sup>36</sup>. Questo appellativo, assieme a quello di Compagnia della Croce, sarà il più ricorrente per queste confraternite inquisitoriali sino alle ultime fasi del Sant'Uffizio romano.

Ulteriori informazioni sugli assistenti dell'inquisitore si ebbero nella *Licet ex omnibus* (1262) di Urbano IV<sup>37</sup>. In tale documento si intimava agli inquisitori di Lombardia di condurre gli interrogatori dei rei in presenza di «due uomini religiosi e discreti», imponendo la verbalizzazione delle deposizioni per opera di un pubblico ufficiale. La normativa urbaniana venne poi recepita nella *Pre cunctis* di Gregorio X (1273), nella quale tra gli assistenti del frate si indicarono i *tabelliones* o *scrinarii*, termini propri del diritto romano con i quali si designavano i notai estensori di atti privati<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> BR, t. III, p. 590.

<sup>36</sup> Cfr. G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., pp. 772 e ss.

<sup>37</sup> BR, t. III, pp. 687-690; C. Bruschi, *Familia inquisitionis* cit, p. 543.

<sup>38</sup> Cfr. M. Benedetti, *Gregorio X, il cardinale Orsini e gli eretici*, in *Gregorio X pontefice tra occidente e oriente: atti del Convegno storico internazionale nel III centenario della beatificazione di Gregorio X (17132013)*, Arezzo, 22-24 maggio 2014, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2015, pp. 111-126.

Caterina Bruschi ha sottolineato la cautela con la quale si deve analizzare questa documentazione ufficiale, poiché non è dato sapere se essa venne rispettata sempre e ovunque l'Inquisizione operò<sup>39</sup>. L'affermarsi della *familia inquisitionis* dipese da molteplici fattori, come ad esempio la libertà d'azione lasciata agli inquisitori dalle bolle pontificie di metà Duecento. Ai frati giudici era stato riconosciuto il diritto, e non l'obbligo, di avvalersi di sedici o più assistenti, in base alle necessità del caso. Inoltre, il tribunale non giunse mai a dotarsi in ogni contesto di un personale strutturato, anche a causa degli attriti che vennero riscontrandosi con i notabili locali, tra i quali persistette a lungo una componente eterodossa o estranea allo zelo antiereticale.

L'unica *familia* per la quale si dispone di uno studio puntuale è quella dell'inquisitore Lanfranco da Bergamo, nominato giudice a Pavia nel settembre 1292<sup>40</sup>. Marina Benedetti, analizzando documentazione inedita, ha constatato come i «familiaris [...] pervadono i rendiconti, rappresentando la principale o, meglio, la più frequente voce di spesa: una voce echeggiante il brulichio laborioso di coloro che permettono il funzionamento della macchina inquisitoriale<sup>41</sup>». Grazie alla scrupolosità dei contabili pavesi è possibile delineare una *familia* complessa e numerosa, composta da uomini e donne, ufficiali del tribunale, spie, servitori e «pueri». Difficile risulta comprendere quale fosse il loro lavoro quotidiano e solo per i famuli si dispongono di informazioni chiare. Essi vivevano assieme al frate, assistendolo nelle incombenze più semplici e accompagnandolo durante le missioni. In cambio ricevevano vitto e alloggio, la legna per i mesi invernali, un quantitativo di cera (utile per l'illuminazione notturna delle abitazioni private o per il baratto) e qualche indumento. Un dato che sorprende è il numero notevole di eretici pentiti tra i collaboratori pavesi. Tra di essi è possibile comprendere Anexia, una donna piacentina alla quale era stato affidato il compito di denunciare al tribunale i veri eretici, permettendone la confisca dei beni. Chi meglio degli ex eterodossi poteva rivelare i nomi di quelli che erano stati i compagni di fede? I delatori erano una componente fondamentale della *familia* e il termine «spia» ricorre con frequenza nei documenti.

---

<sup>39</sup> Ibidem.

<sup>40</sup> M. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento* cit., cap. IV, *La familia dell'inquisitore*, pp. 143-152. Benedetti ha lamentato la presenza di studi specifici solo per la *familia* vescovile e per quella cardinalizia, facendo notare lo stato lacunoso delle conoscenze inerenti a quella del sacro tribunale. La storica indica tra le poche ricerche dedicate al personale medievale L. Paolini, *L'eresia a Bologna fra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 1975, in particolare pp. 8-15.

<sup>41</sup> M. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento* cit., p. 144.

Il loro profilo professionale, talvolta sovrapposto per mansioni a quello dei *servitores* - sostiene Benedetti - si caratterizza per funzioni prevalentemente investigativo-poliziesche di caccia agli eretici, di scorta, di accompagnamento e assistenza agli inquisitori, di segnalazione di beni appartenuti agli eretici<sup>42</sup>.

Si trattò di una «forma di polizia (informale)», come ha dimostrato la storia, che poteva essere inviata in missioni specifiche e che veniva pagata con attenzione<sup>43</sup>. Ad esempio, frate Lanfranco diede in quegli anni otto denari «a una certa spia, un tempo Povero di Lione ovvero Folia da Albino<sup>44</sup>».

Quella che operò nella giurisdizione di Pavia alla fine del XIII secolo fu una *familia* fatta di uomini e donne, multifunzionale, di estrazione sociale bassa, in cui a una specifica incombenza non corrispose mai una sola persona. Benedetti ha infatti sottolineato come

la spia può svolgere funzioni di nunzio, il nunzio può essere anche *officialis*, il famulo è nel contempo nunzio e spia. Tale mancanza di specificità professionale o, meglio, tale metamorfosi adattiva conferisce – di per sé – uno spiccato carattere di informalità all'azione dei *familiares*, efficientemente interscambiabili in competenze diversificate e ruoli adattivi: la fortuna dell'*officium fidei* consiste anche nella funzionale mobilità dei suoi membri non vincolati da rigide strettoie istituzionali<sup>45</sup>.

Un forte legame personale unì gli assistenti al proprio giudice, confermando il carattere individuale dell'Inquisizione medievale di cui si è trattato poc'anzi. Rapporti che non furono privi di momenti conviviali, come è dimostrato dalle spese sostenute dal tribunale per il vino che l'inquisitore era solito bere alla fine delle inchieste assieme ai suoi collaboratori. Questa fiducia reciproca non riuscì a impedire i numerosi abusi inerenti al privilegio delle armi, una prerogativa che era stata riconosciuta alla *familia* ormai da mezzo secolo. Tali eccessi furono all'origine della *Exigit ordinis vestri* (1321) di Giovanni XXII (regn. 1316-1334), nella quale, dopo aver ribadito il diritto degli inquisitori a possedere un contingente armato, il pontefice biasimò i soprusi perpetrati<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> Ivi, p. 146.

<sup>43</sup> Id., *Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo*, in L. Antonelli (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 21-43.

<sup>44</sup> M. Benedetti, *Inquisitori lombardi del Duecento* cit., p. 181.

<sup>45</sup> Ivi, p. 193.

<sup>46</sup> BR, t. IV, pp. 298-299 (2 maggio 1321). Nel documento si volle limitare la concessione delle patenti legate all'uso delle armi. Si intimò infatti ai giudici: «nec aliquibus de cetero, extra familiam vestram, quam vobiscum habetis continue [...] alicui deferendi arma per dictas civitatem et districtum, licentiam concedatis». A partire da tale lettera pontificia Francisco Peña, canonista spagnolo di cui si tratterà in seguito (3.5), arrivò a sostenere che «iam hoc privilegium [familiae armatae] ita coepit inquisitoribus favore fidei, et in odium haereticae pravitatis, ut eorum officiales portare possint arma et de die et de nocte: idque non obstante quacunque lege civili, vel municipali in cotrarium edita [...], immo quicumque legem conderet», N.

La complessità politica, sociale e religiosa del centro e nord Italia contribuì a determinare un personale poliedrico, che nonostante gli sforzi dei pontefici del XIII secolo rimase indissolubilmente legato ai singoli contesti locali e influenzato dagli interessi delle *élites* cittadine. I giudici, in assenza di direttive chiare e di manuali inquisitoriali che trattassero nel particolare il tema della *familia*, organizzarono in modo diverso il loro *entourage*, conducendo una lotta all'eresia che di fatto fu variegata nel tempo e nello spazio. Questa mancata coordinazione, che a lungo caratterizzò gli assistenti dei frati giudici, fu tra i motivi che spinsero numerosi inquisitori, giuristi e consultori a studiare gli albori del personale inquisitoriale, nella speranza di risalire a una fase di fondazione da cui trarre ispirazione per i problemi del presente. Come avevano reagito i giudici del passato alle incertezze da loro incontrate? Sulla base di quali padri della Chiesa o grazie a quali passi scritturistici avevano preso le loro decisioni? Come doveva essere una *familia* efficiente? Qual era il rapporto tra la Compagnia della Croce e gli assistenti del tribunale? Il vescovo che diritti poteva avanzare su una confraternita che tanti papi avevano riconosciuto come parte integrante dell'Inquisizione?

Tutti questi dubbi diedero corso a una nutrita produzione libraria soprattutto cinque-seicentesca, fatta di statuti, regole, suppliche, raccolte di lettere, trattati e manuali, nella quale la gestione della *familia* fu un tema ricorrente. Qui si è scelto di analizzare nel dettaglio quella che può essere ritenuta una delle più significative trattazioni dedicate ai crocesignati, ossia l'*Opera della Croce* di Cipriano Uberti.

### 2.3 - L'*Opera della croce* e il «miles crociatus»

Come si è tentato di dimostrare nella sezione precedente, la *familia* inquisitoriale nacque da un duplice percorso storico, legato sia alle vicende dei persecutori laici degli eretici (i crocesignati, poi riuniti in una confraternita religiosa), sia all'evoluzione interna del tribunale (i ministri, coloro che vennero istituiti da appositi documenti pontifici per fornire aiuto agli inquisitori). Fu un gruppo composito che non conobbe mai una vera omologazione durante tutto il medioevo, continuando a costituire una preoccupazione anche per gli

---

Eymerich, *Directorium Inquisitorum [...] cum commentariis Francisci Pegñae [...]*, Venetiis, Apud Marcum Antonium Zalterium, 1607 (I ed. in *Aedibus Populi Romani*, 1578), part. III, comm. 105, p. 584. Per le citazioni successive si continuerà a utilizzare il testo nella sua edizione veneziana del 1607.

inquisitori dell'età moderna (Cap. 3). Diversi frati giudici del XVI e XVII secolo tentarono di ridare vigore e di riformare i loro assistenti proprio interessandosi alle più antiche vicende della *familia* inquisitoriale.

Tra il 1585 e il 1586 vennero pubblicati, in diverse città e presso differenti stampatori, i cinque libri dell'*Opera della croce* di Cipriano Uberti<sup>47</sup>. Il frate domenicano, dopo una lunga esperienza di inquisitore trascorsa tra Vercelli (1563), Ivrea (1566-1569) e Aosta (1572), decise di mettere per iscritto tutte le informazioni in suo possesso inerenti alla Compagnia dei crocesignati<sup>48</sup>. Tale necessità era divenuta un'urgenza tra gli anni '70 e '80 del XVI secolo, quando i decreti del concilio di Trento (1545-1563), e l'avvento della Controriforma, imposero la fine di ogni speranza di ricomposizione con i protestanti, costringendo al silenzio coloro che più si erano sforzati di mantenere un dialogo con i fuoriusciti dalla Chiesa di Roma (4.1-4.2). Quella che ora si doveva condurre era una lotta senza quartiere alla dissidenza religiosa in Italia. Ciò ebbe una notevole ripercussione proprio nel Piemonte sabauda, dove nel 1563 Uberti era stato nominato inquisitore per volere dell'alessandrino, allora cardinale, Michele Ghislieri (1504-1572), il *summus et perpetuus inquisitor*<sup>49</sup>. Da Roma si guardava con particolare apprensione al Ducato di Savoia, uno Stato prossimo ai territori riformati, politicamente ispirato al gallicanesimo francese e terra natale di alcuni celebri eretici<sup>50</sup>. In tale contesto Uberti portò a termine una delle più importanti memorie storiche dei crocesignati, nel tentativo di convincere il duca Carlo Emanuele I di Savoia (regn. 1580-1630) a riconquistare l'eretica Ginevra e a permettere alla Compagnia di affermarsi nei suoi domini.

---

<sup>47</sup> C. Uberti, *Opera della croce* cit.

<sup>48</sup> G. Tibaldeschi, *Un inquisitore in biblioteca: Cipriano Uberti e l'inchiesta libraria del 1599-1600 a Vercelli*, «Bollettino Storico Vercellese», 34 (1990), pp. 43-103; A. Malena, *Uberti, Cipriano*, DSI, pp. 1605-1606; V. Lavenia, *Vercelli*, DSI, pp. 1662-1664.

<sup>49</sup> Cfr. M. Guasco, A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Bologna, Il Mulino, 2005, in particolare il saggio di S. Ditchfield, *Il Papa come pastore?: Pio V e la liturgia*, pp. 153-178; S. Feci, *Pio V, papa (Michele Antonio Ghislieri)*, DSI, pp. 1213-1215.

<sup>50</sup> M. Grosso, M. F. Mellano, *La controriforma nella arcidiocesi di Torino (1558-1610)*, 3 voll., Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1957; G. Tibaldeschi, *Eretici a Vercelli nell'età della Controriforma*, «Bollettino Storico Vercellese», 13 (1984), pp. 5-46; L. Felici, *Tra Stato e Chiesa. La repressione dell'eresia in Piemonte durante l'occupazione francese (1539-1559)*, in S. Peyronel Rambaldi (a cura di), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, Torino, Claudiana, 2007, pp. 163-196; V. Lavenia, *L'inquisizione del duca. I domenicani e il Sant'Uffizio in Piemonte nella prima età moderna*, in C. Longo (a cura di), *I Domenicani e l'Inquisizione romana*, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2008, pp. 415-476; L. Felici, *Profezie di riforma e idee di concordia religiosa: visioni e speranze dell'esule piemontese Giovanni Leonardo Sartori*, Firenze, Olschki, 2009; S. Peyronel Rambaldi, *Curione, Celio Secondo*, DSI, pp. 442-443; L. Biasiori, *L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2015.

Che cosa rappresentavano i crocesignati per frate Cipriano? Qual era la storia della Compagnia della Croce? Perché bisognava entrarne a far parte e a quale scopo? Tali quesiti innervano l'intera *Opera*, permettendo allo storico moderno di comprendere come ci si rivolgesse alla tradizione inquisitoriale medievale in un'epoca di forte potenziamento del Sant'Uffizio romano<sup>51</sup>.

Se il primo libro rappresenta una sorta di trattato sul simbolo della croce, il secondo affronta in modo diretto la questione della Compagnia, affermando il prestigio che doveva essere tributato a coloro che ne facevano parte:

Felice dunque, colui che si potrà gloriare e dire, Signore tu hai per me portata la croce da Gierusalemme, sin'al monte Calvario qual era vicino alla città: ma io ho portata la mia dalla paterna casa sino in Francia, in Boemia, in Germania, in Inghilterra per mare, per terra contra de tuoi ribelli<sup>52</sup>.

I crocesignati erano i soldati posti a tutela della vera fede, dai quali ci si aspettava la guerra santa che, in una visione complessiva, doveva essere condotta contro Francia, Boemia, Germania e Inghilterra, le terre in cui si erano affermati ugonotti, hussiti, luterani e anglicani.

Secondo l'inquisitore non era sempre giusto imbracciare le armi, ma al seguito della Compagnia della Croce ogni violenza era giustificata, sostenendo una tesi molto simile a quella formulata da Bernardo di Clairvaux (1090-1153) a proposito del malicidio<sup>53</sup>. Uberti sostiene infatti, che «per le guerre di questo mondo, il Demonio tira gli huomini all'inferno: ma per questa che si fa contra li nemici della croce si trasportano gli huomini al cielo<sup>54</sup>». Chi moriva combattendo per l'Inquisizione poteva essere certo della salvezza eterna, poiché infinita era la misericordia di Dio per i suoi figli più zelanti (2.2).

I confratelli dovevano entrare nella Compagnia spinti dal loro amore per la verità? Non è esattamente a questa aspirazione che frate Cipriano allude nell'invitare i cristiani a farsi crocesignati. A convincerli doveva essere innanzitutto la sete di vendetta contro gli offensori di Dio. Era ora di finirla con la mitezza e i consigli fraterni; gli eretici andavano annientati e Uberti arriva al punto di mettere in bocca a Dio parole durissime:

---

<sup>51</sup> J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico* cit.

<sup>52</sup> C. Uberti, *Opera della Croce* cit., lib. II, c. 2v.

<sup>53</sup> M. Polia (a cura di), *Bernardo di Chiaravalle. Elogio della nuova cavalleria. "De laude novae militiae"*, Rimini, Edizioni il Cerchio, 2003.

<sup>54</sup> C. Uberti, *Opera della Croce* cit., lib. II, cc. 2v-3r.



Se vi è a cuore l'honore paterno, se si truova zelo in voi della mia casa, se sete miei figliuoli, e miei heredi, hora scoprite il fuoco che in voi sta nascosto: e non permettete che questi miei, e vostri nimici vivino più sopra la terra<sup>55</sup>.

La Chiesa aveva il dovere di organizzare questa rivincita, attingendo a quell'aiuto indispensabile che i crocesignati avevano saputo prestare sin dalla loro creazione a opera di Urbano II (2.1). Un passo risulta nevralgico per comprendere come la Compagnia della Croce rappresentasse un tassello fondamentale della lotta all'eresia, quello inerente alla macabra metafora della camicia e dell'elefante:

Gli huomini di questo mondo quando hanno ricevuto qualche notabile ingiuria, come sarebbe se un parziale uccidesse un altro, la madre conserva molte volte la camisa insanguinata, e tagliata, e quando i figliuoli dell'ucciso sono divenuti grandi, la madre gli mostra la camisa dicendo. Eccovi figliuoli miei come fu trattato vostro padre, et a questa foggia essi figliuoli s'incitano alla vendetta del padre. Per incitar li elefanti al combattere se li suol porre avanti gli occhi alcuni panni tinti di rosso; così fa la santa madre chiesa a noi, ci imprime questo santo segno rosso sopra le nostre spalle, accioché ci incitiamo a combattere contra li nimici di Christo<sup>56</sup>.

Era stato un errore tollerare l'esistenza degli infedeli in Palestina, ma ancor più grave era la presenza di cristiani che offendevano Dio con il vilipendio dei sacramenti, del culto e del magistero ecclesiastico. Uberti in questo passo pone in stretta relazione la guerra indetta contro i musulmani e quella da combattersi nei confronti degli eterodossi, una correlazione che come si è accennato è possibile trovare già nei documenti duecenteschi. Si tratta di un accostamento che il domenicano compie in modo automatico, forse senza volerlo, ma le cui basi erano state gettate proprio in quei secoli in cui la *familia* inquisitoriale si era venuta affermando (2.2). L'importanza che Uberti riconosce alle crociate per la storia della confraternita è testimoniata dal fatto che ben cinque capitoli, dal sesto al decimo del secondo libro, sono dedicati alla sintetica ricostruzione di tali conflitti. Il frate giudice estende notevolmente il concetto di crociata, fino a comprendere alcune vicende dell'antico testamento, le guerre dell'imperatore Costantino e gli avvenimenti della prima metà dell'XI secolo<sup>57</sup>.

Forse consapevole dell'originalità della sua ricostruzione storica, frate Cipriano ritenne opportuno citare le fonti dalle quali aveva tratto quelle informazioni. Tuttavia, proprio nel

---

<sup>55</sup> Ivi, c. 4r.

<sup>56</sup> Ivi, c. 4v.

<sup>57</sup> Ivi, cc. 10v-19v.

dar conto delle sue opinioni, egli afferma la possibilità di un'ulteriore ipotesi riguardo la genesi dei crocesignati: si diceva che a fondarli fosse stato addirittura papa Cleto (?-92), il terzo pontefice della Chiesa dopo San Pietro e San Lino:

La religione d'cruciageri per quello si cava da due bolle, una di Alessandro terzo, et l'altra di Alessandro sesto, dalla martiniana historia, da un motto di Pio quinto, e dal Sabelico pare che havesse origine da Cleto, che fu il secondo pontefice dopo san Pietro, quale segnando la propria casa e palazzo, con un gran segno di croce sopra la porta, la dedicò per hospitale de' pellegrini assegnandoli una intrata per il vivere dando la cura di esso hospitale de' pellegrini assignandoli [...] ad alcuni nobili, a quali ordinò che portar dovessero una croce in mano, in memoria della passione di Christo<sup>58</sup>.

Una fondazione mitica, quindi, al pari di quella attribuita a Urbano II, ma ancor meno supportata da testimonianze storiche.

Quella del crocesignato era una missione per la vita e non un impegno momentaneo. Coloro che, dopo essere entrati nella confraternita avessero deciso di abbandonarla, dovevano essere obbligati a rimanervi<sup>59</sup>. Il vero crocesignato non aveva paura del proprio futuro, essendo sicuro di combattere una guerra giusta. Non ci si doveva curare degli insulti ricevuti a causa del proprio servizio, né dei danni che l'appartenenza alla Compagnia avrebbe provocato nella vita privata.

Inoltre, nell'*Opera* non si fa alcuna distinzione terminologica tra i crociati e i crocesignati. Anche coloro che erano partiti per liberare i sacri luoghi erano indicati nel testo di Uberti con il lemma «crocesignati», mentre nessun discrimine è posto tra le crociate contro gli arabi e quelle contro gli eretici<sup>60</sup>. Per Uberti si trattò di un unico processo storico che, a partire sempre dal pontificato di Urbano II, aveva portato alla proclamazione di numerose crociate, tutte frutto dello stesso spirito di vendetta e, al contempo, di amore verso Dio.

La ricostruzione storica condotta dal domenicano, dopo aver accennato alle vicende duecentesche, passa a enumerare tutte le occasioni in cui venne proclamato il sacro conflitto nel XIV secolo, includendo in un'unica esposizione anche le guerre sante contro potenti scomunicati, antipapi e per sottomettere città ribelli. Per il Quattrocento non manca un accenno alla crociata voluta da Marino V (regn. 1417-1431) contro gli «hussiti huviglifiti»

---

<sup>58</sup> Ivi, lib. IV, p. 77.

<sup>59</sup> «Quelli ch'hanno lasciata la croce, che una volta l'hanno presa, devono esser costretti a riassumerla un'altra volta», ivi, c. 8v.

<sup>60</sup> Ivi, c. 14v.

(1417)<sup>61</sup>, mentre per il Cinquecento si faceva riferimento ad alcuni eventi epocali per la storia della Chiesa, come la scomunica di Leone X a Martin Lutero (1521) e la vittoria a Lepanto delle armate cattoliche<sup>62</sup>. A queste ultime vicende doveva ora ispirarsi il papa appena eletto, il marchigiano Sisto V:

si spera che [egli] persuaderà tutti i prencipi christiani all'impresa di Geneva; in maniera, che si come sotto Sisto primo fu l'ultima rovina de' giudei, e della città di Gierusalemme, così sotto di lui sarà distrutta, e rovinata la sudetta città di Geneva, nido, e ricettacolo di tutti i scelerati de l'Europa, et si come per mezo del sudetto Sisto primo si preservò la fede ne i francesi, così si spera si habbi un'altra volta a ripiantare la santa e catholica fede nella Francia<sup>63</sup>.

Per Cipriano Uberti la compagnia era l'eredità più preziosa che l'Inquisizione medievale avesse potuto lasciare ai moderni guardiani dell'ortodossia. Essa incarnava la dimensione militante del vivere cristiano che, repressa per troppi secoli, era tempo di reimpiegare contro nuovi nemici, ancor più pericolosi di quelli del passato. Una vera riscoperta di quella confraternita non poteva darsi senza sapere quali erano le indulgenze garantite ai crocesignati. A partire da Innocenzo IV, scrisse il domenicano, si erano venuti accumulando i documenti papali e i decreti conciliari inerenti alle indulgenze e alle prerogative della Compagnia. Egli cita così la *Malitia huius temporis* e la *Ille humani generis* di cui si è avuto modo di trattare più sopra, e molte altre bolle in cui si fece cenno al personale del tribunale<sup>64</sup>. Ma quali erano i compiti di chi entrava in una confraternita talmente prestigiosa? Uberti lo spiega a proposito del privilegio *Prae cunctis* attribuito ai confratelli da Urbano IV. I veri crocesignati sono coloro che

personalmente col padre inquisitore impugnaranno, perseguiranno, scopriranno o denontiaranno li heretici, e suoi fautori, difensori e recettatori, et a tutti quelli che ad esso reverendo padre inquisitore a questo effetto daranno, con la propria persona o con la robba agiuto, o consiglio, o favore<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> «Del 1417 Martino 5 romano fa predicare la croce contra gli hussiti huviglifiti, e fu signore e capo dell'esercito Sigismondo re de' romani», ivi, c. 19r.

<sup>62</sup> Ivi, rispettivamente cc. 18r e 19r-v.

<sup>63</sup> Ibidem.

<sup>64</sup> Molti erano i giorni di indulgenza elargiti dai pontefici ai servitori dell'Inquisizione: «Alessandro quarto nel privilegio *Cupientes*, altri quaranta giorni. Clemente quarto nel privilegio *licet*, altri quaranta giorni. Urbano quarto nel privilegio *licet*, altri quaranta giorni. Calisto terzo nel privilegio *Iniuctum*, altri quaranta giorni. Nicola quarto nel privilegio *licet ex omnibus*, altri quaranta giorni. La onde esso reverendo inquisitore o vero suo vicario ponno concedere per ragioni simili ducento, e ottanta giorni di vera indulgenza», ivi, c. 20v.

<sup>65</sup> Ivi, c. 21r.

Questo era il profilo del cristiano che si voleva al servizio dell'Inquisizione. L'elenco di documenti citati da frate Cipriano permette di comprendere come si fosse formata nei secoli una complessa giurisprudenza a proposito della Compagnia della Croce, rendendo difficile ai frati giudici poter mettere ordine in tale materia. Gli inquisitori avevano ricevuto la facoltà da Innocenzo IV di assolvere i crocesignati dalla scomunica, anche nel caso essi si fossero resi colpevoli di peccati gravissimi, come la percussione di un religioso o l'incendio di una chiesa. Pure i chierici membri della Compagnia godevano di consistenti privilegi, come quello di dipendere dall'inquisitore e non dal proprio vescovo qualora fossero incorsi in qualche irregolarità<sup>66</sup>.

I papi del Cinquecento che si erano pronunciati sullo statuto giuridico della Compagnia, ossia Leone X, Clemente VII, Giulio III, Paolo IV e Pio V, avevano aggiunto poco alla normativa antica, limitandosi spesso a confermare i documenti del passato. Da tale constatazione, sulla quale si avrà modo di ritornare più avanti (Cap. 3), si evince come la Compagnia dei crocesignati si fosse definita, secondo il diritto canonico, già prima della fine del medioevo, attraversando un periodo di più intensa legiferazione tra il XIII e la prima metà del XIV secolo. È significativo che tali estremi cronologici siano gli stessi della definizione giuridica dell'Inquisizione medesima, nonché della fase più intensa dell'attività processuale del tribunale medievale.

Il quinto libro dell'*Opera* è dedicato alla risoluzione dei dubbi che potevano nascere tra i confratelli. Cosa si doveva fare concretamente per lucrare le indulgenze stabilite? Che senso aveva combattere gli eretici per mezzo della Compagnia se già Cristo aveva promesso di vendicare tutti i giusti nell'ultimo giorno? Il vescovo aveva l'autorità di proibire a un chierico di entrare nella Compagnia? Era preferibile una vita tranquilla a casa propria o affrontare le incertezze di una missione così violenta? Durante l'interdetto era possibile ricevere nuovi membri nella Compagnia? Infine un caso bizzarro: come riuscire a unirsi ai crocesignati se la propria moglie, temendo una futura vedovanza, si fosse detta contraria? Questi sono solo alcuni dei trentasette dubbi esaminati da Uberti, nei quali è possibile avere esperienza di quella che Paolo Simoncelli ha definito la «mistica inquisitoriale» del frate, ossia la tendenza del giudice piemontese a reinterpretare ogni aspetto della quotidianità e della vita religiosa in funzione della persecuzione degli eretici<sup>67</sup>. Non si deve sottovalutare

---

<sup>66</sup> Ibidem.

<sup>67</sup> P. Simoncelli, *Inquisizione romana e Riforma in Italia*, «Rivista Storica Italiana», 100 (1988), pp. 5-125, in particolare p. 5, già citato in A. Malena, *Uberti, Cipriano cit.*, p. 1605.

il fatto che frate Cipriano fu una “creatura” di Pio V, un pontefice noto per la sua intransigenza inquisitoriale. Proprio papa Ghislieri ebbe modo di esprimersi direttamente sulla questione dei crocesignati, introducendo innovazioni consistenti per la *familia* inquisitoriale, sulle quali si avrà modo di tornare in seguito (4.2). Quel che qui preme sottolineare è come l’*Opera della Croce* di Uberti, un trattato fortemente legato al contesto storico in cui venne composto, contenga molte informazioni per i primi secoli di attività della Compagnia dei crocesignati, mentre quasi nessun accenno viene fatto nei cinque libri alla successiva storia di questa confraternita inquisitoriale.

#### 2.4 - L’oscura evoluzione della Compagnia e il caso di Vigevano (1451)

Ricostruire la storia successiva delle Confraternite della Croce e della loro fase tardomedievale è un’operazione assai complicata. I documenti coevi sono molto rari e non sempre è agevole fornire la giusta interpretazione alla legislazione papale che nei secoli venne esprimendosi sull’argomento.

Ancora molto poco è dato sapere dei crocesignati italiani per il XIV e per il XV secolo, e nonostante l’innovativo studio di Caterina Bruschi e le ricerche storiche sopra citate, non si conoscono alcuni aspetti importanti di queste compagnie religiose per tale periodo. Rimane ignota quale sia stata la diffusione dei crocesignati nell’Italia tardomedievale, la dimensione numerica e la composizione sociale delle compagnie, e quindi l’importanza effettiva che esse acquisirono tra la fine del XIII e gli inizi del XVI secolo<sup>68</sup>.

Tuttavia, la conservazione di alcuni statuti confraternali ha permesso agli storici di seguire in parte l’evoluzione della Compagnia. Dagli studi di Meersseman si apprende come, a partire dagli anni ’40 e ’50 del Duecento, si siano istituite numerose confraternite nel centro e nord Italia ispirate all’esempio dei crocesignati milanesi e fiorentini. Non si trattò della

---

<sup>68</sup> Si può riscontrare questa lacuna storiografica anche in C. F. Black, *Confraternite, Italia*, DSI, pp. 377-381. Lo storico, tra i migliori conoscitori della realtà confraternale italiana, si limita ad attestare la fondazione della Compagnia a opera di Pietro da Verona. Egli afferma che solo alcune confraternite riuscirono a sopravvivere sino al XVI secolo, senza specificare a quali associazioni religiose egli faccia riferimento. Per cenni generali alla Confraternita cfr. Id., *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 26, 76, 275-276; Id., *Introduction: The Confraternity Context*, in Id., P. Gravestock (a cura di), *Early Modern Confraternities in Europe and the America*, Aldershot and Burlington, Ashgate, 2006, pp. 1-34. Lo studioso scozzese ha inoltre analizzato la Compagnia di San Pietro Martire di Perugia, una delle poche confraternite che, pur essendo votate al santo inquisitore, non ebbero un legame con il tribunale di fede (ivi, *passim*).

semplice esportazione di un modello confraternale: spesso si preferì riformare compagnie precedenti alla stagione inquisitoriale, come è attestato dal caso bolognese. Nella città emiliana l'Inquisizione scelse i propri assistenti dalla Confraternita della Vergine, un'associazione fondata nella prima metà del XIII secolo. A Bergamo fu la Confraternita della Madonna della Misericordia a impegnarsi per la «depressionem hereticorum et omnis heretice pravitatis», come è possibile constatare nello statuto di fondazione del 1265. Altre fonti sembrano invece attestare nella città lombarda una non meglio specificata «societas militiae sanctae<sup>69</sup>».

Poche sono le Compagnie di San Pietro Martire trecentesche di cui si conosce la fondazione. Al 1308 risale la lettera di confraternità rilasciata dal generale domenicano Aimerico da Piacenza (?-1327) alla Compagnia di Udine<sup>70</sup>. Un'omonima confraternita fu attiva a Padova nel 1324<sup>71</sup>, mentre al 1366 risalgono le testimonianze più antiche della Compagnia di San Pietro Martire di Siena<sup>72</sup>. Secondo Meersseman, l'affievolirsi dell'attività inquisitoriale che fece seguito al pontificato di Giovanni XXII (1316-1334) coincise con l'involuzione delle confraternite legate al sacro tribunale. Alla luce di tale ipotesi risulterebbe più comprensibile la lacuna di conoscenze sui crocesignati del Trecento e della prima metà del Quattrocento, in quanto l'affievolirsi dell'emergenza ereticale avrebbe fatto diminuire anche l'attività di tante consorterie religiose prima molto attive e influenti. Questo declino sembra arrestarsi temporaneamente con la metà del XV secolo, quando l'affidamento dell'Inquisizione bolognese ai domenicani osservanti comportò una rinnovata importanza per le confraternite della Croce. Proprio nel 1450 venne rifondata la Confraternita a Bologna per opera dell'inquisitore Corrado d'Alemagna, il quale, pur ignorando quali fossero stati i precedenti storici della Compagnia, decise di votarla nuovamente alla Santa Croce<sup>73</sup>.

All'incirca negli stessi anni del caso bolognese, con la sola eccezione precorritrice di Verona (1425)<sup>74</sup>, si ebbe la riscoperta o la fondazione *ex novo* di altre compagnie di crocesignati a

---

<sup>69</sup> G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., p. 774.

<sup>70</sup> Ivi, pp. 799-800, 831-832. Cfr. A. L. Redigonda, *Aimerico da Piacenza*, DBI, I (1960), pp. 526-527.

<sup>71</sup> Ivi, p. 805. L'informazione è tratta da A. Portenari, *Della felicità di Padova*, Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623, p. 469.

<sup>72</sup> G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., p. 804. L'informazione è tratta dall'Archivio di Stato di Siena, *Uffici ecclesiastici*, nn. 359-369.

<sup>73</sup> Per una datazione di poco differente della Compagnia bolognese (1454) cfr. A. D'Amato, *I Domenicani a Bologna*, 2 voll., Bologna, Studio domenicano, 1988, vol. I, p. 394, già citato in M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy, 1474-1527*, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 30.

<sup>74</sup> G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., pp. 838-845.

Vicenza (1447)<sup>75</sup>, Vigevano (1451-1457)<sup>76</sup>, Roveredo Mesolcina (1457 ca.)<sup>77</sup>, Laorca di Lecco (1457 ca.)<sup>78</sup>, Faenza (1475)<sup>79</sup>, Firenze (1485)<sup>80</sup>, Comacchio (*ante* 1497)<sup>81</sup>, Reggio Emilia (1498)<sup>82</sup> e Savigliano (*ante* 1499)<sup>83</sup>. In particolare lo statuto della confraternita di Vigevano sembra aver costituito un esempio per molte altre compagnie del nord Italia. Luigi Fumi fu il primo a sottolineare l'importanza che tale documento ebbe nell'evoluzione dell'assistenza laica al sacro tribunale, come è possibile constatare in un passo del suo corposo saggio dedicato all'Inquisizione nel milanese:

In ogni luogo, dove l'Inquisizione piantò le sue tende, si adagiò anche questa schiera di cavalieri di Cristo, che, regolata da statuti, operò disciplinata e forte, come una piccola falange agguerrita. Abbiamo avuto la ventura di conoscere meglio la costituzione in un manoscritto della biblioteca Trivulzio [numero 404], che contiene una specie di regola dei crocesignati di Vigevano, dipendenti dall'inquisitore del convento di S. Pietro martire<sup>84</sup>.

Dal documento si apprende la conformazione di quella che doveva essere una compagnia di crocesignati della metà del Quattrocento. I soci erano votati per la vita alla distruzione dell'eresia anche a costo del martirio (regg. 3, 4), in cambio di uno "stipendio spirituale" fatto di privilegi e indulgenze (reg. 6). Si dovevano tenere un libro delle entrate-uscite della Compagnia e un altro in cui annotare le proprietà e le rendite dei confratelli (regg. 46, 47, 48). Venivano inoltre stabilite le norme suntuarie in occasione dei funerali degli associati. Un panno di seta nera con una croce rossa ricamata doveva essere posto sul catafalco, un onore da tributarsi anche ai confratelli poveri, i quali, non potendo permettersi un funerale adeguato, dovevano essere seppelliti con il contributo dei confratelli (regg. 62-64). Ogni crocesignato era tenuto a lasciare per testamento almeno venti scudi al tribunale (reg. 70); si doveva partecipare alla messa comune ogni terza domenica del mese, nonché alle

---

<sup>75</sup> Ivi, pp. 845-850.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 850-873.

<sup>77</sup> Ivi, pp. 873-876.

<sup>78</sup> Ivi, pp. 876-878.

<sup>79</sup> BAB, B 1943, cc. n. nn., *Statuti e ordinazioni della venerabile compagnia della santissima croce o milizia de crocesignati della città di Faenza, 1475*. Il volumetto, composto da 23 cc., è il primo documento che è possibile consultare nel faldone.

<sup>80</sup> G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., pp. 879-880

<sup>81</sup> ACDF, *St. St.*, LL 1 b (I), cc. 1r-6r. Si tratta di alcuni estratti testamentali di cui fu beneficiaria la Compagnia romagnola tra il 1497 e il 1502. Materiale importante per le prime fasi dei crocesignati sembra essere contenuto anche nel faldone LL 1 c, che non è stato possibile consultare a causa del lungo restauro del materiale.

<sup>82</sup> ACDF, *St. St.*, LL 1 b (I), c. 562r, verbale della fondazione della compagnia (29 aprile 1498).

<sup>83</sup> G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., pp. 882-883.

<sup>84</sup> L. Fumi, *L'Inquisizione romana* cit., s. 4, 37 (1910), fasc. 25, pp. 20 e ss. Lo statuto della compagnia di Vigevano viene discusso anche in G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., pp. 782-788, e riportato per intero in appendice, ivi, pp. 851-873.

celebrazioni in onore di San Pietro Martire (29 aprile). Infine, ogni membro doveva comunicarsi almeno tre volte l'anno (il concilio Lateranense IV aveva imposto l'obbligo di ricevere l'ostia una sola volta all'anno) e ricordarsi di recitare giornalmente cinque *pater noster* e cinque *ave Maria* (regg. 79-85).

Ma a quando risalivano le prime attestazioni della Compagnia? Lo statuto di Vigevano individua nella *Malitia huius temporis* di Innocenzo IV il momento costituente per i crocesignati, un dato che sembra avvicinarsi molto alla reale fondazione pontificia della Compagnia (reg. 11). I quadri dirigenti dell'associazione erano costituiti dal massaro e da quattro gonfalonieri, ai quali si dovevano affiancare un sindaco, un tesoriere, un notaio e un servo (regg. 29, 30). Ognuno poteva entrare nella *societas*, «*cuiuscumque sexus, status, conditionis vel dignitatis consistat*»; l'importante era che egli fosse pronto ad «*acusare et denunciare [hereticos], seque eidem inquisitori parere et favere dictis, factis, rebus et armis in omnibus que ad officium inquisitionis pertinent*» (reg. 17). Il giuramento che i crocesignati pronunciavano durante la loro iniziazione era il seguente (reg. 18):

Ego N facio votum Deo et promitto assumere crucem ad exaltationem et promotionem fidei catholice et ad exterminationem hereticorum et fautorum ipsorum, eroque tibi domino inquisitori tuisque successoribus obediens in hiis que ad inquisitionis officium pertinent.

A ciò seguiva l'imposizione della croce di panno rosso (regg. 19, 20, 21), della cui origine si è già avuto modo di trattare (2.1).

Il documento vigevanese aiuta anche a comprendere come i confratelli prestassero concretamente aiuto al sacro tribunale. Nella parte dello statuto che regola le responsabilità dei rappresentanti della Compagnia (reg. 37) si afferma:

poterunt dicti officiales cum licentia vel mandato domini inquisitoris vel vicarii capere vel capi facere omnes hereticos et fautores tam in civitatem quam extra in toto territorio et districtu sue iurisdictionis et inquisitionis, et in potestate domini inquisitoris eos ducere vel duci facere. Et poterunt, quandocumque opus fuerit, invocare auxilium brachii secularis, quibus dominus potestas tenebitur mittere militem suum cum familia in adiutorium et in his que spectant ad officium inquisitionis fideliter adiuvare, quotienscumque fuerint ab ipso inquisitore vel vicario requisiti.

Il passo è fondamentale per molteplici aspetti. Quella della Croce non era una confraternita qualsiasi, poiché essa dipendeva direttamente dall'autorità dell'inquisitore o di chi ne faceva le veci, innescando in tal modo numerosi conflitti con l'autorità vescovile, destinati a



protrarsi per tutta l'età moderna. Inoltre, il frate giudice aveva il potere di comandare vere e proprie spedizioni militari, allo scopo di arrestare gli eretici e i loro collaboratori, senza per forza chiedere l'assistenza del potere secolare. Nonostante ciò, tutti, «*fidelis princeps, dux, marchio, capitaneus, rector, consul, communitas, populus*», erano tenuti a collaborare ogniqualvolta il frate lo avesse ritenuto necessario, pena una multa di venticinque lire (reg. 39). I rapporti con il potere secolare venivano gestiti sulla base di un attento studio della legislazione pontificia e civile, comunale e imperiale, dei secoli precedenti. Infine, con la stessa attenzione veniva riassunta anche la normativa inerente alle indulgenze da elargire ai membri della confraternita.

Malgrado lo stato lacunoso delle nostre conoscenze sui primi secoli dei crocesignati, lo statuto di Vigevano permette di constatare un'evoluzione tra la Compagnia voluta da Innocenzo IV, costituita per la prima volta da Pietro da Verona, e la Confraternita che venne affermandosi nel secondo Quattrocento. Quella che all'origine era stata una semplice compagnia, un'unione votata all'annientamento dell'eresia, nel corso di due secoli si era trasformata in una vera confraternita religiosa. I soci condivisero molti aspetti della propria vita, dall'iniziazione al proprio funerale; il culto del santo inquisitore divenne centrale; furono moltiplicate le celebrazioni religiose e le preghiere da recitarsi assieme ai confratelli. La riattivazione delle associazioni religiose legate al tribunale di fede non fu un fenomeno isolato. Negli stessi anni, tra la fine del Quattrocento e il primo Cinquecento, si assistette a una più generale rianimazione del mondo confraternale italiano<sup>85</sup>. Ciò comportò una più stretta vigilanza dei frati giudici sui crocesignati, rendendo più problematici i rapporti tra gli inquisitori e i loro assistenti. In alcuni casi si arrivò addirittura alla sollevazione delle compagnie, le quali, in contrasto con il proprio superiore, si appellarono a Roma nella speranza di vedersi garantita la libertà che era stata loro concessa in passato.

---

<sup>85</sup> C. F. Black, *Italian Confraternities* cit.; Id., *Confraternite, Italia* cit.; A. Prosperi (a cura di), *Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, Pisa, Edizioni della Normale, 2007; Id., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013, pp. 91-378; C. F. Black, *Confraternities and the Italian Inquisition*, in S. Pastore, A. Prosperi, N. Terpstra (a cura di), *Brotherhood and boundaries. Fraternità e barriere*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 275-292. Sulla continuità reale o solo ideale tra le confraternite del primo Trecento e quelle di metà Quattrocento si veda M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 30. Per un'argomentazione a favore della continuità si veda L. Paolini, *Le origini della Societas Crucis*, «*Rivista di storia e letteratura religiosa*», 15 (1979), pp. 173-229, in particolare pp. 199-200. La tesi di Paolini è poi stata criticata in N. Terpstra, *Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 43, dove si asserisce che «*there is no archival evidence supporting L. Paolini's assertion that this is a continuation of a thirteenth-century confraternity*».

## 2.5 - Risultati e delusioni tra Quattro e Cinquecento

L'evoluzione della *familia* inquisitoriale conobbe nel secondo Quattrocento un momento di formalizzazione. Agli assistenti del tribunale duecentesco, fedeli zelanti organizzati in modo approssimativo contro una specifica eresia o in opposizione a potenti ribelli, si sostituirono le Compagnie della Croce quattrocentesche, molto più adatte alle esigenze giudiziarie e poliziesche dell'Inquisizione. Lo stato attuale delle conoscenze sui crocesignati del XV secolo impedisce, tuttavia, di comprendere appieno quelle che furono le vicende di tali associazioni religiose sul finire del medioevo, un periodo durante il quale la Confraternita conobbe una massiccia diffusione sul territorio italiano, soprattutto al nord.

Benché frammentaria, la documentazione vaticana permette di percepire nettamente come cambiarono i rapporti tra i frati giudici e i crocesignati al cambio di secolo. L'aggravarsi delle relazioni è riscontrabile anche attraverso le carte inerenti alla Compagnia bolognese. I confratelli felsinei accettarono malvolentieri le attenzioni che gli inquisitori erano venuti prestando sempre più alla loro confraternita nelle ultime decadi del XV secolo<sup>86</sup>. Il domenicano Giovanni Cagnazzo da Taggia (metà Quattrocento-anni '20 Cinquecento) fu l'ultimo degli inquisitori che dovettero fronteggiare la riottosità di tali crocesignati, i quali nel 1484 avevano deciso di unirsi alla Compagnia dei battuti di San Domenico senza attendere il parere del loro superiore. Ciò è indicativo di come la Compagnia si attribuisse un certo grado di libertà nella gestione interna, tanto da poter decidere autonomamente del proprio destino, e non sentendo il bisogno di coinvolgere l'inquisitore nei processi decisionali. La Confraternita era consapevole di essere indispensabile all'Inquisizione per una semplice ragione: ai suoi componenti era affidata l'intera amministrazione dei beni del tribunale, proprietà che derivavano sia da donazioni private (molte lasciate in eredità nei testamenti), sia dalla comminazione di ammende e confische<sup>87</sup>. I crocesignati, scontratisi con il rifiuto dei frati giudici a riconoscere la fusione, avevano deciso di sospendere il

---

<sup>86</sup> ASBO, *Demaniale*, 3/6669, cc. n. nn., fascicolo intitolato *Documenti riguardanti lite fra l'inquisitore di Bologna e Andrea Ali, sindaco della società dei Crocesignati 1492-1499 circa*. Nello stesso faldone sono contenuti anche gli statuti del 1492 e numerose copie quattro-cinquecentesche delle bolle pontificie inerenti alla Confraternita di Bologna.

<sup>87</sup> T. Herzig, *Cagnazzo da Taggia, Giovanni*, DSI, p. 243. Per la vicenda bolognese si veda N. Terpstra, *Lay confraternities* cit, pp. 41-43.

supporto finanziario, suscitando le ire dell'inquisitore<sup>88</sup>. Con che denaro il frate avrebbe infatti potuto svolgere la sua missione giudiziaria senza l'assistenza dei suoi patentati? Tuttavia, a nulla valsero le suppliche che i confratelli inviarono a Roma nel tentativo di screditare gli inquisitori bolognesi, se non a radicalizzare ancor più la controversia in corso. Essi dovettero confrontarsi con frate Giovanni il quale, titolare del tribunale emiliano dal 1494 al 1513, gestì il conflitto con una determinazione sconosciuta ai suoi predecessori, deciso a risolvere una volta per tutte il dissidio. Egli riuscì a ottenere nel 1497 una sentenza di un giudice delegato dalla Curia romana, in cui venne ribadito in modo perentorio la dipendenza della Compagnia dall'autorità inquisitoriale:

subsidia, quae solita sunt praestari ipsi [crucesignati] domino inquisitori per dictam universitatem sive collegium et homines eiusdem secundum antiquas constitutiones vel consuetudines, illa praestanda esse et praestari debere ad omnem ipsius inquisitoris beneplacium secundum ritum vel consuetudinem usitatam et sic ad illa praestanda eo modo condemnamus dictam universitatem sive homines eiusdem<sup>89</sup>.

Quella bolognese non fu l'unica confraternita a ribellarsi all'autorità inquisitoriale. Altre compagnie tra la fine del XV e il primo XVI secolo si opposero ai giudici, testimoniando un'irriducibile volontà di indipendenza, un'aspirazione che non venne mai meno, come dimostreranno i casi seicenteschi che si analizzeranno in seguito (4.5).

A Modena le tensioni conobbero risvolti ancora più gravi. Nel 1516 i crocesignati locali, al pari degli omologhi bolognesi, si erano rifiutati di finanziare il tribunale, gettando gli inquisitori nel panico. Senza queste entrate non era possibile condurre un'adeguata attività processuale, dato che i tribunali medievali non disposero mai di rendite fisse, e tale obiettivo venne raggiunto solo da alcune sedi inquisitoriali italiane in età postridentina<sup>90</sup>. Lazzaro da San Colombano e Antonio da Brescia, i vicari del frate giudice modenese, si risolsero a prendere un drastico provvedimento, il più severo che fosse possibile adottare, ossia la

---

<sup>88</sup> G. G. Meersseman, "Ordo fraternitatis" cit., pp. 619-621, 781.

<sup>89</sup> Il documento, datato 17 settembre 1497, è consultabile ivi, pp. 880-882, in particolare p. 881. Le due confraternite bolognesi tramutarono i loro buoni rapporti in conflitto negli anni successivi, come è documentato in ACDF, *St. St.*, S 5 b (I), cc. 937r e ss. In particolare si veda c. 1009r, *Nota coll'indice delle seguenti scritture che si trasmettono alla sagra congregazione del sant'ufficio, concernenti la causa, o controversie tra la santa Inquisizione di Bologna, e crocesignati per una parte, la compagnia de battudi, o scolari di san Domenico per l'altra*. Alla c. 958r è conservata una mappa del convento di San Domenico di Bologna molto dettagliata, dove sono indicate le stanze riservate alla Compagnia dei crocesignati e i vari ambienti attigui, come la stanza del pozzo, la sala per le riunioni, quella per la fustigazione e altre. In tale faldone sono presenti documenti di entrambi le compagnie, come statuti, piante di edifici, rendicontazioni, verbali delle sedute e bolle pontificie.

<sup>90</sup> G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit.

scomunica dei ribelli<sup>91</sup>. In tali occasioni si venivano a creare situazioni paradossali: il sacro tribunale espelleva dalla comunione cristiana, non gli eretici, ma i propri servitori, coloro che avrebbero dovuto essere stati scelti per la loro devozione e in seguito a un giuramento di fedeltà.

L'importanza generale della *familia* inquisitoriale sembra aver subito una flessione tra l'ultimo Quattrocento e il primo Cinquecento, nonostante la creazione di numerose compagnie a cui si è accennato. I documenti papali dedicati ai collaboratori dei frati giudici divennero sempre più rari e altrettanto esigui furono i riferimenti alla *familia* nelle carte gestionali del tribunale<sup>92</sup>. Con buona probabilità ciò fu dovuto anche alla coeva regressione dell'Inquisizione in Italia, un ente sempre più obsoleto per gestire le emergenze religiose del primo XVI secolo<sup>93</sup>. Questa involuzione fu incentivata anche dai consistenti risultati che si erano ottenuti durante le persecuzioni dei secoli passati, rendendo sempre più inattivi e superflui i collaboratori della corte inquisitoriale<sup>94</sup>.

Non è un caso se proprio in quegli anni alcune compagnie di crocesignati tentarono di cogliere l'occasione per smarcarsi dal controllo inquisitoriale. Speranze che furono destinate a rimanere deluse. L'Inquisizione, nonostante la riduzione del proprio potere a favore dei tribunali laici ed episcopali, scelse di non perdere il controllo di quelle confraternite il cui servizio si era rivelato fondamentale per il passato. Una decisione che forse fu presa precauzionalmente, oppure in linea con una strategia politica, o ancora per ragioni legate ai singoli contesti locali. Una scelta che si rivelò vincente nel lungo periodo, soprattutto per l'appoggio sociale che le compagnie avrebbero garantito al futuro Sant'Uffizio in ogni città o regione in cui operò il tribunale.

Il legame speciale che unì la Confraternita della Croce all'Inquisizione durò molto a lungo, sopravvivendo alle crisi temporanee e alle varie riforme che si succedettero nei secoli. La Compagnia e il tribunale furono infatti la concretizzazione di uno stesso volere, di una

---

<sup>91</sup> La vicenda è stata riassunta in M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 30. Cfr. M. Duni, *Tra religione e magia. Storia del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541)*, Firenze, Olschki, 1999, *passim*.

<sup>92</sup> Tra i pochi documenti dell'epoca in cui si accenna ai collaboratori si veda la *Iunctum nobis* di Callisto III (1458), citata in G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., p. 780, nella quale si confermarono i privilegi dei crocesignati milanesi.

<sup>93</sup> Un caso significativo della crisi del tribunale sul finire del medioevo è costituito dall'Inquisizione anconetana. La serie dei frati giudici di cui si conosce l'identità si interrompe con frate Giacomo da Ascoli, nominato nel 1455, per poi riprendere nel 1556 con frate Vincenzo Cisoni da Lugo, cfr. V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., pp. 85-126, in particolare p. 89.

<sup>94</sup> Tale fenomeno non impedì che le persecuzioni proseguissero con l'accensione di molti roghi, nel tentativo di eliminare la stregoneria in alcune valli alpine. Si veda ad esempio A. Del Col, *Valle Camonica*, DSI, p. 1646, dove questi episodi vengono considerati come «la più grande caccia alle streghe finora nota nella storia italiana»; Id., *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 175-217.

medesima aspirazione, ossia quella di plasmare una società unita nella fede e quindi civilmente, purificata dall'eresia, in qualunque forma essa potesse manifestarsi. Furono due istituzioni sinergiche e complementari, nonostante gli attriti che caratterizzarono la loro relazione.

Un'attenzione specifica dovrebbe essere dedicata anche alle ultime fasi della storia dei crocesignati. La sopravvivenza della Confraternita in Italia sembra aver seguito le sorti del Sant'Uffizio, il quale, dopo le soppressioni settecentesche, venne ristabilito in un'ampia parte della penisola come lo Stato pontificio. Una realtà storica che smentisce l'immagine di una Inquisizione legata all'antico regime e in antitesi alla modernità. Si hanno numerosi documenti ottocenteschi per i crocesignati di molte città italiane, come ad esempio Ancona (1804)<sup>95</sup>, Lugo di Romagna (anni '20), Faenza (1848), Pesaro (1852)<sup>96</sup>, per San Marino (1848) e per molte altre ancora. Fonti, queste, che attendono di essere studiate in un'apposita analisi, che ci si augura possa realizzarsi in un più ampia riconsiderazione della fase ottocentesca del tribunale romano<sup>97</sup>.

---

<sup>95</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 b, cc. 815r-816v.

<sup>96</sup> ACDF, *St. St.*, LL 1 a, cc. n. nn.

<sup>97</sup> L'attività dell'Inquisizione papale del XIX secolo rimane quasi totalmente sconosciuta. Tra i pochi studi basati anche su materiale ottocentesco è possibile comprendere M. I. Palazzolo, "Scrivendo in paese libero". *Cantù e la Congregazione dell'Indice*, «Passato e Presente», 68 (2006), pp. 61-85; Id., *La perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell'Italia liberale*, Roma, Viella, 2010; D. Armando, *Nel cantiere dell'Inquisizione: la riapertura dei tribunali del Sant'Uffizio negli anni della Restaurazione*, in A. Cicerchia et alii (a cura di), *Prescritto e proscritto* cit., pp. 233-254; Id., *L'arcivescovo Oppizzoni e l'Inquisizione bolognese*, in M. Tagliaferri (a cura di), *Il cardinale Carlo Oppizzoni tra Napoleone e l'Unità d'Italia. Atti del convegno – Bologna, 18-20 novembre 2013*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 55-73; M. Cattaneo, *La "simulazione" di santità nei secoli XVIII e XIX attraverso le carte dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Prescritto e proscritto* cit., pp. 187-206; A. Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e Risorgimento (1816-50)*, in *Prescritto e proscritto* cit., pp. 255-277. Per una più ampia trattazione inerente alla fase finale dell'Inquisizione romana si veda la sezione 6.6.



## Capitolo 3 - I patentati in età moderna

### 3.1 - Lutero e la rottura dell'unità cristiana

Durante il XVI secolo, le varie forme di assistenza laica agli inquisitori papali, nonché le confraternite religiose tradizionalmente legate al tribunale di fede, furono oggetto di una rinnovata attenzione da parte dei frati giudici, i quali impiegarono la loro vasta *familia* nel tentativo di impedire il radicarsi della nuova “eresia” ultramontana in Italia. In poco meno di mezzo secolo l'ecumene che dai tempi della cristianizzazione era stata soggetta all'autorità del pontefice romano subì una profonda rottura. Nuove Chiese vennero istituite e numerosi furono i movimenti religiosi latori di una diversa interpretazione del messaggio evangelico. Ampie parti dell'Europa, e in particolare il nord, il centro e i territori orientali, non riconobbero più il papa come suprema autorità religiosa, determinando la fine dell'ideale di *res publica christiana* sulla quale si erano rette la società e la Chiesa medievale<sup>1</sup>. Complessi furono i fattori che portano a tale scissione, alcuni dovuti al rapido mutamento che caratterizzò il contesto religioso, politico e sociale di inizio Cinquecento; altri, invece, di più ampia durata, come il diffondersi dell'approccio razionalistico dell'Umanesimo, avevano iniziato a contestare le istituzioni ecclesiastiche e alcuni aspetti della teologia cristiana già sul finire del medioevo. Inoltre, lo stato deplorabile in cui versava ampia parte del clero aveva portato a un sensibile intensificarsi delle critiche rivolte ai rappresentanti della Sede Apostolica già nel Tre-Quattrocento. Spesso erano gli appartenenti agli Ordini religiosi, frati (domenicani e francescani in particolar modo) e

---

<sup>1</sup> È impossibile riferire qui della vastissima produzione scientifica dedicata alla Riforma protestante. Si veda almeno E. Cameron, *The European Reformation*, Oxford, Clarendon Press, 1991; M. Firpo, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 1993; H. A. Oberman, *The Impact of the Reformation*, Grand Rapids, Eerdmans, 1994; B. Reardon, *Il pensiero religioso della Riforma*, Roma-Bari, Laterza, 1994; R. H. Bainton, *La Riforma protestante*, Torino, Einaudi, 2000; A. E. McGrath, *Il pensiero della Riforma*, Torino, Claudiana, 2000; A. C. Lindberg, *The European Reformation*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010; D. MacCulloch, *Riforma. La divisione della casa comune europea (1490-1700)*, Roma, Carocci, 2010; M. Greengrass, *Christendom Destroyed: Europe 1517-1648*, New York, Penguin, 2014; L. Felici, *La Riforma protestante nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2016, al quale si rimanda per la ricca bibliografia aggiornata.

monaci, a supplire alle mancanze dei presbiteri, una pratica che aveva reso con il tempo i conventi e i monasteri i veri centri per la vita religiosa, soprattutto per quanto riguardava l'assistenza ai più bisognosi. Comportamenti simoniaci, concubinaggio, la presenza di figli e l'ignoranza persino dei principi basilari della fede cristiana e della liturgia, continuarono a essere aspetti comuni anche del clero tardo quattrocentesco e di inizio Cinquecento. Non esistevano strutture apposite entro le quali impartire una formazione adatta al ministero sacerdotale e solo sporadicamente erano presenti le scuole capitolari, entro le quali una piccola parte dei futuri chierici riusciva ad acquisire qualche rudimento per l'esercizio del ministero. Ciò favoriva l'ordinazione di persone spesso impreparate o inadeguate, contribuendo a rendere ancora più ampio il grado di insoddisfazione tra i fedeli.

Se tali erano le caratteristiche diffuse all'interno del clero a più stretto contatto con il popolo di Dio, una condotta non di certo migliore caratterizzò i vertici della Chiesa romana, cardinali e prelati che, invece di reggere le redini dell'istituzione religiosa, in larga parte miravano al prestigio legato alla loro posizione e a una condizione di agio. Veri e propri signori del Rinascimento, a molti di questi porporati non dispiaceva la compagnia di donne, musicisti, servitori e artisti, mentre le incombenze di natura religiosa venivano del tutto trascurate o affidate a vicari spesso altrettanto privi di afflato spirituale. Il conferimento della berretta rossa o la concessione di un vescovato non costituiva un riconoscimento delle virtù cristiane del singolo religioso, ma una questione meramente politica<sup>2</sup>. Attraverso la creazione di nuovi cardinali, i pontefici potevano controllare la composizione interna del Sacro Collegio e quindi la direzione politica che si voleva dare al proprio regno, riuscendo a influenzare indirettamente anche i pontificati successivi. Allo stesso tempo, le dinastie principesche italiane, e con esse le *élites* degli Stati della penisola, trovarono nelle nomine cardinalizie una possibilità per condizionare le decisioni della Sede Apostolica e per favorire l'elezione di pontefici a loro più favorevoli. Tuttavia, l'appoggio di un casato o di un principe non fu sempre sufficiente per ricevere la porpora e molti prelati ricorsero a tal fine alla simonia e allo sfruttamento del nepotismo papale. I pontefici, oltre che capi spirituali della Chiesa universale, erano inoltre da molti secoli sovrani di uno Stato temporale, presente nel gioco politico del tempo e negli equilibri di potere della penisola italiana, soprattutto dopo la fine della parentesi avignonese, la sconfitta delle istanze conciliariste e la restaurazione della Curia romana a fine Quattrocento<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. M. Firpo, *Il cardinale*, in E. Garin (a cura di), *L'uomo del Rinascimento*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 73-131.

<sup>3</sup> P. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit.



Quello della Chiesa era uno Stato assai atipico, in quanto retto secondo la forma costituzionale di una monarchia non ereditaria ma elettiva. Un'autentica anomalia nel quadro politico europeo, dove sin dal Quattrocento erano andate affermandosi le monarchie nazionali, come in Francia, in Spagna, o in Inghilterra, mentre in altre regioni d'Europa, in Italia, nelle Fiandre o nel Sacro Romano Impero, era stata la dimensione regionale o cittadina a determinare la creazione delle nuove unità politiche, talvolta a carattere repubblicano. La Sede Apostolica, per la sua natura, ricoprì comunque un ruolo fondamentale nel legittimare i processi che portarono alla definizione degli Stati europei tra Quattro e Cinquecento, come testimoniato dalla bolla *Inter Coeteras* del 1493, quando il regno di Castiglia e quello portoghese ottennero da papa Alessandro VI la spartizione delle terre extraeuropee appena scoperte. La Curia pontificia, oltre a rappresentare uno dei centri più importanti del potere politico tardomedievale, costituì però anche il vertice di un'istituzione religiosa a vocazione universale. Il papa era innanzitutto il vicario di Cristo sulla Terra e i suoi pronunciamenti, secondo la maggior parte dei teologi, non dovevano mai essere messi in discussione, poiché egli solo era il depositario ultimo di un'autorità di origine divina. Il clero gestiva il monopolio del sacro attraverso l'amministrazione dei sacramenti e l'interpretazione delle Scritture, e ogni rapporto tra il fedele e Dio doveva essere mediato dalla Chiesa.

La doppia dimensione della Sede Apostolica, temporale e spirituale, non aveva impedito che essa venisse strutturandosi come gli altri Stati europei ma con un profilo giuridico ancipite. Marginalizzato e stigmatizzato il conciliarismo quattrocentesco, i papi tardomedievali posero al centro del proprio programma di governo l'ampliamento dei domini in Italia e il potenziamento delle strutture amministrative del papato. Il regno di Martino V (1417-1431), in particolare, costituì un momento importante nella progressiva costituzione dello Stato pontificio, garantendo così al regno papale un posto di rilievo nel concerto dei principati della penisola<sup>4</sup>. Numerose furono le alleanze che i pontefici strinsero con i principi italiani e con le Corone europee durante tutto il XV e l'inizio del XVI secolo, rendendo inevitabile la partecipazione delle armate papali alle guerre che sconvolsero l'Italia a partire dal 1494<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. J. Delumeau, *Le progrès de centralisation dans l'État pontifical au XVI siècle*, «Revue Historique», 85/2 (1961), pp. 399-410.

<sup>5</sup> M. Rospocher, *Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo*, Bologna, Il Mulino, 2015. Cfr. M. Pellegrini, *Il papato nel Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 2010.

In presenza di un'autorità papale invischiata in questioni mondane, e di un clero distratto o immorale, impreparato e indifferente ai doveri pastorali, le ansie di riforma e le domande sulla salvezza crebbero. In ampie parti dell'Europa cristiana, soprattutto nei centri urbani, divenne sempre più urgente il bisogno di vivere un cristianesimo semplice, che si richiamasse a quello delle origini, privo delle incrostature della teologia scolastica e dei vincoli dettati dal diritto canonico. Istanze che incentivarono ben presto la formazione di alcuni movimenti religiosi in cui venne proposto un nuovo modo di vivere la fede, basato su pochi principi essenziali che permettessero anche ai più semplici di comprendere fino in fondo il messaggio evangelico. Alcuni di questi gruppi, come ad esempio i Fratelli della Vita Comune, si ispirarono a movimenti più antichi come quello della *Devotio moderna*, il quale aveva incontrato un discreto consenso nell'Europa del nord già a partire dal XIV secolo<sup>6</sup>. Nel corso del Quattrocento, una forte critica venne rivolta al magistero della Chiesa anche da coloro che si formarono ai principi dell'Umanesimo. Nessuna conoscenza del passato poteva essere considerata veritiera, secondo gli umanisti, se non si disponeva di un adeguato supporto documentale in difesa di quanto si affermava. Il metodo filologico ideato da Lorenzo Valla (1405-1507), attraverso il quale si era potuta dimostrare la falsità della Donazione di Costantino, aveva palesato come fosse indispensabile *redire ad fontes* al fine di comprendere il vero senso dei testi. Il principio dell'*ipse dixit*, centrale nella riscoperta dell'aristotelismo in occidente, doveva essere rifiutato radicalmente, così come il dogmatismo e il formalismo scolastico, per lasciar spazio a uno studio approfondito dei testi del passato e all'esercizio della critica e della ragione. Nacque così una nuova cultura che, tra la fine del Trecento e durante tutto il Quattrocento, contribuì al formarsi di nuove élites intellettuali, consapevoli del valore del metodo filologico e della discussione critica. Non si dovette attendere a lungo perché le obiezioni mosse ai costumi della Chiesa e al suo magistero, espresse sovente sotto forma di satire pungenti e di opere di finzione, si trasformassero in una radicale messa in discussione dell'istituzione religiosa e delle sue fondamenta teologiche. Feroce fu la satira di Erasmo da Rotterdam (1466?-1536), il "principe degli umanisti", che tuttavia dette alla sua critica anche un fondamento teologico e filologico. Egli applicò per primo la critica linguistica alla Sacra Scrittura, eliminando le numerose glosse e le interpretazioni che nei secoli avevano incrostato il testo biblico originale. Nel 1516 l'olandese diede alle stampe a Basilea il *Novum instrumentum*, una

---

<sup>6</sup> J. Van Engen, *Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna and the World of the Late Middle Ages*, Philadelphia, University of Philadelphia Press, 2013.

traduzione latina del Nuovo Testamento, corredata dal testo greco, che in molti punti si discostava dalla Vulgata di San Girolamo. La nuova traduzione erasmiana, la sua introduzione e le sue note filologiche, permisero a coloro che conoscevano il latino di leggere e di interpretare il Vangelo mettendo in discussione il testo e le interpretazioni tradizionali<sup>7</sup>.

Attraverso una minuta analisi del dettato greco, per esempio, Erasmo dimostrò come nel Vangelo non vi fosse un fondamento a supporto, sia del dogma della trinità, sia dell'istituzione divina dei sette sacramenti. Negli scritti di Erasmo, l'analisi filologica della Bibbia venne quindi tramutandosi in una nuova proposta religiosa, se non alternativa, almeno profondamente diversa da quella della Chiesa di Roma.

Nel frattempo, il desiderio di una generale riforma religiosa era andato diffondendosi anche all'interno della Curia e della gerarchia ecclesiastica, come testimoniato dall'iniziativa di Paolo Giustiniani e Pietro Quirini<sup>8</sup>, e soprattutto tra i fedeli comuni. Il nodo fondamentale, sul piano spirituale, era l'ansia di salvezza che si associò a una sempre più diffusa discussione religiosa favorita dai volgarizzamenti della Scrittura, dalla nascita di nuove esperienze religiose maschili e femminili, dal profetismo delle cosiddette 'sante vive', dall'anticlericalismo e dalla stampa a caratteri mobili. Tale invenzione, infatti, permise un'ampia e veloce circolazione di ogni genere di opere, dai semplici fogli volanti alla satira, dai trattati teologici ai libretti di devozione. Il sapere universitario doveva confrontarsi sempre di più con il mondo urbano, in cui una piccola parte alfabetizzata dei fedeli poteva orecchiare dibattiti, controversie e critiche rivolte alla Chiesa. Di ciò furono consapevoli coloro che parteciparono al concilio Lateranense V, nel quale si tentò di introdurre un embrione di censura almeno per la città di Roma. A entrare in contatto con questa nuova cultura libraria non furono soltanto i dotti e il clero, ma anche i laici, le donne e gli analfabeti,

---

<sup>7</sup> La bibliografia su Erasmo è assai ampia e molti sono gli aspetti che sono stati indagati della complessa figura del pensatore olandese. Cfr. R. H. Bainton, *Erasmus of Christendom*, New York, Scribner, 1969 (trad. it.: *Erasmus della cristianità*, Firenze, Sansoni, 1970); S. Seidel Menchi, *Erasmus in Italia, 1520-1580*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987; C. Asso, *La teologia e la grammatica. La controversia tra Erasmo ed Edward Lee*, Firenze, Olschki, 1993. Per la riedizione delle opere erasmiane si veda D. Erasmus Roterodamus, *Opera omnia*, recognovit J. Clericus, 10 voll., Lugduni Batavorum, cura et impensis P. Vander Aa, 1703-1706 (rist. anast. Hildesheim, Georg Olms, 1961); Id., *Opera omnia recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata*, Amsterdam, North Holland, poi Elsevier, 1969-; Erasmus, *Collected Works*, Toronto, University of Toronto Press, 1974-; Id., *Colloquia*, progetto editoriale e introd. di A. Prosperi, ed. e trad. di C. Asso, Torino, Einaudi, 2002; Id., *Scritti religiosi e morali*, progetto editoriale e introd. di A. Prosperi, ed. e trad. di C. Asso, Torino, Einaudi, 2004; Id., C. Carena (a cura di), *Modi di dire. Adagiorum collectanea*, Torino, Einaudi, 2013; Id., S. Seidel Menchi (a cura di), *Giulio*, Torino, Einaudi, 2014.

<sup>8</sup> V. Lavenia, *La lotta alle superstizioni: Obiettivi e discussioni dal "Libellus" al Concilio di Trento*, «Franciscan Studies», 71 (2013), pp. 163-181; U. Mazzone, *Libellus ad Leonem X: note in margine all'edizione e alla storiografia. Le edizioni del testo*, «Franciscan Studies», 71 (2013), pp. 19-32.

che poterono comprendere il significato di alcune opere ascoltandone la lettura in pubblico, per le vie cittadine, nelle osterie o in circoli più riservati, senza contare il ruolo giocato dalle immagini<sup>9</sup>. La circolazione della stampa ebbe quindi il risultato di avvicinare ai testi coloro che non sapevano leggere o scrivere, incentivando l'alfabetizzazione dei fedeli laddove l'accesso ai libri non venne ostacolato dalle autorità religiose o secolari.

Tale fu il contesto europeo entro il quale visse la propria esperienza religiosa Martin Lutero (1483-1546)<sup>10</sup>. A differenza di Erasmo o di alcuni tra i maggiori esponenti della Riforma protestante, Lutero non giunse a teorizzare il rinnovamento della Chiesa a partire dalla filologia biblica o dalla riscoperta della dignità dell'uomo che tanta importanza ebbe per i seguaci dell'Umanesimo cristiano. Tormentato dal problema della giustificazione, ovvero della salvezza, Lutero trovò la soluzione alle proprie ansie in alcuni passi della Lettera di san Paolo ai Romani: la giustificazione dell'uomo avveniva in virtù della sola fede in Dio<sup>11</sup>. Pertanto, egli decise di manifestare in pubblico la sua ancora embrionale elaborazione dottrinale nelle celebri 95 tesi contro le indulgenze.

Il documento provocò la reazione delle autorità ecclesiastiche, dando inizio a un serrato confronto tra Lutero e i rappresentanti di Roma, durante il quale il frate ebbe modo di sviluppare la propria riflessione in un sistema teologico ormai differente da quello difeso dai teologici scolastici. Nell'appello rivolto ai principi e intitolato *Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca*, in cui li si esortava a non riconoscere l'infallibilità del papa e a fondare una chiesa nazionale, venne formulato il principio del sacerdozio universale dei fedeli, delegittimando ogni forma di intermediazione che si potesse frapporre tra il fedele e Dio. L'istituzione del clero non trovava, secondo il sassone, alcun riscontro all'interno della Bibbia, la quale doveva costituire l'unico riferimento per i cristiani. Nessuna autorità, politica o religiosa, avrebbe potuto imporre ai fedeli una determinata dottrina o un solo sacramento se non in virtù di un passo biblico. Fu così che nel *De captivitate babylonica ecclesiae praeludium*, Lutero sostenne l'istituzione evangelica del battesimo e dell'eucaristia (secondo la formula della consustanziazione), mentre nella *La libertà del*

---

<sup>9</sup> O. Niccoli, *Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini*, Roma-Bari, Laterza, 2011; F. Biferali, M. Firpo, *Immagini ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016, al quale si rimanda anche per la ricca bibliografia e per l'ampio apparato iconografico.

<sup>10</sup> Il ricorrere nel 2017 del quinto centenario della Riforma protestante ha comportato un sensibile aumento degli studi dedicati al suo principale interprete. Pertanto, qui ci si limita a rinviare, anche per l'aggiornata bibliografia, a G. Dall'Olio, *Martin Lutero*, Roma, Carocci, 2013 (II ed. 2017); A. Prospero, *Lutero. Gli anni della fede e della libertà*, Milano, Mondadori, 2017; V. Reinhardt, *Lutero l'eretico. La riforma protestante vista da Roma*, Venezia, Marsilio, 2017.

<sup>11</sup> L. Felici, *La Riforma protestante* cit., pp. 44-75, in particolare pp. 51-52.

*cristiano* il frate affermò chiaramente come l'esercizio della coscienza fosse indispensabile alla vita cristiana e quindi alla salvezza eterna. *Sola fide* e *sola Scriptura* furono i due pilastri della proposta riformatrice luterana: esclusivamente la fede e l'ascolto della Parola di Dio, espressa nei testi sacri, avrebbero potuto giustificare l'uomo e sottrarlo dalla dannazione eterna.

A nulla valsero i provvedimenti con cui Leone X cercò di far ritrattare a Lutero le sue convinzioni, tanto che il pontefice decise di scomunicare l'agostiniano il 3 gennaio 1521 per mezzo della bolla *Decet Romanum Pontificem*. Le idee del teologo sassone vennero definite eretiche, in assoluto contrasto con quanto scritto nella Bibbia e con i principi che da sempre avevano ispirato la Chiesa. Contro Lutero intervenne, quindi, anche la Dieta imperiale, che riunitasi a Worms sempre nel 1521 alla presenza del giovane imperatore Carlo V, tentò invano di far rinnegare allo scomunicato quanto sostenuto nelle sue opere<sup>12</sup>. La dimensione prettamente religiosa del messaggio luterano implicava del resto ricadute politiche e d'interesse molto importanti. Grazie all'abolizione del clero, infatti, le autorità secolari avrebbero potuto incamerare le cospicue proprietà fondiari e gli immobili che la Chiesa deteneva nei loro territori. Ostili al potere imperiale e sempre desiderosi di una maggiore autonomia, alcuni principi tedeschi decisero di passare alla Riforma anche per trasformare i loro domini in forme statuali sempre più centralizzate e solide, in cui solo il sovrano avrebbe potuto gestire in modo indipendente le finanze, la politica religiosa e il governo dei sudditi. La ricchezza che veniva mandata a Roma ogni anno sotto forma di elemosine di indulgenza, *gravamina* e decime, poteva essere trattenuta per pagare i costi dell'amministrazione dello Stato, evitando di finanziare il lusso e le pratiche immorali della corte papale.

Il bisogno di un rapido rinnovamento nella fede e nella vita religiosa indusse alcuni teologi, chierici o semplici credenti, a formulare una diversa proposta per la riforma del cristianesimo. Molti di loro vennero ispirandosi alla figura di Lutero, mentre altri compirono un percorso differente, giungendo a considerazioni teologiche, morali o liturgiche assai lontane da quelle luterane. Tale fu il caso del carismatico Thomas Müntzer (1489-1525), che combinò le aspirazioni alla giustizia sociale proprie della rivolta delle campagne con il

---

<sup>12</sup> Per il lungo e complicato regno di Carlo V si rimanda ad A. Kohler, *Karl V: 1550-1558. Eine biographie*, München, Beck, 1981 (trad. it.: *Carlo V*, Roma, Salerno Editrice, 2005; trad. spagnola: *Carlos V, 1500-1558. Una biografía*, Madrid, Marcial Pons, 2000); H. Lutz (a cura di), *Das römische deutsche Reich im politischen System Karls V*, München-Wien, Herder, 1983; J. Martínez Millán (a cura di), *La Corte de Carlos V*, 2 voll., 4 tt., Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.

radicalismo religioso e le inquietudini millenaristiche del tempo<sup>133</sup>. Müntzer è infatti considerato uno dei principali esponenti della cosiddetta Riforma radicale, un insieme di pensatori, di movimenti religiosi e di idee che solo di rado si consolidarono in istituzioni o in correnti di pensiero ben definite<sup>14</sup>. Questo modo alternativo in cui si espresse il bisogno di rinnovare la fede cristiana (distinto dalla Riforma magisteriale luterana, zwingliana e calviniana di cui si dirà) si diffuse come gli altri attraverso la predicazione itinerante di personaggi isolati o con la circolazione di singole opere, ma quando esso portò alla formazione di piccoli gruppi, questi vennero duramente perseguitati o costretti al nicodemismo. L'anabattismo fu il più significativo di tali movimenti radicali. Nonostante la sua diffusione in molte zone dell'Europa centrale e orientale e nel nord Italia, esso non assunse mai le caratteristiche di una Chiesa ufficiale. Gli anabattisti, che pure riuscirono a costruire una rete di comunità a dimensione sovranazionale, si rifiutarono sempre di riconoscere qualsiasi forma di autorità potesse venire loro imposta, di giurare, di usare le armi e di assumere alcune cariche pubbliche, suscitando l'ostilità e la persecuzione degli stessi esponenti della Riforma magisteriale, che avversavano il rifiuto del pedobattesimo e il radicalismo antiistituzionale. Aperti al confronto dottrinale e alla tolleranza, coloro che aderirono alla Riforma radicale si rifiutarono di credere alla predestinazione e all'esistenza di un Dio giudice, proponendo un'interpretazione del tutto opposta, secondo la quale Dio, nella sua infinita misericordia, avrebbe salvato tutti gli uomini alla fine dei tempi. Inoltre, tra i radicali vi furono coloro che, spesso sulla base di una raffinata cultura umanistica, allo stesso tempo cristiana e incline al razionalismo, intrapresero un percorso a tal punto originale da porli al di fuori da ogni ortodossia definitasi con l'avvento della Riforma protestante. Essi si rivelarono ostili a ogni limite potesse essere imposto all'esercizio libero della ragione, soprattutto quando a essere oggetto di analisi erano le basi della fede. Alcuni di loro, come Lelio (1525-1562) e Fausto Sozzini (1539-1604), giunsero a negare il dogma della trinità, poiché, secondo i sostenitori del socinianesimo, l'analisi filologica del testo evangelico rivelava come non vi fosse alcuna affermazione chiara di tale principio teologico nelle Sacre Scritture. Gli antitrinitari, o unitariani, non riconobbero la compresenza in Dio

---

<sup>13</sup> P. Blicke, *La Riforma luterana e la guerra dei contadini. La Rivoluzione del 1525*, Bologna, Il Mulino, 1983; T. La Rocca, *"Es ist Zeit". Apocalisse e storia. Studio su Thomas Müntzer (1490-1525)*, Bologna, Cappelli, 1988; H. J. Goertz, *Thomas Müntzer: Mystiker-Apokalyptiker-Revolutionär*, München, Beck, 1989 (trad. ingl. Edinburgh, 1993); J. M. Stayer, *The German Peasants' War and Anabaptist Community of Good*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1994. Cfr. C. Martinuzzi, *Allstedt 1523. Müntzer nei giorni della riforma*, Milano, Unicopli, 2017; cfr. M. Biagioni, L. Felici, *La Riforma radicale nell'Europa del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

<sup>14</sup> Ibidem.

di tre persone uguali, distinte, coeterne e consustanziali, poiché una sola e indivisibile era da considerarsi l'essenza divina<sup>15</sup>.

Pertanto, la Riforma venne assumendo rapidamente importanza in alcuni dei principali centri urbani dell'epoca, mentre nelle terre dell'Impero le autorità secolari subentravano al clero nel governo della Chiesa. Ciò contribuì a determinare la successiva evoluzione istituzionale di alcune regioni europee, come avvenne in parte della Svizzera nel primo Cinquecento. La città più rappresentativa in tal senso fu Zurigo, dove fu attivo sino alla morte Huldrych Zwingli (1484-1531). Teologo di formazione e ispirato dagli scritti di Erasmo e di Lutero, egli giunse a formulare una proposta di riforma religiosa che incontrò l'immediato consenso della popolazione e delle autorità di Zurigo. Vicino alle posizioni teologiche del sassone ma più incline allo stile e ai principi dell'Umanesimo, Zwingli andò progressivamente divergendo da Lutero a causa della sua interpretazione teologica dell'eucaristia. Secondo lo svizzero, la comunione delle specie non costituiva un sacramento, poiché il pane e l'acqua non subivano alcuna transustanziazione, come sostenuto dai cattolici, e neppure la consustanziazione era da ritenersi reale, come affermato da Lutero. L'eucaristia rappresentava invece la memoria simbolica della cena, un momento di riunione dei fedeli nel quale veniva rievocato il triduo pasquale senza l'intervento e la presenza diretta dello Spirito Santo. Zwingli modificò, pertanto, non solo un punto centrale della dottrina cristiana, ma anche uno degli aspetti sociali e simbolici più importanti della vita religiosa, che fino a quel momento era rimasto monopolio delle autorità religiose. Ne conseguì la generale rivalutazione del ruolo dei laici, dei singoli credenti che, non più sottomessi a un clero ignorante e superfluo, avrebbero potuto vivere liberamente la propria fede rivolgendosi a Dio senza curarsi di inutili riti superstiziosi. Zwingli fu inoltre sostenitore di una severa dottrina della predestinazione, radicalizzando la propria riforma religiosa anche sul piano etico-morale. Infine venne vietata la venerazione dei santi, della

---

<sup>15</sup> D. Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento*, A. Prosperi (a cura di), Torino, Einaudi, 2009, ad indicem; A. Stella, *Ricerche sul socinianesimo: il processo di Cornelio Sozzini e Claudio Textor (Baniere)*, «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», 3 (1961), pp. 77-120; L. Szczucki, *Il processo di Fausto Sozzini a Siena, 1588-1591*, in H. Méchoulan et alii (a cura di), *La formazione storica dell'alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondo*, 3 voll., Firenze, Olschki, 2001, vol. I, pp. 375-394; Id., *Dall'anabattismo al socinianesimo nel Cinquecento veneto: Ricerche storiche*, Padova, Liviana, 1967; M. Biagioni, *La ragione dell'immortalità: la disputa tra Francesco Pucci e Fausto Sozzini "De statu primi hominis ante lapsum"*, in L. Szczucki (a cura di), *Faustus Socinus and his Heritage*, Kraków, Polish Academy of Sciences, 2005, pp. 53-89; M. Priarolo, E. Scribano (a cura di), *Fausto Sozzini e la filosofia europea*, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2005; A. Rotondò, *Esuli italiani in Valtellina nel Cinquecento*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, 2 voll., Firenze, Olschki, 2008, vol. II, pp. 403-442.

Madonna e delle loro immagini, mentre ai religiosi fu permesso di sposarsi, come nelle terre passate con Lutero. Diverse città decisero in seguito di emulare le riforme zwingliane, e queste vennero presto adottate anche a Costanza, a San Gallo, a Basilea e in molte altre località elvetiche rette secondo un ordinamento repubblicano.

La Chiesa di Roma tentò in vario modo di arrestare il diffondersi dell'eresia luterana e delle altre deviazioni dalla fede cattolica, che pochi anni dopo le prime opere di Lutero vennero frammentando ulteriormente l'unità religiosa europea. L'attività riformatrice di Filippo Melantone (1497-1560) a Wittenberg, di Zwingli e di Heinrich Bullinger (1504-1575) a Zurigo e di Martin Bucer a Strasburgo (1491-1551), crearono le premesse per l'istituzione di nuove Chiese. Il trasferimento definitivo di Giovanni Calvino (1509-1564) a Ginevra portò alla costituzione di una Chiesa molto solida, nella quale un'autorità centrale ebbe il compito di conservare e di interpretare sia i principi della fede, sia il comportamento morale, sia gli ordinamenti ecclesiastici<sup>16</sup>. Il rigore dottrinale di Calvino, connotato da un forte predestinazionismo, riuscì a trasformare Ginevra in una "repubblica di santi", che costituì un ideale sia religioso sia politico per gli eterodossi di tutta Europa e in particolar modo per quelli italiani. La città elvetica divenne la maggiore avversaria della Roma papale, contribuendo alla diffusione del calvinismo in Italia attraverso l'invio di predicatori e di testi evangelici. A Ginevra furono stampate le opere principali della controversistica protestante che giunsero sul mercato librario italiano, mentre sempre nella città svizzera sarebbero in seguito fuggiti molti dei perseguitati dall'Inquisizione romana provenienti dalle comunità evangeliche di tutta Italia. Non è il proposito di questa ricerca fornire una ricostruzione puntuale di quelli che furono i momenti successivi alla prima affermazione della Riforma protestante nell'Europa moderna, poiché ciò è già stato fatto nel corso di ricerche appositamente dedicate all'argomento. Tuttavia, qui si vuole evidenziare come alcuni aspetti del primo messaggio riformato, come la difesa della libertà di coscienza dell'individuo, la sua alfabetizzazione, l'accesso alla Bibbia, la possibilità di commentarla, il rifiuto a riconoscere qualsiasi autorità intermediaria e spesso gli stessi dogmi della fede, abbiano contribuito a provocare qualche decennio dopo in Italia la dura reazione delle gerarchie cattoliche.

---

<sup>16</sup> Per la storia della Riforma in Svizzera e dei suoi maggiori esponenti si veda W. J. Bouwsma, *Giovanni Calvino*, Roma-Bari, Laterza, 1992; J. V. Pollet, *Zwingli. Biografia e teologia*, Brescia, Morcelliana, 1994; B. Gordon, *The Swiss Reformation*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2002; A. McGrath, *Giovanni Calvino. Il Riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Torino, Claudiana, 2009; I. D. Backus, P. Benedict (a cura di), *Calvin and His Influence 1509-2009*, New York, Oxford University Press, 2011.



La Riforma si diffuse immediatamente nella penisola, dove la particolarità del contesto religioso, sociale e istituzionale, favorì l'affermazione di un protestantesimo fin da subito connotato da un forte radicalismo. L'impossibilità di costituire in Italia una Chiesa o un unico movimento da opporre alla Chiesa di Roma favorì l'adozione di pratiche nicodemitiche da parte degli eterodossi italiani, i quali, in assenza di un vero magistero, giunsero in alcuni casi a contestare gran parte del sistema teologico cattolico. Lo sperimentalismo dottrinale, la presenza di una cultura razionalista di derivazione umanistica, assieme alla lettura delle opere di Erasmo e di diversi riformatori, indusse fedeli di ogni ceto sociale ad aderire all'anabattismo, all'antitrinitarismo e ad altri movimenti o gruppi religiosi. In tali realtà il misticismo radicale si unì sovente alla critica alla predestinazione, all'antidogmatismo e a una generale confutazione dei sette sacramenti e delle funzioni del clero.

I primi tesi di Lutero ebbero una significativa diffusione a sud delle Alpi e con essi molte delle opere dei principali riformatori tedeschi ed elvetici<sup>17</sup>. Gli esponenti della Riforma riuscirono infatti a costruire nuove comunità ecclesiali e a diffondere le proprie dottrine ben oltre i confini degli Stati in cui furono attivi. L'impiego della stampa permise ai testi e alle immagini di ispirazione protestante di propagarsi in tutta Europa, nonostante i provvedimenti restrittivi che iniziarono – ma più tardi – a essere adottati dalla gerarchia fedele a Roma per impedire la circolazione delle opere eterodosse. Volgarizzamenti biblici, trattati teologici e morali, composizioni omiletiche, libelli satirici, opuscoli, volantini, caricature e incisioni a carattere evangelico, in cui si stigmatizzavano la superstizione e l'immoralità della Chiesa romana, identificando il papato con l'Anticristo, invasero tutta l'Italia, passando per i maggiori porti marittimi e percorrendo le vie di comunicazione che dalla Germania portavano verso le principali città italiane. La maggioranza delle opere giunse nella penisola attraverso Venezia, la città più cosmopolita dell'Italia del tempo e sede della più fiorente industria tipografica del Cinquecento. Provenienti da Basilea o dagli altri centri dell'editoria europea, questi scritti iniziarono a propagarsi verso sud già nel 1520, provocando l'intervento delle autorità romane. Alcuni brevi papali vennero destinati alle città italiane dove erano stati rinvenuti i testi luterani, mentre le istituzioni secolari e religiose vennero lentamente sollecitate a controllare quanto veniva commerciato e stampato entro le loro giurisdizioni.

---

<sup>17</sup> Cfr. S. Seidel Menchi, *Erasmo in Italia (1520-1580)*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987.

Come avrebbero poi dimostrato i costumi di alcuni processati dall'Inquisizione, le opere dei riformatori finirono con l'essere comprate, commerciate e lette, da uomini e donne di ogni estrazione sociale. Anche gli esponenti delle classi subalterne presero parte a questo trasversale movimento per la riforma religiosa. I testi più importanti della tradizione riformata vennero trovati fra i libri o nelle abitazioni di italiani nobili, aristocratici, liberi professionisti e artigiani, laici o religiosi che fossero. Proprio fra il clero si ebbero molti dei primi seguaci del messaggio evangelico; una realtà che, come si vedrà, fu all'origine di duri provvedimenti repressivi.

La circolazione delle opere della Riforma, e la frequenza con cui ci si poteva confrontare sugli aspetti più controversi della fede, al mercato, per le strade o sulle piazze, in convento, con il proprio precettore o in casa di conoscenti, favorì una veloce affermazione del protestantesimo nelle città italiane, nelle quali ben presto si costituirono dei gruppi di sostenitori delle nuove istanze religiose. In tali conventicole, a volte note, a volte riservate o clandestine, venivano letti e commentati i principali testi eterodossi, la Bibbia in volgare, le omelie della domenica precedente e molto altro ancora. I convenuti avevano l'opportunità di conoscere, spesso per la prima volta, i testi sacri e con essi la nuova interpretazione che se ne dava oltralpe, inducendo parti consistenti della popolazione ad assumere atteggiamenti, intellettuali e comportamentali, sempre più autonomi rispetto alle autorità ecclesiastiche. Molti gruppi eterodossi vennero formandosi nei territori della Repubblica di Venezia, dove la direzione politica della Serenissima e la connivenza di una parte cospicua del suo patriziato garantirono una relativa libertà religiosa almeno sino al 1547, quando venne creata la magistratura dei Tre savi all'eresia. Mentre Rovigo fu un capoluogo strategico per il calvinismo e l'anabattismo italiano, Padova offrì a molti dissidenti ed esuli *religionis causa* la possibilità di formarsi nello Studio locale e di rimanere in contatto con i compagni di fede di tutta Europa. Ma molte altre furono le città "contagiate", dalla Bergamo di Vittore Soranzo, alla Monselice di Oddo Quarto, sino a Cittadella, che sarebbe poi divenuta famosa per il caso di Francesco Spiera. Anche i territori veneziani attorno all'Adriatico non rimasero estranei alla Riforma, come dimostrato dalla vicenda di Isabella da Passano a Portogruaro o dalla conversione e dal proselitismo del vescovo di Capodistria Pietro Paolo Vergerio. Non meno ricettivo delle nuove dottrine protestanti fu il contesto del Ducato di Milano, dove si contarono importanti gruppi evangelici a Como, Alessandria, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza e nella stessa Milano. Sorta di raccordo tra la Svizzera e la pianura padana, il Ducato rappresentava uno snodo fondamentale per il transito di

uomini, di merci e di idee, come avrebbero poi dimostrato alcune importanti vicende giudiziarie. Nel vicino Ducato di Savoia, l'antica comunità dei valdesi passò definitivamente alla Riforma nel 1532, mentre l'intero Piemonte venne definito "terra d'eresia", anche a causa dei molti dissidenti nella fede che li avevano avuto i propri natali. Pure nella Repubblica di Genova le istanze riformate andarono velocemente diffondendosi, agevolate in ciò da un'aristocrazia mercantile molto dinamica, abituata a idee, a usanze e a contesti anche molto differenti, in cui il relativismo culturale dava spesso luogo a pratiche di tolleranza religiosa. Dall'altra parte degli Appennini era situata un'altra città che fu fondamentale per il radicarsi della Riforma in Italia, ossia Modena, in cui la liberalità compiacente di due suoi vescovi, Giovanni Morone ed Egidio Foscarari, permise a buon parte del ceto dirigente modenese di frequentare *schole* e gruppi di chiaro stampo evangelico come la locale Accademia. Ciò fu dovuto anche alla poca severità con cui i duchi d'Este guardarono alla questione religiosa almeno sino agli anni '50, quando anche alla duchessa Renata di Francia, sposa di Ercole II, venne proibito di ospitare e di sostenere riformati italiani ed europei, come aveva fatto invece per l'addietro arrivando a dare rifugio addirittura allo stesso Calvino, a Ortensio Lando, a Curione e a molti altri. Ma pure a Bologna si ebbero numerosi gruppi eterodossi, e a Faenza, nel cui contesto religioso crebbe e si formò il fornaio Fanino Fanini, poi arso al rogo a Ferrara per le sue convinzioni dissidenti. Tali non furono gli unici contesti in cui le autorità avrebbero in seguito scoperto una profonda adesione della popolazione alle dottrine riformate all'interno dello Stato pontificio, come avrebbe poi dimostrato, ad esempio, il caso di Macerata, dove la famiglia Gentili subì duri e ripetuti processi inquisitoriali<sup>18</sup>.

Lucca fu invece il principale centro dell'eterodossia toscana. Retta secondo uno statuto repubblicano, la città vide passare tra le file dei riformati la gran parte del proprio ceto dirigente, e molte famiglie nobiliari lucchesi ebbero rapporti costanti con le grandi realtà evangeliche europee, come avrebbero dimostrato in seguito le fughe, soprattutto in Svizzera, di molti notabili locali. La spinta verso un rinnovamento nella fede si unì a Lucca alla sua identità repubblicana, che anche grazie alla tutela imperiale rimase a lungo indipendente da potenze egemoniche. Analoga, ma di più breve durata, fu la diffusione della Riforma a Siena, dove la repubblica venne definitivamente soppressa con la conquista medicea del

---

<sup>18</sup> V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in L. Lacchè (a cura di), *Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 167196; Id., *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca della prima età moderna*, «Giornale di Storia», 6 (2011), pp. 1-36.

1555. La sua importanza mercantile, assieme all'attivismo di alcune sue scuole e strutture religiose, contribuirono alla circolazione in città delle istanze protestanti, che ebbero ben presto illustri seguaci come Bernardino Tommassini (detto Ochino), Flaminio Fabrizi<sup>19</sup>, Lelio e Fausto Sozzini. Neppure Firenze rimase estranea al diffondersi del protestantesimo, come hanno dimostrato gli studi dedicati all'*entourage* di Cosimo I De Medici, nel quale furono diversi i cortigiani e gli artisti assai poco ortodossi<sup>20</sup>.

Nel composito Regno di Napoli si ebbero alcune delle più significative manifestazioni eterodosse italiane, non sempre direttamente riconducibili all'affermarsi della Riforma nella penisola. Tale fu il caso della Puglia e della Calabria, dove alcuni gruppi di valdesi, spesso di origine piemontese o provenzale, avevano costituito nei secoli delle solide comunità. Ma il centro dell'eterodossia fu rappresentato da Napoli, nella quale il bisogno di una riforma nella vita religiosa portò alla costituzione di numerose conventicole eterodosse. La figura di Juan de Valdés (1505-1541)<sup>21</sup>, fratello del segretario di Stato di Carlo V, funse da riferimento per molti di questi fedeli, i quali contribuirono a diffondere gli insegnamenti valdesiani ben oltre i confini del Regno, attraverso le proprie opere o durante i viaggi intrapresi presso corti e città italiane. Alcuni di questi preferirono poi evitare i rigori dell'Inquisizione emigrando a Ginevra, come fece il marchese di Vico Galeazzo Caracciolo; altri finirono i propri giorni in esilio e in disgrazia come successe al principe di Salerno Ferrante Sanseverino; altri, inoltre, andarono incontro a lunghi processi e talvolta alla morte. Comunità eterodosse molto attive si ebbero a Caserta e a Santa Maria Capua Vetere, dove la protezione dei nobili e l'intraprendenza di alcuni religiosi sembrò rendere possibile una vera riforma religiosa. Infine anche la Sicilia, a differenza della Sardegna, costituì un centro nevralgico per la diffusione della Riforma nel contesto italiano, data la pluralità religiosa e culturale che da sempre avevano caratterizzato i frequentatori dei suoi porti più importanti. In Sicilia giunsero infatti quasi subito le principali opere eterodosse, spesso per tramite dei mercanti veneziani, che proprio sull'isola erano soliti far scalo nel corso dei loro ampi commerci mediterranei. I forestieri furono pertanto il nerbo del movimento riformatore siciliano, come sta a dimostrarlo il caso di Messina, le cui fiere dell'oro e della seta grezza contribuirono a

---

<sup>19</sup> Id., *L'arca e gli astri: esoterismo e miscredenza davanti all'Inquisizione (1587-91)*, in G. M. Cazzaniga (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 25. L'esoterismo*, Torino, Einaudi, 2010, pp. 289-321.

<sup>20</sup> M. Firpo, *Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I*, Torino, Einaudi, 1997; Id., *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

<sup>21</sup> Id., *Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016, al quale si rimanda anche per una bibliografia aggiornata sul valdesianesimo e i suoi più significativi esponenti.

moltiplicare le occasioni di contatto tra i mercanti dell'Europa e dell'Italia del nord, spesso eterodossi, e le realtà siciliane.

Numerosi fedeli di diverse città italiane iniziarono, pertanto, nei primi decenni successivi all'avvento della Riforma, a riunirsi in gruppi in cui lo studio dei testi sacri si associò spesso alla lettura delle opere eterodosse e a pratiche non autorizzate dalla Chiesa di Roma. A destare la forte preoccupazione delle gerarchie religiose fu infatti l'autonomia di queste conventicole, riunite quasi sempre attorno a persone carismatiche prossime all'eresia. Inoltre, pericolo ancor più grave per la Chiesa cattolica era rappresentato dalla trasversalità sociale con cui il messaggio evangelico aveva trovato consenso in Italia, un fenomeno percepibile anche nella composizione interna dei gruppi eterodossi attivi nella penisola, dove al nobile si associava spesso l'artigiano, il religioso, il mercante, a volte anche di entrambi i sessi. Come iniziarono a documentare le prime inchieste degli anni '20 e '30, fedeli di ogni estrazione sociale erano soliti discorrere per le strade, sulle piazze, nelle locande o ai mulini della verginità della Vergine, dei sacramenti non più necessari o della effettiva resurrezione di Cristo. L'indisciplina religiosa, da piccola indulgenza concessa a intellettuali, umanisti e uomini di cultura non scandalosi, stava rapidamente divenendo un fenomeno a dimensioni sempre più importanti, coinvolgendo via via gli strati più bassi e popolosi della società, minacciando l'irrimediabile. L'eresia, approfittando dell'assenza di adeguati controlli repressivi o eludendoli qualora ve ne fossero stati, aveva "contagiato" i fedeli al sud delle Alpi in una pluralità di modi diversi. Numerosi credenti avevano deciso di allontanarsi dal magistero romano e di contestarne le dottrine, non solo in seguito alla lettura di libri e di manoscritti eterodossi, ma anche dopo aver assistito alle prediche di oratori giunti dalle terre riformate o convertitisi al protestantesimo in Italia, mentre sempre più frequenti divennero le raffigurazioni artistiche e i brani musicali di ispirazione riformata. Inoltre, la presenza in Italia di molti mercanti, mercenari, religiosi, studenti o semplici viaggiatori evangelici, esponeva gli italiani a una pericolosa convivenza, in cui anche gli abitanti della penisola avrebbero potuto assumere abitudini, pratiche o atteggiamenti fortemente contrari alle prescrizioni ecclesiastiche, come ad esempio il mangiare carne nei giorni proibiti, il non riverire le immagini sacre, il non partecipare al culto, ai sacramenti e altro ancora.

La massiccia diffusione del dissenso religioso fu con ogni probabilità la ragione principale per cui a partire dagli anni '20 e '30 del secolo si assistette alla riattivazione delle molte compagnie religiose che fin dal Duecento avevano supportato gli inquisitori durante le loro

persecuzioni. Alle prime fondazioni di queste confraternite (Cremona 1507<sup>22</sup>, Parma 1509<sup>23</sup>) vennero aggiungendosene molte altre negli anni seguenti, soprattutto attorno all'inizio della seconda metà del Cinquecento. Negli stessi anni in cui le antiche compagnie venivano riavviate, anche i pontefici tornarono a esprimersi a proposito dei crocesignati dopo un silenzio semisecolare. Leone X, insensibile alle critiche formulate da Lutero nei confronti del sistema delle indulgenze, decretò nel 1521 che i crocesignati potessero usufruire delle stesse ricompense spirituali garantite ai pellegrini che visitavano le stazioni romane. Si voleva in tal modo evitare ai servitori dell'Inquisizione di intraprendere lunghi viaggi, pieni di pericoli e rischiosi per la salute, che li avrebbero altrimenti sottratti ai loro doveri verso il tribunale<sup>24</sup>. Fu così che a partire dal terzo decennio del XVI secolo, i crocesignati cominciarono a divenire una realtà importante nel panorama socio-religioso italiano.

Fu il cugino e successore di Leone X, papa Clemente VII, il primo a voler impiegare in modo esplicito tali compagnie contro i seguaci di Lutero in Italia. Di ciò ebbero coscienza gli stessi tutori dell'ortodossia cattolica, come è possibile constatare in una lettera che il canonista aragonese Francisco Peña scrisse molti anni più tardi all'assessore dell'Inquisizione romana. Il nuovo pontefice aveva ripristinato i privilegi della Compagnia della Croce perché costretto dalla gravità della situazione:

Clemente papa VII fu più liberale quasi per necessità per ciò che pigliando l'heresia di Martino Lutero notabile augumento, fu di bisogno armare di novo l'inquisitori, e loro ministri, e principalmente li crocesignati, quali sono stati et sono de grandissimo

---

<sup>22</sup> M. Tavuzzi, *Renaissance Inquisitors* cit., p. 30 e *passim*. Del Cacatossici, inquisitore di Cremona e tra i più attivi giudici di fede del primo Cinquecento, si fa menzione in V. M. Fontana, *Sacrum theatrum dominicanum*, Roma, ex Typographia Nicolai Angeli- Tinassij, 1666, p. 557; R. Decker, *Witchcraft & The Papacy. An account drawing on the formerly secret records of the Roman Inquisition*, Charlottesville-London, University of Virginia Press, 2010, p. 62, 70.

<sup>23</sup> G. G. Meersseman, *Les Confréries de Saint-Pierre Martyr*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», 22 (1951), pp. 51-196, in particolare p. 71. Lo studioso domenicano riferisce anche della fondazione cinquecentesca della confraternita a Cesena (*ante* 1572), cfr. G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., p. 804. L'informazione è tratta dall'Archivio Storico Comunale di Cesena (ora sezione dell'Archivio di Stato di Forlì e Cesena), *Corporazioni soppresse, Confraternita di s. Pietro Martire*, cc. n. nn. Un testamento del 1579 documenta la presenza della Compagnia a Murano, G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., p. 804, mentre si dispone dello statuto di fondazione della confraternita di Introbio, in provincia di Lecco, del 1581, *ivi*, pp. 909-912. Al 1597 risale la creazione della Compagnia di Prato, *ivi*, p. 804. Nel 1596 venne costituita la Confraternita della Croce ad Ancona, ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 265r, lettera del governatore della Compagnia di San Girolamo alla Congregazione (24 dicembre 1598).

<sup>24</sup> Si veda G. G. Meersseman, "*Ordo fraternitatis*" cit., p. 782, ma soprattutto G. M. Caneparo, *Scudo inespugnabile* cit., c. 9v.

giovanamento al santo officio, se le loro confraternite fossero ben intesse [...] e come si conviene ordinate, et loro indulgenze ben dichiarate<sup>25</sup>.

Il 15 gennaio 1530 il pontefice emanò la *Cum sicut ex relatione*, in cui ribadì e ampliò le indulgenze garantite ai membri delle confraternite inquisitoriali. Nel documento Clemente VII si disse preoccupato di come «in diversis Italiae partibus» si fosse diffusa la «pestifera haeresis Lutheri<sup>26</sup>» e delle molte adesioni all'eterodossia ultramontana che si erano riscontrate tra le file del clero peninsulare, una realtà che gettava discredito sull'intero corpo ecclesiastico. Numerosi furono i religiosi anche con responsabilità importanti all'interno degli Ordini che in quegli anni e in seguito fecero propri i principi della Riforma. Il caso più eclatante fu quello del generale dei cappuccini Bernardino Ochino, che ormai convinto dal messaggio protestante sarebbe fuggito in Svizzera nel 1542<sup>27</sup>. Dal documento clementino si evince il bisogno che si aveva di eliminare nel minor tempo possibile ogni errore dottrinale tra i frati, «etiam Carmelitarum et aliorum Ordinum Mendicantium religionis, vel non Mendicantibus, de huiusmodi peste diffamatis aut aliter suspectis<sup>28</sup>». A tal fin gli inquisitori avrebbero dovuto nominare alcuni «vicarios sive commissarios [...] providos, aptos et idoneos<sup>29</sup>», che li aiutassero nel controllare il territorio. La Compagnia della Croce veniva menzionata nel terzo paragrafo della bolla clementina:

quia inquisitores praefati, in civitatibus seu aliis locis, societates seu confraternitates ad extirpandum haereses et capiendum haereticos (iuxta concessionem a Romanis Pontificibus eis factam) instituunt, et in eis confratres recipiunt, qui in eorum receptione votum in eorumdem inquisitorum seu vicariorum manibus emittunt [...]. Et nihilominus concessionem per Romanos Pontifices forsitan vivae vocis oraculo seu alias eisdem inquisitoribus et vicariis fratrum, seu licentiam concessam huiusmodi approbamus et confirmamus; ac omnia et singula alia privilegia, exemptiones, immunitates, gratias et

---

<sup>25</sup> ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 546r, lettera di Francisco Peña a Marcello Filonardi, assessore del Sant'Uffizio (14 gennaio 1610).

<sup>26</sup> BR, t. VI, *Cum sicut ex relatione* (15 gennaio 1530), pp. 134-137; ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 493r; F. Albizzi, *De inconstantia in iure admittenda, vel non*, Amstelaedami [Lugduni], sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1683, cap. XXIX, q. 90, p. 257. Cfr. F. Bethencourt, *La Inquisición en la época moderna* cit., p. 124.

<sup>27</sup> Cfr. R. H. Bainton, *Bernardino Ochino esule e riformatore senese del Cinquecento (1487-1563)*, Firenze, Sansoni, 1940; M. Firpo, "Boni christiani merito vocantur haeretici". *Bernardino Ochino e la tolleranza*, in H. Méchoulan et alii (a cura di), *La formazione storica dell'alterità* cit., vol. I, pp. 161-244; M. Camaioni, "Non c'è altra vera religione che quella di Cristo". *Bernardino Ochino e il francescanesimo radicale di fronte alla Riforma. Una ricerca in corso*, «Studi francescani», 112 (2015), pp. 441-510; E. Bonora, *I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell'esperienza religiosa dei primi barnabiti*, Firenze, Le Lettere, 1998.

<sup>28</sup> BR, t. VI, *Cum sicut ex relatione* cit., pp. 135.

<sup>29</sup> Ibidem.

indulta [...] concessa et in posterum concedenda, vobis communicamus, atque iam vobis alias concessa approbamus, confirmamus et innovamus<sup>30</sup>.

Alla nomina di validi vicari doveva corrispondere l'impiego delle confraternite che da secoli assistevano i giudici, stavolta da utilizzarsi contro la detestabile eresia di Lutero «vel aliorum».

Dopo gli inquisitori e i crocesignati, furono gli arcivescovi e i vescovi a essere chiamati in causa nella lettera di papa Medici. Gli ordinari dovevano garantire ai frati giudici la possibilità di adempiere fino in fondo alla loro missione, non ostacolando le indagini in corso e fornendo ai religiosi ogni aiuto richiesto. Molti sarebbero stati i frati e i chierici inquisiti, e bisognava evitare che i vescovi o altri religiosi potessero sottrarsi all'autorità degli incaricati papali<sup>31</sup>.

Nella *Cum sicut ex relatione*, nonostante la grande attenzione riservata agli antichi privilegi e ai compiti dei crocesignati, non si fa riferimento ad altri eventuali collaboratori degli inquisitori attivi negli anni '30 del Cinquecento. Non è dato sapere chi, oltre ai membri della Compagnia della Croce, assistesse i religiosi con incarichi inquisitoriali, e non sembra del tutto insensato porsi il quesito se si possa parlare di una vera *familia* inquisitoriale per la prima metà del XVI secolo. In altre parole, si ebbe in tale periodo un gruppo coerente, definito e formalmente riconosciuto di collaboratori dell'Inquisizione in Italia? Rimane incerto chi, oltre ai crocesignati, potrebbe aver coadiuvato i frati giudici dell'inizio del Cinquecento, l'estrazione sociale di tali persone e nulla si sa delle procedure per mezzo delle quali venivano selezionate; informazioni, queste, che sono invece molto più abbondanti per la fase medievale del personale inquisitoriale. Solo attraverso lo studio della documentazione pervenutaci per i primi decenni dell'età moderna sarà possibile, un giorno, comprendere più a fondo tale periodo della *familia* inquisitoriale.

Il ruolo centrale della stampa nella diffusione delle istanze riformate rese il dissenso religioso cinquecentesco radicalmente diverso rispetto alle altre forme di eterodossia contro le quali i pontefici erano intervenuti nei secoli passati. Il valdismo, il catarismo, il pensiero

---

<sup>30</sup> Ivi, p. 137. Per il mutamento che avvenne all'interno di alcune confraternite di origine medievale in conseguenza all'avvento della Controriforma si veda J. S. Weisz, "*Caritas*"/"*Controriforma*": *The Changing Role of a Confraternity's ritual*, in K. Eisenbichler (a cura di), *Crossing the Boundaries: Christian Piety and the Arts in Italian Medieval and Renaissance Confraternities*, Kalamazoo (Mich.), Medieval Institute Publications, 1991, pp. 221-236.

<sup>31</sup> Attriti e aspre contese giurisdizionali ebbero luogo tra gli inquisitori e l'episcopato peninsulare durante tutta la storia dell'Inquisizione in Italia. Cfr. E. Bonora, *Giudicare i vescovi* cit., al quale si rimanda anche per la vasta bibliografia.



di Gioacchino da Fiore (1130-1202) e più tardi quello di fra' Dolcino da Novara (1250-1307), erano stati combattuti duramente dai papi medievali fino a ottenerne l'annientamento o la riduzione in clandestinità dei dissidenti. Come si è illustrato nel capitolo precedente, campagne inquisitoriali erano state indette contro specifiche città e regioni contagiate dall'eresia, o per mezzo della scomunica di coloro che avevano guidato la ribellione contro l'autorità papale e il magistero ecclesiastico. Tuttavia, la resistenza opposta da ampie parti della società europea alla condanna papale di Lutero, dei restanti riformatori e delle loro opere, aveva dimostrato l'insufficienza di tali provvedimenti. Contro il nuovo avversario, la Chiesa romana comprese ben presto l'opportunità di servirsi di strumenti antiereticali nettamente differenti da quelli impiegati nel passato. Solo un'Inquisizione rinnovata nelle proprie strutture, finalizzata a nuovi obiettivi, attiva su scala molto ampia e fortemente romanocentrica avrebbe potuto ergersi a difesa della fede cattolica e del papato.

### 3.2 - La riforma dell'Inquisizione: il Sant'Uffizio romano

La rimessa in attività del tribunale di fede di origine medievale avvenne per gradi, interessando un arco cronologico di almeno tre decenni. Che i papi avessero pensato fin dai primi anni '30 all'Inquisizione per debellare l'eresia in Italia lo dimostra l'atto formale con cui il pontefice nominò un inquisitore per tutta la penisola nel 1532. La scelta cadde sull'agostiniano Callisto Fornari (1484-1552)<sup>32</sup>, al quale fu affidato il coordinamento dell'intera lotta antiereticale a sud delle Alpi. Tuttavia, le testimonianze storiche sembrano suggerire che il Fornari non svolse mai il ruolo affidatogli e si dovettero attendere ancora diversi anni affinché il tribunale religioso venisse ufficialmente ripristinato.

Nonostante l'immediata diffusione che le opere eterodosse ebbero in Italia, le autorità romane non riuscirono a esercitare un vero controllo sulla stampa e il commercio di questi testi almeno sino agli anni '50 del Cinquecento. La presenza di molte stamperie nelle città italiane permise inoltre la riproduzione di camuffamenti, plagie e traduzioni dei libri d'Oltralpe, senza contare la circolazione di diverse immagini a forte ispirazione riformata. Le raffigurazioni iconografiche ebbero un ruolo fondamentale nel propagare il messaggio

---

<sup>32</sup> A. Borromeo, *Fornari, Callisto*, DBI, vol. XLIX (1997), pp. 73-74; cfr. G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna* cit., p. 7.

evangelico nella penisola italiana, al pari di quanto stava avvenendo negli stessi anni nei territori dell'Impero, dove molti si erano convinti dell'immoralità della Chiesa romana e dell'infondatezza delle sue superstizioni attraverso la visione di caricature antipapali e antiromane<sup>33</sup>. Nel 1524 da Roma si ordinò al nunzio a Venezia di controllare cosa venisse stampato e venduto a Brescia e a Verona, due delle principali città della Serenissima, dando così inizio a una serie di provvedimenti sempre più stringenti (ma inefficaci) sulla circolazione della stampa in Italia. Infine, nel 1527 venne messa al bando anche a Venezia ogni opera scritta da Lutero o ispirata al pensiero del sassone<sup>34</sup>.

La possibilità di convocare un concilio finalizzato al rientro dei riformati nella comunione con Roma rappresentò una preoccupazione per i papi del tempo, i quali avevano il timore che l'assise religiosa potesse sfuggire al controllo pontificio, e trasformarsi in un'arma a disposizione della nazione maggiormente rappresentata tra i padri conciliari. Pertanto, Paolo III Farnese (1534-1549)<sup>35</sup> preferì mantenere aperto un canale di dialogo più informale e condizionabile con alcune delle personalità del magmatico movimento evangelico, inviando dei propri delegati, nella speranza di far ritornare parte di loro su posizioni ortodosse. Aspettative destinate a naufragare definitivamente nel 1541, quando anche la missione del cardinale Gasparo Contarini, incaricato di rappresentare le richieste papali ai colloqui di Ratisbona, non riuscì a trovare l'intesa con i protestanti<sup>36</sup>. Il partito interno alla Curia romana, formato da coloro che avevano sperato irenicamente in una riunione pacifica con gli evangelici, subì in tal modo un duro colpo, lasciando mano libera all'altra fazione rivale, quella degli zelanti, composta da religiosi e alti prelati che da anni andavano promuovendo

---

<sup>33</sup> Per l'efficacia con cui le immagini poterono veicolare forme di sapere nell'Europa tra la fine del medioevo e l'età moderna, si veda R. W. Scribner, *Popular culture and popular movements in Reformation Germany*, London, Hambledon Press, 1987; O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

<sup>34</sup> Sulla produzione e censura libraria nel Cinquecento si vedano i molti saggi di Gigliola Fragnito in seguito ripubblicati in G. Fragnito, *La Bibbia al rogo* cit.

<sup>35</sup> A. Prosperi, *Il Concilio di Trento* cit., pp. 3-30.

<sup>36</sup> Gli studi inerenti al porporato veneziano sono molto numerosi, tra i quali si veda almeno G. Fragnito, *Cultura umanistica e riforma religiosa. Il "De officio viri boni ac probi episcopi" di Gasparo Contarini*, «Studi veneziani», 11 (1969), pp. 75-189; F. Gilbert, *Religion and Politics in the thought of Gasparo Contarini*, in T. K. Rabb, J. B. Seigel (a cura di), *Action and conviction in early Modern Europe. Essays in memory of E. H. Harbison*, Princeton, Princeton University Press, 1969, pp. 90-116; P. Matheson, *Cardinal Contarini at Regensburg*, Oxford, Oxford University Press, 1972; O. Logan, *The ideal of the bishop and the Venetian patriciate: c. 1430-c. 1630*, «Journal of Ecclesiastical History», 29 (1978), pp. 415-450; G. Fragnito, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, Olschki, 1988; A. Poppi, *Il libero arbitrio nella lettera del Contarini a Vittoria Colonna*, Padova, Antenore, 1993. Cfr. F. Cavazzana Romanelli (a cura di), prefazione di G. Alberigo, *Gaspare Contarini e il suo tempo: atti del convegno di studio Venezia, 1-3 marzo 1985*, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1988. Per l'ampia bibliografia si veda G. Fragnito, *Contarini, Gasparo*, DBI, vol. XXVIII (1983), pp. 172-193.

la fine di ogni dialogo con gli eretici e l'indizione di una vera «guerra spirituale»<sup>37</sup>. Secondo questi ultimi, la dissidenza nella fede doveva essere trattata come un crimine e non come un errore al quale rimediare attraverso la *correctio fraterna* citata nei vangeli<sup>38</sup>. Chi non prestava obbedienza al pontefice, alla Chiesa di Roma e ai suoi insegnamenti, doveva essere trattato come eretico, rintracciato, isolato e punito con una severità pari alla gravità delle sue idee e delle sue azioni.

Contro la «diabolica frode», che sempre più fedeli sottraeva al “retto cammino” e alla “salvezza eterna”, il 21 luglio 1542 Paolo III ripristinò solennemente il tribunale della Santa Inquisizione papale emanando la bolla *Licet ab initio*<sup>39</sup>. Nel documento si stabiliva che a occuparsi della lotta all'eresia, «dum dies concilii per nos novissime indicti expectatur», sarebbe stato un gruppo ristretto di cardinali, i quali vennero qualificati come

nostros et apostolicae Sedis in omnibus et singulis reipublicae christianae civitatibus, oppidis, terris et locis, tam citra quam ultra montes, ubilibet etiam in Italia consistentibus ac in Romana Curia, super negotio fidei, commissarios et inquisitores generales et generalissimos, auctoritate apostolica<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Id., *Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato farnesiano*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 25 (1989), pp. 20-47.

<sup>38</sup> Il problema della *correctio fraterna*, inerente a quando e a come correggere i propri compagni di fede, diede corso a un intenso dibattito tra i più importanti canonisti soprattutto spagnoli. Sulla questione si veda V. Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004; Id., *Assolvere o infamare. Eresia occulta, correzione fraterna e segreto sacramentale*, «Storica», 20-21 (2001), pp. 89-154; S. Pastore, *A proposito di 'Matteo 18, 15'. 'Correctio fraterna' e Inquisizione nella Spagna del Cinquecento*, «Rivista Storica Italiana», 113 (2001), pp. 323-368.

<sup>39</sup> BR, *Licet ab initio* (21 luglio 1542), t. VI, pp. 344-346. S. Seidel Menchi, *Origine e origini del Santo Ufficio dell'Inquisizione romana (1542-1559)*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione* cit., pp. 291-321. Per un'analisi complessiva del pontificato farnesiano cfr. G. Benzoni, *Paolo III*, EP, vol. III (2000), pp. 91-111; G. Dall'Olio, *Paolo III, papa (Alessandro Farnese)*, DSI, pp. 1163-1164.

<sup>40</sup> BR, t. VI, p. 344. Il concilio era stato convocato meno di due mesi prima per il primo ottobre 1542, con la bolla *Initio nobis* del 22 maggio, cfr. *ivi*, pp. 337-344. L'assise religiosa si sarebbe inaugurata soltanto nel dicembre del 1545, protraendosi con significative interruzioni sino al 1563. Per quanto riguarda la dottrina e i nuovi principi controriformistici che vennero stabiliti durante il concilio di Trento, si veda almeno H. Jedin, *Il significato del concilio di Trento nella storia della Chiesa*, «Gregorianum», 26 (1946), ripubblicato con modifiche in Id., *Katholische Reformation oder Gegenreformation?*, Luzern, J. Stocker, 1946 (trad. it.: *Riforma cattolica o Controriforma?*, Brescia, Morcelliana, 1957); Id., *Geschichte des Konzils von Trient*, 4 voll., 5 tt., Freiburg i. B., Herder, 1951-1975 (trad. it.: *Storia del Concilio di Trento*, 5 voll., Brescia, Morcelliana, 1973-1981); C. Mozzarelli, D. Zardin (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Roma, Bulzoni, 1997; J. W. O'Malley, *Trent and all That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000 (trad. it.: *Trento e dintorni. Per una nuova definizione del cattolicesimo nell'età moderna*, Roma, Bulzoni, 2004); A. Prosperi, *Il Concilio di Trento* cit.; E. Bonora, *Giudicare i vescovi* cit.; P. Prodi, *Il paradigma tridentino: un'epoca della storia della Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 2010. Per comprendere in che misura l'ambiente sonoro e le immagini vennero evolvendosi durante le contese religiose fra Cinque e Settecento si veda S. Ditchfield (a cura di), *Plasmare il suono: il culto dei santi e la musica (secc. XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2009; Id., *Catholic Reformation and Renewal*, in P. Marshall (a cura di), *The Oxford Illustrated History of the Reformation*, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 152-185.

Si istituì così il nucleo originario della Congregazione del Sant'Uffizio romano, un tribunale di fede detentore di un'autorità mai concessa prima a una sola istituzione ecclesiastica. La sua giurisdizione universale poteva essere estesa fino a comprendere qualsiasi contesto in cui la purezza della fede cattolica rischiasse di essere contaminata, garantendo ai cardinali del Sant'Uffizio il potere di giudicare chiunque e dovunque ve ne fosse stato bisogno. La Congregazione non doveva riconoscere come superiore nessuna altra istituzione terrena e il solo pontefice era posto a garanzia della correttezza delle sue procedure. Tuttavia, nonostante l'ampiezza delle prerogative concesse dalla bolla farnesiana, l'Inquisizione romana finì per occuparsi quasi esclusivamente della penisola italiana, fatta eccezione per la Sicilia, la Sardegna e la Repubblica di Lucca, mentre riuscì a esercitare un controllo serrato nel Regno di Napoli e nel resto degli Stati italiani. Inoltre, i giudici di fede ebbero giurisdizione a Malta, in alcune delle isole soggette alla Repubblica di Genova e a quella di Venezia. Numerosi furono coloro che, temendo il rigore del Sant'Uffizio portoghese o di quello spagnolo, preferirono autodenunciarsi al tribunale di fede romano, che in virtù della *spontanea comparitio* prescrisse spesso a tali fedeli solo pene leggere.

Il carattere assoluto e sovranazionale dell'Inquisizione papale provocò notevoli conflitti con le maggiori potenze europee della metà del Cinquecento. La fitta rete di inquisitori e di vescovi, questi ultimi impiegati dal tribunale quando i giudici di fede non furono autorizzati a procedere, permise al Sant'Uffizio di estendere il proprio controllo ben oltre la penisola italiana, e l'extradizione dal centro dell'Europa a Roma di un eretico fu tutt'altro che un evento raro. Emblematica a tal riguardo fu la vicenda seicentesca di Giovanni Francesco Borri (1627-1695), il quale, arrestato dalle guardie imperiali e consegnato al nunzio papale a Vienna, a causa del mandato di cattura emanato dall'Inquisizione, venne tradotto a Roma nel 1670. L'azione del Sant'Uffizio rappresentò una lesione della sovranità anche di quegli Stati in cui gli inquisitori furono espressamente interdetti. Fu così che le monarchie nazionali, nonostante la loro progressiva evoluzione in Stati indipendenti e fortemente centralizzati, non riuscirono a impedire che diverse centinaia di sudditi comparissero al cospetto della Congregazione romana, spontaneamente o perché obbligati<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> I. Fosi, *Roma e gli 'ultramontani'. Conversioni, viaggi, identità*, «Quellen und Forschungen aus talienischen Archiven und Bibliotheken», 81 (2001), pp. 351-396; Id., *Procurar a tutt'huomo la conversione degli heretici*». *Roma e le conversioni nell'Impero nella prima metà del Seicento*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 88 (2008), pp. 335-369; Id., *Stranieri in Italia: mobilità controllo, tolleranza*, in A. Giuffrida et alii (a cura di), *Studi storici* cit., 2011, pp. 531-556, <<http://www.storiamediterranea.it/>>.

La corte di giustizia religiosa venne quindi riportata in vigore dopo la progressiva involuzione che l'aveva caratterizzata durante il tardo medioevo e i primi decenni del Cinquecento, ma con alcune importanti modifiche. Al gruppo ristretto di porporati venne affidato il coordinamento dell'intera persecuzione antiereticale in Italia, riuscendo così ad accentrare nelle mani di pochissime persone i meccanismi decisionali che molti ritardi e problemi avevano provocato durante il periodo medievale dell'Inquisizione. Il pontefice divenne il vertice indiscusso del tribunale e diversi furono i papi che fecero carriera all'interno della Congregazione inquisitoriale (Paolo IV, Pio V, Sisto V, Paolo V ecc.) o che seguirono personalmente le riunioni del Sant'Uffizio.

Fu così che a partire dalla bolla farnesiana del 1542 il tribunale venne istituendo decine di Inquisizioni locali, sparse in tutto il centro e nord Italia<sup>42</sup>. Alla fine del XVII secolo furono ben 47 le sedi del Sant'Uffizio attive nella penisola, ognuna retta da un frate giudice, quasi sempre un domenicano o un francescano, la cui nomina spettò fin da subito ai membri della Congregazione. I tribunali periferici, oltre a dover mantenere i rapporti con i cardinali, furono preposti alla supervisione dei molti vicari inquisitoriali sparsi sul territorio. Una tabella inerente allo Stato pontificio del Seicento riporta con minuzia i numeri dei paesi dove fu attivo almeno un rappresentante del Sant'Uffizio romano: se ne contano 56 per l'Inquisizione di Ancona, 18 per Bologna, 34 a Ferrara, 52 a Faenza, 38 a Fermo, 18 a Gubbio, 47 nella giurisdizione di Rimini e ben 163 nei territori soggetti a Perugia<sup>43</sup>. A un secolo e mezzo dalla sua fondazione il Sant'Uffizio papale sarebbe diventato, pertanto, l'istituzione maggiormente rappresentata in Italia, con ben 426 località presidiate da un proprio delegato.

A guidare la nuova Inquisizione fu chiamato il maggiore esponente dell'ala intransigente del Sacro Collegio, il cardinale Gian Pietro Carafa (1476-1559), arcivescovo di Napoli e fondatore dell'Ordine teatino (1524)<sup>44</sup>. Già nel 1532 il prelado aveva inoltrato a Clemente VII un memoriale nel quale aveva proposto al pontefice di restaurare il tribunale di fede in funzione antiluterana. Il Carafa e i pochi che gli furono affiancati nella conduzione del

---

<sup>42</sup> A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., pp. 742 e ss, in cui si riportano tutte le sedi inquisitoriali italiane, divise secondo lo Stato al quale afferivano, assieme all'anno di creazione.

<sup>43</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, cc. 184r, 186v, 187r. Tali documenti, non datati, sono collocati tra alcune carte del 1681 e del 1682. Presumibilmente la tabella fu stilata durante la riforma del sistema dei patentati inquisitoriali voluta da Innocenzo XI (Cap. 6).

<sup>44</sup> A. Aubert, *Paolo IV. Politica, Inquisizione e storiografia*, Firenze, Le Lettere, 1999 (già edito in *Paolo IV nel giudizio dell'età della Controriforma*, Città di Castello, Tiferno Grafica, 1990); M. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma* cit., *passim*; Id., D. Marcatto (a cura di), *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., *passim*.

Sant'Uffizio vennero disponendo di un'istituzione sempre più potente, basata su sedi permanenti e gestita da un numeroso personale. Porti, navi, stazioni di posta, stamperie e attività librerie, oratori, circoli e biblioteche private, furono oggetto di severe indagini inquisitoriali, fatte di ispezioni, confische<sup>45</sup> e denunce, permettendo ai frati giudici di raccogliere informazioni preziose per l'istruzione di migliaia di processi. Tra le imputazioni più ricorrenti negli incartamenti inquisitoriali dei primi anni vi fu quella di formale adesione all'eresia protestante, mentre diversi processi vennero aperti anche per "proposizioni ereticali" (comportamenti eretici ma che non presupponevano una cosciente condivisione delle dottrine evangeliche), magia e superstizione, irriverenza nei confronti del sacro e bestemmia. A dirigere questo efficace sistema di polizia religiosa fu la Congregazione papale che, intrattenendo un fitto scambio epistolare con i suoi delegati locali, e richiedendo spesso l'invio a Roma della documentazione prodotta *in loco*, andò con il tempo affinando i propri dispositivi persecutori.

I cardinali del Sant'Uffizio si riservarono il diritto di amministrare l'ultimo grado della giustizia inquisitoriale, al fine di evitare che i frati giudici periferici potessero essere accusati di eccessiva severità nell'applicare le direttive emanate. Tale pratica, assieme alla progressiva normalizzazione delle procedure giudiziarie, contribuì a dare omogeneità alle cause inquisitoriali ovunque operò il tribunale papale. Gli inquisitori vennero obbligati a notificare alla Congregazione ogni decisione presa o che si sarebbe voluto prendere in una determinata causa, mentre le sentenze processuali dovevano sempre essere concordate con i cardinali del Sant'Uffizio. Una relazione sulle entrate e uscite del tribunale doveva essere inviata annualmente ai porporati, attenendosi ai loro consigli per quanto riguardava la gestione delle proprietà e delle rendite di ogni sede inquisitoriale<sup>46</sup>.

La nuova Inquisizione romana venne volgendo la propria attenzione, non solo contro quelle persone che aderirono in diverso modo alla Riforma protestante, ma anche contro coloro che, nello stesso clero cattolico o all'interno della Curia romana, si erano espressi in passato con troppa mitezza nei confronti delle istanze evangeliche. L'assenza di una dottrina chiara e comunemente riconosciuta nella Chiesa del primo Cinquecento, la diffusione di un certo irenismo di matrice umanistica e soprattutto dello spiritualismo valdesiano in alcuni

---

<sup>45</sup> V. Lavenia, *Confisca dei beni*, DSI, pp. 375-376.

<sup>46</sup> Si veda la notevole pubblicazione di O. Di Simplicio (a cura di), *Le lettere della congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Siena, 1581-1721*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2009; G. Angeli, *Lettere del sant'uffizio di Roma all'inquisizione di Padova (1567-1660)*, Padova, Centro Studi Antoniani, 2013.

ambientanti della corte pontificia, avevano reso possibili le carriere di prelati che più tardi l'Inquisizione non esitò a sospettare di eresia. Alcuni di loro furono sottoposti a severi processi, a volte protrattisi per anni, il più celebre dei quali è forse quello che il tribunale istruì contro Giovanni Morone<sup>47</sup>. Creato cardinale nel 1542, il vescovo di Modena aveva alle spalle una lunga carriera diplomatica, durante la quale era stato inviato in missione presso Francesco I di Francia e successivamente nell'Impero come nunzio papale. I molti meriti accumulati non furono però sufficienti a evitare a Morone un pesante processo inquisitoriale, che apertosi nel 1557 su espressa richiesta di Carafa (eletto due anni prima pontefice con il nome di Paolo IV) si protrasse a lungo tra condanne, sospensioni e riprese, facendogli trascorre addirittura un periodo nelle prigioni di Castel Sant'Angelo<sup>48</sup>.

Il tribunale di fede divenne ben presto il principale organo di potere della Chiesa e dell'ideologia della Controriforma<sup>49</sup>. Come ha efficacemente sostenuto Massimo Firpo, non fu alle sessioni del Concilio di Trento (1545-1563), né nelle commissioni preposte alla riforma della Chiesa, che vennero prese le decisioni che portarono alla svolta controriformistica dell'istituzione religiosa di metà Cinquecento, ma nelle riunioni del Sant'Uffizio. Lo zelo antiereticale di Carafa, dei teatini e dei più intransigenti, riuscì a isolare «quanti si ostinavano a indicare la strada della modernizzazione, del compromesso, della flessibilità dottrinale in vista della ricomposizione della *respublica christiana*<sup>50</sup>». Essere citati a processo causava lo stravolgimento della vita degli inquisiti. L'accusa di eresia, anche a molti anni di distanza dai fatti contestati, poteva comportare la condanna a morte, l'esilio, la confisca dei beni, pene infamanti come l'abitello o la berlina, nonché la rottura di ogni relazione sociale o la fine di una carriera. Si comprende, dunque, quanto il poter gestire questa formidabile istituzione di polizia religiosa sia stato essenziale per il partito degli zelanti, i quali, eliminati attraverso l'azione inquisitoriale alcuni dei propri avversari, riuscirono a installarsi saldamente ai vertici della Chiesa. Lo scontro che portò

---

<sup>47</sup> Per la vicenda inerente al porporato milanese cfr. S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979; M. Firpo, D. Marcatto, *Giovanni Morone e Lorenzo Davidico. Gli incerti del "reformare sacra per homines" e le pratiche del Sant'Uffizio*, «Bollettino Storico per la Provincia di Novara», 82 (1991), pp. 1-139; Ead. (a cura di), *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Nuova edizione critica*, 3 voll., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-2015; S. Ricci, *Il Sommo Inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Roma, Salerno Editrice, 2002, *passim*; M. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma* cit.

<sup>48</sup> Cfr. A. Aubert, *Paolo IV. Politica, Inquisizione e storiografia*, Firenze, Le Lettere, 1999 (già edito in *Paolo IV nel giudizio dell'età della Controriforma*, Città di Castello, Tiferno Grafica, 1990); Id., *Paolo IV*, EP, vol. III (2000), pp. 128-142.

<sup>49</sup> E. Bonora, *La Controriforma* cit.

<sup>50</sup> M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana* cit., pp. VII-VIII.

alla «presa di potere dell’Inquisizione romana»<sup>51</sup> assunse toni drammatici durante il conclave apertosi alla morte di Paolo III nel 1549, quando venne sventata per poco l’elezione a pontefice del cardinale inglese Reginald Pole (1500-1558). Sostenitore della giustificazione per sola fede e amico di diversi eterodossi italiani come Vittoria Colonna e Giulia Gonzaga, del cardinale Morone e del grande artista Michelangelo Buonarroti<sup>52</sup>, Pole aveva raccolto a Viterbo quello che era rimasto del movimento degli Spirituali. Per impedire che la tiara finisse sul capo di un prelado valdesiano e così intimo di alcuni dissidenti nella fede, Carafa esibì ai porporati assisi in conclave il processo che il Sant’Uffizio stava istruendo contro il collega inglese, riuscendo a bloccare l’aumento delle preferenze che, nelle votazioni dei giorni precedenti, aveva fatto sfiorare a Pole l’elezione. Con il veto imposto di fatto dall’Inquisizione sulla successione pontificia del 1549-1550, il Sant’Uffizio iniziò a esercitare forti pressioni, non solo su chi dovesse essere eletto vicario di Cristo, ma anche su chi potesse entrare nel Sacro Collegio, stabilendo quali fossero le caratteristiche necessarie per fare carriera all’interno della Chiesa e della Curia romana. Che l’Inquisizione rappresentasse un formidabile mezzo di promozione personale divenne chiaro quando, dopo le dure repressioni antiereticali degli anni ’40 e dei primi anni ’50, venne eletto pontefice proprio Carafa nel 1555. Il grande inquisitore continuò a potenziare il tribunale religioso durante tutto il suo regno, riaprendo una serie di processi sospesi o interrotti sotto il precedente pontificato di Giulio III del Monte (1550-1555). Egli rese di fatto il Sant’Uffizio il dicastero più importante all’interno della Curia romana, al quale venne garantita un’ampia libertà d’azione contro l’eresia, l’indisciplina del clero e nei confronti degli ebrei. Con la bolla *Cum nimis absurdum* del 1555 fu istituito il ghetto di Roma, il primo all’interno dello Stato pontificio, mentre l’anno seguente il Sant’Uffizio condannò a morte con l’assenso di Paolo IV ben 26 ebrei provenienti dalla comunità di Ancona. Inoltre il pontefice, convinto che non spettasse al Concilio ma all’Inquisizione definire le coordinate teologiche della Chiesa romana, non riconvocò mai l’assise religiosa, preferendo dedicare la propria attenzione ad altre questioni, come quella della censura dei libri. Nel 1559, pochi mesi prima di morire, Paolo IV emanò il primo *Indice dei libri proibiti*, con il quale vennero introdotte numerose restrizioni per la stampa e il commercio delle opere considerate pericolose per l’ortodossia dei fedeli.

---

<sup>51</sup> Ibidem.

<sup>52</sup>A. Forcellino, *Michelangelo. Una vita inquieta*, Roma-Bari, Laterza, 2005.



Nel frattempo il ripristino dell'Inquisizione papale aveva reso necessario un aggiornamento delle normative vigenti, del diritto canonico e delle stesse pratiche inquisitoriali, poiché la presenza di un tribunale talmente influente aveva provocato una forte disarticolazione del quadro giuridico. Ruoli e sfere di potere andarono incontro a una progressiva definizione all'interno dell'istituzione ecclesiastica, regolando con particolare attenzione il rapporto tra i frati giudici e i vescovi della penisola. Norme apposite vennero emanate per stabilire come si dovessero comportare gli inquisitori nei confronti degli ordinari e viceversa, quale autorità potessero esercitare i vescovi sulle confraternite soggette all'Inquisizione, in che modo essi dovevano assistere all'azione inquisitoriale, quali fossero le direttive a cui attenersi nei rapporti con le autorità secolari e molto altro ancora. Papa Del Monte aveva deciso già nel 1551 di favorire l'armonizzazione legislativa emanando la bolla *Licet a diversis*, nella quale si garantì agli inquisitori il pieno svolgimento delle loro funzioni<sup>53</sup>. Nel documento vennero minacciate severe censure ecclesiastiche ai vescovi e agli inquisitori che avessero osato rivelare informazioni sensibili a persone non appartenenti allo stato clericale, e ciò permette di dedurre che agli inquisitori degli anni di Giulio III non fosse permesso servirsi di un personale laico, ma solo di religiosi fidati. L'importanza della *Licet a diversis* è testimoniata anche dalla frequenza con cui la lettera venne citata nella risoluzione dei conflitti giurisdizionali successivi, come quello di cui fu parte in causa il vescovo di Jesi nel 1613. L'ordinario marchigiano si appellò proprio alla bolla del 1551 per porre rimedio all'abuso perpetrato dall'inquisitore locale: il frate non aveva il diritto di nominare tra i propri consultori dei laici jesini, perché ciò era stato espressamente vietato da Giulio III<sup>54</sup>. L'andamento progressivo con cui in Italia venne rafforzandosi la struttura permanente dell'Inquisizione romana<sup>55</sup> subì un sensibile rallentamento durante il pontificato di Giulio III e ancor più negli anni di Pio IV (1559-1565). I cardinali, preoccupati per la rigidità politica e per l'intransigenza che avevano caratterizzato il regno di Carafa, decisero di affidare le sorti della Chiesa a un uomo dal temperamento più equilibrato, ossia al cardinale Giovanni Angelo Medici, consacrato pontefice con il nome di Pio IV. Da sempre avverso agli eccessi degli zelanti, il nuovo papa tentò di fronteggiare il più possibile il potente Sant'Uffizio, scarcerando ad esempio alcuni celebri inquisiti compreso il cardinal Morone.

---

<sup>53</sup> BR, *Licet a diversis* (15 febbraio 1551), t. VI, pp. 431-433.

<sup>54</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 625r, lettera del vescovo di Jesi alla Congregazione (22 novembre 1613).

<sup>55</sup> A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., in particolare pp. 302-341, *L'avvio graduale e pluriforme dell'Inquisizione romana (1542-1554)*.

Quest'ultimo venne riabilitato alle funzioni e al rango precedenti alle persecuzioni del tribunale di fede, venendo addirittura nominato legato pontificio durante le ultime sessioni del Concilio tridentino (1562-1563). Allo stesso tempo, Pio IV tentò di ostacolare la carriera di alcune "creature" del suo predecessore, come quella di Michele Ghislieri, che il Carafa aveva nominato cardinale nel 1557 e «inquisitor maiori et perpetuus» nel 1558. Il porporato alessandrino continuò a dirigere il Sant'Uffizio anche negli anni di papa Medici, ma con mansioni limitate e assistito da un numero di commissari assai ridotto, costretto a riesaminare per volere papale una serie di procedimenti inquisitoriali da lui stesso istruiti solo qualche anno prima.

Un altro ostacolo al rafforzamento del Sant'Uffizio si ebbe quando Pio IV approvò ufficialmente i *decreta* del Concilio di Trento con la bolla *Benedictus Deus* del 30 giugno 1564. I padri conciliari stabilirono che ai vescovi dovesse spettare il controllo di tutte le confraternite e delle associazioni religiose presenti in una determinata diocesi, comprese le compagnie che per tradizione erano venute legandosi al tribunale di fede, e in particolare quella della Santa Croce o di San Pietro Martire. Il provvedimento, deciso alla vigilia della conclusione dell'assise, quando più nette si fecero le rivendicazioni dell'episcopato, mirava a rafforzare la figura degli ordinari nei confronti degli inquisitori, i quali con il tempo avevano sottratto ai vescovi molte prerogative<sup>56</sup>. Ai pastori venne riconosciuta la piena autorità sul clero diocesano, sull'insegnamento della dottrina cristiana, nella tutela degli istituti pii e di ogni organizzazione a dimensione religiosa. Nella XXII sessione del Concilio venne decretato:

I vescovi, anche come delegati della Sede apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia che si tratti di ultime volontà, o di disposizioni tra vivi. Avranno il diritto di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle denominate scuole o con qualsiasi altro nome, fatta eccezione per quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza. Per dovere del loro ufficio, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, essi s'informino circa le elemosine, monti di pietà o di carità e tutti i luoghi pii, comunque denominati, anche se la cura compete ai laici e questi luoghi godano del privilegio dell'esenzione; inoltre facciano eseguire tutto ciò che è stato istituito per il culto divino, la salvezza delle anime o per il sostentamento dei poveri. Tutto ciò, nonostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto contrario<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> E. Bonora, *Giudicare i vescovi* cit.

<sup>57</sup> G. Alberigo, G. L. Dossetti, H. Jedin, J. P. Perikles, C. Leonardi, P. Prodi (a cura di), *Conciliorum* cit., p. 740 (sessione XXII, canone VIII, 17 settembre 1562); ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 386v; ivi, Q 3 d, c. 497r, memoriale (probabilmente del vescovo di Ferrara) alla Congregazione (28 giugno 1677). Nella legazione

I padri riuniti riuscirono a riportare sotto la propria autorità anche quelle confraternite che ormai da secoli erano gestite solo dagli inquisitori. Il documento costituì, infatti, un ostacolo non trascurabile per i frati giudici che nei secoli successivi pretesero di essere gli unici a dover conoscere i lavori, i bilanci e i problemi interni alle confraternite dei crocesignati, come si avrà modo di documentare nei capitoli successivi.

Ma non molto tempo doveva trascorre affinché gli equilibri si invertissero nuovamente. L'elezione al soglio pontificio del cardinale Ghislieri smorzò gli entusiasmi postconciliari e le speranze di quanti avevano condiviso la diffidenza di Pio IV nei confronti dell'Inquisizione. Il nuovo papa, assunto il nome di Pio V (regn. 1565-1572), riprese ad ampliare i poteri del sacro tribunale, garantendo al Sant'Uffizio un'indiscussa egemonia all'interno della Curia papale. Importanti innovazioni si ebbero anche a proposito della *familia* inquisitoriale, che il Ghislieri volle tutelare nei confronti sia delle autorità secolari che di quelle vescovili. Nella bolla *Si de protegendis* del 1569 egli introdusse punizioni durissime per coloro che avessero ostacolato o anche solo offeso i membri dell'Inquisizione romana, equiparando i detrattori del Sant'Uffizio agli eretici. I molti anni trascorsi dal domenicano nell'Inquisizione l'avevano reso convinto di come fosse fondamentale tutelare gli impiegati, i beni e la fama del tribunale, al fine di rendere incisiva la guerra intrapresa contro i nemici della fede. La lettera era stata scritta, infatti,

Contra offendentes statum, res et personas sanctissimi officii Inquisitionis haereticae pravitatis, eorumque filios necnon complices et fautores<sup>58</sup>.

Non una parola doveva essere pronunciata contro la corte di giustizia religiosa, né un suo rappresentante poteva essere deriso o intralciato nelle proprie mansioni. Le cause trattate davanti all'inquisitore dovevano rimanere segrete e rivelarne anche solo qualche particolare significava ledere l'autorità dell'Inquisizione di Sua Santità. La diffusione delle sedi periferiche del Sant'Uffizio aveva provocato notevoli tensioni con le istituzioni giudicanti nei vari Stati italiani, le quali non avevano gradito la presenza di frati organizzati in tribunali

---

ferrarese sorse una lite tra la Compagnia dei crocesignati da una parte e il vescovo e l'inquisitore dall'altra. Il giudice di fede, in accordo con l'ordinario, aveva impedito ai priori della Compagnia di dare 100 scudi in dote a una zitella di Ferrara. La Congregazione, subito informata del dissidio, aveva demandato all'inquisitore la decisione ultima sulla dote, provocando l'insoddisfazione dell'autore del memoriale. Quest'ultimo, citando fedelmente i decreti conciliari, ricordava che a Trento si era deciso che spettasse ai vescovi e a nessun altro l'amministrazione dei legati pii.

<sup>58</sup> BR, *Si de protegendis* (1 aprile 1569), t. VIII, pp. 744-746; N. Eymerich, *Directorium inquisitorum* cit., pp. 135-137 dell'appendice al testo. La bolla venne pubblicata già nella prima edizione del *Directorium* (1578).

extraterritoriali. Secondo Pio V, dunque, era meglio tutelare il personale impiegato, al fine di evitare il ripetersi delle aggressioni e degli omicidi verificatisi in passato ad Avignonet e a Seveso. Solo grazie all'inflessibile difesa dei servitori del tribunale si sarebbe ottenuta una macchina inquisitoriale veramente efficace.

La *Si de protegendis* venne a salvaguardare un *entourage* sempre più invisibile anche alla popolazione locale, che in più occasioni si dimostrò insofferente all'attività e agli abusi di tali impiegati<sup>59</sup>. Tutte le istituzioni erano tenute a collaborare con i rappresentanti degli inquisitori romani, vescovi compresi, poiché chi rifiutava di prestare l'aiuto richiesto poteva essere accusato di ritardare il normale procedere del Sant'Uffizio:

Hoc igitur generali constitutione, de fratrum nostrum consilio, sancimus ut quicumque, sive cuncta civitas, sive populus sive dominus, comes, marchio, dux vel potiore titulo illustris, quemvis ex inquisitoribus, advocatis, procuratoribus, notariis aliisque ministris praedicti officii vel episcoporum id munus in sua diocesi aut provincia obeuntium, seu accusatorem, denunciatores aut testes in causa fidei quomodocumque aut testes productum vel evocatum occiderit, verberaverit, deiecerit seu perterrefecerit<sup>60</sup>.

La lettura di tale bolla dovette essere comprovata da appositi atti notarili, in cui i parroci e i superiori religiosi dichiararono di aver assolto a quanto richiesto dal Sant'Uffizio. Se a opporsi alle richieste inquisitoriali fosse stato un ordinario diocesano, il giudizio della causa istruita dall'Inquisizione sarebbe spettata al solo pontefice, mentre un trattamento molto severo spettò ai complici dei detrattori<sup>61</sup>.

Il provvedimento di papa Ghislieri divenne un pilastro portante della legislazione inerente alla *familia* inquisitoriale e ciò è dimostrato dalla frequenza con cui tale bolla venne citata nei processi e nei manuali inquisitoriali posteriori. Il documento venne ripreso soprattutto da coloro che difesero lo *status* privilegiato dei servitori dei frati giudici, come fece il cardinale Francesco Albizzi (1593-1684) nel suo *De inconstantia in iure admittenda vel non*

---

<sup>59</sup> La Congregazione pretese che la bolla venisse nuovamente letta in tutte le inquisizioni e in ogni convento, monastero e parrocchia della penisola all'inizio del Seicento, cfr. ACDF, *St. St.*, LL 1 f, *Circa publicationem bullae "Si de protegendis"*.

<sup>60</sup> BR, *Si de protegendis* cit., p. 745.

<sup>61</sup> Il documento venne pubblicato in italiano e in versione semplificata in E. Masini, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'O. della S. Inq. del P. Th. Menghini OP e del dottor Gio. Pasqualone*, Roma, 1705, II ed., p. 383. Il testo presenta interessanti annotazioni manoscritte sul margine, nelle quali si rammenta che la bolla di Pio V venne emanata in conseguenza ai disordini successi a Mantova nel 1567, durante le indagini inquisitoriali di Camillo Campeggi, cfr. S. Pagano, *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991; cfr. A. Del Col, *Mantova*, DSI, pp. 974-975. Tale informazione è riportata anche in F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXVIII, p. 229.

del 1683. Nell'opera, di cui si avrà modo di trattare in seguito (6.4), l'anziano membro del Sant'Uffizio sostenne:

An autem qui offendit familiarem, vel crucesignatum Sancti Officii incidat in poenas bullae [*Si de protegendis*], videtur resolvendum affirmative; nam cum bulla constituat offendentes ministros Sancti Officii reos lesae maiestatis, in huiusmodi delictum incidit, qui offendit quemlibet hominem, cuius opera utitur princeps<sup>62</sup>.

I *familiares*, assieme ai membri delle confraternite inquisitoriali, poterono appellarsi alla bolla del 1569 contro qualsiasi comportamento fosse sembrato offendere il loro servizio. Cause civili e penali, citazioni in giudizio o liti private, vennero strumentalizzate dai patentati al fine di appellarsi al documento di Pio V e per non dover sottostare alla normale legislazione. Come era possibile capire se un'offesa fosse stata diretta alla persona in sé o contro la carica inquisitoriale affidata all'interessato? Per tentare di risolvere questo dubbio, che fu all'origine di molti ricorsi e di incessanti richieste di precisazioni, la Congregazione decretò nel 1582 che «il rigore della bolla non si ha[vesse] da usare, se non quando chiaramente costa, che l'offesa sia fatta in *contemptu officii*<sup>63</sup>».

Pio V riconobbe un'importanza nevralgica alla Compagnia della Croce. La confraternita inquisitoriale doveva costituire la risposta cattolica a tutte quelle conventicole e a quei gruppi di preghiera che, lontani dal controllo degli uomini di Chiesa, avevano intrapreso un percorso religioso autonomo, pericoloso e che infine aveva condotto quei fedeli all'eresia. Qualsiasi associazione devozionale avrebbe dovuto sottostare all'autorità ecclesiastica, la quale ne avrebbe controllato le letture, le attività interne, la contabilità, la disciplina, i rapporti con il vescovo e con le altre istituzioni locali. I crocesignati costituivano agli occhi del pontefice un esempio perfetto di militanza cristiana e tutta la società avrebbe dovuto imitarli nel servizio di una causa talmente santa come l'eliminazione dell'eresia. L'onore sociale, la stima intellettuale, i vantaggi e le indulgenze che sarebbero spettati ai crocesignati avrebbero disincentivato il crearsi delle sette eterodosse e dei gruppi di preghiera che avevano veicolato l'eresia in Italia tra gli anni '20 e '40 a ogni livello sociale. Ghislieri espresse tale pensiero in una lettera del 1561, scritta ai tempi del suo cardinalato, in cui sostenne come il vero orgoglio del crocesignato non stava nel partecipare ad alcune celebrazioni o nel vestire abiti ricercati. Assumere la croce significava schierarsi al fianco

---

<sup>62</sup> Ivi, p. 233.

<sup>63</sup> ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 319r, lettera della Congregazione priva di destinatario (3 febbraio 1582). Il decreto, che ribadiva in altri termini quanto contenuto nella bolla, non pose fine all'incertezza sull'applicazione delle pene previste dalla *Si de protegendis*.

di Dio nella battaglia che lui stesso, sin dall'origine dei tempi, aveva ingaggiato contro il «demonio infernale». Satana, non potendo sopportare che un essere creato dalla terra come l'uomo fosse in grado di amare Dio, continuava a insinuare nella mente dei crocesignati che il fine della Compagnia fosse un altro:

apropriare i beni di quella [Compagnia] a usi profani, [...] che sotto forma di pietà si dispensino in maritare donzelle, in ornar chiese, oratori, o cappelle, perché a lui [demonio] basta impedire che non si possi essercitare l'offitio della santa inquisitione, come veramente l'impedisce, mentre voi non l'agiutate con sovvenirlo de beni temporali, acciò possi aver carceri et custodi di quelle et fare altre provvisioni necessarie, a lui basta di farvi disobbedire et contravvenire [...]. [La Santa Sede ha elargito privilegi] non perché habbiate da maritare donzelle, ne ornar chiese, quantunque siano opere buone, ma quelle migliori a quali siete prima et principalmente obligati<sup>64</sup>.

Il futuro pontefice concludeva la lettera sollecitando i confratelli a lasciare in secondo piano ogni altra buona azione e a dedicarsi esclusivamente alla più giusta delle opere, ossia servire il Sant'Uffizio, un'istituzione voluta e fondata da Dio contro il Maligno. L'*inquisitor perpetuus* aveva compreso, infatti, che per sradicare l'eresia dall'Italia non sarebbe stato sufficiente combattere i nemici della fede attraverso gli innumerevoli processi da lui stesso istruiti nel Sant'Uffizio. Bisognava innanzitutto evitare che l'eterodossia tornasse a diffondersi proprio dove aveva prosperato a lungo in Italia, ossia in quella fitta rete di confraternite, gruppi religiosi, schole e sette di cui era ricco il contesto sociale peninsulare. La Confraternita della Santa Croce sarebbe quindi dovuta divenire il modello da seguire per tutte le altre associazioni religiose presenti e future, impedendo così ai fedeli di allontanarsi dall'ortodossia romana.

La Compagnia tornò a essere oggetto delle attenzioni di Pio V già nel 1570, quando con la bolla *Sacrosantae Romanae Ecclesiae* vennero confermati i privilegi conferiti in precedenza alla confraternita inquisitoriale. Il documento, dal contenuto simile a quello delle lettere papali emanate sull'argomento dai pontefici precedenti, risulta particolarmente significativo proprio per la fiducia che il Ghislieri nutrì in questa associazione religiosa, in anni fondamentali per la Controriforma. L'operato dei crocesignati, molti dei quali membri della *familia* del Sant'Uffizio, era indispensabile

ut fides catholica ubique terrarum, quantum in nobis est, integra inviolataque conservetur, et impii ac detestandi haereticorum conatus, ipsam unam fidem violare

---

<sup>64</sup> ACDF, *St. St.*, LL 1 b (I), c. 501r, lettera del cardinale Michele Ghislieri alla Compagnia della Croce di Parma (13 dicembre 1561).

satagentium, omnibus rationibus comprimatuntur [...]. Cum itaque *inter coeteras, quae in Ecclesia Dei hactenus institutae sunt, christifidelium societates, illa satis uberes christianae religionis fructus afferre videatur*, quae sub Cruce Signatorum vocabulo ad assistendum haereticae pravitatis inquisitoribus, auxiliumque, quando et quoties opus sit, in catholicae fidei negociis adversus haereticos, etiam vita ipsa praestandum, instituta existit [...]<sup>65</sup>.

Secondo il pontefice, tra le istituzioni che difendevano l'«Ecclesia Dei» dagli assalti dei nemici della fede si dovevano annoverare anche le confraternite inquisitoriali; una convinzione che qualche anno più tardi spinse l'inquisitore Cipriano Uberti a scrivere i cinque libri dell'*Opera della Croce* (1585-1586) di cui si è già avuto occasione di trattare (2.3).

A ribadire l'importanza del Sant'Uffizio nel vasto programma della Chiesa controriformistica fu un altro papa inquisitore, Sisto V (regn. 1585-1590), che con la bolla *Immensa Aeterni Dei* del 1588 dispose la prima riforma generale della Curia romana<sup>66</sup>. Con tale provvedimento egli volle mettere ordine fra le varie congregazioni cardinalizie che, a partire dalla fondazione del Sant'Uffizio nel 1542, erano andate moltiplicandosi in conseguenza alla rapida evoluzione dei bisogni della Chiesa cinquecentesca. Venne fissato a quindici il numero complessivo delle commissioni di porporati, le quali, ognuna con responsabilità specifiche, avrebbe dovuto coadiuvare il pontefice nel governo dell'istituzione ecclesiastica e nell'amministrazione dello Stato pontificio. Alla Congregazione inquisitoriale fu riconosciuto un ruolo preminente rispetto alle altre, sia in virtù dell'importanza dei compiti affidatigli, sia perché nelle sue sedute venivano spesso affrontate questioni afferenti anche ad altre congregazioni. La censura libraria, ad esempio, continuò a essere gestita tanto dalla Congregazione dell'Indice (istituita ufficialmente da Pio V nel 1571), quanto da quella del Sant'Uffizio, durante tutto il periodo di attività delle due commissioni. Parimenti, l'Inquisizione venne esercitando un controllo serrato sulle congregazioni istituite dalla bolla sistina, come la Congregazione dei Riti<sup>67</sup>, la quale fu preposta all'istruzione delle cause di canonizzazione.

---

<sup>65</sup> BR, *Sacrosantae Romanae Ecclesiae* (13 ottobre 1570), t. VII, pp. 860-861, in particolare p. 860 (il corsivo è mio); N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., pp. 137-138 dell'appendice al testo.

<sup>66</sup> BR, *Immensa Aeterni Dei* (22 gennaio 1588), t. VIII, pp. 985-999; cfr. V. Lavenia, *Bolle e documenti papali*, DSI, pp. 208-211.

<sup>67</sup> Per quanto riguarda la Congregazione, il suo funzionamento e il rapporto che intercorse tra verità storica e racconto agiografico nei processi di canonizzazione si veda S. Ditchfield, "*Historia magistra sanctitatis*"? : *The relationship between historiography and hagiography in Italy after the Council of Trent (1564-1742 ca.)*, in M. Firpo (a cura di), "*Nunc alia tempora, alii mores*": *storici e storia in età postridentina*, atti del Convegno internazionale (Torino, 24-27 settembre 2003), Firenze, Olschki, 2005, pp. 3-23. Cfr. Id., *Ideologia religiosa ed erudizione nell'agiografia dell'età moderna*, Roma, Viella, 1997.

La rapida trasformazione di un tribunale religioso antiereticale nell'organo più importante della Chiesa cattolica ebbe notevoli ripercussioni anche sulla *familia* inquisitoriale, come si è avuto modo di constatare attraverso i numerosi provvedimenti pontifici inerenti agli assistenti del Sant'Uffizio. Prestare servizio nell'Inquisizione romana sul finire del Cinquecento significò godere di un prestigio sociale e di vantaggi economici davvero considerevoli (4.1). Protetti dalle norme papali e dalla Congregazione più potente, i *familiars* del tribunale poterono compiere il proprio lavoro nella sicurezza che nulla avrebbe potuto disturbarli. Pertanto, le drammatiche vicende che sconvolsero l'Europa religiosa durante il XVI secolo contribuirono, non solo all'istituzione del Sant'Uffizio papale e all'affermarsi della Controriforma, ma anche, in una certa misura, alla riforma e al potenziamento del poliedrico personale dell'Inquisizione romana.

Prima di passare a esaminare gli aspetti principali che caratterizzarono la *familia* del Sant'Uffizio (Cap. 4), sembra doveroso condurre un'analisi preventiva di quelli che sono i termini con i quali si è soliti riferirsi agli impiegati del sacro tribunale. Molto simili sono i lemmi impiegati e un uso approssimativo delle parole potrebbe compromettere la comprensione di un fenomeno complesso e in rapida evoluzione come quello della *familia* dei frati giudici. Affrontare quella che qui è stata definita come la «questione terminologica» dell'*entourage* inquisitoriale fornirà, dunque, l'opportunità, non soltanto di comprendere come gli storici abbiano definito coloro che animarono il Sant'Uffizio a partire dal XVI secolo, ma anche come gli stessi contemporanei ai fatti narrati abbiano tentato di interpretare professioni nuove e spesso mutevoli.

### 3.3 - La *familia*: una questione terminologica

La *familia* tardocinquecentesca del Sant'Uffizio romano fu un insieme di figure professionali molto diverse, i cui connotati variarono in base al contesto politico e sociale in cui tali persone operarono. L'aspetto composito dell'*entourage* inquisitoriale ha contribuito al moltiplicarsi dei lemmi impiegati per descriverlo. I termini più usati nei documenti coevi e nella letteratura scientifica per indicare un collaboratore dell'Inquisizione romana sono *patentato*, *famiglio/familiare*, *ufficiale/ufficiale*, *ministro*, *birro* e *crocesignato/crucesignato*, sei sostantivi che, spesso impiegati nei loro corrispettivi latini,



indicano realtà molto differenti le une dalle altre. Poter distinguere e definire con chiarezza queste categorie permette di capire come venne strutturandosi il Sant'Uffizio, fornendo in tal modo informazioni preziose a proposito delle logiche che orientarono il controllo poliziesco della fede nella piena Controriforma e in seguito.

Nel 2006 Elena Brambilla ha proposto una delle prime schematizzazioni degli assistenti inquisitoriali italiani<sup>68</sup>. La *familia* del Sant'Uffizio sarebbe stata formata da patentati salariati (incaricati di eseguire gli arresti), da crocesignati e da patentati semplici. Secondo la storica, è possibile distinguere queste tre categorie prestando attenzione esclusivamente alle esenzioni godute dai patentati e alle differenze che vi furono tra i compiti loro assegnati. Tuttavia, la tripartizione teorizzata da Brambilla sembra essere troppo rigida per descrivere un personale articolato e mutevole come quello dell'Inquisizione in Italia. Da un'ipotesi interpretativa precedente della stessa studiosa, emergono infatti altri gruppi di collaboratori inquisitoriali, alcuni dei quali comparabili a dei birri di professione, che il tribunale retribuì regolarmente<sup>69</sup>. Questi sarebbero stati coadiuvanti anche da una «milizia parallela» di patentati o familiari, ripagati non con uno stipendio, ma attraverso l'elargizione di privilegi ed esenzioni. Sono sostanziali le differenze tra il primo e il secondo *entourage* descritto da Brambilla, e ciò costituisce una prova di quanto sia complesso categorizzare una realtà polimorfa come quella della *familia*. Patentati, crocesignati, familiari e birri sono lemmi indicanti funzioni molto differenti tra loro, a volte interscambiabili, altre volte di senso opposto, e non è semplice capire se in un determinato documento un termine venga usato con cognizione di causa o in senso lato.

Il più recente tentativo di comprendere l'organizzazione interna del personale inquisitoriale risale al 2007. In *La giustizia del papa* Irene Fosi ha individuato tre categorie di patentati: coloro che furono «a salario» (regolarmente retribuiti e con il privilegio del possesso delle armi), i volontari o crocesignati (perlopiù nobili, dotati di un famulo, in possesso del privilegio del foro e delle armi) e, infine, i patentati semplici (anch'essi dotati del privilegio del foro e del possesso di armi proibite)<sup>70</sup>. L'analisi condotta da Fosi costituisce al momento lo studio più attendibile grazie al quale comprendere la *familia* del Sant'Uffizio romano, poiché la generalità dei tre sottogruppi proposti dalla storica (patentati stipendiati, semplici e volontari-crocesignati) permette di impiegare questa descrizione per analizzare contesti anche molto diversi. Tuttavia, i termini soprelencati (patentato, familiare ecc.) e impiegati

---

<sup>68</sup> E. Brambilla, *La giustizia intollerante* cit.

<sup>69</sup> Id., *La polizia dei tribunali ecclesiastici* cit.

<sup>70</sup> I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., pp. 99-107.

in tali ricerche meriterebbero un'analisi più approfondita, che permetta di evitare fraintendimenti ed eccessive semplificazioni<sup>71</sup>.

La *familia* inquisitoriale fu l'insieme di tutti i collaboratori che a vario titolo servirono il Sant'Uffizio romano o che ebbero un rapporto molto stretto con il tribunale. I suoi componenti furono detti patentati, poiché essi venivano riconosciuti come affiliati all'Inquisizione papale attraverso il rilascio di una lettera detta *patente*. Di tale documento si conservano molti esemplari negli archivi di Stato italiani e diversi ne sono sopravvissuti nei fondi d'archivio episcopali e nell'ACDF. Inizialmente manoscritte, le patenti divennero verso la metà del XVII secolo dei moduli a stampa, mentre il testo rimase pressoché inalterato nel tempo. Le lettere riportavano nella parte centrale lo stemma del pontefice regnante, al fine di conferire autenticità a quanto seguiva. Il nome e i titoli dell'«inquisitor generalis» che aveva concesso l'attestato costituivano l'*incipit* del documento. Rammentata l'importanza dell'assistenza dei laici al Sant'Uffizio per la salvezza del popolo cristiano, si specificava l'eventuale titolo, il nome, il cognome e infine la mansione del destinatario della patente. Le lettere potevano infatti essere rilasciate sia per riconoscere un servizio che si accettava di compiere nei confronti dell'Inquisizione (notaio, avvocato, familiare, archivista, custode delle carceri ecc.), sia per tutelare il rapporto economico che univa il tribunale alla persona in questione (ad esempio la locazione di qualche stabile del Sant'Uffizio, l'affitto di possedimenti terrieri, lo sfruttamento di risorse naturali di proprietà del tribunale ecc.). La data e un numero protocollare concludevano il testo, poco prima della firma «*manu propria*» dell'inquisitore (o di un suo vicario generale) e di quella del notaio. In basso, spesso nel mezzo, veniva impresso lo stemma in ceramica della specifica Inquisizione<sup>72</sup>. In un certo senso si potrebbe dire che il primo dei patentati di un'inquisizione sia stato lo stesso frate giudice: il religioso, infatti, veniva incaricato della gestione di una certa sede del tribunale per mezzo di una patente inviata dalla Congregazione, simile a quelle che lui stesso avrebbe poi rilasciato ai suoi collaboratori<sup>73</sup>.


---

<sup>71</sup> In P. Tamburini, *Storia generale della Inquisizione*, Milano, per Francesco Sanvito, 1862 (rist. anast. Foggia, Bastogi, 1998), vol. IV, p. 7, i familiari vengono addirittura definiti «*uscieri del tribunale*», mentre in R. Callimani, *L'Inquisizione a Venezia. Eretici e processi 1548-1674*, Milano, Mondadori, 2003, essi sono indicati solo come generici «*funzionari del tribunale*» di fede.

<sup>72</sup> Basti come esempio la patente rilasciata all'anconetano Giovanni Antonio Gavazzeni dall'inquisitore fra' Michele Sasso, poi confermata da fra' Paolo Egidio (12 aprile 1634), ACDF, *St. St.*, DD 2 d, c. 417r (27 febbraio 1633).

<sup>73</sup> Le patenti rilasciate agli inquisitori potevano assumere anche il formato di un breve apostolico, come quello inviato a fra' Agostino Galamini (1552-1639) per la sede inquisitoriale di Milano (20 dicembre 1599), vedi Biblioteca Classense Ravenna, *Manoscritti*, 648, c. 79r-v (già riportato in appendice a A. Bazzocchi, *Fra' Agostino cardinale Aracoeli vescovo e inquisitore al culmine dell'età post-tridentina*, Faenza, Carta Bianca Editore, 2016, p. 279).

A partire dalla metà del Seicento, il Sant'Uffizio centrale ordinò alle sedi periferiche di spedire annualmente a Roma un elenco completo di tutti i patentati attivi nelle varie Inquisizioni. In queste liste si dovevano specificare il nome, il cognome, la ragione sociale e il tipo di patente che era stata rilasciata al singolo assistente, mentre più di rado venne indicato anche quando era stato rilasciato il documento. In alcuni cataloghi è riportato addirittura il numero di registro della singola patente e il nome dell'inquisitore che l'aveva autorizzata; in altri, invece, viene fatto un sintetico elenco dei possessori dell'attestato (si veda l'*Appendice*). Ad esempio, come si può osservare nel rollo dell'Inquisizione di Ancona del 1659 (*Tabella 6*), tra i patentati di quell'anno sono compresi consultori, familiari, ufficiali, ministri e birri, sottocategorie che sembrano distinguersi nettamente nelle carte amministrative del tribunale già alla metà degli anni '90 del XVI secolo<sup>74</sup>. I consultori erano coloro che fornivano un parere giuridico ai frati, vere e proprie perizie utili alla conduzione delle cause processuali, e molti di loro, avrebbe scritto Francesco Albizzi nel 1683, erano «viri togati, et ex doctoribus civitatum, in quibus resident inquisitores, vel vicarii Sancti Officii<sup>75</sup>». A questi andavano poi aggiunti i consultori membri di Ordini religiosi, quasi sempre francescani, domenicani e agostiniani, che costituivano delle autorità in ambito teologico o in diritto canonico e civile. Il numero complessivo dei consultori fu variabile durante tutta la storia del sacro tribunale, ma nella maggior parte dei rolli è possibile constatare come spesso vennero nominati solo tre periti per singola inquisizione.



<sup>74</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, cc. 109 r-v, 240r, 354r.

<sup>75</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure cit.*, cap. XXIX, tit. 20, p. 245.

Le partizioni interne alla *familia* inquisitoriale sembrano essere rimaste costanti nel tempo. Di ciò si può avere conferma anche in alcuni documenti della metà degli anni '40 del Seicento, quando si tentò di razionalizzare il sistema delle patenti inquisitoriali (6.1). Anche in tale occasione, gli impiegati inquisitoriali furono divisi fra ufficiali, consultori, ministri, familiari, birri ed «eccesso», ossia coloro il cui servizio non era risultato indispensabile agli occhi dei riformatori<sup>76</sup>.

Familiari erano detti alcuni patentati assai particolari. Essi vengono indicati nei documenti anche come famigliari, famigli o più spesso *familiars*, un termine molto ricorrente anche nei testi scritti in volgare. Questi servitori, come si avrà modo di analizzare nel capitolo successivo, furono la guardia armata dell'Inquisizione romana. Ai *familiars* venne permesso l'uso delle armi, a volte anche di quelle proibite dalla legislazione vigente, al fine di garantire l'incolumità dell'inquisitore e degli ufficiali del tribunale durante i loro spostamenti.

Una speciale cautela deve essere impiegata quando si fa riferimento ai familiari. Ci si potrebbe aspettare, infatti, che la somma di tutti i familiari del Sant'Uffizio equivalga alla *familia* del tribunale, una deduzione sbagliata e che comprometterebbe la corretta comprensione del personale inquisitoriale attivo in Italia. I familiari furono solo una sezione della *familia*, una sottocategoria al pari dei consultori o degli ufficiali del tribunale. Di conseguenza, si ebbero membri della *familia* che non furono familiari, come si evince chiaramente dal catalogo anconetano citato poc'anzi. Per tale motivo non si può impiegare la parola familiare per indicare un birro, un consultore o un procuratore dei rei, se non precisando il campo semantico al quale si fa riferimento. È proprio per evitare queste complicazioni che nel presente studio si è deciso di usare il termine *familia* per intendere l'intero insieme dei collaboratori del frate giudice, e quello di familiari (e le sue numerose variazioni) quando si voglia indicare la guardia armata del Sant'Uffizio.

Il gruppo degli ufficiali è invece quello che meglio è possibile distinguere dal resto dell'*entourage* inquisitoriale. A farne parte erano i patentati il cui servizio risultava indispensabile all'attività d'indagine e processuale del tribunale. Il fiscale, spesso nominato tra i consultori più capaci, costituiva il fulcro dell'azione giudiziaria, assistendo l'inquisitore con responsabilità simili a quelle del moderno giudice dell'accusa. Indicato nei documenti

---

<sup>76</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., 1646 ca.

anche come promotore o avvocato fiscale, egli doveva organizzare il processo inquisitorio sulla base della sua profonda conoscenza del diritto civile e canonico, nonché dei manuali e delle direttive del Sant'Uffizio<sup>77</sup>. A tal fine egli poteva avvalersi dell'aiuto di un assistente personale detto sottofiscale, il quale venne spesso coadiuvato a sua volta da un secondo o da un terzo sottofiscale. Il procuratore dei rei, o *procurator pauperorum carceratorum*, svolgeva le funzioni di avvocato difensivo degli accusati, nel caso in cui questi non avessero potuto disporre di un proprio rappresentante legale. Tuttavia, l'impiego di questo ufficiale poteva darsi solamente quando l'imputato non aveva già ammesso i propri reati, come nel caso della spontanea comparizione; sarebbe stato un controsenso, infatti, garantire la difesa a un reo confesso<sup>78</sup>. Il terzo ufficiale era il notaio, detto anche cancelliere o *segretario del secreto*, che oltre alla stesura e vidimazione degli atti formali, doveva assicurare la segretezza dei documenti, spesso chiudendoli in una stanza apposita o in un armadio<sup>79</sup>. Anche al notaio potevano essere affidati dei collaboratori, come testimoniato dal rolo dell'Inquisizione anconetana del maggio 1598 (*Tabella 4*)<sup>80</sup>. Infine, il revisore dei libri doveva controllare la circolazione delle opere librarie, sia manoscritte che a stampa, proponendo l'*imprimatur* o la censura dei testi a seconda della loro ortodossia.

Gli ufficiali del Sant'Uffizio romano furono il vero centro dell'istituzione inquisitoriale, i quali costituirono, non solo la struttura, ma anche la memoria storica del tribunale religioso. Questi patentati erano soliti rimanere in carica diversi anni e, salvo gravi mancanze o problemi personali, essi potevano servire il tribunale per decenni. Durante la loro occupazione, capitava che gli ufficiali collaborassero con più di un inquisitore, il quale rimaneva spesso a dirigere un tribunale soltanto per qualche anno. Ai patentati spettava il compito di aggiornare i nuovi giudici sulle condizioni generali dell'Inquisizione, sull'andamento delle finanze e dei processi precedenti, favorendo l'inserimento degli

---

<sup>77</sup> L. Piccinno, *Fiscale*, DSI, p. 607.

<sup>78</sup> V. Lavenia, *Processo*, DSI, pp. 1257-1263, in particolare p. 1262.

<sup>79</sup> Per l'importanza dei notai nella complessiva azione inquisitoriale si veda l'incredibile vicenda che coinvolse il notaio del Sant'Uffizio di Rovigo nel 1558 in A. Del Col, *L'inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica storica», 28 (1991), pp. 189-250, in particolare pp. 247-250; Id., *L'inquisizione nel patriarcato di Aquileia, 1557-1559*, prefazione di A. Jacobson Schutte, Trieste-Montebelluna Valcellina, Edizioni Università di Trieste - Centro Studi Storici Menocchioni, 1998, in particolare pp. 133-137; S. Malavasi, *La diffusione delle teorie eretiche nel Veneto durante il '500: anabattisti rodigini e polesani*, in Ead., *Tra diavolo e acqua santa. Eretici, maghi e streghe nel Veneto del Cinque-Seicento*, Rovigo, Minelliana, 2005, pp. 42-68, solo parzialmente edito in Id., *Sulla diffusione delle teorie eretiche nel Veneto durante il '500: anabattisti rodigini e polesani*, «Archivio Veneto», 96 (1972), pp. 5-24; ACDF, *St. St.*, GG 1 a, lettera 2, Giulio Canani a Michele Ghislieri (22 settembre 1558). Per una ricostruzione di quello che fu il ruolo del notaio inquisitoriale si veda A. Del Col, *Notaio*, DSI, pp. 1118-1119, in cui si afferma il bisogno di ricerche specifiche dedicate ai cancellieri del Sant'Uffizio romano.

<sup>80</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 354r.

inquisitori nel contesto in cui essi avrebbero dovuto lavorare. Non a caso fu proprio un inquisitore di carriera come il domenicano Eliseo Masini (metà XVI secolo-1627) a sottolineare l'importanza degli ufficiali e degli altri patentati per l'opera del Sant'Uffizio romano<sup>81</sup>. Nel suo *Sacro arsenale* (1621), il manuale inquisitoriale più utilizzato e che venne più volte ristampato, Masini diede molti consigli pratici ai giudici di fede, tra cui come stendere la patente del procuratore fiscale, del consultore, del notaio, dell'avvocato dei rei, del proprio vicario generale e di quello foraneo. Scriveva il domenicano:

Io mi fo a credere, anzi tengo per fermo, che a gli inquisitori non possano per niuna maniera mancar forme, o modelli bellissimi, onde si vagliano, et per farne a loro ufficiali gratiosissime patenti, et per raunar con dignità i consultori, e per assolver convenevolmente i rei della scomunica; ma con tutto ciò m'è parso di recarne in simiglianti propositi alcune [...]<sup>82</sup>.

I servitori del Sant'Uffizio che non era possibile comprendere in una categoria omogenea, ossia tutti quelli che non furono ufficiali, consultori o familiari, furono detti ministri dell'Inquisizione. Con questo termine i frati giudici erano soliti riferirsi a un composito gruppo di patentati, dalle più varie responsabilità e caratteristiche. Tra le professioni esercitate da questi ministri troviamo quelle di medico, cerusico, «spetiale» (corrispondente all'odierno farmacista), revisore della dogana, revisore del porto (o «dei fagotti»), depositario (l'economista), interprete delle lingue, portinaio del Sant'Uffizio, custode delle carceri, mandatario (o cursore), affittuario<sup>83</sup>, confessore dei carcerati, stampatore, «cava sangue», barbiere, fattore, architetto, agrimensore, capomastro muratore, falegname, «ferraro<sup>84</sup>», «vignarolo<sup>85</sup>», pescatore, macellaio e, infine, la professione di *procuratore de interessi*<sup>86</sup>. Da questo elenco si evince l'ampiezza della «società inquisitoriale<sup>87</sup>» (A. Prosperi), la quale fu composta da decine di persone che, impiegate a vario titolo, assistettero i frati giudici nei bisogni più diversi.

---

<sup>81</sup> V. Lavenia, *Masini Eliseo*, DBI, vol. LXXI (2008), pp. 616-619; P. Fontana, *Masini, Eliseo*, DSI, p. 1006.

<sup>82</sup> E. Masini, *Sacro arsenale* cit., 1621, p. 253. Nell'edizione del 1705 è riportata anche la «forma del giuramento da darsi a i vicarii, consultori, et altri officiali della santa inquisitione», Id., *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'O. della S. Inq. del P. Th. Menghini* cit., pp. 389-393.

<sup>83</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 1r, rotolo anconetano del 1668.

<sup>84</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 e, cc. n. nn., *Registro dei patentati di Ancona e Zara. Trasmesso dal padre inquisitore Matteucci li 29 settembre 1766 al Pietro Paulucci Capo Notaro*.

<sup>85</sup> BAV, *Barb. lat.*, 6336, c. 286v, lettera della Congregazione all'inquisitore di Rimini (14 ottobre 1628).

<sup>86</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 b, c. 1021r, *Nota de patentati da registrarsi nella cancelleria del Santo Ufficio di Roma*, 1787. Il *procuratore de interessi* era il rappresentante personale dell'inquisitore in determinate circostanze, come ad esempio nelle cause fiscali inerenti al tribunale.

<sup>87</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit.

Il gruppo dei ministri fu la componente più variabile tra quelle che formarono il personale del sacro tribunale. Tra il secondo Cinquecento e il primo Seicento, l'Inquisizione moderna era venuta affermandosi su una parte molto ampia del territorio italiano, caratterizzata da profonde differenze e dalla pluralità delle forme statuali (repubbliche, ducati, granducati e legazioni pontificie). Alla diversità dei contesti istituzionali, politici e sociali, corrispose una difforme strutturazione della *familia* inquisitoriale e, quindi, una più o meno variegata presenza dei ministri del Sant'Uffizio. Ciò è riscontrabile anche nelle nomine dei ministri anconetani elencati in precedenza: tali furono le patenti concesse a un'Inquisizione importante, attiva all'interno dei territori pontifici e strettamente legata alla sua collocazione geografica, come attestato ad esempio dalla nomina di ministri per la perquisizione della merce nei porti.

Un'altra categoria importante di patentati era quella costituita dai birri, o *birrarios*, ossia gli armati semplici al servizio del tribunale, il cui compito era sorvegliare le carceri inquisitoriali<sup>88</sup>. Essi erano posti sotto il comando del bargello (detto barigello o *baroncellus*), che di solito era il birro di più antica nomina attivo in una determinata Inquisizione. I documenti ne attestano l'impiego anche al seguito dei *familiares* o del mandatario del Sant'Uffizio, in quanto essi furono a volte impiegati per assicurare l'incolumità degli ufficiali inquisitoriali e degli stessi famigli del tribunale (4.5). I birri, inoltre, eseguivano gli arresti su ordine del frate giudice e la loro attività veniva puntualmente registrata per poterne calcolare i costi<sup>89</sup>.

A questa ristretta milizia era richiesta anche la somministrazione della tortura nei confronti dei rei più reticenti, come attestato da alcuni registri dell'Inquisizione bolognese. Nell'elenco delle spese fatte dal tribunale felsineo del 1662 si legge:

Per la cattura fatta in Modena di Cecilia Pepoli fugita da Bologna et per la sua condotta da Modena sino a Bologna in carrozza bene accompagnata da sbirri et per il ritorno de medemi sbirri a Modena per la loro mercede di questa condotta: 7 [soldi] [...]. Per il barigello e sbirri del santo officio per loro solita mercede del tormento della corda dato alla medema Cecilia quaranta bolognini et per la condotta della medema alla sentenza et alla biura de vehementi<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> ACDF, *St. St.*, Q 2 r, c. 3r, *Formula iuramenti custodum carcerum seu birrariorum* (ante 1650).

<sup>89</sup> Un esempio significativo è costituito dalla messa ai ferri dell'ebreo anconetano Laudadio de Calio, ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 805r, verbale del 16 giugno 1615; ivi, LL 5 h, cc. n. nn., lettera dei cardinali del Sant'Uffizio a Innocenzo XI (primavera 1680), nella quale si attesta che i birri del tribunale erano impiegati pure «nell'accompagnar li carcerati». Tale informazione è confermata anche da una lettera scritta dal cardinale Fabio Chigi a Girolamo Casanate (31 marzo 1671), Biblioteca Casanatense Roma (d'ora in poi BCR), *Casanate, Lettere a cardinali*, n. 349, c. 184r.

<sup>90</sup> ASBO, *Demaniale*, 4/7592, *Entrata del Santo Ufficio di Bologna, 1660-1686*, c. 7r, 1662.

Una spesa simile a questa fu sostenuta dall'inquisitore per ricompensare i birri che avevano preso parte alla cattura, al processo e alla tortura di Doralic, una vicenda verificatasi tra il 12 luglio e il 19 novembre dello stesso anno<sup>91</sup>. Il documento dimostra come fosse indispensabile per il Sant'Uffizio disporre di un personale sempre pronto a eseguire gli ordini del tribunale, in ogni possibile eventualità. Se fosse servito arrestare un reo, inseguirlo o addirittura sottoporlo ai tormenti previsti dai manuali procedurali, i patentati avrebbero potuto compiere tutto ciò nel minor tempo possibile, evitando la fuga dei ricercati e le spese che il prolungamento delle indagini avrebbe comportato. Nel 1663 si era invece pagato

per la cattura di ciascheduna delle sudette [quattro] donne al bargello del santo officio conforme al solito quattro lire, per la tortura due lire e per l'accompagnamento et assistenza della sentenza una lira<sup>92</sup>.

Un altro dei lemmi impiegati nelle carte d'archivio e negli studi per indicare il personale inquisitoriale è quello di crocesignati o *crucesignati*. Come si è visto nei capitoli precedenti, essi furono gli affiliati di una delle più importanti confraternite religiose del medioevo, legata all'Inquisizione almeno dalla metà del Duecento. I momenti di crisi e la costante aspirazione dei confratelli a una maggiore autonomia non bastarono a recidere il solido rapporto che intercorse tra i crocesignati e il tribunale di fede, il quale, proprio negli anni successivi al concilio di Trento, tornò a occuparsi con crescente attenzione di queste associazioni religiose (3.2). Tuttavia, sarebbe un errore pensare ai crocesignati come a dei semplici patentati del Sant'Uffizio romano. Essi furono innanzitutto i membri di un'antica confraternita che mantenne sempre una sua autonomia formale nei confronti del tribunale di fede, come dimostra il fatto che non tutti i crocesignati trovarono impiego nel personale dell'Inquisizione.

Tuttavia, non rari furono i casi di confratelli che ricevettero una patente inquisitoriale e che quindi, a buon diritto, possono essere considerati patentati e membri della *familia* del Sant'Uffizio. Da un memoriale dell'Inquisizione di Ancona del 1625 si apprende che

---

<sup>91</sup> Ivi, c. 7v, 1662.


<sup>92</sup> Ivi, c. 11v, 1663.



iuste inter alios crocesignatos (communitis in populo christiano) solum familiares crocesignati tali gaudiant privilegio exemptionis, quia ipsi soli actualiter inserviunt inquisitori in necessitatibus Sancto Officio<sup>93</sup>.

Solo i confratelli che al presente servivano l'inquisitore nelle incombenze del sacro tribunale, ossia coloro che erano al contempo crocesignati e familiari, potevano godere dei privilegi riconosciuti al personale del Sant'Uffizio. *Familia* e Confraternita furono due insiemi intersecanti e non coincidenti, uniti da un rapporto che divenne sempre più chiaro con la progressiva burocratizzazione del tribunale tra fine Cinquecento e primo Seicento. Se durante il medioevo erano stati i crocesignati a supplire alla gran parte delle necessità dell'Inquisizione, lasciando a pochi familiari il resto dei compiti, con l'avvento del Sant'Uffizio romano la *familia* conobbe una forte espansione. Una corte di giustizia finalizzata al controllo di ogni aspetto della vita cristiana, dalla scrittura e circolazione dei libri all'uso delle immagini, dalla dieta dei fedeli alle cause di santità, aveva bisogno di un gruppo di assistenti molto più numeroso e soprattutto qualificato, che non poteva limitarsi ai soli *crucigeri*.


*familia* Inquisizione  
medievale:



---

<sup>93</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 731r. Il memoriale fu inviato alla Congregazione con la lettera dell'inquisitore locale (13 febbraio 1625).

*familia* Sant'Uffizio  
romano:



Nonostante la netta differenza tra il crocesignato e il patentato dell'Inquisizione moderna, in alcuni contesti i due termini possono essere utilizzati in qualità di sinonimi. Il caso di Milano è il più rappresentativo in tal senso. Nella capitale del Ducato lombardo l'Inquisizione poté servirsi della Compagnia dei *Quaranta signori di Milano*, ossia la versione milanese della Confraternita di San Pietro Martire. I suoi membri, provenienti dalle più facoltose famiglie cittadine, furono di fatto i familiari del Sant'Uffizio locale, come è possibile constatare in un catalogo dei patentati inquisitoriali di metà Seicento. Mentre per tutte le altre sedi del Sant'Uffizio papale si indicano i quantitativi usuali dei familiari (30 a Como, 40 a Cremona, 12 a Tortona, 25 a Pavia ecc.), nella sezione riservata al personale di Milano, e solo in quella, compare il termine di crocesignati (40), con il chiaro intento di testimoniare come si era soliti riferirsi alla guardia nobile del tribunale milanese<sup>94</sup>.

Infine, un ultimo lemma ricorre nei documenti inquisitoriali per indicare un ristretto numero di patentati, ossia quello dei famuli (*famulos*), da non confondere con i più numerosi e importanti familiari (*familiares*)<sup>95</sup>. Essi non sono da considerarsi dei veri membri della *familia inquisitionis*, in quanto i famuli furono legati al sacro tribunale solamente per

---

<sup>94</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn., *Circa deputationes officialium ministrorum et familiarium cuiusvis Inquisitionis et eorum exemptionem atque privilegium*. Il catalogo è collocato tra documenti del 1658 e del 1659. Molto probabilmente fu steso in occasione della tentata riforma della famigliatura voluta da Alessandro VII Chigi. Lo stesso cambio di sostantivo è presente in ACDF, *St. St.*, DD 5 h, *Patentatos cuiuscumque Inquisitionis*, c. 430r (la lista dei patentati milanesi è del 22 luglio 1659).

<sup>95</sup> E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici* cit. La storica ha proposto una distinzione tra «famigli» e «patentati familiari», sostenendo che i primi furono dei semplici birri o servitori e i secondi una guardia nobile. Tale dicotomia non sembra trovare un riscontro nei cataloghi presenti in ACDF e nei documenti sin qui proposti, in cui l'unica distinzione presente è quella tra «famulos» e «familiares».

interposta persona. Molto spesso agli ufficiali, ai familiari e ad alcuni ministri, fu concesso il privilegio di disporre di una guardia personale, un *famulus* (servitore) appunto, che il Sant'Uffizio poteva riconoscere ufficialmente attraverso il rilascio di un'apposita patente. In un certo senso si potrebbe dire che i famuli furono i patentati di altri patentati, come attestato dalle regole che ressero il Sant'Uffizio di Milano:

(21) Mediolani vero consultores duos famulos armatos habere possunt, familiares unum, et hoc est particulare privilegium illius civitatis.

(22) His famulis non debet dari licentia ab ipsis consultoribus, sed ab inquisitores, ut fuit scriptum inquisitori Mediolani de mense maii 1616<sup>96</sup>.

Inoltre, dalla stessa fonte si apprende il divieto di nominare come famulo un consanguineo del patentato che doveva essere scortato, e ciò per impedire che la carica inquisitoriale divenisse un modo alternativo per regolare le contese private:

(23) Decretum etiam fuit, ne consultores, vel familiares loco famulorum adhibeant consanguineos, vel personas nobiles sub die 12 maii 1625, in quo graviter peccatur, et praesertim Bononiae<sup>97</sup>.

Sembra improbabile che si potessero nominare dei nobili in qualità di famuli di un patentato inquisitoriale, ma era meglio non correre rischi. L'ordine sociale in cui operava il tribunale non doveva essere perturbato.

Ufficiali, familiari, ministri, birri, crocesignati e famuli: questi furono i nomi con i quali vennero indicati i servitori del Sant'Uffizio romano, a seconda del luogo e della funzione che si volle sottolineare. Ma come venne strutturandosi un personale così complesso nei primi decenni dell'Inquisizione moderna? Chi si preoccupò di dare un'iniziale forma giuridica a questi patentati, in un contesto socio-politico disorganico come quello italiano? Su quali fonti venne legittimato l'operato dei servitori del supremo tribunale? Per tentare di rispondere a tali quesiti, nelle sezioni successive si analizzeranno nel dettaglio alcune delle maggiori opere inerenti alla *familia* inquisitoriale del secondo Cinquecento, e in particolar modo come Diego de Simancas e Francisco Peña tentarono con le loro opere di facilitare il lavoro degli inquisitori italiani.

---

<sup>96</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, qq. 21-22, p. 245.

<sup>97</sup> Ivi, q. 23, p. 246, testo ripreso quasi alla lettera in ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 370v.

### 3.4 - Simancas e l'«instrucción para los Inquisidores de Italia»

Il proliferare delle sedi inquisitoriali italiane alla metà del XVI secolo, e il conseguente intensificarsi dei processi celebrati dal Sant'Uffizio, avevano causato il disorientamento di numerosi inquisitori, i quali si trovarono a gestire problemi organizzativi che mai prima di allora si erano presentati con una tale urgenza. In particolare la *familia* del tribunale si stava modificando profondamente rispetto al personale dell'Inquisizione medievale, rendendo sempre più difficile seguire i manuali procedurali del passato, in cui nemmeno si faceva menzione di alcune categorie di patentati. Quello che si andava affermando era un *entourage* numeroso, polifunzionale e indipendente dalle istituzioni secolari ed episcopali, sul quale i frati giudici avrebbero potuto fare affidamento in ogni occasione.

Ma quali erano i patentati più utili per l'azione complessiva dell'Inquisizione? Quali privilegi dovevano essere loro riconosciuti? In quali categorie era possibile suddividere il personale del tribunale? In altre parole: come ci si doveva comportare per impiegare la *familia* al massimo delle sue potenzialità? Queste e molte altre furono le incertezze dei frati giudici attivi in Italia, spesso di prima nomina o destinati a sedi del tribunale appena istituite. Nel tentativo di rispondere a tali quesiti, i supremi inquisitori romani decisero di ispirarsi a un esempio di successo, ossia quello dell'Inquisizione spagnola<sup>98</sup>.

Il Sant'Uffizio era stato impiantato nel regno di Castiglia nel 1478 su richiesta dei re cattolici, i quali ne avevano poi autorizzato le procedure anche nel regno d'Aragona e in tutti gli altri domini spagnoli. I risultati ottenuti in circa settant'anni di attività inquisitoriale erano stati notevoli, contro musulmani, *moriscos*, ebrei, marrani e *alumbrados* iberici; un vero successo agli occhi dei frati giudici<sup>99</sup>. Perché, quindi, non imitare l'organizzazione interna, le direttive generali e il personale della Suprema? E soprattutto, chi meglio degli ufficiali del tribunale spagnolo avrebbe potuto consigliare i cardinali romani di metà Cinquecento, impegnati a riformare le *familiae* inquisitoriali del centro e nord Italia?

A Roma giunsero in quegli anni, e per diverse ragioni, teologi, canonisti, avvocati e giuristi iberici di fama, la cui esperienza nell'Inquisizione spagnola si rivelò essere molto preziosa

---

<sup>98</sup> Le procedure e i meccanismi interni della Suprema spagnola rappresentarono un riferimento fondamentale per diversi membri della Congregazione romana, tra i quali un posto di riguardo spetta a Pietro Belo (?-1571 ca). Egli entrò nel Sant'Uffizio grazie al favore di Paolo IV, servendo l'Inquisizione come fiscale sino al pontificato di Pio V, cfr. V. Lavenia, *Belo, Pietro*, DSI, pp. 170-171.

<sup>99</sup> A. Prosperi, *Il seme dell'intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492*, Roma-Bari, Laterza, 2011; cfr. S. Pastore, *Alumbradismo*, DSI, pp. 47-51.

per la neonata Congregazione romana. Nelle opere che alcuni di loro composero proprio durante il soggiorno romano, come ha scritto Vincenzo Lavenia,

maturò l'analisi delle difformità procedurali che dividevano le Inquisizioni romana e spagnola; si mise a nudo un contrasto che toccava questioni come la riconciliazione dei pentiti, il conforto dei condannati a morte, il condono delle pene, e specialmente di quelle pecuniarie, e l'*arbitrium* di un tribunale, quello romano, che dipendeva direttamente dal pontefice<sup>100</sup>.

In questo nutrito gruppo è possibile comprendere Diego de Simancas (?-1583)<sup>101</sup>, uno dei giuristi più raffinati del XVI secolo. Definito da Caro Baroja come un «inquisidor por oficio<sup>102</sup>», egli fu il vero tramite fra la Suprema e il tribunale romano, contribuendo in modo determinante a disegnare la nuova *familia* inquisitoriale italiana<sup>103</sup>.

La lunga esperienza di Simancas all'interno del tribunale castigliano era iniziata nel 1545 quando, dopo gli studi nel collegio di Santa Cruz, era stato nominato consultore e poi inquisitore di Valladolid. Egli divenne quasi subito uno dei collaboratori più stretti del

---

<sup>100</sup> V. Lavenia, *Peña, Francisco*, DSI, p. 1186.

<sup>101</sup> Per quanto segue si veda S. Pastore, *Simancas, Diego de*, DSI, pp. 1430-1431; T. Sánchez Rivilla, I. Mendoza García, *Simancas, Diego de*, in *Diccionario Biográfico Español*, España, Real Academia de la Historia, vol. XLVI (2013), pp. 908-909.

<sup>102</sup> J. Caro Baroja, *El señor inquisidor y otras vidas por oficio*, Madrid, Alianza, 1968.

<sup>103</sup> A differenza che nelle opere di Simancas, in alcuni dei trattati più significativi del Cinque-Settecento non si fa menzione alcuna dei famigli dell'Inquisizione romana. Fra questi è possibile comprendere A. Albertini, *Tractatus seu quaestio de secreto, quando debeat aut non debeat revelari*, Valentie, 1528 (II ed. *Industria probi viri Francisci Romani*, 1534); U. Locati, *Opus quod iudiciale Inquisitorum dicitur*, Romae, apud Antonii Blandii Impressores camerales, 1570 (I ed. Romae, apud haeredes Antonii Bladii, 1568); Id., *Praxis iudiciaria inquisitorum*, II ed., Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1583; B. Rategno (Bernardus Comensis), *Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis et eiusdem Tractatus de strigibus cum annotationibus Francisci Pegnae. Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus De protestatione circa materiam fidei, alter De signis pertinacia haereticae prauitatis*, Romae, ex officina Bartholomaei Grassi, 1584 (ed. or. Milano, 1566); G. Claro, *Sententiae receptae*, Venetiis, apud Ioannem Gryphium, 1568; T. Deciani, *Tractatus criminalis*, 2 voll., Venetiis, Franciscum de Franciscis Senensem, 1590 (I ed. Venetiis, apud Ioannem et Andream Zenarios, 1590); L. de Páramo, *De origine et progressus officii Sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate et utilitate*, Matriti, ex Typographia Regia, 1598; G. B. Porcelli, *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, Astae, apud Virgilium de Zangrandis, 1610 [ma almeno post 1612]; A. Santarelli, *Tractatus de haeresi, schismate, apostasia, sollicitatione in sacramento poenitentiae, et de potestate Romani Pontificis in his delictis puniendis*, Romae, apud Haeredem Bartholomaei Zannetti, 1625; A. Barbosa, *Variae tractationes iuris in quibus continentur quinque tractatus legales*, Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1631; A. Diana, *Resolutiones morales*, Montibus, Francisci Wavdraei, 1636 (I ed. Lione, 1635); A. Barbosa, *Iuris ecclesiastici universi libri tres in quibus de personis, de locis, de rebus ecclesiasticis plenissime agitur*, Lugduni, sumptibus Haer. Petri Prost et alii, 1645 (I ed. Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1634); S. Salelles, *De Materiis Tribunalium S. Inquisitionis*, 3 voll., Romae, ex typographia Io. Petri Collinii, 1651-1656; T. Del Bene, *De officio S. Inquisitionis circa heresim*, 2 voll., Lugduni, apud Ioannis Antonii Hugvetan, 1666; A. de Sousa, *Aphorismi inquisitorum in quattuor libri distributi*, Lugduni, Philippi Borde et alii, 1669 (ed. or. Ulyssiponae, apud Petrum Craesbeeck, 1630); N. Rodriguez Fermosino, *Tractatus criminalium*, 2 voll., Lugduni, sumptibus Petri Chevalier, 1670; F. Albizzi, *De inconstantia in iudiciis tractatus*, Romae, sumptibus Francisci Antonij Galleri, & Josephi San-Germani Corbi, 1698; L. Ferrari, *Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis*, Editio secunda, 8 tt., Bononiae, sed prostant Venetiis, apud Franciscum Stortis, 1752-1753.

supremo inquisitore Fernando de Valdés (1483-1568)<sup>104</sup>, acquisendo la carica di consigliere della Suprema nel 1559. Fu a partire dagli ultimi anni '50 che Simancas divenne un personaggio noto nelle discussioni inquisitoriali europee, in particolar modo grazie al suo coinvolgimento nella celebre causa del Sant'Uffizio spagnolo contro l'arcivescovo di Toledo Bartolomé de Carranza (1503-1576)<sup>105</sup>. Egli aveva contribuito a formulare l'accusa sin dalle prime fasi della vicenda giudiziaria e questo fu il motivo per cui Filippo II decise di nominare l'inquisitore rappresentante della Corona e del tribunale spagnolo a Roma, durante la ripetizione del processo tra il 1567 e il 1576.

Simancas giunse nella città eterna per seguire le vicende inquisitoriali di un eminente membro dell'episcopato iberico e non perché chiamato in Italia dalla Congregazione papale. Tuttavia, i cardinali inquisitori ebbero modo di accorgersi della raffinatezza con cui il giudice spagnolo era solito lavorare grazie anche alle edizioni italiane delle sue opere. Fu lo stesso Simancas ad ammettere di averle scritte affinché «serviesen de instrucción para los Inquisidores de Italia, porque non estaban tan adelante en est materia como los de España<sup>106</sup>». Con tale intenzione il frate pubblicò a Venezia, due anni dopo il suo arrivo in Italia, una versione intermedia delle *Institutiones catholicae*, un'opera dedicata alle basi giuridiche e alle competenze della Suprema, che venne ristampata a Roma nel 1575 con il titolo *De catholicis institutionibus*<sup>107</sup>. Il testo fu apprezzato dagli inquisitori romani, tanto da divenire uno dei manuali inquisitoriali di maggior successo nella penisola, come sta a dimostrare anche il suo inserimento nel *Tractatus Universi Iuris* del 1584<sup>108</sup>.

Secondo Simancas, l'Inquisizione doveva essere autonoma nelle proprie competenze, come lo dovevano essere i vescovi nelle loro<sup>109</sup>. Ciò non avrebbe impedito alle due autorità di collaborare quando ve ne fosse stato il bisogno, come ad esempio a proposito della nomina

---

<sup>104</sup> M. Boeglin, *Valdés, Fernando de*, DSI, pp. 1622-1625.

<sup>105</sup> J. Edwards, *Carranza, Bartolomé de*, DSI, pp. 284-287; S. Pastore, *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, p. 403.

<sup>106</sup> D. Simancas de, *La vida y cosas notables del Senor Obispo de Zamora Don Diego de Simancas [...] escrita por el susodicho*, in *Autobiografías y memorias coleccionadas y ilustradas por M. Serrano y Sanz*, Madrid, NBAE, 1907, p. 170 (già citato in S. Pastore, *Il Vangelo e la spada* cit., p. 403).

<sup>107</sup> D. de Simancas, *De catholicis institutionibus liber ad praecavendas et extirpandas haereses admodum necessarius*, Romae, in *Aedibus Populi Romani*, 1575 (ed. or. *Institutiones catholicae quibus ordine ac breuitate diseritur quicquid ad praecauendas & extirpandas haereses necessarium est*, Vallisoleti, ex officina Aegidij de Colomies, 1552); cfr. S. Pastore, *Il Vangelo e la spada* cit., in particolare pp. 244-248, 401-404.

<sup>108</sup> *Tractatus Universi Iuris*, 25 voll., Venetiis, ad signum Aquilae se renouantis, 1584-1586, vol. XI, *De Iudiciis Criminalibus S. Inquisitionis*, 1584.

<sup>109</sup> «Inquisitor sine episcopo, et episcopus sine inquisitore, haereticum in custodiam mittere potest», D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. XVI, *De custodia reorum*, n. 4, p. 110; Id., *Enchiridion iudicum violatae religionis ad extirpandas haereses, theoricen et praxim summa breuitate complectens*, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, Prototypographi Regij, 1573 (I ed. Venezia, 1569), tit. XXV, *De comprehendendis reis*, n. 1, p. 93.

del personale carcerario, in una fase storica del tribunale romano in cui i giudici di fede erano ancora costretti a servirsi delle prigioni vescovili. A tal riguardo scriveva l'inquisitore spagnolo:

Duo sunt constituendi cuiuscunque carceris haereticorum custodes, industrii, et fideles: unus ab episcopo, alter ab inquisitoribus. Praeterea, in unoquoque conclavi esse debent duae claves diversae, quarum singulas unusquisque custodu. habeat [...]. Nec potest convenire inter episcopum et inquisitorem, ut unus tantum sit custos carceris<sup>110</sup>.

Nel nominare il proprio custode delle carceri l'inquisitore doveva assicurarsi che a esso non venissero richiesti servigi non consoni al suo ruolo, come quello di «ministrare vincitis alimenta: sed vir aliquis idoneus eligendus est ab inquisitoribus in id ministerium, ut a instructione Toletana cavetur: eum vulgo dispensatorem vocant<sup>111</sup>». Un'attenzione particolare si doveva usare nel scegliere questi patentati, evitando di introdurre nella *familia* inquisitoriale uomini «improbis»: «quis autem custodiet malos custodes? (Aristo. lib. 6 politi. cap. 8)<sup>112</sup>», si chiedeva quasi ironicamente Simancas. Le fonti della classicità (Platone, Cesare, Cicerone, Sallustio ecc.) venivano citate assieme al diritto canonico e alle maggiori *summae* del Sant'Uffizio spagnolo, nella speranza di fornire agli inquisitori italiani un gruppo nutrito di *auctoritates* a supporto della loro azione antiereticale.

Era lecito ai frati giudici servirsi dei *familiares*, un contingente armato e dotato di ampi privilegi? In molti avevano espresso perplessità su quegli armati, ritenuti non di rado un sopruso giurisdizionale o, più banalmente, una compagnia disdicevole per dei religiosi. Simancas, anche su tale argomento, rispondeva in modo perentorio:

Possunt inquisitores uti familiaribus armatis ad suam iurisdictionem tuendam: est enim necessarium (ut ait Aristote. lib.7 politi. cap. 8) habere in rebus publicis arma, quibus et magistratibus parere inobedientes compellantur, et vis propulserunt externa. Nam qui reipublicae praesunt, hos armis, tum ad tuendum imperium ut detrectates coercaentur, tum ad vim, si quis iniuriam extrinsecus inferre conetur, propulsandam, instructos esse necesse est<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> Id., *De catholicis institutionibus* cit., tit. XVI, n. 7, p. 110.

<sup>111</sup> Ibidem, n. 8. Il riferimento interno è alla coeva D. Velázquez [D. Simancas de,], *Defensio Statuti Toletani a Sede Apostolica saepe confirmati, pro his, qui bono et incontaminato genere nati sunt*, Antuerpiae, Henricus Zebertus Dunghen, 1575.

<sup>112</sup> D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. XVI, n. 9, p. 110.

<sup>113</sup> Ivi, tit. XXXIV, *De inquisitoribus apostolicis*, n. 23, p. 262.

Nessun dubbio doveva essere avanzato sulla liceità degli armati inquisitoriali. L'attività dei *familiares* era legittimata dalle fonti giuridiche e resa necessaria dalle condizioni spesso precarie del tribunale religioso.

Dall'opera di Simancas emerge chiaramente quali fossero le competenze di un famiglio, al quale il castigliano attribuisce fin da subito il ruolo di guardia del corpo dell'inquisitore e non di generico componente della *familia inquisitionis*. Egli era uno *stipator*, un armato dedito alla difesa del giudice, una figura professionale ben nota a chi come Simancas prestava servizio nella Suprema spagnola:

Familiares quoque, sive stipatores, necessarii sunt, ut inquisitores comittentur, et eos, si opus fuerit, ab haereticorum insultibus tueantur, et ut executores sequantur cum reos voluerit comprehendere, et ut alia faciant, quae ad officii sanctae inquisitionis munus melius exequendum iudices expedire decreverint. His familiaribus concessum est, ut armis uti queant, sed eis abuti non debent. Eligendi autem sunt viri boni et pacifici, et qui uxores habeant [...]: neque plures admitti debent, quam officii necessitas postulaverit<sup>114</sup>.

I familiari dovevano essere uomini per bene, sposati, disponibili a difendere il giudice o i suoi assistenti. Il porto d'armi non doveva essere abusato e il numero delle patentati era da controllare con particolare attenzione. A tali armati spettavano infatti cospicui privilegi che, se goduti da troppe persone, avrebbero costituito un problema non solo per il tribunale, ma anche per l'intero assetto sociale:

Et quia salaria non dantur familiaribus, et nemo gratis servire tenetur, necesse est, ut eis privilegia aliqua concedantur: qua in re diversis mandatis regiis iam pridem variatum est: modo concessis immunitatibus, modo propter familiarium excessus, et effrenatam eorum multitudinem, abrogatis. Tandem anno superiori iussu Regis convenientes in unum, quidam ex regio consilio, cum senatu sanctae inquisitionis, constitutionem promulgarunt, qua familiaribus immunitates quedam conceduntur, et eorum numerus praefinitur, et ordo etiam praescribitur, quo diffensiones et contentiones inter inquisitores et regios iudices in causis familiarium deinceps supprimantur et componantur (a instruct. Tolet. c. 5 constit. Regia, promulgata die 19 martii anno Domini 1553)<sup>115</sup>.

Conflitti giurisdizionali con il potere secolare o con i vescovi erano assolutamente da evitare, poiché ciò avrebbe compromesso la regolare attività giudiziaria del Sant'Uffizio, deteriorando i rapporti intessuti con tanta premura dal tribunale con le autorità locali. Il

---

<sup>114</sup> Ivi, tit. XLI, n. 15, p. 311.

<sup>115</sup> Ibidem, n. 16.



numero dei patentati doveva corrispondere alle esigenze effettive dei giudici, per non dare adito alle critiche di coloro che, *obtorto collo*, avevano dovuto sopportare o addirittura finanziare i privilegi del personale inquisitoriale. Anche in Spagna l'aumento dei *familiars* era divenuto un problema serio alla metà del XVI secolo, al quale si era tentato di porre rimedio attraverso la *Concordia de Castilla* del 1553 menzionata da Simancas<sup>116</sup>. In quell'occasione, l'imposizione di un numero massimo di familiari e la definizione chiara dei compiti dell'Inquisizione avevano risolto le tensioni che si erano create tra la Suprema e alcuni rappresentanti del potere regio. Era quindi auspicabile che i giudici italiani tenessero a mente il precedente spagnolo.

Un modo per favorire una relazione pacifica con le autorità secolari era fornire loro una copia del catalogo dei patentati:

Idem eadem constitutione cavetur, ut in unaquaque provincia detur consistoriis civitatum matricula familiarium: ut praefecti urbis, et decuriones cognoscant ipsos familiares, et videant, ne numerum excedant: et si forte seditiosi fuerint, aut officio indigni, ut id significant inquisitori generali et senatui: quod fieri quoque debet, quoties quispiam in alicuius familiaris locum subrogatur. Praeterea, constitutum est, ut in omnibus causis civilibus familiares coram iudicibus conveniantur, perinde ac si familiares non essent<sup>117</sup>.

Dare una lista completa del personale inquisitoriale alle autorità civili era una prassi nei regni spagnoli del secondo Cinquecento, dove sia il tribunale dell'Inquisizione che le magistrature secolari si riconoscevano in un'unica autorità suprema, ossia il sovrano. Risulta quindi comprensibile perché in Italia, in un contesto istituzionale assai differente rispetto a quello iberico, i giudici di fede romani disattesero in modo così sistematico il consiglio di Simancas, impedendo a lungo al potere secolare di conoscere chi fosse realmente un patentato del Sant'Uffizio romano.

L'inquisitore doveva essere l'unico a giudicare le cause processuali dei propri familiari, tranne che per certi crimini, quali l'accusa di lesa maestà, di sodomia e ogni qualvolta i patentati si fossero ribellati al potere costituito. La lista dei casi riservati al giudice secolare era lunga:

In causis vero criminalibus familiares eximuntur a iurisdictione iudicum secularium, et puniri debent ab inquisitoribus, excepto crimine laesae maiestatis, et nefando crimine

---

<sup>116</sup> J. Contreras, *El Santo Oficio* cit., pp. 72, 75; G. Cerrillo Cruz, *Aproximación al estatuto jurídico* cit., pp. 145 e ss. (il testo della Concordia è pubblicato in appendice al testo).

<sup>117</sup> D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. XLI, n. 18, p. 312.

contra naturam, et rebellionis vel seditionis publicae. Item a laicis iudicibus coercendi sunt familiares, qui contra literas securitatis a principe concessas delinquerint: et qui rebelles et contumaces fuerint adversus mandata regia, et proditores et raptores mulierum: et publici latrones, et effractores ecclesiarum, monasteriorum, vel aliarum aedium, et incendiarij: et qui alia crimina, vel his maiora, vel atrociora commiserint: et qui procaciter, aut pertinaciter contemnunt regios iudices: et qui eis resistunt, et qui officia secularia exercentes, in officio suo delinquant<sup>118</sup>.

Al momento del proprio insediamento tutti i ministri dell’Inquisizione avrebbero dovuto fare voto di fedeltà, sia al frate giudice, sia al vescovo locale, poiché solo il potere del giuramento ne avrebbe garantito la lealtà al tribunale<sup>119</sup>.

I «tabelliones, quos, et secretarios appellant» dovevano raccogliere le denunce fatte all’Inquisizione e stendere gli atti formali. Essi potevano essere laici, ma nelle cause in cui si trattava esplicitamente di eresia era meglio avvalersi di «clerici et monachi, in sacris etiam ordinibus constituti<sup>120</sup>». Questi, retribuiti con un salario periodico, non dovevano pretendere di essere pagati anche per ogni singolo documento stilato, come era invece prassi al di fuori delle mura inquisitoriali. I documenti, inoltre, dovevano essere custoditi «sub tribus clavibus» e a due ufficiali, ossia al notaio e al procuratore fiscale, era affidata la segretezza degli incartamenti<sup>121</sup>.

Nella conduzione delle cause processuali, l’inquisitore doveva avvalersi dell’aiuto di «assessores periti, quos consultores nominare solemus». Egli avrebbe avuto a sua disposizione teologi e giurisperiti affermati, scelti tra i più sapienti religiosi e tra i dottori delle università cittadine. Questi ultimi erano tenuti a fornire i loro consigli gratis, «quia negotium catholicae fidei omnes christiani defendere ac procurare tenentur<sup>122</sup>»: il denaro era meglio conservarlo per le spese inevitabili.

Il giudice spagnolo si sentì in dovere di far chiarezza anche su come dovessero finanziarsi i tribunali italiani, che proprio in quegli anni avevano constatato un aumento dei costi di gestione. Le sedi del Sant’Uffizio romano avevano instaurato quasi sempre un rapporto di

---

<sup>118</sup> Ivi, n. 19. Ai nn. 20-21 vengono precisati i rapporti tra il magistrato civile e il personale inquisitoriale.

<sup>119</sup> Ivi, n. 30, p. 314. Per quanto riguarda l’evoluzione filosofica e giuridica del giuramento si veda R. Verdier (a cura di), *Le serment*, 2 voll., Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1991; P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992; A. Prosperì, *Fede, giuramento, inquisizione*, in Id., *America e apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999, pp. 233-247; V. Lavenia, *Giurare al Sant’Uffizio. Sarpi, l’Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia*, «Rivista Storica Italiana», 118 (2006), pp. 7-50. Si veda inoltre la sintetica voce Id., *Giuramento*, DSI, pp. 714-715.

<sup>120</sup> D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. XLI, n. 7, p. 309; Id., *Enchiridion* cit., tit. XIX, *De ministris inquisitionum*, pp. 61-63.

<sup>121</sup> Id., *De catholicis institutionibus* cit., tit. XLI, n. 9, p. 309.

<sup>122</sup> Ivi, n. 13, p. 310.

dipendenza finanziaria con le mense episcopali, subendo l'intromissione degli ordinari negli affari del tribunale. Le somme inviate dalla suprema Congregazione o dalle Inquisizioni più ricche (Bologna o Faenza ad esempio) contribuirono a rendere più autonomi gli inquisitori meno fortunati, alcuni dei quali, tuttavia, avevano trovato modi alternativi per racimolare denaro in favore del loro Ufficio. Questi frati erano soliti ricevere "doni" dai propri patentati, generi alimentari, cera, offerte e quant'altro, perpetuando una prassi che sembra essere stata presente anche nell'Inquisizione medievale. Incoscienti e quasi eretici erano, agli occhi di Simancas, quegli inquisitori che con pratiche così poco trasparenti esponevano il sacro tribunale alle critiche di corruzione.

Sed hoc amplius est additum instructionibus nostris, ut inquisitores, qui dona acceperint, in sententiam excommunicationis incurrant, et officio priventur, et duplum reddant: idque etiam si ab officialibus dona acceperint: quin imo, qui id commiserint, decem millibus nummis praeterea multentur. Et officiales qui hoc non retexerint, eisdem poenis afficiantur<sup>123</sup>.

I doni ai giudici dovevano essere vietati. Pene durissime, multe e addirittura la scomunica erano le armi con cui da Roma si sarebbe dovuto porre fine a queste pratiche ormai sconvenienti, che potevano incrinare in modo irreversibile la fama del santo tribunale e quindi la rispettabilità delle sue sentenze.

La raffinatezza giuridica con cui Simancas scrisse il *De catholicis institutionibus* è attestata anche dalla minuzia con cui l'inquisitore spagnolo annotò gli stipendi che si sarebbero dovuti elargire ai vari membri del tribunale italiano. La paga andava differenziata a seconda del tipo di patente goduta e quindi delle responsabilità affidate a un determinato inserviente:

Salaria inquisitoribus et ministris a republica solvendi sunt, cui magno quidem labore, sed maiore utilitate inserviunt. Cuilibet igitur inquisitori praefinita sunt sexaginta millia numorum: quorum quilibet aestimantur duobus numulis aereis, quos albos vulgo appellant: iudici bonorum publicatorum triginta millia: promotori fiscali totidem: tabellioni sive notario triginta: executores sexaginta, receptores totidem: nuntio viginti millia: custodi ianuarum decem millia: medico quinque millia: quae salaria possunt augeri arbitrio generalis inquisitoris et solvenda sunt a receptore temporibus praefinitis<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Ivi, tit. XXXIV, n. 45, p. 266.

<sup>124</sup> Ivi, tit. XLI, n. 33, p. 315.

Lo Stato («*respublica*») doveva finanziare questo personale che, pur non essendo alle dirette dipendenze del potere secolare, svolgeva un lavoro santo e assai utile anche per il governo dei sudditi.

Infine, il presule spagnolo volle ribadire la dimensione personale degli incarichi inquisitoriali. Un patentato non poteva nominare un proprio sostituto anche se consanguineo, né venire esonerato parzialmente dalle sue responsabilità a causa dello *status* sociale o in virtù di altre cariche ricevute<sup>125</sup>. Proprio per evitare quest'ultimo problema, Simancas propose di vietare categoricamente agli inquisitori italiani di assumere tra i loro assistenti uomini già in possesso di una patente vescovile o rilasciata dalle istituzioni civili:

Prohibitum quoque est iisdem instructionibus, ne quis duobus officiis praesit, nene duobus fruatur salariis. Quid si in omnibus officiis publicis, et beneficiis ecclesiasticis servaretur, longe pro facto melius rebus publicis consultum esset: neque enim occuparet unus, quae multis sufficerent; neque multi deficerent, ubi unus non sufficit. Unde Plato lib. 8 de legibus. Duas artes, inquit, aut studia duo diligenter exercere humana natura non patitur<sup>126</sup>.

Non è dato sapere quali reazioni provocò la lettura delle opere del castigliano nel composito gruppo di inquisitori italiani, soprattutto nei primi anni successivi alle edizioni veneziane e romane. Di certo, la fine del soggiorno a Roma del vescovo di Badajoz (1576) non comportò una diminuzione di interesse in quegli scritti che invece entrarono definitivamente nel canone delle *summae* di riferimento del Sant'Uffizio papale<sup>127</sup>.

Quella descritta e proposta da Simancas era un'Inquisizione razionalmente organizzata, con procedure chiare, autorevole ma rispettosa della giurisdizione altrui. Ne conseguiva una *familia* ampia, dotata di un potere ampio ma non illimitato e neppure indefinito. Ogni patentato aveva il proprio ruolo e con il contributo di tutti gli assistenti si sarebbe potuto gestire un tribunale efficace. In ottant'anni di storia, la Suprema spagnola aveva compreso che un'organizzazione ferrea dell'istituzione era indispensabile per ottenere un saldo controllo dei fedeli. Proprio da questa considerazione erano derivate le *concordias*, i patti locali che il Sant'Uffizio iberico aveva accettato di siglare con i rappresentanti del potere civile. In quei documenti l'autorità regia si era fatta garante dei limiti ma anche dei diritti

---

<sup>125</sup> Ibidem, nn. 35-37.

<sup>126</sup> Ivi, n. 40, p. 316.

<sup>127</sup> Nominato nel 1565 vescovo di Ciudad Rodrigo, Simancas ottenne la cattedra episcopale di Badajoz nel dicembre del 1568. Morto nel 1583 durante il suo mandato episcopale a Zamora, venne sepolto nella cattedrale di Córdoba nella cappella di famiglia, cfr. <<http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsimd.html>>. La vita del presule iberico è ricostruibile anche attraverso una sua autobiografia, D. Simancas de, *La vida y cosas notables* cit., pp. 151-210.

che avrebbero caratterizzato l’Inquisizione, e in questa direzione avrebbero ora dovuto muoversi le istituzioni religiose e civili della penisola, riconoscendo al Sant’Uffizio romano la sua importanza. I frati giudici italiani avrebbero dovuto rendere noti i nomi dei patentati, consegnarli alle autorità secolari nei casi di loro giurisdizione, ottenendo in cambio la piena legittimazione del proprio operato e consistenti aiuti nella gestione del tribunale, non da ultimo il pagamento del personale impiegato.

È probabile che un progetto inquisitorio come questo abbia suscitato diverse perplessità nei giudici del tribunale papale, soprattutto in quelli a più stretto contatto con le realtà locali, dove si stava tentando con fatica di affermare l’autorità del tribunale. Con quale convinzione i giudici italiani lessero e provarono a seguire i consigli di Simancas? L’inquisitore castigliano aveva in sostanza descritto l’Inquisizione spagnola, un tribunale assai diverso dal giovane Sant’Uffizio romano, soprattutto per quanto riguardava i contesti istituzionali in cui si trovarono a operare le due corti di giustizia. Nel 1683 scriveva a tal proposito il più autorevole cardinale inquisitore di quegli anni:

caute igitur legendi sunt [...] Simancha d. tit. 41 num 19 [...] asserentes, familiares sancti officii gaudere privilegio fori, quia loquuntur de familiaribus sancti officii hispaniarum iuxta concordiam initam inter regem et familiares inquisitionis regnorum sibi subditorum [...].

Non autem de familiaribus inquisitionum Italiae, qui tantummodo (seclusa consuetudine, ut supra dictum) gaudent privilegio deferendi arma, ut videbimus infra<sup>128</sup>.

Secondo Albizzi era meglio utilizzare con cautela i testi di Simancas e degli altri scrittori iberici, perché quelle riflessioni erano state condotte in riferimento alla realtà iberica, un contesto assai diverso da quello italiano. Nei regni spagnoli, la presenza di una forte autorità centrale (la Corona) aveva contribuito al formarsi di un’Inquisizione potente, quasi sempre in simbiosi con i governanti locali, soprattutto dopo la promulgazione delle *concordias* della metà del XVI secolo. La pluralità dei regni iberici non aveva impedito la piena affermazione del tribunale di fede, che sempre venne considerato dalla Monarchia come uno strumento di controllo sociale del territorio. Il re era stato il maggior alleato della Suprema, ed egli non aveva esitato a difenderla o a limitarla ogni qualvolta ve ne fu la necessità<sup>129</sup>. Il Sant’Uffizio

---

<sup>128</sup> F. Albizzi, *De Inconstantia in iure* cit., cap. XXVIII, n. 39, p. 234.

<sup>129</sup> Molti sono gli studi in cui è stato analizzato lo stretto legame che unì la Corona spagnola alla Suprema nei differenti contesti istituzionali della penisola iberica. Per quanto riguarda lo strumento politico delle *concordias*, qui si veda almeno H. C. Lea, *A History of the Inquisition in Spain* cit., vol. I, *passim*; ivi, vol. II, pp. 273 e ss.; J. Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia* cit., pp. 75 e ss.; F. Bethencourt, *La Inquisición en la época moderna* cit., *passim*; R. García Cárcel, *Numero y sociología* cit., p. 279; G. Cerrillo

romano, invece, dovette misurarsi con una complessità istituzionale, e quindi giuridica, maggiore rispetto a quella iberica. L'assenza di un unico ente statale nei territori in cui operò il tribunale provocò un depotenziamento dell'azione inquisitoriale italiana. Gli inquisitori della penisola si trovarono ad agire in contesti diversi, con sistemi giuridici difformi e spesso contraddittori, ai quali mal si confacevano le direttive generali inviate da Roma. Era plausibile in Italia una *familia* inquisitoriale come quella attiva nei regni spagnoli, dove il re in persona era in ultima istanza il tutore degli impiegati del tribunale?

La Congregazione romana, compresa l'importanza ma anche la scarsa flessibilità della proposta di Simancas, decise di intraprendere un altro percorso. In un quadro frammentario come quello italiano sarebbe stato più fruttuoso adeguarsi a questa complessità, stabilendo di volta in volta la struttura migliore che il tribunale avrebbe dovuto assumere. In tal modo si sarebbe raggiunto sempre il miglior risultato possibile e i propri patentati avrebbero usufruito del massimo grado di libertà concesso dalle autorità locali. Ovviamente, il Sant'Uffizio avrebbe continuato a esercitare forti pressioni sui principi italiani affinché fosse riconosciuta la piena autorità della *familia* inquisitoriale.

Le opere dell'inquisitore spagnolo costituirono comunque un riferimento costante per i giudici italiani, i quali tentarono di organizzare il loro *entourage* prestando attenzione anche ad altre fonti. Negli anni centrali del secondo Cinquecento, gli inquisitori della penisola avevano avuto modo di constatare a quali sottigliezze e varianti potesse arrivare la casistica dei problemi inerenti ai propri assistenti: chi doveva scegliere questi servitori? Quali erano i loro diritti nei confronti delle autorità locali? In che modo l'inquisitore doveva comportarsi verso i più irrequieti? Che tipologia di armi bisognava tollerare nel loro equipaggiamento? I vescovi potevano interferire con alcune decisioni dell'inquisitore?

Domande vecchie e nuove alle quali si continuava a cercare una risposta valida. Il moltiplicarsi delle sedi inquisitoriali tra gli anni '70 e '80 del Cinquecento contribuì a rendere ancora più urgente un aggiornamento della normativa inquisitoriale, e un numero crescente di giudici di fede si rivolse a Roma nella speranza di ottenere qualche consiglio. Nello stesso periodo, nei tribunali periferici venne diffondendosi un'ampia gamma di strumenti con i quali i frati tentarono di regolare il proprio operato, come summe di diritto canonico e civile, raccolte di *decreta* della Congregazione suddivise per argomento e, soprattutto, le prime stampe o le riedizioni di importanti opere giuridiche del medioevo.

---

Cruz, *Los familiares de la Inquisición* cit., pp. 177-204; R. López Vela, *Debates doctrinales y tensiones urbanas* cit.

### 3.5 - Francisco Peña: tradizione e novità

Curare l'edizione di testi antichi di secoli, molti dei quali frammentari o sopravvissuti in forma manoscritta, non fu un'impresa facile. Per ottenere una buona versione delle opere si dovevano consultare più esemplari, spesso conservati in lontane biblioteche o in archivi inaccessibili, nonché avere un'ottima conoscenza della lingua di Cicerone e della sua evoluzione nel tempo. Tra coloro che più si dedicarono alla stampa di tali volumi vi fu Francisco Peña (1540ca.-1612), un altro giurista spagnolo arrivato a Roma durante il pontificato di Gregorio XIII (regn. 1572-1585)<sup>130</sup>. Addottoratosi a Bologna in *utroque Iure*, Francisco giunse nella capitale della cristianità probabilmente nello stesso anno in cui Diego de Simancas fece ritorno nella sua diocesi iberica (1576). Entrato subito nelle grazie del pontefice bolognese, al quale lo accumulava la formazione giuridica, Francisco venne chiamato a far parte di una commissione che avrebbe dovuto editare l'intero *corpus* del diritto canonico. L'incarico permise a Peña di distinguersi per la sua eccezionale conoscenza delle normative, tanto da essere nominato poco tempo dopo consultore, sia del Sant'Uffizio romano, sia della neonata Congregazione dell'Indice.

Fu proprio durante il regno del Boncompagni che l'aragonese curò la prima edizione del *Directorium inquisitorum*. Scritto nel 1376 dall'inquisitore domenicano Nicolau Eymerich (1316/1317-1399), il *Directorium* era divenuto il manuale inquisitoriale più utilizzato dai giudici di fede medievali e, nonostante la fortuna avuta, il testo era rimasto manoscritto anche dopo l'introduzione della stampa a caratteri mobili<sup>131</sup>. Peña riuscì infatti a ricostruire l'archetipo dello scritto collazionando quattro esemplari, sparsi tra il centro e il nord Italia. A completamento della sua pubblicazione, il canonista aggiunse al testo numerosi commenti (definiti «scholia» nell'edizione del 1578), nei quali chiosare il lungo testo di Eymerich. Dalla prima versione del *Directorium* erano trascorsi due secoli densi di innovazioni per quanto riguardava la prassi inquisitoriale e bisognava evitare che il manuale risultasse incomprensibile o anacronistico ai moderni giudici di fede. Una serie di lettere apostoliche

---

<sup>130</sup> V. Lavenia, *Peña, Francisco*, DSI, pp. 1186-1189; S. Tutino, *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, New York, Oxford University Press, 2010, *ad indicem*.

<sup>131</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit. Il manuale conobbe varie edizioni successive, tra cui: Romae, in Aedibus populi romani, 1585; Venetiis, sumptibus Simeoni Vasalini, 1595; Venetiis, Marcum Antonium Zalterium, 1607. Per le vicende biografiche e le opere maggiori del frate predicatore si veda A. Borromeo, *Eymerich, Nicolau*, DSI, pp. 568-570. Per l'evoluzione della manualistica inquisitoriale si veda invece la densa voce di A. Errera, *Manuali per inquisitori*, DSI, pp. 975-981.

di argomento inquisitoriale, successivamente aggiornate nelle varie edizioni, venne aggiunta in appendice al testo, al fine di mettere a disposizione dei frati i documenti più importanti per l'Inquisizione.

L'edizione di Peña ebbe il merito di rendere fruibile un manuale già di per sé molto ricco di informazioni, soprattutto per quanto riguardava la *familia* inquisitoriale. Il consultore del Sant'Uffizio fu autore anche di una propria guida per i giudici, l'*Instructio seu praxis inquisitorum*. Strutturata in cinque libri, la *Praxis* venne consegnata in forma manoscritta all'assessore del Sant'Uffizio Marcello Filonardi nel 1605 priva degli ultimi tre libri, i quali forse non furono mai scritti da Peña. Del manuale è sopravvissuta intatta l'introduzione, nella quale l'autore volle esporre il piano generale dell'opera, asserendo come nel quinto libro (non pervenutoci) si sarebbe dovuto trattare dei «singulorum ministrorum Sanctae Inquisitionis officia, ministeria recensebuntur, ut unusquisque intelligat quomodo fideliter suo munere gungi debeat»<sup>132</sup>. Tuttavia, fu il *Directorium* a godere di un'ampia diffusione, come attestato dalle varie riedizioni che si ebbero tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, quando i giudici iniziarono a preferire testi più semplici, simili a prontuari, come il *Sacro arsenale* di Eliseo Masini (1621), il quale divenne il manuale inquisitoriale più usato del tempo<sup>133</sup>.

A chi si doveva rivolgere il frate giudice per i problemi causati dal suo personale? Come doveva scegliere i suoi assistenti e in che modo li avrebbe dovuti stipendiare? Queste e molte altre furono le *quaestiones* che già Eymerich aveva tentato di risolvere nel secondo Trecento; dubbi che Peña, attraverso i commenti, riuscì a contestualizzare nello scenario italiano dell'ultima parte del XVI secolo. Innanzitutto, era bene procedere con ordine: come scegliere un buon commissario, inteso da Peña nel senso medievale del termine, ossia il facente funzioni dell'inquisitore nella conduzione dei processi?

Potest et debet inquisitor in quolibet episcopatu unum commissarium instituire quadraginta annorum aetatis, iuxta glossata [...] in clerum religiosum, seu clericum

---

<sup>132</sup> C. Carena, *Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1669 (ed. or. Cremonae, apud Marc'Ant. Belpierum, 1636), pp. 394 e ss; cfr. H. Kaufhold, *Franciscus Peña und der Inquisitionsprozeß nach seiner "Introductio seu Praxis Inquisitorum"*, Sankt Ottilien, EOS Verlag, 2014. Il testo di Peña venne stampato per la prima volta a partire dall'edizione cremonese del *Tractatus* di Carena del 1655 (Io. Baptistam Belpierum, ff. 397-432). Il libro I e II della *Praxis* sono sopravvissuti anche in BAV, *Reg. Lat.* 388 (erroneamente indicato come 338 in V. Lavenia, *Peña, Francisco*, DSI, p. 1188); ivi, *Barb. Lat.*, 1367, cc. 1r-369v; ivi, *Barb. Lat.*, 1544.

<sup>133</sup> E. Masini, *Sacro arsenale* cit., 1621.



saecularem, virum providum et prudentem, scientia et moribus pollentem, sanctae fidei zelatore, et hoc per litteras tenoris sequentis<sup>134</sup>.

Quarant'anni, stato clericale, intelligenza e moralità: questi i requisiti minimi per diventare commissario del Sant'Uffizio romano, l'uomo su cui avrebbe potuto fare affidamento il giudice. Egli non era l'unico ad assistere da vicino il frate, poiché l'inquisitore poteva giovare anche di un aiutante privato, il *socius*, qualora ne avesse avuto bisogno. Quest'ultimo era una sorta di segretario particolare, quasi sempre un confratello dell'inquisitore a cui era chiesto anche di accompagnare il giudice durante i viaggi da compiersi per l'istruzione dei processi. Proprio la prolungata assenza dei soci finì per creare forti tensioni tra i giudici e i superiori degli Ordini religiosi, i quali in più occasioni biasimarono come un loro confratello potesse vivere così a lungo fuori dal convento.

Utrum inquisitor possit sibi libere fratres sui ordinis in socios assumere, ad se associandum, commorandum, et ad exequendum officium haereticae pravitatis, et cum eisdem procedere hinc et inde, etiam ad romanam curiam, et ibi causas sui officii dicere, non habita nec petita sui ordinis praesidentium licentia speciali<sup>135</sup>?

Il canonista aragonese, ribadendo il pensiero di Eymerich, riconobbe agli inquisitori il diritto ad avere un socio, ma a una condizione: essi non dovevano nominarne troppi, poiché le patenti dei soci dovevano essere seriamente motivate. Pertanto, essi potevano accompagnare il frate nei suoi viaggi a Roma senza il permesso del loro superiore.

Un particolare argomento sembra essere stato al centro delle attenzioni di Peña, ossia il giuramento del personale inquisitoriale, come è possibile apprendere nelle pagine dedicate ai custodi delle carceri e, soprattutto, ai notai. In una fase storica in cui il Sant'Uffizio era ancora obbligato a servirsi degli ufficiali attivi nelle magistrature secolari o vescovili, che tipo di legame univa questi patentati al sacro tribunale? Il giuramento prestato altrove poteva bastare per assicurarne la fedeltà all'Inquisizione?

Sexaginta quaestio est; utrum episcopi notarii, et eius carcerum custodes teneantur iurare coram inquisitorem de fidelitate: et contra, inquisitoris notarii, et carcerum eius custodes coram episcopo<sup>136</sup>?

---

<sup>134</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., 1607, part. III, comm. 9, p. 403. A p. 404 vengono riportati due esemplari di lettera patente da usarsi per la nomina dei commissari del Sant'Uffizio. Alle pp. 406-407 si riportano invece due facsimili di patente per vicario generale.

<sup>135</sup> Ivi, q. 2, comm. 69, p. 551.

<sup>136</sup> Ivi, q. 60, p. 591.

[...] De iuramento praestando in sancto officio ab eius ministris generaliter sancitum est, ut tam inquisitores ipsi, quam reliqui omnes officiales, et ministri, quo tempore recipiuntur ad officia sua exercenda, iurent quod bene, diligenter et fideliter officiis seu muneribus sibi iniunctis inservient, unicuique ius suum tribuent sine acceptatione personarum, et secretum omnino servabunt<sup>137</sup>.

Una nuova e definitiva promessa di fedeltà al Sant'Uffizio era da chiedersi, non soltanto ai notai e ai carcerieri, ma a tutti gli ufficiali e ai ministri già impiegati presso altre istituzioni. Il giuramento era finalizzato in particolar modo a impedire la fuga di notizie inerenti alle vicende giudiziarie del Sant'Uffizio. Informazioni che, oltre a determinare l'efficacia dei provvedimenti inquisitoriali, avrebbero potuto risultare molto preziose ad altre magistrature concorrenti.

Tra le fonti citate dal canonista ricorrono i padri della Chiesa e i pensatori della classicità (greci e romani), i vangeli, le opere maggiori del diritto canonico e di procedura inquisitoriale, come la *Practica inquisitionis* di Bernard Gui<sup>138</sup>, il *Repertorium inquisitorum*<sup>139</sup>, la *Summa* di Giovanni Cagnazzo da Taggia<sup>140</sup>, il *Tractatus de haereticis* di Juan de Rojas<sup>141</sup> e il citatissimo *De catholicis institutionibus* di Simancas. Il giovane Sant'Uffizio romano doveva quindi organizzare la propria *familia* facendo affidamento a queste opere, eterogenee e diacroniche, tra le quali è possibile constatare una predilezione per i giuristi che si erano occupati dell'Inquisizione spagnola.

Chi erano i consiglieri (*peritos*) del Sant'Uffizio e come ci si doveva giovare delle loro consulenze? Commentando Eymerich, il canonista aragonese precisava le caratteristiche di una parte fondamentale della *familia* inquisitoriale, già ampiamente discussa da Simancas. Chi erano i più importanti tra i consultori, coloro ai quali il frate doveva prestare maggior ascolto? Al primo posto vi erano senza dubbio i

theologos, quorum est propositionum gradus et qualitates expedere: quia ubi multa consilia, ibi salus, Proverb. c. 11 et c. 24. Et recte protulit Marco Cicero lib. I de officiis,

---

<sup>137</sup> Ibidem, comm. 109.

<sup>138</sup> B. Gui, *Practica inquisitionis hereticae pravitatis*, Paris, Picard, 1886.

<sup>139</sup> *Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae*, Venetiis, apud Damianum Zenarum, 1588 (ed. or. 1494); A. Errera, *Repertorium inquisitorum*, DSI, p. 1313.

<sup>140</sup> G. Cagnazzo da Taggia, *Summa Summarum quae Tabiena dicitur*, Bononiae, Benedicti Hectoris bibliopolae, 1517. Cfr. T. Herzig, *Cagnazzo da Taggia, Giovanni*, DSI, p. 243.

<sup>141</sup> J. de Rojas, *Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus, et priuilegijs inquisitorum. Cum annotationibus Francisci Pegnae. Adiectis quaestionibus 25 coram iudicibus fisci Sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1583. Cfr. J. Tedeschi, *Rojas, Juan de*, DSI, p. 1337.

*dicens: Nec vero alienum est ad eligenda quae dubitationem asserunt, adhibere doctos homines, vel etiam iurisperitos; et quid de utroque genere officii placeat, exquirere*<sup>142</sup>.

L'inquisitore non doveva agire da solo, ma dopo aver dato udienza ai patentati più dotti. All'autorità delle Sacre Scritture veniva accostata quella dell'Arpinate, mostrando come il commentatore fosse solito utilizzare citazioni anche molto diverse, pur di rendere comprensibile il suo pensiero ai lettori del *Directorium*. Quella del consultore era una figura preziosissima per l'Inquisizione, poiché solo di rado si avevano giudici veramente preparati sia in teologia che in diritto canonico e civile. Peña metteva in guardia gli inquisitori a non commettere l'errore di servirsi dei consultori solamente quando si fosse dovuto emanare una sentenza di condanna:

*Periti vero [...] non modo cum ferenda est sententia condemnatoria, sed etiam in absolutoria vocandi sunt, verum etiam quotiens in aliis iudicii actis occurrit aliqua difficultas, vel circa testes, vel circa delatos, aut in aliis quibuscumque articulis*<sup>143</sup>.

Anche le sentenze assolutorie dovevano essere vagliate dai periti. Il consiglio di questi ultimi doveva essere chiesto anche durante le fasi extraprocessuali delle indagini, come a proposito delle denunce sporte al tribunale, delle testimonianze ricevute e in ogni momento in cui la parola di un esperto avrebbe potuto aiutare il frate giudice a migliorare l'efficacia del suo tribunale.

Il ruolo dei consultori non doveva però essere eccessivo. Essi erano i consiglieri dell'inquisitore, pur sempre collocati in una posizione subalterna rispetto al frate. Il loro operato era imprescindibile per una buona conduzione dell'attività processuale, ma ciò non doveva intaccare la libertà decisionale del giudice. Il tribunale era affidato all'inquisitore e a lui spettava l'ultima parola nelle cause in corso. Il canonista spagnolo ritenne necessario soffermarsi a spiegare più nel dettaglio tale aspetto:

*In hac quaestione, ac in tota etiam hac tractatione de advocandis, peritis, et de eorum consilio ad sententiam procedatur, illa occurrit praecipua difficultas hoc loco a me breviter, et necessario diluenda. An inquisitores teneantur necessario sequi peritorum consilium; an vero sit eis liberum, postquam audiverint peritorum sententias, statuere quod ipsi visum fuerit statuendum [...]; ita statuo inquisitores non debent necessario*

---

<sup>142</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., part. III, q. 77, comm. 126, p. 630.

<sup>143</sup> Ibidem.

sequi peritorum advocatorum, seu consultorum consilium quoniam eorum suffragia et (ut vulgo loquimur) vota non sunt decisiva, sed solum consultiva<sup>144</sup>.

I *vota* dei consultori (termine con il quale si è soliti riferirsi alle perizie) erano «consultivi» e non «decisivi»: una distinzione che avrebbe garantito la pienezza dei poteri ai frati, evitando loro eventuali imbarazzi con i propri assistenti, che potevano essere così interrogati ma non ascoltati.

Quali parti del processo dovevano essere rese note ai consultori? Essi dovevano essere aggiornati su ogni informazione raccolta dai giudici durante le indagini, oppure il loro compito si esauriva con la stesura del voto? Su questo argomento Peña concordava con Eymerich nel sostenere che i periti dovessero conoscere ogni progresso compiuto dal tribunale nell'istruttoria, poiché ciò avrebbe potuto cambiare il modo in cui si sarebbe formulata la perizia<sup>145</sup>.

Altro dubbio: che fare con i nomi dei testimoni? Le loro identità dovevano essere tenute segrete, come stabilito dalle normative inquisitoriali, o potevano essere rese note ai consultori? Peña si mostra propenso nel rivelare i nomi solamente ai consultori che avrebbero dovuto esprimersi sulla causa in questione e non agli altri, come a suo tempo aveva sostenuto Eymerich. Quest'ultimo non si era però espresso sui delatori, coloro che venivano al Sant'Uffizio per denunciare altre persone e le cui accuse venivano verbalizzate dai notai del tribunale. Bisognava notificare ai consultori i nomi degli informatori oppure no? Il canonista spagnolo, anche in questo caso, si disse favorevole a comunicare ai periti i nomi dei delatori, poiché non si aveva nulla da temere dai dotti patentati inquisitoriali. Essi erano legati all'Inquisizione da un giuramento che ne avrebbe garantito il silenzio anche in tale evenienza<sup>146</sup>.

Tra gli assistenti più importanti del tribunale Peña comprendeva anche il fiscale. Proprio spiegandone le funzioni, il commentatore lo paragonava al «publicus minister». A lui era affidato il compito di organizzare l'accusa, al fine di appurare la credibilità di delazioni spesso frutto di rancori, invidie, conflitti familiari e litigi di vicinato. Le false delazioni causavano il rallentamento di tutta la macchina giudiziaria, che doveva quindi impiegare più tempo e maggiori risorse per arrivare alla sentenza anche nel caso di accuse infondate:

---

<sup>144</sup> Ibidem, q. 78, comm. 127.

<sup>145</sup> Ivi, q. 79, comm. 128, pp. 631-632.

<sup>146</sup> Ivi, q. 80, comm. 129, p. 632.

Sed cum hodie accusantis persona raro admittatur, publicus est constitutus minister, quem vulgo fiscalem dicimus, qui personam accusatoris subit, et reos accusat; nec se subscribit ad poena talionis, aut ad alias, quas falsi accusatore spati solent, qui testibus habitis de crimine, et diligenti inquisitione praecedenti, et debitis informationibus, in haec ferme verba libellum accusatorium formare solet<sup>147</sup>.

Chiamati a deporre i testimoni, fatta «diligente inquisizione» (compresa la tortura) e raccolte tutte le informazioni che potevano confermare le colpe del reo, il fiscale doveva stendere l'atto d'accusa. Per facilitare il lavoro di tali ufficiali, il canonista offriva alcuni esempi noti a cui ispirarsi nella compilazione di una corretta incriminazione, il primo dei quali portava il nome di un reo alquanto conosciuto, quello di «Martinum Lutherum». Agli impiegati del sacro tribunale dovevano essere riconosciute tutte le indulgenze del passato<sup>148</sup>. Al tema viene riservata una trattazione molto più breve rispetto a quella contenuta nei manuali inquisitoriali e nelle *summae* precedenti, una difformità che rende possibile comprendere quale sia stato il punto di vista di Peña sull'argomento. Il giurista, confermati e ribaditi gli antichi privilegi spirituali, preferì dedicarsi ai problemi concreti del personale inquisitoriale, alla sua composizione, ai ruoli da ripartire tra i patentati e, non da ultimo, a come retribuire questi uomini.

È proprio nella sezione riservata al salario della *familia* del Sant'Uffizio che Peña dà prova di tutta la sua raffinatezza giuridica e anche tattica. Il quesito di Eymerich era molto serio:

Utrum de haereticorum bonis, vel unde debeat inquisitori in suis sumptibus et in notariorum et aliorum ministrum officii Inquisitionis salariis provideri?  
Respondemus, quod haec quaestio est diversis temporibus coram diversis summis pontificibus agitata, et praesertim coram faelicis recordationis Urbano V, Gregorio XI et in consistorio etiam fuit causa diversis dominis cardinalibus commissa, et nunquam determinata, *nec puto determinanda, quia est de materia pluribus odiosa, sed fidei, et Ecclesiae fructuosa*<sup>149</sup>.

Quella del pagamento degli assistenti era una questione che, come suggeriva l'inquisitore trecentesco, era meglio lasciare vaga, indeterminata, al fine di non provocare gravi scontri con le autorità civili e religiose. Il soldo dei patentati era una delle materie più detestate, «odiosa», ma al contempo indispensabile per la tutela dell'ortodossia e per il governo della

---

<sup>147</sup> Ivi, comm. 14, p. 415; C. Carena, *Tractatus de officio* cit., pp. 444 e ss. Per la figura dell'avvocato dei rei si veda ivi, p. 442.

<sup>148</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., part. III, q. 128, comm. 177, p. 685.

<sup>149</sup> Ivi, q. 108, p. 652. Il corsivo è mio.

Chiesa. Come si doveva procedere, quindi, fra tante difficoltà? Per una buona conduzione delle indagini inquisitoriali bisognava innanzitutto assistere i vescovi nel caso di bisogno, come aveva comandato Gui nella sua *Practica*, ma questo aiuto doveva essere prestato anche dai secondi verso i primi, soprattutto quando si trattava di stipendiare il personale del Sant'Uffizio:

Et sane haec sententia, quod inquisitoribus debeant episcopi providere, verissima mihi videtur ob rationes hoc loco ab Eymerico et Guidone allatas, crederemque gravissime errare episcopos, qui necessaria subsidia inquisitoribus denegarent, in omnibus illis locis, in quibus non habent salaria constituta<sup>150</sup>.

Come era logico aspettarsi, i vescovi non furono gli unici a essere nominati tra coloro che avrebbero dovuto pagare i patentati dell'Inquisizione. Una parte delle sovvenzioni sarebbe dovuta giungere anche dalle magistrature e dai principi secolari, ossia da coloro che più traevano vantaggio dalla condotta morigerata e soprattutto obbediente dei sudditi:

Haec vero sententia quod a dominis temporalibus ali debeant inquisitores, verissima quoque est, etiamsi nulla bona confiscata habuerint: nulla enim causa est quam magis conveniat principibus favore, quam hanc, cum ex nulla causa magis regna conserventur, quam ex defensione fide, et religione bene fundata et propagata, ut graviter ostendit Adrianus papa VI, in rescripto illo aureo et praeleganti ad Federicus Saxoniae Ducem adversus Lutherum<sup>151</sup>.

Si poteva iniziare con l'eterodossia di qualche fedele e finire con la perdita dello Stato di cui si era principi; era quindi assai più conveniente pagare lo stipendio agli impiegati del Sant'Uffizio, i quali avrebbero garantito con il loro operato la fedeltà dei fedeli alle autorità costituite. È proprio tra questi tutori dell'ordine sociale che Peña inserisce la figura del familiare, il difensore del frate giudice. Il canonista aveva le idee molto chiare sul come e sul perché si fosse costituita tale guardia armata:

Hoc singulare privilegium, quod inquisitores possint habere officiales armatos, quotiens aut ad suam defensiones, aut ad capiendos haereticos opus esset, iustissimis causis illis ab initio delegatae inquisitionis fuit tributum, cum enim tanta esset haereticorum saevitia, ut saepissime imbelles inquisitores immaniter trucidarent, ut cum agere de beato Petro martyre indica ut supra parte 2 super quaest. 13<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> Ivi, comm. 157, p. 653.

<sup>151</sup> Ibidem.

<sup>152</sup> Ivi, q. 56, *An inquisitor familiam armatam possit habere*, comm. 105, p. 584. Questo commento costituì un riferimento costante per tutti i compilatori di *summae* e per gli autori di manuali inquisitoriali in cui si trattò

Secondo Peña era stato il martirio del santo domenicano a rendere urgente la difesa dei frati e dei loro più stretti collaboratori. Il canonista aveva avuto accesso alle carte medievali dell'archivio inquisitoriale di Bologna durante la sua permanenza in città al tempo degli studi universitari, e sembra che proprio quei documenti siano stati alla base di tale convinzione dell'aragonese. La *familia* risaliva alla metà del Duecento e non come altri avevano sostenuto al pontificato di Urbano II e al periodo delle crociate. Non a caso tra le lettere pontificie riportate alla fine del testo Peña incluse anche l'*Exigit ordinis vestri* di Giovanni XXII (1321), una bolla che come si è visto fu tra le più importanti per la storia degli armati dell'Inquisizione medievale (2.2)<sup>153</sup>.

Come erano da intendersi i privilegi attribuiti ai *familiares*? Erano validi sempre e ovunque o solo in determinate situazioni e in luoghi precisi? Per Peña i famigli potevano avvalersi delle loro patenti in ogni contesto, in deroga a tutte le normative vigenti:

Hoc privilegium ita coepit inquisitoribus favore fidei, et in odium haereticae pravitatis, ut eorum officiales portare possint arma et de die, et de nocte: idque non obstante quacunque lege civili, vel municipali in cotrarium edita vel ede.da [editanda?]: immo quicumque legem conderet [...].

Idem dicendum existimarem de illis, qui publice scribunt adversus haereticos, hi enim non modo sacri officii ministri sunt: verum quod amplius est, fidei sunt defensores, qui cum multos habeant inimicos, iustum videtur, ut hoc in privilegio delationis armorum utatur, aut saltem iustissimus esset, ut ad hos etiam benignitate pontificia extenderetur<sup>154</sup>.

Il Sant'Uffizio doveva essere servito da degli armati indipendenti dal potere civile e pure da quello episcopale. La licenza del porto d'armi poteva essere data anche a tutti coloro che avessero deciso di sposare la causa antieretica nella scrittura delle loro opere, il che non li

---

della *familia* armata dell'Inquisizione, ad esempio P. Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, Romae, apud Andreai Phei, 1616, q. 182, comm. 91, e *passim*; A. Barbosa, *Collectanea doctorum tam veterum quam recentiorum in ius pontificium universum*, 6 voll., Lugduni, sumptibus Anisson et Posuel, 1716, (I ed. Roma, 1626), vol. IV, p. 461; G. Pignatelli, *Consultationes canonicae pro publico uso quotidiano*, 10 voll., Romae, Typis Angeli Bernabò, 1668-1697, vol. IV, 1683, cons. 186, *An inquisitores haereticae pravitatis habere possint familiam armatam? Et quae arma eorum familia deferre possit?*, n. 6; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX e *passim*. Il commento 105 è stato sinteticamente analizzato in J. A. Llorente, *A History of the Inquisition of Spain* cit., vol. I, 1906, p. 410. Nelle carte d'archivio consultate sono moltissimi i riferimenti al passo di Peña dedicato ai *familiares*, tra cui si veda a titolo di esempio ACDF, *St. St.*, I 2 e, cc. 347v., 350v; ivi, I 2 f, c. 370r; ivi, L 6 h, pp. 297, 299.

<sup>153</sup> Per l'opinione di Peña a proposito della nascita della *familia* inquisitoriale si veda C. Carena, *Tractatus de officio* cit., p. 398.

<sup>154</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., part. III, q. 56, comm. 105, p. 584.

rendeva tuttavia dei veri membri della *familia*. In tal modo si tentò di incentivare la collaborazione di pennivendoli e di rinomati autori, che attaccando i disobbedienti nella fede con le armi del proprio mestiere avrebbero potuto incrinare l'autorevolezza degli scrittori eterodossi.

Per gestire in modo efficiente i privilegi riconosciuti ai patentati, nonché la normativa che nei secoli era venuta accumulandosi sull'argomento, gli inquisitori dovevano fare molta attenzione ai termini impiegati nei loro documenti (3.3). In particolare la lettura di trattati scritti da inquisitori o da canonisti iberici poteva causare delle incomprensioni enormi. Alla stessa mansione nel sacro tribunale corrispondevano gruppi di patentati diversi della Suprema e del Sant'Uffizio romano; solo capendo quale fosse il vero senso di quei lemmi sarebbe stato possibile instaurare un confronto tra le due Inquisizioni. Il caso proposto da Peña è quello dei *crucesignati* italiani, le cui funzioni in Spagna venivano svolte invece dai *familiares*:

Rursus, arma deferre non solum crederem competere illis inquisitorum officialibus, quos vulgus *Crucesignati* in Italia, in Hispania *Familiares* appellat, qui destinati sunt ex officii sacri instituto vel ad denunciandos haereticos vel ad comitandum inquisitore, vel ad capiendos haereticos, si et quando fuerint ab inquisitoribus requisiti; sed etiam caeteris ministris, qui quavis alia ratione officio sacro inserviunt, veluti advocatis, notariis, consultoribus, custodibus, et aliis [...] <sup>155</sup>.

Ciò implicava che un familiare dell'Inquisizione spagnola non equivaleva a un familiare del Sant'Uffizio romano; viceversa, essere un crocesignato in Spagna non coincideva con l'esserlo in Italia. Solamente un canonista come Peña, spagnolo, esperto di trattatistica inquisitoriale iberica, ma formatosi nel Sant'Uffizio papale e consultore di due Congregazioni, riuscì a evidenziare lo slittamento di significato che i termini avevano subito nei documenti utilizzati dai giudici italiani. Questi, quando consultavano ad esempio Simancas nella speranza di capire come gestire un familiare, dovevano stare attenti alle parole usate dall'inquisitore castigliano, per non incorrere in un uso approssimativo, e quindi criticabile dagli avversari, del diritto inquisitoriale.

Questioni terminologiche, privilegi, stipendi e indulgenze, descrizioni trattatistiche e conflitti giurisdizionali: questi sono gli argomenti che fin qui si sono abbozzati nel tentativo di compiere una prima descrizione generale della *familia* del Sant'Uffizio romano nell'Italia del secondo Cinquecento. Per conoscere più nel dettaglio quali furono le caratteristiche di

---

<sup>155</sup> Ibidem, il corsivo è originale.



questo personale, nella seguente sezione si è scelto di analizzare una categoria specifica di patentati, ossia i *familiars*, coloro che, per i motivi di cui si dirà, ebbero un ruolo fondamentale nella «conquista dell'anima» proclamata dalla Chiesa della Controriforma<sup>156</sup>.

---

<sup>156</sup> Il riferimento d'obbligo è a W. De Boer, *The Conquest of the Soul: Confession, Discipline and Public Order in Counter-Reformation Milan*, Leiden, Brill, 2001 (trad. it.: *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004).



## Capitolo 4 - I *familiaries* del Sant'Uffizio romano

### 4.1 - Vivere al di sopra della legge

A partire dalla fine del XVI secolo, i tribunali del Sant'Uffizio romano vennero riempendosi di un personale numeroso e polifunzionale. Come si è tentato di ricostruire nel capitolo precedente, molte furono le componenti di questo nuovo *entourage* inquisitoriale; una *familia* che proprio al crepuscolo del Cinquecento iniziò a funzionare in modo sinergico, fornendo un contributo sostanziale al controllo poliziesco dell'Inquisizione in Italia. Ai *familiaries* venne affidata la difesa armata del frate giudice, dei vicari e degli ufficiali più importanti, nel caso questi ultimi ne avessero avuto bisogno durante gli spostamenti necessari per la conduzione delle indagini processuali. Essi furono tenuti a scortare personalmente, e non tramite loro delegati, anche i rei dell'Inquisizione, dall'uno all'altro tribunale di fede o alla volta di Roma, dove spesso vennero avvocati i processi più delicati<sup>1</sup>. Infine, i *familiaries* furono spesso incaricati di accompagnare i rei di fronte all'inquisitore, di dirigere le prigioni del tribunale e, in alcuni casi, si richiese loro di mantenere in casa

---

<sup>1</sup> D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. 41, n. 15; N. Eymerich, *Directorium* cit., part. III, q. 56, comm. 105, p. 584; P. Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, Romae, apud Andreai Phei, 1616, q. 182, n. 91, p. 91; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXVIII, n. 32, p. 233 e cap. XXIX, n. 6, p. 243. Molti sono i documenti che attestano la funzione di scorta avuta dai famigli, ad esempio ACDF, *St. St.*, DD 2 d, c. 563r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (2 settembre 1638); ivi, I 2 f, c. 366v: «[familiaries] debent comitari inquisitores, associare carceratos, et alia facere, quae spectant ad causarum fidei executione»; ivi, L 6 h, ff. 297, 313-314; ivi, DD 5 d, cc. n. nn., lettere dell'inquisitore di Ancona (4 gennaio 1671, 17 luglio 1677) e del familiare anconetano Paolo Palunci alla Congregazione; ivi, S 6 d, cc. 1r, 289r, 336r, 767v e ss; ivi, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (9 aprile 1666); ivi, LL 5 h, cc. n. nn., memoriali le cui prime parole sono *In adempimento dell'ordine [...]e Si compiacque la Santità Vostra [...]*. Nonostante tale dovere, numerosi furono i patentati che tentarono di sottrarsi a quanto richiesto loro, provocando la subitanea repressione dei giudici di fede. L'esecuzione delle scorte sembra essere stata, quindi, una caratteristica comune ai *familiaries* del tribunale papale e a quelli dell'Inquisizione portoghese, cfr. J. Wadsworth, *Agents of Orthodoxy* cit., pp. 42 e ss. Per il prevalere, invece, dell'aspetto onorifico della patente di familiare nella Suprema spagnola si veda G. Cerrillo Cruz, *Los familiares de la Inquisición española* cit., pp. 213 e ss.

propria i neofiti del posto, al fine di evitare lo scherno e il danno economico che le conversioni furono solite comportare ai nuovi cristiani<sup>2</sup>.

Per consentire ai propri famigli di assolvere a tali incombenze, il Sant'Uffizio romano venne elargendo ai propri armati una serie consistente di privilegi, di natura militare, giurisdizionale, economica e sociale. Come sarebbero riusciti questi patentati a difendere l'inquisitore senza gli strumenti per poterlo fare? Un tribunale tanto prestigioso necessitava di una guardia adeguata, dotata non solo di una certa reputazione sociale, ma anche di armi consone alla missione da svolgersi<sup>3</sup>.

#### 4.1.1 - L'uso delle armi

Come era stato sostenuto da Simancas, Peña e da altri giuristi del tempo (3.4-3.5), era giusto che alle guardie dell'Inquisizione fosse concesso di portare le armi durante il loro servizio; ma a quali pezzi facevano riferimento gli autori delle *summae* giuridiche consultate dai frati giudici? I *familiaries* avevano il diritto di usare tutti gli armamenti esistenti o solo quelli di un determinato tipo? Molti inquisitori periferici scrissero alla Congregazione tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo nella speranza di far luce su un aspetto ancora oscuro della trattatistica inquisitoriale. I progressi ottenuti nella lavorazione dei materiali, e soprattutto nel miglioramento della qualità delle leghe metalliche, avevano portato alla produzione di pezzi sempre più corti, precisi nel tiro e dall'ampia gittata. Appesi alle spalle dei famigli, o sotto le loro cappe, era possibile notare armi molto pericolose, che con il tempo avrebbero assunto le caratteristiche delle cosiddette «pistolle», pezzi simili a fucili a canne mozze, della lunghezza di circa 60 centimetri. Queste armi vennero dette archibugetti, terzaroli (la

---

<sup>2</sup> Si veda ad esempio ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 232v, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (1598).

<sup>3</sup> Per uno studio generale dedicato al rilascio del porto d'armi, nonché alla sua importanza per l'evoluzione dello Stato moderno, si veda L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in Id., C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 99-125.

loro dimensione era pari a un terzo di un normale archibugio)<sup>4</sup>, assassineti, mazzoletti<sup>5</sup>, o più raramente mazzagatti, in riferimento all'uso letale che se ne poteva fare a distanze ravvicinate<sup>6</sup>. Una modifica nel sistema di innesco, in particolare, aveva apportato una vera rivoluzione nel funzionamento dei pezzi: ai normali archibugi a miccia vennero affiancandosi sul mercato i nuovi archibugi a ruota. Per dar fuoco alla carica esplosiva delle nuove armi, sarebbe bastato far scattare con il grilletto una ruota che, percuotendo una piastra, avrebbe provocato la fatidica scintilla; un marchingegno veloce ed efficiente rispetto alla versione del semplice archibugio a miccia, il quale, per essere azionato, richiedeva l'accostamento di uno stoppino acceso in precedenza. L'archibugio a ruota, pertanto, permise ai suoi utilizzatori una rapidità prima impensabile, in quanto l'arma poteva essere portata in giro già carica e usata all'istante, nel solo tempo necessario per puntarla e a far scattare il cane.

A Roma si era tentato di vietare l'uso di queste armi già con la *Cum vices Eius*<sup>7</sup> del 1572, uno degli ultimi documenti emanati da Pio V. Quei pezzi potevano essere pericolosamente celati sotto i mantelli, infilati tra i bottoni di un giustacuore o nella manica di qualche giubbotto, sempre pronti a essere estratti qualora una discussione fosse degenerata o in occasione di un'occhiata provocatoria. Per tale motivo la bolla decretò l'illegalità delle armi da fuoco più corte di due palmi e l'interdizione delle armi bianche inferiori ai tre palmi di lunghezza<sup>8</sup>, proprio nella speranza di impedire l'occultamento dei pezzi.

Di fronte alla repentina evoluzione di una materia talmente tecnica, molti inquisitori furono incerti sul come accordare l'uso delle armi ai propri servitori: questi frati furono spesso dei teologi, con solide basi di diritto canonico o civile, e non degli esperti in balistica forense. All'agosto del 1595 risale uno dei primi provvedimenti generali che il Sant'Uffizio centrale

---

<sup>4</sup> Cfr. *Terzaròlo* (o *terzeròlo*; *letter. terzaruòlo* o *terzeruòlo*), in *Enciclopedia italiana Treccani* (d'ora in poi ET), Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1952 (seconda ed.), ad vocem. Nella sua imponente raccolta di diritto canonico, Pignatelli li definì «sclopi mediocris vulgo *terzarolo*», G. Pignatelli, *Consultationes canonicae pro publico uso quotidiano*, 10 voll., Romae, Typis Angeli Bernabò, 1668, t. IX, 1699, cons. 24, n. 4. In un documento inerente ai famigli di fine Seicento si legge: «arma noncupata pistonì, si notabiliter sint minores mensura ordinaria terzarolorum continentur sub prohibitione armorum noncupat mazzagatti 1688», ACDF, *St. St.*, Q 2 r, c. 30v.

<sup>5</sup> Cfr. M. Borgatti, *Pistola*, ET, vol. XXVII, pp. 429-432.

<sup>6</sup> L. Musciarelli, *Mazzagatto*, in *Dizionario delle armi*, Milano, Mondadori, 1978, ad vocem. Le armi bianche proibite vennero invece dette «spade corte» o «pugiones vulgo stiletto». Per quest'ultima espressione cfr. ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 367v.

<sup>7</sup> BR, *Cum vices Eius* (12 febbraio 1572), t. VII, pp. 965-967. Il pontefice inquisitore morì il primo maggio dello stesso anno. La bolla è citata in ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, fasc. d, cc. n. nn.; ivi, DD 3 f, c. 90r.

<sup>8</sup> G. Guidi, *Ragguaglio delle monete dei pesi e delle misure attualmente in uso negli stati italiani*, II ed., Firenze, presso Giovan Gualtiero e Ulisse Pratesi, 1855, p. 22, <<https://archive.org/stream/ragguagliodelle00guidgoog#page/n35/mode/2up>>. Un palmo corrispondeva a poco più di 20 centimetri; ne consegue che le pistole dovessero essere più lunghe di 40 centimetri e le lame superiori ai 60.

prese a proposito dell'equipaggiamento dei *familiaries*. I cardinali inquisitori erano stati invitati a pronunciarsi su una vicenda successa all'interno dello Stato pontificio, a Rimini, dove due famigli dell'Inquisizione romagnola erano stati arrestati dalle guardie secolari perché trovati in possesso di armi «proibite». Il quesito proposto nella lettera del giudice riminese era stato il seguente: ai *familiaries* inquisitoriali era permesso oppure no agire in deroga alle leggi vigenti, ossia ai bandi della città adriatica? La severa risposta della Congregazione, inviata direttamente al presidente di Romagna, fu la seguente<sup>9</sup>:

Li crocesignati, e famigliari del Sant'Offizio della Santa Inquisizione, per antichi privilegi delli sommi pontefici romani, anno [sic] sempre goduto il privilegio di poter portare *ogni sorte di arme*, etiam fuori dello Stato temporale della Santa Chiesa, e questo per li aiuti, e favori, che hanno dato per il passato, e continuamente sogliono dare alle cose del Sant'Offizio. [...] Non conviene, che chi serve al Sant'Offizio, e dal Sant'Offizio ha licenza di portar armi, sia ad arbitrio delli birri carcerato et abbi quello affronto. [...] Ancora s'intende, che Vostra Signoria non pare, che voglia, che li sodetti crocesignati, o famigliari portino pugnale, ed archibusetti, o altre arme simili proibite dalli bandi, perciò se ne fece parola giovedì prossimo passato colla Santità di Nostro Signore nella Congregazione della Santa Inquisizione, e Sua Beatitudine mi ordinò. Che in nome suo si scrivesse a Vostra Signoria come si fa con questa, ch'ella facci osservare li privilegi del Sant'Offizio, e non permetta, che li detti crocesignati, o famigliari, siano fatti prigione, o molestati in qualsivoglia modo per conto di portar *armi di qualsivoglia sorte*, etiam pugnali, ed archibugi corti, o altre arme proibite<sup>10</sup>.

I *familiaries*, equiparati ai crocesignati per il loro servizio nei confronti dell'Inquisizione, potevano girare per le strade, andare a cavallo o entrare nelle osterie facendo tranquillamente mostra di armi non permesse nemmeno alle guardie civili. Essi erano un corpo speciale a tutela delle persone e del prestigio del santo tribunale e nessuno avrebbe dovuto intralciare il loro operato, in qualsiasi circostanza o per qualunque motivo<sup>11</sup>.

La direttiva del 1595 sembra abbia avuto un'immediata diffusione, come confermerebbe la determinazione con cui Matteo Scarpancini, cancelliere del Sant'Uffizio di Fano, difese nel 1597 il proprio diritto di portare le armi proibite. Le licenze vennero rilasciate, infatti, anche

---

<sup>9</sup> Il documento venne costantemente citato nella successiva evoluzione giuridica sull'argomento, come ad esempio in ACDF, *St. St.*, D 2 e, *Privilegi del Santo Officio de famigliari*, c. 464r (15 dicembre 1712). Si tratta della relazione fatta al pontefice a proposito di un processo in corso contro un patentato. Il conte Alessandro Ettorri, familiare del Sant'Uffizio di Faenza, era stato processato dalle magistrature civili per il possesso di armi proibite. L'avvocato difensore, nel tentativo di scagionare il nobile, aveva fatto appello proprio alla lettera del 12 agosto 1595, poiché i bandi generali non dovevano valere per «la famiglia armata e la corte dell'inquisitore».

<sup>10</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 7, p. 244, lettera del 12 agosto 1595 (il corsivo è mio).

<sup>11</sup> Una trattazione giuridica generale della figura del famiglio inquisitoriale si trova in G. Pignatelli, *Consultationes* cit., t. IV, 1683, cons. 176, *An inquisitores haereticae pravitatis habere possint familiam armatam? Et quae arma eorum familia deferre possit?*, n. 6, p. 419.

ai molti altri membri della *familia* inquisitoriale e in particolar modo agli ufficiali dei tribunali. Nel denunciare la sfrontatezza del governatore cittadino, lo Scarpancini scriveva:

É parso al padre inquisitore d'Arimini, Pesaro e Fano al quale servo, farmi lettere patenti di poter portar ogni sorta d'armi etiam prohibite vedendo ch'io so buono di cappelunga ch'impedisce portar la spada [...] <sup>12</sup>.

Le esenzioni garantite dal Sant'Uffizio e l'abitudine a indossare il mantello lungo, un indumento che denotava allo stesso tempo la condizione agiata del patentato, avrebbero dovuto far cessare le resistenze di quel governatore che, troppo ligio al suo dovere, aveva voluto seguire alla lettera ciò che era stato previsto dai bandi generali. Gravi conflitti si verificarono anche nei casi in cui fu lo stesso inquisitore a non voler concedere il porto d'armi ai suoi patentati, come avvenne per il vicario del Sant'Uffizio di Macerata, così descritto dal suo superiore:

ha gran pretensioni in capo, e non so dove siino fondate. Meriti, non credo, che n'habbi da vendere se non di fumo. M'a trovato tutti i malcontenti, e disgusti per non avergli io voluto dare licenze d'armi <sup>13</sup>.

Come molte delle direttive generali del Sant'Uffizio, anche quella inerente alle armi dei famigli subì una diversa applicazione nei vari contesti politico-istituzionali in cui fu attiva l'Inquisizione romana. Il caso emblematico è costituito dal Ducato di Milano dove, nonostante l'influenza goduta dal Sant'Uffizio nella capitale lombarda, ai *familiaries* non venne permesso di portare le armi proibite, ma soltanto quelle già in uso presso i reparti delle magistrature secolari. In un decreto del 1599 si legge infatti:

Circa licentias deferendi arma pro familiaribus, et crucesignatis inquisitionum Ducatus Mediolani, [...] sanctissimus mandavit quod scribatum inquisitoribus eiusdem ducatus ut familiaribus et crucesignatis [...] licentiam portandi arma, *qua gestant executores curiae secularis* in eisdem civitatibus. [...] Advertant non dare licentiam alicui bandito, sed his qui apti sunt servire <sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 210r, lettera di Matteo Scarpancini alla Congregazione (15 giugno 1597).

<sup>13</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 959r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (28 giugno 1629).

<sup>14</sup> ACDF, *Decreta*, 1599, c. 564r (28 gennaio, il corsivo è mio); F. Albizzi, *De inconstantia in iure cit.*, cap. XXIX, n. 9, p. 244. Il decreto venne successivamente ripreso come attestato in ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn. (20 febbraio 1647): «patentatos Sancti Officii iuxta antiqua decreta Sacrae Congregationis posse gestare omnia arma que portat Curia Secularis».

Era stato Clemente VIII (regn. 1592-1605) in persona a prendere quella decisione in una delle solite riunioni della Congregazione romana, stabilendo un limite nell'uso delle armi per i *familiares* milanesi rispetto a quanto si era decretato nel 1595<sup>15</sup>. Lo stesso criterio venne adottato anche all'interno dei territori pontifici, come nella legazione di Ferrara, dove si intimò che «*ministros et familiares sancti officii defere posse arma quae deferunt ministri curiae saeculari*<sup>16</sup>».

Tutto ciò non era in contrasto con quanto si era deciso qualche anno prima, quando sempre lo stesso pontefice aveva stabilito che le armi proibite fossero da considerarsi lecite anche «fuori dello Stato temporale della Santa Chiesa<sup>17</sup>»? Una contraddizione così palese nelle norme del Sant'Uffizio non sembra essere stata un errore dei prelati romani, che al contrario prestarono sempre molta attenzione nel formulare i loro decreti. Lo scarto tra la decisione del 1595 e quella del 1599 sembra piuttosto essere stato il frutto delle valutazioni politiche condotte dalla Congregazione, la quale si dimostrò in più occasioni cosciente delle differenze che caratterizzarono i propri assistenti attivi nella penisola. Se per i famigli milanesi non era possibile ottenere l'uso delle armi illegali, era meglio non pretendere troppo dalle già ostili autorità spagnole e accontentarsi anche solo della licenza per le armi ordinarie. In altre città, invece, in un contesto politico più favorevole ai rappresentanti dell'Inquisizione romana, sarebbe stato opportuno difendere a spada tratta anche l'uso degli archibusi a ruota e degli stiletti<sup>18</sup>. La Congregazione venne perciò modulando tale privilegio in base alle realtà locali e all'influenza riconosciuta al Sant'Uffizio nel singolo contesto statale o cittadino.

Il divieto delle armi corte imposto in alcuni Stati italiani poteva essere astutamente aggirato attraverso una sottile interpretazione della normativa pattuita tra i governatori e i giudici di fede. Dovendo limitare le patenti alle sole «*arma, qua gestant executores curiae secularis*»,

---

<sup>15</sup> La stessa decisione venne ribadita in molti decreti successivi, come quello emanato il 25 novembre 1621 sempre nei confronti dei *familiares* lombardi, ACDF, *Decreta*, 1621, pp. 386-387 (feria V). Cfr. O. Di Simplicio (a cura di), *Le lettere della congregazione* cit., p. 417, lettera della Congregazione all'inquisitore di Siena (5 settembre 1682). Per l'ultimo pontificato cinquecentesco si veda S. Pagano, *Clemente VIII, papa (Ippolito Aldobrandini)*, DSI, pp. 337-338; L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, 16 voll. più 1 di indici in 21 tt., Trento, Tipografia Artigianelli, poi Roma, Desclée & C.i, 1931-1963 (I ed. *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters*, 16 voll. in 22 tt., Herder, Freiburg im B., 1886-1933), vol. XI (1958), pp. 1-701.

<sup>16</sup> ACDF, *Decreta*, 1625, c. 180r (23 ottobre, feria V). Una sentenza simile era già stata presa nei confronti dei famigli anconetani, ACDF, *Decreta*, 1610, c. 280v (30 giugno, feria IV).

<sup>17</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 7, p. 244.

<sup>18</sup> Tale fu il caso di Cremona, città del Ducato in cui, a differenza di Milano, venne riconosciuto il diritto alle armi proibite, cfr. ACDF, *Decreta*, 1629, cc. 67v-68r (5 aprile, feria V): «*Sanctissimus mandavit ei rescribi [inquisitori Cremonae] ut permittat praedictis familiaribus sancti officii gestationem armorum rotatorum vixta antiquam possessionem [?] dicti sancti officii*».



sarebbe bastato accusare i birri locali di impiegare armi proibite al fine di autorizzare i propri *familiares* a servirsi di pezzi interdetti dalle normative. In tal modo, il Sant'ufficio riuscì spesso a contestare le accuse rivolte dai magistrati secolari agli armati inquisitoriali, compromettendo la determinazione dei giudici locali attraverso estenuanti lotte giudiziarie. Ciò fu quello che accadde nella Cremona di inizio Seicento, quando un familiare dell'Inquisizione venne arrestato a causa di un archibugio a ruota, un pezzo che, seppur vietato, era stato visto anche tra le mani di un birro del posto. Indignato dall'affronto subito dal governatore cittadino, il frate giudice venne incoraggiato a non avvilitarsi da una lettera dei cardinali inquisitori, i quali gli ordinarono:

non permetta che sia molestato [il patentato] per haver portato l'archibugio a ruota, stante la licenza concessali da lei, e stante ancora che *i ministri del signor podestà portano l'istesse armi, come ella avvisa [...]*. Sua Santità più volte ha dichiarato ed ordinato, che gli esecutori, famigliari e crocesignati delle inquisitioni di cotesto stato possano con licenza dell'inquisitore portare l'istesse armi che portano gli esecutori della corte secolare<sup>19</sup>.

«Occorrendo in ciò difficoltà alcuna», scrissero i porporati, si sarebbe trovato sicuramente un modo per ridurre a più miti consigli il governatore lombardo.

Una soluzione per evitare inutili contrasti con gli amministratori locali, e dunque per favorire il lavoro quotidiano dell'Inquisizione, era evitare di specificare per quali armi si concedevano le patenti di familiare. Come sostenne il cardinale Francesco Albizzi, con la reticenza si sarebbe potuto ottenere quello che troppe parole avrebbero impedito:

Non debent tamen inquisitores in litteris patentibus, quas concedunt et tradunt consultoribus, familiaribus, et ministris sancti officii excipere expresse delationem archibusiettorum parvorum, vel stilettoꝝ, quia cum privilegia apostolica, quae concesserunt familiaribus et ministris, et consultoribus sancti officii gestationem armorum sint amplissima, nullam patiuntur exceptionem, vel restrictionem circa genus armorum, sed illis ad aures significatur per eosdem inquisitores in actu consignationis litterarum patentium, ne praedictos archibusettoꝝ, et stiletoꝝ deferant, neve alia arma vetita in locis prohibitis [...]. Et propterea meo tempore fuit obiurgatus inquisitor Bononiae, quia huiusmodi exceptiones in litteris patentibus familiarium apponebat<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 51v, lettera della Congregazione all'inquisitore di Cremona (15 settembre 1601, il corsivo è mio). Lo stesso ordine veniva impartito con una lettera circolare agli inquisitori lombardi pochi anni dopo, ivi, c. 51r (16 giugno 1607).

<sup>20</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 35, p. 247, ripreso anche in ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 373v; ivi, L 6 h, f. 319.

Se non si voleva essere redarguiti come il giudice di fede bolognese, era meglio sorvolare sui dettagli, concedendo potenzialmente l'utilizzo di tutte le armi. L'invito a non usare pezzi proibiti doveva essere rivolto ai *familiaries* in modo discreto, «ad aures», senza lasciare traccia scritta del consiglio e, soprattutto, evitando di ledere pubblicamente l'autorità del supremo tribunale. Ciò avrebbe consentito alla Congregazione di intervenire con maggiore libertà qualora un suo dipendente fosse stato arrestato a causa delle armi. Il fine non doveva essere quello di «far ordine» sull'estensione del privilegio, ma preservare e «governare il disordine» a proprio vantaggio<sup>21</sup>.

In più occasioni i servitori del tribunale di fede diedero prova del loro attaccamento alle armi proibite<sup>22</sup>. Il possesso di armamenti di ultima generazione non era ricercato solo per colpire in modo efficace chiunque avesse aggredito l'inquisitore o i suoi ufficiali: avere alla cintola una pistola vietata, o l'impugnatura di uno stiletto in mostra tra i bottoni, era un modo per essere pubblicamente riconosciuti come intoccabili, come uomini affiliati a qualche autorità speciale, tra le quali era compresa appunto la Santa Inquisizione. Un legame particolarmente forte sembra aver unito i *familiaries* alle piccole armi bianche, e non rari furono i casi in cui essi si dissero disposti a rinunciare agli archibugi corti al posto degli spadini. Ciò emerge dalla sconsolata lettera che il governatore pontificio di Fano scrisse alla Congregazione nel 1624:

L'altro giorno i miei sbirri presero uno che portava il pugnale, ma poiché mostrò la licenza datagliene dal padre inquisitore di Perugia, ordinai subito che si rilasciasse, nondimeno essendo con quell'occasione venuto a mia notizia ch'in questa terra solo vi erano da cento persone che lo portavano con questa licenza, non ho potuto di tralasciar di darne parte a Vostra Signoria Illustrissima [...], [la quale] non voglia permettere che costoro sotto l'ombra del santo officio vadano commettendo mille insulti *per lo valor che gli porgono que' pugnali*, che com'è noto a Vostra Signoria Illustrissima sono armi così dannate dalle sacre costituzioni e bandi generali [...] potendo egualmente, e con evitare molti scandali portar li pistoletti, ch'usano qui<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Tale approccio interpretativo, secondo il quale è possibile distinguere la volontà di porre ordine da quella invece incline alla gestione positiva di una situazione caotica, è stato proposto con efficacia da Irene Fosi a proposito dell'amministrazione generale della giustizia all'interno dello Stato pontificio, vedi I. Fosi, *La giustizia del papa* cit.

<sup>22</sup> Tra i molti casi si veda almeno ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn. Nel faldone sono numerosi i problemi causati da familiari trovati con addosso armi proibite.

<sup>23</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 645r, lettera del governatore di Fano alla Congregazione (12 gennaio 1624, il corsivo è mio). Il documento è già stato in parte riportato in V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 102.

Che i patentati rinunciassero a quei «dannati» pugnali, in cambio di qualsiasi arma essi avessero preferito: questa fu la richiesta di un governatore stanco dei continui disordini causati dalle armi bianche concesse ai *familiares* inquisitoriali.

Non tutti gli amministratori locali furono concilianti come l'amministratore fanese nel gestire il problema delle armi degli assistenti del Sant'Uffizio. Nella maggior parte dei casi, essi si limitarono a emanare i loro bandi indipendentemente dalle pretese della Congregazione, provocando in tal modo frequenti ricorsi a Roma da parte dei patentati inquisitoriali, compresi quelli attivi all'interno dello Stato della Chiesa. Quelle ordinanze generali, decise da istituzioni secolari, avevano valore nei confronti del personale della Congregazione più influente della Curia romana? Questa fu la domanda posta nel 1615 dall'inquisitore di Camerino ai supremi cardinali, i quali, alla presenza di Paolo V (regn. 1605-1621)<sup>24</sup>, decretarono:

Familiares sancti officii non comprehenduntur in edicto prohibenda delationem armorum publicato a gubernatoribus; et cum quidam gubernator fecisset mentionem in suo edicto de familiaribus, fuit ei ordinatum, ut aliud edictum contrarium publicaret, provi fecit excipiendo familiares<sup>25</sup>.

I famigli erano dispensati da tutte le ordinanze inerenti alle armi, e se qualche podestà si fosse dimenticato della condizione speciale di quei servitori, sarebbe stato meglio che si fosse ravveduto in fretta, pubblicando un nuovo bando nel quale rimediare alla propria negligenza. Come mostrano i casi di Rimini<sup>26</sup>, Ancona<sup>27</sup> e Milano<sup>28</sup>, numerosi furono gli amministratori locali che tentarono di vietare l'utilizzo delle armi proibite ai *familiares* del sacro tribunale, provocando il severo intervento della Congregazione, che si mostrò sempre determinata nell'ottenere l'annullamento di tali normative.

A fare giurisprudenza era stata una vicenda successa a Como nel 1599, poi divenuta celebre a causa della gravità del conflitto innescatosi. Il governatore del Ducato, memore di

---

<sup>24</sup> G. Brunelli, *Paolo V, papa (Camillo Borghese)*, DSI, pp. 1166-1167; L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XII (1962), pp. 24-664.

<sup>25</sup> ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, fasc. e, cc. n. nn. Il valore generale di tale decisione è attestato dalla frequenza con cui venne ripresa in seguito, come ad esempio ivi, I 2 f, c. 368v; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 14, p. 245. Il testo originale del decreto si trova in ACDF, *Decreta*, 1615, c. 396r (20 agosto 1645, feria V): «Relato edicto gubernatori Camerini, in quo prohibuit dilationem armorum ad ministris sancti officii, Sanctissimus mandavit scribere dicto gubernatori ut publicet aliud edictum declarando noluisse comprehendere eos qui vere sunt officiales sancti officii». Dal confronto dei due testi si evince come il decreto venne successivamente citato con un esplicito riferimento ai *familiares*, lasciando in secondo piano il suo valore per i restanti patentati dell'Inquisizione.

<sup>26</sup> ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., fasc. d (7 aprile 1638).

<sup>27</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 370r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (16 aprile 1610).

<sup>28</sup> ACDF, *St. St.*, Q 3 d, c. 52r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Milano (2 aprile 1616).

precedenti disordini occorsi nella cittadina lombarda e a Cremona proprio a causa dei patentati inquisitoriali (1593)<sup>29</sup>, aveva deciso di usare il pugno di ferro contro gli armati del Sant'Uffizio comasco, emanando un'apposita ordinanza. Nello svolgersi della controversia, poi delegata all'anziano porporato Ludovico Madruzzo (1532-1600)<sup>30</sup>, i cardinali inquisitori ebbero modo di ribadire l'assoluta indipendenza di quegli armati dall'autorità del governatore milanese, stabilendo come solo al frate giudice spettasse autorizzare eventuali punizioni per uso di pezzi proibiti<sup>31</sup>.

Nonostante i disordini provocati dal privilegio delle armi, molti podestà preferirono rispettare formalmente le prerogative dei famigli, per poi contestarle in sede processuale per mezzo di minuti cavilli giuridici. Quelle patenti, ad esempio, erano valide in ogni circostanza? I *familiaries* potevano girare armati sia in città che nelle campagne? Gli attestati inquisitoriali si riferivano ad armi scariche, cariche o già armate, ossia con la ruota pronta a essere azionata? Si venne così sviluppando una discussione sempre più dettagliata tra la Congregazione e i rappresentanti locali in cui i cardinali furono chiamati a precisare l'estensione dei privilegi pretesi per il personale, e che i governatori sfruttarono il più possibile per ostacolare la fruizione di quelle odiate licenze<sup>32</sup>.

Inoltre, non si dovrebbe sottovalutare il fatto che a dirigere le amministrazioni cittadine all'interno dello Stato della Chiesa furono spesso religiosi e prelati influenti, quasi sempre addottoratisi presso l'ateneo bolognese o padovano in *utroque iure*. Monsignori governatori, vescovi, cardinali legati, nobili procuratori e congregazioni romane, vennero scontrandosi a causa del privilegio delle armi dei *familiaries* del Sant'Uffizio, in un complesso sistema di pressioni, precedenze gerarchiche e influenze personali. Come comportarsi se a vietare le armi ai patentati inquisitoriali non era un governatore spagnolo, ma un amministratore in talare rosso, come nel caso di Giacomo Rospigliosi (1628-1684), governatore di Fermo e Tivoli nel 1668, nonché cardinal nipote di papa Clemente IX (regn. 1667-1669)<sup>33</sup>? Proprio

---

<sup>29</sup> P. Mazur, *Crocesignati*, DSI, p. 432; cfr. S. Peyronel Rambaldi, *Inquisizione e potere laico* cit.

<sup>30</sup> Madruzzo fu uno dei cardinali più prossimi alla Corte spagnola sul finire del XVI secolo. A lui venne affidato il compito di porre il veto madrileno nei conclavi ai quali partecipò, cfr. R. Becker, *Madruzzo, Giovanni Ludovico*, DBI, vol. LXVII (2006), pp. 181-186; H. Schwedt, *Die Anfänge der Römischen Inquisition: Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg, Herder, 2013, p. 168.

<sup>31</sup> ACDF, *Decreta*, 1599, c. 581 (c. 288r secondo la numerazione originale; 25 febbraio, feria V); F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 11, p. 244.

<sup>32</sup> In tal senso deve essere letto il quesito inviato a Roma dal governatore anconetano, ACDF, *Decreta*, 1625, c. 140r (20 agosto, feria IV): «Gubernatoris Anconae lectis literis datis 31 iulii, in quibus consulit, an familiaris sancti officii dicti civitatis possint defere pistolam oneratam novi tempore, et ubique».

<sup>33</sup> C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio: 1550-1809*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Pubblicazioni degli archivi di Stato, 1994, pp. 246 (nomina per Fermo, 10 gennaio 1668), 404 (nomina per «civit. Tiburtin. et Capranicae»), 24 gennaio 1668); L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XIV/1 (1961), pp. 541-627.

in tale veste il prelado decise di vietare nel 1669 l'uso delle armi di ultima generazione a qualsiasi persona, di ogni ordine, grado o congregazione di appartenenza<sup>34</sup>. Il documento, puntualmente notificato a tutte le Inquisizioni periferiche, non riuscì a evitare la solita obiezione dei porporati del Sant'Uffizio, ossia se la normativa generale fosse da considerarsi valida anche per il caso eccezionale dei *familiaries*.

I magistrati secolari incontrarono sempre grandi difficoltà nel controllare, non solo i pezzi in dotazione alle guardie inquisitoriali, ma anche l'identità stessa dei *familiaries*. Come si poteva essere certi che l'uomo eventualmente fermato in possesso di un terzarolo fosse davvero un familiare del Sant'Uffizio? Se l'interessato avesse affermato di essere al servizio del tribunale, ma di aver dimenticato la patente a casa, le *summae* inquisitoriali prevedevano l'obbligo per le guardie secolari di scortare l'arrestato dal proprio frate giudice per l'identificazione:

Si *alguaciles*, sive birruarii inveniant de nocte hora intempestiva familiares sancti officii cum armis, et sine lumine, qui eis ostendant litteras patentes dominorum inquisitorum, libere eos abire permittant; si autem non ostenderit litteras patentes dominorum inquisitorum, tunc illos [...], ducant ad eosdem inquisitores, ut ab eis sciant, an sint, necne familiares Sancti Officii<sup>35</sup>.

Il frate doveva solo confermare o negare di aver rilasciato la patente all'arrestato, senza l'obbligo di mostrare alcun documento ai birri del governatore. Ciò avrebbe permesso all'inquisitore di liberare i propri impiegati, e probabilmente non solo loro, dal controllo del potere secolare, ponendo l'autorità civile in una posizione subalterna rispetto a quella del sacro tribunale. Pene severe vennero minacciate a quei frati che, nella speranza di disciplinare i propri famigli, avessero reso noto ai governatori il rolo dei patentati. Quei nomi dovevano rimanere segreti al fine di ritardare l'azione delle magistrature cittadine, le quali, non sapendo con precisione chi fosse familiare del Sant'Uffizio e chi no, avrebbero dovuto chiedere sempre il *nulla osta* al padre inquisitore<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn. (24 settembre 1669), *Bando sopra il portare mazzagatti e stilletti prohibiti*.

<sup>35</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 11, p. 244.

<sup>36</sup> ACDF, *Decreta*, 1605, c. 205v (10 novembre, feria V): «[inquisitor] non dat ministris regis catalogum eorum quibus licentiam concedet et alius quatenus aliud fieri nequeat illi. exhibeat reservata sibi»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 371r; ivi, FF 3 n, cc. n. nn., decreto citato del 20 agosto 1664: «rescribatur inquisitori sacram congregationem approbasse quod notam patentatorum familiarium sancti officii Cardinali legato non consignaverit»; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 24, p. 246.

#### 4.1.2 - Il foro inquisitoriale

Il diritto di possedere le armi non poteva essere garantito senza un'opportuna difesa legale dei patentati, in quanto tali servitori, abituati ad aggirarsi per le strade in possesso di pezzi illegali, furono spesso soggetti a perquisizioni, ad arresti e a numerosi processi da parte delle magistrature secolari. Il secondo privilegio goduto dai *familiaries* del Sant'Uffizio fu dunque quello del foro inquisitoriale. Il padre inquisitore fu il solo autorizzato a «conoscere» le cause dei patentati, mentre la giurisdizione dei tribunali civili ed episcopali venne progressivamente limitata nei confronti di tali impiegati<sup>37</sup>. In caso di contestazioni, la sentenza definitiva sarebbe spettata all'unica corte d'appello legittima, ossia alla Congregazione romana della Santa Inquisizione. Porre inavvertitamente i ferri ai polsi di un familiare significava, perciò, avere direttamente a che fare, non solo con i cardinali del più potente dicastero pontificio, ma con il papa in persona, capo supremo del Sant'Uffizio<sup>38</sup>. La gravità degli scontri che potevano verificarsi a causa del privilegio del foro può essere compresa attraverso l'analisi del conflitto apertosi nella Milano del 1624 tra il governatore spagnolo Gomez Suarez de Figueroa, Duca di Feria<sup>39</sup>, e papa Urbano VIII (regn. 1623-1644)<sup>40</sup>. I birri cittadini avevano fermato un familiare del Sant'Uffizio in possesso di armi non consentite dalla legge e per tale motivo avevano ritenuto opportuno fargli trascorrere qualche giorno nelle pubbliche prigioni. Ma non fu l'arresto del patentato a offendere l'inquisitore di Milano, quanto il fatto che il suo inserviente fosse stato scarcerato quasi subito dal Feria «per grazia». Ciò costituì un vero affronto agli occhi del frate giudice, il quale, ligio al proprio dovere, ritenne opportuno informare la Congregazione romana dell'impudenza del rappresentante asburgico. Egli aveva dovuto assistere prima all'arresto disonorevole di un suo servitore e poi al rilascio di quest'ultimo per benevola concessione del governatore: una doppia prevaricazione che solo i vertici dell'istituzione avrebbero potuto redarguire in modo opportuno. Pochi giorni dopo, i porporati emanarono infatti un apposito decreto:

---

<sup>37</sup> A. Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 239.

<sup>38</sup> Nel 1601 Clemente VIII ordinò personalmente al gran maestro degli Ospitalieri di consegnare Francesco Pantosa al giudice di fede di Malta, colpevole di aver ferito un patentato isolano, tale «*Marcium de Nicatro spatarium antiquum familiarium Officii sanctissime Inquisitionis*», ACDF, *St. St.*, I 2 e, c. 348v. Per l'evoluzione della vicenda giudiziaria si veda ivi, L 6 h, c. 298r. Cfr. F. Albizzi, *De inconstantia in iure cit.*, cap. XXVIII, n. 33, p. 233, dove il familiare offeso viene indicato con il nome di «*Marium*».

<sup>39</sup> V. A. Vitale, *Suárez de Figueroa, Gómez*, EIT, 1936, p. 906.

<sup>40</sup> G. Brunelli, *Urbano VIII, papa (Maffeo Barberini)*, DSI, pp. 1616-1617; L. von Pastor, *Storia dei papi cit.*, vol. XIII (1961), pp. 229-1000.

Sanctissimus ordinavit scribi inquisitori Mediolani, ut fiscali sancti officii protestet, pro totalem liberationem non acceptat per gratia, sed ei fieri debebat ex iustitia, et instantiam faciat quod declaratus [?] et non preiudicialis iuribus, et personis sancti officii, et inquisitor interponat decretum iuxta petita<sup>41</sup>.

Il giudice lombardo aveva fatto bene a non accontentarsi della semplice scarcerazione e a chiedere ai cardinali un loro pronunciamento. Sarebbe spettato al fiscale del tribunale pretendere dal governatore il pieno riconoscimento della giurisdizione del Sant'Uffizio sui propri impiegati. Quel patentato era stato rilasciato «ex iustitia», secondo una corretta applicazione del diritto, e non per un atto grazioso del Duca di Fera<sup>42</sup>.

L'esenzione dal foro ordinario era quindi da rispettarsi nel caso in cui i famigli fossero stati fermati in possesso di armi proibite dai bandi generali. Ma per quali altri reati quei patentati dovevano essere lasciati al giudizio del padre inquisitore? I *familiaries* potevano contare sul foro inquisitoriale solo nelle cause intentate contro di loro (fruizione *passive* del privilegio) o anche in quelle da essi promosse (fruizione *active*)? Inoltre, il privilegio era valido sia per i processi di natura civile, sia per quelli istruiti per reati «criminali», ossia penali<sup>43</sup>? La prima vera formalizzazione del privilegio del foro risale al 1631. Solamente a partire dal secondo terzo del XVII secolo, l'Inquisizione sembra aver goduto di un consenso e di una autorevolezza tali da renderle possibile una chiara definizione delle esenzioni giurisdizionali dei suoi dipendenti. Come dimostrato dal caso milanese, anche per l'addietro il Sant'Uffizio era riuscito a sottrarre i propri assistenti al giudizio dei magistrati secolari, ma fu solo dagli anni '30 in poi che gli inquisitori disposero di una direttiva generale alla quale attenersi nel giudicare i membri della *familia*. Il documento, una lettera inoltrata a tutti i rappresentanti della Congregazione romana, stabiliva:

Pretendendo alcuni inquisitori di far le cause di famigliari, et ufficiali del Santo Offizio, ancorché non spettanti al Santo Offizio, o sieno civili, o criminali, attive, o passive, fondandosi talvolta nella consuetudine. E perche si vede per isperienza quanto ciò renda odioso questo Sagro Tribunale, ha la Santità di Nostro Signore col parere di questi miei

---

<sup>41</sup> ACDF, *Decreta*, 1624, p. 155 (3 ottobre, feria V), decreto citato anche in ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 367v; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 13, pp. 244-245, in cui si fa riferimento anche a un'altra decisione della Congregazione sullo stesso argomento (27 aprile 1600), ma che non è stato possibile rintracciare nella serie dei *Decreta*.

<sup>42</sup> Un caso simile si verificò a Cremona quattro anni più tardi, F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 14, p. 245, lettera della Congregazione all'inquisitore di Cremona (29 novembre 1628). Tali conflitti giurisdizionali si potevano avere anche nei confronti del foro vescovile, come si evince da una vicenda successa a Osimo nel secondo Settecento, ACDF, *St. St.*, DD 3 f, cc. 150r-v, lettera dell'inquisitore di Perugia alla Congregazione (30 maggio 1773).

<sup>43</sup> ACDF, *St. St.*, UV 47, *Laurea, Iurisdictio S. Officii et delicta ad illum [sic] pertinentia*, fasc. 3, *An patentati gaudeant privilegio fori active et passive in civilibus et criminalibus*.

et coetera ordinato, che io scriva, come fo, a Vostra Reverenza ch'ella in dette cause non spettanti al Santo Offizio, ancorche de familiari, et ufficiali, non se ne ingerisca, ma lasci liberamente fare a suoi giudici competenti, et ordinarii, ed ella solo attendi a fare quelle, che dee per ragione del Santo Offizio, spettanti alla santa fede, o dipendenti da essa, conforme la disposizione de sagri canoni, e costituzioni apostoliche; non levandole pero la fabricatione, e cognizione di quelle cause degli ufficiali, e famigliari, che in qualsivoglia modo commettessero delitto nell'offizio commessole: in caso poi, ch'ella avesse ragioni, che la persuadessero a dover fare altramente di quanto le scrivo, ne dia qui avviso colle ragioni<sup>44</sup>.

La pretesa di molti frati a voler condurre tutti i processi in cui fossero stati nominati i patentati aveva reso «odioso questo Sagro Tribunale», provocando gravi conflitti con le autorità cittadine, sia civili che religiose. La Congregazione era dunque intervenuta per specificare i limiti dei giudici di fede, poiché a essi sarebbero dovute spettare solamente alcune delle cause inerenti ai *familiares*, lasciando alle altre corti di giustizia tutti i processi «non spettanti al Santo Offizio».

Nonostante la sua ufficialità, il pronunciamento del 1631 non sembra aver alterato in modo significativo quella che era stata la precedente gestione del foro inquisitoriale, come dimostrato dal persistere dei conflitti giurisdizionali durante tutta la storia del sacro tribunale. La stessa lettera dei cardinali aveva lasciato irrisolti molti dei dubbi proposti dai titolari delle sedi periferiche. Quali erano concretamente le cause «spettanti alla santa fede, o dipendenti da essa», le sole riservate ai frati a proposito dei famigli? Quando una lite giudiziaria smetteva di essere inerente alla fede? Se un armato veniva assalito, com'era possibile comprendere se l'aggressione era stata compiuta contro la persona o in sfregio alla carica inquisitoriale del patentato?

In modo simile a quanto era successo per il privilegio delle armi, anche per amministrare il privilegio del foro i frati giudici dovettero far riferimento a manuali, a *summae* inquisitoriali e, soprattutto, a decine di decreti della Congregazione, spesso non chiari o caratterizzati da una tale generalità da risultare inefficaci. La riprova della contraddittorietà di questa prassi giuridica è testimoniata in particolare da una vicenda che coinvolse direttamente il Sant'Uffizio di Roma. Nel 1635, quattro anni dopo la lettera circolare della Congregazione, il mandatario dei cardinali inquisitori venne assassinato nell'Urbe, per motivi legati a donne

---

<sup>44</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 48, p. 248, *Lettera circolare scritta a tutti gl'Inquisitori il primo di Marzo 1631*. Copie della missiva sono conservate in ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 229r; ivi, LL 5 h, cc. n. nn. Una lettera dello stesso tenore venne inviata pure all'inizio degli anni '80, F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 48, p. 248, *Altra lettera circolare scritta li 6 Giugno 1682 a tutti gl'inquisitori dello Stato*; ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 230r; ivi, UV 16, *Damasceno consultore. Ministri S. Officii, eorum privilegia et crimina ab anno 1569 ad annum 1705*, cc. 217r-224v.



di malaffare a cui era solito accompagnarsi. Nelle carte raccolte in quell'occasione dai delegati del sacro tribunale si legge:

Del 1635 fu ucciso il mandatario di questo santo officio per causa di donne, e fu proseguito il processo di commissione della sacra congregazione dal giudice di Borgo, ma deciso dalla medema sacra congregazione [...]. A questo proposito basterà il dire che i giudici di Borgo si deputavano dalla sacra congregazione giudici del santo officio per le cause criminali [...]. Sono così frequenti le cause criminali de patentati che gaudent privilegio fori che si propongono in congregazione, che si stima superfluo di farne il racconto active, et passive<sup>45</sup>.

Nella Roma di Urbano VIII, il processo inerente all'omicidio di un patentato dissolto era stato giudicato dalla Congregazione, la quale aveva in seguito delegato la Curia di Borgo a condurre le indagini in sua vece, riservandosi tuttavia la sentenza finale. Ma le cause estranee alla purezza della fede non dovevano essere trattate all'esterno delle stanze del Sant'Uffizio, in linea con quanto decretato nel 1631? Come era possibile che i cardinali, dopo aver intimato ai loro delegati locali di non ingerirsi in processi non spettanti all'Inquisizione, avessero giudicato una vicenda nata «per causa di donne»? Quello non fu il solo processo celebrato in deroga alle competenze del foro inquisitoriale:

Pare superflua la narratione delle cause civili che si agitano nel santo officio mentre la sacra congregazione deputa per giudice di essa gli assessori pro tempore etiam per i ministri estranei [...]. Si che *il sudetto decreto del 1631 non solo non si è messo in uso, ma subito emanato, svanì*. Molte volte si è scritto a diversi inquisitori degli Stati di Savoia, di Milano, e di Venetia cum occasione di liti civili, che non convenissero<sup>46</sup>.

Il comportamento dei cardinali della Congregazione, che non rinunciarono mai a voler giudicare tutti i processi in cui furono citati i propri assistenti, dimostra come il decreto del 1631 fosse stato il frutto di attente considerazioni politiche, più che il risultato dell'afflato chiarificatore dei porporati. L'importante era stato intimare ai giudici di fede attivi negli Stati italiani di non occuparsi delle cause estranee all'Inquisizione, per salvare in tal modo le apparenze e i buoni rapporti con i rappresentanti locali. Salvaguardate le formalità, poco importò se gli inquisitori, o addirittura gli stessi cardinali del Sant'Uffizio, avrebbero rispettato oppure no la direttiva emanata<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn.

<sup>46</sup> *Ibidem* (il corsivo è mio).

<sup>47</sup> *Ibidem*. Vengono riportati di seguito alcuni dei casi in cui la Congregazione intervenne esercitando una giurisdizione pressoché totale sui propri servitori: causa criminale celebratasi nel Ducato di Firenze (21 agosto

La conservazione di un quadro giuridico confuso permise ai vertici del Sant'Uffizio di esercitare una sorta di veto sulle cause inerenti al personale, decidendo di volta in volta se avocare o meno il processo di fronte all'inquisitore<sup>48</sup>. Se si fosse ritenuto opportuno reclamare il giudizio di una determinata lite, si poteva citare una nutrita serie di *decreta*, sentenze, bolle e precedenti giuridici in favore del foro inquisitoriale<sup>49</sup>. In alternativa, se ai cardinali non fosse interessato quel processo, ci si poteva appellare al decreto del 1631 e a molti altri documenti dello stesso tenore<sup>50</sup>. Gli inquisitori furono abili nell'utilizzare le sottigliezze del diritto al fine di sottrarre i patentati più importanti alla giustizia ordinaria, come si evince da un decreto della Congregazione del 1670:

Proposito et maturii discusso dubio<sup>51</sup>, an patentati sancti officii de Urbe, et extra gaudentes privilegio fori, ille gaudeant active, et passive, tam in civilibus quam in criminalibus, et an illo gaudent quam utraeque partes sint privilegiates cum eodem privilegio privative. Domini consultores dederunt in scriptis eorum vota, et eminentissimi decreverunt, officiales et ministros sancti officii qui gaudent privilegio fori, non gaudere in causis civilibus in quibus sunt actores, nisi ubi adest privilegium vel consuetudo legitime praescripta. Quo vero ad causas criminalis gaudere in passivis privative, in activis autem, nisi sit causa sancti officii, tantu cumulative<sup>52</sup>.

Civile o criminale, *active* o *passive*, *privative* o *cumulative*, privilegio esclusivo o comune ai due contendenti: questi furono gli argomenti a disposizione dei frati giudici nell'esercizio

---

1638); processo napoletano (17 marzo 1640); lettera scritta al governatore di Fermo per ricordargli come i patentati del tribunale godessero del privilegio del foro *active* e *passive* (6 maggio 1649); caso di un affittuario dell'assessore Francesco Albizzi, difeso dal Sant'Uffizio contro la Camera Apostolica (5 gennaio 1641), vedi ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., lettera di Francesco Albizzi al vicario generale di Reggio Emilia (5 gennaio 1641); ivi, UV 47, c. 294r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Piacenza (11 marzo 1656).

<sup>48</sup> La disomogeneità con cui l'Inquisizione romana gestì i propri *familiaries* nella penisola italiana fu ben presente anche a Cesare Carena, che nel suo manuale inquisitoriale scrisse: «extra autem Regna Hispaniarum, de foro familiarium Sancti Officii non est agendum, quia circa hoc uniuscuiusque civitatis et provinciae erit observanda consuetudo», C. Carena, *Tractatus de Officio* cit., pars I, tit. XIV, *De Familiaribus Sancti Officii*, n. 21, p. 50. Per le informazioni bibliografiche dell'autore di veda A. Borromeo, *Carena, Cesare*, DSI, pp. 272-273.

<sup>49</sup> Si veda almeno ACDF, *St. St.*, DD 3 b, c. 391r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Ancona (2 gennaio 1644); ivi, DD 2 e, c. 198r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (18 agosto 1650): «come le eminenze loro benissimo sanno [...], non solo gli ufficiali ma ancora i familiari del santo officio active et passive gaudent privilegio fori»; ivi, DD 3 b, c. 391v, lettera del cardinale Barberini all'inquisitore di Recanati (4 agosto 1657); ivi, *Decreta*, 1689, c. 401r (15 dicembre, feria V); ivi, *St. St.*, FF 3 l, cc. n. nn. (decreto citato del 26 luglio 1690, feria IV): «Sanctissimus dicto memoriali audito idem fori privilegium praedictis patentatis benigne restituit».

<sup>50</sup> Tra i tanti si veda ACDF, *Decreta*, 1639, c. 136v (18 agosto, feria V): «Sanctissimus auditis votis decrevit, dicto fiscalem, officiales, ministros et familiares sancti officii non gaudent privilegio fori in causis concernentibus [fabricae Sancti Petri]»; ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 381r; ivi, *Decreta*, 1640, c. 41r (14 marzo, feria IV); ivi, *Decreta*, 1693, c. 189r (7 dicembre, feria IV).

<sup>51</sup> Il dubbio era stato posto ai consultori dalla Congregazione circa due mesi prima, cfr. ACDF, *Decreta*, 1670, c. 150r (4 giugno, feria IV).

<sup>52</sup> ACDF, *Decreta*, 1670, c. 228v (6 agosto, feria IV). La decisione viene citata anche in ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 168r; ivi, DD 3 a, cc. n. nn.; ivi, *Decreta*, 1689, c. 401r (15 dicembre, feria V).

del loro foro, in un complesso gioco fatto di rinvii, associazioni e smentite, nel quale i primi a esserne confusi furono spesso gli stessi inquisitori<sup>53</sup>. Proprio la fluidità del diritto inquisitoriale permise ai cardinali del Sant'Uffizio di intervenire liberamente nelle cause inerenti ai *familiars*. I porporati ebbero sempre il potere di delegare, mitigare o promuovere le inchieste, con il notevole risultato di garantire ai loro servitori una sostanziale immunità nei confronti delle magistrature civili e religiose.

#### 4.1.3 - L'esenzione fiscale

Come si è tentato di evidenziare nelle due sezioni precedenti, entrare a far parte dalla guardia d'onore dell'Inquisizione romana rappresentò per molti la possibilità di vivere in modo non conforme alle leggi vigenti. Si aveva il diritto di portare e usare armi, anche proibite, senza il timore di essere processati dai tribunali dello Stato, che all'occasione potevano essere sostituiti nelle loro funzioni da una corte di giustizia religiosa, extraterritoriale e molto indulgente nei confronti dei trasgressori.

Non paghi dell'importanza di questi privilegi, gli inquisitori pretesero che ai membri del tribunale, e in particolar modo ai famigli, venisse riconosciuta una terza esenzione di natura economica. Spesso, infatti, i patentati non vennero obbligati al pagamento delle imposte, sia locali («comunitative»), sia statali (camerali). Furono gli stessi giudici di fede a voler garantire ai propri collaboratori tali sgravi fiscali e ciò per un motivo molto semplice<sup>54</sup>. Dato che per la maggior parte dei patentati del tribunale non era prevista alcuna retribuzione, ai frati non rimase che sperare di ricompensare le fatiche dei loro *familiars* ottenendone l'esenzione delle tasse ordinarie. Questa forma di pagamento indiretto, oltre a rendere molto ambita la carica di famiglio, ebbe il prezioso vantaggio di evitare all'Inquisizione il

---

<sup>53</sup> In un memoriale del 1670 circa, scritto a proposito del privilegio del foro dei *familiars*, si sosteneva infatti che «nella presente controversia si vedono emanate da questa sacra congregazione risoluzioni diverse e fra sé contrarie», ACDF, *St. St.*, D 2 e, c. 169r.

<sup>54</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn., lettera del cardinale Emanuele Villani al vescovo di Fano (25 agosto 1659). Il papa aveva incaricato il porporato di discutere con il vescovo delle «motivazioni esili» avanzate dall'inquisitore di Ancona a proposito di alcune tasse. Né il giudice, né i suoi impiegati volevano pagare la «gabella della carne [per la quale] non si fa bona esenzione alcuna, pagando questa gabella in Roma anche il palazzo apostolico», ivi, lettera del cardinale Flavio Chigi al vescovo di Fano (ricevuta il 12 agosto 1659). Il vicario di Camerino, invece, si lamentò di come i magistrati civili volessero imporre anche ai suoi patentati il pagamento di «fuoco, stara, e guardie», ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn., lettera alla Congregazione (13 dicembre 1672).

mantenimento del proprio personale, che venne così stipendiato a scapito dell'erario pubblico.

La Congregazione romana intervenne sull'argomento solamente quando le complicazioni createsi rischiarono di provocare la rottura dei rapporti con le istituzioni secolari o lo scandalo pubblico, come testimonia la vicenda di Domenico Lepri, un patentato del Sant'Uffizio di Foligno di fine Seicento. Non contento delle immunità garantitegli dalla sua carica, Domenico si era rifiutato di versare la gabella del transito a Bevagna, un paesino valligiano nei pressi di Perugia per il quale si era trovato a passare. I rappresentanti della comunità bevenate avevano quindi scritto ai cardinali inquisitori lamentando come la tassa in questione fosse pagata da tutti, persino dai chierici locali. Il Lepri, inoltre, «non solo lo fa[ceva] valere per se e per tutti di casa sua [il privilegio], ma anche per gli amici, per far passare tutte sorte di mercanzie, anche d'altri». Un abuso in piena regola, dunque, che travalicava le esenzioni concesse alla *familia* inquisitoriale, ma che documenta a che grado di sopruso si dovette arrivare prima che la Congregazione romana intervenisse a porre ordine<sup>55</sup>.

Le magistrature civili, nonostante nutrissero forti sospetti sulla liceità delle esenzioni, si videro in molti casi costrette a far valere questo privilegio, autorizzando i servitori dell'Inquisizione a non pagare alcune tasse, soprattutto quelle applicate alle dogane marittime e fluviali, alle porte della città, o lungo le principali vie di comunicazione. A volte, per non incorrere negli strali dei cardinali romani, gli esattori fiscali preferirono far passare i muli dei patentati inquisitoriali senza indagare troppo sulla qualità o sul peso dei beni trasportati, dando corso a una sorta di contrabbando semilegale. Questa realtà sommersa sembra emergere nei documenti pervenutici solamente quando vi presero parte doganieri troppo ligi al loro dovere o patentati arroganti, come nel caso del già citato Domenico<sup>56</sup>.

Perfino l'imposta sul pescato poteva essere elusa dai membri del tribunale, una prassi attestata anche per il secondo Settecento, come si evince da una denuncia effettuata dall'inquisitore di Ancona. Il frate riferiva con franchezza come i suoi patentati,

---

<sup>55</sup> I cardinali privarono il Lepri della patente, ordinandogli di pagare la tassa contestata, ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 203r-204v.

<sup>56</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera di Calo Mancini alla Congregazione (22 giugno 1668). Il rappresentante della comunità riminese denunciò il mandatario del Sant'Uffizio di Cattolica, «per li continui abusi che comette col dare da bere, e da mangiare a forestieri da nascosto in dano grave delli dacia della foglietta, mi nescesita [sic] a ricorere alle Eminenze loro a ciò diano quelli rimedi necessari, perche se si ricorre da questo inquisitore, si riporta bone parole, ma mai si vede rimedio alcuno, perche il padre Francesco Pietro Martire Cavalli, vicario di questo inquisitore lo protegge, la causa non m'e lecito esprimerlo in carta per degni rispetti, e per questo li datii della Comunità di Rimini vanno a male, e si nescesita la comunità a colletare giornalmente per li danni che riceve la comunità da questi patentati».

con pregiudicio fanno scaricare nelle loro case some e canestri di pesce, e doppo provedute le loro famiglie, i loro servitori ne fanno esito senza pagar i soliti diritti all'appaltatore. [...] Detti patentati non permettano ulteriormente che nelle loro case li loro servi, e famuli ricevano pesce senza pagarsene la dovuta risposta [...]. Alcune di dette case de' patentati sono diventate pescarie anche con poco decoro del sacro tribunale<sup>57</sup>.

In alcuni contesti, quindi, la patente inquisitoriale venne usata come scusa per prender parte a una specie di mercato nero, parallelo a quello legale, in cui i patentati del Sant'Uffizio poterono rifornirsi di merci a basso costo, per poi rivenderle a un prezzo maggiorato, in deroga a tutte le restrizioni commerciali a cui dovevano soggiacere i loro concittadini. Numerosi furono i casi in cui la Congregazione intervenne per ribadire formalmente ai patentati la loro mancata esenzione alle tasse, sia statali che locali. Lettere e *decreta* dei cardinali romani arrivarono sino alle estreme propaggini del sistema inquisitoriale italiano per rendere noto a tutti, *familiaries* compresi, l'obbligo di sottostare al normale regime fiscale<sup>58</sup>. Nonostante ciò, la frequenza con cui vennero eseguite queste notifiche, l'assenza di una reale costrizione al pagamento, nonché la numerosità delle attestazioni in cui i cardinali si dissero favorevoli alle esenzioni<sup>59</sup>, rendono lecito dedurre che alla Congregazione non importasse più di tanto se gli impiegati dei tribunali fossero o meno degli onesti contribuenti.

Come a proposito degli altri privilegi, il Sant'Uffizio romano preferì ottenere nella pratica l'esenzione fiscale dei propri inservienti, rinunciando al formale riconoscimento di tale

---

<sup>57</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 f, cc. 270r-271v, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (estate 1774).

<sup>58</sup> ACDF, *Decreta*, 1631, c. 160v (21 agosto, feria V): «Sanctissimus mandavit scribi inquisitori Anconae praedictos familiares non esse exemptos [...] onerum camerarium»; ivi, *Decreta*, 1641, c. 134r (11 settembre): «Scribendi cardinali legato Romandiolae, familiares Sancti Officii non esse exemptos ab oneribus cameraribus»; ivi, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., decreto citato del 1 marzo 1662 in risposta a una lettera della comunità di Macerata del 25 febbraio: «Patentati sancti officii sunt exempti à rapresaliis et tenentur solvere collectas»; ivi, D 2 e, c. 62r, decreto citato del 20 giugno 1663; ivi, FF 4 l, cc. n. nn., lettera del cardinale Francesco Barberini all'inquisitore di Fermo (29 gennaio 1667): «hanno li medesimi risoluto, che ciascheduno de patentati suddetti sia tenuto pagare senza diminutione alcuna quanto viene costi pagato da qualsivoglia altro de laici anche per la coppetta, e libra morta»; ivi, D 2 e, c. 63r, chirografo di Innocenzo XI del 22 giugno 1680; ivi, FF 3 n, cc. n. nn., decreto citato dell'8 maggio 1681: «[Eminentissimi] dixerunt [...] scribatur inquisitoribus Faventiae, et Arimini, ut permittant quid pro oneribus cameraribus procedi possit contra patentatos sancti officii et privilegiatos manu regia absque ulla participatione coram Inquisitorem».

<sup>59</sup> In alcuni casi fu lo stesso frate giudice a lamentare la mancata esenzione dei propri collaboratori, vedi ACDF, *St. St.* DD 2 c, c. 767r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (2 ottobre 1625): «il mio vicario in Macerata, m'avvisa che quel monsignor governatore ha posto certe gravezze di gabelle, dalle quali fa esenti li ufficiali del suo tribunale, e quelli dell'episcopale, e non vuole esentarsi quelli del santo officio, quali hanno fatto ricorso, per non essere aggravati, non essendo di migliore condizione di quelli delli detti tribunali».

esonero da parte delle istituzioni adibite alla riscossione delle tasse<sup>60</sup>. Inoltre, gli stessi patentati ebbero a disposizione una pluralità di espedienti per ritardare o evitare i pagamenti, dal rifiutarsi di dichiarare le proprietà o i censi aperti presso gli istituti di credito<sup>61</sup>, sino a minacciare di morte coloro che furono incaricati di riscuotere le imposte. Tale fu il caso di Carlo Mazoli, esattore camerale nella legazione di Romagna, il quale, dopo essersi salvato in modo rocambolesco dall'aggressione del cancelliere del Sant'Ufficio di Rimini, scrisse ai cardinali romani:

Essendo depositario et essator camerale de taglioni, collette sopra di detto loco e suoi annessi, volendo sotto il dì 25 ottobre prossimo passato esigere dette impositioni camerali da Carlo Mancini da Rimini, fulli da questo non solo risposto et strapazzato con parole ingiuriosissime, ma negatoli li pagamenti con l'arma alla mano minacciandolo con un terzaruolo che sempre porta seco di levargli la vita, et non contento di questo, il giorno seguente ritrovandosi l'oratore in Cattolica a far l'essationi suddette fu seguitato da detto Mancini a cavallo armato di schioppo lungo e curto, et insultò di nuovo l'oratore con grave pericolo se non veniva soccorso in tempo da doi passeggeri da Ravenna et da altri di detto loco, facendosi lecito detto Mancini d'insultare et strapazzare i camerali et anco altri per esser patentato con nome di canceliere del santo officio, godendo con questo l'essentioni del foro. Supplica l'oratore l'eminenze vostre ordinare all'eminentissimo legato di Romagna che s'informi dell'esposto, conformarne processo et per giustitia spedischi la causa<sup>62</sup>.

Altre volte furono più pacati i modi con cui i patentati dell'Inquisizione tentarono di far rispettare il loro privilegio, come successe a Corinaldo, dove l'avvocato dei rei, il notaio e tutti gli ufficiali del tribunale locale ricorsero alla Congregazione centrale per l'esenzione dalle imposte *communitivae* inviando un memoriale in loro favore<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Nella Milano spagnola, questa sorta di esenzione informale poteva tramutarsi nell'annullamento di una multa, vedi ACDF, *Decreta*, 1619, p. 276 (1 agosto, feria V): «Fuerunt relatae literas inquisitoris Mediolani date die 17 iulii, quibus significat senatu condemnasse Iacobu Maria Stampa carceru ob delatione archibusietti mulctasse in scutis 200 sed excellentissimum gubernatorem ordinasse decretum non mandari exequere nec registrarri dictis actis»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 366v; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 7, p. 244.

<sup>61</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 e, cc. n. nn., dove si cita la lettera della Congregazione del Buon Governo all'inquisitore di Ancona (3 dicembre 1682): «Dovendosi da ciaschedun notaro di Recanati dar la nota dei censi fondati in quel territorio, desidera la sacra congregazione che monsignor assessore dia ordine a quelli che sono patentati del santo officio che debbano sodisfare puntualmente a questa parte». Per quanto riguarda la Congregazione *De Bono Regimine* si veda *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007.

<sup>62</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera di Carlo Mazoli da San Giovanni Marignano alla Congregazione (17 novembre 1660). Il 22 dicembre i cardinali decretarono: «eminentissimus legatus nomine Sacrae Congregationis procedeat», ibidem. Molto probabilmente il patentato violento fu la stessa persona che in una lettera del 1668 accusò il mandatario del Sant'Ufficio di Cattolica di non pagare le tasse dovute.

<sup>63</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 587r (estate 1612-primavera 1613).

Una lotta continua, quindi, fu quella intrapresa dai patentati del Sant'Uffizio al fine di non pagare le tasse, anche le più minute<sup>64</sup>; una renitenza fatta di tutele inquisitoriali, ritardi processuali, aggressioni armate e di azioni giudiziarie di gruppo, come testimoniato dal caso corinaldese. Il tutto avvenne nella dissimulata compiacenza della Congregazione romana, che condannando in modo inefficace il proprio personale riuscì a garantire l'esenzione fiscale ai propri patentati, in modo più o meno esteso.

Come si avrà modo di analizzare nel dettaglio in una sezione successiva (6.5), i cardinali del Sant'Uffizio furono consci di come questo privilegio fosse divenuto una forma di retribuzione per i dipendenti del tribunale. Abbandonare i patentati alla normale tassazione avrebbe determinato la grave crisi del personale dell'Inquisizione. Con che risorse si sarebbero altrimenti pagati tutti quei servitori? Inoltre, chi avrebbe voluto entrare a far parte della *familia* inquisitoriale se fosse venuta meno un'esenzione talmente vantaggiosa? Che interesse avrebbero avuto quegli uomini nel prestare servizio al tribunale di fede? Il privilegio delle armi e quello del foro non sarebbero bastati a convincere i notabili locali a entrare a far parte dell'*entourage* inquisitoriale.

Lasciando soli i patentati di fronte ai rigori della Camera Apostolica, o dei vari istituti di riscossione, si sarebbero potute rovinare antiche relazioni e rompere rapporti che mai erano stati formalizzati per iscritto, come dimostra la vicenda di Battista Nicoletti, colono del Sant'Uffizio di Rimini. Lavoratore delle terre dell'Inquisizione, Nicoletti era stato denunciato dalla comunità di Santarcangelo di Romagna a causa del mancato pagamento delle tasse locali. L'inquisitore di Rimini, fra' Paolo Geronimo, aveva prontamente comandato al suo patentato di corrispondere il dovuto, ma non senza un certo rammarico. La famiglia del colono stava su quelle terre da molti anni, lavorando i campi a proprie spese e ricevendone in cambio solo il privilegio dell'esenzione fiscale.

Da 20 anni in circa [...], per la sodetta essentione, ha sempre detto colono Battista Nicoletti, e Matteo fu suo padre, sementate dette terre della santa Inquisitione tutto del suo, et incannate tutte le viti che riesce di qualche utilità a detta Inquisitione, e così fu seco accordato da miei antecessori, al che *ardirei supplicare si degnassero haver riguardo*<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera del governatore di Macerata alla Congregazione (7 maggio 1663). Il prelado supplicava i supremi inquisitori affinché i patentati «contribuiscano all'estirpazione de' grilli, ch'in molta abbondanza infettano questa povera provincia». Pure una misura emergenziale come quella non fu sufficiente a far pagare quanto dovuto al personale inquisitoriale. Qualche anno dopo fu invece la comunità di Otricoli (TR) a supplicare i cardinali affinché i patentati rispettassero il divieto di possedere maiali, animali dannosi per le coltivazioni di grano e per la qualità dell'aria, vedi ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn., lettera alla Congregazione (1 giugno 1672).

<sup>65</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (15 settembre 1678, il corsivo è mio).

Come avrebbe potuto sopravvivere quel patto consuetudinario, vantaggioso per l'Inquisizione, sottoponendo Nicoletti alla normale tassazione? Non era compito del frate giudice commentare le decisioni dei sommi cardinali, ma fino a che punto si sarebbero potuti destabilizzare i contesti locali, in cui l'esperienza aveva permesso di intessere delicate relazioni economiche, spesso sviluppatesi senza il coinvolgimento della Congregazione romana?

Fu anche per risolvere casi come questi, nevralgici per la sopravvivenza economica del sacro tribunale, che durante il pontificato di Alessandro VIII (regn. 1689-1691) venne emanata una serie di *decreta* a tutela dell'esenzione fiscale dei patentati inquisitoriali<sup>66</sup>. Conclusasi la stagione riformista di Innocenzo XI e dei suoi più stretti collaboratori (Giovanni Battista De Luca, Alderano Cybo Malaspina e altri), era giunto il momento di affermare come il «manto del santo officio<sup>67</sup>» fosse sufficiente per mettere al riparo anche gli interessi economici dei suoi *familiares*.

#### 4.1.4 - I favori sociali

Le patenti dell'Inquisizione romana, se non resero legali le esenzioni di cui si è detto finora, ne incentivarono di certo il godimento informale, consentendo ai servitori del tribunale di versare all'erario meno del dovuto, di poter contare su giudici clementi e di camminare tra i loro concittadini armati di pezzi pericolosissimi. Consapevoli dell'invidia e del timore che erano soliti suscitare, i familiari del Sant'Uffizio pretesero di essere dispensati anche da

---

<sup>66</sup> ACDF, *Decreta*, 1689, c. 401r (15 dicembre, feria V); ivi, *St. St.*, FF 3 l, cc. n. nn. (12 luglio 1690, 19 luglio 1690 feria IV). Si veda un consulto di poco successivo ivi, *St. St.*, UV 16, cc. 217r-224v, in cui si tratta di un decreto (12 gennaio 1692) inerente al ripristino dell'esenzione dalle tasse locali. Per una trattazione più dettagliata si vedano le sezioni successive (6.4, 6.5).

<sup>67</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 380r, lettera del governatore di Macerata alla Congregazione (7 settembre 1663). Il riferimento al «manto» del Sant'Uffizio, come sinonimo di sottrazione alla normale amministrazione della giustizia (fiscale, sociale o legale), fu assai frequente nei documenti seicenteschi, cfr. P. Sarpi, *Historia dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio Dell'Inquisizione nella Città, e Dominio di Venetia* (18 novembre 1613), in G. Gambarin (a cura di), *Scritti giurisdizionalistici*, Bari, Laterza, 1958, pp. 119-212, in particolare p. 188: «La riverenza che meritamente si porta alla religione causa che facilmente hanno ingresso gli abusi, che entrano coperti di quel santo manto»; ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 393r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (16 settembre 1621); ivi, c. 903r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (31 dicembre 1626); ivi, c. 906r, lettera del dottor Marco Regio de Cavalli alla Congregazione (16 maggio 1627); ivi, FF 4 l, cc. n. nn., lettera della città di Lissa alla Congregazione (inizio aprile 1660). Il titolo della presente ricerca fa invece riferimento a un'espressione contenuta ivi, cc. n. nn., lettera della comunità di Mont'Appone alla Congregazione (23 nov 1659).



alcuni doveri sociali, ai quali sarebbero stati invece tenuti in virtù della estrazione medio-alta della propria famiglia. In molti casi i patentati si opposero all'inserimento dei loro nomi nelle urne elettorali, con le quali si era soliti stabilire a chi affidare i maggiori incarichi pubblici. Come ricoprire in modo adeguato tali cariche se si era già impegnati presso il tribunale dell'Inquisizione? Fu questa la scusante che i servitori addussero nel tentativo di non partecipare alla vita politica cittadina, come successe a Recanati all'inizio degli anni '30 del Seicento. Preoccupati dalla repentina diminuzione dell'elettorato passivo, i priori furono costretti a informare i cardinali inquisitori,

per esporli il danno et interesse che riceve [il popolo] da quelli che ricusano d'accettare gl'offitii pubblici, et d'intervenir alli consigli, sotto pretesto di esser esentati dalle familiarità concesse loro dalli ministri del santo officio, ancorchè non essercitino carità alcuna attualmente<sup>68</sup>.

Partecipando alla vita delle istituzioni si potevano ottenere solo magri profitti, a fronte delle molte ore che le sedute avrebbero richiesto. Era meglio, dunque, strumentalizzare la propria patente inquisitoriale, al fine di non essere costretti a mansioni così onerose ed economicamente sfavorevoli.

Nonostante ciò, la Congregazione romana non si espresse mai in favore di questo presunto privilegio, sottolineando invece come anche gli armati del sacro tribunale dovessero «exercere onera publica<sup>69</sup>». Il Sant'Uffizio, deludendo le aspettative dei *familiars*, fu sempre interessato ad avere propri inservienti tra gli impiegati delle magistrature civili e, in particolar modo, ai vertici di queste istituzioni. L'affiliazione inquisitoriale di segretari, usceri, avvocati, notai e amministratori vari, avrebbe incentivato la deferenza del potere secolare nei confronti dei frati giudici, i quali avrebbero potuto svolgere il loro lavoro senza eccessivi problemi. La presenza di patentati inquisitoriali in servizio anche presso le magistrature secolari innescò gravi conflitti fra il tribunale e le varie autorità del territorio, come nel caso di Giuseppe Bonetti. Quest'ultimo, allo stesso tempo fiscale dell'Inquisizione e sindaco di Macerata, riuscì a disattendere gli ordini ricevuti dal governatore locale proprio grazie alla tutela garantitagli dalla corte di giustizia religiosa<sup>70</sup>.

La numerosità dei patentati del Sant'Uffizio attivi nelle istituzioni civili fu dovuta alla costanza con cui venne perseguito tale fine, più che un prodotto del caso. Decine sono gli

---

<sup>68</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 d, c. 238r, lettera dei priori di Recanati alla Congregazione (15 agosto 1633).

<sup>69</sup> ACDF, *Decreta*, 1632, c. 21v (17 gennaio, feria IV): «Lectis memoriali communitatis terrae Cinguli [...], familiares sancti officii dicti loci cogantur exercere onera publica».

<sup>70</sup> ACDF, *St. St.*, DD 4 d, c. 208r, lettera del governatore di Macerata alla Congregazione (22 settembre 1659).

esempi di individui che godettero nello stesso momento di due o addirittura tre patenti, come è possibile constatare nell'elenco dei patentati anconetani del 1775 (*Tabella 12*)<sup>71</sup>. Il documento, che pure attesta una realtà tarda rispetto a quella oggetto del presente studio, sorprende per l'alto numero di inservienti inquisitoriali attivi presso altre autorità<sup>72</sup>, rendendo palese come, alla medesima altezza cronologica, quasi tutto l'organico dell'Inquisizione marchigiana fosse impiegato anche altrove.

La condizione di patentato inquisitoriale permise così a numerosi individui, impiegati presso enti pubblici o al servizio di qualche notevole, di disattendere i comandi ricevuti dai propri superiori, fossero essi cardinali, vescovi, governatori o rappresentanti di dicasteri romani. Allo stesso tempo, nel caso fosse stato loro notificato un ordine contrario al proprio volere o a quello dell'inquisitore, essi avrebbero potuto rifiutarsi di eseguirlo, sicuri che il «manto del Santo Ufficio» sarebbe bastato a proteggerli da eventuali ripercussioni<sup>73</sup>.

Tra i maggiori benefici che le patenti inquisitoriali comportarono, uno dei più significativi fu quello di poter continuare a usufruire dei privilegi sin qui analizzati anche dopo la fine del rapporto di lavoro con il tribunale. Patentati e *familiars*, con gravi problemi di salute o resi inabili al servizio a causa dell'età o di un loro trasferimento, potevano chiedere al proprio inquisitore il *benservito*, ossia la lettera in cui il frate era solito attestare le ottime qualità dell'ex dipendente e la serietà con cui questi aveva svolto il proprio lavoro. In tali documenti si poteva indicare per quanti anni il patentato era stato parte della *familia* e con quali responsabilità, costringendo il frate giudice a consultare i cataloghi degli impiegati compilati dai suoi predecessori. Si veda ad esempio come procedette l'inquisitore di Rimini a proposito di un *benservito* per cui si fece domanda nel 1673:

L'esposto del signor barone Camillo Boccacci da Fano nella supplica per il *benservito* in grado di consultore è vero, trovando in questi registri, che sono del 1650, gli fu confermata la patente, che di già haveva, non trovo però quando gli fosse stata antecedentemente conferita, per mancanza de i registri. È persona molto attempata, et pur troppo è vero, che le cattarrate l'hanno ridotto a termine tale che a pena puol discernere una persona, non che attendere allo studio. Nel servitio del santo tribunale per

---

<sup>71</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 f, cc. 517r-518v, rolo dei patentati del Sant'Ufficio di Ancona, 1775

<sup>72</sup> Per casi di doppie patenti risalenti al XVII secolo si veda ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera degli ufficiali delle milizie di Ancona alla Congregazione (maggio 1664); ivi, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (26 giugno 1664); ivi, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (luglio 1673), nella quale il frate riferiva come alcuni dei suoi patentati godessero della carica di curato o di vicario foraneo del vescovo.

<sup>73</sup> Scriveva il luogotenente di Fermo ai cardinali inquisitori: «è d'infinito pregiudizio alla giustizia, che debbano amministrare uffici pubblici i patentati di cotesto santo tribunale, poiché delinquendo questi in officio, non possono essere castigati da monsignor governatore, come è seguito presentemente», ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. n. nn., lettera alla Congregazione (1669).

quel tempo ch'io servo in quest'Inquisitione, l'ho sempre trovato d'ogni pontoalità ne ho mai per il tempo avanti sentito cosa in contrario: onde quando cotesti eminentissimi padroni stimino bene graziarlo di quanto desidera, a me non pare immeritevole; che è quanto posso dire in essecutione de commandi dell'eminenza vostra<sup>74</sup>.

La pratica del benservito portò alla costituzione di una *familia* ben più ampia di quella registrata nei rolli ufficiali, nei quali gli inquisitori dovettero prestare molta attenzione a non eccedere il numero massimo di licenze previste per la loro Inquisizione. Oltre ai servitori compresi nelle liste, dunque, furono presenti anche svariati altri patentati, che nonostante la restituzione dell'incarico, continuarono a mantenere uno stretto rapporto con il padre inquisitore e i suoi collaboratori, estendendo in modo non quantificabile le dimensioni della «società inquisitoriale»<sup>75</sup>.

In alcuni casi i cardinali inquisitori preferirono condurre specifiche indagini prima di concedere l'attestato richiesto, poiché quelle suppliche potevano trasformarsi in uno strumento utile per gli interessi dei singoli<sup>76</sup>. Nel supplicare il benservito, i patentati più audaci arrivarono a proporre persino chi avrebbe potuto sostituirli, quasi sempre un consanguineo o un loro sodale. Così fece Giovanni Andrea Abbati Olivieri, un familiare del tribunale di Pesaro già noto alla Congregazione romana per alcune risse<sup>77</sup>, che nel 1685 prospettò di rinunciare alla propria patente se questa fosse stata data al figlio Vincenzo. La maggiore preoccupazione del famiglia era che al posto di Vincenzo non venisse nominato il proprio fratello, spostando in tal modo i favori dell'Inquisizione dal suo ramo familiare a quello cadetto. Nonostante la faida interna al casato, la Congregazione decise

quod Ioannes Andreas Abbati Olivieri suas litteras patentales sancti officii in manibus inquisitori libere renunciat, qui illas deinde in persona filii dicti Ioannis Andreae ex gratia expediat<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (13 luglio 1673). Il 2 agosto gli inquisitori decisero di concedere il benservito.

<sup>75</sup> Si veda almeno ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., supplica di Vincenzo Locatelli, familiare da oltre cinquant'anni (ottobre 1670); ivi, lettera di Francesco Maria Castelluccio da Pesaro, mandatario e poi familiare, alla Congregazione (agosto 1674); ivi, supplica di Taddeo della Volpe, nobile di Imola e familiare da vent'otto anni (maggio 1675); ivi, lettera di Salvator Salvatori, notaio per ventisette anni al porto di Fermo, alla Congregazione (aprile 1660); ivi, supplica del consultore di Fermo, Niccolò Sabbioni, alla Congregazione (marzo 1662). Per un caso settecentesco si veda ACDF, *St. St.*, DD 3 f, c. 547r, lettera di Francesco Morici al cardinale Neri Maria Corsini, segretario della Congregazione (1759).

<sup>76</sup> Si veda ad esempio ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (9 giugno 1687): «Giorgio Troili ha rinunciato l'affitto delle possessioni di questo sant'ufficio, e per diligenze usate ho trovato Ambrogio Passeri, che le pigliarà per il medesimo affitto, che pagava detto Troili, ma vorrebbe alla prossima vacanza una patente di familiare di questo santo officio».

<sup>77</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (14 febbraio 1665). In quell'occasione, il familiare aveva troncato con un morso l'intero naso a Fabrizio Ardizzi.

<sup>78</sup> Ivi, decreto citato del 20 novembre 1691 (feria III).

I cardinali scelsero di assecondare le pressioni esercitate dal familiare, ma soltanto dopo aver rispettato le formalità burocratiche. Il passaggio ereditario delle patenti era stato fortemente sconsigliato nei manuali e nelle istruzioni inquisitoriali, poiché ciò avrebbe impedito agli inquisitori di scegliere in libertà chi nominare tra i propri collaboratori. Come tutelare, quindi, sia gli interessi dei casati più vicini all'Inquisizione, sia il buon nome del tribunale, il quale avrebbe dovuto scegliere sempre il più idoneo alla carica e non il figlio o il nipote di un patentato influente? È possibile trovare la risposta a tale quesito nella lettera che l'inquisitore di Rimini inviò alla Congregazione nel 1691:

Io mi sono indifferente di darla a questo o ad altri. [...] Mi fò però lecito di suggerire a vostra signoria illustrissima che si haveranno pochi esempi, che la sacra congregazione habbi approvato queste rinoncie per non introdurre uno stile, che le patenti per via di favori si perpetuino in una Casa. Et in casi simili di qualche straordinaria premura hanno più tosto voluto la rinuncia assoluta, et *hanno fatto significare a parte all'Inquisitore, senza che ne apparisca alcun decreto*, che doppo qualche tempo la dia al figlio, così operò meco la Beata Memoria d'Alessandro VIII quand'era cardinale et io ero costì, parlandomi in sacra congregazione d'una simile rinoncia, di che Carlo Amato Agli gentilhuomo di questa città, e da lui sommamente raccomandato, voleva dare a suo figlio<sup>79</sup>.

Se si era deciso di concedere la patente al figlio di un impiegato, lo si poteva fare salvando le apparenze e, soprattutto, «senza che ne apparisca alcun decreto», informalmente, come era stato a suo tempo suggerito dal cardinale inquisitore Pietro Ottoboni, che proprio in quegli anni sedeva sul trono di Pietro. Si doveva destituire il patentato dimissionario, aspettare «qualche tempo» in cui l'inquisitore avrebbe potuto fingere di essere in dubbio su chi fosse il più meritevole dell'incarico, per poi rilasciare la patente a chi fin dall'inizio si sapeva sarebbe toccata. In tal modo, coloro che avevano fatto richiesta per la stessa patente, non avrebbero potuto muovere alcuna obiezione al frate giudice.

I cardinali romani potevano inoltre raccomandare i patentati dimissionari presso altre istituzioni in cui si fosse resa vacante una carica. In alcuni casi la proposta di assunzione poteva assumere i connotati di un ordine appena velato, come successe nel 1628 per una posizione di notaio:

Sapendo la sacra congregazione quanta parte può haver vostra signoria nell'elezioni che si deve fare in Pesaro di un cancelliero per la cancelleria di Conoli hora vacante, e

---

<sup>79</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (8 novembre 1691, il corsivo è mio).

desiderando che sia eletta la persona di Francesco Benamati cancelliere di molto tempo e benemerito del santo officio, qual'ha supplicato in questa occasione per raccomandatione a vostra signoria, questi miei signori illustrissimi singolarmente desiderano ch'ella in ciò cooperi all'adempimento del desiderio loro<sup>80</sup>.

Ai *familiars*, infine, come a tutti i collaboratori degli inquisitori, fu concesso il privilegio di poter passare per primi nelle processioni più importanti dell'anno liturgico. In quanto membri della prestigiosa confraternita della Santa Croce, o di San Pietro Martire, i patentati del Sant'Uffizio furono soliti occupare i posti più ambiti nei cortei religiosi, a fianco dell'inquisitore, sotto la croce o nei pressi delle reliquie, quasi sempre preziosi frammenti della croce di Cristo. I famigli, oltre a sfilare nella ricorrenza del martirio del santo patrono (29 aprile) e nel giorno dedicato all'invenzione della croce (3 maggio), presero parte alle processioni del *Corpus Domini*, a quelle del venerdì santo e a una pluralità di parate celebrative in memoria dei santi locali<sup>81</sup>. Questi privilegi causarono molti problemi alla confraternita inquisitoriale, che spesso dovette ingaggiare delle lotte decennali con altre compagnie religiose affinché le fosse riconosciuta la precedenza nei cortei. Nell'Ancona di inizio Seicento, durante i festeggiamenti in onore della beata Agnese da Montepulciano, la processione degenerò in una sanguinosa rissa tra i crocesignati e i confratelli del Santo Rosario: tra urla, pugni e bastonate, la chiesa parrocchiale venne trasformata in un vero campo di battaglia<sup>82</sup>.

Disubbidire agli ordini ricevuti, raccomandare i propri congiunti per una patente, ottenere un benservito o scortare per primi le reliquie di Cristo, furono solo alcuni dei modi con cui i *familiars* del Sant'Uffizio ribadirono la propria appartenenza a uno *status* sociale altro, privilegiato e protetto dalla Santa Inquisizione. Il servizio reso al sacro tribunale costituì la giustificazione per potersi sottrarre, non solo agli obblighi socialmente imposti, ma anche a quelli di natura militare, come si avrà modo di constatare nella sezione successiva.

---

<sup>80</sup> BAV, *Barb. lat.*, 6336, c. 287v, lettera della Congregazione al vescovo di Cesena, governatore di Urbino (21 ottobre 1628). Si potevano proporre ex patentati anche al servizio delle istituzioni secolari, come ad esempio ivi, c. 296v, lettera della Congregazione al governatore di Ancona (28 ottobre 1628): «mi hanno ordinato ch'io raccomandi a vostra signoria come fo con efficacia Francesco Napolione barigello del santo officio costì, che desiderava servire vostra signoria per barigello della sua corte; se vostra signoria potrà gratificarlo questi miei signori illustrissimi ne terranno memoria».

<sup>81</sup> G. M. Caneparo, *Scudo inespugnabile* cit., c. 125r; C. Uberti, *Opera della croce* cit., lib. II, cap. XX, p. 33. Per un riferimento alle processioni a cui presero parte i *familiars* spagnoli si veda H. C. Lea, *A History of the Inquisition of Spain* cit., vol. II, p. 283. I cortei in onore di San Pietro Martire furono invece delle autentiche celebrazioni del potere inquisitoriale in Brasile, cfr. J. Wadsworth, *Agents of Orthodoxy* cit., pp. 164 e ss.

<sup>82</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 521r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (25 aprile 1602). Nel faldone indicato sono decine le carte contenute inerenti agli scontri tra le due confraternite. Le più antiche risalgono al 1598.

#### 4.1.5 - I privilegi militari

In molte località dove operò il Sant'Uffizio romano fu in vigore la prassi secondo la quale tutti gli uomini in possesso di armi avrebbero dovuto collaborare alla difesa della città in caso di grave pericolo. Lo scoppio di una rivolta cittadina, o l'avvicinarsi di navi piratesche o turche, costituirono preoccupazioni reali per molti governatori pontifici della costa adriatica, e soprattutto per i Gran Maestri dei cavalieri di Malta. Questi, nella speranza di poter rispondere ai possibili attacchi nel minor tempo possibile, vennero organizzando frequenti «mostre», ossia dei raduni militari durante i quali controllare il numero e l'equipaggiamento degli armati residenti in città. Gravi pene potevano essere inflitte a chi non si fosse presentato alle adunate, poiché un'eventuale assenza avrebbe causato l'indebolimento della capacità difensiva dell'intera comunità.

Nonostante l'autorevolezza con cui vennero convocati questi assembramenti, l'Inquisizione papale riuscì spesso a esonerare il proprio personale dalle mostre militari attraverso l'emanazione di appositi *decreta*. Tali riunioni, che implicavano una certa deferenza verso le autorità civili, costituirono una fonte di imbarazzo per i patentati dell'Inquisizione e in particolar modo per i *familiars*, che, quasi sempre nobili o provenienti dalle più facoltose famiglie del posto, colsero l'occasione per sottrarsi una volta di più al controllo delle autorità costituite. Fu così che molti inquisitori, allarmati dai bandi con cui i governatori tentarono di imporre anche ai patentati l'obbligo delle parate, informarono la Congregazione romana nella speranza di vedere riconosciuta l'esenzione dei propri assistenti.

Con che diritto il governatore, o un suo delegato, avrebbe potuto giudicare i patentati dell'Inquisizione? Inoltre, nel caso in cui i *familiars* non si fossero presentati alle adunate, come sarebbe stato possibile tollerare le multe e le ritorsioni inflitte ai servitori del tribunale? Questi furono alcuni dei dubbi che spinsero il titolare del Sant'Uffizio anconetano a scrivere ai superiori romani nel 1606. I consultori e i dottori che a vario titolo collaboravano con il frate giudice avevano fatto ricorso alla sua autorità contro un bando del governatore, in cui si intimava a tutti gli armati del luogo di andare all'imminente raduno. Non era giusto che un tale «aggravio» fosse imposto a uomini come loro, illustri, dotti e affiliati a un così santo tribunale, non perché essi fossero restii a difendere lo Stato della Chiesa (tale fu la difesa più ricorrente), ma solamente per non essere sottoposti a ritorsioni a causa delle loro assenze<sup>83</sup>. Il problema delle esercitazioni militari sembrò trovare

---

<sup>83</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 844r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (29 ottobre 1606).

una prima regolamentazione nel 1617, a seguito di alcuni disordini occorsi sempre nella città marchigiana. Il solito bando, pubblicato dal rappresentante governativo all'insaputa dell'inquisitore, aveva intimato a tutti i patentati di «appresentarsi alla mostra<sup>84</sup>». Sapendo che la Congregazione non si era mai espressa con chiarezza sulla materia, il frate aveva tentato di raggiungere un accordo personale con il governatore mandandogli il proprio vicario. Il problema non era inerente ai consultori, già esonerati perché in possesso del titolo di dottori, ma ai dodici *familiars* e ad altri cinque patentati non laureati, quali il notaio, il sostituto, il depositario, il computista e il fattore delle proprietà del tribunale. Si doveva difendere l'onore di quegli uomini, poiché «i poveri inquisitori alla giornata isperimentano quanto importi l'esentioni de suoi ministri, i quali delle loro fatiche non hanno altro [compenso]». Nonostante la tentata mediazione del frate anconetano, la situazione precipitò quando «Francesco Spinelli notaro generale di questo santo officio, huomo di 50 anni, che non porta mai l'armi, fu imprigionato per conto delle guardie per ordine del detto cavaliere<sup>85</sup>». Il governatore, deciso nel sostenere a oltranza l'obbligo dei *familiars* e degli ufficiali inquisitoriali a essere presenti ai raduni, arrivò a promettere tre tratti di corda a tutti i patentati che avessero mancato al proprio dovere<sup>86</sup>. Nemmeno la minaccia della scomunica e un colloquio voluto dal domenicano riuscirono a smuovere l'irriducibile amministratore, che promise tuttavia di riconoscere l'esenzione solo qualora fosse stata ordinata direttamente dai cardinali inquisitori<sup>87</sup>.

Non è dato sapere se i vertici del Sant'Uffizio siano in seguito intervenuti per punire la condotta irrispettosa del luogotenente marchigiano. Quel che è noto è invece il provvedimento con cui i porporati tentarono di risolvere il conflitto, una sentenza destinata a segnare in modo indelebile la successiva giurisprudenza inerente alle esercitazioni militari:

Inquisitoris Anconae lectis literis datis die 20 et 24 augusti, Sanctissimus decrevit ut familiaris sancti officii non cogantur ad servitia militaria nisi ad sit urgens necessitas, et non sint acta occupati in servitio officii<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 894r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (20 agosto 1617).

<sup>85</sup> Ivi, c. 895r, lettera dell'inquisitore di Ancona al cardinale Millini, assessore del Sant'Uffizio (31 agosto). Il frate terminava la sua missiva scrivendo sconcertato: «Io non voglio rapresentar altro al giudicio di Vostra Signoria Illustrissima, ma solo dirò che in 24 anni che servo il santo officio non ho mai visto queste cose».

<sup>86</sup> Ivi, c. 897r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (7 settembre 1617). Il cavaliere Nappi venne incaricato di notificare al giudice di fede le intimidazioni del governatore.

<sup>87</sup> Ivi, c. 899r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (14 settembre 1617).

<sup>88</sup> ACDF, *Decreta*, 1617, c. 345r (31 agosto 1617, feria V); ivi, *St. St.*, P 3 a, cc. n. nn., *ad vocem familiares*; ivi, I 2 f, c. 384v; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 86, p. 257. La decisione venne poi ribadita qualche giorno dopo, quando i cardinali ebbero modo di leggere le lettere del frate anconetano del 31 agosto e del 7 settembre, vedi ACDF, *Decreta*, 1617, c. 359r (13 settembre, feria IV); ivi, *St. St.*, Q 4 xx, cc. nn., fasc. e.

La Congregazione decise di tagliare il nodo gordiano rimettendosi al parere del pontefice in persona, Paolo V Borghese, un ex inquisitore. Quest'ultimo ordinò che i *familiares* del Sant'Uffizio dovessero godere l'esenzione dagli obblighi militari, eccetto i casi di estremo pericolo, e solo se non impegnati nel servire il santo tribunale. Tale decreto venne così a ribadire quello che pochi anni prima era stato deciso per un gruppo particolare di *familiares* inquisitoriali, ossia quelli attivi sull'isola di Malta, i quali «non possunt cogi ad retinendos equos pro defensione Insulae ab infidelibus<sup>89</sup>».

La pretesa di non soggiacere ai comandi delle autorità secolari, quando si trattava di garantire l'ordine pubblico o la difesa militare, non fu una prerogativa esclusiva dei *familiares* anconetani e maltesi. In altre parti d'Italia non furono le rivolte locali o le scorrerie dei turchi a rappresentare il pericolo maggiore, ma fenomeni ancor meno controllabili, come la diffusione delle pestilenze e il periodico ingrossarsi dei fiumi durante la stagione autunnale. Fu così che la presenza degli armati inquisitoriali venne richiesta anche «per le guardie del Po in occasione di piena e per assistere a rastelli per il sospetto di contagio», come ebbe a scriverne a Roma l'inquisitore di Ferrara nel 1679. Ad Ariano, sede di una vicaria del

Sant'Uffizio, il governatore locale aveva imposto al notaio inquisitoriale Bartolomeo Tabbarini e al mandatario Giovanni Bascani di eseguire il turno di guardia loro assegnato. I due erano immediatamente ricorsi al proprio inquisitore, dicendosi sorpresi che agli ufficiali del santo tribunale venissero affidati compiti così degradanti e per di più da un amministratore civile. Lo scorrere di un fiume e i locali riservati alla quarantena erano degni di guardiani talmente prestigiosi?

Io gli risposi - scrisse l'inquisitore - che in ordine alle guardie del Po dovevano obbedire, così havendo ordinato codesta sacra congregazione con sua lettera del primo giugno 1669. Ma che quanto alla custodia de rastelli per sospetto di contagio, vi era decreto d'essa sacra congregazione che quando ufficiali curiae saecularis sunt exempti officiales sancti officii 1630<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 378r. Si affermava inoltre: «Familiares Inquisitionis supradicti tenentur excubios facere in magna necessitate ut ex decreto de mense aprilis 1600 quod fuisse extensu ad omnes familiares aliarum inquisitionum»; F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, nn. 53-54, p. 255. Per quanto riguarda l'esenzione dagli obblighi militari dei famigli della Suprema spagnola si veda G. Cerrillo Cruz, *Aproximación al estatuto jurídico* cit., p. 153.

<sup>90</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ferrara alla Congregazione (2 dicembre 1679).



Il frate ferrarese si mostrò determinato nel lasciare che i patentati di Ariano fossero costretti al pattugliamento del Po, le cui esondazioni avrebbero potuto danneggiare tutto il confine settentrionale dello Stato Pontificio; un problema divenuto urgente in seguito al taglio del fiume operato dalla Repubblica di Venezia tra il 1600 e il 1604. Tuttavia, facendo riferimento a una precedente decisione dei cardinali, l'inquisitore diede credito alla pretesa esenzione dal controllo delle epidemie: se a ciò non erano obbligati gli ufficiali delle milizie secolari, tanto meno lo dovevano essere i suoi patentati<sup>91</sup>. La differenza tra le pretese avanzate dai servitori ferraresi e quanto venne concesso dal giudice di fede testimonia l'audacia con cui l'*entourage* inquisitoriale fu solito arrogarsi privilegi mai formalmente riconosciuti dal Sant'Uffizio. Ai componenti delle *familiae* armate interessava la fruizione concreta delle esenzioni, vere o presunte, indipendentemente dal riconoscimento formale di tali privilegi. Dopo aver tentato di descrivere quanti e quali furono i favori di cui beneficiarono i famigli del Sant'Uffizio romano, sembra doveroso analizzare più nel dettaglio questi armati. Chi venne incaricato di scortare l'inquisitore? Quali furono i criteri di selezione e chi si occupò delle loro nomine? Infine, quale fu e come cambiò l'estrazione sociale di questi patentati nei primi cento anni della *familia* moderna?

## 4.2 - La selezione

Nonostante le molte informazioni disponibili a proposito dei servitori inquisitoriali, al momento attuale non è dato sapere con esattezza come si diventasse un famiglio del Sant'Uffizio romano. Mentre per il XVIII e XIX secolo si dispone di veri concorsi per l'assegnazione delle patenti<sup>92</sup>, è possibile ricostruire solo parzialmente quello che fu il processo di selezione dei *familiars* tra Cinque e Seicento. Numerosi sono gli esempi di lettere di raccomandazione rilasciate da duchi, principi, cardinali e prelati italiani, anche nel corso del XVII secolo, affinché fosse data una patente di familiare inquisitoriale a un

---

<sup>91</sup> Ibidem, decreto citato del 20 dicembre 1679 (feria IV), con cui i cardinali approvarono la soluzione proposta dal giudice di fede.

<sup>92</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 f, cc. 527r-587v. Il concorso si svolse nel 1759-1760 per la patente di coadiutore del mandatario inquisitoriale di Ancona. I cinque candidati presentarono alcune lettere di raccomandazione rilasciate dal cardinale Neri Maria Corsini, dal cardinale Alessandro Albani, dal cardinale vicario e da «vari cavalieri anconitani», ivi, c. 533r.

determinato individuo. Scriveva infatti l'inquisitore di Rimini alla Congregazione romana nel 1658:

M'ha più volte scritto il signor cardinale di San Clemente perché voglia ritenere per familiare di Fano il signor Francesco Bercozzi gentilhuomo di quella città, ch'è di età di 40 anni<sup>93</sup>.

Insistenti pressioni furono esercitate dal Duca di Parma sull'inquisitore di Fano qualche anno più tardi per la concessione della famigliatura a un certo Luca Procassi:

Il serenissimo signor Ducca di Parma nella mia partenza di là mi raccomandò il medemo [Procassi] per una patente, et ancho d'appoi *me n'ha fatto istanza non ordinaria* con sue lettere, e perche questo principe m'ha obbligato molto havendomi per lo spatio di nuove anni sempre dato il braccio nelli negotii dell'Inquisitione, n'ho stimato molto tenuto anteporlo a molti altri, che mi facevano istanza per detta patente<sup>94</sup>.

Nonostante siano scarse le informazioni inerenti alla selezione dei famigli cinquecenteschi, è possibile avanzare qualche ipotesi riguardo, ad esempio, a chi spettasse la nomina dei *familiars*. La scelta di questi armati privilegiati sembra essere rimasta una prerogativa dei giudici di fede locali almeno fino agli anni '20 del Seicento, quando la Congregazione romana tentò di porre rimedio ad alcuni problemi legati proprio alla nomina di questi servitori. Attraverso l'analisi della corrispondenza che circolò tra le sedi periferiche e il centro dell'Inquisizione papale, è possibile distinguere un primo periodo in cui i patentati vennero nominati dai padri inquisitori, e un secondo periodo nel quale fu quasi sempre la Congregazione a decidere chi assumere nella guardia nobile dei singoli tribunali. Nelle lettere più antiche gli inquisitori non furono soliti chiedere ai propri superiori il permesso di nominare un individuo come loro familiare. Nelle missive essi raccontavano delle difficoltà incontrate a causa degli armati, dell'amministrazione delle indulgenze e dei privilegi garantiti, discutendo raramente della selezione del personale.

Consci degli abusi che potevano derivare dall'eccessiva libertà degli inquisitori, i cardinali del Sant'Uffizio decisero di ridurre i margini decisionali dei loro rappresentanti locali

---

<sup>93</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn. Si veda inoltre ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 946r, lettera di Giulio della Rovere al cardinal Millini, assessore del Sant'Uffizio (25 febbraio 1625); ACDF, *St. St.*, DD 3 f, c. 439r, lettera di raccomandazione del «Pater Magister Rossi ex Generale dei Minori Conventuali».

<sup>94</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn (il corsivo è mio).

attraverso l'emanazione di appositi decreti<sup>95</sup>. Nel 1625, scrivendo a tre inquisitori di recente nomina, i porporati intimarono:

Illustrissimi mandarunt scribi modernis inquisitoribus Faventiae, Anconae, et Arimini ne augeant, et minuent aut mutent familiares sancti officii, inconsulta hac sacrae Congregatione, et si contigerit locus aliquem vacare nominet personam habentem requisitus necessarius, et ab hac sacrae congregatione expectet approbationem<sup>96</sup>.

Niente doveva più essere cambiato all'insaputa della Congregazione, e nel caso si fosse voluto nominare un nuovo familiare ci si sarebbe dovuti rimettere alla decisione dei sommi cardinali.

Come tutte le patenti del Sant'Uffizio anche quella di familiare venne rilasciata dopo un solenne giuramento dell'interessato, nel quale si prometteva l'assoluta obbedienza al giudice e ai cardinali inquisitori<sup>97</sup>. Negli attestati non comparì mai un termine temporale per la carica affidata, poiché si diveniva patentati dell'Inquisizione per sempre e solo la morte, il pensionamento o la punizione per qualche grave abuso<sup>98</sup> avrebbero potuto interrompere il rapporto tra il singolo e il Sant'Uffizio.

Ma quali furono i requisiti per diventare un familiare dell'Inquisizione di Sua Santità? Già nel 1607 si era consigliato di escludere dalla *familia* persone scandalose<sup>99</sup>, mentre nel 1625 vennero esplicitati i requisiti per ottenere la familiarità:

In concedendis licentiis armorum eligant personis servitio aptos et bonae conditionis, et famae, maturae etatis, non rissosas, nec inimicitia foventis, quarum nomina mittant ad

---

<sup>95</sup> Ad esempio ACDF, *Decreta*, 1625, c. 48r (12 marzo, feria IV): «[Eminentissimi] approbarunt in familiaris personas nominatas in literis praedictis»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 369r.

<sup>96</sup> ACDF, *Decreta*, 1625, c. 76r (29 aprile, feria IV). Il decreto presenta una sottolineatura a matita, segno dell'importanza e del successivo riutilizzo di tale sentenza. I tre inquisitori erano rispettivamente Tommaso Novati da Taggia a Faenza, Michele Sasso da Taggia ad Ancona e Giovanni Francesco Guiotti a Rimini.

<sup>97</sup> BAB, B 1947, c. 34r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Bologna (1 dicembre 1629): «[il] giuramento solito da darsi a crocesignati e famigliari del Santo Officio nel quale promettono d'esser pronti a servirlo in tutto quello che verrà loro comandato per difesa e favore della Santa fede, contro i nemici di essa [...]»; ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 301r. Per il giuramento dai *familiares* della Suprema spagnola vedi F. Becattini, *Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, Anton Giuseppe Pagani, 1782 (rist. anast. Bologna, Forni, 1981, con errata attribuzione a Modesto Rastrelli), p. 140; G. Cerrillo Cruz, *Aproximación al estatuto jurídico* cit., p. 148; Id., *Los familiares de la Inquisición española* cit., pp. 103105.

<sup>98</sup> Si veda ad esempio ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 735 (1609-1617), estratto del registro del Sant'Uffizio di Ancona riguardante le lettere patenti revocate ai familiari: «Antid.s pater inquisitor cassavit a familiaritate sancti officii in civitate Exima nobilem dominum Hironimum Flasconum ob criminem homicidii, ab eo commissum mandavit sibi auferri litteras patentes super familiaritate predicta alias sibi concessas».

<sup>99</sup> ACDF, *Decreta*, 1607, c. 75r (22 marzo, feria V). Paolo V ordinò agli inquisitori del Ducato di Milano: «non dent licentias archibusiorum [...] personis scandalosis, sed his qui actu diserviunt officio»; ivi, *St. St.*, Q 4 xx, cc. nn., fasc. d.

hanc Sacram Congregationem, et ab eadem expectent deputationem et approbationem<sup>100</sup>.

Nella guardia d'onore dell'inquisitore si dovevano nominare uomini adulti, capaci nell'uso delle armi, di buona reputazione, ma soprattutto benestanti. Questo decreto permette quindi di comprendere come avrebbe dovuto essere, almeno nella mente dei cardinali dell'Inquisizione, il familiare perfetto, il degno rappresentante del sacro tribunale. In negativo, dai documenti emergono anche quali furono le caratteristiche da evitare nei futuri familiari, ossia l'età inferiore ai venticinque anni o troppo avanzata<sup>101</sup>, la rissosità, uno stile di vita dissoluto e, più di ogni altra cosa, la povertà<sup>102</sup>. Sorprende che per entrare al servizio del tribunale in qualità di famiglio bisognasse essere di nobili natali o disporre di entrate consistenti. A cosa fu dovuto tale requisito? Lo spiega molto bene un resoconto della Congregazione di metà Settecento:

Fu sempre considerato per ragioni di buona politica che tali patenti di famigliari si dovessero conferire a persone nobili, perché potessero colla loro autorità ed aderenza rendere più decoroso e rispettato il Santo tribunale [...]. E quando accade qualche controversia di giurisdizione fra li principi el Santo Officio, si è veduto, che li patentati nobili sono stati quelli, che con destrezza si sono adoprati, senza dar gelosia, a persuadere il principe a rimettersi a partiti ragionevoli, e con questi mezzi, molte volte e senza impegni, si ottiene quello che con altre forme non si conseguirebbe mai<sup>103</sup>.

Lo *status* sociale dei famigli era quindi una questione di «buona politica», poiché la nobiltà e la raffinatezza delle maniere garantivano una ricezione migliore delle decisioni dell'Inquisizione, soprattutto ai massimi livelli delle istituzioni secolari.

---

<sup>100</sup> ACDF, *Decreta*, 1625, c. 26r (5 febbraio, feria IV); ivi, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., fasc. e. La decisione venne solennemente ribadita ai tempi di Alessandro VII, ACDF, *Decreta*, 1658, c. 26r (31 gennaio, feria V): «in quocumque casu mutationis, vel ex causa mortis [familiarium], vel qualibet alia, certiorer semper sacram congregatione. Sub poena privationis dignitatis, nec non etiam vocis active, et passive». Sempre nel 1658 si intimò: «[inquisitori non] audiant in posterum concedere litteras patentes alicui, nisi prius certiorer ab assessore de registro in omnibus, et per omnia ad formam decreti», ivi, c. 221r (5 novembre, feria III).

<sup>101</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 203r, copia di lettera della Congregazione all'inquisitore di Cremona (16 novembre 1658). Si dovevano sostituire i familiari con oltre trent'anni di servizio o colpiti da infermità invalidanti. Cfr. F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 40, p. 247. Come si è avuto modo di contare (1.2), fu molto alto invece il numero di familiari minorenni nell'organico dell'Inquisizione portoghese, cfr. J. E. Wadsworth, *Children of the Inquisition* cit., pp. 21-43; Id., *Agents of Orthodoxy* cit.

<sup>102</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXIX, n. 38, p. 247: «[Inquisitor] eligat viros prudentes et laudabilis conversationis [...], quietos, pacificos, fideles, et morigeratos, praesertim in dictionibus principum secularium, ne conturbetur eorum Status et gubernium, ut aedificentur, non scandalizentur a ministris et familiaribus Sanctissimi Tribunalis, sed potius ab eorum modestia invitentur ad favendum Sancto Officio».

<sup>103</sup> ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., fasc. e.

Il gruppo dei *familiars* sembra essersi distinto fin dal tardo Cinquecento per la numerosità al suo interno di nobili e ricchi mercanti, a differenza del resto dell'*entourage* inquisitoriale, nel quale furono sempre presenti individui di umili origini, e che comunque subì un lento processo di aristocratizzazione. Nel rolo anconetano del maggio 1598 (*Tabella 4*), ad esempio, uno dei più antichi rimastici, i membri della guardia del tribunale vengono qualificati come «gentilhuomini e mercanti», termini ricorrenti in tutti i cataloghi successivi<sup>104</sup>. La ricchezza, o un titolo gentilizio, divenne con il tempo un tratto distintivo degli armati del Sant'Uffizio romano, come è possibile constatare in una serie di roli degli anni '50-'60 del XVII secolo, inviati alla Congregazione centrale dai tribunali del centro e nord Italia. Tra i 55 *familiars* bolognesi del 1663 si contano ben 19 conti, 4 marchesi, 1 abate, 11 senatori e un cavaliere, mentre i rimanenti vengono tutti indicati come «perillustrissimi domini» o più semplicemente come «domini». Nel gruppo dei famigli cremonesi dello stesso anno vi sono 11 nobili e 29 mercanti; in quello di Ravenna (1658), su un totale di 10 *familiars*, 4 conti e un cavaliere; 6 conti e un cavaliere a Cesena (1658); 11 nobili e 19 mercanti ad Alessandria (1663); un conte e 6 marchesi a Ferrara (1663); un conte, 4 gentiluomini e un mercante a Modena (1663); diversi nobili e mercanti a Novara; 16 nobili e 9 mercanti a Pavia; tutti nobili o gentiluomini a Perugia (1666); tutti *familiars* nobili o mercanti a Tortona (1665)<sup>105</sup>.

I familiari benestanti rappresentarono un'opportunità preziosissima per l'Inquisizione, la quale, assumendo persone di condizione agiata, non dovette impiegare ingenti capitali per stipendiare i propri servitori. Privilegi ed esenzioni costituirono la vera ricompensa dei famigli, che in tal modo riuscirono a sottrarre dalla normale imposizione fiscale i cospicui possedimenti di famiglia, o le rendite a loro intestate, in cambio di poche ore da trascorrere alle dipendenze del tribunale. Non solo questi patentati facoltosi non ricevettero una paga, ma al contrario furono loro a compiere dei doni nei confronti del proprio inquisitore. La guardia nobile del Sant'Uffizio, al pari di molti altri impiegati del tribunale, fu solita omaggiare il frate offrendo chili di candele per l'altare dell'Inquisizione, legna, stoffa, suppellettili per la sede del tribunale, proponendosi anche di lavorare a titolo gratuito nelle più disparate mansioni. Andrea Gasparro, patentato dell'Inquisizione anconetana, ammetteva nel 1675 di aver donato

---

<sup>104</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 354r.

<sup>105</sup> Si vedano nell'ordine: per Bologna (ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 168v), Cremona (ivi, cc. 207r-210v), Ravenna e Cesena (ivi, cc. 231r-232v), Alessandria (ivi, cc. 126-v), Ferrara (ivi, cc. 331r e ss.), Modena (ivi, cc. 452rv), Novara (ivi, cc. 484r e ss.), Pavia (ivi, c. 526r), Perugia (ivi, cc. 543r-544v), Tortona (ivi, c. 918r).

alcuni pochi mobili che ho fatto alla sudetta capella [dell'Inquisizione] cioè un parato d'altare di tela dipinta in Perugia con la fodera di tela pavonazza, et otto braccia di tela loganella turchina per federa di candelieri, e per coprire l'altare sopra la tovaglia, [...] in tutto spesi paoli trenta in circa<sup>106</sup>.

L'intervento del padre inquisitore avrebbe potuto rivelarsi determinante in un futuro processo o nell'opporvi a qualche esattore camerale. Era meglio, dunque, salvaguardare il rapporto speciale che univa il singolo patentato al giudice di fede, portando a quest'ultimo qualche dono o con la gratuità di alcuni servizi prestati.

Tale pratica espose gli inquisitori all'accusa di concedere le patenti solamente in cambio di favori, un sospetto nutrito in passato anche da Diego de Simancas. Il domenicano si era opposto a questa usanza, arrivando addirittura a proporre la scomunica per quei frati che avessero continuato ad accettare doni dal significato ambiguo (2.4)<sup>107</sup>. Nel 1661 Alessandro VII tramutò in ordine il consiglio del castigliano, interdicensi a tutti i dipendenti del Sant'Uffizio romano di fare o ricevere regali di qualsiasi sorte<sup>108</sup>. Un provvedimento, quello di papa Chigi, che incontrò la ferma opposizione di molti prelati legati all'Inquisizione, come testimonia una lettera del cardinale Barberini (1597-1679), all'epoca segretario della Congregazione del Sant'Uffizio. L'eccessiva severità del divieto avrebbe potuto provocare il caos nei tribunali locali, poiché «vari inquisitori, per la povertà delle inquisizioni, con gli emolumenti delle regalie de i contadini, et con li donativi de patentati, mantenevano in gran parte li prigioni, et le loro inquisitioni<sup>109</sup>».

I giudici periferici dovettero quindi scegliere tra due alternative: rischiare la rovina economica del proprio tribunale, oppure accettare le sovvenzioni dei patentati incorrendo però nelle censure papali. Di fronte a casi di estremo bisogno, era legittimo accettare quelle attestazioni di “generosità”? E se il dono in questione fosse stato davvero consistente, come la proposta di costruire le intere carceri inquisitoriali, era davvero opportuno rifiutare

---

<sup>106</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 760v, costituito di Andrea Gasparro (11 maggio 1675). Il familiare Carlo Battaglini ammise invece di pagare un giulio al mese al mandatario del Sant'Uffizio per il sostentamento del bargello inquisitoriale, *ivi*, c. 759r. Per una trattazione più ampia di tali deposizioni si veda il capitolo successivo (5.4).

<sup>107</sup> D. Simancas de, *De catholicis institutionibus* cit., tit. XXXIV, n. 23, p. 262: «inquisitores, qui dona acceperint, in sententiam excommunicationis incurrant, et officio priventur, et duplum reddant: idque etiam si ab officialibus dona acceperint: quin imo, qui id commiserint, decem millibus nummis praeterea multentur. Et officiales qui hoc non retexerint, eisdem poeni afficiantur».

<sup>108</sup> ACDF, *St. St.*, UV 11, *S.O. Alessandro VII. Doctrinalia, criminalia, civilia*, c. 330r, decreto citato (3 dicembre 1661); ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., lettera circolare della Congregazione a tutti gli inquisitori (6 ottobre 1668).

<sup>109</sup> ACDF, *St. St.*, UV 11, c. 331r, lettera del cardinale Francesco Barberini al papa (fine 1661-inizio 1662). Cfr. G. L. D'Errico, *Barberini, Francesco*, DSI, pp. 134-135.

l'omaggio? Questo fu il quesito inviato ai cardinali dall'inquisitore di Perugia nel 1648, nella lettera del quale si legge:

La maggior difficoltà in proseguire la fabrica del santo officio consiste in trovar la pietra, perché costa assaissimo, ne qui vicino se ne trova. Mi si porge occasione di haverne dal signor Griffone della Penna in tanta quantità che forse mi basterà, ne da me vuol denaro, ma in compenso desidera solo di essere annoverato tra miei famigliari. Volentieri sodisfarei al suo desiderio, se havessi luogo vacante, perchè egli è de primi gentiluomini di questa città, persona da bene, attempata e quieta, ma havendo il numero pieno, ne potendo far nascere vacanza, perché tutti quelli che ho presenti hanno contribuito alla medesima fabrica, per non perdere così buona occasione, massime che la pietra è ottima e vicina<sup>110</sup>.

Sarebbe stato più saggio, suggeriva il frate, esaudire simili richieste, mentre il limite imposto al numero delle patenti non avrebbe dovuto impedire a un inquisitore di usufruire di ottime carceri.

Una legislazione complessa fu quella inerente ai familiari del Sant'Uffizio romano, caratterizzata da numerose eccezioni e varianti locali. Ma in quali territori è possibile riscontrare la presenza di questa guardia armata? Perché i *familiaries* furono assenti in alcuni Stati e non in altri? Quanto si diversificarono i loro privilegi nel composito scenario politico-istituzionale dell'Italia di epoca moderna?

### 4.3 - La diffusione

Dalle cime del Piemonte alla laguna veneta, dalle valli comasche all'agro pontino, tutti gli inquisitori papali poterono contare su una nutrita *familia*, fatta di ufficiali, servitori e patentati variamente specializzati. Dalla documentazione sopravvissuta negli archivi si evince, però, che non in tutti i contesti i giudici di fede ebbero al loro servizio anche i *familiaries*, la guardia nobile del tribunale, la quale fu attiva secondo una geografia molto discontinua. Questi armati vennero interdetti in alcuni dei principali Stati italiani, quali il Ducato di Savoia, la Repubblica di Venezia e quella genovese, il Granducato di Toscana e

---

<sup>110</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 690r, lettera dell'inquisitore di Perugia alla Congregazione (5 settembre 1648). Al 1644 risaliva la patente di familiare di Camillo della Penna, molto probabilmente un parente del già citato Griffone Penna, ivi, c. 543r.

nei ducati padani di Parma e di Mantova<sup>111</sup>. Al contrario, si dispone di numerose evidenze storiche per quanto riguarda i *familiares* attivi nel Ducato di Milano, in quello modenese<sup>112</sup>, sull'isola di Malta ed entro lo Stato pontificio, un insieme composito di territori governati secondo diverse forme istituzionali. Infine, come ci si potrebbe aspettare, i famigli furono assenti laddove il Sant'Uffizio romano venne formalmente vietato, come nel Vicereame di Napoli<sup>113</sup> e nella Repubblica di Lucca, nonché in Sicilia e in Sardegna, isole sottoposte alla diretta autorità della Suprema spagnola.

Quali furono le ragioni di una diffusione così diversa e discontinua degli armati inquisitoriali italiani? Cosa significò per il Sant'Uffizio romano poter disporre di una propria milizia in alcuni Stati e non in altri, e che implicazioni ebbe questa dualità nella generale attività dell'Inquisizione papale? Inoltre, come cambiarono le logiche repressive del tribunale in presenza dei famigli, esponenti delle *élites* locali, e come invece si concretizzarono senza questi influenti cittadini? Tali sono solo alcune delle domande che scaturiscono dalla difforme presenza dei famigli in Italia. Quesiti la cui analisi richiederebbe studi specifici e un'attenzione che porterebbe inevitabilmente a divergere da quello che è lo scopo della presente ricerca.

Molti principi italiani si impegnarono con tenacia affinché nei loro domini non venisse costituita la guardia armata del Sant'Uffizio, un corpo religioso-militare dotato di privilegi ed esenzioni notevoli, la cui gestione avrebbe rappresentato una fonte continua di conflitti giurisdizionali. Ma non sempre e ovunque i rappresentanti delle istituzioni secolari riuscirono a opporre una sufficiente resistenza agli inquisitori. Che fare, quindi, di fronte alle incessanti pretese dei frati più determinati? Come comportarsi nel caso in cui

---

<sup>111</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn; ivi, L 3 f, c. 83r, lettera dei ministri del Duca di Parma alla Congregazione (probabilmente degli anni '50 del Seicento), con la quale si fece ricorso contro l'inquisitore di Piacenza, che aveva preteso di «tener la corte armata, contro lo stile, et in altri tempi sempre si è valso della corte ducale o episcopale». I granduchi di Toscana si opposero fin dal 1579 alla creazione di una *familia* armata inquisitoriale nei loro territori, come si apprende in G. Greco, *Tribunali e giustizia della Chiesa* cit., pp. 978, 983-984; Id., *La politica religiosa ed ecclesiastica del Regno d'Etruria*, in M. Manfredi (a cura di), *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807)*, Atti del convegno internazionale di studi Firenze-Pisa (29 novembre - 1 dicembre 2007), Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2013, pp. 213-340, in particolare p. 300. Cfr. F. Becattini, *Fatti attinenti all'Inquisizione* cit., pp. 140-143; R. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, 9 voll., Firenze, Cambiagi, 1781, vol. II (1781), pp. 456-458.

<sup>112</sup> ACDF, *St. St.*, UV 11, cc. 310r e ss. Nel 1646 la Congregazione romana impose la creazione di dodici *familiares* a Modena, dodici a Reggio, due a Mirandola e altrettanti a Novellara.

<sup>113</sup> In un verbale del Sant'Uffizio si legge però: «Relata nota familiarium et aliorum inservientium sancti officii Neapoli hic transmissa ab episcopo Molphettae cum literis eis», ACDF, *Decreta*, 1633, c. 51r (21 marzo, feria II). Non è dato sapere se con il termine «familiarium» i consultori presenti alla riunione abbiano voluto far riferimento agli armati del tribunale o, con un uso improprio del lemma, a tutta la *familia* inquisitoriale. Un apposito studio dovrebbe essere dedicato al personale attivo nel Vicereame, dove il Sant'Uffizio riuscì a operare informalmente.



l'inquisitore avesse fatto appello a Roma nel tentativo di ottenere una propria *familia* armata?

A fornire una prima soluzione a tali dilemmi fu il servita Paolo Sarpi (1552-1623), il consultore della Repubblica di Venezia che già ai tempi dell'Interdetto (1606-1607) si era rivelato irremovibile nel ribadire l'indipendenza dell'autorità statale dalle ingerenze romane<sup>114</sup>. In uno dei suoi consigli più celebri, quello inerente alla Santa Inquisizione, il religioso aveva messo in guardia il serenissimo principe contro le pretese dei frati giudici. Non si doveva prestare ascolto alle loro richieste, come era stato purtroppo fatto dalla Repubblica durante il medioevo, quando

li frati inquisitori spesso nelle prediche, eccitato il popolo e fatti li crocesignati, si muovevano con tumulto; dove molti delli crocesignati facevano le loro vendette contra gl'inimici loro sotto nome di eretici; ed altri anco innocenti sotto quel nome restavano oppressi da chi voleva la robba loro<sup>115</sup>.

Quelle avanzate dagli inquisitori non erano le suppliche di zelanti religiosi interessati alla purezza della fede, bensì pretese di uomini determinati a impedire la costituzione di un potere statale forte, autonomo, centralizzato e sempre più indipendente dalla Corte romana, come appunto si era rivelata essere la Serenissima tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Se già nei secoli scorsi si era commesso l'errore di tollerare i crocesignati, bande di violenti inclini a risolvere le contese private tramite l'accusa di eresia, perché mai si sarebbero dovuti autorizzare i *familiars*, rappresentanti di un papato e di un Sant'Uffizio sempre più sfrontati nelle loro richieste giurisdizionali? L'esempio da evitare era quello dello

«Stato di Milano, dove l'Inquisizione ha più dilatato l'autorità sua che in qualsivoglia altro luoco<sup>116</sup>». Non si doveva dar credito alle direttive della Congregazione, nelle quali si ordinava ai veneziani di concedere una

---

<sup>114</sup> C. Pin, «*La plus belle piece qu'il ait faite*». Ripensando genesi e finalità del trattato *Sopra l'Officio dell'Inquisizione di Paolo Sarpi*, in U. Baldini (a cura di), *La Polemica europea sull'inquisizione*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015, pp. 3-100. Sull'importanza avuta da tale opera nel contesto storico e storiografico italiano e internazionale si veda S. Ditchfield, *In Sarpi's shadow: coping with Trent the Italian way*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, 2 voll., Milano, V&P, 2008, vol. I, pp. 585-606. Per una sintetica ricostruzione dei rapporti tra il religioso veneziano e il Sant'Uffizio romano cfr. V. Frajese, *Sarpi, Paolo*, DSI, pp. 1380-1382.

<sup>115</sup> P. Sarpi, *Historia dell'origine* cit., p. 139.

<sup>116</sup> Ivi, p. 171.

corte armata propria per quell'ufficio. Tutte queste sono ordinazioni pontificie contrarie alli costumi di questo stato. Altre danno autorità eccessiva agl'inquisitori, come quelle quali vogliono che abbiano facultà di dar licenza di portar arme, di far crucesignati; le quali cose non si potrebbero metter in uso senza gran confusione. [...] E questo è quello che vorrebbe ed ogni giorno tenta quella corte, cioè d'aver in sua mano sotto colore di religione l'administrazione d'alcune cose, senza le quali li stati non possono reggersi, perché mediante quelle resterebbe arbitra d'ogni governo. [...] Tutto quello che un principe riconosce da altri che da Dio, è servitù e soggezione<sup>117</sup>.

La confraternita della Santa Croce e le patenti per il possesso delle armi non erano altro che gli strumenti impiegati dalla Corte papale per indebolire il potere del principe. La Repubblica avrebbe dovuto impedire in tutti i modi ai delegati della Congregazione, non solo di occuparsi di materie estranee all'eresia, ma anche di comandare un manipolo di armati ostili all'autorità statale<sup>118</sup>.

Nei territori in cui venne interdetta la presenza dei *familiars* gli inquisitori furono costretti a chiedere l'intervento dei birri delle magistrature secolari, una prassi molto ben documentata per il Ducato di Savoia. Nonostante l'impegno profuso da Cipriano Uberti e da altri frati giudici al fine di ottenere le licenze per le armi dei crocesignati soggetti al principe, i Savoia si rivelarono tenaci nel negare ogni forma di autonomia militare all'Inquisizione romana. Se un eretico andava arrestato, o se qualche reo doveva essere scortato durante un viaggio, le istituzioni secolari avrebbero fornito ogni aiuto necessario, come scrisse nel 1661 al proprio inquisitore il gran cancelliere di Carlo Emanuele II di Savoia, don Giovan Battista Buschetti:

Ha vostra paternità reverendissima ogni occasione di credere, che il Senato sia ottimamente disposto a tutto quello che concerne il maggior servizio del Tribunale del santo ufficio da tutti noi, e particolarmente da me, in sommo grado ricevuto. Così può fare sicuro capitale, che quando richiederà il signor prefetto, ovvero il signor podestà della famiglia di giustizia, per la cattura de rei, per delitti dipendenti dalla sua giurisdizione, troverà ogni prontezza d'assistenza, e se in dette occasioni, vorrà mandare con essa famiglia qualche suo ufficiale armato, di carabine, o pistole lunghe, così a ruota, come a fucile, non gli verrà data alcuna molestia, non dubitando punto che la sua prudenza non permetterà che sotto questo pretesto vi segua alcun abuso. Perché preme

---

<sup>117</sup> Ivi, pp. 185-188.

<sup>118</sup> Diversi anni dopo la morte di Sarpi, Francesco Albizzi tentò di replicare al consulto del veneziano con la *Risposta all'istoria della Sacra Inquisitione composta già dal r.p. Paolo Servita, o sia Discorso dell'origine, forma ed uso dell'Ufficio dell'Inquisitione nella città e dominio di Venetia del p. Paolo dell'Ordine de Servi, teologo della Serenissima Repubblica*. Secondo Adelisa Malena, l'opera risalirebbe agli anni '40 del Seicento, ossia dopo la prima edizione a stampa dello scritto sarpiano (Ginevra, 1638), cfr. A. Malena, *Albizzi, Francesco*, DSI, pp. 29-31.

sommamente a Sua Altezza Reale, per fine di ben publico, che l'ordine suo proibito del porto d'armi venga osservato con ogni esattezza<sup>119</sup>.

All'occorrenza era la *familia* del podestà locale a dover intervenire e non quella dell'inquisitore. Il frate giudice, se l'avesse ritenuto conveniente, avrebbe potuto mandare un suo fiduciario armato (anche di armi proibite) al seguito dei birri cittadini, che al pari di questi sarebbe stato sottoposto al comando del rappresentante ducale.

L'interdizione dei *familiars* in alcuni Stati costituì una preoccupazione costante dei cardinali romani. L'assenza dei famigli non significava soltanto la riduzione dell'organico di molti tribunali: in mancanza di notabili armati in difesa del Sant'Uffizio sarebbe stato più facile diffamare l'Inquisizione e i suoi membri, mentre l'irreligiosità e il malcostume si sarebbero diffusi a macchia d'olio. Questi furono i timori che spinsero il cardinale Albizzi a redigere un memoriale sul finire degli anni '70 del Seicento. Esponente di spicco dell'ala più intransigente del Sant'Uffizio, il porporato si impegnò personalmente nella difesa di quelle patenti, opponendosi ai progetti di riforma del cardinale De Luca e dello stesso Innocenzo XI (Cap. 6). Scriveva Albizzi nella sua arringa in favore dei famigli:

Sono sempre (particolarmente nello Stato di Milano) state ambite simili patenti, le quali perché non si danno nello Stato di Veneti, Genova, e del Piemonte, si vede come in detti luoghi è servito il Santo Tribunale; quali difficoltà continuamente s'incontrano; in ogni punto bisogna disputare, e per il più sempre si perde, anzi nel Piemonte, come disse un inquisitore ad un ministro di questo supremo Tribunale, che gli anni passati fu in quelle parti, sono tenute per persone disonorate quelle che servono al Santo Ufficio, cioè che siano spie, e birri, e con molta difficoltà si trova chi vogli esercitare le cariche di vicario, cancelliere, e mandatario foranei, soggiungendogli, che quando vaca alcuna di simili cariche, sta vacante li mesi, e gli anni; e per farla accettare, bisogna che prometti (come disse) il Paradiso<sup>120</sup>.

Solo nel Ducato di Milano era stato riconosciuto ai frati giudici il comando di una *familia* armata, oltre che nel piccolo Ducato estense e nei territori dello Stato della Chiesa, dove legati pontifici, governatori e cardinali influenti non smisero mai di opporsi ai privilegi di quei violenti patentati. Il memoriale di Albizzi, composto secondo le retorica e i toni enfatici tipici delle controversie curiali, permette tuttavia di comprendere come l'autorizzazione ad avere propri armati abbia rappresentato un problema molto serio per la Congregazione del Sant'Uffizio, persino nella seconda metà del XVII secolo. L'azione complessiva

---

<sup>119</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn., lettera di don Giovanni Battista Buschetti all'inquisitore di Torino (31 gennaio 1661).

<sup>120</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., *Li patentati del santo officio servono di famiglia armata* (post 1677).

dell’Inquisizione romana rischiava di essere compromessa senza quegli armati, fedeli servitori del tribunale ed esponenti delle famiglie locali più illustri. Aboliti i *familiaries*, nessuno avrebbe difeso l’autorità del Sant’Uffizio, la buona fama e l’incolumità del personale impiegato, esponendo l’intero tribunale al ludibrio generale.

Lo scritto di Albizzi testimonia come il Sant’Uffizio sia riuscito a impiegare i famigli nelle zone soggette a Roma, a Milano e a Modena, ma tali non furono gli unici territori in cui furono attivi i patentati inquisitoriali. Lo studio della documentazione sopravvissuta permette di analizzare in modo approfondito anche un altro gruppo di armati del Sant’Uffizio, ossia quelli attivi sull’isola di Malta, sede di uno dei più importanti tribunali dell’Inquisizione romana.

#### 4.4 - «Fidei, christianitatis, et Italia propugnaculum<sup>121</sup>»: il caso maltese

Considerata formalmente una propagine del Regno di Sicilia, Malta aveva rappresentato da sempre uno degli avamposti più importanti del mondo cristiano nei confronti dei territori musulmani. Proprio la vicinanza dell’isola ai maggiori porti del nord Africa, circa 300 chilometri dal litorale tunisino e libico, lungo il quale era solita ritirarsi la pericolosa flotta della pirateria turca, aveva spinto l’imperatore Carlo V a cedere il controllo di quel territorio ai cavalieri di San Giovanni in Gerusalemme. I religiosi erano stati costretti ad abbandonare l’isola di Rodi a causa dell’avanzare delle truppe musulmane, approdando infine a Malta nel 1530. L’antico Ordine monastico-cavalleresco, che già durante le crociate medievali aveva avuto modo di distinguersi per l’impegno profuso nel combattere gli occupanti della Palestina, poté quindi continuare la propria battaglia in una posizione più defilata rispetto alla terra santa, ma nevralgica per la politica dell’Asburgo e per la difesa del cristianesimo nel mediterraneo.

Il Gran Maestro dei gerosolimitani divenne quasi subito il vero signore dell’isola e a lui fecero riferimento tutte le istituzioni secolari maltesi, in un contesto in cui la costante minaccia di invasioni turche finì con il determinare molti aspetti del vivere quotidiano. Di ciò si ebbe prova nel 1565 quando, alla fine di un lungo assedio conclusosi con l’insuccesso dei turchi, si diede inizio agli imponenti lavori di fortificazione dell’isola, costringendo

---

<sup>121</sup> ACDF, *St. St.*, UV 16, c. 164r.

buona parte della popolazione locale a prestare servizio per l'innalzamento dei bastioni. Fu l'architetto italiano Evangelista Menga a fornire i progetti per la realizzazione delle strutture militari; un insieme di baluardi che permise a Malta di rimanere cristiana nei secoli, nonostante un nuovo assedio nel 1723, e indipendente dalle potenze straniere sino all'arrivo delle truppe napoleoniche nel 1798.

La prossimità dei territori musulmani, e soprattutto la presenza sull'isola di comunità non cristiane, convinsero la Congregazione del Sant'Uffizio a istituire un apposito tribunale sull'isola mediterranea sul finire degli anni '50 del Cinquecento. A Malta erano solite attraccare navi di ogni nazione, i cui equipaggi erano spesso composti da protestanti o da uomini non interessati ai problemi della fede, sui quali era bene vigilare. Ma non fu questa la maggiore preoccupazione degli inquisitori locali, bensì i frequenti casi di sincretismo culturale e religioso che si ebbero sull'isola. La vicinanza fra le tre grandi religioni mediterranee (islam, ebraismo, cristianesimo), e quindi la compresenza di persone, di usanze, di costumi e di idee molto differenti, causò l'ibridazione tra i vari sistemi religiosi, tanto che gli inquisitori furono costretti a esercitare uno scrupoloso controllo sui fedeli a loro sottoposti al fine di tutelare l'ortodossia della fede cattolica<sup>122</sup>.

I *familiars* dell'Inquisizione isolana, al pari degli armati attivi nel nord Italia e nello Stato pontificio, non sono ancora stati oggetto di apposite ricerche che ne analizzino l'importanza nell'azione complessiva del tribunale di fede. Malgrado il progredire degli studi sul Sant'Uffizio, e nonostante le ottime condizioni in cui è stato conservato l'archivio del tribunale maltese, non si dispone ancora di un'analisi sul famiglia inquisitoriale che fu in servizio a Malta. Sull'isola mediterranea, non solo i frati giudici riuscirono a dotarsi di un gruppo stabile di *familiars*, ma essi furono in grado di garantire ai propri assistenti privilegi ed esenzioni del tutto eccezionali rispetto a quanto avvenne in Italia<sup>123</sup>. «In un paese governato dalla grande nobiltà di tutte le nazioni d'Europa era infatti più che conveniente

---

<sup>122</sup> Cfr. F. Ciappara, *Malta*, DSI, pp. 969-972.

<sup>123</sup> Le ricerche di Alexander Bonnici, Franz Ciappara e altri, hanno permesso di ricostruire con crescente precisione la storia dell'Inquisizione maltese, soprattutto per quanto riguarda la fase settecentesca del tribunale. Cfr. A. P. Vella, *The tribunal of the Inquisition in Malta*, Valletta, Royal University of Malta, 1964; A. Bonnici, *L'Inquisizione di Malta (1561-1798)* cit., pp. 3-31; Id., *A trial in front an inquisitor of Malta (1562-1798)*, Rabat, PEGLtd, 1998, pp. 52; Id., *Medieval and roman Inquisition in Malta*, San Gwann, PEGLtd, 1998; F. Ciappara, *The Landed Property of the Inquisition in Malta in the Late XVIII Century*, «Melita Historica», 8 (1976), pp. 42-60; Id., *The roman inquisition in Enlightened Malta*, Birkirkara, Europrint, 2000; Id., *Society and the Inquisition in Early Modern Malta*, Malta, PEGLtd, 2001; Id., *The Roman Inquisition and the Jews in Seventeenth- and Eighteenth-Century Malta*, in *Le Inquisizioni cristiane* cit., pp. 449-470. Si veda inoltre P. Piccolomini, *Corrispondenza tra la corte di Roma e l'inquisitore di Malta durante la guerra di Candia (1645-69)*, «Archivio Storico Italiano», s. 5, 41 (1908), pp. 45-127; A. Depasquale, *Ecclesiastical Immunity and the powers of the inquisitor in Malta (1777-1785)*, Malta, 1968; G. Woimbée, *Princes et inquisiteurs. Malte, l'Europe et la Méditerranée (1722-1798)*, Toulouse, Les Presses Univeritaires, 2015.

che anche monsignor inquisitore avesse un discreto numero di familiari<sup>124</sup>». Chi furono, dunque, gli armati dell'Inquisizione di Malta e cos'è possibile conoscere delle loro vicende? In primo luogo, il numero di coloro che poterono usufruire delle armi in quanto servitori dell'Inquisizione sembra essere stato molto più alto nello Stato dei cavalieri rispetto alle cifre disponibili per l'Italia. Ai frati isolani, durante tutta la storia del Sant'Uffizio locale, venne concesso il rilascio di circa venti patenti di familiarità per un territorio assai più piccolo rispetto alle aree giurisdizionali dei tribunali italiani. Alla numerosità dei *familiars* corrispose, inoltre, quella del resto della *familia*, un agglomerato di persone che, secondo le ricerche d'archivio di Ciappara, arrivò a sfiorare le mille unità nel 1760<sup>125</sup>. Spesso i patentati riuscivano a ottenere il rilascio dell'attestato anche per i loro servitori personali, i *famulos*, facendo aumentare a dismisura il numero complessivo dei patentati isolani.

Anche a Malta questi armati furono motivo di frequenti attriti tra l'inquisitore, il vescovo e le autorità secolari, ossia il Gran Maestro. I giudici di fede, a capo di un'istituzione formata da centinaia di persone, riuscirono a dispensare i propri assistenti da così tante leggi ordinarie che alcuni storici hanno considerato il Sant'Uffizio maltese un vero «*État dans l'État*», un'organizzazione riconosciuta e al contempo indipendente dalle leggi dello Stato<sup>126</sup>.

Secondo Woimbée, sarebbe riduttivo considerare le deroghe giuridiche che l'Inquisizione ottenne sull'isola per la propria *familia* come delle semplici eccezioni al diritto civile e penale. Quella riservata ai patentati maltesi sarebbe stata piuttosto una legislazione diversa, parallela, una «*privata lex*», come dimostrerebbe un conflitto verificatosi nel 1613 tra l'inquisitore Evangelista Carbonese e il Gran Maestro Aloy de Wignacourt<sup>127</sup>. Il frate aveva fatto arrestare due cavalieri ritenuti colpevoli dell'omicidio di un suo patentato e, non potendoli rilasciare per la punizione al potere secolare, a lui ostile, decise di impiccarli nel cortile del palazzo dell'Inquisizione<sup>128</sup>.

Il quadro istituzionale venne ulteriormente complicato dal fatto che l'inquisitore, già rappresentante della più potente Congregazione romana, operò sull'isola spesso anche in qualità di vicario o di nunzio apostolico, rappresentando personalmente il sommo pontefice.

---

<sup>124</sup> F. Ciappara, *Malta* cit., p. 971.

<sup>125</sup> *Ibidem*; G. Woimbée, *Princes et inquisiteurs* cit., pp. 103 e ss. Corrispondevano a venti i *familiars* maltesi nel 1600, mentre ne furono previsti ventuno per la stessa sede nel 1760.

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 110.

<sup>127</sup> «*Privilegium est lex privata*» sosteneva Diogo Guerreiro Camacho de Aboim nel suo *Opusculum de privilegij familiarium, officialium Sanctae inquisitionis*, II ed. Ulissipone occidentali, Antonii de Sousa Sylva, 1735, p. 7.

<sup>128</sup> G. Woimbée, *Princes et inquisiteurs* cit., p. 107.

Queste cariche, che mai furono affidate ai frati giudici della penisola, posero gli inquisitori maltesi al di sopra, non solo degli ordinari episcopali, ma anche degli stessi ospedalieri, che al pari di tutti gli altri ordini religiosi riconoscevano come proprio superiore il capo della Chiesa universale. Il sovrapporsi di queste nomine permise agli inquisitori di Malta di esonerare i *familiaries* dalle adunate militari<sup>129</sup>, dal mantenimento di un cavallo in vista di un possibile attacco all'isola<sup>130</sup> e dal consueto pattugliamento delle coste, privilegi che potevano tuttavia essere sospesi in «tempore magna necessitatis<sup>131</sup>». Non paghi di queste prerogative, gli armati del Sant'Uffizio maltese ottennero dai loro inquisitori che i privilegi elargiti fossero resi validi anche nei confronti dei propri parenti, amici e servitori<sup>132</sup>. Quella pretesa era infatti un'esenzione fiscale e giudiziaria totale, che permettesse ai *familiaries* e ai loro sodali di vivere in assoluta libertà rispetto al controllo del Gran Maestro. Aspirazioni, queste, che incontrarono sovente la compiacenza della Congregazione, soprattutto a proposito dell'esenzione fiscale dalle imposte statali. Con un decreto del 1591, uno dei documenti più antichi inerenti alla *familia* moderna del Sant'Uffizio romano, i cardinali stabilirono che i famigli isolani fossero «*immunes ab oneribus et impositionibus quae ad magno magistro imponuntur*<sup>133</sup>».

A Malta furono dunque attivi *familiaries* determinati e privi di scrupoli quando si trattò di difendere o ampliare i loro privilegi, disposti a ricorrere a ogni mezzo possibile pur di vedersi riconosciute ulteriori esenzioni. Numerosi furono i memoriali che il gruppo di armati inviò ai superiori della Congregazione, al fine di forzare la mano ai giudici di fede locali, come quello giunto a Roma nel 1610 in cui essi supplicarono che fossero processati dal Sant'Uffizio i loro debitori<sup>134</sup>.

---

<sup>129</sup> F. Albizzi, *De inconstantia* cit., cap. XXIX, n. 86, p. 257, decreti citati del 25 maggio, 15 giugno, 31 agosto, 7 settembre 1617 e del 7 febbraio 1618: «Non sunt tamen cogendi ad servitia militaria, nec ad lustrationem militum, nisi adsit urgens necessitas, et non sint occupati in servitio Sacri Tribunalis».

<sup>130</sup> Ivi, p. 255, decreto citato del 28 dicembre 1605: «[*familiaries Sancti Officii Inquisitionis melitensis*] non possunt cogi ad retinendos equos pro defensione insulae ab infidelibus»; ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 378r.

<sup>131</sup> ACDF, *Decreta*, 1600-1601, c. 53v (13 aprile, feria V); ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 378r; F. Albizzi, *De inconstantia* cit., cap. XXIX, n. 54, p. 255.

<sup>132</sup> ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, cc. n. nn., fasc. h, decreto citato dell'8 ottobre 1670: «*respondeatur magno magistro, quod commensales eorum, qui melite possunt communicare privilegia Sancti Officii sunt parentes, uxores, filii, fratres, ac sorores, necnon mancipia, et famuli*».

<sup>133</sup> F. Albizzi, *De inconstantia* cit., cap. XXIX, n. 55, p. 255, decreto citato del 10 gennaio 1591; ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 378v.

<sup>134</sup> La Congregazione non ritenne opportuno accondiscendere a tale richiesta, come si apprende in ACDF, *Decreta*, 1610, cc. 540r-541v (18 dicembre, feria VI): «*Eiusdem inquisitoris [melitensis] lectis literis die 9 octobris ac memoriale officialium et familiarium sancti officii melitensis, in quo petunt sibi concedi privilegium conveniendo suos debitores coram inquisitore, Illustrissimi domini dixerunt fuisse resolutum in congregazione coram sanctissimo, ut inquisitor se retrahat ab exercitio sui iurisdictionis*»; ivi, *St. St.*, I 2 f, c. 377r.

Al padre inquisitore venne riservata la giurisdizione sulle cause civili e criminali in cui furono implicati gli armati del tribunale, come è possibile constatare anche attraverso le carte raccolte dal cardinale Casanate a proposito del foro dei patentati isolani<sup>135</sup>. Le autorità secolari dovevano prestare molta attenzione quando si trattava, ad esempio, delle proprietà dei famigli o dei loro schiavi, i quali erano da considerarsi indipendenti dall'autorità del Gran Maestro, come scrisse l'assessore del Sant'Uffizio al proprio rappresentante sull'isola nel 1628:

É parso molto ragionevole quanto vostra signoria considera nella sua a favore dell'esentione sudetta [de schiavi de familiari di cotesto santo officio dal foro secolare], [...] essendo esente la persona et beni del familiare del santo officio si comprendono *li schiavi, i quali computano inter bona*<sup>136</sup>.

Quegli individui erano “proprietà” di un personale privilegiato, e pertanto essi furono dispensati dall'obbligo di dormire nelle prigioni pubbliche, come invece erano tenuti a fare tutti gli schiavi presenti sull'isola, eccetto quelli in servizio presso il Gran Maestro. Infine, a tali uomini venne concesso di acquistare il grano da chi avessero preferito, non dovendo sottostare al monopolio dei cereali gestito dai cavalieri.

Lo *status* privilegiato dei collaboratori del Sant'Uffizio maltese rappresentò un problema costante per i detentori del potere secolare sull'isola anche a causa dei precari equilibri politici e militari entro i quali venne a trovarsi lo Stato dei cavalieri nel XVII e XVIII secolo. Da un memoriale inviato dal Gran Maestro alla Congregazione nel 1699 si può comprendere quanto furono problematici i privilegi della *familia* per chi ebbe la responsabilità di garantire l'ordine pubblico e l'indipendenza dell'isola. Senza le tasse di quei ricchi patentati, e senza il loro impegno nella difesa di Malta dalle sempre più probabili incursioni turche, non si

---

<sup>135</sup> BCR, *Casanate, Sacrae Congregationis Sancti Officii*, voll. 264-273. I dieci volumi raccolgono materiale eterogeneo inerente alle cause civili dei *familiars* maltesi. È significativo che questi documenti, successivi all'entrata del cardinale Girolamo Casanate nella Congregazione del Sant'Uffizio (1668), riguardino in larga parte l'Inquisizione marchigiana e quella maltese, i due tribunali che garantirono i maggiori privilegi ai propri *familiars*. Lo stesso Casanate ebbe modo di conoscere personalmente entrambi i contesti, sia come governatore pontificio a Fabriano (1652), a Camerino (1653-1655) e ad Ancona (1656-1658), sia come inquisitore di Malta (1658-1663). Vedi L. Ceyssens, *Casanate, Girolamo*, DBI, vol. XXI (1978), pp. 144-147; M. Palumbo, *Casanate, Girolamo*, DSI, p. 289.

<sup>136</sup> BAV, *Barb. lat.*, 6336, c. 123v, lettera della Congregazione all'inquisitore di Malta (13 maggio 1628, il corsivo è mio). La decisione venne ribadita qualche anno dopo, ACDF, *Decreta*, 1631, c. 46r (21 agosto, feria V).



sarebbe potuta garantire a lungo l'incolumità dello Stato e, quindi, la permanenza stessa dei fedeli maltesi nel seno della Chiesa cattolica<sup>137</sup>.

Informazioni preziose sugli armati maltesi sono rintracciabili anche nell'*Istruzione* redatta dall'inquisitore Galeazzo Marescotti (1627-1726) nel 1666<sup>138</sup>. Dopo essere succeduto al Casanate nella guida del tribunale di fede isolano (1663-1666), il prelado decise di lasciare per iscritto alcuni consigli a chi avrebbe preso il suo posto. Nell'opera, maggiormente nota agli studiosi per le pagine dedicate al senso di claustrofobia provato da Marescotti al momento dell'arrivo sull'isola, sono conservati alcuni passi molto importanti a proposito della *familia* armata. Secondo il futuro cardinale, per arginare la prepotenza del Gran Maestro, gli inquisitori si sarebbero dovuti impegnare affinché le patenti di familiare fossero

desiderate, e concesse alli gentilhuomini migliori, e meglio stanti di Malta con non ordinaria mortificazione del Gran Maestro e suoi Ministri, i quali dovrebbero pur una volta disingannarsi, e conoscere che le patenti del Santo Officio non vengono desiderate da suoi sudditi per lucro o risparmio, ma bensì per vedersi liberi dalle ingiuste persecuzioni e angarie che sperimentano<sup>139</sup>.

Molti erano gli abusi che gli armati compivano sapendo di essere protetti dal foro inquisitoriale, ma ciò non doveva spingere i giudici a essere troppo severi, in quanto la buona fama del tribunale doveva essere anteposta alla punizione dei singoli *familiars*. Marescotti suggeriva a chi fosse appena giunto in quella lontana sede del tribunale romano:

Si guardi però inninamente ciascun inquisitore per cause men che gravemente dal privare li patentati del Santo Officio delle patenti, che godono, e molto meno ad istanza, e per compiacere al Gran Maestro, e la ragione si è, perché non si troverebbe in avvenire chi ricercasse, o accettasse simili patenti, poiché come li patentati del Santo Officio e della fabrica [di San Pietro]<sup>140</sup> non cavano da tali patenti alcun lucro, e restano odiatissimi dal Gran Maestro, che li considera come persone volutesi esentare dalla di lui giurisdizione; e perciò come inimici, e come tali restano privati di tutti li commodi

---

<sup>137</sup> ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 161r, 173r-177v. Contro gli eccessivi privilegi dei *familiars*, il Gran Maestro fece riferimento, oltre che al buon senso e al dovere di giustizia, anche agli scritti del cardinale Giovanni Battista De Luca e a quelli del cardinale Albizzi. Nonostante ciò, l'appello del cavaliere rimase inascoltato, come sembrano attestare i decreti settecenteschi inerenti a Malta: «Domini cardinales fuerunt in voto. Omnes patentatos, et familiares esse immunes a rapresaliis sic personalii sive realibus. Decreto 29 novembre 1702: Eminentissimi domini audito voto domini consultorum illud approbantur», ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 214r e ss. (decreti del 27 e 29 novembre 1702).

<sup>138</sup> L'opera è conservata in diverse copie, tra cui BCR, *Manoscritti*, 35.A.8, *Istruzione lasciata da monsignor Galeazzo Marescotti inquisitore di Malta a monsignor Ranuzzi suo successore*; ASV, *Segreteria di Stato, Malta*, 152 A, ff. 1r-54r. Cfr. G. Motta, *Marescotti, Galeazzo*, DBI, vol. LXX (2008), pp. 75-78.

<sup>139</sup> ASV, *Segreteria di Stato, Malta*, 152 A, p. 77.

<sup>140</sup> La Reverenda Fabbrica di San Pietro fu solita riconoscere come suo rappresentante nello Stato dei cavalieri proprio l'inquisitore.

utili et honorevolezze, che possono in qualunque modo o maniera procedere dalle di lui mano [...]. Onde se l'Inquisitore [...] priva della patente qualche soggetto, lo lascia et abbandona immediatamente e totalmente esposto al bersaglio delle persecuzioni et odio intensissimo del Gran Maestro e suoi ministri, di modo che riflettendo gli altri patentati alli casi loro, e dubitando che possa un giorno succedere il medesimo, procurano in ogni miglior modo possibile di riaggiustarsi la grazia del Gran Maestro, almeno col rinunciare spontaneamente la patente concedutale dall'Inquisitore più tosto che vivere col timore di restare una volta improvvisamente privati colla rovina totale loro e della loro famiglia tutta. Dal che nascerebbe che le patenti non sarebbero più desiderate d'alcuno et il tribunale resterebbe insensibilmente abbandonato e sfuggito da tutti et in conseguenza privato de l'honorevolezze, servizio, et assistenza, e seguito de patentati<sup>141</sup>.

Punire anche un solo familiare avrebbe potuto innescare una reazione a catena, compromettendo in tal modo l'intero funzionamento del tribunale di fede. Molti sono i casi concreti a cui fa riferimento Marescotti nel suo scritto, come quello che vide coinvolto Pietro Casciar, l'avvocato fiscale della Fabbrica di San Pietro, una vicenda durante la quale l'inquisitore aveva commesso un errore che i suoi successori avrebbero dovuto evitare. Su invito del Gran Maestro egli si era deciso a ritirare la patente al Casciar, nella speranza di migliorare i rapporti con l'Ordine gerosolimitano, ma, ammise Marescotti,

mi ingannai grandemente, perché per lo spazio di un anno e più non trovai chi chiedesse o accettasse la patente per le ragioni suddette, et il Gran Maestro non solo non mi hebbe obbligo alcuno, ma di vantaggio si burlò per così dire di me che avessi corso così facilmente nel concederle una cosa tanto pregiudiziale al mio tribunale. Anzi quando poi concessi ad altro soggetto la patente egli s'oppose, e mi contradisse acerrimamente in Roma<sup>142</sup>.

Si doveva diffidare dall'apparente benevolenza del cavaliere, rimanendo saldi nel proteggere i propri servitori anche nel caso essi si fossero resi colpevoli di tremendi abusi: era il Sant'Uffizio il primo beneficiario della tutela da garantire e non il singolo patentato. La difesa dei privilegi dei *familiars* provocò, inoltre, il deterioramento dei rapporti tra i giudici di fede e i vescovi locali. Gli ordinari che si insediarono nella diocesi maltese subirono infatti una sistematica riduzione delle loro facoltà a causa dell'influenza che da Roma venne riconosciuta agli inquisitori del posto. La Congregazione riuscì a subordinare completamente i vescovi di Malta ai propri rappresentanti in diverse materie, prima fra tutte la giurisdizione da esercitarsi sui *familiars*. I cardinali stabilirono che per nessuna ragione

---

<sup>141</sup> Ivi, pp. 76-79.

<sup>142</sup> Ivi, p. 80.

quei patentati avrebbero dovuto essere giudicati nel foro episcopale<sup>143</sup>. Con quale autorità il vescovo avrebbero osato mettere in discussione l'attività di un giudice vicario dei cardinali del Sant'Uffizio e dello stesso sommo pontefice? Gli ordinari maltesi, in virtù dei decreti del Concilio di Trento, riuscirono a estendere il loro controllo solo su pochi aspetti della vita religiosa dei famigli, come ad esempio la frequenza ai sacramenti. Tuttavia, numerosi furono i casi in cui i giudici di fede tentarono di sottrarre ai vescovi anche tali prerogative, come attestato da una lettera che la Congregazione spedì all'inquisitore nel 1641<sup>144</sup>.

Dal Ducato di Milano all'isola degli ospitalieri, i consistenti privilegi garantirono alla guardia nobile del Sant'Uffizio l'esenzione, più o meno estesa, dalle normative vigenti. Protetti dalla clemenza del foro inquisitoriale e temuti a causa delle armi a loro concesse, i *familiars* abusarono molto spesso la carica ricevuta, attribuendosi diritti mai formalmente concessi dalla Congregazione e rendendosi responsabili di gravi soprusi.

#### 4.5 - Gli abusi

Nonostante l'impegno profuso dai frati giudici nel controllare sia la selezione, che la condotta dei propri servitori, gli impiegati inquisitoriali furono costantemente motivo di scandalo per il sacro tribunale. Credendosi indipendenti dalle autorità pubbliche e a volte anche da quella della stessa Inquisizione, i patentati furono responsabili di morosità dolose, omicidi, violenze, ferimenti, stupri e oltraggi; un tasso di criminalità molto alto che contraddistinse anche diversi chierici del tempo, come hanno dimostrato recentemente Michele Mancino e Giovanni Romeo<sup>145</sup>. La prepotenza sembra essere stata una qualità quasi connaturale degli inservienti del Sant'Uffizio, a tal punto che non è possibile comprendere il peso sociale di questi servitori se non si hanno presenti quali e quanti furono gli abusi da

---

<sup>143</sup> ACDF, *St. St.*, UV 16, c. 368r, lettera della Congregazione a Fabio Chigi, inquisitore di Malta (27 giugno 1637). I porporati ordinarono al futuro pontefice di ottenere dal vescovo il rilascio di alcuni *familiars* inopportuno processati dalla corte episcopale, assieme alla consegna degli atti giudiziari. ACDF, *St. St.*, UV 16, c. 368r-369r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Malta (16 gennaio 1672); si veda in particolare modo ivi, c. 369r, decreto citato del 5 settembre 1685: «in posterum [episcopus] non audeat contra eosdem [patentatos Sancti Officii] processus instituere [sic], aut aliquid aliud attentare».

<sup>144</sup> ACDF, *St. St.*, I 2 f, c. 277v: «Inquisitori Melitensi rescriptum fuit de anno 1641 ut abstineret a cognitione an sui familiares adimplevissent praeceptum annuae communionis in Paschate ac significato communionis generale quas facebat die iovis sancto non suffragari familiaribus, consultoribus, et ministris sancti officii quin tenerent sumere eucharistiam in Paschate a proprio parocho»; F. Albizzi, *De inconstantia* cit., cap. XXIX, n. 51, p. 255.

<sup>145</sup> M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale* cit.

loro commessi. Ovviamente, queste violenze non furono un'esclusiva del personale inquisitoriale, ma risulta quantomeno significativo che a essere così prepotente sia stato l'*entourage* di un tribunale religioso, retto da frati zelanti, il cui compito principale fu quello di garantire la purezza della fede, della morale e la correttezza dei costumi.

A pagare le conseguenze di questi eccessi fu *in primis* il Sant'Uffizio medesimo. La Congregazione romana aveva condotto una battaglia plurisecolare contro vescovi e governatori, nel tentativo di sottrarre la propria *familia* alla giurisdizione altrui. Un obiettivo che, una volta raggiunto tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, non tardò a penalizzare la stessa Inquisizione. I privilegi elargiti dagli inquisitori ebbero l'inevitabile controindicazione di accrescere l'insofferenza dei patentati a ogni forma di autorità venisse loro imposta, compresa quella dei frati giudici. In altri termini, il sacro tribunale, promotore e maggior beneficiario dei privilegi dei *familiars*, finì per essere indirettamente danneggiato da queste esenzioni, come dimostrato dai numerosi casi di indisciplina verificatisi all'interno del gruppo di assistenti. Nell'aprile del 1663 l'inquisitore di Rimini si vide costretto a notificare a Roma l'irriverenza dei suoi familiari:

Lunedì 8 stante qui capitarono quattro prigionieri inviati dal padre inquisitore di Faenza, [...] custoditi e guardati anco da primi gentiluomini patentati del santo tribunale della città di Cesena, quali da me furono ricevuti e poscia ricreati, inviati alla volta di Sinigaglia [...]. Alcuni signori famigliari di questa città invitati con buone maniere per l'accompagnamento delli suddetti prigionieri sino a Pesaro, rucarono d'obbedire con le proprie persone, offrendosi, però, per la sudetta fontione, i loro servitori, ma non volendo io a ciò consentire, dicendoli non essere prudenza d'un inquisitore il fidare prigionieri di cotal rango a servitori di vario paese, [...] essi mi scrissero esser disposti a deporre le patenti, piuttosto che servire come sopra [...]. Cos'infatti le deposero nelle mie mani, et io le accettai con stabile determinazione di non restituirghele più<sup>146</sup>.

Nonostante fosse un loro compito l'accompagnamento dei rei (4.1), gli armati riminesi si erano rifiutati in modo categorico di scortare i prigionieri appena arrivati da Faenza, ritenendo tale servizio degno dei loro servitori e non del proprio rango. Una decisione che aveva lasciato interdetto il giudice locale, il quale, con un gesto sprezzante, si era visto restituire la patente da tre di quei famigli<sup>147</sup>. L'autorità del padre inquisitore non era sembrata loro sufficiente per costringerli a eseguire l'ordine.

---

<sup>146</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (9 aprile 1663).

<sup>147</sup> ACDF, *Decreta*, 1663, c. 78r (2 maggio, feria IV): «rescribatur inquisitori ut mittat nomina familiarium qui noluerunt associare carceratos ducendos ad Urbem, imo literis patentibus renuntiare addendo, quod illas non restituat; et tam. ipsi quam inquisitoribus Bononiae, Faventiae, Placentiae, Regii et Anconae significetur quod ideii familiares recusant associare carceratos, quia ipsi tenent, obligatos esse associare inquisitores, qui propter

È possibile constatare la stessa ritrosia nell'accompagnare i prigionieri anche in diversi altri casi, come in quello occorso nel 1685 nella vicaria inquisitoriale di Fano a causa del trasporto a Roma di Antonio Maria Leoni. Dei quattro familiari convocati dall'inquisitore solo tre

sono venuti, ma con gran difficoltà, perché il signor Giuseppe Carrara, avisato tre giorni avanti, ha ruscato con dire non esser all'ordine, et mandò il suo servitore, quale fu ruscato, perché gl'altri signori si chiamavano offesi. E perche l'ultima volta ancora ruscò di venire dicendo esser ammalato, et passeggiava per città, io gli [ho] fatto levar la patente, per essemplio a gl'altri<sup>148</sup>.

Quelli romagnoli non furono gli unici armati inquisitoriali a volersi sottrarre al proprio dovere, anche se è possibile constatare la frequenza con cui essi si opposero agli ordini dai frati giudici. Sempre i famigli di Fano tentarono di essere dispensati, infatti, dalla scorta all'inquisitore per mezzo di una supplica nel 1668, ma la Congregazione, «ad effetto di levare a familiari ogni pretesto», ribadì quanto deciso per il passato, ossia che i «familiares teneantur associare tam inquisitores quam eorum vicarios<sup>149</sup>».

Tra i vari motivi che spinsero i famigli dell'Inquisizione ad abusare della propria patente vi fu anche il desiderio di sottrarsi all'autorità del proprio superiore religioso. Una parte consistente della *familia* del Sant'Uffizio fu composta da uomini appartenenti allo stato clericale, e quindi tenuti, secondo i dettami del Concilio tridentino, a sottostare ai provvedimenti stabiliti dall'ordinario locale. Molti sono i casi attestati di religiosi che, ottenuta la patente di consultori o di ufficiali del Sant'Uffizio, si dimostrarono irrispettosi verso il proprio vescovo e inclini a comportamenti inadatti alla vita ecclesiastica. Un chiaro esempio in tal senso lo offrì «don Pier'Antonio Molari da Gradara ordinato al sacerdozio [...], giovine alquanto rilassato», il quale, tra le altre eccentricità, fu solito portare «una chioma sino a mezza spalla, e alle maniche, e vestiti con fetucce di colore<sup>150</sup>». Assai più

---

ad evitanda inconvenientia deberent ipsi personaliter ire, et non mittere quando non habeant impedimentum». I tre familiari, ossia Antonio Bonadrati, Ludovico Cortese e Onofrio Ugolino, ammisero di essersi rifiutati di eseguire la scorta «stimando tal'andata disdicevole alla loro nascita», ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (31 maggio 1663). La drastica decisione del Sant'Uffizio fu la seguente: «Eminentissimi declararunt nominatos inhabiles in perpetuo ad inserviendo sancto officio», ACDF, *Decreta*, 1663, c. 105r (13 giugno, feria IV).

<sup>148</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (18 ottobre 1685). Dopo essere stato reso inabile «in perpetuum» alla carica di familiare con decreto del 24 ottobre 1685, il Carrara venne reintegrato nella *familia* fanese nel 1691, cfr. ibidem, lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (23 dicembre 1691).

<sup>149</sup> Ivi, lettera di Francesco Maria Cuppis e Lelio Farastieri, familiari di Fano, alla Congregazione (ottobre 1668); ivi, *Decreta*, 1668, c. 407r (17 ottobre, feria IV).

<sup>150</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera del vescovo di Pesaro alla Congregazione (9 dicembre 1672).

scandaloso fu invece il suo collega Giorgi, canonico e consultore del Sant'Uffizio pesarese, noto ai fedeli per «abusa[re] della patente con portar scopertamente due pistoletti, anco in choro, et celebrando la messa». Quest'ultimo venne addirittura «fermato di notte tempo in maschera vestito da donna con un pistone finto curto, e pistoletti<sup>151</sup>»; un fatto che aveva ricoperto di vergogna non solo il tribunale di fede, ma anche l'intero clero locale.

Se ai comuni fedeli la patente del Sant'Uffizio permetteva di non essere giudicati dal proprio vescovo in caso di gravi peccati, ai religiosi patentati essa garantiva l'impunità per quanto riguardava l'indisciplina e l'inadempimento degli obblighi attinenti alla vita religiosa. Le costituzioni apostoliche non erano da considerarsi valide nei confronti dei patentati chierici, mentre le scomuniche fulminate dai vescovi contro questi servitori inquisitoriali dovevano essere considerate inefficaci<sup>152</sup>. Da un memoriale maltese inviato alla Congregazione si può comprendere con che senso di ingiustizia e di profondo fastidio gli ordinari subirono questa continua limitazione nelle loro competenze. Poiché ai vescovi era stato interdetto di punire sia le devianze nella fede, sia l'indisciplina di quei religiosi, l'ordinario di Malta si sentì in dovere di scrivere ai cardinali romani, con un tono quasi minaccioso: «lasciasi poi riflettere all'Eminenze Vostre se il vescovo sia inferiore all'inquisitore [...], principio erroneo, che cagiona li sconcerti<sup>153</sup>». Assecondare un clero dalla condotta peccaminosa e molto spesso nemico del proprio pastore avrebbe potuto portare a conseguenze inimmaginabili.

Disprezzo degli esattori camerari e delle istituzioni, eccessi carnevaleschi, offese volgari e bestemmie, bastonate, pistole e archibugiate, si susseguono nei molti documenti inerenti alle *familiae* delle varie Inquisizioni. Se il notaio del tribunale di Monte Elgano fu sempre invischiato in «continue brighe» e descritto come «unus contra omnes<sup>154</sup>», il mandatario Bartolomeo Girolami non fu da meno, essendo stato concubino, violento e «il peggior homo che sii in Civitanova<sup>155</sup>». La pessima fama di quei servitori criminali poteva oscurare il buon nome del tribunale, come si apprende da una lettera del vescovo di Macerata del 1606. Il Sant'Uffizio locale, scriveva il monsignore,

---

<sup>151</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Rimini alla Congregazione (10 febbraio 1685). I cardinali, forse su invito del riformatore Innocenzo XI, intervennero severamente punendo il patentato con un decreto del 21 febbraio 1685 (feria IV): «dictum canonicum Georgium ad restituendum litteras patentes sancto officio compellat, et significet eminentissimum legato et vicario generali pisaurii dictum Georgium non esse amplius patentatum santi officii».

<sup>152</sup> ACDF, *St. St.*, UV 16, c. 283v, dove a sostegno di tale inibizione si cita un decreto della Congregazione del 23 aprile 1704.

<sup>153</sup> Ivi, c. 373r.

<sup>154</sup> ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. nn., lettera dell'inquisitore di Fermo alla Congregazione (18 luglio 1659).

<sup>155</sup> Ivi, lettera dell'inquisitore di Fermo alla Congregazione (26 marzo 1660).

si rende con le loro durezza tant'aspro, et esoso, che da ciascuno viene abhorrito, et molti catidanti di questo studio, et altri dottori, et gentilhuomini qualificati non s'arrischiano di trattar con essi, poiché d'ogni piccola cosa pretendono di far processo, et venir all'abiuratione, ancorche spontaneamente<sup>156</sup>.

I servitori del Sant'Uffizio maceratese venivano sistematicamente evitati dai professori dell'ateneo cittadino e da alcuni notabili locali, poiché era risaputa la loro abilità nel citare chiunque li avesse contrariati di fronte al padre inquisitore.

A condividere la cattiva nomea dei servitori del Sant'Uffizio furono, con una certa frequenza, gli stessi vicari inquisitoriali. Nelle denunce inviate a Roma da padri guardiani, priori, vescovi e semplici patentati, essi vennero descritti come semianalfabeti, prepotenti e incompatibili allo stato ecclesiastico. Il vicario di Recanati, ad esempio, venne accusato di essere

povero, ignorante, superbo, talmente che strapazza tutti, e non porta rispetto a niuno e si fa grande con questo officio, quale abusa poiché vive in suprema libertatis, sotto questo pretesto e non serve il suo convento. [...] In Loreto ha fatto suo notaro un Michel Angelo Piasentino bolognese, il quale dall'Illustrissimo cardinale Giustiniano, mentre era legato in Bologna, fu fatto frustare con epitafio per spia doppia et infame e poi bandito da Bologna in perpetuo et hora sta in Loreto [...], che come si sente dire "il Piasentino Notaro del Santo Officio in Loreto" ognun dice "Jesus" per meraviglia. [...] Questo vicario ha una lingua che mai dice bene di niuno, e però tra frati si chiama bocchino, et infama talmente altri gentilhuomini di qua che tempo, un giorno si troverà un pistolese sulla faccia<sup>157</sup>.

Vicari come quello recanatese rendevano più facile il rilascio delle patenti a persone dissolute e dai trascorsi burrascosi, come era avvenuto nei confronti del notaio inquisitoriale di Loreto, sulla cui schiena si sarebbero potuti vedere ancora i segni delle frustate dategli per sentenza di un legato pontificio.

Rari sono i documenti grazie ai quali è possibile ricostruire in che modo il Sant'Uffizio perseguì i suoi impiegati nel caso di gravi reati. Tra questi vi è un elenco che l'inquisitore di Piacenza inviò a Roma nel 1656, nel tentativo di dimostrare come per l'addietro fosse stato il suo tribunale e non quello episcopale a sentenziare i membri della *familia*. Dando principio a una lunga lista di processi istruiti contro i propri servitori, il frate picentino scrisse:

---

<sup>156</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 873r, lettera del vescovo di Macerata alla Congregazione (8 luglio 1606).

<sup>157</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 275r, lettera di Giovanni Girolamo da Bologna alla Congregazione (20 giugno 1620).

Perché [l'Inquisizione] del 1647 processò e sententio domino Bernardino Capra vicario del santo officio. Del 1643 processò e de 1649 sententio domino Martino Manildi medico per aver sparate due terzette. Processò del 1649 il signor domino Francesco per aver scroccato l'archibugio dietro a domino Dario Oddi. Processò e punì il signor domino Giovanni Arcelli per aver calato l'archibugio contro il conte Francesco Arcelli. Processò il signor domino Alessandro Marazzani per aver calato l'archibugio contro un birro di Borgo nuovo. Il signor domino Lazzaro Rossi fu processato e sequestrato del 1653 per rissa seguita con il signor commendatore Costa. Il signor domino Bernardino Cernuschi del 1650 fu processato e punito per aver scosso Giovanni Poncelli. Il signor domino Carlo Sandrini, per aver dato due archibugiate a Pellegrino Genovese del 1652. Fu sentenziato il 1 di gennaio 1654. Il signor domino Ottavio Bertarosso per aver ammazzato Giovanni Malaraggia del 1653, fu condannato dal santo officio 1654 a sette anni di galera in contumacia, che poi si fu commutata dalla sacra congregazione<sup>158</sup>.

La distruzione dell'archivio del tribunale piacentino impedisce di conoscere nel dettaglio i processi citati e quale fu il tipo di patente goduta dai singoli servitori inquisiti. In soli otto anni, alla metà del XVII secolo, nell'Inquisizione di Piacenza dieci patentati vennero sentenziati a causa delle loro violenze, quasi tutte dovute all'abuso delle armi<sup>159</sup>. I rappresentanti del Sant'Uffizio non avevano avuto alcuno scrupolo nel puntare l'archibugio contro birri cittadini, commendatori, conti o consanguinei, come sembra suggerire l'identico cognome di Giovanni e del conte Francesco Arcelli. Nei casi più gravi, come per l'omicidio di Giovanni Malaraggia, la Congregazione era intervenuta con maggiore severità, salvo poi ridurre la pena, probabilmente tramutandola negli arresti domiciliari.

Tuttavia, tranne che in casi eccezionali come quello di Piacenza, il Sant'Uffizio romano tentò di evitare il più possibile di processare i propri impiegati, per non ledere gli interessi e, soprattutto, la reputazione del santo tribunale. Solo circostanze particolari o la condotta scandalosa del patentato avrebbero reso inevitabile un intervento della Congregazione. Questa sorta di amnistia generale permise ai diretti interessati di abusare della patente per molti anni prima che il frate giudice si risolvesse a prendere un serio provvedimento. Nel frattempo i processi inquisitoriali contro uno stesso patentato potevano succedersi nel tempo, divenendo due, tre o addirittura quattro, come scrisse il titolare dell'Ufficio fermano nel 1668:

Marc'Antonio Ferrante da Monturano [...] si rende immeritevole di godere più la patente del sacro tribunale. Resti servita vostra eminenza che quattro processi criminali

---

<sup>158</sup> ACDF, *St. St.*, UV 47, c. 300v.

<sup>159</sup> Cfr. P. Castignoli, *Piacenza*, DSI, pp. 207-208.



ha in quest'archivio il suddetto Ferrante: il primo per haver dato i pugni a don Domenico Brinci sacerdote di Monturano con effusione di sangue per alcune graffiature, e questo successe sulla sera delli 22 luglio 1664. Il secondo per una rissa che attaccò con Antonio di Tadeo pure da Monturano, nella quale però esso Ferrante ne riportò tre ferite, e questo fu il 28 settembre 1666. Il terzo per aver ferito su la testa e in una mano per l'occasione di ballo un tal Giovanni Pasquale, e questo accadde li 20 febbraio del medesimo anno le sei hore di notte. Il quarto per aver insultato con l'archibugio alla mano, e dette gravi ingiurie ad un notaro criminale di monsignor Governatore [...]. Il canonico Cozza ministro vecchio del santo tribunale mi riferisce che la propria moglie più volte ha fatto istanza che si levasse la patente al detto Ferrante suo marito, a gli inquisitori, per essere la sua rovina, e a me medesimo un parente stretto dello stesso Ferrante, che li fece la sicurtà di scudi duecento a fine di costituirsi, supplicò a levarli pure la patente<sup>160</sup>.

Non solo le violenze perpetrate dal patentato, ma nemmeno le suppliche della moglie e di un parente erano riuscite a convincere l'inquisitore a destituire quel servitore. Il religioso sembrò propendere per una condanna rigorosa solo difronte alla quarta condanna del proprio assistente.

Particolarmente efferati furono i crimini compiuti dai familiari delle inquisizioni romagnole, la cui punizione causò frequenti contese tra i giudici di fede e i legati pontifici. Nemmeno l'appartenenza allo stesso casato rappresentò un freno per i patentati più spregiudicati, che al contrario trovarono nel servizio inquisitoriale un mezzo per risolvere le proprie contese familiari. Ciò fu quello che accadde a Verucchio, in provincia di Rimini, dove nel 1659 la chiesa parrocchiale divenne lo scenario di una sanguinosa faida interna alla famiglia dei Landi. La vicenda è nota grazie alla lettera che Antonio, patentato del Sant'Uffizio e vittima dell'agguato, scrisse ai cardinali romani nella speranza di essere vendicato:

Sopra l'archibugiata sparatami adi 26 caduto con mazzagatto in chiesa [...] da Simone mio fratello assistito da Francesco Maria altro mio fratello [...]. Su questa notizia ancorché il zelo di Sua Eminenza [il governatore di Romagna]<sup>161</sup> et del padre inquisitore sia impareggiabile nel ministero della giustizia, nondimeno per essere io stato così assassinato da fratelli a me obligati per tanti titoli, particolarmente per averli io redenti di mille travagli così civili, come criminali col spendere del mio proprio, et esporre la vita a gravissimi pericoli, intraprendo di humilissimamente supplicare l'eminenze vostre a degnarsi di raccomandare a chi dovrà far la causa ogni rigore esemplare, et proportionato alla qualità del delitto, certificandole che oltre rimarrà rincuorato l'orgoglio de i rei, che vantano di voler far peggio un'altra volta<sup>162</sup>.

---

<sup>160</sup> ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Fermo alla Congregazione (10 agosto 1668).

<sup>161</sup> C. Weber, *Legati e governatori* cit., p. 368. Il cardinale Girolamo Borromeo (1615-1672) fu governatore di Romagna a partire dal 23 aprile 1657.

<sup>162</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn., lettera di Antonio Landi alla Congregazione (13 settembre 1659).

Lungi dall'essere persone morigerate ed estranee alle inimicizie, i *familiares* non furono capaci di astenersi dal compiere violenze nemmeno all'interno del luogo religioso. Questi patentati furono infatti abituati a portare le armi persino durante le funzioni religiose, perché nel caso si fossero imbattuti in qualche rivale avrebbero potuto usarle per soddisfare il proprio risentimento.

Inclini alla violenza sembrano essere stati anche i patentati più semplici della *familia* inquisitoriale, ossia i *famulos*, coloro che costituirono la scorta armata di altri patentati. I loro atteggiamenti arroganti e rissosi finirono per mettere in imbarazzo proprio le persone che essi avrebbero dovuto accompagnare, a tal punto che alcuni patentati preferirono non disporre di famuli e correre il rischio, a quanto pare meno pericoloso, di aggirarsi per le strade senza una guardia armata. I consultori dell'Inquisizione di Faenza, ad esempio, rifiutarono i servizi di quei violenti nel 1666, consci che concedere loro una patente avrebbe avuto l'unica conseguenza di renderli «più insolenti»<sup>163</sup>. Far godere ai propri servitori i privilegi del sacro tribunale rischiava paradossalmente di renderli meno utili, in quanto essi si sarebbero sentiti fin da subito protetti dell'impunità garantita dall'Inquisizione.

La frequenza con cui si verificarono gli abusi delle patenti spinse la Congregazione del Sant'Uffizio, in collaborazione con altri dicasteri romani, a tentare reiterate riforme del proprio personale (6.1). Quello che colpisce è la numerosità e il sostanziale fallimento di questi provvedimenti, che a partire dal regno di Paolo V si succedevano in media ogni quindici o vent'anni. Se durante i pontificati Borghese e Barberini il Sant'Uffizio provò a impedire le prevaricazioni dei patentati attraverso l'emanazione di sporadiche direttive generali (come i già citati decreti del 1615, del 1625 e del 1631), fu con il papato di Innocenzo X (regn. 1644-1655)<sup>164</sup> che venne intrapresa la prima vera riorganizzazione dei collaboratori dell'Inquisizione. La determinazione del nuovo pontefice convinse i cardinali inquisitori dell'urgenza di una riforma che regolamentasse quell'instabile «società inquisitoriale», i cui numeri iniziavano a preoccupare la stessa Curia romana. Nel provvedimento di riordino del 1646, che l'assessore del Sant'Uffizio inviò a tutti i giudici di fede locali, si legge infatti:

Sono state in vari tempi così frequenti le doglianze de governatori delle città, e de vescovi medesimi sopra l'eccessivo numero de patentati del Santo Officio che la Santità di Nostro Signore sin dal principio del suo pontificato applicò l'animo ad un esatta riforma di essi, acciò che quella deputatione, che deve servire per decoro del Santo Tribunale, degenerando in abuso non le sia di pregiuditio, e di discredito. Comise dunque a due di questi miei eminentissimi la cura di rivedere i registri de medesimi

---

<sup>163</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 290r, lettera dell'inquisitore di Faenza alla Congregazione (14 marzo 1666).

<sup>164</sup> L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XIV/1 (1961), pp. 628-684.

patentati, e di restringere il numero loro fra i limiti dell'honesto, e del dovere. Hanno essi dopo matura consideratione fatta la riforma, Sua Beatitudine l'ha approvata, et ha comandato che a ciascheduno inquisitore si mandi la copia di quella, che tocca al distretto della sua Inquisitione, Vostra Reverenza l'havrà qui aggiunta insieme coll'istruzione di ciò, che ella havrà da eseguire colla notitia delle pene, nelle quali incorrerà quell'inquisitore che havrà ardire di contravenire a quest'ordine della Santità Sua, e della Sacra Congregatione, li quali dovrà ella inviolabilmente eseguire, e darci non meno raguaglio della ricevuta di essi, che della loro essecutione<sup>165</sup>.

Il documento non ammetteva eccezioni. Tutti gli inquisitori avrebbero dovuto conformarsi alle nuove regole imposte, redigendo e aggiornando periodicamente i rolli dei patentati, evitando di nominare servitori in eccesso rispetto a quelli realmente utili alla gestione del loro tribunale. In una tabella compilata dalla commissione preposta alla riforma (già nota agli studiosi grazie alle ricerche condotte da Irene Fosi<sup>166</sup>), l'intero *entourage* del Sant'Uffizio venne suddiviso in sei colonne (inquisitori, ufficiali, consultori, ministri, familiari, birri) e in quarantatré righe, una per ogni vicaria inquisitoriale, distinte a seconda dell'Inquisizione di appartenenza (Ancona, Bologna, Faenza, Fermo, Ferrara, Gubbio, Perugia, Rimini). A ogni sede del tribunale venne destinato un numero preciso di patenti, nel tentativo di eliminare una volta per tutte il problema ricorrente della moltiplicazione degli attestati inquisitoriali.

Le rigide norme volute da papa Pamphili non dovettero sortire i risultati sperati se il nuovo papa, Alessandro VII (regn. 1655-1667), decise di emanare una nuova riforma dei patentati proprio all'indomani della sua elezione al soglio pontificio. Il Chigi, uomo di formazione giuridica e profondo conoscitore della realtà politica italiana e internazionale, aveva avuto modo di osservare di persona i problemi creati dai *familiars* durante il suo inquisitorato maltese (1634-1639)<sup>167</sup>. Nel 1658, a tutti i titolari dei tribunali «dello Stato di Nostro Signore, di Milano, e del Duca di Modona», si intimò:

essendo deliberata intentione della Santità Sua che ciascun inquisitore, quale ardisse in alcun tempo aumentare il numero assegnato, o dare patenti ad alcuno senz'avvisarne il nome, e cognome alla Sacra Congregatione, s'intenda ipso facto incorso nella

---

<sup>165</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., lettera della Congregazione a tutti gli inquisitori (29 settembre 1646).

<sup>166</sup> La tabella, conservata in ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn, porta la seguente intitolazione: *Riforma de Patentati del Santo Officio fatta l'anno 1646 nello Stato Ecclesiastico*. In I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., p. 104, si fa invece riferimento al coevo esemplare consultabile in ACDF, *St. St.*, UV 11, c. 301r.

<sup>167</sup> F. Ciappara, *Alessandro VII, papa (Fabio Chigi)*, DSI, pp. 37-40; L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XIV/1 (1961), pp. 311-538.

privazione dell'ufficio, e della voce attiva e passiva, et in altre pene ad arbitrio della Sacra Congregazione, alla quale irremissibilmente si procederà<sup>168</sup>.

I frati dovevano prestare attenzione nel scegliere coloro «che si elegono famigliari», al fine di scegliere solamente

persone idonee, et habili al servitio quali non habbiano attualmente inimicitie, ne siano di mala fama, rissose, o dissolute. Non ne faccia più di uno della medesima famiglia, e se le ricordi ad aures nell'atto del darle la patente che non le suffragarà in casa di meretrici, giuochi pubblici, biscazze, balli, festini, et hosterie eccetuando in caso di viaggio<sup>169</sup>.

Il tempo in cui gli inquisitori avevano gestito con leggerezza il loro personale era da considerarsi definitivamente concluso. D'ora in poi sarebbe stato conveniente riferire «ad aures» ai *familiars* (espressione che verrà ripresa nel 1683 dal cardinale Albizzi) che il tribunale non li avrebbe più protetti in processi inerenti a donne di cattiva fama, giochi, risse e comportamenti dissoluti. Anche i privilegi di quegli armati avrebbero dovuto essere ridotti, in special modo la tutela loro garantita dal foro inquisitoriale:

Li patentati del Sant'Offitio, questi sono di tre sorte. Due delle quali, cioè famigliari e consultori non godono altro privilegio che quello della delatione dell'armi e delle repressaglie, l'altra sorte di patentati che consiste nel vicario, procuratore de rei, fiscale, notaro e mandatario, oltre la delatione dell'armi gode anche il privilegio del foro e l'esentione de pesi communitativi<sup>170</sup>.

Nonostante l'ufficialità che contraddistinse la riforma di Alessandro VII, nemmeno i provvedimenti del 1658 riuscirono a porre un freno agli abusi e alle angherie dei *familiars* del Sant'Uffizio. Questi ultimi, severamente redarguiti dagli inquisitori come imposto dalla Congregazione, subirono solo una riduzione limitata dei privilegi e dei favori assicurati dall'Inquisizione, tornando ben presto a preoccupare la Curia romana per l'aumento del loro numero. Il persistere dei problemi causati dai servitori del tribunale risulta, infatti, anche da alcuni memoriali settecenteschi, nei quali viene documentata la presenza di oltre tremila patentati nel solo Stato pontificio alla metà del XVIII secolo<sup>171</sup>.

---

<sup>168</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., lettera della Congregazione a diversi inquisitori (2 marzo 1658). La promulgazione ufficiale della riforma chigiana avvenne due mesi dopo i primi decreti.

<sup>169</sup> *Ibidem*, cc. n. nn.

<sup>170</sup> *Ivi*.

<sup>171</sup> E. Irace, *Stato pontificio*, DSI, pp. 1478-1479, in particolare p. 1479. I dati proposti sono tratti da ACDF, *St. St.*, M 2 m; *ivi*, FF 3 r.

Come si avrà modo di analizzare in seguito (Cap. 6), il tentativo più importante di riorganizzazione del sistema delle patenti, nonché l'unico che ebbe ripercussioni concrete nella gestione dei *familiars*, venne condotto durante il pontificato di Innocenzo XI, quando l'abilità giuridica del cardinale De Luca venne impiegata per ridurre sia i compiti, sia l'importanza simbolica degli assistenti inquisitoriali.



## Capitolo 5 - I famigli dell'Inquisizione anconetana

### 5.1 - Una città eccezionale

Nel composito scenario italiano, un caso peculiare è rappresentato dalla *familia* dell'Inquisizione di Ancona, il cui primo nucleo, come si è accennato nei capitoli precedenti, venne costituendosi attorno agli anni '90 del XVI secolo. La singolarità di questo *entourage* inquisitoriale e dei *familiars* anconetani (5.3) fu dovuta al particolare rapporto che in questo caso unì il Sant'Uffizio romano a una città davvero eccezionale come il capoluogo dorico del secondo Cinquecento. Gli studi dedicati al contesto istituzionale e sociale di Ancona sono poco numerosi e quasi sempre molto datati, rendendo complicato comprendere nel dettaglio quali furono le magistrature civili attive, i compiti di queste, quali siano stati i maggiori casati cittadini e in che modo essi presero parte agli affari locali. Non esiste per Ancona quella ricca produzione storiografica che invece si è sviluppata per altre città italiane per l'età moderna, come Venezia, Bologna, Firenze o Napoli. Per tale motivo si è scelto qui di fornire una parziale ricostruzione di quella che fu la parabola storica del capoluogo dorico tra il XVI e il XVIII secolo.

Sviluppatasi alle pendici di un complesso collinare aggettante sul mare, la città aveva rappresentato uno dei porti più importanti dell'Adriatico fin dai tempi della colonizzazione greca della penisola italiana, assumendo poi un nuovo assetto durante l'epoca romana. Sotto il principato dell'imperatore Traiano, per garantire un sicuro approdo alle imbarcazioni mercantili, la zona del porto subì un notevole ampliamento. Ancona rappresentava una mèta ideale in cui praticare lo scambio delle merci in arrivo dai Balcani e dai più importanti mercati del Mediterraneo orientale, poiché la sua conformazione orografica (la presenza del golfo naturale da una parte, le colline dall'altra) rese la città un rifugio sicuro, al riparo da burrasche e dalle scorribande piratesche o provenienti dall'entroterra.

Proprio tali caratteristiche permisero ad Ancona di rimanere nei secoli uno dei principali scali commerciali dell'Adriatico, una realtà che dovette subire una prima fase di arresto alla metà del XIII secolo, quando l'egemonia sui mari di Venezia pose fine alla libertà con cui

la città picena era venuta espandendo i propri traffici. Nel 1264 la Serenissima impose un pesante trattato commerciale, che tuttavia non riuscì a porre fine alla fortuna economica della città, strategicamente posta all'incrocio di due importanti rotte commerciali. La prima scendeva dalle Fiandre e dalla Francia attraverso l'Italia per dirigersi verso il nord Africa e l'Oriente. La seconda congiungeva il sud ovest italiano e Roma con i porti dalmati, per poi continuare lungo le rotte carovaniere verso il nord est europeo e la Russia. I collegamenti con la città eterna erano particolarmente favoriti dalla vicinanza di due strade consolari risalenti alla Repubblica romana, ossia la via Flaminia, che congiungeva Roma con Fano<sup>1</sup>, e la via Salaria, la quale terminava all'estremo sud della Marca, nell'odierna San Benedetto del Tronto. Esattamente tra le due strade era situata una variante meridionale della Salaria, che da Nocera Umbra conduceva direttamente all'abitato di Ancona.

Nei pressi del molo cittadino venivano commerciati prodotti come cuoi e pelli di fattura ragusea, spezie levantine, lino egiziano, sete veneziane, legnami e granaglie provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia. Allo stesso tempo, da Ancona salpavano navi cariche di panni e drappi arrivati dal nord Europa (Francia, Inghilterra), cere fabbricate a Lione, raso e tessuti pregiati di Firenze, prodotti agricoli dell'entroterra marchigiano come l'olio, nonché un volume consistente di materiali e utensili indispensabili alla manutenzione dei navigli. Questa vivacità economica favorì l'insediamento in città di numerosi mercanti fiorentini, veneziani, greci, dalmati, albanesi, fiamminghi, turchi ed ebrei, contribuendo alla multiculturalità del contesto anconetano<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La città divenne parte della Marca anconetana nel 1357, anno in cui il cardinale Egidio Albornoz emanò le omonime *Costituzioni egidiane*, cfr. A. Peruzzi, *Storia d'Ancona dalla sua fondazione all'anno MDXXXII*, 2 voll., Pesaro, Tipografia Nobili, vol. II, 1835, p. 87; F. Ermini, *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle «Constitutiones Aegidianaee»*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1893.

<sup>2</sup> M. Natalucci, *Insedimenti di colonie e di gruppi dalmati, slavi e albanesi nel territorio di Ancona (secoli xv-xvi)*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società, cultura dal XIII secolo al primo Ottocento. Atti del convegno*, Ancona, Deputazione di Storia Patria per le Marche, 1977, pp. 93-111.





Carta 1 - Marca anconetana (1604)<sup>3</sup>

<sup>3</sup> La mappa è conservata nel fondo cartografico della BNF e consultabile sul sito <www.gallica.bnf.fr>.

La comunità israelitica, in particolar modo, rappresentò una delle più dinamiche nei commerci anconetani, una realtà che venne ulteriormente incentivata dai decreti di espulsione emanati contro la popolazione giudaica nei regni di Francia, Spagna e Portogallo tra il XIV e il XVI secolo. La presenza di un nucleo di ebrei ad Ancona è attestata almeno a partire dal X secolo, ma fu proprio in conseguenza della diaspora tardomedievale che il numero degli ebrei in città crebbe sensibilmente. Tale fu un'immigrazione assai positiva per la vita economica di Ancona, come aveva precocemente intuito papa Paolo III, il quale con la bolla *Dudum volentes* (1547) stabilì l'esenzione dalle gabelle portuali per tutti i mercanti, inclusi quelli ebrei o turchi. Un provvedimento che venne emanato nel tentativo di incentivare l'arrivo nello Stato pontificio degli ebrei portoghesi, molti dei quali decisero di stabilirsi proprio nella città picena, luogo ideale dove poter continuare a svolgere la mercatura senza sottostare alle pesanti restrizioni che altrove venivano imposte. Nonostante ciò, la situazione cambiò radicalmente con l'elezione dell'intransigente e antisemita Paolo IV (1555), il quale pose fine ai tranquilli rapporti tra cristiani ed ebrei nella città dorica con l'emanazione di alcuni provvedimenti nella seconda metà degli anni '50<sup>4</sup>.

Diversi sono i motivi che inducono a considerare Ancona una località peculiare nei primi secoli dell'età moderna, come ad esempio il suo atipico contesto istituzionale. Ufficialmente retta da uno statuto repubblicano sin dal 1443, la città venne assoggettata al controllo diretto delle autorità pontificie nel 1532, rimanendovi sino all'arrivo delle truppe napoleoniche nel 1797. La presenza di un governatore cittadino di nomina papale non impedì tuttavia la sopravvivenza delle antiche istituzioni medievali, riconosciute formalmente nel 1539, le quali dovettero però rinunciare a buona parte delle loro prerogative a favore del nuovo potere centrale<sup>5</sup>. Quello che sorprende constatare è come Ancona,

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda gli ebrei lusitani di Ancona si veda A. Toaff, *Nuova luce sui marrani di Ancona (1556)*, in E. Toaff (a cura di), *Studi sull'ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth*, Roma, Barulli, 1974, pp. 261-280; S. Simonsohn, *Marranos in Ancona under Papal Protection*, «Michael», 9 (1985), pp. 234-267; V. Bonazzoli, *Una identità ricostruita. I portoghesi ad Ancona dal 1530 al 1537*, «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», 5 (2001-2002), pp. 9-38; B. Cooperman, *Portuguese "Conversos" in Ancona: Jewish Political Activity in Early Modern Italy*, in Id. (a cura di), *Iberia and Beyond: Hispanic Jews between Culture*, Newark/London, University of Delaware Press-Associated University Presses, 2008, pp. 297-352. Per una più ampia analisi dei rapporti tra cattolicesimo romano e sudditi di fede ebraica cfr. D. I. Kertzer, *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, Milano, Rizzoli, 2002, (ed. or. *The Popes against the Jews*, New York, Knopf, 2001); M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004; Id., A. Esposito (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Padova, Esedra, 2012; A. Groppi (a cura di), *Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733*, Roma, Viella, 2014.

<sup>5</sup> C. Giacomini, *Le magistrature giudiziarie di Ancona nei documenti comunali di antico regime (1308-1797)*, Ancona, Affinità Elettive, 2009. Per un elenco esaustivo dei vari governatori di Ancona si veda C. Weber, *Legati e governatori cit.*, pp. 113-119. Per la storia generale della città picena si veda G. Saracini, *Notizie storiche della città d'Ancona*, Roma, Nicolò Angelo Tinassi, 1675; A. Leoni, *Ancona Illustrata*, Ancona,

nonostante l'importanza derivata dai propri trascorsi politici e dalla presenza di un porto strategico<sup>6</sup>, non abbia mai esercitato sulle altre città circonvicine un'egemonia formalmente riconosciuta, sia nel governo civile, sia per quanto riguarda l'amministrazione religiosa<sup>7</sup>. La sede del Governatore della Marca rimase sempre Macerata, mentre nel 1589 il titolo di vescovo metropolitano venne concesso all'ordinario di Fermo e non a quello anconetano, per volere dell'ex vescovo fermano e poi papa Sisto V<sup>8</sup>. Quest'atto provocò lo sgomento tra gli anconetani, che davvero non riuscirono a capacitarsi di come Fermo, località inferiore per grandezza e prestigio storico, avesse potuto diventare a loro superiore. «Grandi speranze» le loro, come scrisse l'abate Antonio Leoni, destinate a venir deluse da un pontefice originario proprio della vicina Montalto:

[Sisto V] tolse la zecca, staccò dal vescovato d'Ancona Castelfidardo, e siccome voleva erigere un arcivescovato nella marca, che sembrava de jure spettare ad Ancona, siccome capitale, (e gli e ne furono fatte ragionate scritture) pure diede questa gloria a Fermo. Contava Ancona sull'antica amicizia, e buone grazie ad esso fatte in epoca ch'era frate minore conventuale, poiché più volte predicò e fu di stanza in Ancona; alle attenzioni fattegli allora quando per qui passò come cardinale, e molto più perché Valeria Perretta di lui nepote era qui maritata col nostro nobile concittadino Lodovico Todini, il quale teneva presso di se Alessandro Perretti nepote del papa, che lo mandava alle pubbliche scuole [...], ma tali fortissimi motivi non valsero (Comparve perciò una sanguinosa satira contro del papa; per lo che il nostro consiglio del 15 novembre 1585 pose scudi 500 di premio a chi rivelerà così scellerato uomo)<sup>9</sup>.

La decisione del pontefice marchigiano risultò ancor più insolita in quanto Ancona era stata da sempre la città più popolosa della regione<sup>10</sup>.

---

Baluffi, 1832; C. Ciavarini, *Sommario della storia d'Ancona raccontata al popolo anconetano*, Ancona, 1867; P. Giangiacomi, *Storia di Ancona dalla sua fondazione ai nostri giorni*, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2000 (I ed. Ancona, Fogola, 1924); M. Natalucci, *Ancona attraverso i secoli*, vol. II, *Dall'inizio del Cinquecento alla fine del Settecento*, Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1960; R. Pavia, E. Sori, *Ancona*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

<sup>6</sup> A. Taccone, *Ancona*, EIT, vol. III (1929), pp. 151-159, in particolare pp. 151-152. Alla fine del XIX secolo Ancona risultava essere ancora il secondo porto adriatico e l'ottavo su scala nazionale, con un tonnellaggio pari a 319.861 unità. Solamente durante gli anni '20 del secolo successivo il capoluogo marchigiano è retrocesso al quarto posto, posizionandosi dopo Trieste, Venezia e Fiume.

<sup>7</sup> J. Delumeau, *Un ponte fra oriente e occidente. Ancona nel Cinquecento*, «Quaderni storici», 13 (1970/I), pp. 26-47. Non mi è stato possibile consultare invece G. Giubbini (a cura di), *La storia del porto per la storia della città. Seminario di studi sulle fonti per la storia del porto di Ancona*, San Sisto, Fabrizio Fabbri, 2003.

<sup>8</sup> Per una dettagliata descrizione delle unità amministrative della Chiesa durante il pontificato del Peretti si veda *Le diocesi delle Marche in età sistina. La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1991, in particolare C. Urbanelli, *Vita religiosa e strutture ecclesiastiche in Ancona nell'età di Sisto V*, pp. 467-502.

<sup>9</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., p. 300.

<sup>10</sup> Già nelle *Costituzioni Egidiane* (1357) Ancona viene descritta come la prima città della regione per importanza e popolazione, seguita da Fermo, Camerino, Ascoli e Urbino, cfr. A. Taccone, *Ancona* cit., p. 152.





Carta 2 - Ancona ville de l'État de l'Église, incisione su rame di Willem Jonzoon Blaeu, contenuta in J. Blaeu, *Nouveau Théâtre d'Italie* (...), Amsterdam, 1704<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. <www.gallica.bnf.fr>. Il documento, attestante la conformazione di Ancona del 1633, è riprodotto anche in R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, p. 16, fig. 18. Si veda inoltre ivi, pp. 31-34.

Abitata da circa 12.000 persone a inizio Duecento, la città aveva poi seguito l'andamento demografico tipico delle città italiane del basso medioevo, conoscendo una forte espansione fino all'epidemia di peste del 1348<sup>12</sup>. Un trauma profondo per la città picena, la quale riprese comunque a crescere durante il XV e il XVI secolo, sino a raggiungere i 18.435 abitanti nel 1565<sup>13</sup> e i 23.000 del 1580<sup>14</sup>. Picchi destinati a rimanere ineguagliati a lungo nella storia di Ancona, per la quale è attestata una popolazione di poco più di 10.000 abitanti nel 1656 e di 8.644 nel 1701<sup>15</sup>. Tra i fattori che contribuirono maggiormente alla flessione post cinquecentesca è possibile comprendere le frequenti carestie che si succedevano nel territorio marchigiano, come quelle del 1590-1591 e del 1593. Quest'ultimo anno fu caratterizzato dal dilagare di una «fame canina<sup>16</sup>» provocata dalla mancanza cronica di granaglie, un problema che le istituzioni comunali tentarono invano di risolvere attraverso l'acquisto di cereali sulle piazze veneziane e ragusane. Altre carestie drammatiche si ebbero nel 1636-1637, nel 1646-1648 e nel 1667, l'ultimo anno in cui la fame attanagliò la città marchigiana con effetti devastanti per la popolazione.

Tuttavia, al dramma della denutrizione non corrispose ad Ancona il diffondersi delle pestilenze che tanti morti causarono nelle altre grandi città europee, e ciò risulta ancor più sorprendente se si pensa alla pluralità di beni, navi e uomini provenienti da ogni luogo che transitarono per il porto anconetano in quei secoli. Dopo la peste del 1576 il morbo abbandonò per sempre la città adriatica, risparmiando alla popolazione marchigiana le sofferenze così ben documentate per altre parti della penisola italiana, come per la Milano del 1630-1631 descritta da Alessandro Manzoni nei *Promessi Sposi*<sup>17</sup>. Tale resistenza al morbo contribuì a rallentare la decrescita economica che Ancona intraprese almeno a partire dalla seconda metà del XVI secolo. L'apertura di un'altra via commerciale verso i mercati orientali, la scoperta del continente americano e l'emergere di nuove potenze mercantili

---

<sup>12</sup> N. Alfieri, *Topografia storica di Ancona antica*, «Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Marche», serie V, vol. II (1938), p. 73; Id., *Ancona nell'antichità*, in V. Burattini, G. Treglia, *Guida generale delle Marche*, Ancona, SMEGAR, 1950, pp. 50, 80, già citati in R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, pp. 11, 189.

<sup>13</sup> A. Tacconi, *Ancona cit.*, p. 152. Nella stessa voce vengono proposte le seguenti stime per la popolazione anconetana: 7.000 abitanti nel 1725, 13.828 nel 1763, 14.000 nel 1770, 22.704 nel 1846, 17.043 nel 1860, 27.000 nel 1881, 31.159 nel 1901 ecc. Da tali cifre si apprende come Ancona sia riuscita a raggiungere e a superare in modo definitivo il numero degli abitanti del tardo Cinquecento solamente all'inizio del XX secolo.

<sup>14</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, pp. 23-24, 190. I dati forniti dai due autori sono stati tratti da M. Emiliani Salinari, *Ancona. Ricerche di Geografia urbana*, Roma, Ars Graf, 1955, pp. 86-87, e da F. Ferretti, *Diporti Notturni*, Ancona, appresso Francesco Salvioni, 1580. In quest'ultima opera si sostiene che nell'Ancona del tempo fossero residenti ben 1.000 greci e addirittura 2.700 ebrei.

<sup>15</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, p. 35, in cui si cita M. Emiliani Salinari, *Ancona cit.*, pp. 87-88.

<sup>16</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata cit.*, p. 304.

<sup>17</sup> Ivi, p. 299.

come l’Inghilterra e l’Olanda, provocarono una diminuzione sensibile degli affari gestiti nel porto anconetano. Un fenomeno che fu incentivato anche dal progressivo ritiro nell’Adriatico della Serenissima, la quale decise di aumentare ulteriormente le restrizioni imposte nel passato ai navigli anconetani. La crisi di Ancona, che risentì delle contemporanee involuzioni economiche di alcune delle città economicamente a lei più legate, come Firenze, Ragusa e la stessa Venezia, venne provocata anche dallo sviluppo seicentesco di alcuni porti concorrenti, ossia Livorno e Civitavecchia, collocati sul versante opposto della penisola e che meglio seppero adeguarsi al rinnovato assetto commerciale, mediterraneo e atlantico<sup>18</sup>. Infine, tra le motivazioni che impedirono ad Ancona di rimanere uno dei porti più importanti dell’epoca si può includere la sua conformazione orografica. Le alture subito alle spalle dell’agglomerato urbano, che per secoli avevano costituito una difesa naturale del molo cittadino, resero sempre più difficile ai mercanti far transitare verso l’entroterra italiano i prodotti sbarcati nel porto. La fitta trama di vicoli medievali rese obsoleta la piazza commerciale di Ancona, poiché, come ebbe a scrivere Giacomo Fontana, «una città dove non si puol andare la carrozza è quasi sempre scanzata dai viandanti<sup>19</sup>». Indissolubilmente legata alla sorte del proprio porto, la città subì ripetuti interventi urbanistici nel corso dell’età moderna, al fine di rimanere uno snodo commerciale importante e, al contempo, una piazzaforte contro le incursioni turche. Destinati a rimanere sulla carta furono i progetti di ampliamento del porto redatti da Fontana, il quale invano lamentò nei suoi scritti l’arretratezza dello scalo anconetano, reso quasi impraticabile alle grandi imbarcazioni a causa del suo progressivo interrimento. Quella di fine Cinquecento era un’Ancona in crisi ma tuttavia ricca e dinamica, come l’architetto la descrisse nel 1590 nella sua relazione a Sisto V:

intorno il recinto suo, tanto dalla banda di terra, quanto da quella di mare, [vi sono] otto baluardi, quattro forbici, undici cavalieri, cinque porte principali, nove portelle [...], un vescovato, dieci parrocchie, un priorato, quattro patronati, otto conventi grandi, tre piccoli, sette confraternite, tre compagnie, due hospitali, sei palazzi reali, nove abitazioni signorili de Casate illustri, due alloggiamenti per soldati, un lazzaretto per purgare le robbe sospette, tre piazze, quattro fontane, una rocca, e le rovine d’un’altra, una loggia de mercanti, un arsenale da galere et un porto<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, pp. 159-162; S. Anselmi, *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento. Un momento della storia mercantile del Medio Adriatico*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 6 (1972), pp. 41-108.

<sup>19</sup> BAV, *Vat. Lat.*, 13325 (1588-1590 ca.), Giovanni Fontana, *La restaurazione del porto di Ancona, capo di Marca nel Mare Adriatico*, citato in R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, pp. 26-30, in particolare p. 30. Cfr. N. Adams, *Fontana, Giacomo (Jacomo)*, DBI, vol. XLVIII (1997), pp. 669-671.

<sup>20</sup> Citato in M. Polverari, *Ancona nel XVI secolo: l’urbanistica*, in R. Paci, M. Pasquali, E. Sori (a cura di), *Ancona e le Marche nel Cinquecento*, Recanati, Tecnostampa, 1982, p. 199; R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, p.

Il porto anconetano fu oggetto di un consistente ammodernamento soltanto nella prima metà del XVIII secolo a opera di Luigi Vanvitelli, il quale venne chiamato in città per volere di Clemente XII. Il papa, nella speranza di far rifiorire il commercio ad Ancona, nominò la città porto franco nel 1732<sup>21</sup>. Ridisegnato il lazzaretto tra il 1733 e il 1737, l'architetto condusse importanti interventi anche all'altra estremità del golfo cittadino, aumentando di molto la lunghezza del molo, che fino ad allora era rimasto identico nelle dimensioni a quello fatto costruire dall'imperatore Traiano. Come è stato sostenuto da Pavia e Sori, con Vanvitelli Ancona «uscì da uno schema urbanistico tradizionale e si aprì al moderno e al mare<sup>22</sup>», a un modo nuovo di concepire l'architettura civile, i cui influssi sono tuttora visibili anche in alcuni edifici religiosi della città come l'elegante chiesa del Gesù.

Alle grandi commissioni pubbliche si affiancò costantemente la costruzione e il restauro dei palazzi nobiliari, che i maggiori casati anconetani vollero farsi costruire sul porto o lungo le strade che dal centro politico della città (le attuali piazza del Plebiscito e piazza San Nicola) conducevano alla cattedrale di San Ciriaco, situata sul colle Guasco, il più alto della città e sede del vescovo locale. Tra queste dimore la più imponente fu quella della famiglia Ferretti (l'attuale palazzo Mengoni-Ferretti), alla quale vennero aggiungendosi quella dei Bosdari in via Pizzecolli, quella dei Torriglioni in via Birarelli (poi Acciaiuoli) e il palazzo Ferretti in piazza del Plebiscito (l'antica piazza Nuova o Grande)<sup>23</sup>.

Ma al di là delle necessità economiche, e del bisogno di ostentare il proprio rango sociale, fu un altro fenomeno a rendere la città adriatica un continuo cantiere, ossia il ricorrere di forti terremoti. In modo non dissimile da quanto è avvenuto negli ultimi decenni, il territorio anconetano fu soggetto a periodici sismi tra Cinque e Seicento, i quali provocarono, oltre alla rovina di buona parte degli edifici cittadini, consistenti frane del colle Guasco, come quella del 1520 che causò la totale distruzione delle chiese di San Bartolomeo e di quella di San Clemente<sup>24</sup>. Drammatiche furono le scosse verificatesi nel 1690-1691, quando crollarono pressoché tutte le chiese della città e la maggioranza dei palazzi nobiliari<sup>25</sup>. Una

---

<sup>21</sup> G. Saracini, *Notizie storiche* cit., pp. 445-446; A. Caracciolo, *Il porto franco di Ancona nel XVIII secolo. Crescita e crisi di un ambiente mercantile*, Senigallia, Sapere Nuovo, 2002 (ed. or. *Le port franc d'Ancône. Croissance et impasse d'un milieu marchand au XVIII siècle*, Paris, SEVPEN, 1965). <sup>22</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona* cit., p. 36.

<sup>23</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona* cit., p. 36.

<sup>24</sup> Ivi, p. 26.

<sup>25</sup> M. Natalucci, *Ancona* cit., p. 76; V. Pirani, *Ancona dentro le mura*, Ancona, Bagaloni, 1979, p. 40.

<sup>26</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 319-320. Così l'autore descrive il tremendo cataclisma: «Recò agli anconitani, e suo contado la notte del 22 ai 23 di dicembre del 1690. Lunghissimo tremore di terra con scosse gagliarde rovinò i campanili di s. Nicolò; di s. Maria della piazza colla facciata di s. Agnese; e malconci furono

situazione ancor più grave di quella verificatasi nel 1667, quando i danni maggiori si erano avuti sull'altra sponda dell'Adriatico, in Dalmazia, in Albania e soprattutto a Ragusa. Proprio in tale occasione Ancona offrì ricovero a cinquantacinque monache e al vescovo raguseo; un'ospitalità, questa, che evidenzia una volta in più l'intesa e gli stretti rapporti che continuarono a unire la città croata e Ancona durante tutto il XVII secolo.

La posizione geografica e la presenza di uno porto rilevante resero Ancona la porta naturale dello Stato pontificio verso l'Oriente e, viceversa, la città divenne il passaggio obbligato per raggiungere celermente la capitale della cristianità provenendo dal Levante<sup>26</sup>. La tratta Roma-Ancona fu sempre di primaria importanza nel sistema viario pontificio, poiché attraverso lo scalo anconetano era possibile recarsi nelle legazioni settentrionali dello Stato (Bologna, Ferrara) senza dover passare per regioni non soggette al papa. L'alternativa era infatti quella di transitare per i territori del granduca di Toscana, un percorso più breve ma più complicato e costoso, a causa delle imposte doganali. Per Ancona furono soliti passare sovrani, ecclesiastici, diplomatici, mercanti e pellegrini diretti alla città eterna e provenienti, non solo dalle regioni adriatiche, ma anche da tutta la pianura padana. La via Emilia, ad esempio, permetteva di spostarsi velocemente da Milano a Rimini, dalla quale si poteva proseguire il percorso alla volta di Ancona via mare (nella maggior parte dei casi) o scendendo la costa, passando per Pesaro (proprietà dei Montefeltro sino al 1631 e poi pontificia), Fano e Senigallia. Risalite le strade che congiungevano il porto anconetano alle alture della città, si poteva continuare il viaggio sulla via Salaria o, in base alle necessità del viaggiatore, prendendo la via Flaminia<sup>27</sup>. Per Ancona decise di passare Paolo III nel 1539, ritornandovi in occasione dei viaggi intrapresi nel 1541 e nel 1543 per incontrare l'imperatore Carlo V in vista della celebrazione del concilio<sup>28</sup>. Archi trionfali e spettacoli pirotecnici accolsero invece la visita ufficiale di Clemente VIII, che nel 1598 trascorse diversi giorni nella città adriatica assieme a una nutrita rappresentanza della Curia romana.

---

quelli di s. Pietro, de' domenicani, e delle carceri. Rovinarono le chiese di s. Crispino, della Madonna degli Orti. Patì il palazzo pubblico, del governatore, del conte Giovanni Ferretti, del conte Giacomo Antiqui, e moltissime altre case, come ancora le chiese e conventi, rovinarono moltissime case del territorio, e specialmente Sirolo [...]. Morirono in città 4 israeliti, e tre cristiani. Nell'istessa notte vi furono altre venti scosse, onde spaventato il popolo fuggì alla campagna. Seguitarono per molti giorni 3 o 4 scosse per giorno. Il 23 fu esposto il santissimo sacramento alla chiesa cattedrale, e seguì l'esposizione sino al 13 di gennaio del 1691, ne' quali giorni vi fu qualche processione di fraternite, e fraterie, alle quali sempre intervenne il magistrato».

<sup>26</sup> *Ankon*, vol. I, *Una civiltà tra Oriente ed Europa*, Ancona, Adriatica Editrice, 1992.

<sup>27</sup> Per una puntuale ricostruzione di quello che fu il sistema postale e viario attorno ad Ancona si veda C. Fedele, *Strade postali nelle Marche (secoli XVI-XIX)*, in *Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo*, Atti del convegno Fano, Fabriano, Pesaro, Ancona (11-14 ottobre 1984), Ancona, Deputazione di Storia Patria per le Marche, 1987, pp. 1033-1075.

<sup>28</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., p. 283.



Lungo sarebbe l'elenco dei regnanti e dei principi europei il cui nome venne annotato nelle cronache anconetane in occasione del loro passaggio per la città, la quale fu solita accogliere gli ospiti illustri con grandi feste a spese delle famiglie nobiliari più prestigiose. Nel 1613 la Duchessa di Toscana Maria Maddalena d'Austria sostò ad Ancona qualche giorno prima di recarsi in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Un viaggio che poi venne replicato nel 1616 dal Granduca in persona, Cosimo II de' Medici, e dal fratello cardinale Carlo, anch'essi accolti con sontuosità nella città picena<sup>29</sup>. Il 6 dicembre 1656 venne celebrato l'arrivo in città della regina cattolica Cristina di Svezia (regn. 1650-1654), mentre nel 1699 spettacolari cerimonie vennero organizzate per la venuta della regina di Polonia Maria Casimira. Fra tutti i festeggiamenti più sfarzosi che gli anconetani tributarono a un ospite si possono a buon diritto annoverare quelli organizzati per il passaggio in città della regina d'Ungheria Maria d'Austria (1606-1646), figlia di Filippo III di Spagna e moglie dell'imperatore Ferdinando III d'Asburgo. Partita dal Regno di Napoli per ricongiungersi con il consorte a Trieste, Maria ebbe modo di apprezzare gli onori che la popolazione anconetana le rivolse, alcuni dei quali furono riprodotti in un'incisione di Domenico Castelli del 1632 (*Carta 3*). Il porto di Ancona viene rappresentato secondo la visuale che se ne sarebbe potuta avere giungendo da nord. Partendo da sinistra si succedono il molo orientale (con l'arco traiano e la fortificazione ottagonale al suo estremo), la darsena, il Guasco (sul quale svetta la cattedrale), mentre una fitta schiera di palazzi nobiliari, case private ed edifici pubblici, avrebbe accompagnato lo sguardo dell'osservatore sino alle pendici scoscese delle alture occidentali, sulle quali era stata costruita un secolo prima la fortezza del Sangallo. Castelli volle raffigurare il momento preciso in cui la regina si era imbarcata sulla flotta veneziana, arrivata appositamente dalla Dalmazia per scortare la sovrana asburgica fino ai domini diretti di Casa d'Austria. Un ponte venne fatto costruire tra il palazzo dove fu alloggiata la regina e la nave a lei destinata, per permettere alla sovrana e al suo seguito di recarsi sulle imbarcazioni senza alcun disagio. Salve di cannone vennero sparate sia dalle

---

<sup>29</sup> Ivi, p. 308. Per una descrizione complessiva della storia del santuario marchigiano si veda L. Scaraffia, *Loreto. Un lembo di Terra Santa in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998; B. Hamilton, *The Ottomans, the Humanists, and the Holy House of Loreto*, in Id., *Crusaders, Cathars and the Holy Places*, Brookfield, Ashgate, 1999, pp. 1-19; M. Moroni, *L'economia di un grande santuario europeo. La Santa Casa di Loreto tra basso medioevo e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2000; P. V. Murphy, "Your Indies": *The Jesuit Mission at the "Santa Casa di Loreto" in the Sixteenth Century*, in K. Eisenbichler, N. Terpstra (a cura di), *The Renaissance in the Streets, Schools, and Studies: Essays in Honour of Paul F. Grendler*, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008, pp. 211-26.

galere veneziane, sia dalle fortificazioni della città, in segno di saluto alla moglie dell'imperatore<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> G. Saracini, *Notitie storiche* cit., pp. 415-423; A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 310-311. Si veda inoltre C. Talucci, *Il passaggio di D. Maria D'Austria Regina d'Ungheria per lo stato ecclesiastico l'anno 1631*, Augusta, E. Willelmo, 1631.



Carta 3 - Imbarco della Serenissima regina d'Ungheria nel bel porto d'Ancona [...], incisione in legno di Domenico Castelli su disegno di Vincenzo Ricci, 1632<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Cfr. <[www.gallica.bnf.fr](http://www.gallica.bnf.fr)>. Il documento è stato pubblicato, seppur tramite un esemplare molto deteriorato rispetto a quello qui proposto, in R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, p. 33, fig. 33.

Oltre a essere un porto commerciale importante e uno snodo viario di prim'ordine, Ancona costituì la più strategica fortificazione pontificia sull'Adriatico. Ad esempio, durante le ostilità legate alla guerra dell'Interdetto, Paolo V nominò la città «piazza d'armi, sì per gli affari marittimi, che terrestri», ossia principale centro per l'organizzazione logistica del conflitto apertosi con Venezia<sup>32</sup>. Ma l'avversario principale contro il quale vennero fortificate ampie parti del capoluogo piceno non fu la Serenissima Repubblica, con la quale non mancarono tuttavia frequenti attriti e conflitti armati, ma l'Impero Ottomano, che progressivamente era venuto espandendosi in direzione dell'Adriatico. La costa frastagliata a sud di Ancona offriva numerose insenature e una molteplicità di approdi naturali nei quali potersi riparare o scendere a terra, un'evenienza che gli anconetani tentarono di evitare in tutti i modi, sbarrando le grotte con catene e costruendo torri di guardia nei punti più esposti. Non è un caso se fu ad Ancona che decise di imbarcarsi per la crociata nel 1464 Pio II, il pontefice umanista che tentò di organizzare un'alleanza tra i principi cristiani contro gli infedeli musulmani. Un progetto destinato a fallire davanti alle divisioni interne allo schieramento crociato e a causa della morte del pontefice, sopraggiunta proprio nella città dorica<sup>33</sup>. Le misure preventive dettate dalla paura di incursioni turche non riuscirono a evitare gli sbarchi sporadici di truppe nemiche, come avvenne nel 1658, quando un manipolo di sudditi della mezza luna riuscì a fare prigionieri ben settanta uomini, gran parte dei quali senigalliesi. A nulla valsero le richieste di rilascio dei sequestrati e le trattative che gli anconetani condussero nella speranza di liberare i catturati<sup>34</sup>.

Un contesto peculiare, quello anconetano, di primaria importanza nell'amministrazione generale dello Stato pontificio. A dirigere la politica e l'amministrazione della città picena vennero inviati illustri governatori, esponenti delle più rinomate famiglie della penisola italiana. Molti di loro furono vescovi, porporati, cardinal nipoti, principi o giovani rampolli destinati a compiere brillanti carriere civili o ecclesiastiche. Tra di essi è possibile annoverare il cardinale Giovanni Angelo de Medici (governatore nel 1555, poi papa con il

---

<sup>32</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., p. 307.

<sup>33</sup> M. Pellegrini, *Pio II, papa*, DBI, vol. LXXXIII (2015), pp. 794-803.

<sup>34</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 315-316. Si veda inoltre R. Paci, *Navi, corsari, pirati e schiavi in Adriatico*, «Proposte e ricerche», 42 (2010), numero monografico; L. Rossi, *Carriere di frontiera*, in D. Fioretti (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani nell'Adriatico. Identità culturali, interazioni e conflitti in età moderna*, Macerata, EUM, 2010, pp. 189-208, in particolare p. 197, in cui si fa cenno alla vicenda di Cameria (o Roxelana), figlia di Solimano I, che venne catturata nel 1542 e detenuta a Fermo per sette mesi, dove venne trattata con tutti gli onori dovuti al suo rango. Cfr. *La vita dell'insigne guerriero Saporoso Matteucci da Fermo (...)*, Fermo, Giovanni Francesco de' Monti e Fratelli stampatori priorali e camerati, 1699; S. Rogge, C. Syndikus (a cura di), *Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice*, International Conference, Venice, 16-18 September 2010, New York, Waxmann, 2013, pp. 52-54, in cui si affronta la questione inerente al quadro in cui Tiziano avrebbe rappresentato Cameria.

nome di Pio IV), il cardinale Carlo Carafa (gov. 1556-1559, nipote di Paolo IV)<sup>35</sup>, il cardinale Carlo Borromeo (gov. 1561-1565, nipote di Pio IV, poi arcivescovo di Milano e santo), Cristoforo Boncompagni (gov. 1572-1578, nipote di Gregorio XIII, poi arcivescovo di Ravenna)<sup>36</sup>, Michele Peretti (gov. 1587-1589, nipote di Sisto V), Onorato Visconti (gov. 1614-1618, poi inquisitore a Malta nel 1625-1627)<sup>37</sup>, Girolamo Casanate (gov. 1656-1658, poi inquisitore di Malta nel 1658-1663, cardinale e membro del Sant'Uffizio sino al 1700), Odoardo Cybo (gov. 1663-1665, fratello del cardinale Alderano)<sup>38</sup> e molti altri ancora. Alcuni di loro preferirono tuttavia non recarsi ad Ancona per svolgere in prima persona l'incarico assegnatogli, nominando al proprio posto abili vicari, anch'essi esponenti della nobiltà locale e italiana. Tale fu il caso di cardinali troppo impegnati nella Curia romana o nelle rispettive diocesi, come il Carafa o il Borromeo<sup>39</sup>. L'avvicinarsi di personaggi illustri nell'amministrazione di Ancona (non solo in qualità di governatori) consentì alla città di rimanere uno dei capoluoghi più importanti dello Stato della Chiesa, come sembrerebbe suggerire anche la rapida attuazione dei decreti del Concilio di Trento nel capoluogo dorico<sup>40</sup>.

Tra i fattori che resero Ancona una località speciale per i viaggiatori del XVII secolo vi fu senza dubbio la sua vicinanza alla Santa Casa di Loreto, il «santuario più importante dell'Europa moderna<sup>41</sup>». I lavori di costruzione della basilica lauretana vennero iniziati nel 1468 per volere dell'allora vescovo di Recanati Nicolò dell'Aste, il quale decise di dare una degna collocazione alla reliquia che la tradizione sosteneva essere stata trasportata nei pressi di Loreto dagli angeli nel 1291. Ancona seppe sfruttare il volume di pellegrini diretti al santuario mariano, costituendo spesso il primo approdo marchigiano per coloro che vollero visitare il luogo sacro, come forma di devozione alla madre di Dio o, spesso, per sciogliere un voto fatto in passato. Numerosi furono gli avventori che, arrivati ad Ancona per svolgere

---

<sup>35</sup> A. Prosperi, *Carafa, Carlo*, DBI, vol. XIX (1976), pp. 497-507.

<sup>36</sup> U. Coldagelli, *Boncompagni, Cristoforo*, vol. XI (1969), pp. 686-687; HC, vol. III, p. 283.

<sup>37</sup> HC, vol. IV, p. 216.

<sup>38</sup> E. Stumpo, *Cibo, Odoardo*, DBI, vol. XXV (1981), pp. 258-260.

<sup>39</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 97.

<sup>40</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 299-300. La costruzione del seminario, ad esempio, venne decisa all'indomani della chiusura del Concilio (1584), quando era titolare della diocesi Vincenzo Lucchi (in carica tra il 1556-1585), uno dei partecipanti alle riunioni tridentine. Cfr. A. Leoni, *Istoria d'Ancona capitale della marca anconitana*, Ancona, Baluffi, 1810, p. 238, nota 2; C. Urbanelli, *Vita religiosa e strutture ecclesiastiche* cit. A inaugurare il seminario fu il successore di Lucchi, il cardinal-vescovo Carlo Conti, sotto il cui governo venne accolto in città l'Ordine dei Minimi e si diede inizio all'erezione del collegio dei gesuiti. Corrispondente di Galileo Galilei, Conti rimase a dirigere la diocesi di Ancona fino alla propria morte, sopraggiunta nel 1615, cfr. S. Andretta, *Conti, Carlo*, DBI, vol. XXVIII (1983), pp. 376-378. Carente è invece lo stato attuale degli studi inerenti al periodo della Controriforma nelle Marche.

<sup>41</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 96.

alcuni affari o per diletto, preferirono allungare di qualche giorno la loro permanenza nei piceni per recarsi a Loreto. Un caso particolare era costituito da coloro che, figli di genitori protestanti, attraccarono al porto anconetano per compiere un pellegrinaggio alla Santa Casa in segno di devozione dopo il loro ritorno alla fede cattolica. In una lettera alla Congregazione del Sant'Uffizio del 1603, il procuratore degli inglesi supplicò i cardinali affinché la nazione da lui protetta non fosse angustiata durante il soggiorno ad Ancona, in quanto diversi inglesi erano soliti approfittare di quello scalo per recarsi al santuario mariano<sup>42</sup>.

L'Ancona di età moderna fu quindi una città di mercanti, viaggiatori e pellegrini provenienti da ogni regione d'Europa e del Mediterraneo. Sulle pubbliche piazze, nelle osterie, di fronte ai magistrati pubblici o sui moli anconetani furono soliti incontrarsi uomini di culture, lingue e religioni differenti, attratti nel capoluogo piceno dalle più disparate necessità, religiose, economiche, politiche e sociali. Ciò favorì la marcata eterogeneità della popolazione anconetana, che nei secoli ebbe modo di abituarsi al continuo andirivieni in città di persone, idee, merci, vesti e usanze culturali radicalmente diverse. Aspetti che rappresentarono una continua fonte di preoccupazione per le autorità religiose locali, che a partire dalla metà del Cinquecento iniziarono a esercitare un controllo molto più serrato sul complesso contesto urbano, al fine di impedire che l'incontro tra numerose culture, già di per sé allarmante, potesse condurre alla contaminazione della fede cattolica. Fu per tale motivo che alla metà del XVI secolo la Congregazione romana decise di aprire anche ad Ancona una propria sede, la quale sarebbe divenuta ben presto uno dei tribunali di fede più cruciali nella storia dell'Inquisizione papale.

## 5.2 - L'Inquisizione ad Ancona

---

<sup>42</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 610r, lettera di Girolamo Bonarelli alla Congregazione (11 marzo 1603). Nella missiva, che attesta come già sul finire del regno di Elisabetta I le navi inglesi avessero iniziato ad attraccare nel porto anconetano, il procuratore scriveva: «Molte navi e mercanti inglesi hanno cominciato a frequentare questo porto con utile non solo temporale, ma anco spirituale, sendo tornati alcuni con tal occasione al vero lume della Chiesa catholica romana et altri con infinito zelo andando a visitare la santissima casa di Loreto». È documentato l'arrivo ad Ancona anche di «moreschi» intenzionati a visitare il santuario, ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 535r (12 luglio 1612). Cfr. B. Hamilton, *The Ottomans* cit.; D. Fioretti (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani* cit.

Le prime notizie del tribunale di fede nella città adriatica risalgono alla metà del XIII secolo, quando, secondo l'*Istoria* di Michele Buglioni, la Sede Apostolica decise di nominare un inquisitore per Ancona attorno al 1246<sup>43</sup>. Una storia plurisecolare, dunque, fu quella che unì il capoluogo piceno alla corte di giustizia religiosa, la cui sede, stabilita inizialmente nel convento di Santa Maria, venne trasferita a fine Duecento nella più agevole struttura di Santa Maria Maggiore, il complesso conventuale dei Francescani, poi detto di San Francesco delle Scale. L'amministrazione delle cause di fede venne affidata ai frati Minori che si avvicendarono ininterrottamente sino al 1455, anno in cui fu nominato fra' Giovanni d'Ascoli, l'ultimo dei giudici medievali di cui si conosca l'identità. Sempre secondo il Buglioni, l'unico a essersi finora occupato dei primi secoli dell'Inquisizione anconetana, non vi furono inquisitori in città tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento, un secolo in cui, come si è accennato anche nei capitoli precedenti, diminuì drasticamente l'attività di molti tribunali religiosi, portando in alcuni casi all'interruzione dell'attività inquisitoriale<sup>44</sup>.

Il primo commissario del Sant'Uffizio di cui si abbia qualche informazione è Giovanni Vincenzo Falangonio, il quale, inviato ad Ancona nel 1555 per impedire la diffusione dell'eresia nella regione adriatica, tradì ben presto la fiducia accordatagli da Roma. Il *commissarius*, dopo aver angariato con duri processi la comunità ebraica di origine portoghese, scappò da Ancona con una parte delle ricchezze confiscate agli inquisiti, non tralasciando di far evadere alcuni di loro in cambio di un lauto compenso<sup>45</sup>. Un danno economico e di immagine dal quale il Sant'Uffizio romano tentò di riprendersi nominando nello stesso anno per la sede adriatica Cesare Della Nave e un non meglio specificato Dotti. Ma anche su quest'ultimo i cardinali ebbero modo di pentirsi a causa del modo poco trasparente in cui il frate gestì il tribunale anconetano. Al Della Nave venne quindi affiancato un nuovo commissario, il domenicano Vincenzo Cisoni da Lugo, a partire dal 1556, un anno destinato a rimanere negli annali della città anche per un altro motivo ben più drammatico.

---

<sup>43</sup> M. Buglioni, *Istoria del Convento di S. Francesco dell'Ordine de Minori d'Ancona dedicata all'inclito Senato Anconitano*, Ancona, nella Stamperia di Pietro Ferri, 1795, pp. 137-148. Gran parte delle informazioni inerenti alla storia del tribunale anconetano sono tratte dal fondamentale studio di V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit.

<sup>44</sup> M. J. Ferro Tavares, *Ancona*, DSI, pp. 61-62. È significativo che nella voce del *Dizionario* non si faccia alcun riferimento ai trascorsi medievali dell'Inquisizione di Ancona. Un rapido cenno viene fatto solo alle vicende duecentesche del ghetto e alla consistente presenza ebraica in città, ivi, p. 61.

<sup>45</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 91.

L'elezione al soglio pontificio di Paolo IV Carafa portò all'emanazione di severi provvedimenti nei confronti delle comunità ebraiche italiane, le quali dovettero subire le persecuzioni del Sant'Uffizio romano sin dall'estate del 1555. Come testimoniato in alcune cronache del tempo, nella sola città di Ancona vennero arrestati più di ottanta ebrei, molti dei quali erano giunti nel capoluogo piceno in virtù dell'accoglienza a loro riservata da papi come Paolo III e Giulio III. Fra i incarcerati, ben venticinque uomini e una donna rifiutarono di abiurare la fede dei loro padri, andando incontro all'orribile morte del rogo. Numerosi autodafé si succedettero ad Ancona nella primavera del 1556, segnando in modo indelebile non solo le sorti successive della comunità cittadina, ma anche i rapporti tra la Chiesa di Roma e gli ebrei italiani. Le persecuzioni anconetane costituirono, infatti, le manifestazioni antiebraiche più gravi perpetrate nella penisola italiana sino ai rastrellamenti dei ghetti effettuati dai nazisti a partire dall'autunno del 1943<sup>46</sup>.

Ma la comunità ebraica non fu l'unico "sorvegliato speciale" del Sant'Uffizio di Ancona, in quanto anche la nutrita nazione greca, composta dei cosiddetti «scismatici» (i cristiani ortodossi), dovette subire le crescenti pressioni dell'Inquisizione romana. Come ha ricostruito nel dettaglio Vincenzo Lavenia, si sviluppò un acceso dibattito all'interno della stessa istituzione repressiva a proposito della giurisdizione del sacro tribunale su quei cristiani. Il Sant'Uffizio era oppure no legittimato a processare anche i battezzati che non riconoscevano il magistero petrino<sup>47</sup>? Che differenza c'era tra coloro che avevano abbandonato la Chiesa romana con uno scisma e chi, invece, era uscito dalla comunione dei fedeli perché eretico? Anche per tentare di trovare una soluzione a tali problemi, per volere del cardinale Giulio Antonio Santoro venne istituita un'apposita Congregazione pontificia (attiva dal 1593), dedicata per l'appunto alla gestione dei greci ortodossi presenti nella penisola italiana e sull'isola di Malta<sup>48</sup>. Ad Ancona gli ortodossi ebbero diritto a un luogo di culto riservato, la chiesa di Sant'Anna, e a un proprio sacerdote, pur sempre sotto il controllo del vescovo cittadino. Forse nel tentativo di limitare le prevaricazioni della Chiesa di Roma sui propri fedeli, o forse nella speranza di stringere alcuni accordi con papa Urbano VIII, nel 1635 giunse ad Ancona Atenaio Patelato, il patriarca di Costantinopoli, per il quale

---

<sup>46</sup> A. Toaff, *Nuova luce sui marrani di Ancona* cit.; R. Segre, *Nuovi documenti sui marrani di Ancona (1555-1559)*, «Michael», 9 (1985), pp. 130-233; P. C. Ioly Zorattini, *Ancora sui giudaizzanti portoghesi di Ancona (1556): condanna e riconciliazione*, «Zakhor», 5 (2001-2002), pp. 39-51; cfr. A. Leoni, *Nazione portoghese in Italia: secoli XVI-XVII*, DSI, pp. 1104-1107, in particolare pp. 1105-1106.

<sup>47</sup> V. Lavenia, *'Quasi haereticus'. Lo scisma nella riflessione degli inquisitori dell'età moderna*, «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 126 (2014/II), <mefrim.revues.org/1838>.

<sup>48</sup> S. Ricci, *Il Sommo Inquisitore* cit.; Id., *Santoro, Giulio Antonio (Santori, Santorio)*, DSI, pp. 1370-1377.



le autorità cittadine, prese alla sprovvista dall'improvviso arrivo del religioso, si affrettarono a organizzare un'accoglienza degna del suo rango. La descrizione che il Saracini fece del prelado costituisce una delle pagine più belle delle sue *Notitie storiche*:

L'abito, che detto Patriarca portava, era un manto negro lungo sino a terra di meza seta, con tre liste per banda di esso, d'ormesino bianco, e rosso, un grosso dito larghe; teneva nella mano destra un bastone in guisa di un pastorale episcopale, che gl'arrivava a meza vita, tutto gioiellato, e coperto di pietre torchine, e madre perle, in cima di quello dove il Patriarca teneva appoggiata la mano destra era intagliata in avorio la lettera grande T; li suoi preti e famiglia li davano, seco parlando, il titolo di Padre Santo; trattando lui con eguali, non si cavava mai di testa né il berettino, che portava con gl'orrecchiali alla papale, o capello ch'egli avesse; era di giusta statura, e presenza, e di circa cinquanta anni<sup>49</sup>.

L'inizio del secondo Cinquecento fu dunque una fase molto importante nella storia dell'Inquisizione anconetana, la quale iniziò a funzionare, tra incertezze ed eccessi (si pensi ai roghi del '56), in assenza di veri e propri inquisitori. A farne le veci furono inviati da Roma dei commissari<sup>50</sup> almeno fino al 1565, anno in cui fu nominato il primo *inquisitor* del capoluogo adriatico, il francescano Matteo de Grassi da Cattaro, poi sostituito nel 1566 dal confratello Giovanni Battista de Vandis di Forlì<sup>51</sup>. A questi successe sempre nello stesso anno il terzo giudice di fede, fra' Michele da Asti, il primo di una lunga serie di inquisitori domenicani che si avvicendarono nella sede anconetana fino alla soppressione del tribunale adriatico (vedi *Tabella 1*). Durante il suo inquisitorato il tribunale di fede subì un nuovo trasloco, questa volta definitivo, dal convento francescano a quello di San Domenico, situato a uno degli estremi dell'odierna piazza del Plebiscito.

Troppo esigui rimangono gli studi finora dedicati al periodo della Controriforma nelle Marche e all'azione del Sant'Uffizio nelle zone sottoposte al tribunale di Ancona. Una lacuna in gran parte dovuta alla perdita di molti archivi inquisitoriali locali e alla immotivata

---

<sup>49</sup> G. Saracini, *Notitie storiche* cit., p. 446. Una *Relatione della venuta in Ancona del Patriarca Atenasio Patelaro Patriarca di Costantinopoli nel mese di ottobre 1635* è citata in A. Mansard (a cura di), *I manoscritti italiani della Regia Biblioteca parigina*, Parigi, Stamperia Reale, 1835, p. 349, documento n. 14, cod. 318. Al momento attuale non mi è dato sapere se tale documento sia già stato oggetto di studio.

<sup>50</sup> Ai già citati commissari si devono aggiungere i due domenicani Francesco Tommaso da Gaeta (1553) e Innocenzo Morandi da Modena (1555), di cui si conosce molto poco. Per i documenti e la bibliografia a loro inerenti si veda V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 92.

<sup>51</sup> L'Uffizio di Ancona fu il sesto in ordine cronologico a essere istituito nello Stato pontificio, assieme a quelli di Ferrara (età medievale), Bologna (età medievale), Faenza (1547), Rimini (1550), Fermo (1631), Gubbio (1632), Perugia (1651), Spoleto (1685) e Pesaro. Non è dato sapere a partire da quando venne nominato un inquisitore per la sede pesarese, cfr. G. Dall'Olio, *Pesaro*, DSI, p. 1197. Un'ulteriore Inquisizione fu attiva ad Avignone, territorio papale sino al 1791, la quale ebbe giurisdizione anche sul contado venassino, cfr. E. Irace, *Stato Pontificio*, DSI, pp. 1478-1479.

resistenza opposta agli studiosi da alcuni archivisti diocesani<sup>52</sup>. Tuttavia, attraverso la documentazione dell'ACDF, resa consultabile a partire dal 1998, è stato possibile comprendere più nel dettaglio la severità con cui la Chiesa romana si impegnò in una dura lotta contro l'eterodossia e l'indisciplina religiosa nella regione adriatica. Le ricerche di Lavenia hanno permesso di capire, ad esempio, il ruolo fondamentale che i gesuiti ebbero nell'istruzione delle prime cause inquisitoriali marchigiane, grazie alle quali si scoprì l'ampio consenso che le istanze della Riforma avevano avuto nei territori adriatico-piceni, e in particolar modo a San Ginesio (MC). Il piccolo paese fu teatro di una delle persecuzioni inquisitoriali più feroci di tutta la storia del tribunale di fede papale, che ebbe sviluppi drammatici come l'autodafé del 9 maggio 1568, quando a Roma vennero fatti abiurare pubblicamente nove sanginesini, cinque dei quali morirono sul rogo. Le indagini del Sant'Uffizio, destinate a protrarsi sino agli '80 del Cinquecento, portarono alla condanna di un numero di persone non ancora quantificabile, ma tra le quali vi furono ben nove membri della famiglia Gentili. Matteo e Pancrazio Gentili, rispettivamente il padre e lo zio del più famoso giureconsulto Alberico (1552-1608), vennero condannati a una pesante carcerazione, subendo drastiche confische nei loro possedimenti familiari<sup>53</sup>.

L'urgenza con cui si dovette porre rimedio al contagio ereticale può essere considerata una delle cause del ritardo con cui l'Inquisizione marchigiana venne organizzando le proprie strutture. I fatti di San Ginesio, e i costituiti di molti processi in tutto il nord e centro Italia, permisero agli inquisitori di comprendere quanto fosse importante esercitare un controllo serrato sul territorio, prestando attenzione a tutti i modi con cui si sarebbe potuto diffondere il dissenso religioso. Solamente a partire dagli anni '80 il Sant'Uffizio di Ancona iniziò a organizzarsi secondo una struttura chiara, composta da numerose vicarie inquisitoriali, attive a tutti gli effetti durante il secondo inquisitorato di fra' Nicola de Rossi (1588-1598)<sup>54</sup>. È proprio a partire dall'ultimo mandato del religioso, e precisamente dal 1590, che inizia la

---

<sup>52</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 94, nota 52. Dell'imponente archivio del Sant'Uffizio anconetano, le cui dimensioni sono solo immaginabili attraverso la documentazione vaticana, si sono conservate dieci buste e due registri in ASAN, *Inquisizione*. Per quanto riguarda la presenza o meno di materiale inquisitoriale negli archivi marchigiani, sia statali che vescovili, si veda A. Del Col, *Archivi e serie documentarie: Italia*, DSI, pp. 85-86.

<sup>53</sup> Per una ricostruzione dettagliata dei processi di San Ginesio si veda V. Lavenia, *Per una storia dell'Inquisizione nella Marca* cit, a cui si rimanda per la bibliografia. Manilio, fratello di Alberico, fu processato dal tribunale di Ancona nel 1578 e venne più volte torturato durante la sua carcerazione nel Sant'Uffizio di Roma. Lo stesso Alberico fu condannato dall'Inquisizione anche se in contumacia. Per quanto riguarda le opere e il pensiero del giurista marchigiano si veda L. Lacché (a cura di), *'Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli'. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Milano, Giuffrè, 2009, in particolare ivi, V. Lavenia, *Alberico Gentili* cit.

<sup>54</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., pp. 90, 93. Il domenicano era già stato in servizio presso il tribunale cittadino tra il 1569 e il 1579.

serie archivistica vaticana contenente la pressoché totale corrispondenza inviata dall'Inquisizione di Ancona alla Congregazione romana; un insieme di documenti preziosissimi per chi voglia seguire nel dettaglio la gestione quotidiana di un tribunale di media grandezza come quello piceno<sup>55</sup>.

Il secondo inquisitorato di de Rossi risulta importante anche per quanto riguarda l'istituzione del primo gruppo di assistenti laici del tribunale di fede. Per volere di fra' Nicola, oltre alla prima *familia* (*Tabella 3*), venne istituita ad Ancona nel 1598 la Compagnia della Croce, la confraternita religiosa che, come si è avuto modo di analizzare in precedenza (Cap. 2), consentì al Sant'Uffizio romano di funzionare attraverso i secoli, nonostante le difficoltà frapposte dalle istituzioni civili e religiose del territorio. Quella dei crocesignati non era un'istituzione meramente finalizzata al culto divino, poiché la Compagnia avrebbe dovuto facilitare il controllo dell'Inquisizione sugli uomini più in vista della città. La reverenza, il prestigio e i privilegi che caratterizzavano i seguaci del padre inquisitore avrebbero dovuto indurre i cittadini illustri a entrare progressivamente nell'associazione religiosa, una realtà che avrebbe però dovuto essere sapientemente incentivata dal centro dell'istituzione. Pertanto, il de Rossi scrisse ai superiori della Congregazione romana:

Qui habbiamo eretta la compagnia de la croce e molti si sono insaccati, e tutta via vengon gentil'huomini honorati a pigliar a vestirsi di sacchi, io ho speso il nome di vostra signoria illustrissima a questa santa opera, la prego voglia favorirla, a servir il padre inquisitore che con ogni diligentia cerchi che detta compagnia vada avanti e acquisti maggior perfetione, perché sarà d'honor e reputatione al santo officio e utile per i poveri pregioni che non hanno il modo a farse le spese<sup>56</sup>.

La presenza della Confraternita in città avrebbe permesso al tribunale di fede di agire nella società con «honor e reputatione», se non con il consenso di quei notabili che altrimenti avrebbero potuto rappresentare una massa critica pericolosa per l'opera dell'Inquisizione. Avere molti crocesignati nobili, ricchi, influenti, membri delle magistrature civili o al servizio del vescovo, avrebbe potuto rivelarsi decisivo nella costante lotta tra le istituzioni locali. Proprio per tale motivo il de Rossi aveva invocato il sostegno del segretario della Congregazione, il cardinale Giulio Antonio Santoro, uno dei più zelanti ministri

---

<sup>55</sup> La corrispondenza è suddivisa nei seguenti faldoni: ACDF, *St. St.*, DD 1 e (1590-1606), DD 2 b (1606-1617), DD 2 c (1618-1629), DD 2 d (1630-1643), DD 2 e (1643-1673), DD 2 f (1711-1740), DD 3 a (1737-1750), DD 3 c (1755-1762), DD 3 d (1765-1769), DD 3 e (1770-1772). Lettere inerenti all'Inquisizione anconetana sono sparse anche in diversi altri manoscritti, di cui si darà puntuale riferimento all'occasione.

<sup>56</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 234r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (10 dicembre 1598).

dell'Inquisizione pontificia. La presenza dei crocesignati avrebbe inoltre permesso l'espletamento di alcune mansioni indispensabili al tribunale, come il mantenimento dei carcerati, le guardie da farsi alle loro celle, e tutti quei compiti descritti nelle sezioni precedenti (Cap. 4).

L'introduzione nella città dorica della Compagnia inquisitoriale provocò il sovvertimento dei già precari equilibri tra le varie confraternite anconetane. Alcune di queste associazioni religiose pretendevano di essere considerate le più importanti in virtù delle loro antiche origini, altre perché composte dagli esponenti delle *élites* cittadine. L'aver come protettore della compagnia un grande santo, o il poter festeggiare sontuosamente le proprie ricorrenze nelle chiese principali o per le vie del centro urbano, costituirono aspetti fondamentali nello stabilire precedenze e gerarchie fra le molte confraternite locali. A scombussolare questo ordine giunse appunto la creazione dei crocesignati anconetani, i quali, incuranti del rispetto dovuto alle altre confraternite della città, iniziarono a pretendere il primo posto in ogni contesa, come ad esempio nelle processioni maggiormente significative. Ciò provocò la sollevazione delle più rinomate di queste associazioni, come quella di San Girolamo<sup>57</sup>, che solo con il tempo si arrese alla precedenza che l'Inquisizione seppe far riconoscere alla propria Confraternita<sup>58</sup>. Pure i membri della Compagnia del Santissimo Sacramento e di quella della Misericordia e Morte fecero ricorso alle autorità romane, inviando memoriali contro i crocesignati, pur «sapendo noi – scrissero – che detta compagnia della croce è sotto la protezione del santo officio<sup>59</sup>».

Una ferma opposizione venne esercitata negli ultimi anni del secolo, non solo nei confronti della nuova Confraternita inquisitoriale, ma anche dello stesso inquisitore fra' Stefano Vicari da Garessio, giunto a dirigere il tribunale anconetano proprio nel 1598. Durante la messa della terza domenica di Pasqua, mentre se ne stava con i confratelli nel coro della chiesa, il Vicari fu avvicinato da alcuni «signori anconitani», i quali, dopo essere rimasti vicino al frate per alcuni istanti in silenzio, erano ritornati oltre la balaustra alquanto

---

<sup>57</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 265r, lettera del governatore della Confraternita di San Girolamo alla Congregazione (24 dicembre 1598). I crocesignati non avevano alcuna ragione per sfilare prima degli altri, come sostenne Mutio Ortonio, membro della Compagnia gerolamina, in quanto la maggior parte di quegli arroganti crociati era composta da «confrati ingnobili et [che] non essercita[no] alcuna opra», ivi, c. 266r.

<sup>58</sup> Il forte legame che unì il tribunale di fede alla Confraternita della Santa Croce è documentato anche dal fatto che spesso all'abolizione della singola Inquisizione corrispose la soppressione della Compagnia religiosa. Si veda a titolo di esempio il caso lombardo. Nel 1771, a qualche anno dall'interdizione del Sant'Uffizio, vennero interdette contemporaneamente le Compagnie dei crocesignati a Pavia, a Como e a Cremona, ACDF, *St. St.*, LL 1 a, cc. n. nn. Nello stesso faldone sono contenuti documenti inerenti alle Confraternite della Croce marchigiane fino al XIX secolo.

<sup>59</sup> Ivi, c. 268r, lettera della Confraternita della Misericordia e Morte alla Congregazione (dicembre 1598).

corrucciati. Un gesto bizzarro, apparentemente senza senso agli occhi dell'inquisitore, che prontamente consigliato dal padre lettore, apprese un po' imbarazzato di aver commesso un affronto. Quei nobili erano abituati a sedersi in coro assieme alle maggiori autorità di Ancona, proprio nella zona in cui sedeva il frate giudice. Una tradizione che era sempre stata rispettata dal priore dei domenicani e dall'inquisitore precedente, ma della quale fra' Stefano non mancò di dirsi sorpreso<sup>60</sup>.

Incomprensioni come questa dimostrano quanto fosse difficile per un nuovo inquisitore conoscere le usanze locali e inserirsi nel complicato contesto sociale della sede appena affidatagli, senza ledere rapporti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sant'Uffizio romano. Incertezze e imbarazzi non dovevano comunque portare allo scontro tra gli inquisitori e i notabili locali. I giudici avrebbero dovuto analizzare con attenzione il contesto nel quale erano stati inseriti, al fine di comprendere come meglio agire all'interno della società locale. Il passare del tempo dimostrò quanto fosse preziosa la collaborazione delle *élites* cittadine per una corretta gestione dell'ordine religioso e morale dei fedeli, soprattutto in una zona come quella anconetana, caratterizzata da una spiccata varietà culturale e religiosa. Non è dunque casuale se fu proprio il Vicari a riportare l'attenzione dei cardinali sulla Compagnia della Croce, nella speranza di garantire all'Inquisizione uno strumento sempre più utile a condizionare l'aristocrazia anconetana. «La compagnia della croce apporta grandissima reputatione e col tempo grandi utili apporterà al santo officio<sup>61</sup>»: con tali parole si rivolse il religioso ai superiori romani all'inizio del nuovo secolo, fiducioso dei vantaggi, materiali e strategici, che la Confraternita avrebbe fornito al tribunale nel lungo periodo. Poco importava se la recente introduzione in città dei crocesignati aveva provocato lo sconcerto delle antiche consorzierie di nobili devoti, o se in alcuni casi si era arrivati alle bastonate (4.1.4). Mantenere attiva quella Confraternita avrebbe permesso ai notabili anconetani di capire cosa significasse divenire un famiglio dell'Inquisizione, ossia godere di privilegi e di una reputazione sconosciuti a qualsiasi altro gruppo sociale dell'epoca. La chiarezza con cui il Vicari descrisse il senso della Confraternita da lui diretta non significa che tutti i rappresentanti dell'Inquisizione romana abbiano avuto la stessa considerazione dei crocesignati o che abbiano supportato con la medesima convinzione tale associazione religiosa. Alcuni di loro fecero molta fatica a capire il senso di una confraternita che sembrava provocare solo guai alla tranquilla attività dell'Uffizio.

---

<sup>60</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 346r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (15 aprile 1599).

<sup>61</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 423r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (2 gennaio 1600).

Queste compagnie mai mi sono piaciute, perché da per tutto sono causa di disturbo e di scandalo, e di niun utile all'inquisitione e mentre l'inquisitori attendono a queste loro differentie che sono spesse, non possono far l'offitio loro<sup>62</sup>.

Così scriveva l'inquisitore Serafino Secchi da Pavia alla Congregazione, scontento da quanto era successo nei primissimi giorni del suo nuovo incarico inquisitoriale ad Ancona. Nel corso di una manifestazione religiosa era scoppiata una sanguinosa rissa tra la Confraternita del Santo Rosario e i crocesignati, proprio a causa della rivalità tra le due compagnie. Nel racconto dell'inquisitore vengono menzionati diversi crocesignati i cui nomi risultano presenti anche nella coeva *familia* del tribunale (*Tabella 4*), come ad esempio Giovanni Battista Bernabei (familiare) e Giovanni Battista Ferretti (familiare)<sup>63</sup>, quest'ultimo descritto in un altro documento come «rettore della compagnia della croce<sup>64</sup>». Ciò dimostra con chiarezza lo stretto legame che intercorse tra la Compagnia della Croce e il personale inquisitoriale, ossia fra i crocesignati e i famigli, cariche diverse che spesso vennero assunte dalla stessa persona.

In concomitanza con il rilancio della Confraternita e con la prima definizione della *familia* moderna, avvenne anche la già menzionata organizzazione delle vicarie del tribunale. Dalla fine del XVI secolo, venne sottoposto all'autorità del giudice anconetano un vasto territorio che confinava a nord con Pesaro e Fano (vicarie del Sant'Uffizio riminese), a ovest e a sud ovest con Camerino (sottrattasi al controllo del tribunale di Ancona nel 1610), a sud con l'Inquisizione di Fermo (divenuta sede inquisitoriale nel 1631) e con l'ascolano (soggetto solo al proprio vescovo). Un caso eccezionale era rappresentato dal santuario di Loreto, il quale rimase indipendente dal potere dell'inquisitore di Ancona in virtù degli ampi privilegi riconosciuti alla Santa Casa dalla Sede Apostolica. Tale stato di eccezione non mancò tuttavia di suscitare l'astio degli inquisitori adriatici, che solo lentamente si rassegnarono a lasciare ai confessori lorentani l'amministrazione dei casi altrimenti di loro pertinenza.

---

<sup>62</sup> Ivi, c. 577r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (6 giugno 1602).

<sup>63</sup> G. Colucci, *Delle antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci patrizio camerinese*, 14 voll., 31 tt., Fermo, dai torchi dell'autore per G. A. Paccaroni, 1786-1796, t. XVII, pp. 56-59, dove il patrizio viene citato con il nome di Giambattista. Quest'ultimo, poeta e giurista di fama, fu editore di Properzio, nonché fondatore della locale Accademia dei Catenati. «Per conto della giurisprudenza [...], egli esercitò in patria la carica di consultore del S. Offizio, di avvocato del fisco, di luogotenente di Giudice nelle materie civili nella provincia dell'Umbria, della Marca e Romagna e che finalmente [esegui] ventiquattro ambascierie». Di lui vengono citate le poesie premesse ad alcune opere di Benvenuto Stracca, come ad esempio al *De assecurationibus (...)*, Amstelodami, apud Judocum Pluymer bibliopolam, 1658 (I ed. Venetiis, 1596).

<sup>64</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 530r, memoriale inviato dalla Compagnia della Croce alla Congregazione (24 maggio 1602).

Il Sant'Uffizio di Ancona fu giurisdicente in un'area che è possibile descrivere come un parallelogramma irregolare, i cui vertici furono Mondolfo e Porto Recanati sul mare e Montalfoglio e Urbisaglia nell'entroterra. Entro questi limiti venne stabilendosi una fitta rete di vicarie, delle quali venne fatto un elenco nel 1749 (*Carta 4*). Il documento, redatto durante un'indagine interna all'Inquisizione romana (Inchiesta Guglielmi), attesta la presenza di rappresentanti del Sant'Uffizio a Camerano, Cingoli, Corinaldo, Falconara, Filottrano, Jesi<sup>65</sup>, Loreto, Macerata, Maiolati, Massaccio (Cupramontana), Mondolfo, Montalfoglio, Monte Alboddo (Ostra), Montecarotto, Montecassiano, Montefano, Monte Milone (Pollenza), Monte San Vito, Monte Sicuro (oggi frazione di Ancona), Osimo, Polverigi, Porto Recanati, Recanati, Roccacontrada (Arcevia), San Marcello, Senigallia, Serra de' Conti, Tolentino e Urbisaglia<sup>66</sup>. Una lista molto dettagliata, fatta di piccole e grandi città, ma anche di paesini isolati, posti agli incroci di mulattiere o lungo strade importanti, grandi porti marini e piccole contrade in cui si effettuava il cambio dei cavalli. Tuttavia, il catalogo settecentesco, per quanto ricco e dettagliato, risulta troppo tardo per comprendere quale fu la prima struttura territoriale dell'Inquisizione nelle Marche.

La documentazione più antica grazie alla quale è possibile delineare la rete delle vicarie di Ancona sono i cataloghi dei patentati marchigiani del 1658 e del 1659 (*Tablelle 5 e 6*), in quanto il rilascio delle patenti del tribunale consente di capire dove furono attivi i vicari del giudice anconetano, nonché i loro collaboratori. Nel primo di questi rolli sono attestati rappresentanti inquisitoriali in località non menzionate nell'Inchiesta Guglielmi, a riprova di quanto sia stata mutevole nel tempo la struttura burocratico-territoriale del Sant'Uffizio romano. Vicari vennero nominati nel 1658, ma non più nel Settecento, a Barbana, Camerata Picena, Castel D'Emilio, Castelleone di Suasa (Castel Leone), Castelpiano, Castelvechio, Chiaravalle, Galignano, Gugliano (Agugliano), Massignano, Montemarciano, Montenovio, Monte Porzio, Numana, Offagna, Paterno, Poggio San Marcello, Roncitelli, San Lorenzo in Campo, Sappanico, Scapezzano, Sirolo, Trecastelli (Tombe e Ripe) e a Varano (*Carta 5*)<sup>67</sup>. Paesi piccoli e piccolissimi, concentrati per lo più nella zona nord della regione e

---

<sup>65</sup> Presso la biblioteca comunale di Jesi sono conservati alcuni documenti molto importanti per comprendere i rapporti che il Sant'Uffizio intrattenne con la famiglia Pianetti, uno dei casati più illustri del posto, come ad esempio BPJ, *Pianetti*, b. 395, cc. n. nn., fasc. 2, patente a Cardolo Maria Pianetti per custode delle carceri dell'Inquisizione di Jesi (1717); ivi, fasc. 5, patenti di custode delle carceri (1722, 1737); ivi, fasc. 6, *Scritture e lettere sopra l'esenzioni degli Offizi pubblici per il privilegio del S. Offizio* (1727); ivi, fasc. 9, lettere dell'inquisitore di Ancona al Pianetti.

<sup>66</sup> V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 93, nota 46. L'elenco originale è conservato in ACDF, *St. St.*, LL 5 d, cc. n. nn. Il materiale prodotto durante l'inchiesta è conservato anche in ivi, LL 5 e-f.

<sup>67</sup> ACDF, *St. St.*, DD 4 d, cc. 5r-12v.

disposti secondo una geografia meno regolare rispetto a quella attestata complessivamente nel 1749.

L'aspirazione a una vigilanza scrupolosa è comprovata anche da un altro catalogo dei patentati, quello risalente al 1666 (*Tabella 7*), in cui alcuni vicari dell'inquisitore di Ancona vengono attestati in luoghi non menzionati sia nella nota dei patentati del 1658, sia nell'Inchiesta Guglielmi del 1749. A distanza di soli otto anni si decise quindi di nominare vice inquisitori anche a Belvedere, Castelbelino, Colmurano, Maiolati, Montelupone, Monte Roberto, Morro d'Alba (Morro di Jesi), Santa Maria Nova, Sant'Andrea e a Staffolo; località, queste, che sembrano essere state scelte per integrare in parte quelle stabilite nel 1658 (*Carta 6*)<sup>68</sup>.

Vicari furono posti lungo le strade dirette a Urbino, a Fabriano e a Foligno, città dalle quali era obbligatorio passare per recarsi a Firenze, a Perugia, o nelle più distanti Roma e Napoli. Un nutrito numero di patentati venne collocato anche sulla costa adriatica per controllare il consistente flusso di uomini e merci che interessò il litorale anconetano tra il XVI e il VIII secolo, e in particolar modo nella zona compresa tra il golfo di Ancona e Sirolo<sup>69</sup>. L'istituzione di queste vicarie fu con ogni probabilità una conseguenza della già citata incursione dei turchi del 1658. Il rapimento dei settanta senigalliesi potrebbe aver indotto l'inquisitore di Ancona a porre suoi fiduciari proprio in quella zona in cui la costa, da bassa e sabbiosa, diveniva alta e rocciosa, con insenature che già il Leoni riconobbe come abituali nascondigli dei pirati musulmani<sup>70</sup>.

Ancona, sede di un amministratore pontificio ma non del governatore della Marca, sede episcopale ma non del vescovo metropolita<sup>71</sup>, fu posta al vertice del sistema inquisitoriale marchigiano. Al capoluogo piceno dovettero rivolgersi i rappresentanti inquisitoriali attivi in territori non soggetti ad Ancona, né in base all'amministrazione secolare, né *in spiritualibus*. Ben sei diocesi (Ancona, Cingoli-Osimo, Jesi, Loreto-Recanati, Macerata-

---

<sup>68</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, cc. 74r-80r.

<sup>69</sup> Tale vicaria venne soppressa nel 1681, provocando l'invio a Roma di un polemico memoriale. Nel documento si chiedeva il reintegro dei rappresentanti inquisitoriali di Sirolo, in quanto la località era «luogo ove concorrono per la divozione di quel santissimo crocifisso, gran numero de pellegrini, biribanti [sic] e gente forastiera, ed è luogo di stanco, con un convento grande de padri minori osservanti, cui possono occorrere, come occorrono casi frequenti», ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn. (1681).

<sup>70</sup> A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 315-316.

<sup>71</sup> La sede episcopale di Ancona venne elevata ad arcidiocesi il 14 settembre 1904 e ad arcidiocesi metropolita il 15 agosto 1972 con la bolla *Qui apostolico* di papa Paolo VI.



Tolentino, Senigallia<sup>72</sup>) vennero poste sotto l'autorità dell'inquisitore anconetano, il quale riuscì in tal modo ad amministrare la propria giustizia in zone altrimenti estranee a tutte le autorità della città adriatica.

Una costante fonte di preoccupazione per i tutori dell'ortodossia nelle Marche furono le molte feste paesane e le fiere che per tradizione si tenevano in diverse cittadine della regione, soprattutto a Recanati<sup>73</sup> e a Senigallia<sup>74</sup>. In queste ricorrenze era facile che il clima di festa, magari per il troppo vino o l'eccessiva licenziosità, degenerasse in comportamenti non adeguati per un buon cristiano, come bestemmie, balli e gesti osceni, manifestazioni di anticlericalismo o di scherno verso il sacro. Sui banchi dei venditori ambulanti si potevano trovare in maggior numero rispetto al resto dell'anno libri non autorizzati dalla censura ecclesiastica, quasi sempre stampati nel nord Europa<sup>75</sup>.


---

<sup>72</sup> Le titolazioni delle diocesi qui proposte fanno riferimento all'assetto delle unità amministrative ecclesiastiche dell'inizio del Seicento. Consistenti modifiche sono state apportate alle diocesi delle Marche sino agli anni '80 del XX secolo.


<sup>73</sup> R. M. Borraccini, *Un sequestro librario alla fiera di Recanati del 1600*, in Id., R. Rusconi (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006, pp. 397-438.

<sup>74</sup> R. Marcucci, *La fiera di Senigallia, contributo alla storia economica del bacino adriatico*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», Ascoli Piceno, Cesari editore, 1914.

<sup>75</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 870r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (25 maggio 1606). Il domenicano informava i superiori che nelle case di molti nobili locali era presente il «manifesto de signori viniziani in materia della scomunica», ossia il parere che i tre Savi allo Studio avevano redatto in difesa della Repubblica durante il conflitto dell'Interdetto. Il testo era stato immediatamente messo all'Indice.



*Carta 4 – Vicarie del Sant'Uffizio di Ancona attestate nel 1749*



*Carta 5 – Vicarie del Sant'Uffizio di Ancona attestate nel 1658 ma soppresse prima del 1749*



*Carta 6 – Vicarie del Sant'Uffizio di Ancona create dopo il 1658, attestate nel 1666 e soppresse prima del 1749*

Era dunque compito dell'Inquisizione vigilare affinché quelle fiere non divenissero un'occasione per diffondere nel centro Italia, per tramite di Ancona, opere pericolose, e a tale fine vennero rilasciate, nelle differenti vicarie inquisitoriali marchigiane, patenti per «revisore del porto», «della dogana» o «de fagotti». Attraverso appositi fiduciari esperti in materia libraria, il Sant'Uffizio anconetano venne esercitando un controllo serrato, non solo nei maggiori scali marittimi della regione, ma anche in tutte le stazioni di posta e negli uffici doganali dell'entroterra. L'efficienza di questo sistema informativo e di sorveglianza, che portò spesso davanti all'inquisitore viaggiatori sospetti, commercianti e locandieri, rischiò di divenire già all'inizio del Seicento un'ulteriore causa dell'involuzione economica della città dorica. Fu proprio per evitare le conseguenze nefaste della severità dei provvedimenti inquisitoriali che alla Congregazione romana giunse la lettera di frate Eliseo Masini, l'inquisitore di Ancona divenuto poi autore del celebre *Sacro arsenale*. Egli scriveva:

Quanto al far editti particolari contra i librari, gabellieri, doganieri et custodi delle porte in materia de libri prohibiti et contra gli hosti, albergatori circa il dare a mangiar carni, ova et latticini nei giorni prohibiti saria bene a soprassedere<sup>76</sup>.

Qualora si fosse scoperta la circolazione di opere interdette, o la consumazione di generi alimentari proibiti nei giorni prescritti dalla Chiesa, sarebbero bastati i provvedimenti del giudice locale a impedire questi comportamenti, come era successo qualche tempo prima, quando Masini si era limitato solo ad ammonire alcuni osti e locandieri anconetani. L'intervento della Congregazione, l'organo centrale ma distante del Sant'Uffizio papale, costituì sempre un rischio per i delicati equilibri sociali ed economici della città adriatica. Inoltre, per quanto concerneva il porto bisognava, «(com'ella sa), haversi in ciò grandissimo riguardo<sup>77</sup>», come scrisse il Masini al segretario del Sant'Uffizio. Il pericolo era quello di condannare a una repentina rovina il principale scalo marittimo dello Stato pontificio<sup>78</sup>. Oltre che per la morale, le fiere marchigiane rappresentarono un pericolo anche per il mantenimento dell'ordine pubblico, come testimoniano i molti provvedimenti che le

---

<sup>76</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 164r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (16 ottobre 1608).

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> *Ibidem*, decreto del 25 ottobre 1608. I cardinali decisero che il giudice di Ancona, «pro suae prudentiae non publicet aliud edictu». Masini fu inquisitore di Ancona per circa due anni, dal 1607 al 1608. La cura con cui il frate gestì il tribunale anconetano fu nettamente superiore rispetto a quella dei restanti inquisitori che si avvicendarono nella sede adriatica. Le periodiche relazioni che Masini inviò alla Congregazione si distinguono da quelle dei suoi predecessori e successori per la lunghezza e l'abbondanza dei particolari riferiti.

autorità pubbliche presero nella speranza di ridurre il rischio di risse e ferimenti<sup>79</sup>. La soluzione più frequente fu l'interdizione di tutte le armi in città durante i giorni di festa e anche i patentati dell'Inquisizione furono tenuti a osservare il divieto, nonostante la loro solita presunzione di non essere compresi nelle normative generali<sup>80</sup>. I ripetuti avvisi non riuscirono tuttavia a impedire gli abusi dei servitori del tribunale marchigiano, e numerosi furono i casi di patentati trovati in possesso di armi nei giorni di vietati. Tra i molti, emblematico fu il caso di un certo Giuseppe Magnalbò, il quale venne fermato in possesso di un'arma interdetta e per giunta pronta a far fuoco. Per nulla intimorito dall'arresto, il reo tentò addirittura di dare una ricca ricompensa ai militi che lo avevano fermato se questi l'avessero lasciato andare per la propria strada<sup>81</sup>.

Pertanto Ancona, città pontificia ma strettamente legata all'oriente, roccaforte cristiana ma dalla consistente presenza islamica e straniera, porto commerciale ma al contempo meta di pellegrini, artisti<sup>82</sup> e sovrani, si trovò inevitabilmente a ospitare un'inquisizione atipica rispetto alle restanti corti di giustizia italiane. La composizione sociale della popolazione, nonché la marcata vocazione mercantile della città, influenzarono in modo sostanziale lo sviluppo del tribunale di fede adriatico. Nella città picena si dovettero affrontare quotidianamente problemi che solo in piccola parte furono oggetto delle attenzioni delle altre inquisizioni papali, come l'esistenza di una nutrita comunità ortodossa, la presenza in città di numerosi schiavi, l'abitudine alle relazioni con i turchi o la costante paura di un loro attacco militare. Preoccupazioni che, come si è accennato nel capitolo precedente, angosciarono anche i titolari del tribunale maltese, il quale, non a caso, sviluppò una *familia* inquisitoriale molto simile a quella della città dorica, sia nella struttura, sia per quanto riguarda i privilegi speciali e gli abusi perpetrati dai patentati.

---

<sup>79</sup> Ancora all'inizio del XIX secolo il governatore di Ancona era solito scrivere puntualmente al segretario del Sant'Uffizio per ricordare ai vertici dell'Inquisizione come anche i loro servitori dovessero rispettare i bandi emanati in occasione delle fiere, cfr. ACDF, *St. St.*, DD 3 b, cc. 503r-506v, cinque lettere del governatore di Ancona al cardinale Antonelli, segretario della Congregazione, scritte in occasione delle fiere di Senigaglia del 1803-1807. Lorenzo Antonelli (1730-1811) era di origini senigalliesi e rimase sempre legato alla città adriatica, dove morì e fu sepolto, cfr. V. E. Giuntella, *Antonelli, Leonardo*, DBI, vol. III (1961), pp. 498-499.

<sup>80</sup> Si veda ad esempio la lettera che la Segreteria di Stato inviò al commissario del Sant'Uffizio centrale nel 1698: «Volendo la Santità di Nostro Signore che per evitare i disturbi e scandali nel farsi la fiera di Sinigaglia dalli 15 sino alli 26 del prossimo luglio, si sospenda la dilazione delle armi da fuoco alli patentati che vi concorreranno del santo officio, se ne da questo avviso al padre commissario, perché faccia in ciò significare la mente di sua Beatitudine al padre inquisitore della Provincia, o a chi altro occorre con lettera della sacra congregazione», ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera della Segreteria di Stato al commissario della Congregazione (6 giugno 1698).

<sup>81</sup> ACDF, *St. St.*, FF 4 I, cc. n. nn., lettera dell'arcivescovo di Tolentino alla Congregazione (19 giugno 1664).

<sup>82</sup> R. Paci, M. Pasquali, E. Sori (a cura di), *Ancona e le Marche nel Cinquecento* cit., pp. 481-600; M. Natalucci, *Ancona attraverso i secoli* cit., pp. 113-125.

Ma come venne definendosi l'*entourage* del tribunale marchigiano e perché è possibile ritenere così eccezionale il caso dei famigli anconetani? Su quali persone fece affidamento il Sant'Uffizio dorico nel perseguire i propri obiettivi? Quali furono i casati che con più frequenza diedero familiari al sacro tribunale? A quali interessi, complicità, conflitti e abusi, portò il sistema delle patenti inquisitoriali nella sua variante anconetana? Tutti questi interrogativi saranno oggetto di analisi nelle sezioni successive.

### 5.3 - I cataloghi dei patentati (1595-1674)

Tra le diverse tipologie di fonti che permettono di studiare nel particolare la *familia* dell'Inquisizione anconetana è possibile comprendere i cataloghi dei patentati, le liste in cui, come si è accennato in precedenza, vennero raccolti i nomi dei servitori del sacro tribunale. In questi documenti sono contenute informazioni preziose, che consentono di capire come sia venuta strutturandosi ed evolvendo l'assistenza laica al Sant'Uffizio adriatico. Qui si è scelto di analizzare solamente i cataloghi completi della *familia*, preferendo tralasciare per il momento quei rolli che si sono conservati solo in modo frammentario e che non avrebbero reso possibile un confronto sistematico con le liste selezionate. Pertanto, gli esemplari scelti sono quelli che descrivono il personale anconetano degli anni 1595, 1598, 1658, 1659, 1663, 1666, 1668, 1671 e del 1674. Rolli completi sono conservati anche per il periodo settecentesco dell'Uffizio anconetano, e ci si augura che tali documenti vengano presto analizzati in specifiche ricerche.

Il primo di questi elenchi (*Tabella 3*) attesta come già nel 1595 il tribunale anconetano disponesse di un nutrito numero di patentati, formato da ben ventiquattro persone. Nel documento sono attestati sette familiari, un famulo dell'inquisitore, un avvocato dei rei, ben cinque consultori, due fiscali, un procuratore fiscale generale e uno foraneo, un depositario, due notai ufficiali e due sostituti. Il numero dei *familiaries* sarebbe cresciuto nei cataloghi successivi sino a raggiungere la cifra di dodici famigli già nell'esemplare del 1598 (*Tabella 4*). Dai nominativi del 1595, i primi di cui si abbia notizia certa, si può comprendere come la famigliatura non fosse ancora divenuta a questa altezza cronologica un'esclusiva dei

casati nobili della città<sup>83</sup>. Dei sette cognomi solo due sono attribuibili alla grande aristocrazia anconetana (Reppi e Bandini), mentre tra i famigli compare anche Geronimo Stracca, che con ogni probabilità fu il nipote<sup>84</sup> del più noto Benvenuto Stracca (1509-1578), il giurista comunemente ritenuto il padre del diritto commerciale. Sempre a Benvenuto sembra essere stato legato anche Giacomo Stracca, al quale nel 1595 venne rilasciata la prestigiosa patente di consultore inquisitoriale<sup>85</sup>, un incarico che fu quasi sempre affidato a insigni esperti di diritto, avvalorando in tal modo l'ipotetica parentela con il celebre giureconsulto.

Tra i numerosi patentati del 1598 ricorre per ben due volte il nome della famiglia più illustre della nobiltà anconetana, quello dei conti Ferretti, rappresentati nel documento dall'avvocato dei rei Giovanni Battista e dal consultore Pietro. I Ferretti furono tra i primi casati di Ancona a comprendere quanto fosse vantaggioso entrare a far parte dell'*entourage* dell'inquisitore, iniziando un lungo sodalizio con il tribunale di fede di cui si trova conferma in tutti i cataloghi dei patentati successivi, compreso quello del 1674 (*Tabella 11*). L'ingresso dei primi nobili nella *familia* del tribunale testimonia come, già sul finire del XVI secolo, si stesse raggiungendo l'obiettivo che l'inquisitore de Rossi si era posto, ossia quello di fagocitare nel sistema inquisitoriale tutta l'*élite* locale<sup>86</sup>.

Il rolo del 1598 dimostra come, in soli tre anni, il numero complessivo dei patentati venne portato da ventiquattro a ventinove, un aumento che fu determinato quasi esclusivamente

---

<sup>83</sup> Preziose informazioni sulle famiglie nobiliari di Ancona e delle altre città marchigiane si trovano in G. Colucci, *Delle antichità picene* cit. Per la vicenda biografica del prolifico scrittore si veda C. Verducci, *Colucci, Giuseppe*, DBI, vol. XXVII (1982), pp. 499-501.

<sup>84</sup> G. Galeazzi (a cura di), *Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte*, Atti del convegno di studi del 29 marzo 1980, Ancona, Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura, 1981. Cfr. G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, p. 94, dove si apprende che furono i fratelli e i nipoti «ex fratre» a comporre l'epitaffio di Benvenuto.

<sup>85</sup> Antonio Giacomo Stracca fece parte del gruppo di nove nobiluomini nominati dalle autorità cittadine al fine di organizzare l'arrivo e l'acquartieramento della corte papale durante la visita di Clemente VIII ad Ancona nel 1598, G. Saracini, *Notizie storiche* cit., p. 400. Tra i prescelti vi fu anche il dottor Giovan Battista Ferretti (consultore e avvocato del Sant'Uffizio con patente del 1598), il quale assieme ad Antonio Maria Picchi venne mandato ai confini del territorio anconetano ad accogliere il pontefice. I due guidarono il corteo fino alle porte della città «vestiti con li rubboni degl'Antiani, e con molti gentilhuomini a cavallo, havendo ivi la città fatto erigere un arco di legname, coperto di verdure con varii ornamenti, et sopra esse, una nobilissima arma del papa, con l'iscrizione sotto quella, che diceva "Benedictus ingrediens". Qui arrivato che fu il papa, essendo già scesi da cavallo li due mandati, li baciaron il piede, e detto Giovan Battista Ferretti li presentò le lettere credentiali della città, nelle quali s'esponeva da essa, l'allegrezza sua in aspettarlo», *ibidem*. A Stracca, in qualità di priore della città, spettò invece il compito di pronunciare il discorso ufficiale di benvenuto, *ivi*, p. 401.

<sup>86</sup> L'importanza di tale famiglia anconetana e gli stretti legami che la unirono alle gerarchie ecclesiastiche emergono anche da un particolare inerente all'arrivo in città della Curia pontificia. I prelati romani e i loro seguiti trovarono alloggio nei palazzi della nobiltà locale e ai Ferretti spettò l'onore di offrire le proprie stanze ai cardinali Cesare Baronio (1538-1607), Federico Borromeo (1564-1631) e Alessandro Damaseni Peretti (1571-1623).



dalla nomina di ulteriori cinque familiari rispetto ai sette del 1595. Ciò testimonia, pertanto, come gli inquisitori vollero avere a propria disposizione un numero maggiore di armati, anche nella speranza di accrescere i legami del loro tribunale con i casati più rinomati. Ridotti i fiscali da quattro a due, forse perché troppo numerosi per una sola sede inquisitoriale, il giudice anconetano preferì nominare un notaio (cancelliere), ponendo alle sue dipendenze ben tre sostituti. Anche il gruppo dei consultori crebbe da cinque a otto individui, introducendo la prima distinzione interna fra esperti in teologia e i restanti consultori, che in seguito sarebbero stati divisi tra periti in diritto canonico e quelli in diritto civile. Patenti di consultore furono rilasciate a esponenti di rilievo del clero cittadino, come ad Alessandro Bartoli, priore degli agostiniani, ad Aurelio di Lodi, primo lettore dei domenicani, e ad Antonio Jacobelli, maestro dei francescani conventuali. Ciò dimostra come i rettori del Sant'Uffizio anconetano abbiano voluto servirsi dei teologi più autorevoli della città, in rappresentanza dei tre Ordini religiosi più importanti ad Ancona<sup>87</sup>.

Il confronto tra i primi due rolli evidenzia il massiccio ricambio interno che interessò la *familia* anconetana sul finire del secolo, poiché dei ventiquattro patentati del 1595 solo undici, meno della metà, vennero riconfermati nel 1598, mentre dei *familiares* ne furono mantenuti solo due su sette. Ciò non sembra essere stato dovuto solo alla possibile morte di qualche patentato o all'allontanamento di alcuni di essi. La creazione di ben diciassette nuovi patentati, di cui dieci familiari (oltre l'80% del totale), fu dovuta probabilmente al modo con cui i frati giudici amministrarono le nomine inquisitoriali, preferendo concedere le cariche ad alcuni cittadini e non più ad altri, seguendo l'andamento instabile che continuò a caratterizzare i rapporti dell'Uffizio con la società anconetana sul finire del Cinquecento. L'inadeguatezza di alcuni impiegati, o la mediocrità del loro casato, potrebbe aver indotto l'inquisitore a scegliere nuovi patentati, più ricchi o maggiormente capaci rispetto a quelli del 1595, come sembra attestare il caso dei Faccioli. Se nel 1595 il solo a essere compreso nel rollo fu il consultore Orsato Faccioli<sup>88</sup>, tre anni dopo l'inquisitore decise di incentivare i rapporti tra il suo tribunale e quel casato nominando pure Lodovico, al quale venne data la patente di familiare, la più ambita delle lettere inquisitoriali.

La perdita delle carte anconetane, e la forte selezione che ha caratterizzato il materiale archivistico del Sant'Uffizio centrale, hanno impedito il ritrovamento degli elenchi dei patentati di Ancona della prima metà del Seicento. Una lacuna ancor più considerevole se

---

<sup>87</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona cit.*, *passim*.

<sup>88</sup> Di lui si trova menzione in G. Colucci, *Delle antichità picene cit.*, t. XXVII, p. 51, dove viene descritto come «poeta latino di qualche fama».

si pensa che, a partire dagli anni '20-'30 del XVII secolo, venne affermandosi la prassi per le sedi inquisitoriali italiane di inviare annualmente a Roma l'elenco dei propri impiegati. Informazioni preziose inerenti ai patentati del primo Seicento si hanno tuttavia nella ricca corrispondenza tra l'Inquisizione anconetana e la Congregazione, ma si tratta pur sempre di un insieme di notizie asistematiche, dettagliatissime in alcuni casi e incomplete in altri. Dopo il catalogo del 1598, il primo di cui si abbia notizia è quello del 1658, che, come si è accennato in precedenza, venne compilato durante la tentata riforma dei patentati inquisitoriali di Alessandro VII Chigi (*Tabella 5*). Un solo sguardo all'elenco consente di percepire le novità introdotte in sessant'anni di storia del tribunale. Il totale degli inservienti ammonta a ben trentacinque individui, ai quali vennero affidate mansioni non citate nei cataloghi precedenti, come quelle di medico, speciale, barbiere-cerusico, revisore dei fagotti, portinaio, interprete delle lingue<sup>89</sup> e di birra. Non è da escludere che tali inservienti abbiano fatto parte del personale dell'Inquisizione anconetana anche prima della metà del XVII secolo, ma è solo grazie al rolo del 1658 che si ha una prima conferma del loro impiego.

Molto importante risulta anche l'età dei patentati elencati, compresa tra i venticinque<sup>90</sup> (Giovan Giorgio Mainardi, Alessandro Micheli) e i sessant'anni (Bartolomeo Brizzi), con una media che si attesta attorno ai quarant'anni. Ciò permette di capire quali siano state le fasce della popolazione che l'Inquisizione anconetana volle maggiormente cooptare nel proprio personale. Si preferì disporre di uomini maturi, non troppo anziani, ma nemmeno troppo giovani, come invece furono i *familiaries* dell'Inquisizione portoghese in Brasile<sup>91</sup>.

Tra gli impiegati del 1658 è possibile notare la continuità con cui alcuni casati sembrano aver mantenuto un loro membro all'interno della *familia* addirittura dalla fine del Cinquecento, come suggerito dalla presenza di alcuni cognomi già incontrati in precedenza (Reppi, Ferretti). A questi vennero aggiungendosi gli esponenti di tutte le famiglie più illustri dell'Ancona di metà Seicento, come i Bompiani, i Buzzoleni, i Trionfi e i Troili, stirpi i cui rampolli sono documentati anche al servizio delle magistrature cittadine e pontificie. Alcuni di loro furono inoltre implicati nei vasti traffici commerciali della città

---

<sup>89</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 141r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (13 marzo 1648). Il religioso scrisse: «In questa città d'Ancona, luogo di porto, ove capitano genti d'ogni sorta, e di linguaggi diversi, mi pare sarebbe servitio del santo offitio havere uno pratico delle lingue».

<sup>90</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure cit.*, cap. XXIX, n. 40, p. 247: «non sunt etiam admittendi in familiaries minores annorum vigintiquinque».

<sup>91</sup> J. Wadsworth, *Children of the Inquisition cit.*

adriatica<sup>92</sup>. Esempio è il caso della famiglia Palunci (*Paluntii* nei rolli inquisitoriali), la quale arrivò a gestire gran parte del mercato del cuoio e delle lane provenienti da Slovenia, Dalmazia, Ungheria e

Grecia<sup>93</sup>. Gli affari avevano convinto il raguseo Giovanni Paluncovich a trasferirsi nella città dorica nel 1608, per poter seguire di persona gli interessi di famiglia. Nel 1620 i profitti ottenuti permisero a Giovanni di comperare il palazzo del nobile anconetano Alessandro Nappi, suo socio in affari, nonché numerose proprietà fondiarie attorno al capoluogo marchigiano. Aggregati alla nobiltà cittadina almeno a partire dal 1639<sup>94</sup>, i Palunci ebbero solide relazioni anche con il Sant'Uffizio anconetano, come appunto dimostra il rilascio nel 1658 di una patente di familiare inquisitoriale a Giovanni Paolo Palunci (trentacinquenne), probabilmente figlio o nipote diretto di Giovanni.

Pertanto, quello del 1658 e del 1659 (*Tabella 6*) fu un *entourage* inquisitoriale numeroso (rispettivamente trentacinque e trentaquattro patentati), solido, caratterizzato da un'alta percentuale di nobili e di grandi mercanti locali. Le sole cariche a non essere ancora divenute appannaggio dei grandi casati erano quelle considerate più vili, come le patenti di mandatario e di birra, mentre continuarono a essere di estrazione medio-alta gli ufficiali del tribunale, come i fiscali e i notai. I requisiti richiesti per tali cariche rendevano inevitabile la nomina di persone istruite, che avevano compiuto un lungo percorso accademico e quindi economicamente agiate.

Tra i familiari del 1659 colpisce la presenza di un cognome non italiano, ossia quello di Baldassarre Vandergoes (Baltasar van der Goes). Tra i più ricchi mercanti di Ancona, Baldassarre aveva deciso, al pari di Giovanni Palunci, di trasferirsi nella città adriatica intorno agli anni '30, per gestire meglio i commerci in cui la sua famiglia, cattolica, aveva investito. Con i profitti ottenuti, l'olandese acquistò un'ampia zona collinare della città, adiacente all'attuale Passetto, aggiudicandosi negli stessi anni l'appalto per l'estrazione dello zolfo per l'intera Legazione di Urbino (1642). Fonti di reddito così consistenti gli permisero di occupare una posizione centrale nelle attività economiche dell'Ancona di metà Seicento, come testimoniato proprio dalla nomina a familiare dell'Inquisizione cittadina<sup>95</sup>. Di lui si conserva un pregevole ritratto presso il Walters Museum di Baltimora, opera del

---

<sup>92</sup> A. Caracciolo, *Francesco Trionfi capitalista e magnate d'Ancona*, Milano, Giuffrè, 1962.

<sup>93</sup> R. Pavia, E. Sori, *Ancona* cit., pp. 30-31; G. Piccinini, *Un mercante raguseo anconitano del Seicento: Giovanni Palunci, raguseo*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale* cit., pp. 287-306.

<sup>94</sup> G. Saracini, *Notitie storiche* cit., p. 448. Il cognome compare nella lista dei casati nobili anconetani con la variante di «*Palutij*».

<sup>95</sup> Il suo nome è riportato anche nel successivo catalogo del 1663.

belga Louis Cousin (1606-1667/1668), con il quale il familiare fu in stretti rapporti<sup>96</sup>. Il quadro raffigura il ricco servitore del Sant'Uffizio in posa di fronte alla quinta naturale costituita dal porto di Ancona, del quale sono facilmente riconoscibili l'arco di Traiano e la parte settentrionale del molo. Vestito di un elegante velluto nero, con tanto di cappello, mantello e spada alla cinta, il famiglio indica con un gesto eloquente proprio il porto e la città dietro di lui, simbolo della sua fortuna economica, ma anche di una piena integrazione nella vita sociale del capoluogo adriatico<sup>97</sup>.

Infine i rolli dei patentati del 1663, 1666, 1668, 1671 e del 1674, non presentano fra loro differenze significative. La prossimità degli anni documentati non permette di riscontrare altro se non la sostanziale continuità che caratterizzò la *familia* dell'Inquisizione anconetana nella seconda metà del XVII secolo. Il naturale ricambio del personale portò alla nomina di nobili che fino a quel momento erano rimasti esclusi dal gruppo dei *familiars*, come i Benincasa, i Ruffini o i Truglioni, mentre cinque dei dodici *familiars* del 1663 vennero mantenuti in carica almeno sino al 1674 (Giacinto Fredini, Bernardino Giovanelli, Bernardino Reppi, Giuseppe Passeri e Silvio Recané). Altri familiari, come Bernardino Palunci o Antonio Ruffini, presero il posto lasciato vacante da un proprio parente, una pratica severamente vietata dalla trattatistica inquisitoriale, ma che i giudici anconetani preferirono continuare per i motivi di cui si è detto (4.1.4).

Il sistema delle patenti rappresentò, quindi, uno strumento molto prezioso per coloro che si trovarono a gestire il Sant'Uffizio di Ancona. Attraverso il rilascio o il ritiro delle lettere inquisitoriali i giudici poterono decidere su quali famiglie fare affidamento e su quali invece gettare discredito con il ritiro delle patenti. Venire sollevati dal servizio significava non godere più del favore del padre inquisitore e, spesso, della stessa Congregazione cardinalizia, con la quale i casati anconetani ebbero a volte rapporti diretti, perché parenti, amici o favoriti di qualche eminente porporato. Tale fu un delicato gioco di leve, di pesi e contrappesi, affidato all'accortezza degli inquisitori locali, i quali vennero proprio per questo motivo fatti oggetto di gravi accuse da parte degli stessi familiari, come si avrà modo di analizzare nel dettaglio attraverso il caso di Fabrizio Truglioni.

---

<sup>96</sup> L. Russo, *Cousin (Gentile, Primo), Louis (Luigi, Aloygio, Aloisio, Ludovico)*, DBI, vol. XXX (1984), pp. 510-513.

<sup>97</sup> M. Polverari, *Per amor di Margherita. Due fiamminghi nell'Ancona del Seicento. Il mercante Baldassarre Vandergoes e il pittore Luigi Primo da Bruxelles*, Ancona, Il lavoro editoriale, 2014.



*Figura 1 - Louis Cousin, Ritratto di Baldassare Vandergoes difronte al porto di Ancona, Walters Museum, Baltimora, 1655-1660*


#### 5.4 - Famigliatura e nobiltà irrequieta: il caso Truglioni

Lo stretto rapporto che venne instaurandosi tra l’Inquisizione romana e l’aristocrazia anconetana permise agli inquisitori di godere di un’ampia e influente base sociale, fatta di personaggi illustri attivi in tutte le maggiori istituzioni locali, i quali, per mezzo delle patenti del tribunale, poterono godere consistenti esenzioni. Nonostante ciò, furono frequenti i casi in cui i nobili patentati si mostrarono irriverenti verso il loro inquisitore, soprattutto qualora il religioso avesse preteso un’obbedienza eccessiva dai suoi assistenti. L’abitudine contribuì ad accentuare l’indisciplina degli armati del Sant’Uffizio marchigiano, che spesso non vollero riconoscere l’autorità del padre inquisitore o eseguire gli ordini da esso impartiti. Un comando, in particolare, sembra essere stato contestato con una certa frequenza dai *familiars*, ossia quello di eseguire la scorta armata del frate giudice e dei prigionieri dell’Inquisizione (4.1), una mansione che i patentati considerarono sempre più un compito socialmente sconveniente, umiliante e non degno del proprio *status* nobiliare. Come molti di loro tentarono di spiegare alla Congregazione romana, andare con le armi al seguito di un condannato era un’azione che non poteva essere compiuta se non offendendo la loro nascita gentilizia. Meglio sarebbe stato far eseguire le scorte ai loro sottoposti, ma tale proposta incontrò sempre l’opposizione degli inquisitori. Le patenti erano state concesse nominalmente ai famigli, i quali si erano impegnati a eseguire, non solo le scorte armate (primo fra i compiti del familiare inquisitoriale), ma anche ogni altro ordine impartito loro dal frate giudice. È possibile ricostruire il modo con cui alcuni famigli intesero la propria investitura inquisitoriale attraverso una vicenda accaduta nell’Ancona degli anni ’70 del Seicento, nella quale a essere implicato fu il conte Fabrizio Truglioni<sup>98</sup>, il familiare più importante del tribunale cittadino<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Il cognome compare nei documenti anche come «*Tauroleonibus*», «*Torolioni*», «*Torogioni*», «*Trogioni*», «*Torrigioni*» (la versione più moderna del termine). Qui si è scelto di impiegare il lemma più frequente nelle carte d’archivio studiate, ossia «*Truglioni*». Le prime informazioni sulla famiglia vengono fatte risalire al 1261, quando «*Nicolò di Bartolomeo Torogioni fu mandato ambasciatore per la sua patria Ancona [...] ad Urbano IV*», cfr. G. Saracini, *Notitie storiche* cit., p. 511. Nella città picena furono presenti almeno due famiglie Truglioni non imparentate tra loro, come sostenne il 7 ottobre 1662 Vincenzo Truglioni, il quale attestò in una fede notarile come Fabrizio, *quondam* Cesare Truglioni, non fosse consanguineo, né suo, né «*dei suoi fratelli marchese Anton Francesco e conte Tomaso*». A questi ultimi appartenne il palazzo situato tra l’odierna via Birarelli e Vicolo dei tribunali. Nell’iscrizione posta sopra una delle entrate dell’edificio, poco sopra lo stemma dei Truglioni, sono incise le seguenti parole: «*ANTON FRANCISCUS PASSERUS DI TAUROLEONIBUS X COMIT[?] CASSARII MARCHIO ANNO DOMINI MDCLX*». Tra le varie trasformazioni subite nei secoli, il palazzo divenne anche sede del vescovo di Ancona dal 1763 al 1816. A questi Truglioni fanno riferimento alcuni documenti inerenti a una causa economica conservati in BCR, *SCSOfficii*, A, Tomo IV, 264, cc. 72r, 74r-133v.

<sup>99</sup> La patente venne rilasciata a Fabrizio il 2 agosto 1662, come attesta una copia conforme all’originale conservata in ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn. In un contenzioso di materia civile tra il nobile anconetano e la



*Carta 7 - Palazzo Truglioni al porto (particolare della Carta 2)*

---

comunità di Falconara, Truglioni viene definito «governatore» dei *familiars* locali, ivi, c. 741r. Nello stesso faldone sono raccolti alcuni documenti inerenti alla famiglia di Fabrizio, compreso un notevole disegno *in folio* a matita rossa e rosa dell'albero genealogico del casato. Molto probabilmente il conte ebbe la propria residenza nel palazzo dei Troglioni (L) situato a sinistra dell'omonima «portella toroleoni» (M), come indicato nella *Carta 2* e nella *Crata 7*.

Tutto ebbe inizio nel novembre del 1674, pochi mesi dopo l'arrivo in città del nuovo inquisitore, il domenicano Alberto Solimano da Genova, il quale aveva già avuto modo di servire l'Inquisizione nel tribunale di Piacenza tra il 1671 e il 1673<sup>100</sup>. Un inquisitorato, quello piacentino, conclusosi positivamente per il religioso, come sembra suggerire proprio la decisione della Congregazione romana di nominare il Solimano inquisitore in una sede molto importante come quella adriatica, che fu seconda per prestigio solamente a Bologna e a Faenza all'interno dello Stato pontificio<sup>101</sup>. Proprio nello svolgimento del nuovo incarico, frate Alberto aveva necessitato dell'aiuto dei *familiars* per la scorta da farsi a un reo di Senigallia, il quale doveva essere accompagnato in quella città per abiurare i propri peccati<sup>102</sup>.

L'ordine di presentarsi il giorno e all'ora stabiliti per il viaggio venne perciò inviato dal frate giudice a tutti i familiari scelti, un atto che incontrò la renitenza di diversi patentati, come quella del marchese Antonio Ruffini, il quale addusse falsi certificati medici nel tentativo di sottrarsi alla convocazione. Una reazione tutto sommato moderata rispetto a quella del conte Fabrizio Truglioni, il quale arrivò a minacciare il domenicano che «se egli avesse accompagnato il carcerato, sarebbe stata la rovina d'esso inquisitore». Un vero e proprio avvertimento quello del familiare, ribadito la mattina stessa dell'appuntamento, quando il Truglioni mandò a dire all'inquisitore che «i pari miei non accompagnano carcerati, scriverò a Roma, e vedrà quello che gli accadrà<sup>103</sup>». Tuttavia, data l'imminenza della scorta, il Solimano riuscì a convincere il conte, il quale «venne poi ad accompagnare il carcerato, andando sempre un mezzo miglio lontano».

La situazione precipitò quando, a un certo punto del tragitto, la vettura dell'inquisitore subì dei danni talmente significativi da spingere il domenicano a chiedere un passaggio allo sgarbato familiare. Quest'ultimo, quasi non aspettasse occasione migliore per riaversi dell'oltraggio subito, «ricusò e senz'aspettare, seguì più veloce». Appiedato nell'aperta

---

<sup>100</sup> Arrivato da Piacenza nel 1673, frate Solimano rimase inquisitore ad Ancona sino al 1679, anno in cui venne trasferito nella sede di Cremona, dove rimase sino al 1700, cfr. L. Ceriotti, F. Dallasta, *Il posto di Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 285-287.

<sup>101</sup> BAB, B 1897, cc. n. nn., lettera di Giovanni Lupi all'inquisitore di Ancona (9 ottobre 1652). Il domenicano Pietro Maria Zanardi da Bergamo, già inquisitore di Faenza, era stato nominato titolare del tribunale anconetano. Lupi, nel complimentarsi con il religioso, gli riferiva che «poco più ella può migliorare [rispetto a Faenza], se non va a Bologna o vien qua [ad Ancona]».

<sup>102</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 296r. Dal documento si evince che la scorta riguardava un pescatore del porto senigalliese, reo di aver proferito bestemmie quali «putana de Dio, putana de Christo, puttana della vergine Maria, conspettaccio di Dio, conspettaccio di Christo, Christo non ci vuole rimediare ci rimediare io con cavarti le barbe, con levarti di croce e gettarti in acqua, sia maledetta la festa di San Primiano e si vaddi a far buggerare, sia maledetto il papa, il papa si vaddi a far buggerare».

<sup>103</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 1r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (22 novembre 1674). L'ordine di presentarsi per la scorta era stato inoltrato ai patentati il 12 dello stesso mese.



campagna anconetana e privo dell'aiuto anche di chi avrebbe dovuto assisterlo in virtù di un giuramento, frate Solimano fu costretto ad alloggiare presso un'osteria di mulattieri lì vicina, un posto che i documenti permettono di descrivere come umile e disdicevole per un religioso<sup>104</sup>.

La lettera del domenicano provocò la pronta reazione dei cardinali del Sant'Uffizio, i quali decisero di affidare al vescovo di Ancona l'istruzione di un processo contro il familiare<sup>105</sup>. A essere riconosciuto dai porporati come giudice *super partes* fu quindi il cardinale Giannicolò Conti (1617-1698), una scelta dettata dal lignaggio dell'imputato, nonché dal pericolo che le sue potenti protezioni potessero interferire nel proseguimento della causa<sup>106</sup>. I cardinali inquisitori fecero quindi recapitare al Truglioni l'ordine di presentarsi al loro cospetto, inviandogli un lasciapassare da utilizzare durante il viaggio verso la città eterna<sup>107</sup>. A cos'era dovuta la condotta così irriverente del familiare anconetano? Nei memoriali inviati ai cardinali, il conte sostenne di essersi comportato in tal modo a causa, non solo della vile mansione richiestagli, ma anche del disprezzo da egli nutrito nei confronti del nuovo inquisitore, accusato di corruzione e di aver fatto entrare nella *familia* persone indegne. Il domenicano veniva ritenuto colpevole di aver

messo un taglione sopra i patentati, e ne ha cavati da cento scudi sotto pretesto di far un archivio. Dalli consultori si è fatto pagare quattro scudi a testa per far le sedie [...]. Ha venduto le patenti alle più offerenti, e per rinnovarle si faccia pagare una piastra per il cancelliere. Che ha dato patenti ad ebrei, e li falliti li ricetta nel Santo Officio<sup>108</sup>.

---

<sup>104</sup> Non è dato sapere come mai il Solimano non abbia chiesto e ricevuto assistenza dagli altri *familiares* presenti all'inconveniente. Tuttavia, Truglioni sembra essere stato il solo familiare ad aver viaggiato a bordo di una vettura. Risulterebbe comprensibile, perciò, come mai l'inquisitore, vistosi negare l'unico trasporto possibile, abbia poi preferito pernottare nell'osteria, in attesa di un trasporto più appropriato.

<sup>105</sup> Le carte raccolte dall'ordinario, assieme alla ripetizione romana del processo, hanno portato alla costituzione di un poderoso volume di circa millequattrocento carte. È possibile seguire parzialmente la storia del faldone attraverso alcuni inventari dell'archivio centrale redatti dalla Congregazione nel XVIII secolo. Il processo viene menzionato sia nel repertorio del 1710 (ACDF, *St. St.*, P 1 a, c. 58r), sia in quello del 1745 (ivi, c. 120v).

<sup>106</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 599r, lettera del cardinal Barberini al cardinal Conti, vescovo di Ancona (29 gennaio 1675): «Alla somma integrità delle Eminenza Vostra hanno stimato espediente questi miei eminentissimi colleghi cardinali generali inquisitori di commettere (con facoltà ancora di suddelegare altro giudice a lei ben visto) la cognitione di una causa di vessationi, che si suppongono fatte al padre inquisitore di costì da un tale Truglioni patentato di cotesto santo offitio, e per simile effetto se le mandano annesse certe lettere, che potranno aprirle la strada più facile a dirigerne la fabrica del processo». Il Conti iniziò a occuparsi della vicenda anche prima dell'incarico ufficiale, come attestano alcuni documenti che si analizzeranno in seguito. Sul finire del dicembre 1674 egli aveva scritto una lettera a Girolamo Casanate, assessore del Sant'Uffizio, in difesa dell'integrità morale dell'inquisitore anconetano, BCR, *SCSOfficii*, 349, *Lettere a cardinali*, cc. 201r-202r (25 dicembre 1674).

<sup>107</sup> Il permesso, in esecuzione di un decreto del 30 gennaio, venne spedito il 2 febbraio, ivi, c. 640r. Il messaggio aveva il tono di un ordine perentorio: «[...] recto tramite accedat ad Urbem, et cum ad eam pervenerit pariter recto tramite ad nullum alium locum quomodocumque declinando se praesentet coram Nobis in palatio sanctae romanae et universalis Inquisitionis ex causis».

<sup>108</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, cc. 2v-3r.

Se l'accusa di concedere le patenti in cambio di soldi o favori fu ricorrente nelle denunce contro gli inquisitori, sorprende che tra le insinuazioni del Truglioni vi sia stata anche quella di aver assunto nella *familia* del Sant'Uffizio esponenti della comunità ebraica locale.

Un'accusa fondata, quest'ultima, sulla quale si avrà modo di tornare in seguito (5.6). Le posizioni dei due contendenti divennero chiare fin da subito al cardinale Conti. Da una parte si aveva l'inquisitore Solimano, stanco della disobbedienza di alcuni familiari e in particolare del Truglioni, restio a voler compiere le scorte; dall'altra il nobile anconetano, esausto delle richieste del frate giudice e deciso a far rimuovere il religioso a causa delle sue prevaricazioni. Nel tentativo di rafforzare la propria posizione, il conte fornì le dichiarazioni giurate di alcuni patentati anconetani, ma al vescovo bastarono pochi giorni di indagini per rendersi conto della falsità di quelle attestazioni. Una dichiarazione rivelatasi palesemente infondata, la mancanza di prove concrete contro l'inquisitore, le lacune e le molte incongruenze delle testimonianze presentate, rivelarono come dietro all'intero impianto accusatorio vi fosse stata la regia proprio del Truglioni, che non volendo eseguire le scorte armate, aveva deciso di umiliare l'inquisitore nei confronti dei superiori romani.

Pertanto, l'ordinario anconetano venne concentrandosi proprio su quelle testimonianze giurate, le quali, nonostante fossero state vidimate in tempi (novembre-dicembre 1674) e luoghi diversi (Ancona, Foligno), erano state compilate tutte dallo stesso notaio, il ventitreenne Primiano Badia. Era quantomeno singolare che il giovane ufficiale pubblico si fosse trovato casualmente a raccogliere ognuna di quelle fedi. Tanto bastò al Conti per fare arrestare il Badia (23 gennaio 1675) e per sottoporlo a una serie di interrogatori, i cui verbali risultano fondamentali per ricostruire l'intera vicenda<sup>109</sup>.

Fin dalla sua prima convocazione di fronte al vicario episcopale, il notaio ammise il timore di essere stato fatto prigioniero a causa di alcuni documenti da lui rogati<sup>110</sup>. Ma i sospetti del giudice iniziarono a essere confermati quanto il Badia, interrogato su chi gli avesse commissionato la stesura di quelle fedi, rispose palesemente terrorizzato:

---

<sup>109</sup> Fu quasi sempre il vicario vescovile di Ancona a condurre gli interrogatori e le indagini del caso Truglioni. Fu comunque frequente anche l'intervento del Conti, il quale scrisse spesso a Roma per informare i cardinali inquisitori dei progressi fatti nell'inchiesta.

<sup>110</sup> Ivi, c. 668r (costituito del 24 gennaio 1675).

Padre, per l'amor di Dio, non mi interroghi da chi sono stato ricercato [...], perché io sono un povero giovine, et ho bisogno di tutti, e non vorrei incontrar disgrazia, ne ricever affronti<sup>111</sup>.

Durante la perquisizione della casa di Primiano, oltre ad alcuni «segreti» (libri pieni di superstizioni), vennero trovate diverse copie delle dichiarazioni contestate e soprattutto diverse lettere scritte al notaio dal conte Truglioni. Chiamato a descrivere nel dettaglio la propria relazione con il famiglia anconetano, Badia diede inizio una lunga confessione. Il conte lo aveva infatti avvicinato sulla piazza principale di Ancona l'ultima domenica di dicembre, per esprimergli la volontà di mandarlo a Foligno a raccogliere la fede di Filippa Moscati, moglie di Feliciano Mecca, una delle principali accusatrici dell'inquisitore. Il nobile, con modi gentili,

mi condusse in sua casa, e mentre mangiavo alcune ciambelle che mi diede, scrisse una lettera diretta al signore Nicolò Morelli gabelliere di Foligno, mi contò scudi dieci di moneta per le spese da farsi, e prima che mi menasse a casa venne con me da Paolino Vicarelli quale mi ritrovò un cavallo di vettura per Loreto, e lasciato in casa detto signor conte, me ne andai a casa mia, mi mutai de panni, in questo venne il detto cavallo, vi montai e partii<sup>112</sup>.

L'astuto familiare aveva progettato tutto nei minimi particolari. Trovata una teste disposta a deporre in sfavore del padre inquisitore, aveva convinto il giovane notaio a raccogliere quella fede. Dopo aver trascorso assieme un momento conviviale, il conte aveva fornito al Badia la cavalcatura e i denari indispensabili per il viaggio. Ma come era avvenuto l'incontro tra Primiano e Filippa?

Arrivato all'osteria «della Campana» di Foligno, il notaio aveva chiesto di Nicolò Morelli, che dopo una breve attesa, gli era stato introdotto dall'oste della locanda. Letta la lettera che il Truglioni gli aveva mandato per tramite del notaio, il Morelli condusse Primiano in una stanza appartata, nella quale gli domandò: «Avete parlato con alcuno in Foligno? Sete d'Ancona? Non sete già cancelliere del santo officio, o patentato?<sup>113</sup>». Bisognava infatti essere sicuri di non incappare in un servitore inquisitoriale troppo fedele al frate giudice. Il fiduciario del Truglioni aveva quindi spiegato quale sarebbe stato il contenuto che si doveva scrivere. La donna avrebbe dichiarato di aver subito ripetute violenze sessuali e di essere stata sottoposta alla tortura della corda durante la sua carcerazione nel Sant'Uffizio di

---

<sup>111</sup> Ivi, c. 21r.

<sup>112</sup> Ivi, c. 670v.

<sup>113</sup> Ivi, c. 24r.

Ancona. Dopo aver steso una prima bozza del documento, all'una di notte e in assenza della testimone, Badia era stato condotto l'indomani a Foligno,

in una casa quale mi dissero esser di detta donna Filippa, et entrati in una stanza nell'entrata della medesima, detto signor Nicolò fece serrare la porta maestra, quale serrata che fu venne in detta stanza la detta donna Filippa, alla quale detto signor Nicolò disse questo, "É qua'l notaro forestiere, se volete far la fede se ne rogarà", la sudetta donna rispose che "signore sì", et io cominciai a legere la detta fede, che detto padre inquisitore l'haveva con carezze minacciata e strapazzi di corda violentata, e conosciuta carnalmente e da lei intesa disse "questo non si può negare, ma ci è di peggio, scriveteci di più che il servo che mi legò fu il medesimo padre inquisitore, e fra Mansueto suo servitore, e mi legò come ho detto di sopra, mi fece stare sollevata che a pena la punta de' piedi toccava la terra, et acìo non fossero intese le mie voci, mi fu legata la lingua tra due stecche"<sup>114</sup>.

Completato il documento, Primiano lo aveva riletto ad alta voce per lasciare a Filippa l'opportunità di aggiungere particolari cruenti<sup>115</sup>. Infine, tornato ad Ancona, aveva riscritto la fede in una forma migliore, inviandone una copia al conte Truglioni e una a Roma al fratello di questi, l'abate Cesare Francesco Truglioni<sup>116</sup>. Dodici esemplari erano invece stati scritti per essere consegnati al Morelli.

Ma com'era possibile che il progetto diffamatorio escogitato dal Truglioni si fosse realizzato all'insaputa del notaio? Primiano aveva davvero agito in buona fede oppure no? Questi furono i dubbi che sorsero nel vicario vescovile nei confronti del Badia, il quale ammise di aver avuto qualche sospetto di essere stato raggirato. Gli era stato detto che quella in cui si erano radunati era la casa di Fiippa, anche se ormai era convinto della falsità dell'informazione ricevuta:

Io credo che detta casa non fosse di detta Filippa ma bensì di detto signor Nicolò, perché entrato nella stanza dove fu stipulato l'istrumento un servitore che voleva pigliare un non so che sopra il letto, detto signor Nicolò li disse "Và via", e quello andò subito<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> Ivi, cc. 671v-672r.

<sup>115</sup> Filippa aveva proposto di aggiungere di essere rimasta «un puoco impedita dell'ossa della mano destra, e che il confessore a Loreto disse che mentre mi confessava li tremava il confessionario in sentire tal'enormità», ivi, c. 675v. La donna sosteneva di aver descritto gli abusi dell'inquisitore a un confessore del santuario loreitano.

<sup>116</sup> Cesare Francesco era stato un patentato dell'Inquisizione anconetana ancor prima del fratello Fabrizio, e per la precisione un consultore. Il suo nome compare infatti nel catalogo del 1666 (*Tabella 8*), nel quale viene indicato come «Troglioni, abate di S. Giovanni de canonici lateranensi».

<sup>117</sup> Ivi, c. 676v (costituito del 25 gennaio). La confessione del notaio era da ritenersi veritiera, come asserì Pietro Simon Petrobello, il fiscale del Sant'Uffizio di Ancona, ivi, c. 682r (costituito del 27 gennaio). Il patentato aveva incontrato il Badia sulla piazza cittadina qualche giorno dopo il viaggio di quest'ultimo a Foligno e, in tale occasione, il notaio aveva riferito al fiscale gli stessi fatti descritti nei verbali processuali.

Il familiare ribelle aveva quindi raggirato l'ingenuo notaio mandandolo a raccogliere una fede già concordata. Tuttavia, Filippa non fu l'unica donna che il Truglioni tentò di strumentalizzare nella propria causa contro frate Solimano, come si evince dai costiti di Francesca Mariotti di Ancona, anch'essa chiamata a processo dal Conti. A inizio dicembre, a un paio di settimane di distanza dalla contestata scorta, il conte si era recato a casa della donna, la quale riferì al vicario vescovile durante il processo:

[il Truglioni] mi disse, “sete voi la moglie di Bolé [?]” che così è chiamato per lo soprano Giovanni Battista mio marito, li resposi di sì. Detto signor conte mi replicò “sete voi stata prigione al santo officio di questa città [?]” li dissi “sono stata prigione”, mi domandò “per quale causa”, li risposi “non lo so”, mi soggiunse detto signor conte “o non lo sapete, vi haverà tenuta il padre inquisitore per suo gusto”, e se mi aveva [conosciuta carnalmente]<sup>118</sup>.

Un comportamento sprezzante quello del familiare, che consapevole dei trascorsi non proprio limpidi di Francesca aveva tentato di forzare la donna ad ammettere di essere stata seviziata dal domenicano. Purtroppo per il conte, il Solimano aveva usato solo «charità» nei suoi confronti e, al sopraggiungere in casa di una conoscente dei Mariotti, il Truglioni «non disse altro, solo buondi, e se ne andò via<sup>119</sup>», quasi correndo.

L'incarcerazione del Badia aveva nel frattempo allarmato il nobile famiglia, tanto che questi decise di tornare da Filippa per ordinarle di non ritrattare per nessuna ragione quanto già dichiarato, come testimoniò il marito della donna:

[il Truglioni] le disse che essa havendo fatta la fede contro il padre inquisitore d'Ancona bisognava che la mantenesse, in altra maniera sarebbe la sua rovina, essendo stato fatto prigione il notaio. [...] Le rispose il detto signor conte, che non era bene [che Filippa] stasse in Foligno, perche vi sarebbe venuto il vicario del signor cardinale Conti, e li havrebbe fatto strapazzi, però era bene fosse andata con lui a Roma, che si sarebbe portato bene di lei con condurla e ricondurla a proprie spese. Nicolò Morelli andò a trovare un calessio, e lo pagò con i denari del signor conte sudetto a pattuito sette scudi da Foligno a Roma dove a Sant'Eraclio entrò detta donna Filippa e Piermarino accompagnata ivi a piedi da donna Lisabetta sua serva et il detto signor conte in un altro calessio<sup>120</sup>.

Avendo capito che se fosse rimasto in città il vescovo l'avrebbe sottoposto a un umiliante arresto, il familiare organizzò una vera e propria fuga, con la quale mettere al sicuro anche

---

<sup>118</sup> Ivi, c. 685r (costituito del 28 gennaio).

<sup>119</sup> Ivi, c. 686r.

<sup>120</sup> Ivi, c. 780v (costituito di Feliciano Mecca del 18 febbraio).

la teste chiave del suo impianto accusatorio. Era meglio tenere Filippa lontano dagli interrogatori del vicario per non correre il rischio che la donna ritrattasse le fede rilasciate. I due fuggitivi giunsero a Roma il 24 febbraio, scendendo dalle vetture presso la «locanda del Bufalo sopra piazza di Spagna», come testimoniò il vetturino Paolo Pennacchio<sup>121</sup>. Il fiscale del Sant'Uffizio capitolino, prontamente informato del loro arrivo, fece notificare inutilmente al Truglioni un *ultimatum ad comparendum* entro otto giorni, nella speranza di poterlo processare direttamente a Roma. Ma i giorni passarono senza alcuna notizia del conte e l'ufficiale si vide costretto a ordinare l'arresto del latitante al «caporale di Borgo»<sup>122</sup>. La vicenda sembrò andare incontro a una rapida soluzione qualche giorno dopo, quando i birri del Governatore incontrarono il famiglia a passeggio per la città. Il Truglioni riuscì con abilità a sottrarsi nuovamente al fermo esibendo il vecchio lasciapassare iniatogli tempo addietro dai cardinali inquisitori.

Per nulla intimorito dalle milizie inviate per la cattura, il conte diede un'ulteriore riprova della sua ostinazione. Nei giorni successivi al tentato arresto il Truglioni aveva fatto cercare a suo nome il caporale di quei soldati, per affidargli un compito a dir poco audace. Quel birro avrebbe dovuto,

per mezzo di qualche guardiano del Santo Officio, scopri[re] qualche cosa di quello si diceva di lui e di due prigionieri (la meretrice calunniosa e Pier Maria), e che non guardasse a denari, che gli ne havrebbe mandati quanti fussero bisognati<sup>123</sup>.

Il giudice volle sincerarsi anche di quale fosse stata la ragione principale dell'astio che aveva spinto il Truglioni a denigrare in tutti i modi il proprio inquisitore. Perché il rappresentante dei *familiars* anconetani si era impegnato così tanto nell'accusare ingiustamente uno zelante religioso? Questa fu la domanda che il vicario vescovile pose al notaio del Sant'Uffizio Giuseppe Toffelli, anch'esso chiamato a deporre nella prosecuzione delle indagini.

Interrogatus an sciat, vel dici audiverit, esse aliquam causam odii inter dictum comitem Fabritium et dictum reverendissimum patrem inquisitorem. Respondit "si signore, che

---

<sup>121</sup> Ivi, c. 781v.

<sup>122</sup> Le funzioni della Curia di Borgo vennero delegate nel 1667 al Governatorato di Roma. Durante la ricerca condotta in alcune sezioni dell'Archivio di Stato di Roma non sono stati rinvenuti documenti inerenti al mandato di cattura, in particolare in ASR, *Trib. Crim. Gov., Registrosioni d'atti*, bb. 364 (2 novembre 1674-12 gennaio 1675), 365 (2 gennaio 1675-26 maggio 1675); ivi, *Registrosioni d'atti-brogliacci*, bb. 649 (28 novembre 1673-marzo 1676), 650 (5 marzo 1675-13 settembre 1676).

<sup>123</sup> ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 15v.

io so la causa dell'odio che ha il detto signor conte Fabritio, contro il soprannominato padre inquisitore, et è che volle il sudetto padre inquisitore che il sudetto signor conte con altri patentati del santo officio accompagnassero Antonio detto il Villano da Sinigaglia da questa a quella città per farsi ivi la solenne abiuratione come seguì, e so benissimo che per questo fatto si è doluto gravemente del padre inquisitore, anche a me medemo in compagnia anche del signor avvocato Petrobelli [il fiscale] e signore Paolo Dinotti [familiare] comise un'imbasciata da farsi al padre inquisitore, che lui vole ritrovarsi tanto di buono in mano che voleva esser la rovina di detto padre, la quale imbasciata, se bene la comise a me et al signore avvocato Petrobelli, ogni uno di noi però se ne scorlò e non la volessimo fare<sup>124</sup>.

Quella del notaio inquisitoriale fu una confessione esaustiva, che permise di comprendere fino in fondo il motivo di quelle calunnie. Il racconto del Toffelli rivela anche come il Truglioni non fosse stato il solo a non voler eseguire la scorta al reo. Pure il notaio e il fiscale avevano in un primo momento accettato di esprimere a frate Solimano il loro disprezzo verso quel tipo di incarichi.

A provare una volta per tutte la colpevolezza di Fabrizio Truglioni fu una sua lettera autografa, spedita all'abate Moscheni di Fermo e ritrovata dal vicario episcopale. Il documento, scritto dal nobile nella speranza di trovare aiuto in un vecchio amico, palesò lo spirito di vendetta con cui il familiare aveva organizzato l'intero piana diffamazione a scapito dell'inquisitore. Scriveva infatti il conte al fidato religioso:

Si sol dire che alli bisogni si deve ricorrere a gli boni amici, così mi conviene fare in un negotio di mia somma premura. Padre Abbate mio confido tanto nel suo affetto che spero rimanere dalla sua risposta consolato. So che i padri zoccolanti celebrano in Fermo un capitolo o qualchesia; a questo ne intervenuto un tal fra Claudio Definitore da Urbino, quale fu mesi sono carcerato in questa inquisitione d'Ancona, e perché in quel medesimo tempo stava ivi carcerata una certa donna da Folignio [Filippa] che fu dal padre inquisitore negoziata [sic] per quanto depone la detta donna. Ed ora padre Abbate mio bisogna abocarsi con questo Definitore o trovar amici che ci possa, e se bisogni pregarsene per me il marchese Matiucci comunicandoli esser questo negotio di mia somma premura, di sapere se questo ha fatta fede al inquisitore e di che tenore; la facesse a favore della donna, per la verità per i strapazzi fatili dal detto inquisitore [...]. Caro padre Abbate mio fatemi tanto favore che m'obligherà eternamente<sup>125</sup>.

L'abate avrebbe dovuto rintracciare frate Definitore e costringerlo a fornire una dichiarazione a favore di Filippa, anche se ciò avesse richiesto l'esborso di denaro o

---

<sup>124</sup> Ivi, c. 706r (costituito del 7 febbraio).

<sup>125</sup> Ivi, c. 750r, lettera del Truglioni all'abate Moscheni (13 gennaio 1675). Nel catalogo del 1674 (*Tabella II*), lo stesso in cui è menzionato il Truglioni, è presente il nome del consultore Carlo Moscheni, il quale potrebbe esse stato della stessa famiglia dell'abate di Fermo.

l'intervento di qualche amico potente. Comprovata la mala fede del Truglioni, il vicario anconetano passò ad analizzare gli altri testimoni che avevano depresso il falso nelle fedeli della Badia. Fra costoro vi erano ex detenuti del Sant'Uffizio, patentati in carica, frati e superiori religiosi. Com'era possibile che persone così rispettabili avessero diffamato l'inquisitore? Tra i primi a essere interpellati vi furono i due uomini che al tempo della detenzione di Filippa erano stati collocati nelle stanze attigue a quelle della donna. Essi negarono però quanto contenuto negli atti notarili contestati, affermando di non aver mai sentito le urla provocate dalla tortura alle quali si faceva menzione nei documenti<sup>126</sup>. Screditata a prescindere la testimonianza di fra' Domenico Maria Peggi, il notaio del Sant'Uffizio licenziato dal Solimano<sup>127</sup>, toccò a suor Gabriella Trionfi, badessa del monastero di santa Maria Nova di Ancona, rispondere della denuncia stesa a suo nome. Anche la religiosa respinse severamente quella attribuzione, sostenendo che la scrittura, «non solo non è di mio carattere, ma ne meno scritto di mio ordine, anche attesto [...] essere il contenuto di esso tutta bugia [...]»<sup>128</sup>. Lo stesso fece poi Giovanni Garneri, un altro presunto testimone, il quale definì la dichiarazione contestatagli come «mera bugia e falsità»<sup>129</sup>.

Priva di ogni fondamento si rivelò essere pure l'accusa di corruzione rivolta dal Truglioni a frate Solimano, come ebbe a testimoniare Andrea Buzzone, un altro familiare del Sant'Uffizio anconetano, presente nel catalogo del 1674 con il cognome «Bazoni». Milanese di nascita e in servizio presso l'Inquisizione di Ancona dal 1666, il famiglio dichiarò invece che il domenicano, «quando dava le patenti, proibiva espressamente a chi le dava che non pagassero per quelle cosa alcuna sotto pena della privazione, et a questo io mi sono ritrovato più volte presente». Tale era un comportamento, quindi, in linea con le rigide disposizioni inviate dalla Congregazione romana (4.2)<sup>130</sup>. Dello stesso tenore fu la dichiarazione di Carlo Battaglini, anch'esso familiare di Ancona, il quale asserì di non aver mai dato all'Inquisizione

cosa alcuna, eccetto che un giulio il mese quale viene a rescattare Michele Gattinoni mandatario del santo officio, dal quale ho inteso dire che vadino o che servino questi denari per pagare il barigello del Santo Tribunale, ne altro corrispondo ad alcuno [...].

---

<sup>126</sup> Ivi, c. 40v.

<sup>127</sup> Ivi, c. 135r, processo contro frate Domenico Maria Peggi.

<sup>128</sup> Ivi, c. 644r. Nella presunta fede della badessa si affermava che «il padre inquisitore di qui incapricciato et invaghito di sor Girolima Felice Feretti, con scandalo si di tutte le moniche, come de secolari, che lo vede, non contento di mandare ogni mattina il suo bargello con viglietti amorosi a detta monica che anco di persona, se non è un giorno l'altro si vede», ibidem.

<sup>129</sup> Ivi, c. 707v (costituito del 19 febbraio).

<sup>130</sup> Ivi, c. 740r (costituito del 14 marzo).



A me per parte del padre inquisitore non mi è stata fatta mai istanza di doverli mandar vino per empire le sue botti, né come patentato, né per mia coscienza ce l'ho mandato mai<sup>131</sup>.

Venne poi il turno di Michelangelo Gattinoni, il mandatario del Sant'Uffizio, che oltre a essere uno dei patentati di più antica investitura del tribunale anconetano, era stato un testimone oculare della scorta contestata<sup>132</sup>. Il vicario approfittò della lunga esperienza del servitore all'interno dell'*entourage* inquisitoriale per rivolgergli una domanda alla quale pochi altri avrebbero potuto rispondere con la stessa sicurezza, ossia «an [patentatus] sit solitus associare carceratos Sancti Offitii». Accompagnare con le armi i rei del sacro tribunale era oppure no, come sostenuto dal Truglioni, una prassi dei patentati dell'Inquisizione anconetana? Gattinoni fugò ogni ombra di dubbio rispondendo in modo perentorio: «come patentato sudetto sono solito accompagnare li carcerati»<sup>133</sup>. Egli non era stato l'unico a eseguire l'ordine di Solimano, poiché diversi erano stati gli armati che avevano scortato il bestemmiatore. Interrogato su quali erano stati gli altri patentati che avevano preso parte al viaggio verso Senigallia, Michelangelo rispose:

Li patentati che furono a compagnare detto prigioniero con il padre reverendissimo inquisitore Solimano furono il signor conte Fabritio Toroglioni, signor Carlo Battaglini, Paolo Binotti, Bartolomeo Ruffini, Giuseppe Trofelli, io et un Hiacomo che mandò il signore marchese Ruffini che non conosco e Michele barigello e non altri. [...] Io non so che succedesse cosa alcuna tra detti patentati et il padre inquisitore nell'accompagnare detto carcerato, per che io sempre fui vicino al medesimo carcerato, e non viddi, ne sentii cosa alcuna<sup>134</sup>.

Ben quattro *familiaries* (di cui uno per interposta persona), un patentato (non meglio specificato), il notaio, il bargello e il mandatario del Sant'Uffizio avevano eseguito la scorta assieme all'inquisitore, annullando il punto centrale della difesa del Truglioni, ossia che ad Ancona non si fosse soliti compiere quegli accompagnamenti.

Un caso difficile quello del conte nemico del proprio inquisitore, come ebbe a scrivere il cardinale Conti alla Congregazione il 14 marzo 1675 quando, conclusa la fase locale delle

---

<sup>131</sup> Ivi, cc. 759r-760r (costituito dell'11 marzo). Deposizioni simili rilasciarono Andrea Gasparro, patentato inquisitoriale da oltre venticinque anni, e il mercante Federico Giovanelli da Gandino di Bergamo, anch'esso impiegato presso l'Uffizio adriatico, ivi, c. 762v.

<sup>132</sup> Ivi, c. 767r. Il Gattinoni, che nel 1675 si dichiarò fabbro di sessantacinque anni, è presente nei rolli di Ancona sin dall'esemplare del 1658.

<sup>133</sup> La testimonianza del mandatario, che trova conferma anche in altri documenti estranei al processo Truglioni, costituisce una prova ulteriore di come i *familiaries* dell'Inquisizione romana abbiano eseguito concretamente l'accompagnamento dei rei, almeno in alcune parti della penisola italiana.

<sup>134</sup> Ivi, c. 769r

indagini, il porporato inviò a Roma i documenti raccolti. Spossato da due mesi di incessante attività giudiziaria, in cui si erano succeduti testimoni, memoriali, udienze e carcerazioni, il Conti scrisse ai cardinali romani:

É difficile l'haver chi sappia ordire la tessitura giudiziaria con tutta la perfetione. Si aggiunge che si trovano assenti, ne possono haversi, alcune persone, che andrebbero esaminate [...]. Nel processo qui fabricato vi sono inserte alcune spontanee comparitioni fatte avanti l'istesso padre inquisitore: vi sono le lettere colle scritture, e memoriali trasmessimi dall'istessa sacra congregazione, e le ricognitioni giuditiali di essi, le scritture ritrovate e li esami delli [...] testimonii [...]<sup>135</sup>.

La determinazione dall'ordinario anconetano e dal suo vicario generale aveva consentito alla Congregazione romana di ricostruire l'intera vicenda, nonostante alcune lacune e la fuga di qualche testimone di rilievo. Le prove raccolte permisero ai cardinali inquisitori di condannare i colpevoli in tempi molto rapidi, come attestano i mandati di arresto che vennero emanati contro Filippa e nei confronti del Morelli già alla metà di febbraio del 1675<sup>136</sup>. Più severo fu invece il giudizio del Sant'Uffizio nei confronti di Primiano Badia, il notaio che, mancando al giuramento prestato all'inizio della sua carriera, aveva concesso ad alcuni malfattori di offendere un pio religioso, creando lo scandalo nella comunità anconetana. La Congregazione decise l'interdizione del Badia dalla professione di pubblico notaio e il suo allontanamento dalla città di Ancona, una pena particolarmente dura se si pensa alla giovane età di Primiano e alla sua ignoranza sul fine reale delle fedi richiestegli dal conte<sup>137</sup>. Dieci anni di servizio sulle galere pontificie fu, invece, la condanna comminata dai cardinali inquisitori al Truglioni, riconosciuto come il coordinatore della complessa operazione volta a diffamare frate Solimano<sup>138</sup>. Stabilita la pena, l'Inquisizione capitolina cercò di notificare la sentenza al condannato e di arrestarlo per la seconda volta, ma il famiglia ribelle era riuscito nuovamente a far perdere le proprie tracce.

Circa due mesi dopo l'emanazione della sentenza, alla Congregazione giunse la lettera del pievano di Castel Gugliano (oggi Agugliano, in provincia di Ancona), nella quale il sacerdote dichiarò di conoscere il nascondiglio del nobile anconetano. Il conte si era trasferito proprio nella sua pieve, in casa del marchese Antonio Giovanni Ruffini, cognato

---

<sup>135</sup> Ivi, c. 596r, lettera del Conti alla Congregazione (14 marzo 1675).

<sup>136</sup> Ivi, c. 775r, lettera del vicario inquisitoriale di Foligno alla Congregazione (17 febbraio 1675). Insieme a Nicolò vennero arrestati altri uomini implicati nella vicenda, quali il fratello Liberato, Giuseppe Angelelli e Francesco Gentili.

<sup>137</sup> Ivi, c. 54v, decreto citato (23 marzo 1676, feria II).

<sup>138</sup> Ivi, cc. 215r-216v. Il 17 luglio 1675 (feria IV) la Congregazione decise di inoltrare la sentenza sia al cardinale Conti, sia all'inquisitore di Ancona, ivi, c. 217r.

del Truglioni<sup>139</sup>. Solidarietà nobiliare e stretti rapporti di parentela avevano spinto il marchese a dare rifugio a un condannato dalla Santa Inquisizione. Tuttavia, risulta significativo constatare come anche il Ruffini fosse un familiare del tribunale di fede, e per la precisione colui che in occasione della scorta contestata aveva inviato all'inquisitore alcuni certificati medici<sup>140</sup>.

Il Truglioni ottenne in seguito di trascorre il periodo di fermo nei suoi possedimenti di Falconara, una località dalla quale egli avrebbe potuto dirigere con maggior facilità i propri affari. In cambio della magnanimità della Congregazione, il familiare fu obbligato a sborsare una «sicurtà», «con l'obligatione di scrivere una lettera al padre inquisitore secondo la mente della sacra congregazione<sup>141</sup>». I cardinali romani costrinsero quindi il nobile a scrivere a Solimano parole di scusa, non sue e tantomeno condivise, ma che permettessero in qualche modo di ritrovare un equilibrio fra il Sant'Uffizio e le più influenti famiglie locali. Quel rapporto andava attentamente ricostruito e preservato, anche se ciò avrebbe richiesto una soluzione di facciata. Quello che stava più a cuore alla Congregazione non era restaurare la buona fama di frate Alberto, né punire con severità i familiari indisciplinati, ma ripristinare l'intesa che da secoli aveva legato l'Inquisizione ai maggiori casati di Ancona. Molti erano stati i *familiars* e i patentati implicati nei disordini provocati dal Truglioni e alcuni erano comparsi anche davanti al vicario vescovile. Tuttavia, era giunto il momento di chiudere definitivamente quella drammatica vicenda, limitando strascichi e dissapori dannosi per l'opera del sacro tribunale.

A questa volontà pacificatrice sembra doversi attribuire la mitezza delle pene inflitte al Truglioni, il quale, molto probabilmente, ebbe davvero potenti protezioni all'interno della Curia romana<sup>142</sup>. Sorprende infatti che sul finire del 1676, quando ormai il conte era stato condannato agli arresti domiciliari nelle proprie terre, un consultore della Congregazione, il cardinale Mario Alberizzi (1609-1680), chiese il permesso di occuparsi del caso Truglioni. Non è dato sapere con certezza quali furono le ragioni di questo interessamento tardivo, né è per il momento possibile capire se il porporato fosse stato in contatto con la nobile famiglia marchigiana. Tuttavia, risulta interessante constatare come, tra le numerose cariche svolte

---

<sup>139</sup> Ivi, c. 275r (25 settembre 1675). Il conte ottenne la riduzione della pena agli arresti domiciliari il 28 agosto 1675, ossia prima che la Congregazione riuscisse a rintracciarlo nella proprietà dei Ruffini. Il Truglioni era giunto a Castel Gugliano il 21 settembre.

<sup>140</sup> Ivi, c. 289r. In una lettera alla Congregazione, il familiare si era lamentato di come non si fosse «mai praticato in questa città che i gentilhuomini siano andati di persona a tal'accompagnamento ma sempre la mandano un lor huomo» (ivi, c. 336r).

<sup>141</sup> Ivi, c. 1391.

<sup>142</sup> Una maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata, ad esempio, a ricostruire il ruolo che ebbe nella vicenda il fratello del conte, l'abate Cesare Francesco Truglioni, che fu residente a Roma.

in precedenza dall'Alberizzi, ci sia stata anche quella di governatore di Ancona, un compito che il prelado svolse tra il 1646 e il 1650<sup>143</sup>.

Quali furono le conseguenze del caso Truglioni per la carriera inquisitoriale di frate Solimano? Il domenicano, dopo una prima fase del processo in cui era stata richiesta la sua versione dei fatti, rimase estraneo alla prosecuzione delle indagini del Conti e della Congregazione, preferendo continuare a occuparsi della quotidiana attività del suo tribunale. Soddissfatti del lavoro svolto nella sede marchigiana, i cardinali decisero di spostare Solimano da Ancona soltanto nel 1679, quando il domenicano venne chiamato a dirigere l'Inquisizione di Cremona<sup>144</sup>.

## 5.5 - Familiari specialissimi

Gli assistenti dell'Inquisizione anconetana rappresentarono un'eccezione rispetto ai familiari delle altre sedi del Sant'Uffizio papale. Nei manuali procedurali, nei *decreta* e nelle *summae* inquisitoriali, agli armati di Ancona venne riservata una trattazione distinta da quella dedicata ai molti altri servitori dell'Inquisizione, con la sola eccezione dei familiari del Sant'Uffizio di Malta, spesso accostati ai famigli anconetani a causa della loro peculiarità. Norme specifiche erano state previste per regolare i doveri e i privilegi di coloro che erano impiegati nel tribunale adriatico, come sostenne Francesco Albizzi nel suo *De inconstantia in iure*. In quell'opera il cardinale inquisitore inserì un passo grazie al quale è possibile comprendere come fosse difficile, per gli stessi vertici della Congregazione, far rientrare l'*entourage* anconetano nelle normative generali emanate dal Sant'Uffizio centrale. Dopo aver descritto con dovizia di particolari le caratteristiche tipiche di un familiare e le differenze tra quest'ultimo e un crocesignato, il porporato scriveva:

Caeterum licet sciam, quandoque offendentes familiares Sancti Officii fuisse ab inquisitoribus punitos, praesertim in civitate Anconae et Melitae, in quibus viget consuetudo quod familiares Sancti Officii gaudeant privilegio fori, sive auctores sint,

---

<sup>143</sup> C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio* cit., p. 116. La Congregazione concesse il permesso al cardinale negli ultimi giorni del 1676: «Die 30 decembris 1677 a nativitate eminentissimus Alberius petit facultatem tractandi de hoc negotio et sacra congregatio consessit», ACDF, *St. St.*, S 6 d, c. 1394v.

<sup>144</sup> A Cremona frate Alberto morì nel 1700, dopo ventuno anni di ininterrotto servizio in quella città.

sive rei, quam consuetudinem saepius canonizavit Sacra Congregatio, cum hoc casu sit attendenda [...] <sup>145</sup>.

Nella città di Ancona (e a Malta) vigea una prassi diversa per quanto riguardava l'esenzione dei familiari dal foro civile, e ciò determinò una differente amministrazione del più importante dei privilegi garantiti dall'Inquisizione. Un famiglia anconetano aveva il diritto alla protezione del Sant'Uffizio, non solo qualora fosse stato vittima di un danno (come era previsto per tutti i familiari inquisitoriali), ma anche nel caso fosse stato lui stesso l'autore dell'illecito. Ed è sempre l'Albizzi ad attestare come fosse stata la Congregazione a «canonizzare», ossia a riconoscere e a introdurre nella normazione ufficiale, la particolare consuetudine che si era venuta affermando nella città di Ancona.

Di ciò si può avere conferma anche dall'analisi di documenti meno formali rispetto al trattato del cardinale romano. Nella corrispondenza che circolò tra i giudici del capoluogo adriatico e i segretari della Congregazione non si fece quasi mai riferimento alle normative generali del Sant'Uffizio, perché quelle direttive erano ritenute inutili per l'amministrazione della *familia* anconetana. Ecco in che termini si espresse l'inquisitore del capoluogo adriatico nel far riferimento ai propri servitori in una lettera ai cardinali romani:

Come le eminenze loro benissimo sanno, questa santa inquisizione d'Ancona a differenza dell'altre inquisizioni d'Italia ha questo di speciale, che nella città, e castelli d'Ancona, non solo gli ufficiali ma ancora i familiari del santo officio active et passive gaudent privilegio fori <sup>146</sup>.

Nella città doricca, gli armati dell'inquisitore dovevano godere tutti i privilegi che altrove erano riconosciuti ai *familiaries*, ma senza quelle limitazioni che gli inquisitori imponevano ai loro assistenti, su sollecitazione delle istituzioni secolari o per tutelare il buon nome del proprio tribunale. Ricoprire il ruolo di familiare ad Ancona non significava, pertanto, essere «un privilegiato» dell'Inquisizione, ma essere «il più privilegiato» che il sacro tribunale avesse alle proprie dipendenze. Non vi era Stato, città o contesto entro cui gli assistenti laici del Sant'Uffizio avessero maggiori esenzioni, o dove godessero di una reputazione sociale più prestigiosa. Un'esclusività della quale furono ben coscienti i diretti interessati e che non tardò a far accrescere l'invidia dei *familiaries* in servizio presso le Inquisizioni limitrofe. Perché un familiare arruolato a poche miglia da Ancona doveva essere retribuito con un

---

<sup>145</sup> F. Albizzi, *De inconstantia in iure* cit., cap. XXVIII, n. 33, p. 233; ACDF, *St. St.*, I 2 e, c. 348r.

<sup>146</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 198r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (18 agosto 1650).

privilegio inferiore rispetto a quello goduto dai suoi colleghi attivi nella città? Questo fu il quesito che molti famigli marchigiani rivolsero ai propri giudici di fede e poi alle autorità romane, nella speranza di vedersi finalmente riconosciuto lo *status* giuridico dei patentati anconetani. A pari prestazioni dovevano corrispondere pari privilegi.

Nonostante i toni perentori di tali istanze, il caso dei familiari della città picena rimase un'eccezione durante tutta la storia del tribunale di fede. La Congregazione romana fu costante nel voler mantenere isolato il caso dei servitori del tribunale adriatico, poiché il rischio era quello di portare il caos nelle altre *familiae* del tribunale. Quello anconetano era un modello di *familia* che si era definito in base alle specifiche condizioni sociali, politiche e istituzionali di Ancona, ed estendere ad altre Inquisizioni quel particolare *status* avrebbe significato sovvertire le altre *familiae* inquisitoriali. In tal senso si espresse il cardinale Barberini nel 1657, a proposito di una lite sorta tra il vicario inquisitoriale di Recanati e il vicario episcopale di Osimo. Il motivo della contesa era inerente proprio a chi spettasse celebrare il processo a Prospero Bernardi, patentato del Sant'Uffizio recanatese; una causa che secondo la normativa generale avrebbe dovuta essere demandata all'autorità episcopale. A ciò si era prontamente opposto il vicario inquisitoriale, il quale aveva fatto notare alla Congregazione che, se il caso fosse scoppiato nella vicina Ancona, il patentato sarebbe stato affidato senza alcun indugio al padre inquisitore. Perché, dunque, a lui doveva essere usato tale affronto? Come si potevano ledere così platealmente le prerogative del sacro tribunale? La risposta del Barberini mostra con che durezza il Sant'Uffizio volle stroncare i famigli di Recanati nel credersi alla pari dei loro colleghi anconetani:

Perché non vuole la Sacra Congregazione che la consuetudine introdotta in Ancona, che i patentati del Sant'Officio siano nelle loro cause soggetti al solo inquisitore, s'estenda fuori della medesima città. Vostra Reverenza lasci che il Vicario Generale d'Osimo proceda nella causa di Prospero Bernardi, che tale è anco la mente di Sua Beatitudine 26 dicembre 1648 [...]. Li patentati dell'Inquisitione di Ancona non godono il privilegio del foro, se non nella città d'Ancona<sup>147</sup>.

Lo stesso Innocenzo X si era espresso tempo addietro in termini simili a quelli usati dai cardinali inquisitori: la *familia* di Ancona era l'eccezione che confermava la regola e la sua unicità doveva essere preservata.

Dalla lettera del prelado si comprende anche la forte dimensione urbana dei privilegi goduti dai familiari. Le esenzioni riconosciute erano da considerarsi valide, stando a quanto

---

<sup>147</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 b, c. 391v, lettera del cardinale Barberini al vicario inquisitoriale di Recanati (4 agosto 1657).

sostenuto nei decreti ufficiali della Congregazione, esclusivamente all'interno del territorio cittadino della specifica Inquisizione. Non era possibile riconoscere alcun privilegio agli impiegati del tribunale qualora essi si fossero recati al di fuori della città in cui erano stati nominati, tanto meno nel caso in cui essi avessero intrapreso un viaggio in un altro Stato<sup>148</sup>. La ricchezza di dettagli con cui i documenti attestano la condizione privilegiata dei famigli di Ancona non deve tuttavia far credere che i collaboratori dell'inquisitore fossero i soli a possedere patenti riconosciute dalle autorità locali. La sopravvivenza delle antiche istituzioni medievali, assieme alla presenza in città del porto e di diverse strutture militari, avevano fatto aumentare il numero di enti autorizzati a rilasciare patenti privilegiate ai propri servitori. Di ciò si ha una chiara testimonianza nella lettera che l'inquisitore Paolo Egidio Tarmegini scrisse ai propri superiori appena giunto ad Ancona nel 1634. Il domenicano, dopo aver denunciato l'eccessivo impegno richiestogli dalle cause inerenti ai propri impiegati, tentò di far capire ai porporati quanto fosse difficile gestire quei famigli in un contesto urbano molto complicato, in cui le armi venivano concesse con una certa facilità a decine di persone:

[Le loro eminenze] devon sapere che questo non è privilegio particolare del santo officio; ma in Ancona di molti altri officii o tribunali, de quali io ne so sei: 1 del castellano di Rocca, 2 del castellan del Torto, 3 del Marchese del Bagno, 4 del Quartier mastro, 5 della fameglia del Governatore e Vescovo, 6 di alcuni officii della città e comunità<sup>149</sup>.

Numerosi furono dunque gli individui che ad Ancona poterono ritenersi protetti da una delle tante istituzioni locali. Nessuno di essi, tuttavia, poté godere di esenzioni così ampie come quelle riservate ai *familiars* dell'inquisitore, né all'epoca della lettera di frate Egidio, né durante i restanti due secoli del Sant'Uffizio marchigiano.

Lo stesso inquisitore dovette subire la spregiudicatezza dei suoi armati per tutto il tempo trascorso a dirigere il tribunale adriatico. La smania di possedere una patente inquisitoriale, o di ricevere ulteriori privilegi per sé o per i propri congiunti, spinse alcuni notabili cittadini ad approfittare della malattia che colpì il religioso nell'estate del 1646 e che ne avrebbe

---

<sup>148</sup> ACDF, *St. St.*, HH 2 g, cc. n. nn, lettera (8 giugno 1662). Il cardinal-vescovo di Brescia Pietro Vito Ottoboni, futuro membro del Sant'Uffizio e papa Alessandro VIII, scrisse alla Congregazione dicendosi allibito che i patentati dell'Inquisizione locale non potessero recarsi a Milano con le proprie armi. La normativa vigente nel Ducato nei confronti degli stranieri era da ritenersi eccessiva per «huomini honorati, [ch]e servono fedelmente al santo tribunale senza emolumento». L'Ottoboni era stato creato cardinale il 19 febbraio 1652 e ordinato vescovo della città lombarda il 7 dicembre 1654.

<sup>149</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 301r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (31 agosto 1634).

causato la morte negli ultimi giorni di agosto<sup>150</sup>. Al Tarmegini, costretto a rimanere a letto in uno stato semicosciente, vennero fatti firmare diversi attestati di familiarità, diligentemente preparati da un accorto «fraticello»<sup>151</sup>.

Restringere i privilegi di una *familia* al solo contesto urbano in cui essa era stata istituita significò anche stabilire quali fossero i confini giurisdizionali tra i vari tribunali di fede. Un inquisitore non poteva esprimersi in giudizio su un patentato di un'altra Inquisizione, anche se ciò, in alcuni casi, avrebbe significato abbandonare l'interessato alla giustizia secolari. Tale fu il caso che vide implicato l'abate Nicola Antonio Raffaelli, patentato del Sant'Uffizio di Cingoli, vicaria del tribunale anconetano. Il religioso era stato arrestato dalla milizia del Governatore della Marca in un'osteria «per debito civile»; un affronto contro il quale l'inquisitore anconetano invocò un drastico provvedimento della Congregazione:

Eminentissimi padroni, è necessario che l'eminenze vostre ponghino freno a questi attentati *de facto*. La famiglia armata è concessa agli inquisitori per reprimere gl'insulti e violenze che immediatamente o mediante la persona de patentati sono fatte al santo tribunale. Ma perché è del tutto scandaloso, che nello stato della Chiesa siano in continue liti, e contese fra di loro i vescovi, i governatori e gl'inquisitori, è necessario che la somma pietà dell'eminenze vostre prescriva qualche forma da osservarsi inviolabilmente da chi che sia. Perché (io dico con tutta riverenza all'eminenze vostre) non so come possa praticarsi la tolleranza di simili atti e pregiudizii irrevocabili<sup>152</sup>.

Come aveva osato il Governatore porre le mani su un servitore dell'Inquisizione? Non sapeva egli che arrecare un'offesa a un patentato significava oltraggiare il sacro tribunale? Nonostante la determinazione dell'inquisitore, le sue richieste vennero bruscamente respinte in un decreto della Congregazione romana, la quale sentenziò di rispettare la prassi giuridica seguita fino a quel momento. I patentati del tribunale di Cingoli non godevano del privilegio del foro inquisitoriale in materia civile, al pari dei servitori dell'Inquisizione di Ancona, e pertanto la causa del Raffaelli rientrava nella giurisdizione delle autorità secolari della città, e quindi del Governatore della Marca<sup>153</sup>.

---

<sup>150</sup> Frate Egidio fu uno dei pochi inquisitori di Ancona a morire in carica. La gran parte dei giudici venne trasferita dopo qualche anno presso altre sedi inquisitoriali, mentre ad alcuni di loro venne concesso di ritirarsi in convento o nei luoghi in cui aveva avuto inizio la loro carriera. Molti chiesero ai cardinali di essere trasferiti a causa dell'insalubrità dell'aria di Ancona, altri per specifici problemi di salute. L'inquisitore Lazzaroni supplicò, ad esempio, di essere allontanato dal tribunale dorico a causa di una «indisposizione di testa» dovuta all'abbondanza di sangue, ACDF, *St. St.*, DD 2 f, c. 468r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (22 aprile 1731).

<sup>151</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 e, c. 67r, lettera di Bonifacio, cancelliere criminale di Ancona, a «Sua Eminenza», molto probabilmente il segretario della Congregazione.

<sup>152</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (28 gennaio 1672).

<sup>153</sup> Ivi, cc. n. nn., decreto citato (10 febbraio 1672).



Quello che più risulta interessante della vicenda dell'abate cingolano è proprio la veemenza che caratterizzò l'intervento del giudice di Ancona, il quale si espose in prima persona nel tentativo di far valere il foro inquisitoriale nei confronti del patentato debitore. Non è dato sapere se il domenicano ignorasse veramente i limiti della propria giurisdizione, o se piuttosto la sua sia stata una strategia per far valere lo *status* giuridico dei familiari anconetani anche nel caso del Raffaelli.

Tra gli aspetti che contraddistinsero la *familia* di Ancona è possibile comprendere la nomina di un governatore dei familiari, una carica non documentata per le altre Inquisizioni. Scelto tra i nobili più importanti della città, persona stimata sia dalle autorità civili che da quelle religiose, il governatore aveva la responsabilità di gestire i rapporti tra i vari familiari e patentati, nonché il dovere di rappresentare le istanze di questi all'inquisitore. Come scrisse a Roma il frate giudice, ad Ancona

vi fu sempre un governatore de famigliari, qual facendo di mestiere accompagnare l'inquisitore o altro offitiale, avendo cura di raccogliere i detti famigliari, d'acomodar le differenze che tra questi nascevano, et occorrendo all'Offitio di parlare a i governatori *pro tempore* o altri prelati non si sparmiavano et in somma riuscivano di decoro all'offitio e di commodo a gl'inquisitori; tanto più che si faceva eletione di persone d'autorità, e riuscivano questi come un capitano di quaranta gentilhuomini, che tali sono i patentati di questa Inquisitione<sup>154</sup>.

Quella di governatore dei *familiares* non era una carica onorifica. Presiedere alla guardia d'onore della Santa Inquisizione di Ancona significava guidare i famigli durante le scorte da farsi al giudice o ai restanti ministri, e recarsi dal governatore ogni volta che un proprio armato fosse stato implicato in un contenzioso giurisdizionale. Infine, mantenere la calma tra i vari familiari di una città, spesso esponenti di casati rivali, risultò un'impresa ardua per i rettori della *familia*. Alcuni patentati erano indebitati tra di loro, altri parenti, soci in affari o vicini di casa<sup>155</sup>. Una pluralità di legami che non di rado diede corso a violente risse, come quella a cui presero parte Giovanni Maria Reppi e Giacomo Giorgi nel 1693<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (24 aprile 1661).

<sup>155</sup> Dal testamento di Baldassarre Vandergoes, familiare del Sant'Uffizio dal 1659, si apprende quanto siano state strette le relazioni tra i vari patentati inquisitoriali. Egli era imparentato con diversi uomini in servizio presso il tribunale di fede, mentre altri familiari, come il conte Carlo Antonio Camerata (familiare inquisitoriale nel 1658), furono destinatari di alcuni lasciti testamentari, cfr. M. Polverari, *Per amor di Margherita* cit., appendice.

<sup>156</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (5 marzo 1693). Ecco la ricostruzione dei momenti salienti dello scontro: «Giovanni Maria Reppi scorse in sfodrare una spada et in dare quattro piattonate sopra la schiena al Giorgi, il quale havendo a caso sotto alla marsina una pistola, la prese in mano e senza alzare il cane del focile né adoprarla in alcun modo contro l'avversario, ma solo per farli paura acciò non l'offendesse di peggio con la spada, li minacciò di tirarli e fini la rissa con l'andarsene il

Con il passare del tempo, si venne in tal modo definendo una vera catena di comando, fortemente gerarchica, che dal centro del sistema inquisitoriale (la Congregazione cardinalizia) raggiungeva ogni singolo componente della *familia*, passando attraverso l'inquisitore (o il vicario) e il governatore dei familiari, qualora la sua nomina fosse prevista. Questa successione di figure e competenze costituì nei secoli un efficiente canale di comunicazione, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, come è possibile riscontrare nella documentazione vaticana. Tuttavia, numerosi furono i casi in cui i famigli si rivolsero direttamente ai porporati evitando l'intermediazione del proprio inquisitore, soprattutto quando si trattò di denunciare a Roma l'eccessiva severità o il malcostume del giudice. Viceversa, anche la Congregazione intervenne spesso con duri provvedimenti nei confronti degli armati, senza tenere in considerazione il giudice locale o il governatore della *familia*. Ciò fu quello che successe in occasione dell'arresto di Alessandro Floridi, cancelliere del Sant'Uffizio anconetano, fermato dai birri delle magistrature civili in possesso di un'arma proibita. Per comprovare l'effettiva illegalità del pezzo, venne fatto fare da «un perito dell'arte» il disegno dei pezzi contestati, ossia una pistola e uno stiletto più brevi del consentito (*Figura 2*). Tale documento permette di avere un riscontro visivo delle armi così spesso menzionate nelle carte inerenti ai famigli del Sant'Uffizio. Al centro della pistola è riconoscibile la ruota che rese letali questi pezzi, un meccanismo in grado di far scattare istantaneamente il cane, qui raffigurato come se l'arma fosse pronta a far fuoco. Lo stiletto, con una lama a sezione triangolare, era anch'esso vietato dalle leggi vigenti, in quanto troppo corto e facilmente nascondibile tra le pieghe dei vestiti. Nella lettera ai superiori romani, l'inquisitore ammise che nell'indagine condotta dall'esperto a nome del potere secolare si era scoperto «le dette pistole essere più corte della misura ordinaria tre dita, qual anco furono ritrovate cariche di polvere e balle, et il stile di figura triangolare, come s'è detto, lungo un palmo<sup>157</sup>». Un abuso così palese era da considerarsi eccessivo anche per un servitore del Sant'Uffizio anconetano, e pertanto, i cardinali della Congregazione intervennero contro il patentato senza consultarsi con l'inquisitore locale. Il Floridi venne condannato a essere espulso immediatamente dalla *familia* del tribunale e a restituire al frate giudice la lettera patente<sup>158</sup>.

---

Giorgi». L'incrociarsi di una spada e di una pistola poteva mettere fine a una contesa fra due noti servitori dell'Inquisizione marchigiana.

<sup>157</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (17 aprile 1662).

<sup>158</sup> Ivi, cc. n. nn., decreto citato (30 agosto 1662).




Figura 2 - Pistolla e stiletto (1662) – ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., © [2017] Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede.

## 5.6 - Ebrei al servizio dell'Inquisizione

Tra i vari fattori che resero la *familia* dell'Inquisizione anconetana un caso speciale, rispetto alle altre forme di assistenza laica al sacro tribunale, vi fu senza dubbio la presenza di ebrei nel nutrito numero di patentati. Nei documenti conservati presso l'ACDF è possibile constatare come decine di ebrei e neofiti abbiano prestato servizio al Sant'Uffizio cittadino nelle più diverse mansioni, e non esclusivamente come censori di libri in lingua ebraica; un impiego, questo, che è già stato analizzato in accurate ricerche<sup>159</sup>. Se numerosi studi hanno messo in luce l'importanza commerciale e culturale delle comunità ebraiche nelle Marche, e in particolar modo ad Ancona, poco o nulla si continua a sapere dei rapporti che intercorsero tra gli ebrei anconetani e il locale tribunale del Sant'Uffizio<sup>160</sup>.

Dalla documentazione vaticana emerge con chiarezza come l'Inquisizione abbia regolato i propri rapporti con gli ebrei anconetani anche attraverso la *familia* inquisitoriale, sia concedendo lettere patenti a qualche israelita, sia affidando i neofiti a illustri membri dell'*entourage* del sacro tribunale. Di ciò si ha una prima testimonianza in una lettera che l'inquisitore di Ancona inviò ai superiori romani nel 1598, per informare la Congregazione

---

<sup>159</sup> Mi limito a rimandare a M. Perani, *Censura, sequestri e roghi di libri ebraici*, DSI, pp. 319-323. A rilasciare lettere patenti a ebrei non convertiti furono anche cardinali, pontefici, nobili e magistrati civili. Tra le tante testimonianze si veda ACDF, *St. St.*, DD 3 a, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (3 febbraio 1746). Per conto del Sant'Uffizio il frate aveva diligentemente provveduto a «ritirare le patenti dell'eminentissimo cardinale Caraffa, che tenevano, col titolo di benservito, e di familiarità, li Ebrei di questo ghetto, Cain Azizzi, Pellegrino Azizzi con Caino di lui figlio, e tali patenti le conservo appresso di me». Ai banchi di prestito gestiti da ebrei fu solita rivolgersi la stessa Inquisizione, cfr. V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le Inquisizioni cristiane* cit., pp. 325-356, in particolare pp. 342-343.

<sup>160</sup> La bibliografia sull'argomento è assai ampia. Si veda almeno A. Toaff, *Nuova luce sui marrani di Ancona* cit.; E. Ashtor, *The Jews and the Mediterranean Economy, X-XV Centuries*, London, Galliard, 1983; R. Segre, *Nuovi documenti sui marrani di Ancona* cit.; V. Bonazzoli, *Ebrei italiani, portoghesi, levantini sulla piazza commerciale di Ancona intorno alla metà del Cinquecento*, in *Gli ebrei e Venezia (secoli XIV-XVIII)*, Milano, Edizioni di Comunità, 1987, pp. 727-770; S. Anselmi, V. Bonazzoli (a cura di), *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, Senigallia, Sapere Nuovo, 1993; B. D. Cooperman, *Portuguese 'Conversos' in Ancona* cit.; A. di Leone Leoni, *Per una storia della Nazione Portoghese ad Ancona e a Pesaro*, in P. C. Ioly Zorattini (a cura di), *L'identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell'Europa cristiana dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 2000, pp. 27-97; Id., *Ancora sui giudaizzanti* cit.; L. Andreoni, «Per l'amore delli miei figlioli». *Riflessioni su alcune conversioni di ebrei a Recanati nel Cinquecento*, in D. Fioretti (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani* cit., pp. 105-172; Id., *Dare credito alle città. L'attività di due prestatori ebrei nella Marca di metà Cinquecento*, in *Atti del XLV convegno di studi maceratesi, Abbadia di Fiastra, 28-29 novembre 2009*, Macerata, Centro di studi storici maceratesi, 2011, pp. 333-365; Id. (a cura di), *Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche (secc. XV-XIX)*, Ancona, Il lavoro editoriale, 2012; M. Gasperoni, *L'insediamento ebraico nelle Marche settentrionali nella prima età moderna*, in L. Andreoni (a cura di), *Ebrei nelle Marche* cit., pp. 79-94; L. Andreoni, *Le «opulentissime facoltà» degli ebrei di Ancona. Appunti per un'indagine su commercio, tassazione e litigi tra XVII e XVIII secolo*, in Id. (a cura di), *Ebrei nelle Marche* cit., pp. 95-110; Id., «Perchè non se habbia più a tribulare». *Gli ebrei della Marca fra spazi economici e conflitti giudiziari alla metà del XVI secolo*, in M. Caffiero, A. Esposito (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Padova, Esedra editrice, 2012, pp. 109-147; Id., *Privilegi mercantili e minoranze ebraiche: levantini ad Ancona nel XVI secolo*, in *Gli ebrei e le Marche: ricerche, prospettive, didattica*, «Marca/Marche», 3 (2014), pp. 51-68.

di come due ebrei anconetani avessero deciso di convertirsi ma a una condizione: poter ricevere il sacramento del battesimo a Roma, nella capitale della cristianità. Il viaggio da intraprendere richiedeva un'opportuna organizzazione, per cui il domenicano scriveva, che «fra tanto che si cerca per qualch'elemosina per loro viatico, gl'ho fatti trattenere in casa d'uno di questi famigliari del santo officio<sup>161</sup>». Per evitare che i due neofiti ritornassero sui loro passi, e soprattutto che venissero fatti oggetto di scerno dagli ex compagni di fede, essi vennero trattenuti nella casa di un famiglio, un rifugio ritenuto sicuro per coloro che avessero deciso di abbandonare il credo mosaico e di affidarsi finalmente alla grazia evangelica<sup>162</sup>. Alla locale Compagnia della Croce, tra i cui adepti furono molti i servitori inquisitoriali, venne consegnato nel maggio 1599 «un putto hebreo chiamato Isach», al fine di istruirlo nei rudimenti della fede cristiana<sup>163</sup>.

Ma gli ebrei di Ancona non interagirono con il sacro tribunale solo quando si trattò di intraprendere un percorso di conversione, poiché numerosi furono i casi di ebrei assoldati dall'inquisitore per svolgere lavori specifici. Ad esempio, una patente particolare venne rilasciata dall'inquisitore ad alcuni ebrei anconetani incaricati di garantire la rapidità della corrispondenza tra l'Inquisizione di Ancona e i vari tribunali circoscrivibili. Ciò è quanto si apprende dalla vicenda di Laudadio de Calio, un ebreo anconetano incaricato di portare al giudice di fede cittadino la pensione annuale che l'Inquisizione di Faenza mandava annualmente al tribunale adriatico. Le precarie condizioni economiche dell'Ufficio vennero, infatti, mantenute in stato positivo solo grazie al denaro che le Inquisizioni più ricche furono solite mandare al giudice di Ancona<sup>164</sup>. Della patente di Laudadio si ha notizia grazie a un'intricata vicenda giudiziaria che vide implicato l'ebreo e altri due servitori del sacro

---

<sup>161</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 232v, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (1598 ca.). Nello stesso anno, per dimostrare la loro sottomissione al sovrano pontefice, gli ebrei anconetani eressero un arco trionfale per l'arrivo in città di Clemente VIII e della corte romana. Sulla sommità della costruzione, accanto alle armi degli Aldobrandini, venne posto un cartiglio scritto esclusivamente in ebraico, la cui traduzione in latino era: «Dies super dies Regis adicies, et annos eius usque in diem generationis, et generations», G. Saracini, *Notitie storiche* cit., p. 402.

<sup>162</sup> Tale pratica sembra essere rimasta in vigore durante tutta la storia della *familia* anconetana, come confermerebbe una lettera settecentesca di Francesco Maria Ferretti, un neofita di Ancona al quale fu concessa la patente di interprete della lingua ebraica. Il cognome permette di dedurre come i nuovi cristiani fossero soliti assumere il nome del casato del familiare al quale erano stati affidati, in questo caso quello dei conti Ferretti, una famiglia legata all'Inquisizione sin dalla fine del XVI secolo. Cfr. ACDF, *St. St.*, DD 2 f, c. 574r, lettera di Francesco Maria Ferretti alla Congregazione (11 novembre 1737). Di tale patentato si fa menzione in G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, pp. 55-56. Il «dotto Ebreo» Sabato Naccamù, dopo essersi convertito al cristianesimo, pubblicò *Le verità della Fede Cristiana svelate nella Sinagoga coll'autorità de' più accreditati Rabbini, e confermate co' testi della sacra Scrittura [...]*, Venezia, appresso Carlo Pecora, 1741.

<sup>163</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 f, c. 345r, lettera della Compagnia della Croce alla Congregazione (27 maggio 1599).

<sup>164</sup> G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit.

tribunale. In una lettera a Giovanni Garsia Mellini<sup>165</sup>, l'inquisitore anconetano Innocenzo Pio da Bologna scrisse:

Costantieto neofito e Verozzo miei esecutori, i quali havevano la comissione dal bargello della città di catturare i deputati della Comunità degli ebrei per non haver pagato a tempo non so che danari ad essa città, e non ostante che messer Laudadio avesse i danari della detta pensione nelle mani, e fosse incaminato da me con la lettera del padre inquisitore di Faenza mandatali per il mio converso, volsero ch'andasse prigione, donde non prima uscì che depositasse alcuni denari<sup>166</sup>.

Una situazione a dir poco complicata. Alcuni patentati del Sant'Uffizio di Ancona, fra cui un ex ebreo, avevano arrestato per conto delle autorità civili un altro patentato ebreo, la cui reclusione provocò l'ira del domenicano:

Vedendo io il puoco rispetto d'essi esecutori verso di questo tribunale, al quale gl'altri hanno tanto riguardo, che non ardiscono eseguire una citazione senz'il consenso dell'inquisitore contro un famigliare; [...] che detto Costantietto sa che detto Laudadio serve a tutti gli inquisitori per corrispondente, che lui sa molto bene la pensione sudetta; [...] et hora ad uno che attualmente veniva per servizio dell'ufficio ha fatto questo affronto [...]. Perciò ho cassato detti Costantietto e Verozzo dall'ufficio sudetto, acìò imparino li altri a portar quel rispetto che si deve a questo tribunale [...]<sup>167</sup>.

I due sapevano infatti che l'ebreo arrestato era uno dei corrieri di cui il padre inquisitore era solito servirsi. Fra' Innocenzo aveva quindi proceduto a radiare dalla propria *familia* i due servitori, ma non prima di aver ricostruito l'intera vicenda attraverso un apposito processo inquisitoriale da lui stesso istruito. Nemmeno la paura espressa da Laudadio fu sufficiente a evitare i duri provvedimenti del religioso:

Et haec scribendo dictus Laudadeus pluries replicavit "Di gratia Vostra Reverentia non metta in carta questa cosa, ne facci altro intorno a detto Costanzo perché quanto a me non vorrei che li fussi fatto dispiacer di sorte alcuna ma solo prego Vostra Reverentia che li dica ad avertire per un'altra volta"<sup>168</sup>.

Il licenziamento di entrambe i birri inquisitoriali era stata la conseguenza per aver angustiato il patentato ebreo. La sua disavventura, nonché il drastico intervento dell'inquisitore, dimostrano quanto fosse importante per il religioso assicurare la buona riuscita di quei

---

<sup>165</sup> S. Giordano, *Mellini, Giovanni Garsia*, DBI, vol. LXXIII (2009), pp. 339-342. Il Mellini avrebbe ricevuto la porpora cardinalizia sette anni dopo la vicenda, precisamente l'11 settembre del 1606.

<sup>166</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 b, c. 804r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (18 giugno 1615).

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> Ivi, c. 805r, copia del costituito di Laudadio de Cagli (16 giugno 1615).



trasferimenti di denaro, il cui espletamento sembrava non potersi affidare ad altri se non a esponenti della locale comunità ebraica. Si potrebbe, tuttavia, pensare che il rigore di frate Innocenzo sia stato dovuto più al pericolo di perdere la pensione speditagli da Faenza che al voler vendicare il proprio servitore. Un'ipotesi che sembra essere smentita da altri casi in cui i giudici di fede intervennero a difesa dei loro concittadini ebrei.

Come un loro protettore venne descritto l'inquisitore Agostino Peretti da Reggio in una lettera che il vescovo di Ancona spedì alla Congregazione nel 1624. Tra le varie accuse che l'ordinario rivolse al giudice di fede locale vi era quella di pretendere dalla corte vescovile

che non dovessi per qualsivoglia causa molestare hebrei nominati, et da nominarsi [...]. Sotto pretesto di una nomina del santo officio, [...] ha fatto passare sotto la banca un stupro commesso da Isach hebreo levantino in persona d'un'hebra, fatta poi christiana, e per ciò fatto carcerare Paolo Neofito denunciatore di tale eccesso, [...] al detto Isach ha dato un non gravitur del infrascritto tenore<sup>169</sup>.

Il rappresentante della Santa Inquisizione non si era limitato a sottrarre un delinquente ebreo alla giustizia, ma egli aveva addirittura fatto imprigionare i principali accusatori di quel patentato. Nel documento rilasciato dal frate all'israelita si legge:

Nos frater Augustinus Regiinsii ordinis Praedicatorum sacrae Theologiae Magister et inquisitor generalis Anconae, [...] concedimus Isaco Crispo hebreo Orientali Anconae habitanti, ni a quovis doctae sacrae congregationi infiriori molestitur, nisi pro ut in dicti litteris ad quas, et hoc auctoritate offitii nostri, immo potestatis apostolica. In quos. fidem data in Sancto Offitio Anconae sub die XII novembris 1624.  
Ita est frater Augustinus qui supra manu propria.  
Ita est frater Alfonsus di Taurio not. sancti offitii Anconae<sup>170</sup>.

L'invio a Roma dell'attestato rilasciato dall'inquisitore lasciò pochi dubbi riguardo a come nel tribunale di fede anconetano vigesse la prassi di servirsi di ebrei non convertiti. Fu proprio a causa di quei particolari impiegati che il giudice di fede era arrivato allo scontro con il vescovo di Ancona, nel tentativo di rendere immuni gli ebrei patentati dal foro episcopale<sup>171</sup>.

---

<sup>169</sup> ACDF, *St. St.*, DD 2 c, c. 725r, lettera del vescovo di Ancona alla Congregazione (estate 1624).

<sup>170</sup> Ivi, c. 823r.

<sup>171</sup> A un certo «Simon Gattegno hebreo in questa città, che serve fedelmente il Santo Officio per informatore» si fa riferimento in un documento del 1628, a testimonianza di come gli inquisitori assoldassero uomini di fede mosaica al fine di tenere sotto controllo quanto succedeva all'interno del ghetto cittadino, ivi, c. 957r, lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (14 maggio 1628).

La nomina di alcuni ebrei tra i più fidati collaboratori dell'Inquisizione non poté che provocare l'indignazione di coloro che si trovarono a dirigere le istituzioni anconetane. Com'era ammissibile che il tribunale del Sant'Uffizio, istituito nella città adriatica per salvaguardare l'ortodossia e la morale dei fedeli, facesse uso di persone indifferenti a Cristo, non battezzate e così spesso descritte dalle autorità ecclesiastiche come esempi di sordità al Vangelo? La strana relazione instauratasi tra l'Inquisizione di Ancona e alcuni esponenti della locale comunità ebraica finì per attrarre progressivamente l'attenzione della Congregazione romana, la quale intervenne a proibire il rilascio delle patenti inquisitoriali agli ebrei solo alla fine degli anni '70 del Seicento. Durante il pontificato di Innocenzo XI si considerarono con maggiore severità i molti aspetti critici del sistema dei patentati, tra cui appunto la sconvenienza di nominare israeliti tra i collaboratori del tribunale. Nel testo del decreto con cui si pose termine a quell'abuso si legge:

Cum ad aures Sanctissimi domini nostri pervenerit nonnullos Hebreos in interpretes linguae hebraicae et revisores librorum eiusdem idiomatis in civitatibus Anconae et Senogaliae gaudere litteris patentibus Santi Officii, mandavit ut eiusdem litteris privent, nec amplius concedant Hebreis similes, nec quicumque alia littera patentes Sancti Officii<sup>172</sup>.

Nel documento si face riferimento alle patenti rilasciate a ebrei in qualità di interpreti linguistici, di revisori dei libri, ma anche a «quicumque alia littera patentes», documenti che, forse per prudenza, i cardinali preferirono non specificare in un atto così formale<sup>173</sup>.

Il decreto del 1679 condannò una prassi che aveva gettato discredito sull'intero tribunale di fede, nonostante ciò non avesse mai rappresentato una fonte di imbarazzo o un problema per gli inquisitori che da oltre un secolo si erano succeduti nel tribunale adriatico. D'altronde, sembra difficile credere che ai giudici di fede anconetani fosse sconosciuto uno dei commenti più importanti del *Directorium Inquisitorum*, nel quale Francisco Peña aveva invitato gli inquisitori a escludere i neofiti dal loro *entourage*:

Idem putarem dicendum de neophitis ex Iudaismo vel Paganismo conversis: tales enim non facile sunt creandi familiarem, aut Crucesignati, neque nunc in tanta veterum

---

<sup>172</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., decreto citato (9 agosto 1679, feria IV).

<sup>173</sup> Le lettere inquisitoriali per traduttori venivano rilasciate anche a ebrei di Ferrara e di Venezia, come scrisse alla Congregazione nel maggio 1676 Isach Lusto, un ebreo in servizio presso l'Inquisizione di Pesaro, al quale il proprio giudice non voleva concedere formalmente la patente, cfr. ACDF, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn. Il riconoscimento ufficiale del servizio prestato da Isach era tanto più necessario «per essere il porto di Pesaro scalo di tutte le mercanzie di Levante».



Christianorum copia necessario in his indigemus eorum auxilio; quamvis ex causa quandoque aliud recte fieri posset<sup>174</sup>.

Era meglio riporre la fiducia del Sant'Uffizio solo nei cristiani o in neofiti di antica conversione. Un suggerimento che fu destinato a rimanere inascoltato nel tribunale di Ancona, dove nuovi convertiti e addirittura ebrei vennero sistematicamente impiegati almeno sino al decreto innocenziano.

Il passo di Peña non sfuggì invece all'attenzione del cardinale Albizzi, che proprio negli anni del decreto contro i patentati anconetani ricoprì la carica di segretario della Congregazione inquisitoriale. Nel suo *De inconstantia in iure* del 1683 il commento al *Directorium* venne ripreso quasi alla lettera e aggiornato in base a quanto stabilito contro gli ebrei nominati ad Ancona:

Pegna asserit, neophytos ex paganismo, vel iudaismo conversos non facile assumendos esse in familiares Sancti Officii, quamvis ex causa aliud recte fiat, multo magis debet habere locum in Iudaeis, et ideo sacra consulta vehementer exarsit in inquisitorem civitatis Anconae, qui ut praesuppositum fuerat eminentissimis illis patribus, *assumpserat in familiarem Sancti Officii quendam Hebraeum*, in quem pro delicto ab eo commissio volebat animadvertere, *iuxta inveterata illius inquisitionis consuetudinem* [...]<sup>175</sup>.

Il consiglio del canonista aragonese era tanto più da seguire quando si trattava di ebrei formali, i quali venivano notoriamente assunti nella *familia* anconetana in virtù di un'antichissima consuetudine locale. Ma a questo punto della sua trattazione, il porporato introdusse una sottile distinzione giuridica, con cui solo in parte riuscì a motivare il rilascio delle patenti inquisitoriali agli ebrei anconetani. Quelle, infatti, non erano lettere

familiaritatis, sed servitii erga sanctum officium, quae litteris patentes solent in levibus illis suffragari, veluti quod de nocte, vel etiam de die, non gestent pileum coloris crocei; vehantur currum cum suis familiis extra Urbem et in similibus: et possunt testari, Me ab huiusmodi Hebraeis habuisse plures notitias, quae ab aliis haberi non poterat<sup>176</sup>.

A detta del cardinale, le lettere rilasciate non erano di familiarità ma di servizio, emesse per la città di Roma anche dal commissario e dall'assessore della Congregazione, come erano soliti fare gli inquisitori attivi in città in cui erano presenti grandi comunità ebraiche.

---

<sup>174</sup> N. Eymerich, *Directorium Inquisitorum* cit., p. III, q. 56, comm. 105, p. 632.

<sup>175</sup> F. Albizzi, *De inconstantia* cit., pp. 247-248, il corsivo è mio; ACDF, *St. St.*, I 2 f, cc. 375r-v; ivi, L 6 h, cc. 320r-321v.

<sup>176</sup> Ibidem.

Abili distinzioni trattatistiche e un severo decreto del Sant'Uffizio posero così fine all'antico rapporto privilegiato che aveva unito alcuni esponenti della comunità ebraica di Ancona al locale tribunale di fede, nel tentativo di interrompere quella che fu per molti una collaborazione scandalosa. A prescindere dal fatto se gli ebrei siano stati o meno dei *familiars* dell'Inquisizione, rimane indubbio che tra gli assistenti del tribunale anconetano vi siano stati per diversi decenni patentati di origini ebraiche, i quali vennero impiegati non solo in qualità di revisori dei libri o di interpreti linguistici. La singolarità del caso anconetano dovrebbe quindi invitare a una maggiore attenzione nell'analisi dei delicati rapporti che intercorsero tra il supremo tribunale papale e la presenza ebraica in Italia. Nelle città in cui furono più numerose e influenti le comunità ebraiche, i giudici di fede furono costretti ad adottare strategie alternative, più fruttuose, ma spesso incomprensibili alle lontane istituzioni romane. Proprio a quest'ultime sembra ora necessario rivolgere l'attenzione, al fine di comprendere come il problema dei patentati inquisitoriali divenne attorno al 1680 una questione di primaria importanza all'interno della Curia romana, creando le premesse di un duro conflitto che vide contrapporsi direttamente i vertici della Chiesa cattolica.

## Capitolo 6 - La riforma innocenziana

### 6.1 - Il persistere di un problema

Come si è tentato di ricostruire attraverso la documentazione analizzata nei capitoli precedenti, la *familia* dell'Inquisizione romana rappresentò sempre una fonte di preoccupazione, sia per il sacro tribunale, sia per le restanti istituzioni, civili ed ecclesiastiche, che dovettero interagire con tali patentati. Il costante aumento delle lettere d'incarico, l'alto tasso di criminalità e di violenza che contraddistinse questo personale, contribuirono a rendere la questione dei familiari sempre più urgente agli occhi di molti prelati della Curia romana<sup>1</sup>. Una particolare severità aveva caratterizzato le normative

---

<sup>1</sup> Sono molto numerosi gli studi dedicati alla Corte pontificia del XVII secolo. Tra i tanti si veda almeno L. Pásztor, *L'histoire de la Curie Romaine, problème d'histoire de l'Eglise*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 64 (1969/2), pp. 353-366; A. Caracciolo, M. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, UTET, 1978, pp. 415-448; C. Donati, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, 9, La Chiesa e il potere politico*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 721-766; W. Reinhard, *Papal Power and Family Strategy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in R. C. Asch, A. M. Birke (a cura di), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, 1450-1650*, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 329-356; C. Weber, *Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher 1629-1714. Elenchus congregationum, tribunalium et collegiorum Urbis*, Roma-Freiburg i. B.-Wien, Herder, 1991; M. Pellegrini, *Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico-sociale della Curia Romana*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 30 (1994), pp. 543-602; M. A. Visceglia, *La Giusta Statera de' porporati. Sulla composizione e rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento*, «Roma moderna e contemporanea», 4 (1996), pp. 167-212; Id., *Il Cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla Corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in C. Brice, M. A. Visceglia (a cura di), *Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XVIIe siècle)*, Roma, École française de Rome, 1997, pp. 117-176, ora in Ead., *La città rituale*, Roma, Viella, 2002, pp. 119-190; R. Ago, *Sovrano pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda metà del XVII secolo*, in C. Brice, M. A. Visceglia (a cura di), *Cérémonial cit.*, pp. 223-238; A. Menniti Ippolito, *I due "senati" del sovrano-pontefice: il Collegio dei cardinali e il Municipio romano in età moderna*, in *Il Senato nella storia*, 3 voll., Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1997, vol. II, *Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, pp. 453-490; Id., «Nella Corte di Roma, o per dir meglio / nel pubblico spedal della speranza», «Annali di storia moderna e contemporanea», 4 (1998), pp. 221-243; N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, IV ed. rivista e accresciuta, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998; G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. «Teatro» della politica europea*, Roma, Bulzoni, 1998, in particolare Id., *Fazioni e lotta politica nel sacro Collegio nella prima metà del Seicento*, pp. 37-91; C. Donati, *Roma pontificia ed episcopati d'Italia nella seconda metà del XVII secolo*, in L. Billanovich, P. Gios (a cura di), *Gregorio Barbarigo patrizio veneto, vescovo e cardinale nella tarda Controriforma (1625-1697)*, Padova, Istituto per la Storia Ecclesiastica

emanate da Innocenzo X (1646) e da Alessandro VII (1658), pontefici i cui regni si erano distinti per un discreto riformismo. I cardinali inquisitori avevano quindi proibito ai giudici locali di ricevere ogni sorta di donativo, mentre altri provvedimenti erano stati presi al fine di limitare, almeno in parte, la fruizione del foro inquisitoriale e il godimento delle esenzioni fiscali.

Proprio durante il pontificato del Chigi, uomo dalla solida formazione giuridica ed ex inquisitore di Malta (1634-1639)<sup>2</sup>, vennero introdotte norme molto dettagliate per quanto riguardava il numero delle patenti rilasciabili in ogni singola Inquisizione. Inoltre, vennero ulteriormente precisate quali dovessero essere le qualità necessarie per divenire un famiglio del tribunale, e nuovi limiti furono imposti alle tutele che l'Inquisizione avrebbe garantito ai propri impiegati (4.5). Risalgono agli ultimi anni del regno di Alessandro VII alcuni decreti emanati nella speranza di sottoporre i familiari alla normale imposizione fiscale, come quello del 20 giugno 1663, con il quale le tasse «comunitative» furono rese obbligatorie anche per molte categorie fino a quel momento considerate esenti, come, ad esempio, i servitori della reggenza di Castel Sant'Angelo<sup>3</sup>. Il 12 novembre 1664 i supremi inquisitori intimarono al vicario foraneo di Ancona e a quello di Belvedere di pagare il quattrino che il resto dei loro concittadini erano tenuti a corrispondere per ogni libra di carne acquistata<sup>4</sup>. Particolarmente tenace fu la resistenza che i patentati del Sant'Uffizio opposero alla corresponsione proprio delle gabelle applicate alla vendita delle carni, tanto che, già nel 1667, Francesco Barberini fu costretto a ribadire l'ordine di assolvere al proprio dovere nei confronti della Camera Apostolica ai servitori del sacro tribunale di Fermo<sup>5</sup>.

L'elezione al soglio petrino di Clemente IX (1667-1669) non comportò alcuna novità nella gestione del personale inquisitoriale, tanto che il breve pontificato del Rospigliosi può essere considerato, almeno per quanto riguarda la questione dei familiari del Sant'Uffizio, in

---

Padovana, 1999, pp. 107-128; M. A. Visceglia, *Figure e luoghi della corte romana*, in G. Ciucci (a cura di), *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma moderna*, Bari, Laterza, 2002, pp. 61-61; A. Menniti Ippolito, *La curia romana al tempo di Gregorio Barbarigo*, in L. Billanovich, P. Gios (a cura di), *Gregorio Barbarigo cit.*, pp. 129-146; M. Rosa, *La Curia romana cit.*, 2013; M. A. Visceglia, *Morte e elezione. Norme, riti e conflitti. L'Età moderna*, Roma, Viella, 2013, *ad indicem*.

<sup>2</sup> F. Ciaparra, *Alessandro VII cit.*

<sup>3</sup> ACDF, *St. St.*, D 2 e, c. 62r, decreto citato (20 giugno 1663).

<sup>4</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., decreto citato (12 novembre 1664). I cardinali risposero al giudice anconetano: «Scribatur inquisitori Anconae quod significet dicto plebano teneri ad solationem supradictae gabellae».

<sup>5</sup> ACDF, *St. St.*, FF 4 l, cc. n. nn., lettera della Congregazione all'inquisitore di Fermo (29 gennaio 1667): «pesi controversi tanto camerale, come communitativi, [...] ciascheduno de patentati suddetti sia tenuto pagare senza diminutione alcuna quanto viene costi pagato da qualsivoglia altro de laici anche per la coppetta, e libra morta».

continuità con il periodo chigiano<sup>6</sup>. La normativa emanata durante la riforma del 1658 continuò, infatti, a costituire un riferimento imprescindibile per la Congregazione romana, alla quale rifarsi ogni qualvolta i patentati si fossero rivelati inconsapevoli dei limiti imposti alle loro funzioni. Tuttavia, il costante rimando che si fece ai decreti chigiani, a più di un decennio dalla loro emanazione, rende palese la difficoltà con cui si tentò di applicare la normativa nelle numerose sedi del tribunale di fede, dove l'indisciplina degli impiegati e i particolarismi locali costituì sempre un problema. In tal senso deve essere interpretata la lettera che nel 1667 il Barberini inoltrò a tutti gli inquisitori della penisola, nella speranza di vedere finalmente attuata la riforma del defunto pontefice. Il porporato scriveva:

Argomenta la medema [Sacra Congregazione], che nel conferirsi le patenti del sacro tribunale siano punto osservate da gl'inquisitori le regole a tal effetto prescritte dal 1658, delle quali dovrà Vostra Reverenza haver copia in cotesta cancellaria. Onde si muove ad ordinare di bel nuovo la totale et esatta osservanza<sup>7</sup>.

Il tono pedante della missiva, nella quale si ricordava ai frati la mancata applicazione di ordini speditigli molto tempo prima, testimonia il fastidio e forse anche la rassegnazione con cui il cardinale dovette ricordare ai suoi sottoposti i loro doveri. Il Barberini era divenuto segretario del Sant'Uffizio romano nel 1633, e da allora, in più di trent'anni di servizio inquisitoriale, molte erano stati i tentativi di riforma succedutisi e poi sistematicamente falliti, prima quello patrocinato dallo zio papa Urbano VIII, poi quello più strutturato di Innocenzo X e, infine, quello di Alessandro VII. Risulta quindi maggiormente comprensibile se sul finire degli anni '60 l'anziano cardinale si fosse arreso all'impossibilità di migliorare un personale considerato irriformalabile e così legato alla propria condizione privilegiata.

Nel 1668 fu sempre l'ex cardinal nepote a ribadire un altro dei decreti chigiani, e in particolare quello del 1661 inerente ai donativi offerti agli inquisitori in cambio delle patenti del tribunale (4.6). Che l'interdizione non avesse avuto la minima applicazione lo si evince dal testo della lettera, nella quale Barberini riprese quasi alla lettera il severo provvedimento di Alessandro VII:

---

<sup>6</sup> R. Meloncelli, *Clemente IX, papa*, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 282-293; Id., *Clemente IX*, EP, vol. III (2000), pp. 348-360; M. A. Visceglia, *Morte e elezione cit., ad indicem*.

<sup>7</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., lettera circolare della Congregazione a tutti gli inquisitori (15 ottobre 1667).

[l'uso dei donativi] non solamente è contrario alla santa mente di Sua Beatitudine e de suoi predecessori, ma anco riesce di scandalo, e discredito d'un ministerio tanto santo, come quello dell'Inquisitione; ha risoluto col parere di questi miei che si faccia intendere che Vostra Reverenza, che da qui avanti non ardisca sotto l'accennato pretesto, o qualsivoglia altro di dono gratuito, e spontaneo di limosina, o charità prender diretta[mente], o indirettamente denaro, o regalo alcuno da coloro a quali vuol conferire, o ha conferito la patente, o bollettino del santo officio, anzi nel dar dette patenti dovrà in esse dire espressamente, che si danno gratis, e senza emolumento, o recognitione alcuna, ne meno in tuitu del cancelliere o scrittore che sia di esse<sup>8</sup>.

Neppure i provvedimenti emanati durante gli anni '70 riuscirono a scalfire quelle che furono le criticità croniche del personale inquisitoriale<sup>9</sup>, un gruppo di impiegati che nel secondo Seicento fu di circa 4000-5000 persone, su una popolazione complessiva all'interno dello Stato pontificio di quasi due milioni di abitanti<sup>10</sup>. Quindi, meno dell'1% dei sudditi del pontefice poteva vantare all'epoca il possesso di una patente del Sant'Uffizio; una minoranza esigua ma assai qualificata, come si è tentato di dimostrare nel capitolo precedente. A costituire questa percentuale furono uomini di elevata estrazione sociale, per lo più nobili, grandi mercanti e ricchi possidenti, i quali riuscirono a godere dell'esenzione dei propri beni rispetto alla normale imposizione fiscale. In quell'1% trovarono riparo i più grandi patrimoni dello Stato pontificio, costringendo la Camera Apostolica ad aumentare le imposte al resto della popolazione.

Negli ultimi anni del pontificato di Clemente X (1670-1676)<sup>11</sup>, e soprattutto dopo l'elezione di Innocenzo XI (1676-1689), il problema dei patentati del Sant'Uffizio romano tornò a ripresentarsi con un'urgenza e una gravità non documentate per il passato. L'elusione delle tasse perpetrata dai familiari aveva causato con il tempo un grave ammanco nelle casse dello Stato, e molte comunità locali erano insorte contro gli esattori pontifici, a causa di una politica fiscale sempre più ingiusta, che proteggeva i grandi capitali a danno del ceto medio

---

<sup>8</sup> Ivi, lettera circolare della Congregazione a tutti gli inquisitori (6 ottobre 1668).

<sup>9</sup> Tra i molti si vedano almeno ACDF, *Decreta*, 1670, c. 228v (6 agosto, feria IV); ivi, *St. St.*, DD 5 d, c. 740r (20 agosto 1670, feria IV); ivi, Q 4 xx, cc. n. nn., decreto citato (8 ottobre 1670); ivi, UV 16, c. 368r, lettera della Congregazione all'inquisitore di Malta (16 gennaio 1672); ivi, DD 5 d, cc. n. nn., decreto citato (10 febbraio 1672); ivi, c. 742r, memoriale della Sacra Consulta all'inquisitore di Ancona (1 luglio 1673); ivi, cc. n. nn., lettera del cardinale Alderano Cybo, segretario di Stato, a monsignor Piazza, assessore del Sant'Uffizio (11 gennaio 1679); ivi, cc. n. nn., decreto citato (9 agosto 1679, feria IV).

<sup>10</sup> F. Corridore, *La popolazione dello Stato romano: nel secolo XVIII*, «Giornale degli economisti», s. II, 39 (1904), pp. 471-478, in particolare p. 471. Per il 1701 è stimata una popolazione complessiva di 1.954.596 individui.

<sup>11</sup> L. Osbat, *Clemente X*, papa, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 293-302; Id., *Clemente X*, EP, vol. III (2000), pp. 360-368; M. A. Visceglia, *Morte e elezione cit., ad indicem*.

e degli strati più bassi della popolazione. La serietà della crisi finanziaria spinse alcuni vertici della Curia romana a cercare una soluzione sostenibile e duratura nel tempo. Com'era altrimenti possibile salvaguardare il bilancio dello Stato in presenza di privilegi fiscali talmente estesi?

In questo clima di forte preoccupazione per le finanze pontificie avvenne l'elezione alla cattedra di Pietro del comasco Benedetto Odescalchi, che in omaggio al papa a cui aveva dovuto la berretta cardinalizia, scelse il nome di Innocenzo XI (1676-1689)<sup>12</sup>. I molti anni trascorsi al servizio della propria famiglia, curandone gli affari legati all'attività bancaria, mercantile e all'intermediazione commerciale, italiana e internazionale<sup>13</sup>, avevano contribuito ad accentuare l'innata propensione di Benedetto al risparmio, all'uso oculato del danaro. Di ciò si ebbe riprova nei molti incarichi che egli svolse anche nell'amministrazione civile dello Stato pontificio. Durante la sua legazione a Ferrara (1648-1651), l'Odescalchi si distinse per gli sforzi condotti nel risanare le finanze di quel territorio, tentando di porre un freno anche alla carestia particolarmente seria di quegli anni. Per il nuovo pontefice, quindi, la questione dei patentati inquisitoriali fu principalmente un problema di natura economica, finanziaria, la causa profonda del dissesto erariale contro la quale intervenire in modo drastico<sup>14</sup>.

Il tribunale di fede aveva infatti continuato a mantenere un personale troppo numeroso, violento e indisciplinato, le cui esenzioni rischiavano di condurre lo Stato pontificio verso la

---

<sup>12</sup> Per il complesso pontificato di Benedetto Odescalchi si veda M. G. Lippi, *Vita di papa Innocenzo XI, raccolta in tre libri [...]*, Roma, Tipografia Vaticana, 1889; C. Miccinelli, *Il beato Innocenzo XI: cenni biografici*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1956; E. Preclin, E. Jarry, *Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1645-1789)*, in *Storia della Chiesa*, 25 voll., Torino, Editrice SAIE, 1974, vol. XIX/1 (ed. or. Paris, Bloud e Gay Éditeurs, 1956-1956), pp. 29-33, in particolare p. 29, dove si sostiene in modo tagliente come Innocenzo «conosce[sse] poco gli uomini e ancora meno i problemi internazionali»; B. Neveu, *Episcopus et princeps Urbis: Innocent XI réformateur de Rome d'après des documents inédits (1676-1689)*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg*, Roma, Università Gregoriana, 1979, pp. 579-633; Id., *Culture religieuse et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI*, in Id., *Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Albin-Michel, 1994, pp. 235-276; G. Platania, *Innocent XI Odescalchi et l'esprit de croisade*, «XVIIe siècle», 119 (1998/2), pp. 247-276; A. Menniti Ippolito, *Innocenzo XI, beato*, EP, vol. III (2000), pp. 368-389; Id., *Innocenzo XI, papa*, DBI, vol. LXII (2004), pp. 478-495; S. Xeres, *Benedetto Odescalchi (1611-1689) nella Chiesa del suo tempo*, in *Gli Odescalchi a Como e Innocenzo XI*, Como, NodoLibri, 2010, pp. 11-20; M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma, Viella, 2011, *ad indicem*; M. Rosa, *La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Roma, Viella, 2013, *ad indicem*; M. A. Visceglia, *Morte e elezione cit., ad indicem*; P. Prodi, *Il sovrano pontefice cit., ad indicem*. Di fondamentale importanza sono i saggi contenuti in R. Bösel et alii (a cura di), *Innocenzo XI Odescalchi*, Roma, Viella, 2014. Un discreto successo editoriale ha avuto di recente un romanzo storico ambientato nella Roma dell'Odescalchi e in parte incentrato sulla figura di Innocenzo XI, ossia R. Monaldi, F. Sorti, *Imprimatur*, Milano, Mondadori, 2002.

<sup>13</sup> G. Mira, *Vicende economiche di una famiglia italiana dal XV al XVI secolo*, Milano, Vita e pensiero, 1948; *Gli Odescalchi a Como cit.*

<sup>14</sup> Il pontefice bergamasco fu promotore anche della riforma dei soldati di stanza a Roma, cfr. G. Pisano, *I "birri" a Roma nel '600 ed un progetto di riforma del loro ordinamento sotto il pontificato di Innocenzo XI, «Roma»*, 10 (1932), pp. 543-556.

bancarotta. La progressiva diffusione dei tribunali inquisitoriali durante tutto il Seicento aveva contribuito ad aggravare le già precarie condizioni delle finanze pubbliche, soprattutto con l'istituzione di nuove *familiae* inquisitoriali a Perugia, a Fermo e a Gubbio (a Spoleto e a Pesaro dagli anni '80). I patentati di queste ultime Inquisizioni, assieme a quelli presenti nelle relative vicarie, fecero aumentare ancor più il numero complessivo degli esentati o, in ogni caso, di coloro che pretesero di non sottostare alla normale imposizione fiscale. Solo il trascorre del tempo permise di comprendere quali furono le conseguenze più negative di tale fenomeno, e ciò avvenne quando la Camera Apostolica, dopo aver tentato per molti anni di ripianare l'ammancio dovuto ai privilegi dei famigli del Sant'Uffizio, non poté più farsi garante del bilancio statale. Era giunto il momento di una radicale riduzione di quei privilegiati e i dirigenti del dicastero pontificio divennero ben presto i maggiori promotori della riforma del personale inquisitoriale.

Fu così che durante il pontificato di Innocenzo XI, per la prima volta dalla sua istituzione, la *familia* del Sant'Uffizio romano divenne motivo di controversia ai più alti livelli delle istituzioni ecclesiastiche, portando alla costituzione di due fronti opposti e ben definiti. Il primo fu composto dalle Congregazioni e dai prelati ostili ai privilegi degli inservienti inquisitoriali; il secondo fu rappresentato quasi esclusivamente dal Sant'Uffizio, un dicastero ancor molto potente ma sempre più contestato da alcuni ambienti della Curia pontificia.

Anche in passato l'operato dei servitori inquisitoriali aveva suscitato il malcontento e talora le proteste di ampi settori del clero cattolico, in particolar modo dei numerosi vescovi che avevano dovuto accettare, *obtorto collo*, l'immunità di quei fedeli. Ordinari diocesani, cardinali governatori e influenti prelati avevano da sempre fatto istanza affinché fosse prestata una maggiore attenzione nelle nomine del Sant'Uffizio. Tuttavia, l'aspetto innovativo che contraddistinse la crisi della fine degli anni '70 fu che quelle recriminazioni, per molti decenni rimaste semplici sfoghi di vescovi e amministratori avviliti, vennero congiungendosi con un altro movimento di protesta anti inquisitoriale, molto più influente e radicato nella Curia romana, interessato al risanamento delle finanze papali e che aveva nella Camera Apostolica e nella Congregazione del Buon Governo i maggiori rappresentanti. In tal modo, la figura del famiglio non fu più oggetto di disputa solamente fra il Sant'Uffizio e le avversarie istituzioni secolari o diocesane. Con il regno dell'Odescalchi le patenti del Sant'Uffizio divennero argomento di discussione anche al di fuori del tribunale religioso, coinvolgendo gran parte dei vertici della Chiesa cattolica. Cardinali, prefetti e dicasteri vennero interpellati da Innocenzo XI nella speranza di porre ordine nella spinosa questione



se fosse giusto oppure no mantenere dei servitori così problematici, sia per quanto riguardava l'ordine pubblico, sia a fronte delle precarie condizioni delle casse statali, ponendo fine al secolare silenzio che fino a quel momento aveva caratterizzato gli affari dell'Inquisizione papale. L'aver reso pubblico un problema interno al Sant'Uffizio venne percepito come un affronto dai cardinali inquisitori, i quali si ripromisero di resistere in ogni modo ai decreti di riforma. Il personale dell'istituzione più riservata e potente della Chiesa divenne, a partire dai primi anni del regno Odescalchi, un argomento sul quale esprimersi e rispetto al quale schierarsi. Rendere noto a diversi cardinali i problemi interni all'Inquisizione avrebbe potuto comportare, solo qualche decennio prima, persino la scomunica per coloro che si fossero intromessi negli affari del tribunale.

Nel 1680 i timori del Sant'Uffizio iniziarono a concretizzarsi quando, in occasione di alcune riunioni settimanali della Congregazione, Innocenzo XI esplicitò ai convenuti la sua intenzione di porre mano all'annosa questione della *familia* inquisitoriale. Di ciò si ha notizia per mezzo di una nota interna dell'Inquisizione, nella quale vennero elencati tutti i punti programmatici della riforma proposta ai cardinali dal pontefice in persona:

Si compiacque la Santità Sua dichiararsi che per diminuire il numero de patentati, si potrebbero levare tutti li vicarii foranei notarii e mandatarii di tutti i calstelli, terre, et altri luoghi dello stato ecclesiastico, et in luogo loro potrebbero gl'inquisitori valersi nell'occorrenza de vicarii foranei et altri ufficiali de vescovi. // Che parimente si potrebbero levare tutti li famigliari del Santo Officio, non stimandoli Sua Santità necessarii, mentre possono supplire in occasione d'accompagnamento de carcerati pel Santo Officio da un luogo all'altro gli stessi esecutori della corte secolare et ecclesiastica. // E quanto alla qualità de patentati che dovranno servire al Santo Officio, disse la Santità Sua essere molto ispediente che tutti gl'ufficiali del Santo tribunale siino accompagnati dal carattere clericale, eccetuatone però il mandatario che dovrà essere persona vile e senza alcun'arte ma di buoni costumi<sup>15</sup>.

Il personale dell'Inquisizione doveva essere drasticamente ridotto. Aboliti i vicari foranei, i notai e i mandatari, si sarebbero potuti eliminare anche i *familiars*, servitori definiti «non necessari» dall'Odescalchi. Le loro mansioni potevano essere svolte dalle milizie civili o episcopali, mentre gli ufficiali sarebbero stati nominati solamente tra gli appartenenti allo stato clericale, e quindi fra persone già esenti. I cardinali del Sant'Uffizio decisero dunque

---

<sup>15</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn.

di organizzare una vera ostruzione contro la riforma del proprio personale, essendo ormai certi che l'edificio giuridico costruito nei secoli a tutela dei patentati non avrebbe potuto continuare a reggere di fronte a una contestazione patrocinata dallo stesso vertice della Chiesa cattolica. Chi furono, pertanto, i protagonisti principali di questo scontro?

Due furono le personalità di spicco della Curia romana che accettarono di divenire i portavoce delle istanze innovatrici, da una parte, e della difesa reazionaria dei servitori inquisitoriali, dall'altra, ossia il cardinale Giovanni Battista De Luca e il cardinale Francesco Albizzi. Uomini dalle vite molto diverse, essi condivisero la fama di essere tra i più raffinati giuristi del loro secolo. Un'attenzione particolare dovrà quindi essere dedicata ai percorsi biografici e alle opere dei due porporati, al fine di comprendere appieno l'importanza di uno degli scontri più radicali mai avvenuti all'interno della Corte papale, nella quale numerosi prelati, al pari di molti intellettuali e semplici fedeli del tempo (6.6), furono sempre più insofferenti al potere del tribunale di fede.

## 6.2 - Giovan Battista De Luca, un giurista al servizio del papa

A incarnare lo spirito di riforma che caratterizzò i primi anni del pontificato di Innocenzo XI fu il giurista Giovanni Battista De Luca (1614-1683)<sup>16</sup>. Dopo aver lasciato la natia

---

<sup>16</sup> Molti sono gli studi dedicati al giurista venosino, tra cui alcuni di carattere biografico, come D. Rapolla, *Il cardinale Giovanni Battista Di Luca giureconsulto venosino del suo tempo e della sua patria*, Portici, PSTV, 1899; A. Santangelo, *La toga e la porpora. Quattro biografie di Giovanni Battista De Luca*, Venosa, Osanna Edizioni, 1991; A. Lauro, *Il cardinal Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforma nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991. Per la questione dei patenti si veda in particolare ivi, cap. IX, *La congregazione particolare del 1680 per la riforma dei patentati*, pp. 523-712. Molto utili anche per la bibliografia e le fonti menzionate sono le voci A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista*, DBI, vol. XXXVIII (1990), pp. 340-347; G. Signorotto, *De Luca, Giovanni Battista*, DSI, pp. 464-465. Informazioni preziose sul prelato sono reperibili anche in HC, vol. V, p. 11; G. Ermini, *Il principio "Quod omnes tangit etc." nello Stato della Chiesa del Seicento (secondo il pensiero di G. B. De Luca)*, «Rivista di storia del diritto italiano», 49 (1979), pp. 279-300; Id., *Potestà del Papa nel Seicento secondo G. B. De Luca*, «Nuova rivista storica», 63 (1979), pp. 435-443; Id., *La curia romana forense del secolo XVII nella relazione di Giovanni Battista De Luca*, «Archivio storico italiano», 138 (1980/1), pp. 41-57; A. Zanotti, *Cultura giuridica del Seicento e Jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinale Giovanni Battista de Luca*, Milano, Giuffrè, 1983; M. Cardinale, *La soppressione del Collegio dei Segretari apostolici: un provvedimento di riforma della Curia romana ispirato e sostenuto dal cardinal De Luca*, «Apollinaris», 58 (1985), pp. 589-613; B. Neveu, *Culture religieuses et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI*, in Id., *Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Albin-Michel, 1994, pp. 235-276; A. Mazzacane, *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G. B. De Luca*, in A. De Benedictis, I. Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna, CLUEB, 1994, pp. 73-78 (ed. ted., *Jus comune, Gesetzgebung und Interpretation der "höchsten Gerichtshöfe"*, im *Werk des De Luca*,

Venosa, egli si era trasferito prima a Salerno e poi a Napoli, dove nel 1635 ottenne la laurea in diritto, al termine di approfonditi studi che si sarebbero rivelati fondamentali per la carriera del futuro cardinale<sup>17</sup>. Già durante la sua esperienza universitaria, De Luca venne maturando una spiccata capacità di giudizio che lo portò a stigmatizzare quelli che a suo modo di vedere erano i limiti dell'insegnamento accademico della giurisprudenza. Il diritto non avrebbe dovuto essere diviso troppo rigidamente fra teoria e prassi, come erano soliti fare i docenti. Le norme, per quanto speculative potessero sembrare, dovevano sempre mantenere un saldo rapporto con la realtà, in quanto il diritto doveva fornire risposte concrete ai vari bisogni degli uomini. Astrazione e applicazione pratica dovevano sempre andare di pari passo, dimostrando l'avversione che De Luca provò sempre per le argomentazioni ampollate e sofisticate, volte a vincere l'avversario in un duello oratorio ma prive di un risvolto fattuale. Tale inclinazione avrebbe caratterizzato il suo comportamento anche durante lo scontro apertosi con Francesco Albizzi.

Lo stile elegante, ispirato all'eloquenza dei classici ma mai ridondante, assieme a una conoscenza non comune del diritto medievale, feudale e delle controversie giurisdizionalistiche, gli consentirono di entrare al servizio della potente famiglia dei Ludovisi, per i quali divenne uditore presso la Corte romana nel 1658. Grazie a tale incarico, De Luca iniziò a frequentare il gruppo dei cardinali "creature" di Innocenzo X, il quale era legato ai Ludovisi tramite il matrimonio di una propria nipote<sup>18</sup>. La conoscenza diretta di alcuni dei più influenti porporati permise al giovane venosino di comprendere i complessi meccanismi istituzionali che regolavano la Curia romana, quali fossero le competenze

---

in B. Dolemeyer, D. Klippel (a cura di), *Gesetz und Gesetzgebung im Europa der Frühen Neuzeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 1998, pp. 71-80); A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna, Monduzzi Editore, 2008; Id., *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio* cit., pp. 125-148; Id., *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile*, Roma, Aracne, 2012; I. Birocchi, E. Fabbricatore, *De Luca, Giovanni Battista*, in I. Birocchi et alii (direzione), M. L. Carlino et alii (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013, vol. I, pp. 685-689; P. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., ad indicem, in particolare pp. 74-77, 136-147. Tra i contributi più recenti e significativi si segnalano G. L. D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola et alii (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, 2016, pp. 92-108; Id., *Truth and Justice in a »Forest of Thieves«. The Heresies of Giovanni Battista de Luca and the Documents of the Roman Inquisition*, Max Planck Institute for European Legal History, Research paper series, No. 2016-09, <<http://ssrn.com/abstract=2847613>>, al quale si rimanda anche per la ricca bibliografia. Ringrazio sentitamente Gian Luca D'Errico per i suggerimenti e l'incoraggiamento offertimi durante la ricerca.

<sup>17</sup> Sempre presso l'ateneo napoletano, il 21 novembre 1639, si sarebbe laureato in *utroque iure* il futuro Innocenzo XI, cfr. A. Menniti Ippolito, *Innocenzo XI* cit., p. 479.

<sup>18</sup> Risale forse a queste frequentazioni romane il primo incontro di Giovanni Battista con Benedetto Odescalchi, il quale ricevette la berretta rossa nel 1645 proprio dal Pamphili.

dell'uno o dell'altro dicastero, percependo anche i limiti di questi enti, alcuni ancora caratterizzati da strutture interne quattro-cinquecentesche.

Per oltre un trentennio Giovanni Battista esercitò la professione di avvocato nella capitale papale, divenendo ben presto uno dei giureconsulti più noti e stimati della penisola italiana. A riprova di ciò rimangono le molte opere che De Luca diede alle stampe tra la fine degli anni '60 e durante tutti gli anni '70<sup>19</sup>, tra le quali un posto di riguardo spetta al *Theatrum veritatis et iustitiae*<sup>20</sup>, pubblicato tra il 1669 e il 1673, e successivamente ampliato fino al 1681. Il *Theatrum*, suddiviso in ben diciannove volumi, è stato definito «uno dei più ambiziosi e suggestivi prodotti della cultura giuridica d'età moderna<sup>21</sup>». Ristampato diciotto volte fra Italia, Germania e Francia, divenne il modello per gran parte delle compilazioni giuridiche divulgative almeno sino alla metà del XVIII secolo. Alessandro Dani ha tuttavia sottolineato come sia inesatto considerare il *Theatrum* un'enciclopedia del diritto secentesco, poiché gli argomenti in esso trattati sembrano corrispondere più agli interessi particolari dell'autore, che al bisogno di fornire un compendio giuridico<sup>22</sup>.

Proprio nella sua opera più significativa, il futuro cardinale espone la teoria delle quattro persone del pontefice che si è rivelata fondamentale per gli studi di Paolo Prodi<sup>23</sup> e che qui risulta assai importante per comprendere l'avversione del Sant'Uffizio al giurista regnicolo. Secondo il venosino, nella figura del pontefice erano riassunte quattro autorità, diverse e indipendenti l'una dall'altra. Il papa era al contempo il vescovo della diocesi di Roma, il patriarca dell'occidente cristiano, il vicario di Cristo sulla terra e il sovrano di uno Stato territoriale. Ciò significava considerare il pontefice alla pari dei restanti sovrani europei qualora egli si fosse occupato di questioni legate al proprio principato, poiché l'essere successore del Messia, o del *pinceps apostolorum*, non doveva avere alcuna importanza nell'ambito secolare. Viceversa, nel caso in cui il papa fosse stato interpellato in problemi

---

<sup>19</sup> Tra gli scritti più significativi si vedano almeno *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica [...]*, Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673; *Il vescovo pratico ovvero discorsi familiari nell'ore oziose de giorni canicolari dell'anno 1674*, Roma, Eredi Corbelletti, 1675; *Il religioso pratico dell'uno, e dell'altro sesso*, in Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1679; *Il cardinale della S. Romana Chiesa pratico*, in Roma, presso la stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680; *Il principe cristiano pratico*, Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680; *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae*, Roma, ex typographia reverendae camerae apostolicae, 1682. De Luca fu autore anche di opere non strettamente legate alla riflessione giuridica, come ad esempio *Del giuoco dell'ombre*, Roma, Giacomo Dragondelli, 1674; *Il cavaliere e la dama*, Roma, per il Dragondelli, 1675.

<sup>20</sup> G. B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, 15 voll., Romae, Typis Haeredum Corbelletti, 1669-1673.

<sup>21</sup> A. Mazzacane, *De Luca, Giovanni Battista* cit., p. 342.

<sup>22</sup> A. Dani, *De Luca, Giovanni Battista*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 177-180.

<sup>23</sup> P. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., ad indicem, in particolare pp. 76-79.

spirituali inerenti alla sua diocesi o alla Chiesa intera, egli non avrebbe dovuto far riferimento alla propria investitura temporale<sup>24</sup>. Sul capo del pontefice erano poggiate più corone, ma, di volta in volta, egli avrebbe dovuto ricordarsi di indossarne una sola, quella più adatta alle circostanze. Si comprende, dunque, la diffidenza dei cardinali inquisitori verso De Luca soprattutto dopo la pubblicazione del *Theatrum*, un'opera in cui era esposta una teoria più volte bollata come eretica nei secoli passati e assai pericolosa per il magistero petrino. Perciò, a partire dalla seconda metà degli anni '70, Giovanni Battista divenne un "sorvegliato speciale" del Sant'Uffizio romano, come si può avere conferma da alcuni documenti analizzati da Gian Luca D'Errico<sup>25</sup>.

De Luca entrò a pieno titolo nella Curia romana solo dopo l'elezione di Innocenzo XI (21 settembre 1676), quando l'Odescalchi lo volle tra i suoi più stretti collaboratori. Il venosino assunse la carica di auditore e segretario dei memoriali, una posizione considerevole e prestigiosa, nella quale il prelado seppe ripagare la fiducia in lui riposta<sup>26</sup>. Il pontefice condivise fin da subito le teorie progressiste di De Luca, improntate a una nuova concezione dello Stato più moderna e razionale, antitetica a quello che era invece il funzionamento delle antiquate istituzioni che caratterizzavano lo Stato dei papi<sup>27</sup>. Secondo una delle metafore più usate dal giurista, quello che univa i pontefici al loro principato era un vero e proprio matrimonio. La sposa (la Chiesa) dava in dote al marito (il papa) il suo patrimonio, il quale doveva essere conservato intatto fino all'ultimo giorno dell'unione, per poi essere restituito e nuovamente assegnato allo sposo successivo. I pontefici e i loro collaboratori, dunque, non avevano alcun diritto di usare a proprio piacimento i possedimenti, le ricchezze, le istituzioni o le cariche dello Stato, come avevano invece fatto Alessandro VI e Paolo III. I vertici della Chiesa erano tenuti a mettere a frutto quella dote, ampliandola ed evitando decurtazioni e sprechi inutili<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Tale pensiero venne formulato in G. B. De Luca, *Theatrum* cit., lib. XIV, Romae, Typis Hiredum Corbelletti, 1672, parte IV, *Miscellaneum ecclesiasticum* [...], *Dissertatio* I.

<sup>25</sup> G. L. D. Errico, *Truth and Justice* cit., pp. 6-10.

<sup>26</sup> Giovanni Battista prese gli ordini maggiori nel corso del 1676, mentre aveva acquisito quelli minori all'epoca della sua prima venuta a Roma nel 1645.

<sup>27</sup> Le innovative proposte del prelado vennero ribadite qualche anno dopo in G. B. De Luca, *Summa sive compendium Theatri veritatis et iustitiae*, Roma, Typis Bartholomii Lupardi impressoris Camer. et Vatic., 1679.

<sup>28</sup> A. Dani, *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola et alii (a cura di), *Alla riscoperta* cit., pp. 113-136, in particolare pp. 123-129. Lo studioso ha evidenziato come la metafora dell'unione matrimoniale fosse già stata utilizzata da autori precedenti e noti al De Luca, come Cino da Pistoia (1270-1336), Alberico da Rosciate (1290-1360), Luca da Penne (1290-1325-1390ca.) e Antonio Pellegrini (1560-1616), ivi, pp. 124-125.

Una forte intesa personale unì De Luca all'Odescalchi a partire dagli anni '70, quando, dopo essere stato referendario della Segnatura Apostolica, il venosino venne creato cardinale il primo settembre del 1681<sup>29</sup>. Con l'ingresso del giurista nel Sacro Collegio Innocenzo XI volle ricompensare gli sforzi compiuti dal lucano nel tentativo di attuare due grandi riforme, ossia l'abolizione del nepotismo<sup>30</sup> e il risanamento delle finanze pontificie. Il prelado venosino divenne perciò il simbolo delle aperture progressiste e dello spirito di riforma tra le alte sfere della Chiesa romana, come dimostra anche la natura delle Congregazioni alle quali prese parte il cardinale<sup>31</sup>.

Fu proprio interessandosi alle malsane condizioni delle casse pubbliche che il cardinale venosino realizzò quanto fosse grave il danno erariale provocato dalle esenzioni dei patentati inquisitoriali. Già all'indomani della propria elezione, Innocenzo XI aveva istituito una congregazione particolare «per il sollievo dello Stato ecclesiastico», alla quale avevano

---

<sup>29</sup> A tale nomina si oppose inutilmente il cardinale inquisitore Pietro Ottoboni, cfr. A. Menniti Ippolito, *Innocenzo XI* cit., p. 490. L'ampia fiducia che il pontefice ripose in De Luca rese il cardinale invisato ad ampia parte della Curia romana e in particolar modo al cardinale segretario di Stato Alderano Cibo, i cui consigli vennero spesso posposti a quelli del giurista. Le critiche e le invidie dei rivali contribuirono ad alimentare la cattiva fama del prelado, che il Moroni descrisse come un uomo difficile: «Forse uno spirito un po' troppo severo, e la persuasione, che ogni suo detto fosse preso per un principio di legge, acquistò al De Luca un qualche avversario; però morto ch'ei fu, ciascheduno si accorse d'un gran vuoto», G. Moroni, *De Luca Giambattista*, in *Dizionario* cit., vol. XIX (1843), p. 220. Ancora nel 1899 il cardinale veniva tratteggiato come un «presuntuoso legista, [che] si lasciava spingere dalla superbia forse e dalla tenacia sulle proprie risoluzioni». Alla condanna del venosino corrispose la reinterpretazione in chiave agiografica di papa Odescalchi, il quale aveva operato invece con «spirito di umiltà come servo dei servi», D. Rampolla, *Il cardinale* cit., p. 128.

<sup>30</sup> Nel 1678 Giovanni Battista ultimò la prima versione di una bolla richiestagli dall'Odescalchi al fine di vietare la pratica nepotistica. Il documento, che non arrivò mai alla promulgazione a causa della serrata opposizione del Sacro Collegio, sapientemente manovrato dagli ex cardinali nepoti, è ricostruibile attraverso le carte preparatorie conservate in BAV, *Vat. lat.*, 13422, cc. 537r-552v. Per quanto riguarda la storia del nepotismo all'interno dello Stato della Chiesa si veda G. Lutz, *L'esercito pontificio nel 1667. Camera Apostolica, bilancio militare dello Stato della Chiesa e nepotismo nel primo evo moderno*, in *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1978, vol. II, pp. 33-95; A. Menniti Ippolito, *Nepotisti e antinepotisti: i "conservatori" di Curia e i pontefici Odescalchi e Pignatelli*, in B. Pellegrino (a cura di), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII*, Lecce, Congedo, 1994, pp. 233-248; M.-L. Rodén, *Cardinal Decio Azzolino and the problem of papal nepotism*, «Archivum Historiae Pontificiae», 34 (1996), pp. 127-157; A. Menniti Ippolito, *Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo*, Roma, Viella, 1999; F. Benigno, *Ripensare il nepotismo papale nel Seicento*, «Storica», 12 (2006), pp. 93-113, ora in Id., *Favoriti e ribelli: stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 79-97. Per il periodo precedente a quello qui analizzato risulta imprescindibile lo studio di S. Carocci, *Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali, e famiglie nobili*, Roma, Viella, 1999. Per quanto riguarda il fallimento della bolla innocenziana si veda A. Menniti Ippolito, *Il tramonto della Curia nepotista* cit., pp. 94 e ss. Lo storico ha avanzato alcuni dubbi riguardo la paternità del documento, poiché a scriverlo potrebbero essere stati anche altri membri progressisti dell'*entourage* di papa Odescalchi, ossia Sante Pilastris e Agostino Favoriti. Per le vicende biografiche di quest'ultimo, amico del Molinos e segretario della Congregazione istituita per la questione delle regalie (1677), si veda R. Contarino, *Favoriti, Agostino*, DBI, vol. XLV (1995), pp. 477-482. L'attribuzione a De Luca rimane tuttavia la più plausibile. Il venosino avrebbe iniziato a occuparsi della bolla nel maggio del 1677, cfr. L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XIV/2 (1932), p. 300.

<sup>31</sup> De Luca fu membro di «eleven congregations as follows: Chamber, Good Government, Concistorial, Residence of Bishops, Council, Immunity, Signature of Grace, Roads, Bridges, Waters and Taxation», G. L. D'Errico, *Truth and Justice* cit., p. 5.

preso parte alcuni esponenti delle più importanti istituzioni pontificie di natura economico-amministrativa (Camera Apostolica, Buon Governo, Sacra Consulta), ossia i cardinali Niccolò Acciaioli<sup>32</sup>, Neri Corsini<sup>33</sup>, Carlo Pio<sup>34</sup>, Fabrizio Spada<sup>35</sup>, Pietro Vidoni<sup>36</sup> e lo stesso De Luca, in qualità di uditore personale del pontefice. Al termine dei lavori della commissione di era giunti all'emanazione della *Ex quo divinae*<sup>37</sup> (gennaio 1677), con la quale, tuttavia, non si era riuscito a scalfire la vastità delle esenzioni dei servitori inquisitoriali. Per tale motivo, papa Odescalchi si vide costretto già nel 1680 a riattivare quel gruppo di riformatori, nella speranza di risolvere una volta per tutte la questione dei *familiaries*.

Se è nota agli studiosi la determinazione con cui Innocenzo XI tentò di risolvere il problema degli impiegati inquisitoriali, è finora rimasto sconosciuto il rapporto personale che unì l'Odescalchi ai servitori laici del Sant'Uffizio romano. Nella natia Como, il futuro papa aveva modo di conoscere da vicino quali erano le caratteristiche, i privilegi e il senso profondo della famigliatura inquisitoriale, in quanto diversi suoi parenti risultano essere stati in possesso di una lettera patente dell'Inquisizione romana. Nel catalogo del tribunale di fede comasco del 1663 sono presenti ben quattro parenti diretti di Benedetto, ossia Carlo Odescalchi Arese (1597-1667, cugino del futuro Innocenzo XI e qualificato come «capitaneus cruce signatorum»), Giovanni Plinio (1621-1675, cugino), Marco Plinio (1626-1682, cugino) e Giovanni Battista Odescalchi (1631-1684, cugino)<sup>38</sup>. Nello stesso

---

<sup>32</sup> Niccolò Acciaioli (o Acciaiuoli, 1630-1719) fu uditore generale della Camera Apostolica nel 1657. Egli finirà la propria carriera ecclesiastica come segretario del Sant'Uffizio tra il 1717 e il 1719, cfr. L. Cardella, *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa*, 9 voll., Roma, Stamperia Pagliarini, 1793, vol. VII, p. 201; G. Moroni, *Acciaioli Niccolò*, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. I (1840), p. 57; HC, vol. V, *passim*; C. Weber, *Genealogien zur Papstgeschichte*, 6 voll., Stuttgart, Anton Hiersemann, 1999-2002, vol. I, p. 10.

<sup>33</sup> Neri Corsini (1614-1678) fu tesoriere generale della Camera Apostolica nel 1660. Cfr. G. Moroni, *Corsini Nerio*, in *Dizionario* cit., vol. XVII (1842), pp. 285-286, dove si colloca erroneamente la nascita del cardinale nel 1600; E. Stumpo, *Corsini, Neri*, DBI, vol. XXIX (1983), pp. 649-651. Il porporato fu lo zio del futuro Clemente XII.

<sup>34</sup> Carlo Pio (1622-1689) venne nominato tesoriere della Camera Apostolica nel 1652. Fu il prefetto della Congregazione del Buon Governo dal 1676 al 1689. Cfr. L. Cardella, *Memorie* cit., vol. VIII, pp. 113-115; G. Moroni, *Pio Carlo*, in *Dizionario* cit., vol. LIII (1851), pp. 236-237, in particolare p. 237, dove si posticipa la nomina a prefetto al 1682.

<sup>35</sup> Fabrizio Spada (1643-1717) fu referendario *utriusque Signaturae* prima di essere elevato alla porpora cardinalizia nel 1675. Divenuto prefetto del medesimo tribunale nel 1700, fu segretario del Sant'Uffizio nell'ultimo biennio di vita. Cfr. L. Cardella, *Memorie* cit., vol. VII, pp. 235-236; G. Moroni, *Spada Gio. Battista*, in *Dizionario* cit., vol. LXVIII (1854), pp. 20-21; HC, vol. V (1667-1730), *passim*.

<sup>36</sup> Pietro Vidoni (1610-1681), da non confondere con l'omonimo cardinale suo discendente (1759-1830), venne destinato alla legazione di Bologna nel 1662; cfr. L. Cardella, *Memorie* cit., vol. VII, pp. 149-150; G. Moroni, *Vidoni Pietro, il seniore*, in *Dizionario* cit., vol. XCIX (1860), pp. 346-347; HC, vol. V, pp. 49, 58.

<sup>37</sup> ASV, *Bandi sciolti*, serie I, fasc. 12, int. 5; G. L. D'Errico, *L'Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo*, Bologna, Aracne, 2012, pp. 193-201, in particolare p. 194.

<sup>38</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, cc. 191r-194v. I *familiaries* complessivamente elencati sono quarantotto, un numero di riguardo se si pensa ai cinquanta previsti per tutta la giurisdizione di Bologna o ai quaranta attivi nell'anconetano.

documento, «dominus Carolus Odescalchus» (1607-1673), fratello dell'allora «eminentissimi cardinalis<sup>39</sup>» Benedetto Odescalchi, è attestato come uno dei familiari più importanti del Sant'Uffizio di Como. A essere nominato procuratore dei rei fu invece Alessandro Erba, marito di Lucrezia Odescalchi, sorella sia di Benedetto che di Carlo<sup>40</sup>. Pertanto, quando Innocenzo XI decise di riformare il sistema giuridico e fiscale che regolava la famigliatura inquisitoriale, con ogni probabilità egli possedeva una dettagliata conoscenza delle tutele garantite dal Sant'Uffizio al proprio personale, a differenza di quanto sostennero i suoi avversari curiali al momento dell'avvio della riforma. L'Inquisizione era un'istituzione molto vicina agli Odescalchi, ma ciò non bastò a far desistere il pontefice dal suo intento innovatore. Al contrario, l'aver tra i propri consanguinei molti patentati del sacro tribunale potrebbe aver facilitato Innocenzo XI nell'ammodernamento della *familia* del Sant'Uffizio. Date le circostanze, De Luca costituì l'uomo ideale al quale affidare la guida della riforma dei patentati. Nella sua lunga carriera forense egli non era mai entrato in relazione con l'Inquisizione romana, e ciò fu un aspetto fondamentale per evitare l'accusa di essere un detrattore, un nemico del sacro tribunale. Un'insinuazione che, poco più di cinquant'anni prima, era bastata per bollare il consulto di Paolo Sarpi come manifestazione di odio anti inquisitoriale, permettendo al tribunale di evitare una replica formale sui punti contestati<sup>41</sup>. Inoltre, la solida formazione giuridica di De Luca rese maggiormente prudenti i suoi avversari, in quanto nessuna critica formale poté mai essere rivolta all'argomentazione del lucano, sia scritta, sia orale.

Il gruppo incaricato di discutere e di proporre le modifiche inerenti alla *familia* inquisitoriale iniziò a riunirsi nel 1680, ma con una significativa modifica rispetto alla commissione del 1676. Al posto dei cardinali Corsini e Accaioli vennero nominati i cardinali Pietro Ottoboni (1610-1681)<sup>42</sup>, anziano membro del Sant'Uffizio, e Gaspare Carpegna (1625-1714)<sup>43</sup>, cardinal vicario e consultore dell'Inquisizione<sup>44</sup>. La Congregazione inquisitoriale, non

---

<sup>39</sup> Ivi, c. 192r.

<sup>40</sup> Ivi, c. 191v. Alessandro venne compreso tra i «Procuratores reorum qui sancta fidem amplexant». È stato possibile ricostruire l'albero genealogico della nobile famiglia comasca, e i vari gradi di parentela che unirono Benedetto ai suoi congiunti impiegati nel locale Sant'Uffizio, grazie a G. Mira, *Vicende economiche* cit.; F. Bustaffa, *La famiglia Odescalchi e i suoi rami comaschi*, in *Gli Odescalchi a Como* cit., pp. 155-162. Dello stesso autore si veda anche *Como, palazzo Erba*, in *ivi*, pp. 98-100.

<sup>41</sup> Non è casuale se il principale avversario di De Luca, il cardinale Albizzi, fu autore di una tardiva replica al servita veneziano, la *Risposta all'Historia della Sacra Inquisizione composta già dal R. P. Paolo Servita*, II ed., 1650 ca., cfr. A. Malena, *Albizzi, Francesco* cit.

<sup>42</sup> ACDF, *Iuramenta*, 2, c. 111r (16 dicembre 1664), ingresso del cardinale Ottoboni nel Sant'Uffizio.

<sup>43</sup> Ivi, c. 275r (25 febbraio 1671), ingresso del cardinale Carpegna nel Sant'Uffizio.

<sup>44</sup> In un verbale della Congregazione particolare del 30 settembre 1680, vennero annotati tra i presenti i cardinali Ottoboni, Pio, Vidoni, Carpegna, il patriarca Altoviti, l'assessore del Sant'Uffizio Dragone, monsignor De Luca e «Busirus sup. B. Regiminis», ASV, *Carpegna*, vol. 167, f. 19. Il volume citato è



riuscendo a bloccare in altro modo l'azione innovatrice del pontefice e dei suoi consiglieri, ottenne la nomina di due propri membri nel gruppo preposto alla riforma, un risultato che le permise di ostacolare dall'interno della commissione ogni cambiamento proposto riguardo al suo personale<sup>45</sup>.

### 6.3 - Il *Discorso* e la reazione del Sant'Uffizio

Deluso dalle ampie deroghe concesse dalla *Ex quo divinae*, per mezzo della quale diversi istituti ecclesiastici poterono continuare a godere delle antiche esenzioni, De Luca decise di pubblicare anonimo uno scritto assai duro nei confronti dei *familiars* inquisitoriali, ossia il *Discorso sopra i patentati*<sup>46</sup>. Il testo, lungo una decina di pagine, venne steso nei mesi precedenti l'inizio delle riunioni della commissione riformatrice, e pertanto può essere considerato una specie di dichiarazione programmatica di De Luca, con la quale egli tentò di influenzare il lavoro della commissione<sup>47</sup>. Molte erano le Congregazioni che secondo De Luca erano solite legiferare in materie estranee alle loro competenze, a scapito dell'unica autorità a cui era concesso esprimersi in ogni occasione, ossia il pontefice. Ciò aveva causato una gran confusione nelle procedure giuridiche, un'incertezza del diritto che aveva fatto

---

costituito interamente dai documenti prodotti dai membri del Sant'Uffizio nel tentativo di condurre un'analisi critica degli scritti di De Luca.

<sup>45</sup> Al fine di evitare l'emanazione di un drastico provvedimento contro il proprio personale, il Sant'Uffizio guadagnò tempo inviando una delegazione al pontefice: «Eminentissimi domini dixerunt supplicando Sanctissimo ut digne. audire super huoi. materia [...], ex talibus novitatibus Sancto Officio et Religioni Catholicae facillime orirent. // Supplicetur Sanctissimo ut nihil innovari praemittat, sed si adsint in convenientia, seu errata esse parte officialium, aut familiarium Sancti Officii removeri possent absque scandalo, et praeind.o existimationis Sacri Tribunali. // Eadem die facto verbo cum Sanctissimo Domino Nostro, [...] ut dignaret audire eminentissimi domini super dicta materia. Sanctitas Sua benigne annuit», ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn., decreto citato (3 aprile 1680, feria IV).

<sup>46</sup> Il documento è conservato in più copie, tra cui ACDF, *St. St.*, I 3 e, cc. 111r-118v; ASV, *Carpegna*, vol. 167, ff. 2-8, 235 e ss.; ivi, ACIE (Archivio della Congregazione per l'Immunità Ecclesiastica), cod. CCXLVI, ora *Varia*, 9 (nuova inventariazione del 2015); BAL, *Cors.*, 1376 (35.C.8); BAV, *Ferrajoli*, 759, ff. 65-70; ivi, *Ottob. lat.*, 1113; ivi, *Vat. lat.*, 10852, cc. 334r-342v. Un esemplare parziale del *Discorso* (capp. I-V) è presente in ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn; cfr. A. Lauro, *Il cardinal cit.*, pp. 523-712.

<sup>47</sup> Il *Discorso* si componeva di nove capitoli: cap. 1, *Proemiale*; cap. 2, *Sopra la supportazione de' pesi camerali dalle chiese e dai chierici celibi dell'uno e dell'altro clero, secolare e regolare*; cap. 3, *Sopra i pesi communitativi da sopportarsi de' medesimi ecclesiastici e se questi debbano intervenire ne' pubblici consigli*; cap. 4, *Sopra i chierici coniugati, a quali pesi debbano soggiacere e se debbano intervenire ne' pubblici consigli*; cap. 5, *De ministri e patentati del santo officio*; cap. 6, *Degl'altri patentati, ministri e familiari de vescovi, de cardinali, de collettori e succollettori apostolici, della fabbrica di san Pietro, della santa casa di Loreto e simili*; cap. 7, *Delli ministri, familiari e patentati de tesoriere et appaltatori camerali*; cap. 8, *De privilegi e delle esenzioni de' soldati di milizia*; cap. 9, *Dell'uso dell'armi*.

aumentare il numero di coloro che non volevano rispettare la legge e soggiacere alla normale imposizione fiscale. I privilegi dell'Inquisizione costituivano, pertanto, il caso più emblematico delle enormi esenzioni che nello Stato della Chiesa venivano riconosciute agli istituti religiosi, mentre, secondo l'autore del memoriale, anche gli appartenenti allo stato clericale avrebbero dovuto pagare le tasse alla pari dei restanti sudditi. Già in precedenza il futuro cardinale aveva sostenuto che «molti di essi eleggono lo stato clericale per godere una maggiore licenza di vivere e di commettere delitti<sup>48</sup>». Quello era un sistema malato ma difficile da riformare, in quanto lo *status quo* era preservato da due particolari dicasteri pontifici, ossia la Congregazione per le Immunità e quella, per l'appunto, del Sant'Uffizio romano.

A cosa servivano gli armati del sacro tribunale se la fede cattolica era onorata e mantenuta al sicuro dall'eresia anche negli Stati in cui la loro presenza era vietata? Il caso offerto da De Luca era quello del Vicereame di Napoli, un contesto a lui ben noto, nel quale egli si era formato e dove aveva esercitato la professione legale per diversi anni. In quel regno erano stati imposti molti limiti all'opera dell'Inquisizione romana che, pur essendo formalmente riconosciuta dal potere secolare, non si era mai servita di una vera *familia*. L'esempio napoletano avrebbe dovuto tranquillizzare i detrattori della riforma proposta dal porporato, poiché l'esperienza testimoniava l'inutilità dei patentati per la difesa dell'ortodossia cattolica.

Il giurista passava in seguito ad analizzare il contesto della Repubblica di Venezia, dove il Sant'Uffizio era autorizzato a procedere nei casi a esso riservati, nonostante le autorità pubbliche avessero sempre negato al tribunale di mantenere un proprio personale. Nella Serenissima erano le magistrature civili a fornire le milizie necessarie agli arresti ordinati dagli inquisitori, e nonostante i limiti imposti agli inquisitori, non si poteva dire che in quello Stato la fede romana fosse meno riverita che altrove.

La radicalità delle critiche avanzate nel *Discorso* garantirono allo scritto un effetto dirompente fra i vertici della Chiesa. Il testo iniziò infatti a circolare nella Corte pontificia in concomitanza con le prime riunioni della Congregazione preposta alla riforma. Dopo la seduta inaugurale del 29 settembre 1680, avvenuta nel palazzo del cardinale Ottoboni, i membri tornarono a incontrarsi il 4 dicembre 1680, il 15 e infine il 21 gennaio 1681<sup>49</sup>. Dal

---

<sup>48</sup> G. B. De Luca, *Il vescovo pratico* cit., p. 440.

<sup>49</sup> I verbali di questi tre incontri sono conservati in ASV, ACIE, *Varia*, 9, ff. 34-40v (presenti i cardinali Ottoboni, Pio, Vidoni, Carpegna, Spada, il patriarca Altoviti (segretario della Congregazione) e i monsignori Fani (segretario della Sacra Consulta), Bussi (segretario del Buon Governo), Piazza (assessore del

verbale del 4 dicembre è possibile comprendere l'astio provato fin da subito dai cardinali più conservatori verso le proposte del porporato lucano, il quale venne sottilmente accusato di essersi espresso con troppa disinvoltura sulla vicenda delle patenti del Sant'Uffizio:

Monsignor de Luca con una libertà di zelo infervorito per il rimedio a disordini da esso rappresentati nella sua scrittura, che ciascun de congregati haveva portata seco, cominciò ad esagerarne la causa [...] <sup>50</sup>.

Il *Discorso* contribuì a moltiplicare gli avversari di De Luca all'interno della Curia romana, fino a comprendere anche eminenti prelati che inizialmente si erano dimostrati abbastanza neutrali nei suoi confronti. Tale fu il caso di Giacomo Altoviti, il segretario della Congregazione delle Immunità, che in una lettera al cardinale Carpegna arrivò a descrivere il giurista venosino come «tinto della pece di Pietro Soave o di fra Paolo [Sarpi] <sup>51</sup>». Il prelado condusse un'analisi puntigliosa del memoriale di De Luca, al fine di fornire le basi canonistiche per controbattere a quelle pericolose tesi. Era inutile negare, sosteneva Altoviti, la gravità degli abusi perpetrati ai danni delle casse pontificie, ma la soluzione non poteva essere l'abolizione totale dei privilegi proposta da De Luca. Secondo il suo parere, bisognava reprimere gli eccessi e procedere per gradi, poiché cassare del tutto le esenzioni dei religiosi avrebbe portato in breve tempo alla rovina dello Stato della Chiesa.

Il *Discorso* ebbe l'effetto di unire maggiormente anche coloro che si erano mostrati favorevoli al progetto di De Luca, tra cui è possibile comprendere il cardinale Carlo Pio di Savoia, all'epoca tesoriere papale, che non nascose il proprio entusiasmo per i benefici economici che la riforma avrebbe potuto comportare <sup>52</sup>. La lucidità con cui il giurista era riuscito a sostenere l'urgenza dei provvedimenti contrari ai privilegi dei familiari non lasciò indifferenti neppure alcuni membri della Congregazione delle Immunità, come il cardinale Pietro Basadonna. Veneziano di nascita e uomo dalle ampie vedute, Basadonna aveva compiuto tutte le tappe del *cursus honorum* previsto per il patriziato della Serenissima, divenendo più volte ambasciatore della Repubblica, procuratore di San Marco e riformatore dello *Studium* patavino, accumulando un'esperienza che, probabilmente, fu all'origine

---

Sant'Uffizio), Muti, Pilastrini (commissario della Camera Apostolica) e de Luca); f. 64; ff. 85-95. Il volume contiene carte inerenti alla controversia dei familiari inquisitoriali sino al f. 168.

<sup>50</sup> Ivi, f. 34

<sup>51</sup> ASV, *Carpegna*, vol. 167, ff. 149-164, in particolare f. 150.

<sup>52</sup> BAL, *Cors.*, 1376, c. 63r, lettera del cardinale Carlo Pio di Savoia a Giovanni Battista De Luca (28 ottobre 1680).

dell'appoggio che egli assicurò alla riforma di De Luca. Pure il cardinale Pietro Vidoni si disse persuaso dalle proposte del venosino, poiché egli aveva avuto modo di constatare, durante le sue legazioni nello Stato pontificio, quanto quei privilegi costituissero un problema per la normale amministrazione<sup>53</sup>.

Ma perché De Luca aveva deciso di scrivere un memoriale talmente duro? Qual era la finalità di uno scritto come quello? In una lettera all'Ottoboni, il giurista volle precisare il motivo del suo intervento, forse per limitare almeno in parte la prevedibile reazione del Sant'Uffizio:

spinto dal zelo della giustizia, e del debito, al quale m'astringe la carica per servizio di Nostro Signore, e della Santa Sede, ho stimato bene abbozzare l'annesso discorso, col quale si rappresentano alla Sacra Congregazione i disordini, che nascono dalla copia, e facilità de ministri, e patentati secolari, acciò la sua somma prudenza, zelo, e rettitudine vi prenda le opportune provigioni, essendo probabile, conforme devo fermamente credere, che gl'inconvenienti accennati nel medesimo discorso seguono contro l'intentione, e sensi rettilissimi di detta Sacra Congregazione per qualche mala regolata facilità degl'inquisitori locali, i quali come religiosi, non pratici del foro, e degl'interessi delle comunità forse non considerano a bastanza i pregiudizii grandi, che risultano al Principato<sup>54</sup>.

La definizione dei termini del confronto non avrebbe potuto essere più chiara. I privilegi del personale inquisitoriale erano motivo, non solo di innumerevoli complicazioni giudiziarie, aggravate dall'incompetenza di alcuni inquisitori periferici, ma anche del dissesto delle casse statali. I conti pubblici non sarebbero mai tornati in ordine se non si fosse anteposto il bene «della comunità» agli interessi locali e a quelli dei familiari. La responsabilità di quel nefasto sistema di elusione delle imposte era da attribuirsi agli stessi vertici dell'Inquisizione, che tutelando il proprio personale avevano finito per sottrarre ampi capitali al controllo della Camera Apostolica. Ovviamente De Luca non rivolse tali accuse in modo diretto all'eminente inquisitore, ma quest'ultimo, nonostante lo stile formale e il periodare ipotetico del *Discorso*, comprese di essere il vero destinatario dell'agguerrito *pamphlet*<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> ASV, ACIE, *Varia*, 9, f. 34.

<sup>54</sup> BAV, *Vat. lat.*, 10852, c. 334r.

<sup>55</sup> Il cardinale Pietro Vito Ottoboni, futuro papa Alessandro VIII, fu segretario del Sant'Uffizio durante il pontificato di Innocenzo XI, cfr. J. N. D. Kelly, *The Oxford Dictionary of Popes*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1986, p. 288. Per la biografia del futuro pontefice si vedano le voci A. Petrucci, *Alessandro VIII, papa*, DBI, vol. II (1960), pp. 215-219; A. Petrucci, *Alessandro VIII*, EP, vol. III (2000), pp. 389-393; M. P. Donato, *Alessandro VIII, papa (Pietro Ottoboni)*, DSI, pp. 40-42. Per quanto riguarda invece l'impegno inquisitoriale del prelado cfr. P. Blet, *Innocent XI et l'assemblée du clergé de France en 1682. La rédaction du bref 'Paternae charitatis'*, «Archivum Historiae Pontificiae», 7 (1969), pp. 329-377; L. Osbat, *L'Inquisizione*

Due schieramenti opposti vennero costituendosi all'interno della Curia romana: da una parte De Luca, il cardinale Pio, i monsignori Busi, Muti, Pilastrini e, seppur indirettamente, il pontefice regnante; dall'altra i potenti cardinali Ottoboni, Albizzi, Carpegna, Spada, e i monsignori Fani, Piazza e Altoviti. Nonostante le profonde spaccature che divisero gli stessi membri della commissione di riforma, lo scontro vero e proprio non ebbe luogo durante le periodiche sedute del gruppo, ma attraverso la scrittura e l'invio al papa di alcuni memoriali, a volte anche anonimi, per mezzo dei quali i contendenti provarono a persuadere l'Odescalchi delle proprie ragioni. Al *Discorso* di De Luca fece quindi seguito il *Primo memoriale del Sant'Uffizio*, che l'Inquisizione consegnò a Innocenzo XI all'inizio del 1681<sup>56</sup>. Nel documento le innovazioni proposte dal giurista venosino vennero respinte *in toto* e definite

erronee // temerarie // scandalose // malsonanti // offensive dell'orecchie cristiane // contrarie, irriverenti, et ingiuriose alla Sede Apostolica // all'autorità, giuditio, e pratica di essa // alla fama, integrità, e governo di più sommi pontefici // al Tribunale della fede // al Collegio, et alle Congregazioni de Cardinali // al Clero, et Ordine ecclesiastico, Secolare e Regolare // Convenienti con esso con l'assertioni degl'eretici // Fautrici de novatori politici in favor della podestà laica con l'Immunità, libertà, e prerogative degli ecclesiastici // che perturbano, confondono, e roversciano rispettivamente le medesime, le consuetudini, e lo Stato spirituale e temporale della Chiesa // suscitatrici di novità pregiudiziale alla verità, integrità e fede del governo pontificio // et alcune anco repugnanti a i principii, et all'uso della buona religione, e prossime all'eresia<sup>57</sup>.

---

a Napoli. *Il processo agli ateisti 1688-1697*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1974; C. Donati, *La Chiesa di Roma* cit., pp. 721-766; A. Robinet, *G. W. Leibniz Iter Italicum, mars 1689-mars 1690*, Firenze, Olschki, 1988; G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, Il Mulino, 1989; Id., *Lo squadrone volante. I cardinali 'liberi' e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in Id., M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma* cit., pp. 93-137; S. Tabacchi, *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie fra fine Seicento e inizio Settecento*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma* cit., pp. 139-165; M. Rosa, *La Curia romana* cit., ad indicem; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit., ad indicem. Per comprendere la resistenza che Ottoboni tentò di opporre all'abolizione del nepotismo si veda A. Menniti Ippolito, *Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996, in particolare pp. 164-165. I cardinali inquisitori nel 1680 erano (in ordine cronologico per ingresso in Congregazione): Francesco Albizzi, Flavio Chigi, Clelio Piccolomini, Pietro Vito Ottoboni, Decio Azzolini, Giacomo Rospigliosi, Paluzzo Paluzzi Altieri, Luis Manuel Fernández de Porto carrero, Gasparo Carpegna, Alderano Cybo, César d'Estrées, Girolamo Casanate, Francesco Nerli *junior*, Federico Baldeschi-Colonna e Cesare Facchinetti.

<sup>56</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, cc. 219r-220v; ivi, LL 5 h, cc. n. nn.; ASV, *Carpegna*, vol. 167, f. 225.

<sup>57</sup> ACDF, *St. St.*, LL 5 h, cc. n. nn. Nella seduta della Congregazione particolare del 4 dicembre 1680, l'Ottoboni sostenne in presenza di De Luca: «certe scritture date a questa Congregazione [...] contengono opinioni certamente a prima vista contrarie a i sentimenti di tutte le sacre congregazioni, e sebene paiono come per modum articulandi, et instruendi mentem nostram, tutta via questo modo vien'espresso con si fatte parole, che chi è punto accorto le conosce pur troppo indicative, che l'Autor sente diversamente da quel che sin'hora habbiamo noi sentito; la onde essendo per il di lui posto e per la sua dottrina degno che si faccia molto caso

Come avevano osato un semplice prelato, per quanto capace e influente, e una «Congregazione di pochi cardinali e prelati, benché di gran valore», esprimersi su una questione inerente ai «cardini fondamentali della dignità, libertà, immunità, e conservazione della medesima Chiesa, e della Religione, e fede Cattolica<sup>58</sup>»? Nemmeno il pontefice era depositario di un'autorità sufficiente per limitare i privilegi dell'Inquisizione o per riformare i famigli, poiché solo un concilio o il Sacro Collegio avrebbero potuto intervenire su questioni così nevralgiche per la salvaguardia della fede cristiana. Il Sant'Uffizio non era un dicastero come gli altri: esso era finalizzato a difendere la purezza della religione e niente e nessuno avrebbe potuto intralciare il suo operato, compresa la quotidiana attività dei suoi patentati.

Nel *Primo memoriale* i cardinali inquisitori rifiutarono tutte le innovazioni proposte da De Luca, avanzando contro di lui in modo sempre più esplicito il sospetto di eresia. Già la pubblicazione del *Theatrum*, come si è visto, aveva reso evidenti le aperture innovatrici del venosino, e le nuove proposte avanzate a proposito del personale inquisitoriale vennero considerate dal Sant'Uffizio come la riprova di un dissenso religioso. Da una lettera finora inedita che il cardinale Flavio Chigi scrisse all'Ottoboni, entrambi membri del Sant'Uffizio, si può comprendere tutta l'avversione e il disprezzo che i due inquisitori provarono nei confronti di De Luca<sup>59</sup>. Il nipote di Alessandro VII riferiva al proprio superiore:

Ho [...] vedute le scritture inviatemi da Vostra Signoria di monsignor De Luca, né credo ne potrebbe fare peggiori il più infame predicante d'Olanda, il più insano tremolante d'Inghilterra, e si come mi sono nauseato a vederle, mi sono restato ammaestrato dalle dotte considerazioni fattemi da Vostra Signoria che queste mi serviranno da guida in ciò che doverò dire<sup>60</sup>.

La missiva terminava con una sorta di macabro auspicio in cui il Chigi, dopo aver definito il lucano addirittura peggiore dei più grandi eretici, arrivò ad augurarsi un intervento divino contro quest'ultimo:

---

delle sue scritture, questo è un avvertimento da guardarsi», ASV, ACIE, *Varia*, 9, f. 38, il corsivo è mio. Il simbolo “/” indica l'inizio di una nuova riga nel documento originale.

<sup>58</sup> Ibidem.

<sup>59</sup> Cfr. E. Stumpo, *Chigi, Flavio*, DBI, vol. XXIV (1980), pp. 747-751. <sup>60</sup>

<sup>60</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 223r.

L'autore di tali scritture meriterebbe di essere abbruciato al fuoco di tutti i suoi libri. Se Calvino, e Lutero, i quali altri tornassero al mondo di questa iniqua sorte di gente, Iddio sa se servirebbero peggio. Iddio sia quello, che ci metta la sua santa mano, e vi provveda<sup>61</sup>.

Se la giustizia divina fosse intervenuta per porre fine a quell'insano progetto di riforma, e forse anche alla vita del suo promotore, il Sant'Uffizio non avrebbe potuto che dirsi sollevato.

Ma per fronteggiare l'impudenza di De Luca non sarebbe stato saggio lasciare ai singoli cardinali la responsabilità di controbattere alle proposte del venosino, né l'Ottoboni possedeva un'autorevolezza e una formazione tali da permettergli uno scontro diretto con il giurista<sup>62</sup>. Fu proprio per risolvere questa impasse che il Sant'Uffizio decise di delegare la propria risposta a Francesco Albizzi (1593-1684), l'anziano ma influente decano dell'Inquisizione romana.

#### 6.4 - Francesco Albizzi e la forza della tradizione

Destinato alla professione giuridica fin dalla giovane età, Francesco venne avviato allo studio del diritto sulle orme del nonno paterno<sup>63</sup>. Egli ottenne il dottorato in *utroque iure* presso lo

---

<sup>61</sup> Ibidem.

<sup>62</sup> Che l'Ottoboni avesse tentato di delegare la risposta della Congregazione anche ad altri prelati lo si evince da una lettera scritta da Alessandro Speroni al cardinale Carpegna, in cui l'autore asseriva: «Mi ha comandato il signor cardinale Ottoboni, che havessi risposto alla Scrittura data contro li patentati del Santo Officio. Io ho fatto l'inclusa, nella quale ho detto quello ho saputo e potuto per il fatto. Supplico l'infinita benignità di vostra eminenza a degnarsi riceverne la presente copia per valersene secondo giudicherà sia espediente per il giusto [...]», ASV, *Carpegna*, vol. 167, f. 10 (1 ottobre 1680). Seguiva il memoriale inviato al cardinale, ivi, ff. 1117. Pure il cardinale inquisitore Colonna si sentì in dovere di controbattere personalmente alle «scritture di Autore Anonimo», ivi, ff. 217r-224v.

<sup>63</sup> Per il lungo percorso biografico del prelado, morto a novant'uno anni, si veda la dettagliatissima voce di A. Monticone, *Albizzi, Francesco*, DBI, vol. I (1960), pp. 23-26. Cfr. R. Decker, *Albizzi, Francesco*, in R. Golden (a cura di), *The Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition*, 4 voll., Santa Barbara (CA), ABC-CLIO, 2006, vol. I, 2006, pp. 26-27; A. Malena, *Albizzi, Francesco*, DSI, pp. 29-31. Informazioni preziose sul cardinale sono reperibili anche in L. Cardella, *Memorie cit.*, vol. VII, pp. 109-111; B. Katterbach, *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturae Supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1931, p. 307; HC, vol. V, pp. 45, 48, 50 e 58; ivi, vol. IV, pp. 31, 46; G. Beltrami, *Notizie su prefetti e referendari della Segnatura Apostolica desunte dai brevi di nomina*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1972, p. 74. Per la pluridecennale attività inquisitoriale di Albizzi, principale responsabile della condanna del giansenismo e strenuo oppositore di Innocenzo XI, cfr. G. Signorotto, *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in C. Di Filippo

*studium* bolognese nel 1610 a soli diciassette anni, e nella città felsinea ebbe occasione di tenere alcuni corsi universitari. Un percorso tortuoso e in parte atipico fu quello che portò il giurista cesenate ai vertici della Curia romana. Unitosi in matrimonio a Violante Martinelli nel 1614, Francesco divenne padre di cinque figli, i quali dovettero essere dati in affidamento al momento della morte di Violante nel 1623. La prematura scomparsa della moglie indusse Albizzi a riprogettare la propria vita in un'altra direzione, ed egli scelse di mettere le proprie conoscenze legali al servizio della Chiesa, ricevendo gli ordini maggiori forse già nella seconda metà del 1624. Nel frattempo, la minuziosa conoscenza del diritto, dei vari ordinamenti legislativi e della storia delle istituzioni pontificie, nonché l'innata propensione alla dialettica, permisero a Francesco di distinguersi all'interno della Curia romana. Nel 1635 i suoi servizi vennero richiesti dal più importante tribunale della Chiesa cattolica, il Sant'Uffizio romano, nel quale Albizzi fu assunto con la carica di assessore, un onere assai impegnativo, ma che il giurista adempì con particolare diligenza. Proprio per ricompensare la dedizione del prelado al sacro tribunale, e la lucidità con cui egli aveva saputo riconoscere fin da subito la pericolosità del giansenismo, Innocenzo X decise di insignirlo della porpora nel 1654, nominandolo al contempo membro della Congregazione inquisitoriale<sup>64</sup>.

Gli studi dedicati ad Albizzi, alcuni dei quali di alto livello, hanno indagato con grande attenzione solo alcune delle questioni che caratterizzarono la sua semisecolare permanenza all'interno delle istituzioni pontificie. Le ricerche di Lucien Cheyssens e di Pietro Stella hanno documentato l'impegno profuso dal prelado nel perseguire le tesi di Cornelis Otto Jansen, le quali vennero ripetutamente bollate dai papi come eretiche<sup>65</sup>. Nota, in particolare, è la collaborazione di Albizzi alla stesura dei principali documenti pontifici con cui venne condannato, non solo lo stesso Jansen, ma anche le opere ispirate al suo pensiero religioso<sup>66</sup>.

---

Bareggi, G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna* cit., pp. 327-368 («Studia Borromaica», 23 (2009), n. speciale). Per quanto riguarda la sua appartenenza allo "squadrone volante", ossia a quel gruppo di cardinali che non vollero schierarsi a favore di una o dell'altra corona europea, cfr. G. Signorotto, *Lo squadrone volante* cit., *passim*; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit., *ad indicem*.

<sup>64</sup> Gli stessi cardinali inquisitori vollero premiare il lungo servizio del loro ex assessore dando ad Albizzi un sostanzioso donativo: «Reverendo patri domino Albitio assessori sancti officii, cardinali creato, Sacra Congregatio donavit scuta mille ex pecunii sancti officii, pro recognitione labor. facto, per spatium 20 annorum, quo functus fuit officio assessori die 4 martii 1654», ACDF, *St. St.*, L 6 o, c. 25r. Il porporato prestò il solenne giuramento previsto per i nuovi componenti della Congregazione il 30 marzo 1654, *ivi*, *Iuramenta*, 1, c. 679r.

<sup>65</sup> L. Cheyssens, *Le Cardinal François Albizzi. Son autobiographie et son testament*, «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», 45 (1975), pp. 343-376; Id., *Le Cardinal François Albizzi (1593-1684): un cas important dans l'histoire du jansénisme*, Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1977; P. Stella, *Il Giansenismo in Italia*, 3 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.

<sup>66</sup> A. Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, 5 voll., *I Documenti*, 2 tt., Torino, Einaudi, 1973, t. II, pp. 1397-1492.



L'eccessivo individualismo, assieme al severo determinismo attribuito alla grazia divina, convinsero Albizzi che quella fosse solo l'ultima versione delle deviazioni circa la fede avute in passato, una lunga lista nella quale egli inserì anche il quietismo, un'altra eterodossia aspramente perseguitata dal porporato<sup>67</sup>. Ma se è vero che del cardinale inquisitore si trova menzione in molte ricerche dedicate a quella che fu la principale "eresia" del Seicento, poco o nulla è dato sapere di Albizzi al di fuori dei suoi rapporti con il giansenismo, anche se il moltiplicarsi degli studi inquisitoriali negli ultimi decenni del secolo scorso ha permesso di evidenziare l'importanza avuta dal porporato anche in altre vicende in cui intervenne l'Inquisizione romana<sup>68</sup>. Informazioni isolate, queste, che attendono di essere riassunte e approfondite in un'indagine originale.

Albizzi fu uno dei più fini conoscitori del personale inquisitoriale di tutti i tempi. Egli acquisì una specifica competenza sulla materia, sia grazie alla propria formazione giuridica, sia in virtù del lungo periodo da egli trascorso all'interno dell'Inquisizione romana, tra il 1635 e il 1684, anno della sua morte. Ciò gli permise di ingaggiare con Giovan Battista De Luca una dura lotta nonostante i suoi novant'anni.

Non è inoltre da escludere che fra i due prelati vi sia stata una sorta di inimicizia personale, di astio profondo. Separati da una differenza d'età di circa vent'anni, Albizzi e De Luca condivisero alcuni particolari essenziali delle loro vite, come la non comune conoscenza del diritto, il servizio prestato in alcune istituzioni pontificie (ad esempio nella Segnatura Apostolica), nonché l'amore per la disputa e una discreta aspirazione alla gestione del potere. Molto probabilmente i due cardinali arrivarono allo scontro diretto anche in conseguenza della repulsione che essi provarono nei confronti di tutto ciò che l'altro volle coscientemente rappresentare: da una parte la tutela dello *status quo*, l'ortodossia indefessa, la tradizione e il privilegio; dall'altra l'apertura al nuovo, la razionalità nel diritto e l'equità fiscale come premessa per la giustizia sociale.

Contro il *Discorso* di De Luca, e quasi sicuramente su invito dell'Ottoboni, Albizzi decise di inviare al pontefice un memoriale intitolato *Per dare una categorica risposta alla scrittura*

---

<sup>67</sup> Per il ruolo di Albizzi nella condanna del giansenismo si veda almeno P. Dudon, *Le quiétiste espagnol Michel Molinos (1628-1696)*, Paris, Beauchesne, 1921; M. Petrocchi, *Il quietismo italiano del Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1948; G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento* cit.; A. Malena, *L'Eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

<sup>68</sup> Si veda a titolo di esempio A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., ad indicem; A. Del Col, *L'inquisizione in Italia* cit., ad indicem; G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore* cit., ad indicem; C. Pin, «*La plus belle piece qu'il ait faite*» cit.

dell'Anonimo<sup>69</sup>, le cui numerose copie sopravvissute negli archivi vaticani e romani testimoniano la grande ricezione avuta dal testo. Nello scritto il porporato preferì servirsi dell'espedito retorico grazie al quale si poteva fingere di non conoscere chi fosse l'autore dell'opera contro la quale si stava scrivendo, e ciò per un motivo molto semplice. Adottando tale strategia il tribunale di fede avrebbe potuto criticare senza reticenze le proposte di riforma di De Luca e in ultima istanza lo stesso Innocenzo XI, il protettore del giurista venosino. Nel difendere il personale del Sant'Uffizio si doveva procedere con destrezza, secondo una strategia oculata. L'autore del memoriale esordiva quindi implorando il pontefice di ascoltare quello che aveva da dire a proposito dell'«autore di dette scritture [...] [che ha] carattere di servidore attuale di Vostra Santità<sup>70</sup>».

Nel tentativo di «rintracciare l'istituzione di tali patentati et a qual fine fossero [stati] instituiti», Albizzi ripercorse l'intera storia del tribunale di fede, dimostrando come l'istituzione dei patentati risalisse addirittura al primo Duecento, quando San Domenico, richiamato a Milano per liberarla dagli eretici, aveva fondato la Compagnia dei crocesignati a tutela degli ufficiali inquisitoriali. «Cessò la militia dei croce segnati et in suo luogo successe la *familia* armata dell'inquisitori, la quale col nome di familiari e di patentati s'appella», una consorte di buoni cristiani che più volte si era dimostrata indispensabile per l'opera del tribunale di fede. Se l'autore del *Discorso*, in base alla «ragione legale, politica e naturale», aveva sostenuto la superfluità di un personale talmente numeroso e deleterio per l'erario pubblico, non bisognava dimenticare che «la legge divina ordina che si resista alli violentatori della cattolica religione e, si come [...] non basta la pubblicazione delle leggi, [...] sono necessariii i magistrati et i loro ministri, [...] [i quali] fanno le sudette leggi loquaci». Il diritto, secondo Albizzi, non sarebbe servito a nulla in assenza di chi, al pari dei familiari del Sant'Uffizio, garantiva la corretta applicazione delle leggi vigenti.

Il personale dell'Inquisizione non era utile solo alla salvezza delle anime, aspetto quanto mai importante, ma anche al governo di uno Stato territoriale, come testimoniavano i «re di Spagna e di Portogallo, i quali per opera del santo tribunale mantengono i loro regni». I familiari inquisitoriali erano «sploratori e sentinelle [...], mai superflui ne luoghi anche piccoli e nelle terre di poco numero d'habitatori». L'argomento del Vicereame di Napoli proposto da De Luca non trovava agli occhi di Albizzi alcun fondamento di verità. Anche in

---

<sup>69</sup> ACDF, *St. St.*, Q 2 d, fasc. 7, cc. n. nn.; ivi, UV 11, cc. 273r-286v; ASR, *Odescalchi*, 3 B 7, n. 14, pp. 3362; ASV, *Carpegna*, vol. 167, ff. 173-186; ivi, *Miscell.*, Arm. III, vol. 18, cc. 236r-260v; BAC, *ms.* 3209, cc. 137r-155v; BAV, *Vat. lat.*, 10432, cc. 14r-93v; ivi, 10852, cc. 342r-360v; ivi, *Ferrajoli*, 759, cc. 71r-78v.

<sup>70</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 219v.

quello Stato i familiari erano presenti, contrariamente a quanto sostenuto dal venosino, poiché il ministro del Sant'Uffizio residente a Napoli «ritiene familia armata per servizio del tribunale e per l'esecuzione delle sentenze». Parimenti fallace era la riflessione che l'«anonimo» conduceva a proposito della Repubblica di Venezia, perché anche nella Serenissima erano attivi alcuni patentati dell'Inquisizione a cui era garantito il privilegio del foro<sup>71</sup>.

L'anziano cardinale si mostrò inflessibile anche nel negare che le patenti concesse dalla Congregazione potessero essere troppo numerose. Che si sarebbe dovuto dire, allora, dei «cento mila soldati delle milizie dello Stato ecclesiastico»? Se il privilegio delle armi era concesso a dei semplici soldati, spesso mercenari e grandi peccatori, esso doveva essere elargito tanto più alla guardia del Sant'Uffizio, composta da persone nobili e morigerate. Diego de Simancas aveva stabilito una volta per tutte la liceità di un privilegio come quello, che si rendeva indispensabile in mancanza di una retribuzione monetaria degli assistenti del tribunale, e Albizzi si limitò a rimandare alle opere del canonista castigliano per rendere palese quanto il proprio avversario non conoscesse le *summae* inquisitoriali.

Il porporato passava dunque a contestare l'argomento centrale del *Discorso* di De Luca, secondo il quale il sistema delle patenti del Sant'Uffizio sarebbe stato tra le principali cause del dissesto finanziario dello Stato pontificio. L'ammontare complessivo delle esenzioni dei familiari

non è considerabile, imperoche, quanto al pagamento de pesi camerale niuno viene esentato, neanco i chierici medemi; si riduce solamente tal'esentione a pesi communitativi. [...] Quando qualche povera città si è doluta appresso la sacra congregatione che s'elegano i patentati le persone più ricche e facoltose per sottrarle al pagamento de pesi communitativi [...], di mano in mano si vanno privando i benestanti, quando si riconosce il pregiudizio della povera comunità. L'esentione dei patentati dunque del Santo officio è in tal modo ben regolata, che non s'odono più lamenti<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> «Sei laici, e cancelliere, bargello, nuntii e balivi non possono esser giudicati da altri, che dal loro tribunale, in conformità di quello hanno giudicato sopra di ciò i tribunali secolari, come si vede dalla decisione di Giovanni Francesco da Ponte la 36», ASR, *Odescalchi*, 3 B 7, n. 14, p. 42.

<sup>72</sup> Ivi, p. 44. Poco più avanti lo stesso cardinale sosteneva invece come «fa[cesse] di mestiere di eleggere persone nobili e facoltose e non quattro poveri chierici». In tal modo De Luca si opponeva a una proposta fatta dal pontefice in Congregazione qualche mese prima, ivi, p. 46.

Senza i familiari, proseguiva Albizzi, chi avrebbe continuato a costruire e a restaurare gli edifici dell’Inquisizione? Chi avrebbe pagato gli alimenti ai carcerati, scortato i prigionieri a Roma e accompagnato gli inquisitori o i loro vicari<sup>73</sup>? La Camera Apostolica sarebbe rimasta penalizzata dalla riforma che alcuni sconsiderati avevano convinto il papa ad appoggiare.

Continuava il vecchio inquisitore con tono sarcastico:

è una bella ragione quella con cui si vuole persuadere che abbondando lo Stato ecclesiastico di preti e di regolari e d’altri ecclesiastici, debbasi servire il santo tribunale delle loro persone, perché sarebbe un bel vedere, che i preti e regolari dovessero andare avanti nell’accompagnamento de prigionieri del Sant’Offizio [...], oltre il disturbo che si recherebbe loro, se dovessero abbandonare le loro chiese e monasterii<sup>74</sup>.

Falso era pure il tasso di violenza attribuito ai patentati dall’autore del *Discorso*, per cui Albizzi ci tenne a precisare: «io non posso tollerare, che si dica che i patentati del Santo officio sono la pessima gente della repubblica, e per dire scelerato basta dire ch’egli sia patentato del Santo officio<sup>75</sup>». Quelle erano persone di riguardo, stimate e altolocate, non semplici sgherri dediti al malaffare come li descrivevano i detrattori del santo tribunale. Infine, l’affondo decisivo veniva portato nei confronti dell’avversario, nel passaggio in cui Albizzi mise in guardia il sommo pontefice dalle teorie riformiste che gli venivano presentate, poiché sotto l’eleganza dei toni e la nobiltà dei propositi si celava un pericolo letale per l’autorità papale. Innocenzo non doveva comportarsi o essere considerato al pari di un qualunque principe temporale, come

altri [De Luca] hanno voluto insinuare con tanto pregiudicio della potestà pontificia [...]; un misto di tanta importanza non può separarsi in verun modo senza che si pregiudichi ad una podestà instituita da Dio, e tal’opinione è somigliante a quella di Marsilio da Padova e degl’altri eresiarchi inimici mortali dell’autorità del sommo pontefice<sup>76</sup>. [...] Queste considerazioni e queste voci, se fossero uscite da bocca alemanna, si potrebbero credere che provenissero da

---

<sup>73</sup> «Veggasi le spese fatte per lo trasportamento del Borri, che ascese alla somma di mille e più scudi, ne pure la Camera Apostolica sentì per detto trasportamento alcun danno. Veggasi le spese fatte per un religioso dell’ordine di San Pietro in vincola trasportato dalle valli di Lucerna sino alle carceri del Sant’Offitio di Roma, che furono notabili senza per esse occorresse l’erario o la Camera Apostolica», ivi, p. 59. Per quanto riguarda la vicenda inquisitoriale del nobile milanese si veda almeno L. Roscioni, *Borri, Francesco Giuseppe*, DSI, pp. 216-217.

<sup>74</sup> ASR, *Odescalchi*, 3 B 7, n. 14, pp. 48-49.

<sup>75</sup> Ivi, p. 61.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 49-50.

un perverso eretico; ma è ben vergogna, che da un uomo cattolico siano state poste in scrittura<sup>77</sup>.

La difesa delle prerogative del tribunale offrì al cardinale inquisitore la possibilità di denunciare apertamente al pontefice l'erroneità delle tesi di De Luca che erano già state criticate in seguito alla loro esposizione nel XV libro del *Theatrum*. La controversia giurisdizionale si era trasformata, pertanto, in una lotta personale.

Non è dato sapere quale fu la reazione di Innocenzo XI alla *Risposta* del cardinale Albizzi, ma risulta difficile credere che Odescalchi possa aver dato credito a quanto sostenuto nel memoriale. Prima di divenire papa, Benedetto aveva servito lo Stato della Chiesa in alcune delle istituzioni maggiormente penalizzate dai privilegi dei servitori inquisitoriali. Egli era stato membro e poi presidente della Camera Apostolica (estate 1643-1645), nonché titolare dell'amministrazione civile in zone dello Stato pontificio dove più numerosi furono i problemi creati dalla *familia* del Sant'Uffizio, come la Marca anconetana<sup>78</sup> e legazione di Ferrara (1648-1651)<sup>79</sup>. Divenuto cardinale nel 1645, l'Odescalchi aveva preso parte ai lavori della Congregazione del Buon Governo e a quelli della Sacra Consulta, due dei dicasteri che, come si è visto, erano stati tra i maggiori promotori della riforma dei patentati già prima della commissione speciale del 1676<sup>80</sup>.

De Luca tentò di reagire alla veemente risposta del Sant'Uffizio pubblicando alcune note in margine al quinto capitolo del *Discorso*, quello in cui si faceva più esplicitamente riferimento agli abusi della *familia* del sacro tribunale<sup>81</sup>. La testardaggine di cui avevano dato prova i suoi oppositori, che si erano mostrati irremovibili nel sostenere contro ogni evidenza il danno arrecato alle casse statali dai privilegi inquisitoriali, indusse il giurista a sfogare la propria frustrazione in una lettera indirizzata forse alla Congregazione preposta alla riforma:

---

<sup>77</sup> Ivi, p. 56.

<sup>78</sup> A. Menniti Ippolito, *Innocenzo XI cit.*, pp. 479-480. L'Odescalchi fu nominato commissario generale per le tasse nella Marca nel 1643, ossia durante la guerra fra la Sede Apostolica e i Farnese, e governatore per il medesimo territorio nella seconda metà del 1644. A quest'anno risale una *Nota dell'anime d'ogn'età della Provincia della Marca negl'infrascritti luoghi e loro distretto* quasi certamente redatta da Benedetto durante la sua missione marchigiana, ASR, *Odescalchi*, 2 C 9, n. 19.

<sup>79</sup> C. Weber, *Legati e governatori cit.*, p. 252.

<sup>80</sup> A. Menniti Ippolito, *Innocenzo XI cit.*, pp. 479-480.

<sup>81</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, cc. 119r-123v; ASV, *Carpegna*, vol. 167, ff. 246-250, dove si riportano le critiche avanzate dal Sant'Uffizio al documento di De Luca; ivi, ACIE, *Varia*, 9, ff. 150-152; BAL, *Cors.* 1376 (35.C.8), cc. 41r-48v.

Non se ne può più, non se ne può più e lo credino a me per lo cui mezzo ne arrivano quotidianamente l'esclamazioni con le dimostrazioni del purtroppo vero [problema dei patentati] alla notizia di nostro Signore<sup>82</sup>.

Nonostante le armi affilate dell'Inquisizione romana, il venosino riuscì a raggiungere un primo risultato sostanziale il 6 giugno 1682, quando, su espressa richiesta del pontefice. Il Sant'Uffizio inoltrò a tutti i giudici di fede una lettera in cui si annunciava la riforma<sup>83</sup>. Il testo stabiliva infatti la normale imposizione fiscale anche a tutti i servitori del tribunale, fossero essi in possesso di una patente privilegiata oppure no, nonché la restrizione del privilegio del foro al solo ambito criminale e ai casi riconducibili al servizio inquisitoriale:

Mossasi la Santità di Nostro Signore dalli continui ricorsi fatti qui dalle comunità dello stato ecclesiastico, ha risoluto [...] che per sollievo delle medesime molto gravate da' debiti, si sottomettino in avvenire cotesti patentati privilegiati del Sant'Officio a tutti i pesi communitativi reali, de' quali sono stati per lo addietro esenti [...]. Se ne dà a Vostra Reverenza questa notizia, perché ella comunicandola a i sodetti suoi patentati, ingiunga loro, che prontamente esiguiscano l'accennata risoluzione di Sua Santità, la quale vuole in oltre, che nelle cause criminali sì attive, come passive degli ufficiali del Santo Tribunale a questo non spettanti, non se ne ingerisca Vostra Reverenza in conto veruno, ma ne lasci la cognizione a i loro giudici competenti ed ordinarii, dovendo ella attendere alle cause di fede e dipendenti da essa<sup>84</sup>.

Non sarebbe stato prudente affidare al solo Sant'Uffizio la messa in pratica dei decreti di riforma, data la resistenza che la Congregazione continuava a opporre alla riorganizzazione del proprio personale, e a tal fine il cardinale De Luca chiese ai governatori dello Stato pontificio di vigilare sulla corretta applicazione degli ordini inoltrati. Questi ultimi vennero incaricati di compiere una vera inchiesta, seguendo un questionario inviatogli dal porporato, come è possibile apprendere da un'allarmata lettera che l'inquisitore di Ancona Tommaso Menghini inviò ai superiori romani nell'agosto del 1682:

---

<sup>82</sup> ASV, ACIE, *Varia*, 9, f. 86 (15 gennaio 1681), già citato in A. Lauro, *Il cardinal cit.*

<sup>83</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 230r; ivi, UV 16, cc. 214r-224v; BAB, B 1873, cc. n. nn., ma successiva a c. 45r; ivi, B 1941, c. 30v; F. Albizzi, *De inconstantia in iure cit.*, cap. XXIX, n. 48, p. 248.

<sup>84</sup> *Ibidem*. Numerosi furono i documenti emanati tra l'estate e l'autunno del 1682 per l'attuazione della riforma, tra cui ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 214r-224v, lettera circolare del Sant'Uffizio (22 agosto). Copie della missiva sono conservate in BAB, B 1873, cc. n. nn.; ACDF, *St. St.*, DD 5 e, cc. n. nn., lettera della Congregazione del Buon Governo all'assessore del Sant'Uffizio (3 dicembre); ivi, DD 5 d, cc. n. nn., decreto citato (9 dicembre).

Questo monsignor governatore ieri fece chiamare questo fiscale del santo officio e gli diede alcuni quesiti ricercati dal signor cardinale de Luca circa i patentati del santo tribunale, acciò io dovessi risponderli. Ho stimato far'haveere all'eminenza vostra i quesiti e le risposte, affinché sia informata di quello che passa. [...] Dal signor cardinale de Luca si desidera sapere da monsignor governatore se sii stato partecipato dal padre inquisitore l'ordine di nostro signore che li patentati pagano li pesi communitativi. Che gli giudici ordinarii debbano fare le cause criminali, e se dalli inquisitori si sii ciò osservato e praticato. In oltre si vuol sapere se si siano dati li ordini circa il numero e qualità de patentati et offitiali, quanto al numero che servi per il solito bisogno, e quanto alla qualità, e possibile siano ecclesiastici, e gli officii competenti alle loro persone. Di più si dice, che li giudici ordinarii debbano procedere nelle cause civili concernenti mercantie, negotiationi, mercede di operarii, e simili, essendo intentione di nostro signore che li inquisitori non s'ingeriscono, e che questo ancora sia stato scritto dalla sacra congregazione alli inquisitori<sup>85</sup>.

L'ingerenza degli amministratori secolari provocò l'ira della Congregazione, che mai fino ad allora aveva dovuto dar conto di quanto succedeva all'interno delle proprie stanze ai rappresentanti civili. Nonostante ciò, il 7 dicembre dello stesso anno il Buon Governo inviò un'altra lettera circolare a tutti i governatori dello Stato, affinché fosse nuovamente accertata l'avvenuta riduzione delle patenti inquisitoriali<sup>86</sup>. Proprio contro tale disposizione l'Inquisizione decise di inviare al pontefice un *Secondo Memoriale* il 30 dicembre 1682, nella speranza di convincere Innocenzo XI a «far sospendere il procedere in questa materia<sup>87</sup>». Ma quale fu l'impatto reale della riforma innocenziana se, dopo essere stata ufficialmente approvata con i decreti del 1681-1682, dovette subire un ostruzionismo così sistematico da parte dai vertici dell'Inquisizione romana? Lo spirito innovatore di De Luca

---

<sup>85</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (6 agosto 1682). Pochi giorni prima, il 2 luglio 1681, l'inquisitore aveva già provveduto a inoltrare ai cardinali le sue *Informationi delle condizioni de patentati delle vicarie del santo offitio che restano nella giurisdizione della Inquisitione d'Ancona*, ivi, cc. n. nn. Per la controversa figura di Menghini, autore di un fortunato manuale inquisitoriale e di alcuni scritti mistici, due dei quali messi all'Indice dallo stesso Sant'Uffizio, si veda A. Errera, "Processus in causa fidei" cit.; A. Malena, *Menghini, Tommaso*, DBI, vol. LXXIII (2009), pp. 483486; Id., *Menghini, Tommaso*, DSI, pp. 1023-1024; cfr. A. Errera, *Manuali per inquisitori*, DSI, pp. 975-981, in particolare p. 980; T. Menghini, *Regole del tribunale del sant'Offizio praticate in alcuni casi immaginarij da frate Tomaso Menghini d'Albacina [...] per lume de' vicarij della di lui giurisdizione*, Ancona, nella stamperia di Francesco Serafini, 1683. Il manuale venne più volte rieditato come opera a sé o in appendice al *Sacro arsenale* di Eliseo Masini. Inquisitore diligente ma troppo vicino a Pier Matteo Petrucci, venne allontanato dalla guida del tribunale ferrarese nel 1688 a causa della ripetuta condanna dei suoi scritti, ritenuti troppo in sintonia con il misticismo giansenista.

<sup>86</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, c. 205r.

<sup>87</sup> Ivi, cc. 207r e ss; ASV, *Carpegna*, vol. 167, f. 227. Nel documento il Sant'Uffizio sciolse le proprie riserve, riferendosi esplicitamente al De Luca.

riuscì infine a incidere sul modo con cui il Sant'Uffizio aveva continuato per secoli a gestire il suo *entourage* e i privilegi a esso riservati?

Alla luce della documentazione pervenutaci è possibile constatare come, anche dopo lo scontro tra De Luca e Albizzi, i servitori inquisitoriali continuarono a svolgere il proprio lavoro seppur in un contesto normativo molto più rigido, in cui il numero delle patenti e le esenzioni subirono un costante controllo<sup>88</sup>. Tuttavia, rimane evidente come il giurista venosino e Innocenzo XI, dopo aver intimorito i cardinali del Sant'Uffizio con l'abolizione completa del personale inquisitoriale, non riuscirono a ottenere che alcuni degli obiettivi che avevano ispirato la riforma. Ciò fu dovuto, non solo al generale indebolimento della fazione curiale sostenitrice della riorganizzazione inquisitoriale, ma anche alla progressiva indifferenza provata con il passare del tempo dal pontefice rispetto al problema della *familia*. Innocenzo XI, sempre più preoccupato dalla guerra anti turca, che aveva portato all'occupazione di una parte dell'Impero e dell'Europa orientale, non fu capace di fronteggiare fino in fondo un Sant'Uffizio ancora potente, il quale, nel giro di qualche anno, arrivò addirittura a inquisire diversi membri dell'*entourage* dell'Odescalchi. Amici, sodali o semplici pensatori stimati dal pontefice, vennero processati dall'Inquisizione nella seconda metà degli anni '80 e tale fu il caso di Pier Matteo Petrucci, vescovo di Jesi. Favorevole al messaggio giansenista, il prelato, che Innocenzo creò cardinale nel 1686 nella vana speranza di sottrarlo ai rigori del sacro tribunale, venne costretto all'abiura l'anno seguente, una condanna che decretò l'estromissione del porporato da ogni responsabilità pastorale e amministrativa<sup>89</sup>. Lo stesso De Luca, vero ispiratore della riforma, subì una progressiva

---

<sup>88</sup> Tommaso Menghini ci tenne a informare i cardinali del Sant'Uffizio anche del danno economico che la riduzione dei privilegi aveva comportato al suo tribunale: «Per l'addietro s'è trovato un affittuario, che pagava tutto questo denaro, senza curare di perdere, per la fierezza di una patente privilegiata: ma da un anno in qua, cessato il privilegio, non si trova chi li voglia [i beni in affitto del tribunale], et ho fatto il conto che l'Inquisizione ha perduto in quest'anno: scudi [...]», ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera dell'inquisitore di Ancona alla Congregazione (1 marzo 1684).

<sup>89</sup> P. Dudon, *Notes et documents sur le quiétisme, VIII. Le cardinal Pier Matteo Petrucci: sa vie, son procès, sa doctrine*, «Recherches des Sciences Religieuses», 5 (1914), pp. 428-445; C. Urieli, *Il card. Pier Matteo Petrucci il vescovo 'quietista' di Jesi*, in *Ascetica cristiana e ascetica giansenista e quietista nelle regioni d'influenza avellanita*, Fonte Avellana, Centro di Studi Avellaniti, 1977, pp. 127-188; P. Zovatto, *Petrucci (Pierre-Matthieu)*, in *Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique. Doctrine et Histoire*, 16 voll., Paris, Beauchesne, 1937-1995, vol. XII, 1984, coll. 1217-1227; P. M. Garrido, *Un censor espanol de Molinos y de Petrucci. Luis Pérez de Castro, O. Carm. (1636-1689)*, Romae, Institutum Carmelitanum, 1988; C. Cavicchioli, S. Stroppa (a cura di), *Mistica e poesia. Il cardinale Pier Matteo Petrucci (Jesi 1636-Montefalco 1701)*, introd. M. Rosa, Genova, Marietti, 2006; A. Malena, *Petrucci, Pier Matteo*, DSI, pp. 1206-1207; S. Stroppa, *Petrucci, Pier Matteo*, DBI, vol. LXXXII (2015), pp. 786-790. Proprio a Roma nel 1685 era stato arrestato dai birri del Sant'Uffizio Michel Molinos. Sulla figura del mistico spagnolo si veda almeno P. Dudon, *Le quiétiste espanol* cit.; M. Petrocchi, *Il quietismo italiano* cit.; R. Guarnieri, *Il quietismo in otto manoscritti chigiani (polemiche e condanne tra il 1681 e il 1703)*, «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», 4 (1965), pp. 685-708; J. I. Tellechea Idígoras, *Moliniana. Investigaciones sobre Miguel Molinos*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987; P. M. Garrido, *Un censor espanol* cit.; P. Zito, *Il veleno della quiete. Mistica*



emarginazione dalla Curia romana nei suoi ultimi anni di vita, anche in conseguenza del sospetto di eresia che il Sant'Uffizio continuò a nutrire nei suoi confronti.

Il giureconsulto venosino si spense a Roma il 5 febbraio 1683<sup>90</sup>, precedendo nella tomba di solo un anno e mezzo l'acerrimo avversario Francesco Albizzi, che morì sempre nella città eterna il 3 ottobre 1684. Quest'ultimo, all'età di ottantanove anni, non rinunciò a intervenire per l'ennesima volta contro i decreti emanati a proposito dei familiari inquisitoriali, che dopo la scomparsa di De Luca sembrarono tornare a essere oggetto di discussione<sup>91</sup>. Il porporato inviò a Innocenzo XI un ultimo memoriale nell'estate del 1683<sup>92</sup>, dal quale traspare tutta l'amarezza provata dal vecchio inquisitore per non essere stato in grado di raggiungere, a sua volta, l'obiettivo che si era prefissato nello scontro con De Luca. L'*incipit* era infatti il seguente:

La mia decrepità che giungerà fra pochi giorni all'età di 90 anni, i mallori, ed i schinelli [schinezzi?] che l'accompagnano, che sono molti mi tolgono l'abito di portarmi a santissimi piedi della Santità Vostra per rappresentarle humilissimamente i pregiudizii

che si sono fatti nel suo glorioso pontificato, e tuttavia si tentano di fare al tremendo, e tanto necessario tribunale del sant'Offitio della santa inquisitione, che è il braccio destro del

---

*eretica e potere dell'ordine nella vicenda di Miguel Molinos*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997; J. M. De Bujanda (a cura di), *Index des livres interdits*, 11 voll., Sherbrooke-Genève, Centre d'Études de la Renaissance Université de Sherbrooke-Droz, 1984-2002, *ad indicem*; A. Malena, *L'eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003; J. I. Tellechea Idigoras, *El proceso del doctor Miguel Molinos*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005; P. Vilas Boas Tavares, *Beatas, inquisidores e teólogos. Reacção Portuguesa a Miguel de Molinos*, Porto, Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 2005. Per la biografia del mistico aragonese e l'ampia bibliografia citata si veda A. Malena, *Molinos, Miguel de*, DSI, pp. 1059-1060.

<sup>90</sup> Nel proprio testamento De Luca nominò come erede universale il pontefice, il quale preferì rinunciare al lascito in favore del cardinale e amico del defunto Benedetto Pamphili (1653-1730).

<sup>91</sup> I provvedimenti restrittivi iniziarono a essere aggirati dagli inquisitori già alla metà degli anni '80, come dimostra la severità con cui il Sant'Uffizio interdi al vescovo di Malta di processare i familiari presenti sull'isola, ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 368r-369v, decreto (5 settembre 1685): «In posterum [episcopus] non audeat contra eosdem [patentatos Sancti Officii] processus instituere, aut aliquid aliud attentare». La riforma innocenziana non venne citata nell'enciclopedica opera di Giacomo Pignatelli, dove al dubbio «An ministri Camerae Apostolicae exequi possint manu regia contra debitores Camerae conductores bonorum Cameralium, si dicti debitores sint Officiales Sancti Officii ex illis, qui gaudent privilegio fori absque exequatur Inquisitoris?» si rispondeva «Negative [...]. Nam huiusmodi conductio non ponit subiectionem in exempto, atque, adeo non dat alteri iurisdictionem», G. Pignatelli, *Consultationes canonicae pro publico uso quotidiano*, 10 voll., Romae, Typis Angeli Bernabò, 1668-1700, t. VIII (1688), cons. 83, n. 1, p. 152. Pignatelli elencò invece una serie di provvedimenti emessi dalla Congregazione del Sant'Uffizio a favore delle esenzioni del proprio personale, *ivi*, cons. 94, n. 5, p. 153.

<sup>92</sup> ACDF, *St. St.*, I 3 e, cc. 224r-225v; BAV, *Vat. lat.*, 10852, cc. 363r-366v. Il cardinale compì novant'anni il 24 ottobre 1683, cfr. A. Malena, *Albizzi, Francesco*, DSI, p. 29.

sommo Pontefice, sì che s'egli è atterrato, o indebolito non potrà operare al mantenimento della Cattolica religione<sup>93</sup>.

La nefasta riforma dei patentati veniva proposta da Albizzi come la chiave di lettura dell'intero pontificato dell'Odescalchi, un papa reo di aver «atterrato» e vilipeso, non solo il personale inquisitoriale, ma l'intero tribunale di fede, il «braccio destro del sommo Pontefice».

La morte a poca distanza dei due maggiori protagonisti della controversia inerente ai familiari comportò una sensibile diminuzione dell'attenzione della Curia e dell'Odescalchi sul problema delle patenti. Altre furono le emergenze alle quali Innocenzo XI dovette porre rimedio nella seconda parte del suo pontificato. Il dibattito attorno al quietismo (condannato infine come eresia nel 1687)<sup>94</sup>, le sempre difficili relazioni con Luigi XIV di Francia e gli strascichi della guerra antiturca che fecero seguito all'assedio di Vienna (1683), mantennero il pontefice lontano dalle diatribe legate al personale del Sant'Uffizio romano. Ma se mutate furono le priorità del papato, pressoché gli stessi continuarono a essere i membri della Congregazione inquisitoriale, i quali preferirono attendere la fine del regno dell'Odescalchi (agosto 1689) per vendicarsi degli affronti subiti.

---

<sup>93</sup> BAV, *Vat. lat.*, 10852, c. 363r.

<sup>94</sup> Innocenzo XI confermò la sentenza del Sant'Uffizio che condannava il giansenismo con la *Caelestis pastor* del 20 novembre 1687. Cfr. P. Dudon, *Le quietiste espagnol* cit.; G. De Luca, *Papiers sur le quietisme*, «Revue d'Ascétique et de Mystique», 14 (1933), pp. 307-314; G. De Luca, *Della pieta veneziana nel '600 e d'un prete veneziano quietista*, in *La civiltà veneziana nell'età barocca*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 222-231; G. Bandini, *La lotta contro il quietismo in Italia*, «Il Diritto Ecclesiastico», 1 (1947), pp. 35-46; M. Petrocchi, *Il quietismo italiano* cit.; A. Vecchi, *Correnti religiose nel Sei-Settecento Veneto*, Venezia, Fondazione Cini, 1962; R. Guarnieri, *Il quietismo in otto manoscritti* cit.; R. De Maio, *Il problema del quietismo napoletano*, «Rivista Storica Italiana», 81 (1969), pp. 721-744; J.-R. Armogathe, *Le quietisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 1973; L. Fiorani, *Monache e monasteri romani nell'età del quietismo*, «Ricerche per la Storia Religiosa di Roma», 1 (1977), pp. 63-111; A. Niero, *Alcuni aspetti del quietismo veneziano*, in *Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XVIII*, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982, pp. 223-249; G. Orlandi, *Il quietismo nella Modena di L. A. Muratori*, in *Problemi di storia della Chiesa* cit., pp. 251-297; L. Fiorani, *Per la storia dell'antiquetismo romano. Il padre Antonio Caprini e la polemica contro i 'moderni contemplativi' tra il 1680 e il 1690*, in R. Chiacchella, G. F. Rossi (a cura di), *L'uomo e la storia. Studi storici in onore di Massimo Petrocchi*, 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1983, vol. I, pp. 299-343; R. Canosa, I. Colonnello, *L'ultima eresia. Quietisti e Inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento*, Palermo, Sellerio, 1986; G. Signorotto, *Inquisitori e mistici* cit.; Id., *Il quietismo nella diocesi di Como*, in *Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (612-1751)*, Como, Società Storica Comense, 1991, pp. 239-256; ILL, *ad indicem*; M. Clément, *Mystiques et théologiens en France et en Espagne (1570-1640)*, in *Les fruits de la dissension religieuse, fin XVe-début XVIIIe siècles*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1998, pp. 181-192; A. Malena, *L'eresia dei perfetti* cit.; Ead., *Profezia femminile nel Quietismo italiano del Seicento: la 'Giesuita' di Forlì*, «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», 17 (2004), pp. 285-306; Id., *La costruzione di un'eresia. Note sul quietismo italiano del Seicento*, in R. Michetti, B. Pellegrino, G. Zarri (a cura di), *Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e Nuovo Mondo (secoli XV-XVII)*, 2 voll., Galatina, Congedo, 2009, vol. I, pp. 165-184; M. Modica, *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009. Per una bibliografia più completa si veda A. Malena, *Quietismo*, DSI, pp. 1288-1294.

## 6.5 - La restaurazione di Alessandro VIII

La lunga malattia che colpì Innocenzo XI permise al Sacro Collegio di entrare in conclave con un numero già ristretto di candidati reali alla tiara pontificia. A essere eletto successore dell'Odescalchi, il 6 ottobre 1689, fu il cardinale Pietro Vito Ottoboni, il più grande oppositore ancora vivente di quella che era stata la riforma dei patentati inquisitoriali, che al momento dell'incoronazione scelse di essere chiamato con il nome di Alessandro VIII. Delusi dal pontificato di Innocenzo XI, al quale venne attribuita la pessima gestione del problema quietista e la responsabilità delle cattive relazioni tra il papato e la Francia del Re Sole, i porporati decisero di affidare le redini della Chiesa a un uomo molto più energico, che mai aveva fatto mistero della sua avversione all'Odescalchi e a De Luca<sup>95</sup>. Nonostante la correttezza dei modi, Ottoboni aveva avuto l'occasione di esprimere il proprio risentimento direttamente al venosino già nel 1681, durante l'ultima seduta della Congregazione particolare a cui era stata affidata la riforma:

Non dirò io male dell'Autore di tali scritture, cioè di monsignor de Luca già che qui presente aspetta ch'io lo nomini, come io lo nomino con la stima che merita un Dottor insigne come lui, e che di più essendo Auditore di Nostro Signore merita ogni maggior stima, la quale ei medesimo può dire se ha havuta la mia sempre molto parziale, da ch'io era Auditore di Ruota et egli avvocato, ma dico male delle sue scritture, massimamente in quei periodi che, a dirla chiara, ingiuriano le sacre congregazioni con volontà di renderle disistimabili dalle genti, mentre l'autore s'avanza a dire non haver esse quell'autorità che si crede<sup>96</sup>.

La morte del cardinale Albizzi aveva reso Ottoboni l'esponente più autorevole della Congregazione inquisitoriale, dalla quale egli aveva continuato a ostacolare l'entrata in vigore della riforma, processando negli stessi anni diversi quietisti vicini al papa regnante. L'ex inquisitore generale, dopo uno dei pontificati più nefasti per il Sant'Uffizio romano, poté quindi installarsi sulla cattedra di Pietro e procedere all'abrogazione sistematica di tutti i decreti con i quali si erano limitati i privilegi dei patentati appena sette anni prima. Che tale fosse la maggiore preoccupazione del neoeletto Alessandro VIII lo si evince anche dalla

---

<sup>95</sup> Lo scontro che per molti anni oppose il cardinale Ottoboni al pontefice comasco è stato proposto da Maria Pia Donato quale chiave di lettura per comprendere, non solo le vicende inquisitoriali di quel periodo, ma anche la storia della Chiesa cattolica di fine Seicento, cfr. M. P. Donato, *Alessandro VIII, papa cit.*, p. 41.

<sup>96</sup> ASV, ACIE, *Varia*, 9, ff. 90-91 (21 gennaio).

rapidità con cui egli volle intervenire sulla questione dei famigli inquisitoriali, e un primo provvedimento sull'argomento si ebbe a soli due mesi dall'inizio del nuovo pontificato. Il 15 dicembre 1689 i cardinali del Sant'Uffizio, ossia coloro che fino a poco tempo prima erano stati i sottoposti dell'Ottoboni, si riunirono in Congregazione per inoltrare al papa una supplica particolare, forse su sollecitazione dello stesso pontefice:

Relatis decretis alias factis circa privilegia concessa patentatibus sancti officii quod delationem armorum, exemptionem ponderarum communitatorum, et privilegium fori, et signanter decreto 6 augusti 1670 sub die 20 eiusdem a sanctissimo approbatum. Eminentissimi dixerunt, quod supplicet sanctissimo dominus noster dominus papae pro reintegratione privilegiorum ab immemorabili concessor ministri seu officialibus aliisque patentatibus sancti officii<sup>97</sup>.

I vertici del tribunale di fede poterono così avviare l'*iter* giuridico per ripristinare le tutele e i privilegi del personale inquisitoriale, sicuri che con un papa come Alessandro VIII si sarebbe arrivati in tempi brevi alla completa abrogazione delle norme restrittive. Tuttavia, la mole di documenti da sottoporre a revisione si rivelò essere più cospicua del previsto poiché, assieme ai decreti di Innocenzo XI, fu necessario riesaminare i molti provvedimenti emanati anche dai pontefici precedenti e diversi brani tratti dalle più note *summae* inquisitoriali e di diritto canonico.

Fu così che nell'estate del 1690 il Sant'Uffizio venne occupandosi in modo più stringente della questione dei patentati, come è possibile apprendere dai verbali delle sedute settimanali della Congregazione, in particolare quelle che si tennero il 12, il 19 e il 26 luglio (feria IV). L'erosione delle novità introdotte nel 1682 per volere di De Luca iniziò con la restituzione dei privilegi a quei patentati appartenenti allo stato ecclesiastico:

Eminentissimi dixerunt patentatos sancti officii privilegiatus status ecclesiastici, qui sunt vicarii, procuratores fiscales, advocati reorum, cancellarii et mandatarii in passivis debere gaudere privilegio fori, si placuerit sanctissimo; cui facto verbo per pater commissarium ei solita audienda, status sua dixit quod extendatur prius decretum formiter et ipsi deferatur<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> ACDF, *Decreta*, 1689, c. 401r (15 dicembre 1689, feria VI).

<sup>98</sup> ACDF, *St. St.*, FF 3 l, cc. n. nn.

Seppur speditamente, i cardinali inquisitori preferirono procedere per gradi verso il loro obiettivo, forse per non rendere troppo esplicita l'annullamento di una delle riforme più significative del defunto pontefice. Molti erano ancora i componenti del Sacro Collegio che avevano ricevuto la porpora da Innocenzo XI, e agire bruscamente avrebbe potuto provocare qualche malumore tra i cardinali. Passo dopo passo, l'Ottoboni riuscì quindi a ripristinare tutti i privilegi vietati dal suo predecessore. Ristabilite le garanzie inquisitoriali a quei servitori appartenenti al clero, fu più agevole estendere le esenzioni del passato anche al resto dei patentati:

Sanctissimus in solita audienda dixit quod extendatur decretum sine restrictione ad patentatos status ecclesiastici sed ad omnes indefinite, exemptos tamen<sup>99</sup>.

Qualche giorno dopo, il notaio del Sant'Uffizio verbalizzava: «Sanctissimus dicto memoriali audito idem fori privilegium praedictis patentatis benigne restituit<sup>100</sup>». I tempi erano ormai maturi perché Alessandro VIII emanasse un documento ufficiale per mezzo del quale riportare la *familia* della Santa Inquisizione al di fuori del diritto comune, garantendole ogni sua antica prerogativa, giuridica e sociale. Nella lettera circolare a tutti gli inquisitori del 29 luglio 1690, la Congregazione intimò ai propri rappresentanti locali:

Rappresentandosi a Nostro Signore le istanze fatte da patentati privilegiati del santo officio per la restituzione in integrità del privilegio del foro [...], [Sua Santità] si è compiaciuta restituirlo a medesimi [...]. Quanto all'esenzione de pesi communitativi la devono godere i patentati privilegiati nel modo la godevano prima della privazione<sup>101</sup>.

Ma la volontà di vedere al più presto annullata la riforma innocenziana non portò soltanto all'abrogazione dei severi decreti del 1682. Fin dal 1689 il Sant'Uffizio riprese a occuparsi

---

<sup>99</sup> Ibidem.

<sup>100</sup> Ibidem.

<sup>101</sup> BAB, 1941, c. 32r, lettera della Congregazione agli inquisitori (29 luglio 1690); ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 227r e ss. In una lettera di Girolamo Filippo Antici, familiare del Sant'Uffizio di Recanati, si dava notizia di come «in queste parti fu promulgata la restituzione del foro ai [patentati] del santo officio nel mese di luglio 1690 nel modo e forma che altre volte lo godevano secondo l'antica consuetudine», ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera alla Congregazione (3 ottobre 1692). Della restituzione dei privilegi fiscali si ha conferma anche in ACDF, *St. St.*, EE 3 a, cc. n. nn., lettera della comunità di Fabriano alla Congregazione (maggio 1693): «Pretendono tuttavia alcuni patentati di questo sacro tribunale del santo officio nella detta terra di Fabriano in vigore de privilegi, a quali sono stati reintegrati, di non esser tenuti al pagamento di detta gabella [la Foglietta]».

delle opere del cardinale De Luca, che, nonostante fosse morto da più di sei anni, continuava a essere considerato il maggiore responsabile del danno arrecato al personale inquisitoriale<sup>102</sup>. Come si è accennato in precedenza, il Sant'Uffizio aveva iniziato a mettere in discussione l'ortodossia del giurista venosino e dei suoi scritti già tra il 1680 e il 1681, negli stessi mesi della riforma innocenziana e in concomitanza con la pubblicazione delle ultime parti del *Theatrum*. In quell'occasione, il maestro del sacro palazzo Rimondo Capizucchi era giunto a proporre una parziale censura del libro XV del testo, ma lo stretto legame che univa De Luca a Innocenzo XI aveva evitato la condanna dell'opera più importante del cardinale. Nemmeno la morte di quest'ultimo bastò a far desistere gli inquisitori dal loro intento, ed essi attesero la fine del pontificato Odescalchi e l'elezione del papa inquisitore per riprendere l'analisi di un'opera così sospetta. Il cardinale Carpegna, successo all'Ottoboni alla guida dell'Inquisizione, decise perciò di affidare il riesame del *Theatrum* a monsignor Raffaele Fabretti, vescovo di Terni, il quale, assieme ad altri sei consultori, mise finalmente in luce i molteplici passi non ortodossi dello scritto<sup>103</sup>. Il mutato contesto curiale non fu però sufficiente affinché si arrivasse a una condanna formale del *Theatrum*, poiché anche per un papa come l'Ottoboni sarebbe risultato imbarazzante censurare lo scritto di un collaboratore così stretto di un predecessore. Condannare De Luca, e quindi l'Odescalchi, avrebbe significato che l'operato dei papi poteva essere criticato e messo sotto accusa, un ragionamento quanto mai pericoloso per l'autorità pontificia. Come ha infatti sostenuto Gian Luca D'Errico,

the principal aim of the Congregation of the Index and the Congregation of the Holy Office was to divert the attention of readers away from *Theatrum*, by allowing the work to fall away from public consciousness and memory and, at

---

<sup>102</sup> A. Lauro, *Il cardinal* cit., p. 580; G. L. D'Errico, *Truth and Justice* cit., pp. 8-17; Id., *Memoria e censura* cit.

<sup>103</sup> Ivi, p. 11. Durante la controversia del 1680-1681, Carpegna si dimostrò essere uno dei più tenaci difensori dei privilegi del sacro tribunale. Tuttavia, un memoriale interno alla Congregazione del Sant'Uffizio risalente al 1671 testimonia come egli avesse fatto ricorso contro la stessa Inquisizione proprio a causa del privilegio del foro preteso da un inquisitore nei domini personali del porporato. Nella relazione si legge: «Il signor cardinale prodatario [Gaspere Carpegna] trasmise li giorni passati a monsignor assessore un viglietto in doglienza che il vicario del sant'ufficio di Frontino, diocesi di Montefeltro, soggetto all'inquisizione di Rimini, vogl'esercitare la sua giurisdizione nei luoghi della Carpegna e Castellaria, feudi di sua eminenza, ne quali diceva che non vi sono mai stati ufficiali del santo officio», ACFD, *St. St.*, FF 3 n, cc. n. nn. (27 settembre 1671). Il cardinale era stato nominato consultore del Sant'Uffizio il 3 dicembre 1669. Un comportamento duplice e incoerente quello di Carpegna, già evidenziato per altri aspetti da Giovanni Romeo in *Carpegna, Gaspere*, DBI, vol. XX (1977), pp. 589-591, in particolare p. 590: «Nel governo quotidiano della Chiesa romana, invece, la sua inflessibile severità nel reprimere ogni abuso, che egli non esercitava con altrettanto rigore verso se stesso (gli si rimproveravano avidità ed esosità), lo aveva reso estremamente impopolare alla cittadinanza». Per le carriere ecclesiastiche del porporato si veda HC, vol. V, p. 7.

the same time, to express clearly the displeasure of the Roman Church with the jurisdictional doctrines of Giovanni Battista De Luca<sup>104</sup>.

L'opera persecutoria contro il cardinale regnicolo dovette quindi essere interrotta nuovamente, non solo per la titubanza di papa Ottoboni, ma anche a causa di un secondo radicale cambiamento all'interno della Curia romana. Il primo febbraio 1691, dopo soli sedici mesi di pontificato, Alessandro VIII morì per i disturbi causatigli da una cancrena a una gamba, lasciando al proprio successore la gestione di una pesante eredità, ossia l'applicazione di una riforma prima molto agognata, poi promulgata con difficoltà e infine velocemente abrogata.

## 6.6 - Innocenzo XII: una questione aperta

A succedere all'Ottoboni sul trono di Pietro fu l'arcivescovo di Napoli Antonio Pignatelli (1615-1700), che in modo significativo scelse di chiamarsi Innocenzo XII (1691-1700)<sup>105</sup>. Formatosi negli ambienti gesuitici di Roma, Pignatelli aveva prestato servizio in diverse istituzioni pontificie, trascorrendo molti anni lontano da Roma in qualità prima di nunzio e poi di governatore in città e legazioni pontificie. La sua sostanziale estraneità alle forti divisioni che avevano spaccato la Corte romana durante i due pontificati precedenti indusse i cardinali elettori, riunitisi nel più lungo conclave del Seicento (cinque mesi), ad affidare la tiara papale al prelado partenopeo<sup>106</sup>. Quest'ultimo aveva compiuto buona parte del *cursus*

---

<sup>104</sup> G. L. D'Errico, *Truth and Justice* cit., p. 15.

<sup>105</sup> Per quanto riguarda l'importante figura di papa Pignatelli si vedano le voci R. Ago, *Innocenzo XII*, EP, vol. III (2000), pp. 394-404, in particolare pp. 403-404 per l'ampia bibliografia riportata; Id., *Innocenzo XII, papa*, DBI, vol. LXII (2004), pp. 495-500; F. Ciappara, *Innocenzo XII, papa (Antonio Pignatelli)*, DSI, p. 800. Informazioni preziose inerenti a quello che fu l'ultimo pontificato del XVII secolo sono reperibili anche in L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XV, t. II (1932), pp. 413-507; C. Donati, *La Chiesa di Roma* cit.; C. Cassar, *Witchcraft Beliefs and Social Control in Seventeenth-Century Malta*, «Journal of Mediterranean Studies», 3 (1993), pp. 316-334; B. Pellegrino (a cura di), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del convegno di studio (Lecce, 11-13 dicembre 1991), Lecce, Congredo, 1994; M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio* cit., ad indicem; M. Rosa, *La Curia romana* cit., pp. 101118; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit., ad indicem. Un'attenzione limitata è dedicata al pontificato di Pignatelli in P. Prodi, *Il sovrano pontefice* cit., p. 192.

<sup>106</sup> Per un'ampia analisi delle elezioni papali si veda A. M. Piazzoni, *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato, Piemme, 2003; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit. Per i conclavi avvenuti durante gli ultimi due secoli si veda invece A. Melloni, *Il conclave. Storia di una istituzione*, Bologna, Il Mulino, 2001; L. Trincia,

*honorum* ecclesiastico durante il regno dell'Odescalchi, con il quale era sempre rimasto in buoni rapporti; dalle sue mani egli aveva ricevuto la berretta rossa nel 1681, come ricompensa della fedeltà dimostrata alla Sede Apostolica<sup>107</sup>.

Innocenzo XII iniziò quindi a governare in simbiosi con un Sacro Collegio ormai convinto dell'urgenza di alcune riforme, le quali, come si è avuto modo di vedere, erano state boicottate dagli stessi cardinali. Fu così che papa Pignatelli riuscì a portare a compimento alcuni dei progetti che avevano caratterizzato il pontificato del suo omonimo predecessore. Nel giugno del 1692 egli interdisce definitivamente il nepotismo all'interno dello Stato della Chiesa<sup>108</sup>, mentre nel settembre dello stesso anno, con la *Romanus pontifex* impose una drastica riforma del sistema giudiziario, decretando l'annullamento di molti privilegi giuridici che fino a quel momento avevano rallentato l'amministrazione del diritto nei territori papali<sup>109</sup>. La gran parte delle magistrature pontificie venne riunita nel palazzo di Montecitorio, oggi sede della Camera dei Deputati italiana, anche al fine di limitare i costi delle istituzioni romane, che con il pontificato di Alessandro VIII erano tornate ad aumentare in modo significativo.

Se il regno di Innocenzo XII può essere considerato una sorta di continuazione di quello di Innocenzo XI, come testimonia la lotta da egli intrapresa contro la pratica nepotistica e gli sprechi della Curia, altrettanto non può essere sostenuto a proposito del problema delle patenti inquisitoriali. Durante il pontificato di Pignatelli non furono emanate normative significative sulla questione dei privilegi dei familiari, e ciò induce a chiedersi come mai il pontefice non abbia voluto riprendere e terminare, tra gli altri, anche questo progetto incompiuto dell'Odescalchi. Eppure, il futuro Innocenzo XII aveva avuto modo di conoscere nei particolari i problemi causati dai patentari durante i tre anni in cui, tra il 1646 e il 1649, era stato titolare del Sant'Uffizio maltese. Al particolare legame che unì il pontefice all'isola mediterranea sembra da imputarsi uno dei pochi provvedimenti presi da Pignatelli nei

---

*Conclave e potere politico. Il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee (1887-1904)*, Roma, Ed. Studium, 2004. Per il periodo medievale risulta imprescindibile A. Paravicini Bagliani, *Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. Il Medioevo*, Roma, Viella, 2013.

<sup>107</sup> Nel concistoro del primo settembre 1681, assieme al futuro papa, vennero creati cardinali anche Giovan Battista De Luca e il domenicano Raimondo Capizucchi, il futuro censore del giurista venosino. La lista di coloro che furono nominati in quel giorno è disponibile alla pagina <[www2.fiu.edu/~mirandas/bios1681](http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1681)>.

<sup>108</sup> Numerosi sono gli studi dedicati al nepotismo pontificio. Qui mi limito a rimandare solamente ad alcune delle ricerche più significative: M. Laurain-Portemer, *Absolutisme et népotisme. La surintendance de l'état ecclésiastique*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 131 (1973), pp. 487-568; W. Reinhard, *Nepotismus. Der Funktionswandel einer päpstgeschichtlichen Konstante*, «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 86 (1975), pp. 145-185; A. Menniti Ippolito, *Nepotismi e antinepotismi: i "conservatori" di Curia e i pontefici Odescalchi e Pignatelli*, in B. Pellegrino (a cura di), *Riforme, religione e politica* cit., pp. 233-248; M. Rosa, *La Curia romana* cit., pp. 105-109.

<sup>109</sup> S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie* cit..



confronti della *familia* inquisitoriale. Nel 1699, nella speranza di porre fine alle complicazioni causate dai privilegiati maltesi, egli nominò una speciale commissione di riforma i cui verbali sono andati purtroppo perduti<sup>110</sup>.

La mancata ripresa dei decreti restrittivi del 1682 risulta ancor più singolare se si pensa alla dignità che il pontefice volle fosse riconosciuta a Innocenzo XI. Nonostante le perplessità avanzate dal Sant'Uffizio, Pignatelli decise di promuovere in prima persona la canonizzazione di colui che aveva pur sempre contribuito a sconfiggere i turchi alle porte di Vienna e che aveva saputo frenare le pretese di Luigi XIV, dando inizio a un lungo processo che si sarebbe concluso solo nel 1956<sup>111</sup>. A distanza di ben due secoli e mezzo dalla morte del comasco, fu Pio XII a proclamare beato della Chiesa cattolica l'altrettanto austero Innocenzo XI<sup>112</sup>.

Ma papa Pignatelli non fu l'unico a mostrarsi titubante su come procedere a proposito dei familiari. La complessità della normativa, causata prima dall'approvazione e poi dall'annullamento dei decreti di riforma, finì per gettare i molti inquisitori periferici e le amministrazioni locali nella confusione più totale. Fu difficile stabilire se una determinata esenzione fosse da considerarsi valida in ogni occasione, solo in alcune evenienze oppure abrogata, e ciò consentì ai patentati, tornati a crescere di numero sotto Alessandro VIII, di usufruire anche informalmente dei tradizionali privilegi. Di tale incertezza giuridica si ha conferma in una lettera dell'agosto del 1695:

La comunità di Ancona oratrice umilissima della signoria vostra riverentemente espone come per il numero esorbitante de patentati del santo officio l'oratrice riceve danno non ordinario, mentre essendo questi li maggiori possidenti et esenti da pesi comunitativi, viene a restringersi il peso comunale tra pochi laici, e se bene li suddetti patentati godono l'esenzione da pesi comunitativi, e non dalli camerali [...], pagati sin ora dalli medesimi patentati, con lettere speciali della sacra congregazione del Buon Governo sotto li 12 gennaio e primo marzo 1692, nulla di meno li suddetti recusano di [...] pagare li pesi camerali<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> A farne parte vennero chiamati Girolamo Casanate, Galeazzo Marescotti, e i non meglio specificati Ferrari e Morisco, che probabilmente furono in possesso del titolo di monsignori, cfr. ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 173r177v.

<sup>111</sup> Innocenzo XII fece in tempo a proclamare l'Odescalchi servo di Dio, cfr. *Romana Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Innocentii papae XI (n. 1611-Pont. 1676-1689). Summarium Testimonia Documenta-Causae cursus*, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1946.

<sup>112</sup> L'Odescalchi fu beatificato il 7 ottobre, forse per rimarcare il ruolo da lui avuto di *defensor Christianitatis*. Lo stesso giorno del 1571 la Lega Santa aveva infatti trionfato sulla flotta turca a Lepanto, permettendo all'Europa cristiana di resistere per un altro secolo all'invasione degli infedeli. <sup>113</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn.

<sup>113</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn.

Pertanto, l'essere un servitore dell'Inquisizione romana tornò a costituire un pretesto per sottrarsi alla normale tassazione già a partire dalla metà degli anni '90 del Seicento.

Anche durante il pontificato di Innocenzo XII vennero emanati alcuni decreti generici riguardanti gli assistenti laici del tribunale di fede, ma si trattò pur sempre di direttive sporadiche e temporanee. In occasione delle fiere locali si continuò a sospendere ai familiari il permesso di portare le armi, nel chiaro intento di contenere una milizia che si sapeva essere incline alla violenza. L'unica novità rispetto al passato fu che a diramare tali restrizioni non fu più la Congregazione romana, ma la Segreteria di Stato, un dicastero a tal punto rafforzatosi all'interno della Curia romana tardo secentesca da poter intervenire liberamente sul personale inquisitoriale<sup>114</sup>. Il 6 giugno 1698 la Segreteria inoltrò al commissario del Sant'Uffizio l'ordine di sospendere il porto d'armi ai patentati marchigiani durante i giorni dell'imminente fiera senigalliese:

Volendo la santità di nostro signore che per evitare i disturbi e scandali nel farsi la fiera di Sinigaglia dalli 15 sino alli 26 del prossimo luglio si sospenda la dilazione delle armi da fuoco alli patentati che vi concorreranno del santo officio, se ne dà questo avviso al padre commissario, perché faccia in ciò significare la mente di sua beatitudine al padre inquisitore della Provincia [di Ancona], o a chi altro occorre con lettera della sacra congregazione<sup>115</sup>.

La sostanziale indifferenza di Pignatelli alla questione dei patentati, un problema che si era rivelato invece centrale nei due pontificati precedenti, consentì ai vertici del tribunale di fede di continuare la demolizione, pezzo dopo pezzo, dell'intero edificio giuridico che De Luca avevano costruito per abolire gli ampi privilegi della *familia*. All'inizio del XVIII secolo, sotto il regno di Clemente XI (1700-1721)<sup>116</sup>, l'immunità fiscale e giuridica dei familiari fu ufficialmente ripristinata per mezzo di alcuni provvedimenti della Congregazione, portando

---

<sup>114</sup> Per l'evoluzione interna di tale organo istituzionale e per la sua progressiva separazione dalle competenze del cardinal nepote si veda A. Menniti Ippolito, *Note sulla Segreteria di Stato come ministero particolare del Pontefice Romano*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma* cit., pp. 167-187.

<sup>115</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn.

<sup>116</sup> L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XIV (1932), *ad indicem*; ivi, vol. XV (1933), pp. 3-410. Inoltre, anche per l'ampia bibliografia riportata, cfr. S. Andretta, *Clemente XI, papa*, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 302320; Id., *Clemente XI*, EP, vol. III (2000), pp. 405-420; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit., *ad indicem*.

a termine quella lunga restaurazione delle prerogative inquisitoriali iniziata con l'elezione di Alessandro VIII<sup>117</sup>.

Come ha sottolineato Irene Fosi, il numero complessivo e la violenza del personale del Sant'Uffizio romano ritornarono a crescere nel primo Settecento, costringendo le istituzioni pontificie a tentare ripetute quanto inutili riforme dei patentati. Già nel 1706 venne promossa un'inchiesta per comprendere quale fosse l'ammontare complessivo degli inservienti inquisitoriali, mentre nel 1743, per volere del papa giurista Benedetto XIV (1740-1758), furono nuovamente imposti alcuni limiti alle prerogative dei familiari<sup>118</sup>. Negli incartamenti prodotti durante quest'ultima riorganizzazione venne attestata una rete inquisitoriale composta da ben 291 vicarie, nelle quali erano attivi poco più di 3.000 patentati privilegiati<sup>119</sup>.

Il Settecento comportò un profondo mutamento dei contesti giuridici, istituzionali e sociali in cui furono attivi i servitori del Sant'Uffizio. Esauritasi la caccia agli eretici già entro gli anni '70 del XVI secolo, l'Inquisizione era divenuta un'agenzia a tutela del costume e della morale: a essere maggiormente condannati furono dunque atti superstiziosi e magici, bestemmatori, comportamenti irreligiosi e, soprattutto, i molti chierici restii alla disciplina ecclesiastica<sup>120</sup>. Ai processi celebrati per eresia formale, volti a colpire i filoriformati, vennero sostituendosi nell'ultimo trentennio del Cinquecento i procedimenti giudiziari contro le cosiddette "proposizioni ereticali", una categoria assai ampia e generica, utile agli inquisitori per perseguire coloro che, pur non avendo aderito coscientemente a un'eterodossia, avevano assunto comportamenti non in linea con il credo romano<sup>121</sup>. Il XVIII

---

<sup>117</sup> ACDF, *St. St.*, UV 16, cc. 217r-224v, decreto citato (27 novembre 1702): «Omnes patentatos, et familiares esse immunes a represaliis sic personaliis sive realibus»; ivi, decreto citato (29 settembre 1702): «Eminentissimi domini audito voto domini consultorum illud approbantur».

<sup>118</sup> Abbondanti sono gli studi dedicati alla figura di Prospero Lambertini, che con il proprio pontificato impresse una svolta alla Chiesa di metà Settecento. Per la ricostruzione complessiva della sua vita si vedano le voci M. Rosa, *Benedetto XIV, papa*, DBI, vol. VIII (1966), pp. 393-408; Id., *Benedetto XIV*, EP, vol. III (2000), pp. 446-461; M. P. Donato, E. Irace, *Benedetto XIV, papa (Prospero Lambertini)*, DSI, pp. 175-177. Informazioni preziose sono inoltre reperibili in L. von Pastor, *Storia dei papi* cit., vol. XV, t. I (1933); E. Morelli, *Tre profili: Benedetto XIV*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1955; T. Bertone, *Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV*, Roma, LAS, 1977; M. Cecchelli (a cura di), *Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*, Cento, Centro Studi Girolamo Baruffaldi, 1981; G. Dalla Torre, *Santità ed economia processuale. L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV*, in G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991, pp. 231-263; F. Venturi, *Settecento riformatore*, 5 voll., Torino, Einaudi, 1997-1998, *ad indicem*; M. Caffiero, *Battesimi forzati* cit., *ad indicem*; M. A. Visceglia, *Morte e elezione* cit., *ad indicem*.

<sup>119</sup> I. Fosi, *La giustizia del papa* cit., pp. 104 e ss.

<sup>120</sup> È impossibile condurre qui un'analisi, seppur sintetica, della documentazione sette e ottocentesca di cui si è presa visione a proposito del personale inquisitoriale. Per la sola Inquisizione di Ancona sono stati consultati i seguenti faldoni: ACDF, *St. St.*, DD 2 f; ivi, DD 3 a-f; ivi, DD 4 b-c; ivi, DD 4 e-h; ivi, DD 5 a-c.

<sup>121</sup> Per quanto riguarda la molteplicità delle imputazioni del Sant'Uffizio si veda A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia* cit., *passim*. Lo stesso tema è stato affrontato in riferimento al fondo inquisitoriale irlandese in J.

secolo è comunemente considerato l'età delle abolizioni dei tribunali inquisitoriali in Italia. La perdita di importanza dello Stato pontificio sul piano internazionale contribuì a rendere sempre più indifferenti gli Stati della penisola alla politica romana. Questi ultimi divennero ben presto oggetto delle strategie dinastiche e militari delle maggiori potenze europee, ossia della Spagna borbonica, della Francia e dell'Impero asburgico. Le tre Guerre di Successione che si verificarono durante la prima metà del secolo (spagnola, 1701-1714; polacca, 1733-1738; austriaca, 1740-1748) ebbero notevoli conseguenze anche in Italia, come il passaggio del Regno partenopeo e della Sicilia ai Borbone di Napoli e del Ducato di Parma e Piacenza alla Spagna. Ai Savoia, elevati alla dignità reale, vennero attribuiti gli antichi domini francofoni, Nizza e la Sardegna, mentre agli austriaci spettò il Ducato di Milano e il controllo del Ducato di Modena. Firenze e il Granducato toscano vennero infine dati ai Lorena e in seguito riconosciuti come parte integrante del Sacro Romano Impero. Nuove Corone e nuove élites vennero pertanto affermandosi nei luoghi di pertinenza dell'Inquisizione romana, negli stessi anni in cui le istanze dell'Illuminismo iniziavano a diffondersi anche al sud delle Alpi. L'uso critico della ragione e la concezione laica del sapere e della morale professati da tale movimento filosofico-culturale finirono ben presto per allarmare le gerarchie ecclesiastiche. Il Sant'Uffizio venne legittimato a procedere contro quella che venne considerata come una forma di idolatria, basata sull'esaltazione della natura umana e sul disprezzo della religione cristiana, quest'ultima considerata da molti illuministi una mera superstizione irrazionale. Proprio ateismo e deismo furono le accuse più gravi che gli inquisitori rivolsero ad alcuni dei pensatori dei Lumi, quali Montesquieu e Voltaire (entrambi messi all'Indice nel 1759), mentre condanne formali vennero emanate anche contro il *De l'Esprit* di Helvétius, l'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert e l'*Emile* di Rousseau. Nella bolla *Christianae reipublicae salus* (25 novembre 1766) papa Clemente XIII definì ufficialmente la posizione

---

Tedeschi, *I documenti inquisitoriali del Trinity College di Dublino provenienti dall'Archivio romano del Sant'Uffizio*, in A. Del Col, G. Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Trieste-Montereale Valcellina, EUT-Circolo Culturale Menocchio, 2000, pp. 145-168; G. Romeo (a cura di), *Il fondo 'Sant'Uffizio' dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647)*, «Campania Sacra», 34 (2003) (n. speciale); D. Solera, *Gli sponte comparentes nelle fonti inquisitoriali del Trinity College di Dublino*, Università degli Studi di Padova, tesi magistrale discussa il 15 ottobre 2014, relatore prof. A. Viggiano. Alla molteplicità di deviazioni che gli inquisitori intesero con l'espressione "proposizioni ereticali" è in parte dedicata la ricerca dottorale ancora in corso di Vincenzo Tedesco (*Proposizioni ereticali. Forme di controllo dell'oralità a Siena nella prima età moderna*, Università degli Studi di San Marino, relatore prof. A. Prosperi), che ringrazio per avermi messo a disposizione i risultati parziali del suo studio.

della Chiesa nei confronti dell'Illuminismo, estendendo la censura a ogni dottrina od opera ispirata al pericoloso movimento razionalista<sup>122</sup>.

Alcuni sovrani iniziarono a ostacolare anche apertamente l'attività del Sant'Uffizio romano, un tribunale che, a causa delle procedure segrete e dell'ampiezza dei suoi poteri, divenne il simbolo dell'oscurantismo ecclesiastico, per mezzo del quale la Chiesa venne accusata di aver impedito il progresso dell'uomo in ogni campo del sapere. Tali convinzioni, frutto anche di gravi strumentalizzazioni storiche, ebbero spesso il duplice obiettivo di negare la secolare collaborazione che le autorità secolari avevano offerto agli inquisitori durante le persecuzioni religiose del passato e, allo stesso tempo, di fornire un motivo valido per limitare l'interferenza delle autorità ecclesiastiche nella giurisdizione civile. Istanze illuministe come l'inviolabilità della persona e la difesa dello stato di diritto, la razionalità nell'amministrare la cosa pubblica e la tolleranza o indifferenza verso la fede degli individui, iniziarono a ispirare l'operato di alti funzionari, amministratori, governatori e sovrani italiani. Questi, sull'esempio dei re francesi e ancor più imitando gli imperatori e i reggenti di Casa d'Austria, trovarono nel giusnaturalismo e nel giurisdizionalismo un modo per circoscrivere lo spazio di potere della Chiesa all'interno dei loro territori. La giurisdizione civile venne separandosi sempre più da quella religiosa, permettendo agli Stati italiani di gestire più autonomamente la politica interna, la diplomazia, l'imposizione delle tasse e

---

<sup>122</sup> A proposito dei legami che intercorsero tra gli intellettuali italiani e gli illuministi europei, nonché per le ricadute che tali rapporti ebbero sul piano istituzionale italiano, si veda R. Pasta, *«Dei delitti e delle pene» et sa fortune italiane : milieux juridiques et lecture 'philosophique'*, in M. Porret, (a cura di), *Beccaria et la culture juridique des Lumières*, Genève, Droz, 1997, pp. 119-148; F. Venturi, *Settecento riformatore* cit.; G. Imbruglia, *Il conflitto e la libertà. Pietro Verri da «il Caffè» alla «Storia di Milano»*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, 2 voll., Milano-Bologna, Cisalpino, 1999, vol. I, pp. 447-486. Nella gran parte delle ricerche dedicate al periodo settecentesco dell'Inquisizione romana si è analizzata quasi esclusivamente la lotta che il tribunale intraprese contro il diffondersi delle idee e delle principali opere dell'Illuminismo e della cultura liberale. Tra i molti studi si veda almeno M. Rosa, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969; A. Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I Documenti*, 2 tt., Torino, Einaudi, 1973, t. II, pp. 1397-1492; V. Ferrone, *Scienza natura religione: mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982; G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia, Marsilio, 1984; M. Peruzza, *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche. Il caso veneziano*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 22 (1994), pp. 139-186; M. T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 1997; A. Del Col, M. Milan, «*Senza effusione di sangue e senza pericolo di morte*». *Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Venezia e di Verona nel Settecento e a quelle veneziane del Cinquecento*, in M. Rosa (a cura di), *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1998, pp. 141-196; A. M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Liguori, 1998; S. Landi, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000; G. De Miranda, *Vico e il Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici* cit., pp. 429-436; F. Ciappara, *The Roman Inquisition* cit.; H. Méchoulan et alii (a cura di), *La formazione storica dell'alterità* cit.; R. Romeo, *L'Inquisizione* cit., pp. 95-119; A. Del Col, *L'inquisizione* cit.; P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007.

molti altri aspetti che avrebbero permesso il rafforzamento delle istituzioni statali. Appositi ministeri vennero creati per gli affari ecclesiastici e per i rapporti con il clero, palesando come per i nuovi ceti dirigenti la materia religiosa non differisse in niente rispetto alle altre questioni di ordinaria amministrazione. Il riformismo settecentesco italiano, seppur dotato di una certa coerenza a livello peninsulare, si distinse per una pluralità di varianti regionali, spesso dovute al maggiore o minore interesse che i vari sovrani nutrivano nei confronti delle innovazioni loro proposte. In particolare, più radicale fu il giusnaturalismo che ispirò i governi della Lombardia asburgica e quelli della Toscana lorenesse, in cui le nuove Case regnanti si rivelarono determinate a non mantenere il rapporto di deferenza che i loro predecessori avevano instaurato con le autorità romane nel passato.

L'Inquisizione in Italia iniziò a essere messa in discussione già nel 1728 quando Amedeo II, forse approfittando dell'inattività di molti tribunali di fede locali, riuscì a sottrarre alla corte di giustizia religiosa la giurisdizione in alcune materie di ambito civile. Ma la prima soppressione formale del tribunale si ebbe più a sud, nel Regno di Napoli, dove i Borboni riconobbero ai vescovi l'autorità di procedere in tutte le cause di fede già a partire dal 1746. Soppresso di fatto il Sant'Uffizio nel Ducato di Parma e Piacenza nel 1769 con la morte dell'ultimo inquisitore titolare, nel 1775 fu il tribunale milanese a essere interdetto. Maria Teresa d'Austria (regn. 1740-1780), sollecitata dal cancelliere Wenzel Anton von Kaunitz, del quale è nota l'intima adesione ai valori illuministici, firmò l'ordine di chiusura di ogni sede del Sant'Uffizio lombardo, delegando le cause religiose ai soli ordinari diocesani. Nel 1782 fu la volta della Toscana di Pietro Leopoldo (regn. 1765-1790) e, nello stesso anno, di Mantova<sup>123</sup> e della Sicilia di Ferdinando IV (regn. 1759-1816), dove persino i conflitti del primo Settecento avevano lasciato intatta l'autorità della Suprema spagnola<sup>124</sup>. Spettò al

---

<sup>123</sup> G. Annibaletti, *L'abolizione dell'Inquisizione mantovana e la distruzione del suo archivio (1782)*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Milano», 48 (1995), pp. 195-200.

<sup>124</sup> Per quanto riguarda gli ultimi anni dell'Inquisizione spagnola e la sua definitiva abolizione nel 1834 si veda L. Alonso Tejada, *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, conspiraciones realistas*, Madrid, Zero, 1969; F. Martí Gilabert, *La abolición de la Inquisición en España*, Pamplona, EUNSA, 1975; V. La Mantia, *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1977, pp. 134-147; M. Jiménez Monteserín, *La abolición del Tribunal (1808-1834)*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición* cit., vol. I, 1984, pp. 1424-1486; V. Sciuti Russi, *La supresión del Santo Oficio de Sicilia*, «Revista de la Inquisición», 7 (1998), pp. 309-319; M. Artola, *La España de Fernando VII*, Madrid, Espasa Calpe, 1999; B. Cárceles de Gea, *Reforma/abolición del Tribunal de la Inquisición (1812-1823). La constitución de la 'autoridad absoluta'*, «Manuscripts», 17 (1999), pp. 179-199; Id., *Abolir l'Inquisition d'Espagne: une lettre de l'abbé Grégoire*, «Annales Historique de la Révolution Française», 3 (2003), pp. 121-132; J. A. Escudero, *La abolición de la Inquisición española*, in Id., *Estudios sobre la Inquisición*, Madrid, Marcial Pons-Colegio Universitario de Segovia, 2005, pp. 351-438; V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del 'terrible monstre'*, Firenze, Olschki, 2009.

Per la fase finale dell'Inquisizione portoghese, soppressa nel 1821, si veda invece F. Bethencourt, *Declínio e extinção do Santo Ofício*, «Revista de História Econômica e Social», 20 (1987), pp. 77-85; M. H. Carvalho dos

nuovo viceré Domenico Caracciolo, uomo formatosi negli ambienti diplomatici di Parigi e fermo sostenitore dei Lumi, porre fine alla lunga storia del tribunale religioso isolano, che pur si era riavvicinato alle autorità romane a partire dal 1738, quando il re, su concessione del pontefice, aveva ottenuto di poter nominare il locale inquisitore generale. La morte del frate giudice di Modena nel 1785 comportò la sospensione di ogni attività inquisitoriale all'interno del Ducato padano, mentre si dovette attendere la conquista napoleonica di Malta (1798) e l'amministrazione francese dei domini veneziani (1805, 1810) perché anche in tali territori venisse a concludersi la secolare storia dell'Inquisizione romana. Più tarda e complicata fu, infine, la soppressione dei tribunali inquisitoriali dello Stato pontificio, che in alcuni casi sopravvissero sino all'arrivo delle truppe piemontesi (1859-1860) o alla presa di Porta Pia (1870)<sup>125</sup>.

*Decreta* del Sant'Uffizio, brevi, bolle pontificie, lettere e memoriali, continuarono a occuparsi degli indisciplinati familiari inquisitoriali del Sette-Ottocento, i cui privilegi, istituiti alla metà del XIII secolo, ebbero fine solo con la chiusura dei singoli tribunali. Si dovettero attendere i provvedimenti di ispirazione giusnaturalista del secondo Settecento, e la guerra condotta dalla monarchia sabauda ai danni della Sede Apostolica, per consegnare alla storia quelle particolari forme di assistenza al tribunale religioso. Nonostante la distruzione dei simboli dell'abborrito tribunale e il rogo di molti dei suoi archivi, la nuova classe dirigente dello Stato italiano, fortemente anticlericale e vicina alla Massoneria, non riuscì a rimuovere del tutto la memoria dei circa cinque secoli in cui, tra conflitti, giochi di forza e interessi condivisi, le autorità secolari e le *élites* del passato erano state corresponsabili del funzionamento dell'Inquisizione papale.

Alla famigliatura del Sant'Uffizio e al significato storico di tale collaborazione, complicata, a tratti contraddittoria e mutevole nel tempo, è stata dedicata la presente ricerca, riservando una maggiore attenzione al periodo cinque-seicentesco. Ci si augura che nei prossimi anni

---

Santos, *A abolição da Inquisição em Portugal: um acto de poder*, in Ead. (a cura di), *Inquisição. Comunicações apresentadas ao 1º Congresso Luso-Brasileiro sobre Inquisição*, 3 voll., Lisboa, Universitária Editora Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, 1990, vol. III, 1993, pp. 1379-1386; P. Tavares Vilas Boas, *Da reforma a extinção: a Inquisição perante as 'Luzes'*, «Revista da Faculdade de Letras. Línguas e Literaturas», 19 (2002), pp. 171-208; cfr. F. Bethencourt, *História das Inquisições* cit.; cfr. G. Marcocci, J. P. Paiva, *História da Inquisição Portuguesa* cit., pp. 427-468.

<sup>125</sup> Per quanto riguarda la progressiva abolizione dell'Inquisizione papale si veda L. Amabile, *Il Santo Ufficio dell'Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti*, 2 voll., Città di Castello, Lapi, 1892, vol. II, pp. 88-112 (rist. anast. Soveria Mannelli, Rubbettino, 1987); D. Armando, *Nel cantiere dell'Inquisizione* cit.; A. Cicerchia, *L'autunno dell'Inquisizione* cit.; cfr. F. Bethencourt, *História das Inquisições* cit.; R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, 5 voll., Roma, Sapere 2000, 1986-1990, vol. V. Per una ricostruzione sintetica degli avvenimenti che portarono alla soppressione del tribunale di fede in tutto il territorio del futuro stato nazionale italiano (isole comprese) si veda A. Borromeo, *Abolizione dei tribunali, Italia*, DSI, pp. 6-8.

anche le vicende sette e ottocentesche del personale del tribunale di fede, qui ricostruite solo sommariamente, vengano approfondite in studi specifici, nella speranza di fornire alla comunità scientifica uno strumento ulteriore per comprendere, non solo come l'istituzione religiosa abbia contribuito a plasmare gli italiani, ma viceversa, anche come l'Inquisizione non avrebbe potuto funzionare senza il sostegno degli italiani dell'epoca<sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza* cit., in particolare, pp. IX-LI; G. Dall'Olio, A. Malena, P. Scaramella (a cura di), *La fede degli italiani, per Adriano Prosperi*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011.



## Conclusioni

Il personale del tribunale di fede papale risentì drasticamente delle vicende politiche che caratterizzarono la penisola italiana durante la seconda metà del XIX secolo. La progressiva abolizione del Sant'Uffizio causò la fine della *familia* inquisitoriale, un'istituzione che aveva reso possibile la persecuzione degli eterodossi in Italia sin dai tempi delle crociate. L'avanzare delle truppe piemontesi restrinse sempre più il campo d'azione di tali patentati, i quali subirono una sensibile diminuzione numerica sino al 1870, anno in cui la presa di Porta Pia impedì di fatto al Sant'Uffizio di continuare a nominare propri incaricati. Tra le ultime patenti emanate dalla Congregazione è possibile annoverare quella di Giuseppe Monaco, che il 15 ottobre 1853 venne nominato guardiano della tenuta di Conca da Giacinto de Ferraris, commissario generale dell'Inquisizione. Ancora alla metà dell'Ottocento, il tribunale di fede pretendeva che ai propri impiegati venissero garantiti i privilegi e gli onori che da sempre avevano caratterizzato il proprio *entourage*. Nell'attestato si intimava:

Essendo il signor Giuseppe Monaco guardiano della tenuta di Conca familiare della Pia Casa del Santo Offizio, perciò ordiniamo, che da qualunque persona, ministro, ufficiale, ed esecutore di questo tribunale tanto di Roma, che di tutto lo stato ecclesiastico, gli sia portato ogni dovuto rispetto, ne ardischino molestarlo, o dargli impedimento alcuno per qualunque causa, tanto nei beni, che nella persona sua propria, sotto le pene ad arbitrio degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali inquisitori, avendo a tal effetto fatta spedire la presente sottoscritta di nostra propria mano, e corroborata col sigillo di detta santa romana ed universale Inquisizione<sup>1</sup>.

La *familia* del Sant'Uffizio fu innanzitutto un formidabile strumento al servizio della Chiesa della Controriforma. Al fine di rendere maggiormente incisivo il proprio controllo sulla società, la Congregazione romana decise di riformare progressivamente ciò che era rimasto dei collaboratori dell'Inquisizione medievale, organizzando il personale secondo nuovi criteri molto più rigidi. Quello di cui si aveva bisogno per fronteggiare il diffondersi

---

<sup>1</sup> ACDF, *St. St.*, Q 4 xx, fasc. d, cc. n. nn., patente di Giuseppe Monaco (15 ottobre 1853).

dell'eresia era un corpo di militanti fedeli, obbedienti al proprio inquisitore, disposti a dare la vita in difesa del Sant'Uffizio, nonché a esporsi pubblicamente a tutela dell'ortodossia e della fama del tribunale. Un insieme di intendenti preparati fu attivo nelle molte sedi locali dell'Inquisizione romana, vigilando nei porti più importanti della penisola, attraverso i quali transitavano opere e immagini proibite dalle direttive papali e statali. Lungo le vie di comunicazione, o nelle dogane, nelle locande o alle stazioni di posta, ovunque fu nominato un famiglio del Sant'Uffizio, la presenza del tribunale di fede divenne una realtà quotidiana con la quale convivere. L'Inquisizione, quindi, non esercitò la propria azione coercitiva solo in virtù di un potere giudiziario, ma anche attraverso l'impiego di tali patentati, i quali, divenuti una figura costante della società italiana dalla fine del Cinquecento, garantirono al Sant'Uffizio la pervasività del controllo. Non era indispensabile essere convocati a processo per comprendere sino a che punto l'Inquisizione poteva stravolgere la vita di ogni singolo individuo, poiché la sola presenza di un patentato poté condizionare e inibire i comportamenti e il pensiero delle persone.

A differenza di quanto è stato dimostrato per la maggioranza dei *familiars* della Suprema spagnola, agli armati del Sant'Uffizio romano furono concesse le patenti del tribunale in cambio di una loro collaborazione attiva. Ciò è stato constatato, sia nello studio di molte vicende che interessarono i vari famigli, sia prendendo atto della severità con cui la Congregazione intervenne contro coloro che non vollero eseguire gli ordini dell'inquisitore. Il lungo processo che vide implicato il conte Fabrizio Truglioni (5.4) è stato offerto come esempio del rigore impiegato dall'Inquisizione contro i disobbedienti che, nonostante le pene previste dal tribunale, continuarono a lungo a rappresentare un problema per molti giudici di fede. I famigli furono infatti tenuti ad assicurare la difesa armata dell'inquisitore e degli ufficiali, a scortare i rei durante i loro viaggi verso il tribunale o alla volta di Roma, a garantire l'incolumità dei processati, nonché la protezione dei neofiti del posto. Se tali furono le responsabilità specifiche degli armati del tribunale, i restanti patentati vennero impiegati nelle più svariate mansioni, assicurando alla corte di giustizia religiosa il saldo controllo sulla morale degli individui e il corretto funzionamento della corte di giustizia.

I dati raccolti hanno consentito di elencare, per la prima volta e in modo chiaro, quali furono i criteri necessari per entrare a far parte della *familia* inquisitoriale papale. Uomini maggiorenni, ricchi e possibilmente istruiti, religiosi e di ottimi costumi, furono i candidati ideali a servire il tribunale di fede, e secondo tali prerequisiti venne organizzata la selezione dell'*entourage* del Sant'Uffizio romano. La rapida aristocratizzazione e borghesizzazione

delle patenti, che si è avuto modo di constatare per molte *familiae* italiane, ha dimostrato come l'Inquisizione romana preferì servirsi sin da subito di persone altolocate, agiate e il cui *status* sociale potesse consentire al tribunale di instaurare buone relazioni con le autorità secolari e religiose del posto.

La documentazione analizzata ha consentito inoltre di dimostrare quanto fu variegato il personale del tribunale a seconda dei contesti statali e regionali in cui esso fu attivo. Il Sant'Uffizio poté mantenere un ampio gruppo di collaboratori in tutte le sue sedi presenti nella penisola, ma solo nel Ducato di Milano, in quello modenese, a Malta e nello Stato pontificio poterono essere nominati i *familiares*. Ciò ha permesso di osservare nel dettaglio quanto fu differente l'influenza che gli inquisitori esercitarono sui fedeli a loro sottoposti, poiché essi non poterono far rispettare ovunque e in egual misura la disciplina che si avrebbe voluto imporre. L'attività dell'Inquisizione in Italia, come già dimostrato in molti degli studi inerenti al sacro tribunale, si svolse in modo difforme, e diverso fu il modo con cui la popolazione venne condizionata dai tutori dell'ortodossia.

I patentati del Sant'Uffizio romano costituirono un corpo numericamente importante all'interno della società italiana di antico regime. I casi proposti di Como per il tardo Cinquecento, di Bologna e soprattutto di Ancona per l'intera età moderna, hanno evidenziato come la *familia* di una singola città potesse essere composta anche da diverse decine di persone, costringendo di fatto le istituzioni locali a riconoscere l'estraneità dei patentati rispetto alla legge ordinaria. Il diritto a portare le armi anche proibite, l'esenzione fiscale, il diritto al foro inquisitoriale e le molte altre prerogative sociali e militari di questi famigli, contribuirono a rendere i patentati un gruppo a sé stante, estraneo a qualsiasi controllo, sia religioso, sia secolare. Solo l'Inquisizione poté conoscere le cause dei suoi patenti e gravi intimidazioni vennero rivolte contro chiunque osò mettere in discussione la separazione che doveva essere riconosciuta tra i famigli inquisitoriali e il resto della società. Se è vero che anche altre *familiae*, come quelle vescovili<sup>2</sup>, nobiliari o dei governatori, godettero di una condizione privilegiata rispetto alla normale amministrazione del diritto, quella dell'Inquisizione romana fu senza dubbio la più ambita a causa delle ampie esenzioni<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> A. Bertola, *Familiars des évêques*, in R. Naz (a cura di), *Dictionnaire de Droit Canonique, contenant tous les termes du droit canonique avec un sommaire de l'origine et des institutions et de l'état actuel de la discipline*, 7 tt., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, vol. V, pp. 809-810; J. Deshusses, *Familiares du pape*, in *Dictionnaire de Droit Canonique cit.*, vol. V, pp. 801-814; Id., *Familiares des religieux*, in *Dictionnaire de Droit Canonique cit.*, vol. V, pp. 814-816.

<sup>3</sup> R. Ago, *Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 389-412.

Essere un servitore del Sant'Uffizio significava divenire un intoccabile. Nessun crimine da essi compiuto, seppur violento o efferato, fu sufficiente a sottrarli alla tutela del sacro tribunale, in quanto servì sempre il *nulla osta* dell'inquisitore per poterli processare. I patentati dell'Inquisizione romana non ebbero diritto in ogni luogo agli stessi privilegi, ma ovunque essi furono attivi le istituzioni locali dovettero sospendere la loro giurisdizione nei confronti di tali familiari, riconoscendo l'autorità anche civile del tribunale di fede.

La scelta di un contesto specifico entro il quale osservare il personale del Sant'Uffizio ha consentito di appurare quanto vennero rispettate nella pratica le direttive che la Congregazione emanò in materia. L'Inquisizione di Ancona fu uno dei tribunali più importanti della penisola italiana, come dimostrato dalla particolare attenzione che i cardinali romani dedicarono sempre al contesto anconetano. Secondo porto dello Stato pontificio e snodo commerciale strategico, il capoluogo piceno costituì un approdo quasi obbligatorio per viaggiatori, mercanti, pellegrini e soldati che durante l'età moderna si trovarono a solcare le acque dell'Adriatico e del più vasto Mediterraneo. La presenza in città di un'antica e numerosa comunità ebraica, le cui dimensioni erano cresciute sensibilmente a partire dal secondo Quattrocento, quando Ancona era divenuta un posto sicuro dove emigrare per gli ebrei in fuga dalle persecuzioni religiose iberiche e non solo, obbligarono il Sant'Uffizio anconetano a una maggiore flessibilità rispetto alle direttive romane<sup>4</sup>.

Lo studio della *familia* adriatica ha evidenziato come l'Inquisizione romana venne organizzando il proprio personale a partire dal contesto, non solo istituzionale, ma anche sociale, religioso e culturale del luogo specifico. Spesso ad Ancona si decise esplicitamente di non seguire quanto la Congregazione aveva invece prescritto attraverso i suoi *decreta* e nelle *summae* inviate agli inquisitori locali. L'imposizione di un modello rigido di inquisizione, e quindi anche di *familia*, avrebbe causato la netta opposizione delle istituzioni e della popolazione del posto, determinando il fallimento dell'intera azione del Sant'Uffizio ad Ancona. Gli elenchi dei familiari della città sono stati offerti come prova della duttilità con cui l'Inquisizione decise di organizzare il proprio personale, al fine di costituire un gruppo di collaboratori il più efficiente possibile rispetto a quelli che furono gli obiettivi del tribunale. Il numero delle patenti rilasciate fu più o meno esteso a seconda dei bisogni degli inquisitori e del margine di autonomia lasciato loro dai podestà. L'estrazione sociale dei

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda la differente amministrazione del diritto, non solo inquisitoriale, all'interno dello Stato della Chiesa si veda I. Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secoli 16.-17.)*, in J. D'Armand, O. Poncet (a cura di), *Offices et papauté, 14.-17. siècle : charges, hommes, destins*, Rome, École française de Rome, 2005, pp. 215-235.

servitori fu medio-alta e poi alta, poiché molti famigli anconetani furono nobili, grandi mercanti, insigni prelati o dottori universitari. Infine, i privilegi concessi a tali servitori cambiarono nel tempo, in base al lavoro affidato ai servitori dai vari inquisitori. La *familia* del Sant'Uffizio papale fu un'istituzione talmente mutevole che ad Ancona, ma molto probabilmente anche altrove (Ferrara, Roma), membri della locale comunità ebraica e neoconvertiti ricevettero la patente di famigli inquisitoriali. Nonostante i manuali del tribunale sconsigliassero la nomina di collaboratori non cristiani, i giudici del capoluogo adriatico preferirono dotare la loro Inquisizione di un personale in parte diverso da quello degli altri tribunali religiosi, in quanto diversi ebrei vennero assunti nel Sant'Uffizio di Ancona e paradossalmente riconosciuti come tutori della fede cattolica.

Ciò costituisce un aspetto essenziale se si vuole comprendere quali furono le differenze tra la *familia* dell'Inquisizione papale e quella che prestò servizio nella Suprema spagnola e nell'Inquisizione portoghese. Ricevere una patente del Sant'Uffizio romano significava iniziare a godere di una condizione privilegiata in cambio di un servizio effettivo, determinato da rigide regole e sotto il controllo degli inquisitori locali. Gli attestati rilasciati dal tribunale papale furono innanzitutto il riconoscimento di un rapporto di lavoro, più o meno oneroso per chi dovette eseguirlo, mentre i vantaggi economici, giuridici o sociali, che era possibile godere in virtù delle patenti, furono solo una conseguenza della condizione lavorativa. Come hanno dimostrato i molti studi dedicati all'Inquisizione spagnola e a quella portoghese, le patenti concesse ai famigli iberici costrinsero solo in pochi casi chi le ricevette a prestare un reale servizio. La famigliatura luso-ispánica fu innanzitutto un titolo onorifico, motivo di prestigio all'interno della comunità locale, che i singoli individui tentarono di acquisire nella speranza di velocizzare la propria ascesa sociale. In Italia, al contrario, le patenti vennero concesse a coloro che erano già parte delle *élites*, a ricchi mercanti e soprattutto ad aristocratici. La nobiltà, che costituì il ceto da cui provenne la maggioranza dei famigli papali, fu invece interdetta alle cariche inquisitoriali spagnole, per impedire che i notabili usufruissero dei privilegi concessi dal tribunale per sottrarsi al controllo del proprio sovrano.

L'analisi condotta ha permesso di evidenziare anche un'altra discrepanza tra la famigliatura delle Inquisizioni iberiche e quella papale. Presso il Sant'Uffizio portoghese e spagnolo le patenti furono rilasciate ai candidati solamente dopo approfondite indagini, alcune delle quali condotte nell'arco di decenni, al fine di appurare la *limpieza de sangre* dei futuri famigli. Nessun ebreo, musulmano o discendente da antenati non cristiani, poteva essere

annoverato tra i collaboratori dei frati giudici iberici, poiché solo i vecchi cristiani erano ritenuti degni di collaborare alla difesa della religione cristiana. Ne conseguì che il possesso dell'incarico inquisitoriale si tramutò, in tali contesti, in una chiara attestazione della purezza del proprio sangue e dell'antica cristianizzazione del lignaggio dal quale si proveniva. Questo elemento di discriminazione religiosa, culturale e razziale, fu del tutto assente nelle procedure di selezione dei familiari del Sant'Uffizio romano. Gli inquisitori attivi in Italia non eseguirono nessuna ricerca per scoprire l'ascendenza dei propri collaboratori. Il caso anconetano dimostra come per molto tempo, all'interno del Sant'Uffizio locale, furono attivi individui provenienti dalla locale comunità ebraica, i quali continuarono a risiedere e a partecipare ai riti ebraici nel ghetto nonostante il loro legame con l'Inquisizione romana.

L'attenzione rivolta alle persone che permisero al Sant'Uffizio papale di funzionare per quasi tre secoli ha consentito di comprendere meglio quale fu il rapporto che intercorse tra le *élites* italiane e il tribunale di fede. Il ceto dirigente delle località in cui fu operativa l'Inquisizione romana non fu sempre un avversario per il tribunale, da correggere e opprimere con il rigore delle procedure inquisitoriali, come gli studi storici sin qui condotti potrebbero indurre a credere. All'opposto, esso fu in molti casi un prezioso alleato per gli inquisitori, che attraverso il consenso dei maggiorenti del posto riuscirono a ottenere quello che con la dura opposizione non si sarebbe mai potuto realizzare. Se è vero che numerosi aristocratici, nobili e intellettuali italiani vennero sottoposti ai severi processi dall'Inquisizione romana, non bisogna dimenticare che alcuni dei loro conoscenti, colleghi, amici o avversari, contribuirono a organizzare la repressione messa in atto dal tribunale, svolgendo una pluralità di mansioni differenti ma essenziali per la conduzione delle inchieste. La famigliatura fu, dunque, l'istituzione entro la quale si incontrarono sinergicamente gli interessi dell'Inquisizione da un lato, e quelli delle *élites* locali dall'altro, instaurando un rapporto saldo a tal punto da durare fino alle soppressioni dei tribunali di fede papali.

Alla luce della ricerca condotta risulta evidente come i *familiaries* del Sant'Uffizio romano, servitori più simili a un reparto di armati privilegiati che a una confraternita religiosa, abbiano assunto un ruolo centrale nell'esercizio di quella "polizia dell'anima" indagata da Adriano Prosperi. Tra i compiti svolti da questi collaboratori vi fu quello di esaminare il comportamento dei loro concittadini, frequentando stazioni di posta, dogane, osterie, locande e botteghe. Essi ebbero l'incarico di controllare l'ortodossia di coloro che incontrarono, la morale, le credenze, il modo con cui si invocava il nome di Dio, come si toccavano gli oggetti o quali cibi si mangiavano, la correttezza dei legami coniugali o come

si interagiva con le minoranze religiose del posto. Questa sorveglianza, che come si è dimostrato diede luogo a gravi abusi, assicurò all'Inquisizione un potere che il solo operato dei frati giudici non avrebbe mai potuto garantire, soprattutto in quei territori dove, per motivi politici o geografici, la giurisdizione spettò all'istituzione più rappresentata<sup>5</sup>. Rimane incerto come si possa definire in termini generali l'operato dei *familiares* papali.

Istituiti per assicurare l'ortodossia dei loro conterranei, essi vennero in seguito impiegati nel controllo della morale e dei comportamenti delle persone, mentre nell'ultima fase della loro storia i famigli furono impiegati addirittura nel mantenimento dell'ordine pubblico<sup>6</sup>. Essi rappresentarono pubblicamente il Sant'Uffizio romano (un'istituzione religiosa e al contempo dotata di una giurisdizione civile) servendosi della forza e tutelati da uno *status* giuridico eccezionale<sup>7</sup>. Caratteristiche che, con le dovute distinzioni, inducono a considerare i *familiares* come un prototipo di quella che nei secoli successivi sarebbe stata denominata come "polizia moderna"<sup>8</sup>. Già Chiara Lucrezio Monticelli ha dimostrato quanto sia importante comprendere come venne esercitata la polizia religiosa durante l'età moderna per una corretta analisi dei corpi di polizia post-settecenteschi. La studiosa ha infatti sostenuto:

Quale fu l'importanza di alcune forme e tecniche di controllo ecclesiastiche, consolidate in epoca postridentina, nella definizione di un nuovo *modus operandi* delle polizie comparse tra XVIII e XIX secolo nella realtà romana come in altri contesti europei? [...] Quali erano state le forme e le caratteristiche della «polizia prima della polizia» nel corso dell'antico regime<sup>9</sup>?

---

<sup>5</sup> I. Fosi, *La giustizia del papa* cit.

<sup>6</sup> Cfr. P. Prodi, *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1994.

<sup>7</sup> Cfr. P. Napoli, *Misura di polizia. Un approccio storico-concettuale in età moderna*, «Quaderni Storici», 131 (2009/2), pp. 523-547.

<sup>8</sup> Cfr. L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, in particolare il saggio di G. Alessi, *La comparsa di una polizia moderna*, pp. 33-44; L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

<sup>9</sup> C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 6-7. Lo stesso Michel Foucault aveva colto l'importanza del modello giudiziario inquisitoriale come esperienza propedeutica ai procedimenti disciplinari da lui studiati, cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, (ed. or. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975), Torino, Einaudi, 2014, pp. 244-247. Per una riflessione generale sulla nascita e sulla teorizzazione della polizia cfr. P. Napoli, *Polizia d'Antico Regime: Frammenti di un concetto nella Toscana e nel Piemonte del XVII e XVIII secolo*, in M. Stolleis et alii (a cura di), *Policey in Europa, der frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1996, pp. 55-95; Id., *Naissance de la police moderne. Pouvoirs, normes, société*, Paris, La Découverte, 2013. Per quanto riguarda la categoria storiografica di disciplinamento, nonché il dibattito che tale concetto ha generato fra gli studiosi, mi limito a rimandare anche per la ricca bibliografia ad A. Prospero, *Disciplinamento*, in P. Butti de Lima (a cura di), *Historia. Saggi presentati in occasione dei vent'anni della Scuola Superiore di Studi Storici*, San Marino, Aiep Editore, 2010, pp. 73-88.

Tale problema storiografico, che invita a includere le vicende dei collaboratori dell'Inquisizione romana nella più ampia storia dei sistemi di polizia in Europa, meriterebbe di essere affrontato in un'analisi più ampia e specifica, che ci si augura possa essere presto condotta dagli studiosi della materia<sup>10</sup>.

Tuttavia, quello che emerge dalla presente ricerca è come i famigli del Sant'Uffizio papale non siano stati una semplice soldataglia, fatta di sbirri violenti o, come è stato sostenuto per i patentati iberici, un gruppo di persone privilegiate ma sostanzialmente inattive. Essi furono coloro che rappresentarono, spesso più dei parroci o degli stessi inquisitori, il potere coercitivo della Chiesa posttridentina, la quale, attraverso di essi, poté spiare, conoscere, arrestare, scortare e condizionare gli abitanti della penisola italiana, e non solo, tra il XVI e il XIX secolo. Pertanto, i patentati inquisitoriali divennero per i fedeli dell'Italia moderna l'emblema del severo tribunale religioso, il quale ricorse a ogni espediente pur di sottrarre alle magistrature secolari e alle corti episcopali la giurisdizione relativa ai suoi impiegati. Tanto le esenzioni giuridico-fiscali, quanto i soprusi e le violenze dei patentati, rappresentarono un'arma essenzialmente politica nelle mani degli inquisitori, che riuscirono in tal modo a indebolire il potere civile in ogni territorio in cui furono attivi i servitori del tribunale.

Lo Stato fu costretto a rinunciare all'esercizio della propria autorità su centinaia e migliaia di nobili, aristocratici, ricchi mercanti, artigiani e prelati in possesso di una patente inquisitoriale, ossia su una parte considerevole delle *élites* cittadine italiane. Diversi esponenti dei ceti dirigenti della penisola non presero parte alla vita delle istituzioni secolari durante tutta l'età moderna, contrastando con le proprie azioni l'affermarsi di un potere statale forte, unico, il quale andava invece lentamente definendosi in altri Paesi europei, come in Francia, in Inghilterra, in Spagna o in Olanda. Servire nelle magistrature del posto o difendere le prerogative del secolare vennero considerate in Italia azioni di poco valore, dannose economicamente e disonorevoli. Meglio sarebbe stato rimanere legati alle istituzioni ecclesiastiche e in particolar modo all'Inquisizione romana, la quale permetteva

---

<sup>10</sup> Alcuni degli aspetti che permettono di comparare i famigli inquisitoriali alle forme di polizia moderna sono stati indagati in D. Solera, *Dalla polizia dell'anima alla disciplina della comunità: i familiares del Sant'Uffizio romano nel contesto sociale del XVI-XVII secolo*, in L. Antonielli (a cura di), *La società e il territorio: il controllo attraverso fiduciari*, (atti del convegno internazionale tenutosi a Gargnano sul Garda, 19-21 novembre 2015), Soveria Mannelli, Rubettino (in corso di pubblicazione); Id., *Quis "solvet" ipsos custodes? Logiche retributive dell'Inquisizione romana tra compensi formali, privilegi e indulgenze*, in L. Antonielli (a cura di), *Police effectiveness: la dislocazione sul territorio e la logica del soldo*, (atti del convegno internazionale tenutosi a Gargnano sul Garda, 21-22 ottobre 2016), Soveria Mannelli, Rubettino (in corso di pubblicazione).



di condurre una vita tranquilla, trascorrendo i propri giorni al riparo dalla giustizia e dalla tassazione di uno Stato sempre più percepito come avversario o addirittura come nemico. Un sentimento che pervade ancora una parte non trascurabile della popolazione italiana e che deve il suo radicamento sociale anche alle strategie adottate nella penisola dal Sant'Uffizio papale tra il XVI e il XIX secolo. Ciò contribuì a determinare in Italia un rapporto del tutto eccezionale tra l'ambito civile e quello religioso, differente rispetto a quanto avvenne nei restanti contesti nazionali europei. Un legame che, nonostante la "questione romana" e il tentativo di giungere a una "libera Chiesa in libero Stato" (C. Forbes de Montalembert), venne infine riconosciuto ufficialmente nel settimo articolo della Costituzione della Repubblica italiana.



## Appendice

Tabella 1- Commissari e inquisitori di Ancona (1553-1737)<sup>877</sup>

Commissari inquisitoriali di nomina papale	
Francesco Tommaso da Gaeta, OP	1553
Innocenzo Morandi da Modena, OP	1555
Giovanni Vincenzo Falangonio	1555
Dotti	1555-1556
Cesare della Nave	1555-?
Vincenzo Cisoni da Lugo, OP	1556-?
Inquisitori ufficialmente nominati con decreto della Congregazione del Sant'Uffizio	
Matteo de Grassi di Cattaro, OFMConv	1565
Giovan Battista de Vandis di Faenza, OFMConv	1566
Michele da Asti, OP	1566-1569
Nicola de Rossi da Ancona, OP	1569-1579
Paolo Molaschi da Lodi, OP	1579-1580
Alessandro Eustachi da Vigevano, OP	1580-1588
(II) Nicola de Rossi da Ancona, OP	1588-1598
Stefano Vicari da Garesio, OP	1598-1602
Serafino Sicco (o Secchi) da Pavia, OP	1602-1605
Paolo Nazari da Cremona, OP	1605-1607
Eliseo Masini da Bologna, OP	1607-1608
Arcangelo Calbetti da Recanati, OP	1608-1611
Giovanni Maria Floreno da Bologna, OP	1611-1614
Angelo Bucci da Vigevano, OP	1614-1615

<sup>877</sup> I dati contenuti nella tabella fino al 1737 sono tratti da V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., pp. 91-94, in cui si fa riferimento a ACDF, *St. St.*, DD 2 i, cc. 38r-39v. Per le informazioni successive ACDF, *St. St.*, II 2 h, c. 10r, *Catalogo delle Inquisizioni, Inquisitori, e Vicarij*; ivi, II 2 l, cc. n. nn., *Elenco Degl'Inquisitori e Vicari Generali da farsi di novo*; ivi, II 2 n, cc. 6v e ss, *Lettere patenti degli inquisitori dal 1757 al 1804*. L'Inquisizione anconetana venne abolita una prima volta nel 1797, quando Napoleone in persona intimò al vicario inquisitoriale la chiusura del tribunale religioso. La città venne restituita al papa con atto formale il 25 giugno del 1815, permettendo al sacro tribunale di riprendere la propria attività, cfr. A. Leoni, *Ancona illustrata* cit., pp. 328-425.

Pio da Bologna, OP	1615-1624
Agostino Peretti da Reggio, OP	1624-1625
Michele Sassi da Taggia, OP	1625-1634
Paolo Egidio Tarmegini da Como, OP	1634-1639
Agostino Cermelli da Ripalta, OP	1639-1643
(II) Michele Sassi da Taggia, OP	1643-1645
(II) Agostino Cermelli da Ripalta, OP	1645-1647
Giovanni Vincenzo Paolini da Garessio, OP	1647-1652
Pietro Maria Zanardi da Bergamo, OP	1652-1671
Giacinto Maria Granara da Genova, OP	1671-1673
Alberto Solimano da Genova, OP	1673-1679
Paolo Girolamo Giacconi da Garessio, OP	1679-1683
Tommaso Menghini da Albacina, OP	1683-1685
Cipriano Minuti da Cremona, OP	1685-1698
Antonio Leoni da Padova, OP	1698-1705
Vincenzo Maria Ferrero da Nizza, OP	1705-1712
Vincenzo (o Domenico) Bagicalupi da Piacenza, OP	1714 <sup>878</sup> -1718
Felice Maria Lazzaroni di Cremona, OP	1718-1737
Dionigi Belingeri da Pavia, OP	1737-1750
Francesco Giuseppe Ignazio Tabberoni da Ravenna, OP	1750-1766
Tommaso Lorenzo Matteucci da Fermo, OP	1766-1788
Vincenzo Alisani, OP	1788-1789
Pietro Martire Maria Rossi da Cremona, OP	1789-1801
Vincenzo Mambelli, OP	1801-(post 1806)

---

<sup>878</sup> ACDF, *St. St.*, II 2 h, c. 10r. Nel documento si attesta la nomina a inquisitore di Ancona di Tomaso Domenico Baccicalupi da Piacenza nel 1714 e non nel 1712 come invece riportato in V. Lavenia, *Un porto nello Stato pontificio* cit., p. 93.

Tabella 2 – Cronologia del caso Truglioni (1673-1676)

1673	
1 luglio	la Congregazione ordina all'inquisitore di Ancona di confermare i dodici familiari proposti e i due in sovrannumero
13 ottobre	sentenza del primo processo contro Filippa
1674	
12 novembre	l'inquisitore ordina ai familiari di accompagnarlo nella missione
18 novembre	fede di Michelangelo Gattinoni (stesa dal notaio Primiano Badia)
22 novembre	l'inquisitore scrive alla Congregazione riferendo dei disordini successi durante l'accompagnamento
25 novembre	altra lettera dell'inquisitore con maggiori dettagli sulla vicenda occorsa
27 novembre	fede di Pier Maria d'Amico (stesa da Primiano Badia)
11 dicembre	fedi di Pier Giovanni, Pernigoni e Magnanelli (stese da Primiano Badia)
30 dicembre	lettera del Truglioni al Badia situato a Foligno
1675	
3 gennaio	fede di Filippa (stesa da Primiano Badia) lettera di Nicolò Morelli al conte Truglioni
13 gennaio	lettera di Truglioni all'abate Moscheni inerente alla testimonianza di Definitore
23 gennaio	arresto di Primiano Badia
24 gennaio	Primiano Badia interrogato dal vicario vescovile
29 gennaio	il cardinale Francesco Barberini, assessore del Sant'Uffizio, delega la causa al cardinale Conti (o suo incaricato), vescovo di Ancona
30 gennaio	la Congregazione decreta il lasciapassare per la venuta a Roma del Truglioni
2 febbraio	il lasciapassare viene spedito
10 febbraio	si ordina l'arresto di Nicolò Morelli e di Filippa
13 febbraio	arresto a Foligno di Nicolò Morelli. Filippa è in viaggio per Roma
14 marzo	il cardinale Conti invia alla Congregazione il processo contro il Truglioni
29 aprile	i consultori propongono un lasciapassare di un mese per la venuta del Truglioni
6 giugno	viene presentato in Congregazione il ricorso del Truglioni
3 luglio	il commissario, ascoltato il fiscale, stabilisce un <i>ad comparendum</i> per il conte di otto giorni
4 luglio	il fiscale notifica alla congregazione la contumacia del Truglioni
8 luglio	il fiscale notifica il persistere della contumacia anche al quarto avviso
9 luglio	sentenza del commissario del Sant'Uffizio: dieci anni alle triremi
17 luglio	la Congregazione spedisce la sentenza contro Truglioni al cardinale Conti affinché la inoltri all'inquisitore di Ancona
28 luglio	il cardinale Conti riceve la sentenza e si impegna a darla al proprio vicario, che poi la trasmetterà all'inquisitore
31 luglio	viene letta in Congregazione la lettera dell'avvocato del Truglioni. La sentenza deve essere considerata nulla perché non notificata correttamente
inizio agosto	i cardinali Ottoboni e Cybo scrivono all'inquisitore di Ancona
15 agosto	l'inquisitore di Ancona riceve la sentenza
28 agosto	la sentenza alle triremi viene convertita negli arresti domiciliari a Castel Gugliano
fine agosto-inizio settembre	il Truglioni supplica la Congregazione di potersi trattenere a Roma per il giubileo in corso

4 settembre	la Congregazione nega il permesso. I cardinali Cybo e Rasponi sono incaricati di assicurarsi dell'arresto del conte
21 dicembre	il Truglioni arriva a Castel Gugliano.
25 dicembre	fedele del pievano che attesta la residenza a Castel Gugliano del Truglioni.
1676	
23 marzo	la Congregazione decreta l'espulsione da Ancona di Primiano Badia e la sua interdizione alla professione notarile
28 marzo	la Congregazione scrive al cardinale Conti affinché rilasci Primiano Badia per procedere all'espulsione
5 aprile	il cardinale Conti riferisce al Sant'Uffizio di aver eseguito gli ordini
30 dicembre	il cardinale Mario Alberizzi, consultore della Congregazione del Sant'Uffizio, chiede di potersi occupare della questione. I cardinali approvano.

Tabella 3 - Rollo di Ancona (1595)<sup>879</sup>

Nicola Rossi da Ancona, OP <sup>880</sup>	inquisitore
Angelus Franconus	familiare
Jeronimus Stracca	familiare
Gabriel Fastatus	familiare
Alexander Cima	familiare
Bernardinus Rippus	familiare
Flaminius Bandinus	familiare
Tiberius Reggius	familiare
Jovannes Battista Stanga	famulo dell'inquisitore
Josef Musca	bargello
Jovannes Battista Bastutto	famulo
Jovannes Battista Ferrettus	avvocato
[Antonio] Jacobus Stracca <sup>881</sup>	consultore
Petrus Ferretus	consultore
Jovannes Maria Francus	consultore
Orsatus Fatiolus	consultore
Bartholomeus Mosutius	fiscale
Jovannes Ferruntinus	fiscale subdelegato
Fabritius Zianus	procuratore fiscale
Franciscus Bernardinus	fiscale foraneo
Camillus Bargagneus	depositario
Alexander Posttumus	primo notaio
Chritoforus Massolus	secondo notaio
Petrus Scotiolus	sostituto
Dominicus Valentinus	sostituto

<sup>879</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, c. 109r. I nomi sono riportati nella stessa versione presente nel documento.

<sup>880</sup> Il nome dell'inquisitore non viene mai riportato nei rolli dei patentati inquisitoriali. Tuttavia si è scelto di specificare nella presente tabella e in quelle successive chi era il titolare del tribunale anconetano al momento della compilazione del catalogo.

<sup>881</sup> Cfr. G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, p. 94.

Tabella 4 - Rollo di Ancona (1598)<sup>882</sup>

Nicola de Rossi da Ancona, OP	inquisitore
Jeronimo Grimaldi	familiare
Gabrielo Fasari	familiare
Lodovico Fatioli	familiare
Giovanni Battista Barnabei	familiare
Lodovico Ubaldi	familiare
Jacumo Maffitti	familiare
Angelo Lanfranconi	familiare
Francisco Politio	familiare
Giovanni Cima	familiare
Giovanni Michele Zavoli	familiare
Jacomo Zubello	familiare
Giovanni Antonio Zubello	familiare
Giovanni Battista Ferretti	consultore (anche avvocato)
Orsalo Fatioli	consultore
Antinoro Cavalli	consultore
Giovanni Maria Franco	consultore
Pietro Ferretti (al presente assente)	consultore
Rev. Padr. Maestr. Alessandro Bartoli priore di S. Agostino	consultore teologo
Rev. Padr. Maestr. Antonio Jacobelli, OFConv.	consultore teologo
Rev. Padr. Aurelio di Lodi, primo lettore in S. Domenico	consultore teologo
Giovanni Battista Ferretti	avvocato (anche consultore)
Giovanni (Farrantini?)	fiscale
Fabritio Diani	sottofiscale
Camillo Borgagna	depositario
Alessandro Posttumo	cancelliere
Ambrosio (Ciri?)	coadiutore del notaio
Alessandro Ciccone	coadiutore del notaio
Marcello Fucchi	coadiutore del notaio
Giovanni Battista Stanga	famulo dell'inquisitore

<sup>882</sup> ACDF, *St. St.*, DD 1 e, cc. 240r, 354r. La presente tabella contiene i nomi dei patentati annotati in due differenti rolli dello stesso anno, il primo del maggio e il secondo del giugno 1598.



Tabella 5 - Rollo di Ancona (1658)<sup>883</sup>

Giovanni Vincenzo Paolini da Garessio, OP	inquisitore
Carlo Antonio Cammerata (conte), 40 <sup>884</sup>	familiare
Jacinto Fardini, 40	familiare
Nicolò Pironi, 35	familiare
Claudio Buzzoleni, 50	familiare
Giovanni Paolo Palunzi, 35	familiare
Baldassar Vandergoes, 50	familiare
Carlo Marinozzi, 40	familiare
Silvio Recanè, 30	familiare
Gioseppe Passeri, 40	familiare
Bernardino Reppi, 42	familiare
Ciriaco Binotti, 40	familiare
Bernardino Giovanelli, 43	familiare
Tomaso Troilo (dottor), 40	consultore
Carlo Moscheni (dottor), 30	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (dottor), 25 <sup>885</sup>	consultore
Cesare Ferretti (conte), 40 <sup>886</sup>	consultore
Marco Bompiani (dottor, arcidiacono)	consultore
Christoforo Sturani (canonico)	consultore
Pier Simone Petrobelli, 30	fiscale
Giacinto Alessandri (dottor), 40	procuratore de rei
Pier Francesco Albaracci, 49	cancelliere per le cause di fede
Bartolomeo Pasini, 35	notaio indocumentale (sic) e per le cause della giurisdizione
Cesare Cesarei, 40	medico
Simone Garnieri, 35	speciale
Francesco Ambioni, 30	barbiero e cerusico

<sup>883</sup> ACDF, *St. St.*, DD 4 d, cc. 5r-6v.

<sup>884</sup> Le cifre riportate dopo il nome si riferiscono all'età approssimativa del patentato come indicato nel documento.

<sup>885</sup> G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, p. 102, dove viene definito «consultoris S. Officii».

<sup>886</sup> G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, p. 51: «Ferretti (Cesare) fiorì l'anno 1669, nel qual anno fondò in patria l'Accademia degl'*Anelanti*, che alla ragunanza della medesima prestò la propria casa, dandole per insegna un Barbaro col motto: *sine calcaribus metam*».

Francesco Maria Trionfi, 25	revisore de fagotti alla dogana
Bartolomeo Bricii, 60	revisore de fagotti al porto
Giovanni Paccini, 40	depositario
Gabrielle Gabrielli, 35	portinaro, fittuario [...] e sovra custode delle carceri
Moise Zippillo <sup>887</sup>	interprete ebraico
Pietro Matthe(u?)	interprete
Michele Gattinoni	mandatario
Gioseppe da Norcia	bargello
Giovanni (Marca?), 50	birro
Alessandro Micheli, 25	birro

---

<sup>887</sup> Moise iniziò a prestare servizio all'Inquisizione nel 1651, ACDF, *St. St.*, DD 5 d, cc. n. nn., lettera di Moisé d'Emanuele Zeppilli alla Congregazione (fine 1666). Nonostante il suo nome non compaia nei cataloghi successivi, l'ebreo venne dimesso dalla carica inquisitoriale solo il 5 gennaio 1667 per decreto del Sant'Uffizio centrale: «Scribatur inquisitori Anconae ut dicto Moysi restituat litteras patentis, nisi habeat in contrarium», *ibidem*.

Tabella 6 - Rollo di Ancona (1659)<sup>888</sup>

Pietro Maria Zanardi, OP	inquisitore
Flaminio Scalamonti	familiare
Carlo Cristofari	familiare
Giacinto Fredini	familiare
Bladassare Vandergoes	familiare
Bernardino Giovanelli	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Gioseppe Passari	familiare
Claudio Buzzoleni	familiare
Silvio Recanè	familiare
Paolo Paluntio	familiare
Ciriaco Binotti	familiare
Nicolo Prioni	familiare
Marco Bompiani (canonico, arcidiacono della cattedrale)	consultore
Cristoforo Storani (canonico) <sup>889</sup>	consultore
Carlo Moscheni (dottore)	consultore
Tomaso Troili (dottore)	consultore
Gioseppe Giorgio Mainardi (dottore)	consultore
Cesare Ferretti (conte)	consultore
Pier Simone Pietrobelli (dottore)	fiscale
Jacinto Alessandri (dottore)	procuratore de rei
Pier Francesco Alberani	notaio
Tomaso Troglioni (conte)	revisore de libri
Cesare Cesario	medico
Franco Amboni	cirurgico et barbiere
Simone Guarnieri	spetiale
Francesco Maria Trionfi	revisore de fagotti alla dogana
Bartolomeo Albrici	revisore de fagotti al porto
Giovanni Paittini	depositario
Pietro Bossinese	interprete delle lingue
Gabriele Gabrieli	affittuario e portinaro

<sup>888</sup>ACDF, *St. St.*, DD 4 d, cc. 201r-v.

<sup>889</sup>G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., pp. 93-94, in particolare p. 93, dove Cristoforo viene definito come «matematico non volgare de' suoi tempi».

Michel Gattinone	mandatario
Giovan Battista Siniballi	bargello
Giovan Monti	birro
Alessandro Micheli	birro

Tabella 7 - Rollo di Ancona (1663)<sup>890</sup>

Pietro Maria Zanardi, OP	inquisitore
Giacinto Fredini	familiare
Carlo Cristofori	familiare
Baldassar Vandergoes <sup>891</sup>	familiare
Bernardino Giovanelli <sup>892</sup>	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Gioseppe Passeri	familiare
Claudio Buzzoleni	familiare
Silvio Recanè	familiare
Paolo Paluntio	familiare
Nicolò Pironi	familiare
Marco Bompiani (arcidiacono)	consultore
Cristofaro Storani (canonico)	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (arciprete)	consultore
Paolo Ferretti (conte)	consultore
Carlo Moscheni (dottor)	consultore
Tomaso Trogli (dottor)	consultore
Cesare Ferretti (conte)	consultore
Simone Pietrobelli (dottor)	fiscale
Giacinto Alessandri (dottor)	procuratore de rei
Tomaso Troglioni (conte)	revisore delle stampe
Pier Francesco Alberani	notaio
Cesare Cesario (dottore)	medico
Giovan Battista Boroni	chirurgo
Simon Guarnieri	spetiale
Francesco Maria Trionfi	revisore della dogana
Bernardino Cadolini	revisore al porto
Giovanni Paittini	depositario

<sup>890</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, c. 95r. Il rolo venne inviato con una lettera dell'inquisitore locale del 18 marzo 1663, ivi, cc. 93r-94v, 99r.

<sup>891</sup> Dal testamento del Vandergoes redatto il 26 agosto 1675 ad Ancona si apprende come l'olandese sia stato cognato di Carlo Battaglini, un altro aristocratico il cui nome compare nei rolli dei familiari del Sant'Uffizio a partire dall'esemplare del 1666 (Tabella 8), cfr. M. Polverari, *Per amor di Margherita* cit., p. 25. Il documento originale è conservato presso ASAN, *Notarile*, notaio Lelio Berardi, 1675, n. 1284, cc. 51v-55v.

<sup>892</sup> Alla discendenza maschile dei Giovanelli, e in particolare per tramite di Diego Baldassarre, il Vandergoes lasciò una consistente parte della sua eredità, compresa la villa e i terreni del Passetto anconetano M. Polverari, *Per amor di Margherita* cit., p. 25.

Diodono Bosdari	interprete delle lingue
Gabriel Gabrieli	portinaro et affittuario
Michel Gattinone	mandatario
(NOME NON SPECIFICATO) <sup>893</sup>	barigello
Giovani Monti	birro
Teodoro Micheli	birro

---

<sup>893</sup> La patente, seppur prevista nel catalogo, non sembra aver avuto un possessore al momento della stesura della nota.

Tabella 8 - Rollo di Ancona (1666)<sup>894</sup>

Pietro Maria Zanardi, OP	inquisitore
Stefano Benincasa	familiare
Giacinto Fredini	familiare
Carlo Cristofari	familiare
Bernardino Giovanelli	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Gioseppe Passeri	familiare
Claudio Buzzoleni	familiare
Silvio Recanè	familiare
Paolo Paluntio	familiare
Nicolò Pironi	familiare
Paolo Binotti	familiare
Carlo Battaglini	familiare
Marco Bompiani (canonico, arcidiacono)	consultore
Cristofaro Storani (canonico)	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (canonico, arciprete)	consultore
Paolo Ferretti (dottor, conte)	consultore
Carlo Moscheni (dottor)	consultore
Tomaso Troili (dottor)	consultore
Cesare Ferretti (conte)	consultore
Pier Filippo Martorelli (dottor)	consultore
Lanfranconi (generale dei padri agostiniani) <sup>895</sup>	consultore regolare
Troglioni (abate di S. Giovanni de canonici lateranensi)	consultore regolare
Giacinto Boni da Camerano (lettore maggiore domenicano)	consultore regolare
Pier Simone Pietrobelli (dottor)	fiscale
Giacinto Alessandri (dottor)	procuratore de rei
Pier Francesco Alberani (dottor)	notaio
Tomaso Troglioni (conte)	revisore delle stampe
Cesare Cesarei (dottor)	medico
Giovan Battista Boroni	chirurgo
Simon Guarnieri	spetiale

<sup>894</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, cc. 74r-80r.

<sup>895</sup> Per Pietro Lanfranconi (1596-1674) si veda HC, vol. IV, p. 210; vol. V, p. 228; G. Saracini, *Notitie storiche* cit., pp. 522-523; G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., t. XXVII, p. 72.

Francesco Maria Trionfi	revisore della dogana
Bernardino Cadolini	revisore al porto
Giovanni Paittino	depositario
Diodono Bosdari	interprete delle lingue
Gabrielle Gabrielli	portinaro et affittuario
Michele Gattinoni	mandatario
Giovan Battista Anibaldi	barigello
Giovani Monti	birro
Teodoro Micheli	birro



Tabella 9 - Rollo di Ancona (1668)<sup>896</sup>

Pietro Maria Zanardi, OP	inquisitore
Stefano Benincasa	familiare
Giacinto Fredini	familiare
Fabritio Troglioni (conte)	familiare
Bernardino Giovanelli	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Gioseppe Passeri	familiare
Andrea Bazzoni	familiare
Silvio Recanè	familiare
Paolo Paluntio	familiare
Paolo Binotti	familiare
Carlo Battaglini	familiare
Antonio Ruffini	familiare
Marco Bompiani (canonico, arcidiacono)	consultore
Cristofaro Storani (canonico)	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (canonico, arciprete)	consultore
Paolo Ferretti (conte)	consultore
Carlo Moscheni (dottor)	consultore
Tomaso Trogli (dottor)	consultore
<del>Cesare Ferretti (conte)</del> <sup>897</sup>	consultore
Giovanni Pighetti (canonico)	consultore
Nicolò de Lecci (agostiniano)	consultore regolare
Agnelli (rettore de padri gesuiti)	consultore regolare
Pier Simone Pietrobelli (dottor)	fiscale
Giacinto Alessandri (dottor)	procuratore de rei
Gioseppe Trofello	notaio
Gioseppe Gulinelli (dottor)	medico
Giovan Battista Boroni	chirurgo
Ludovico Tomaso Guarnieri	spetiale
Bartolomeo Ruffini	revisore della dogana
Bernardino Cadolini	revisore al porto

<sup>896</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, cc. 33r-34r.

<sup>897</sup> Tale nome compare barrato e sovrascritto dalla seguente frase: «Levata per non esser dottore, d'ordine della Sacra Congregatione sotto li 9 febbraio 1669», *ivi*, c. 33r.

Camillo Picchi	depositario
Diodono Bosdari	interprete delle lingue
Antonio Salzana	affittuario
Francesco Giachelli	mandatario
Antonio Amodei	procuratore de rei
Gioseppe Roselli	portinaro
Santi Ciccarelli	barigello
Giovani Monti	birro
Francesco Pizzala	birro

Tabella 10 - Rollo di Ancona (1671)<sup>898</sup>

Pietro Maria Zanardi, OP	inquisitore
Stefano Benincasa	familiare
Giacinto Fredini	familiare
Fabritio Troglioni (conte)	familiare
Bernardino Giovanelli	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Gioseppe Passeri	familiare
Andrea Bazzoni	familiare
Silvio Recanè	familiare
Paolo Paluntii	familiare
Paolo Binotti	familiare
Carlo Battaglini	familiare
Antonio Ruffini	familiare
Francesco Giachelli	familiare
Marco Bompiani (canonico)	consultore
Cristofaro Storani (canonico)	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (canonico, arciprete)	consultore
Stefano Marganetti (dottor)	consultore
Carlo Moscheni (dottor)	consultore
Tomaso Troilo (dottor)	consultore
Giovanni Pighetti (canonico)	consultore
Raimondo Ferretti (abate, arcidiacono)	consultore
Nicolò da Lecci (agostiniano)	consultore regolare
Il padre Abbate de canonici regolari <sup>899</sup>	consultore regolare
Pier Simone Pietrobelli (dottor)	fiscale
Giacomo Alessandri (dottor)	procuratore de rei
Gioseppe Trofelli	notaio
Tomaso Troglioni (conte)	revisore delle stampe
Gioseppe Gulinelli (dottor)	medico
Giovan Battista Boroni	cirusico
Ludovico Tomaso Guarnieri	spetiale
Bartolomeo Ruffini	revisore della dogana

<sup>898</sup> ACDF, *St. St.*, DD 5 h, cc. 47r-49v.

<sup>899</sup> Il nome non è specificato.

Bernardino Cadolini	revisore al porto
Camillo Picchi	depositario
Diodono Bosdari	interprete della lingua illirica
(nome non specificato)	affittuario
Lorenzo Bernabei	mandatario
Antonio Amodei	procuratore de carcerati
Gioseppe Roselli	portinaro
Tomaso Riccardi	barigello
Giovanni Monti	birro
Francesco Pizzala	birro

Tabella 11 - Rollo di Ancona (1674)<sup>900</sup>

Alberto Solimano da Genova, OP	inquisitore
Domenico Vincenzi da Trino, OP	vicario
Stefano Benincasa <sup>901</sup>	familiare
Giacinto Freddini	familiare
Fabritio Troglioni (conte)	familiare
Bernardino Giovanelli	familiare
Silvio Recanè	familiare
Bernardino Paluntii	familiare
Bernardino Reppi	familiare
Francesco Giachelli	familiare
Gioseppe Passeri	familiare
Andrea Bazoni [Bazzone]	familiare
Cristofaro Monaci	familiare
Paolo Dinotti	familiare
Carlo Battaglini	familiare
Antonio Ruffini	familiare
Accurtio Carrara (domenicano)	consultore
Nicolò da Lecci (agostiniano)	consultore
Tomaso Serra (gesuita)	consultore
Gabriele da S. Giuseppe (carmelitano scalzo)	consultore
Giovanni Pighetti (canonico, vicario episcopale)	consultore
Raimondo Ferretti (abate, arcidiacono) <sup>902</sup>	consultore
Cristoforo Storani (canonico)	consultore
Marco Bompiani (canonico)	consultore
Giovan Giorgio Mainardi (canonico, arciprete)	consultore
Carlo Moscheni (dottor)	consultore
Tomaso Trogli (dottor)	consultore
Stefano Marganetti (dottor)	consultore

<sup>900</sup> ACDF, *St. St.*, DD 3 b, cc. 1r-4v.

<sup>901</sup> ACAN, 2818, *Lettere del tesoriere generale a Stefano Benincasa, 1674-1694*, cc. n. nn., Il Benincasa venne riconfermato nella propria carica di ingegnere dalla Camera Apostolica con lettera del 25 agosto 1691.

<sup>902</sup> G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., pp. 61-63. Nato ad Ancona nel 1650, figlio del conte Cesare Ferretti, Raimondo ottenne la laurea *in utroque iure* appena prima di essere ordinato arcidiacono nella cattedrale cittadina. Governatore di Loreto, poi vescovo di Recanati e di Loreto, venne infine nominato arcivescovo di Ravenna nel 1701, dove sarebbe poi morto nel 1719. Del periodo anconetano, il Colucci attesta il grande impegno profuso dall'abate nella locale Accademia degli Anelanti, fondata dal padre e con sede proprio nel palazzo dei conti Ferretti.

Pier Simone Pietrobelli (dottor)	fiscale
Giacomo Alessandri (dottor)	procuratore de rei
Alessandro Theodori da Jesi	notaio
Gioseppe Troffello	notaio
Lodovico da Correggio (domenicano)	custode delle carceri
Antonio Amodei	procuratore de carcerati
Camillo Pichi <sup>903</sup>	depositario
Tomaso Troglioni (conte)	revisore alle stampe
Camillo Paligo	revisore della dogana
Bartolomeo Cadolini	revisore al porto
Moise Zepilli	revisore de libri ebraici
Gioseppe Golinelli (dottor)	medico
Giovanni (Felice?) (Franci?)	barbiere
Ludovico Tomaso Guarnieri	spetiale
Michel Angelo Gattinoni	mandatario
Tomaso Riccardi (capitan)	barigello
Giovanni Monti	birro
Francesco Pizzala	birro
Bonfiglio (Preiconio?)	servitore del Sant'Offitio

---

<sup>903</sup> G. Colucci, *Delle antichità picene* cit., p. 84: «di una delle nobili famiglie Anconitane fu d'elevatissimo ingegno».

Tabella 12 – Patentati dell’Inquisizione di Ancona in possesso di altre cariche (1775)

PATENTATO	PATENTE (SO)	ALTRI INCARICHI ESERCITATI
Saverio Betti	cancelliere	segretario e cancelliere del pubblico di detta città e cancelleria della commenda di Malta del signor commendatore Reitani
Giuseppe Balbi	avvocato fiscale	console della santa religione di Malta, pagatore delli soldati del presidio di Ancona, e procuratore de rei del tribunale vescovile
Luigi Latini	vicecancellier e sostituto	cancelliere del consolato della santa religione di Malta
Canonico Pacifici	servitore	famigliare della Santa Casa di Loreto e Calafato dell’Assento della RC
Antonio Manfri	esecutore	ufficiale della compagnia de bombardieri, falegname della RC e provveditore del pane per li carcerati del Governo
Francesco Amadio	famulo del consultore Speciali	ufficiale delle milizie e ministro del Braccio
Andrea Candelara	esecutore	ministro dello stesso Braccio, e provveditore della tesoreria della Marca
Stefano Renaldi	revisore de libri	ministro delle dogane camerale di Ancona
Luzio Manzoni	revisore de libri	ministro provveditore del lotto per la RC e ministro dell’appaltatore generale dell’alume
(Marchese) Alessandro Membrini	familiare	patentato del serenissimo duca di Modena
Giovan Domenico Vicarelli	(macellaio) <sup>904</sup>	appaltatore delli pubblici macelli di Ancona e Macerata
Gaetano Alessandrini	(macellaio)	appaltatore delli pubblici macelli di Ancona e Macerata
(Conte) Gaetano Bonarelli	familiare	ministro delle dogane camerale di Ancona e ministro de panni, esettore forastiere della RC
(Conte) Domenico Fanelli	familiare	patentato della Santa Casa di Loreto
(Marchese) Giovanni Antonio Leguccioni	familiare	patentato della Santa Casa
Muzio Bonardini	cancelliere della vicaria di Falconara	patentato della Santa Casa sudetta e sempre domiciliato in Ancona
(Conte) Filippo Camerato	familiare	con privilegio e patente dell’elettor di Baviera
Francesco Rossi	custode delle carceri	ufficiale della milizia
Mateo Tauro Richi	provveditor de carcerati	olandese
Andrea Ragni	muratore	capo mastro del publico di Ancona

<sup>904</sup> Tra parentesi sono contenuti i titoli nobiliari e la tipologia di patente inquisitoriale che probabilmente fu goduta dall’individuo e che è possibile dedurre dagli incarichi contenuti nella terza colonna.

Liberato Civilli	(pescatore)	appaltatore della pubblica pescaria di Ancona
Giorgio di Giovanni	(interprete delle lingue)	greco levantino
Antonio Cecchino	(macellaio)	pubblico nocino venditore di carni porcine d'altro
Giuseppe Bersaglia	(birro)	soldato a cavallo
Francesco Tonti	(birro)	soldato a cavallo
Giuseppe Tortaglini	(birro)	soldato a cavallo
Antonio Mantelli	-	appaltatore pubblico di forno del pane venale e patentato dell'eminentissimo vescovo
Sebastiano Doni	-	appaltatore della polvere della RC
Lorenzo di Gian. Santi	-	pubblico sensale del tribunale del consolato di Ancona
Giovanni Marchetti	-	soldato a cavallo e con privilegio delli reverendi padri camaldolesi di Monte d'Ancona
Vicaria inquisitoriale di Falconara		
Giuseppe Grati	vicario	ministro fattore de beni della Santa Casa di Falconara e Castel Ferretti, solidalmente obbligato in detta fattoria per istromento col di lui fratello Giovan Battista
Carlo Piglietti	mandatario	affittuario della Santa Casa di Loreto
Marco Paceri	servitore	affittuario appaltatore del publico molino della comunità di Ancona, con privilegio di altri tribunali
Vicaria inquisitoriale di Macerata		
Muzio Flavi	familiare	capitano ufficiale d'una compagnia di quelle milizie
Pietro Andreanelli	(doganiere)	appaltatore della gabella camerale delle case brugiate, e maestro di posta de cavalli di detta posta
Domenico Antonio Sbollino	(doganiere)	maestro di posta de cavalli di Sinigaglia
Antonio Rossi	(doganiere)	gabelliere camerale della gabella di Marotto e maestro di posta de cavalli di detta posta di Marotto







## Fonti e bibliografia

### Fonti manoscritte

ACDF	<i>Decreta</i>	1599, 1600-1601, 1605, 1607, 1610, 1615, 1617, 1619, 1621, 1624, 1625, 1629, 1631, 1632, 1633, 1639, 1640, 1641, 1658, 1663, 1668, 1670, 1689, 1693
	<i>Iuramenta</i>	1, 2
	<i>St. St.</i>	D 2 e, DD 1 e, DD 2 b, DD 2 c, DD 2 d, DD 2 e, DD 2 f, DD 2 i, DD 3 a, DD 3 b, DD 3 c, DD 3 d, DD 3 e, DD 3 f, DD 4 b, DD 4 c, DD 4 d, DD 4 e, DD 4 f, DD 4 g, DD 4 h, DD 5 a, DD 5 b, DD 5 c, DD 5 d, DD 5 e, DD 5 h, EE 3 a, FF 3 l, FF 3 n, FF 3 r, FF 4 l, GG 1 a, HH 2 g, I 2 e, I 2 f, I 3 e, II 2 h, II 2 l, II 2 n, L 6 h, L 6 o, LL 1 a, LL 1 b (I), LL 1 c, LL 1 f, LL 1 h, M 2 m, P 1 a, P 3 a, Q 2 d, Q 2 r, Q 3 d, Q 4 xx, S 5 b (I), S 6 d, UV 11, UV 16, UV 47
ASAN	<i>Inquisizione</i>	1-9
	<i>Notarile</i>	notaio Lelio Berardi (n. 1284)
ASBO	<i>Demaniale</i>	3/6669, 4/7592
ASR	<i>Odescalchi</i>	2 C 9, 3 B 7
	<i>Trib. Crim. Gov.</i>	<i>Registrazione d'atti:</i> 364, 650 <i>Registrazione d'atti-brogliacci:</i> 649, 650
ASV	ACI	<i>Varia:</i> 9
	<i>Bandi sciolti</i>	Serie I
	<i>Carpegna</i>	167
	<i>Miscellaneo</i>	Arm. III, 18
	<i>Segr. di Stato</i>	<i>Malta:</i> 152 A
BAB	-	B 1873, 1897, 1941, 1943
BAL	<i>Cors.</i>	1376
BAV	<i>Barb. lat.</i>	1367, 1544, 6336
	<i>Ferrajoli</i>	759

	<i>Ottob. lat.</i>	1113
	<i>Reg. lat.</i>	388
	<i>Vat. lat.</i>	10432, 10852, 13325, 13422
BCR	<i>Lettere a cardinali</i>	349
	<i>SCSOfficii</i>	264
BPJ	<i>Pianetti</i>	395

## Fonti a stampa

ALBERTINI A., *Tractatus seu quaestio de secreto, quando debeat aut non debeat revelari*, Valentie, 1528 (2 ed. Valentie., Industria probi viri Francisci Romani, 1534).

ALBIZZI F., *Risposta all'Historia della Sacra Inquisizione composta già dal R. P. Paolo Servita [...]*, 2° ed., 1650 circa;

- *De inconstantia in iure admittenda, vel non*, Amstelaedami [Lugduni], sumptibus Ioannis Antonij Huguetan, 1683;

- *De inconstantia in iudiciis tractatus*, Romae, sumptibus Francisci Antonij Galleri, & Josephi San-Germani Corbi, 1698.

BARBOSA A., *Variae tractationes iuris in quibus continentur quinque tractatus legales*, Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1631;

- *Iuris ecclesiastici universi libri tres in quibus de personis, de locis, de rebus ecclesiasticis plenissime agitur*, Lugduni, sumptibus Haer. Petri Prost et alii, 1645 (1° ed. Lugduni, sumptibus Laurentii Durand, 1634);

- *Collectanea doctorum in ius pontificium universum*, voll. 6, Lugduni, sumptibus Anisson et Posuel, 1716 (1° ed. Roma, ex typographia Revendae Camerae Apostolicae, 1626).

BUGLIONI M., *Istoria del Convento di S. Francesco dell'Ordine dei Minori d'Ancona dedicata all'inclito Senato Anconitano*, Ancona, nella Stamperia di Pietro Ferri, 1795.

CAGNAZZO DA TAGGIA G., *Summa Summarum quae Tabiena dicitur*, Bononiae, Benedicti Hectoris bibliopolae, 1517.

CANEPARO G. M., *Scudo inespugnabile de cavaglieri di santa fede della croce di san Pietro Martire*, Milano, Pacifico Ponzio, 1579;

- *Modo et regola che si debbe tener per sapersi ben confessarsi*, Brescia, eredi Giacomo Britannico, 1593.

*Capitoli che devono osservare li confratelli della compagnia della santissima croce di Bologna ampliati, e riformati nuovamente l'anno MDCXXXVII*, in Bologna, presso Clemente Ferroni, 1637.

CARENA C., *Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1669 (ed. or. Cremonae, apud Marc'Ant. Belpierum, 1636).

CLARO G., *Sententiae receptae*, Venetiis, apud Ioannem Gryphium, 1568.

DECIANI T., *Tractatus criminalis*, 2 voll., Venetiis, Franciscum de Franciscis Senensem, 1590 (1° ed. Ventiis, apud Ioannem et Andream Zenarios, 1590).

DEL BENE T., *De officio S. Inquisitionis circa heresim*, 2 voll., Lugduni, apud Ioannis Antonii Hugvetan, 1666.

DE LUCA G. B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, 15 voll., Romae, 1669-1673;

- *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica [...]*, Roma, Giuseppe Corvo, 1673;

- *Del giuoco dell'ombre*, Roma, Giacomo Dragondelli, 1674;

- *Il cavaliere e la dama*, Roma, per il Dragondelli, 1675;

- *Il vescovo pratico ovvero discorsi familiari nell'ore oziose de giorni canicolari dell'anno 1674*, Roma, Eredi Corbelletti, 1675;

- *Il religioso pratico dell'uno, e dell'altro sesso*, in Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1679;

- *Il cardinale della S. Romana Chiesa pratico*, in Roma, presso la stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680;

- *Il principe cristiano pratico*, Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680;

- *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Ramanae Curiae*, Roma, ex typographia reverendae camerae apostolicae, 1682.

DIANA A., *Resolutiones morales*, Montibus, Francisci Wavdraei, 1636 (1° ed. Lione, 1635).

ERASMUS ROTERODAMUS D., *Opera omnia*, recognovit J. Clericus, 10 voll., Lugduni Batavorum, cura et impensis P. Vander Aa, 1703-1706 (rist. anast. Hildesheim, Georg Olms, 1961).

EYMERICH N., *Directorium Inquisitorum. Denuo ex collatione plurium exemplarium emendatum, et accessione multarum literarum apostolicarum officio Sancta Inquisitionis deservientium locupletatum, cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegna*, Romae, in Aedibus Populi Romani, 1578.

FARINACCI P., *Tractatus de haeresi*, Romae, apud Andreai Phei, 1616.

FERRARI L., *Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis*, editio secunda, 8 tt., Bononiae, sed prostant Venetiis, apud Franciscum Stortis, 1752-1753.

FONTANA V. M., *Sacrum theatrum dominicanum*, Roma, ex Typographia Nicolai Angeli-Tinassij, 1666.

GUERREIRO CAMACHO DE ABOIM D., *Opusculum de privilegijs familiarium, officialumque Sanctae Inquisitionis*, 2° ed., Ulyssipone occidentali, Antonii de Sousa Sylva, 1735 (ed. or. Coimbra, Joannis Antunes, 1699).

*La vita dell'insigne guerriere Saporoso Matteucci da Fermo [...]*, Fermo, Giovanni Francesco de' Monti e Fratelli stampatori priorali e camerale, 1699.

LOCATI U., *Opus quod iudiciale Inquisitorum dicitur*, Romae, apud Antonii Blandii Impressores camerales, 1570 (1° ed. 1568, Romae, apud haeredes Antonii Bladii);  
- *Praxis iudiciaria inquisitorum*, 2° ed., Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1583.

MASINI E., *Sacro arsenale, ouero prattica dell'officio della Santa Inquisitione*, Genoua, Giuseppe Pavoni, 1621;  
- *Sacro Arsenale ovvero Prattica dell'O. della S. Inq. del P. Th. Menghini OP e del dottor Gio. Pasqualone*, 2a ed., Roma, nella stamperia della Reverenda camera Apostolica, 1705.

MENGHINI T., *Regole del tribunale del sant'Offizio praticate in alcuni casi immaginarij da frate Tomaso Menghini d'Albacina [...] per lume de' vicarij della di lui giurisdictione*, Ancona, nella stamperia di Francesco Serafini, 1683;  
- *Sacro Arsenale ovvero Prattica dell'O. della S. Inq. del P. Th. Menghini OP e del dottor Gio. Pasqualone*, Roma, nella stamperia della Reverenda camera Apostolica, 1705.

PARAMO DE L., *De origine et progressus officii Sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate et utilitate*, Matriti, ex Typographia Regia, 1598.

PEÑA F., *Introductio seu praxis inquisitorum*, 1655 (copia manoscritta del 1605).

PIGNATELLI F. G., *Consultationes canonicae pro publico uso quotidiano*, 10 voll., Romae, Typis Angeli Bernabò, 1668-1700.

PORCELLI G. B., *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, Astae, apud Virgilium de Zangrandis, 1610 [ma in realtà post 1612].

PORTENARI A., *Della felicità di Padova*, Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623.

RATEGNO B. (BERNARDUS COMENSIS), *Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis et eiusdem Tractatus de strigibus cum annotationibus Francisci Pegnae. Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus De protestatione circa materiam fidei, alter De signis pertinacia haereticae prauitatis*, Romae, ex officina Bartholomaei Grassi, 1584 (ed. or. Milano, 1566).

*Repertorium inquisitorum prauitatis haereticae*, Venetiis, apud Damianum Zenarum, 1588 (ed. or. 1494).

RODRIGUEZ FERROSINO N., *Tractatus criminalium*, 2 voll., Lugduni, sumptibus Petri Chevalier, 1670.

ROJAS J. DE, *Singularia iuris in fauorem fidei, haeresisque detestationem, tractatus de haereticis, cum quinquaginta analyticis assertionibus, et priuilegijs inquisitorum. Cum annotationibus Francisci Pegnae. Adiectis quaestionibus 25 coram iudicibus fisci Sanctae Inquisitionis controuerti solitis. Authore Gabriele a Quemada*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1583.

SALELLES S., *De Materiis Tribunalium S. Inquisitionis*, 3 voll., Romae, ex typographia Io. Petri Collinii, 1651-1656.

SANTARELLI A., *Tractatus de haeresi, schismate, apostasia, sollicitatione in sacramento poenitentiae, et de potestate Romani Pontificis in his delictis puniendis*, Romae, apud Haeredem Bartholomaei Zannetti, 1625.

SARACINI G., *Notitie storiche della città d'Ancona*, Roma, Nicoló Angelo Tinassi, 1675.

SARPI P. (FRA), *Historia dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio Dell'Inquisizione nella Città, e Dominio di Venetia*, 1675.

SIMANCAS D. DE, *Enchiridion iudicum violatae religionis ad extirpandas haeresis*, Antuerpiae,

Christophori Plantini, 1573 (1a ed. Venezia, 1569);

- *De catholicis institutionibus liber*, Romae, in Aedibus Populi Romani, 1575 (ed. or., *Institutiones catholicae quibus ordine ac breuitate diseritur quicquid ad praecauendas & extirpandas haereses necessarium est*, Vallisoleti, ex officina Aegidij de Colomies, 1552);

- [D. Velázquez], *Defensio Statuti Toletani a Sede Apostolica saepe confirmati, pro his, qui bono et incontaminato genere nati sunt*, Antuerpiae, Henricus Zebertus Dunghen, 1575;

- *La vida y cosas notables del Senor Obispo de Zamora Don Diego de Simancas [...] escrita por el susodicho*, in *Autobiografías y memorias coleccionadas y ilustradas por M. Serrano y Sanz*, Madrid, NBAE, 1907.

SOUSA A. DE, *Aphorismi inquisitorum in quattuor libri distributi*, Lugduni, Philippi Borde et alii, 1669 (ed. or. Ulyssiponae, apud Petrum Craesbeeck, 1630).

STRACCA B., *De assecurationibus [...]*, Amstelodami, apud Judocum Pluymer bibliopolam, 1658 (1° ed. Venetiis, 1596).

TALUCCI C., *Il passaggio di D. Maria D'Austria Regina d'Ungheria per lo stato ecclesiastico l'anno 1631*, Augusta, E. Willelmo, 1631.

*Tractatus Universi Iuris*, 25 voll., Venetiis, ad signum Aquilae se renouantis, 1584-1586.

UBERTI C., *Libro quarto della croce*, Vercelli, G. Francesco Pellipari, 1585;

- *Libro primo della croce*, Milano, Pacifico Ponzio, 1586;

- *Libro quinto della croce*, Ivrea, Giacomo Rolleti, 1586;



- *Libro secondo della croce*, Novara, Francesco Sesalli, 1586;
- *Libro terzo della croce*, Milano, Pacifico Ponzio, 1586.

## Letteratura secondaria

*Actes del VII Congr s d'Hist ria Moderna de Catalunya: «Catalunya, entre la guerra i la pau, 1713, 1813», Barcelona, 17-20 desembre 2013*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013.

ADAMS N., *Fontana, Giacomo (Jacomo)*, DBI, vol. XLVIII (1997), pp. 669-671.

*A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione, Roma, 21-23 febbraio 2008*, Atti dei Convegni Lincei, 260, Roma, Scienze e Lettere, 2011.

AGO R., *Sovrano pontefice e societ  di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda met  del XVII secolo*, in C. Brice, M. A. Visceglia (a cura di), *C r monial* cit., pp. 223-238;

- *Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 389-412;

- *Innocenzo XII*, EP, vol. III (2000), pp. 394-404;

- *Innocenzo XII, papa*, DBI, vol. LXII (2004), pp. 495-500.

ALBERIGO G., DOSSETTI G. A., JEDIN H., JOANNOU P. P., LEONARDI C., PRODI P. (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973.

ALCAL  A. (a cura di), *Inquisici n espa ola y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984.

ALESSI G., *La comparsa di una polizia moderna*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia* cit., 2002, pp. 33-44.

ALFIERI N., *Topografia storica di Ancona antica*, «Atti e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Marche», serie V, vol. II (1938);

- *Ancona nell'antichit *, in V. Burattini, G. Treglia, *Guida generale delle Marche* cit.

ALONSO TEJADA L., *Ocaso de la Inquisici n en los  ltimos a os del reinado de Fernando VII: Juntas de Fe, Juntas Apost licas, conspiraciones realistas*, Madrid, Zero, 1969.

AMABILE L., *Il Santo Officio dell'Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti*, 2 voll., Citt  di Castello, Lapi, 1892 (rist. anast. Soveria Mannelli, Rubbettino, 1987).

ANDREONI L., *Dare credito alle città. L'attività di due prestatori ebrei nella Marca di metà Cinquecento*, in *Atti del XLV convegno di studi maceratesi, Abbazia di Fiastra, 28-29 novembre 2009*, Macerata, Centro di studi storici maceratesi, 2011, pp. 333-365;

- «*Per l'amore delli miei figlioli*». *Riflessioni su alcune conversioni di ebrei a Recanati nel Cinquecento*, in D. Fioretti (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani cit.*, pp. 105-172;

- (a cura di), *Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche (secc. XV-XIX)*, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2012;

- *Le «opulentissime facoltà» degli ebrei di Ancona. Appunti per un'indagine su commercio, tassazione e litigi tra XVII e XVIII secolo*, in Id. (a cura di), *Ebrei nelle Marche cit.*, pp. 95-110;

- «*Perche non se habbia più a tribulare*». *Gli ebrei della Marca fra spazi economici e conflitti giudiziari alla metà del XVI secolo*, in M. Caffiero, A. Esposito (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa cit.*, 2012, pp. 109-147;

- *Privilegi mercantili e minoranze ebraiche: levantini ad Ancona nel XVI secolo*, in *Gli ebrei e le Marche: ricerche, prospettive, didattica*, «*Marca/Marche*», 3 (2014), pp. 51-68.

ANDRETTA S., *Clemente XI, papa*, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 302-320;

- *Conti, Carlo*, DBI, vol. XXVIII (1983), pp. 376-378;

- *Clemente XI*, EP, vol. III (2000), pp. 405-420.

ANGELI G., *Lettere del sant'uffizio di Roma all'inquisizione di Padova (1567-1660)*, Padova, Centro Studi Antoniani, 2013.

*Ankon*, Ancona, Adriatica Editrice, 1992.

ANNIBALETTI G., *L'abolizione dell'Inquisizione mantovana e la distruzione del suo archivio (1782)*, «*Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Milano*», 48 (1995), pp. 195-200.

ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento. Un momento della storia mercantile del Medio Adriatico*, «*Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*», 6 (1972), pp. 41-108.

ANSELMIS S., BONAZZOLI V. (a cura di), *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, Senigallia, Sapere Nuovo, 1993.

ANTONIELLI L. (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002;

- *Le licenze di porto d'armi nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in Antonielli L., C. Donati (a cura di), *Al di là della storia militare cit.*, 2004, pp. 99-125;

- (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010;

- (a cura di), *La società e il territorio: il controllo attraverso fiduciari*, (atti del convegno internazionale tenutosi a Gargnano sul Garda, 19-21 novembre 2015), Soveria Mannelli, Rubbettino (in corso di pubblicazione);

- (a cura di), *Police effectiveness: la dislocazione sul territorio e la logica del soldo*, (atti del convegno internazionale tenutosi a Gargnano sul Garda, 21-22 ottobre 2016), Soveria Mannelli, Rubbettino (in corso di pubblicazione).

ANTONIELLI L., DONATI C. (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003;

- (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.

ARANDA PÉREZ F. J. (a cura di), *El Mundo Rural en la España Moderna*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.

ARMANDO D., *L'arcivescovo Oppizzoni e l'Inquisizione bolognese*, in M. Tagliaferri (a cura di), *Il cardinale Carlo Oppizzoni cit.*, pp. 55-73;

- *Nel cantiere dell'Inquisizione: la riapertura dei tribunali del Sant'Uffizio negli anni della Restaurazione*, in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto cit.*, pp. 233-254.

ARMOGATHE J.-R., *Le quiétisme*, Paris, Presses Universitaires de France, 1973.

ARNOLD J. H., *Inquisizione medievale*, DSI, pp. 809-811.

ARTOLA M., *La España de Fernando VII*, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

*Ascetica cristiana e ascetica giansenista e quietista nelle regioni d'influenza avellanita*, Fonte Avellana, Centro di Studi Avellaniti, 1977.

ASCH R. C., BIRKE A. M. (a cura di), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, 1450-1650*, Oxford, 1991.

ASHTOR E., *The Jews and the Mediterranean Economy, X-XV Centuries*, London, Galliard, 1983.

ASSO C., *La teologia e la grammatica. La controversia tra Erasmo ed Edward Lee*, Firenze, Olschki, 1993.

AUBERT A., *Paolo IV. Politica, Inquisizione e storiografia*, Firenze, Le Lettere, 1999 (già edito in *Paolo IV nel giudizio dell'età della Controriforma*, Città di Castello, Tiferno Grafica, 1990);

- *Paolo IV*, EP, vol. III (2000), pp. 128-142.

BACKUS I. D., BENEDICT P. (a cura di), *Calvin and His Influence 1509-2009*, New York, Oxford University Press, 2011.

- BAINTON R. H., *Bernardino Ochino esule e riformatore senese del Cinquecento (1487-1563)*, Firenze, Sansoni, 1940;
- *Erasmus of Christendom*, New York, Scribner, 1969 (trad. it.: *Erasmus della cristianità*, Firenze, Sansoni, 1970);
  - *La Riforma protestante*, Torino, Einaudi, 2000.
- BALANCY E., *Violencia civil en la Andalucía Moderna (ss. XVI-XVII). Familiares de la Inquisición y banderías locales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999.
- BANDINI G., *La lotta contro il quietismo in Italia*, «Il Diritto Ecclesiastico», 1 (1947), pp. 35-46.
- BALDINI U. (a cura di), *La Polemica europea sull'inquisizione*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015.
- BARONI M. F. (a cura di), *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, 2 tt., Milano, Capriolo, 1976.
- BAZZOCCHI A., *Fra' Agostino cardinale Aracoeli vescovo e inquisitore al culmine dell'età post-tridentina*, Faenza, Carta Bianca Editore, 2016.
- BECATTINI F., *Fatti attinenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, Anton Giuseppe Pagani, 1782 (rist. anast. Bologna, Forni, 1981, con errata attribuzione a Modesto Rastrelli).
- BECKER R., *Madruzzo, Giovanni Ludovico*, DBI, vol. LXVII (2006), pp. 181-186.
- BELLINI P., *'Denunciatio evangelica' e 'Denunciatio iudicialis'.* *Un capitolo di storia disciplinare della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1986.
- BELTRAMI G., *Notizie su prefetti e referendari della Segnatura Apostolica desunte dai brevi di nomina*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1972.
- BENEDETTI M., *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008;
- *Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo*, in L. Antonelli (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 21-43;
  - *Gregorio IX: gli inquisitori, i frati e gli eretici*, in *Gregorio IX e gli ordini Mendicanti* cit., pp. 295-323;
  - *Gregorio X, il cardinale Orsini e gli eretici*, in *Gregorio X pontefice* cit., pp. 111-126.
- BENIGNO F., *Ripensare il nepotismo papale nel Seicento*, «Storica», 12 (2006), pp. 93-113 (ora in Id., *Favoriti e ribelli: stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 79-97).
- BENASSAR B., *Aux origines du caciquisme : les familiers de l'Inquisition en Andalousie au XVII siècle?*, «Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien», 27 (1976), pp. 63-71;

- *L'Inquisition Espagnole: XVe-XVIe siècle*, Paris, Hachette, 1979 (trad. spagnola: *Inquisición española: poder político y control social*, Barcelona, Crítica, 1984; trad. it: *Storia dell'Inquisizione spagnola*, Milano, Rizzoli, 1980).

BENZONI G., *Paolo III*, EP, vol. III (2000), pp. 91-111.

BERTOLA A., *Familiers des évêques*, in *Dictionnaire de Droit Canonique* cit., vol. V, pp. 809-810.

BERTONE T., *Il governo della Chiesa nel pensiero di Benedetto XIV*, Roma, LAS, 1977.

BETHENCOURT F., *Declínio e extinção do Santo Ofício*, «Revista de História Económica e Social», 20 (1987), pp. 77-85;

- *História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994 (trad. francese: *L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie, XVe-XIXe siècle*. Paris, Fayard, 1995; trad. spagnola: *La Inquisición en la época moderna: España, Portugal, e Italia, siglos XV-XIX*, Madrid, Akal, 1997; trad. inglese rivista: *The Inquisition. A Global History, 1478-1834*. Cambridge, Cambridge University Press, 2009).

BIAGIONI M., *La ragione dell'immortalità: la disputa tra Francesco Pucci e Fausto Sozzini "De statu primi hominis ante lapsum"*, in L. Szczucki (a cura di), *Faustus Socinus* cit., pp. 53-89.

BIAGIONI M., FELICI L., *La Riforma radicale nell'Europa del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

BIASIORI L., *L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2015.

BIFERALI F., FIRPO M., *Immagini ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

BILLANOVICH L., GIOS P. (a cura di), *Gregorio Barbarigo patrizio veneto, vescovo e cardinale nella tarda Controriforma (1625-1697)*, Padova, Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana, 1999.

BIONDI A., *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il "Sacro Tribunale" a Modena (1292-1785)*, «Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 73-90;

- (a cura di), *Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel '700*, Modena, Mucchi, 1986;

- *La "Nuova Inquisizione" a Modena. Tre inquisitori (1589-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 61-76.

BIROCCHI I. ET ALII (direzione), M. L. Carlini et alii (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, 2013.

BIROCCHI I., FABBRICATORE E., *De Luca, Giovanni Battista*, in I. Birocchi et alii (direzione), *Dizionario biografico cit.*, vol. I, pp. 685-689.

BLACK C. F., *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989;

- *Introduction: The Confraternity Context*, in Id., P. Gravestock (a cura di), *Early Modern Confraternities cit.*, pp. 1-34;

- *The Italian Inquisition*, New Haven and London, Yale University Press, 2009 (trad. it.: *Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013);

- *Confraternite, Italia*, DSI, pp. 377-381;

- *Confraternities and the Italian Inquisition*, in S. Pastore, A. Prosperi, N. Terpstra (a cura di), *Brotherhood and Boundaries. Fraternità e barriere*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 293-306.

BLACK C. F., P. GRAVESTOCK (a cura di), *Early Modern Confraternities in Europe and the America*, Aldershot and Burlington, Ashgate, 2006.

BLET P., *Innocent XI et l'assemblée du clergé de France en 1682. La rédaction du bref 'Paternae charitatis'*, «Archivum Historiae Pontificiae», 7 (1969), pp. 329-377.

BLICKE P., *La Riforma luterana e la guerra dei contadini. La Rivoluzione del 1525*, Bologna, Il Mulino, 1983.

BLOCH M., *La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e riflessioni (1921)*, Roma, Donzelli, 2004, ed. or. *Souvenirs de guerre (1914-1915)*, Parigi, Armand Colin, 1969.

BOEGLIN M., *Valdés, Fernando de*, DSI, pp. 1622-1625.

BOESCH S., SEBASTIANI G. & L. (a cura di), *Culto dei Santi. Istituzioni e classi sociali in età preindustriale*, Roma, Japadre, 1984.

BONAZZOLI V., *Ebrei italiani, portoghesi, levantini sulla piazza commerciale di Ancona intorno alla metà del Cinquecento*, in *Gli ebrei e Venezia cit.*, pp. 727-770;

- *Una identità ricostruita. I portoghesi ad Ancona dal 1530 al 1537*, «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», 5 (2001-2002), pp. 9-38.

BONNICIA., *L'Inquisizione di Malta (1561-1798). Riflessioni critiche circa il materiale edito e inedito*, «Melita Historica», 5 (1968), pp. 3-31;

- *A trial in front an inquisitor of Malta (1562-1798)*, Rabat, PEGLtd, 1998;

- *Medieval and roman Inquisition in Malta*, San Gwann, PEGLtd, 1998;

- *Malta dai Manoscritti della Stanza Storica dell'Archivio della Congregazione della Fede*, «Melita Historica», 13 (2002), pp. 229-238.

BONORA E., *I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell'esperienza religiosa dei primi barnabiti*, Firenze, Le Lettere, 1998;

- *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001;

- *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007;

- *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, «Rivista Storica Italiana», 120 (2008), pp. 968-1002.

BORGATTI M., *Pistola*, in *Enciclopedia Treccani*, vol. XXVII, pp. 429-432.

BORRACCINI R. M., *Un sequestro librario alla fiera di Recanati del 1600*, in Id., R. Rusconi (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura cit.*, pp. 397-438.

BORRACCINI R. M., RUSCONI R. (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006.

BORROMEO A., *Fornari, Callisto*, DBI, vol. XLIX (1997), pp. 73-74;

- (a cura di), *L'Inquisizione. Atti del Simposio internazionale*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003;

- *Abolizione dei tribunali, Italia*, DSI, pp. 6-8;

- *Carena, Cesare*, DSI, pp. 272-273;

- *Eymerich, Nicolau*, DSI, pp. 568-570.

BÖSEL R. ET ALII (a cura di), *Innocenzo XI Odescalchi*, Roma, Viella, 2014.

BOSSY J., *Christianity in the West, 1400-1700*, Oxford, Oxford University Press, 1985 (trad. it.: J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per la storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1998).

BOUTER N. (a cura di), *Écrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2006.

BOUWSMA W. J., *Giovanni Calvino*, Roma-Bari, Laterza, 1992.

BRAMBILLA E., *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati cit.*, 2003, pp. 73-110;

- *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000;



- *I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell'Italia centro settentrionale e la loro secolarizzazione*, in C. Donati, H. Flachenecker (a cura di), *Le secolarizzazioni cit.*, 2003, pp. 99-112;

- *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006;

- *Familiari, Italia*, DSI, pp. 575-576.

BRAVO LOZANO J., *Testamentos de familiares del Santo Oficio. Algunos problemas*, in J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición cit.*, 1980, pp. 285-292.

BRICE C., VISCEGLIA M. A. (a cura di), *Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XVIIe siècle)*, Roma, École française de Rome, 1997.

BRUNELLI G., *Paolo V, papa (Camillo Borghese)*, DSI, pp. 1166-1167;

- *Urbano VIII, papa (Maffeo Barberini)*, DSI, pp. 1616-1617.

BRUSCHI C., *Familia inquisitionis: a study on the inquisitors' entourage (XIII-XIV centuries)*, «Mélanges de l'école Française en Rome. Moyen Âge», Roma, 125/2 (2013), pp. 537-572.

BUGLIONI M., *Istoria del Convento di S. Francesco dell'Ordine de Minori d'Ancona dedicata all'inclito Senato Anconitano*, Ancona, nella Stamperia di Pietro Ferri, 1795.

*Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio a S. Leone Magno usque ad praesens*, cura et studio Aloysii Tomassetti, 24 voll. cum appendix. Augustae Taurinorum, Seb. Franco-H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus [A. Vecco], 1857-1872.

BURATTINI V., TREGLIA G., *Guida generale delle Marche cit.* Ancona, SMEGAR, 1950.

BUSTAFFA F., *Como, palazzo Erba*, in *Gli Odescalchi a Como cit.*, pp. 98-100;

- *La famiglia Odescalchi e i suoi rami comaschi*, in *Gli Odescalchi a Como cit.*, pp. 155-162.

BUTTI DE LIMA P. (a cura di), *Historia. Saggi presentati in occasione dei vent'anni della Scuola Superiore di Studi Storici*, San Marino, Aiep Editore, 2010.

CAFFIERO M., *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004.

CAFFIERO M., ESPOSITO A. (a cura di), *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Padova, Esedra, 2012.

- CALAINHO BUONO D., *Desventuras de um falso agente inquisitorial no Nordeste setecentista*, ANPUH-RJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2002;  
- *Agentes da fé: familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil Colonial*, Bauru (SP), Edusc 2006.
- CALLIMANI R., *L'Inquisizione a Venezia. Eretici e processi 1548-1674*, Milano, Mondadori, 2003.
- CAMAIONI M., "Non c'è altra vera religione che quella di Cristo". Bernardino Ochino e il francescanesimo radicale di fronte alla Riforma. Una ricerca in corso, «Studi francescani» 112 (2015), pp. 441-510.
- CAMERON E., *The European Reformation*, Oxford, Clarendon Press, 1991 (II ed. riv. Oxford, Oxford University Press, 2012).
- CANETTI L., *L'invenzione della memoria. Il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori*, Spoleto, CISAM, 1996.
- CANOSA R., *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla meta del Cinquecento alla fine del Settecento*, 5 voll., Roma, Sapere 2000, 1986-1990.
- CANOSA R., COLONNELLO I., *L'ultima eresia. Quietisti e Inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento*, Palermo, Sellerio, 1986.
- CANTIMORI D., *Eretici italiani del Cinquecento*, a cura di A. Prosperi, Torino, Einaudi, 2009.
- CANTÙ F., VISCEGLIA M. A. (a cura di), *Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma, Viella, 2003.
- CAPRA C. (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, 2 voll., Milano-Bologna, Cisalpino, 1999.
- CARACCILO A., *Francesco Trionfi capitalista e magnate d'Ancona*, Milano, Giuffrè, 1962;  
- *Il porto franco di Ancona nel XVIII secolo. Crescita e crisi di un ambiente mercantile*, Senigallia, Sapere Nuovo, 2002 (ed. or. *Le port franc d'Ancône. Croissance et impasse d'un milieu marchand au XVIII siècle*, Paris, SEVPEN, 1965).
- CARACCILO A., CARAVALE M., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Utet, 1978.
- CÁRCELES DE GEA B., *Reforma/abolición del Tribunal de la Inquisición (1812-1823). La constitución de la 'autoridad absoluta'*, «Manuscripts», 17 (1999), pp. 179-199;  
- *Abolir l'Inquisition d'Espagne: une lettre de l'abbé Grégoire*, «Annales Historique de la Révolution Française», 3 (2003), pp. 121-132.

CARDELLA L., *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa*, 9 voll., Roma, Stamperia Pagliarini, 1793.

CARDINALE M., *La soppressione del Collegio dei Segretari apostolici: un provvedimento di riforma della Curia romana ispirato e sostenuto dal cardinal De Luca*, «Apollinaris», 58 (1985), pp. 589-613.

CARO BAROJA J., *El señor inquisidor y otras vidas por oficio*, Madrid, Alianza, 1968.

CAROCCI S., *Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali, e famiglie nobili*, Roma, 1999.

CARVALHO DOS SANTOS M. H., *A abolição da Inquisição em Portugal: um acto de poder*, in Ead. (a cura di), *Inquisição. Comunicações apresentadas ao 1º Congresso Luso-Brasileiro sobre Inquisição*, 3 voll., Lisboa, Universitária Editora-Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, 1990.

CASSAR C., *Witchcraft Beliefs and Social Control in Seventeenth-Century Malta*, «Journal of Mediterranean Studies», 3 (1993), pp. 316-334.

CASTIGNOLI P., *Piacenza*, DSI, pp. 207-208.

CATTANEO M., *La "simulazione" di santità nei secoli XVIII e XIX attraverso le carte dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in A. Cicerchia, G. Dall'Olio, M. Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto cit.*, pp. 187-206.

CAVAZZANA ROMANELLI F. (a cura di), prefazione di G. Alberigo, *Gaspare Contarini e il suo tempo: atti del convegno di studio Venezia, 1-3 marzo 1985*, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1988.

CAVICCHIOLI C., STROPPA S. (a cura di), *Mistica e poesia. Il cardinale Pier Matteo Petrucci (Jesi 1636-Montefalco 1701)*, introd. M. Rosa, Genova, Marietti, 2006.

CAZZANIGA G. M. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 25. L'esoterismo*, Torino, Einaudi, 2010.

CECHELLI M. (a cura di), *Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*, Cento, Centro Studi Girolamo Baruffaldi, 1981.

CERIOTTI L., DALLASTA F., *Il posto di Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milano, Franco Angeli, 2008.

CERRILLO CRUZ G., *El capitán de familiares*, «Revista de la Inquisición», 2 (1992), pp. 135-146;

- *Los familiares de la Inquisición en la época borbónica*, «Revista de la Inquisición», 4 (1995), pp. 177-204;
- *Alguaciles mayores de la Inquisición. Alguaciles Mayores del tribunal de Sevilla en el siglo XVIII*, «Revista de la Inquisición», 6 (1997), pp. 163-190;
- *Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española*, «Manuscrits», 17 (1999), pp. 141-158 ;
- *Los familiares de la Inquisición española*, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000.

CHABOD F., *Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti* (rist. in Id., *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971).

CHASTEL A., *The Sack of Rome*, Princeton, Princeton University Press, 1983 (trad. it.: *Il sacco di Roma, 1527*, Torino, Einaudi, 1983).

CHEYSSENS L., *Le Cardinal François Albizzi. Son autobiographie et son testament*, «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», 45 (1975), pp. 343-376;  
 - *Le Cardinal François Albizzi (1593-1684): un cas important dans l'histoire du jansénisme*, Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1977.

CHIACHELLA R., ROSSI G. F. (a cura di), *L'uomo e la storia. Studi storici in onore di Massimo Petrocchi*, 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1983.

CHITTOLINI G., MICCOLI G. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, 9, La Chiesa e il potere politico*, Torino, Einaudi, 1986.

CIAPPARA F., *The Landed Property of the Inquisition in Malta in the Late XVIII Century*, «Melita Historica», 8 (1976), pp. 42-60;  
 - *The Roman Inquisition in Enlightened Malta*, Birkirkara, Europrint, 2000;  
 - *Society and the Inquisition in Early Modern Malta*, Malta, PEGLtd, 2001;  
 - *The Roman Inquisition and the Jews in Seventeenth- and Eighteenth-Century Malta*, in *Le Inquisizioni cristiane cit.*, 2003, pp. 449-470;  
 - *Alessandro VII, papa (Fabio Chigi)*, DSI, pp. 37-40;  
 - *Innocenzo XII, papa (Antonio Pignatelli)*, DSI, p. 800;  
 - *Malta*, DSI, pp. 969-972.

CIAVARINI C., *Sommario della storia d'Ancona raccontata al popolo anconetano*, Ancona, 1867.

CICERCHIA A., *L'autunno dell'Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e Risorgimento (1816-50)*, in Id., G. Dall'Olio, M. Duni (a cura di), *Prescritto e proscritto cit.*, pp. 255-277.

CICERCHIA A., DALL'OLIO G., DUNI M. (a cura di), *Prescritto e proscritto. Religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, Roma, Carocci, 2015.

CIUCCI G. (a cura di), *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma moderna*, Bari, Laterza, 2002.

CLEMENT M., *Mystiques et théologiens en France et en Espagne (1570-1640)*, in *Les fruits de la dissension religieuse cit.*, pp. 181-192.

COLDAGELLI U., *Boncompagni, Cristoforo*, vol XI (1969), pp. 686-687; HC, vol. III, p. 283.

COLUCCI G., *Delle antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci patrizio camerinese*, 14 voll., 31 tt., Fermo, dai torchi dell'autore per G. A. Paccaroni, 1786-1796.

*Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (612-1751)*, Como, Società Storica Comense, 1991.

CONTARINO R., *Favoriti, Agostino*, DBI, vol. XLV (1995), pp. 477-482.

CONTRERAS J., *La Inquisición de Aragón: estructura y oposición (1500-1700)*, «Estudios de Historia Social», 1 (1977), pp. 113-141;

- *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Poder, Sociedad, Cultura*, Madrid, Akal, 1982;

- *La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares*, in A. Alcalà Galve (a cura di), *Inquisición española cit.*, 1984, pp. 123-146.

COOPERMAN B., *Portuguese "Conversos" in Ancona: Jewish Political Activity in Early Modern Italy*, in Id. (a cura di), *Iberia and Beyond: Hispanic Jews between Culture*, Newark-London, University of Delaware Press-Associated University Presses, 2008, pp. 297-352.

COPPO A., *Al servizio dell'Inquisizione. La confraternita dei Quaranta crocesignati di Milano*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a. a. 2011-2012, relatore prof.ssa S. Peyronel.

COPPOLA R. ET ALII (a cura di), *Alla riscoperta del cardinale Giovanni Battista De Luca giureconsulto*, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, 2016.

CORONA TEJADA L., *Estudio social de los familiares del Santo Oficio en Jaén a mediadós del siglo XVII*, in J. Perez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española cit.*, 1980, pp. 293-302.

*Corpus Iuris Canonici, Editio lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri curas, recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg*, 2 voll., Lipsiae, ex officina

Bernhardi Tauchnitz, 1879-1881 (rist. anast. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz, 1959).

CORRIDORE F., *La popolazione dello Stato romano: nel secolo XVIII*, «Giornale degli economisti», s. II, 39 (1904), pp. 471-478.

CORSI D., *Per la storia dell'Inquisizione a Firenze nella seconda metà del secolo XIII*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 93 (1972), pp. 3-16;

- *Aspetti dell'inquisizione fiorentina nel '200*, in D. Maselli (a cura di), *Eretici e ribelli cit.*, pp. 65-92;

- *"La chiesa nella casa di lei". Eretiche ed eretici a Firenze nel Duecento*, «Genesis», 1 (2002), pp. 187-218.

CUADRO GARCÍA A. C., *Perfil de los familiares de la Inquisición de Córdoba, siglos XVI-XIX. El reflejo de la evolución del poder inquisitorial en sus hombres*, in F. J. Aranda Pérez (a cura di), *El Mundo Rural cit.*, pp. 1363-1378;

- *Familiari, Spagna*, DSI, pp. 377-378.

DALLA TORRE G., *Santità ed economia processuale. L'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV*, in G. Zarri (a cura di), *Finzione e santità cit.*, pp. 231-263.

DALL'OLIO G., *Paolo III, papa (Alessandro Farnese)*, DSI, pp. 1163-1164;

- *Martin Lutero*, Roma, Carocci, 2013 (2a ed. 2017).

DALL'OLIO G., MALENA A., SCARAMELLA P. (a cura di), *La fede degli italiani, per Adriano Prosperi*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011.

D'AMATO A., *I Domenicani a Bologna*, 2 voll., Bologna, Studio domenicano, 1988.

DANI A., *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna, Monduzzi Editore, 2008;

- *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio cit.*, pp. 125-148;

- *De Luca, Giovanni Battista*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero cit.*, pp. 177-180;

- *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile*, Roma, Aracne, 2012;

- *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola et alii (a cura di), *Alla riscoperta cit.*, pp. 113-136.

D'ARMAND J., PONCET O. (a cura di), *Offices et papauté, 14.-17. siècle : charges, hommes, destins*, Rome, École française de Rome, 2005.

DE BENEDICTIS A., MATTOZZI I. (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna, CLUEB, 1994.

DE BOER W., *The Conquest of the Soul: Confession, Discipline and Public Order in Counter-Reformation Milan*, Leiden, Brill, 2001 (trad. it.: *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Torino, Einaudi, 2004).

DE BUJANDA J. M. (a cura di), *Index des livres interdits*, 11 voll., Sherbrooke-Genève, Centre d'Études de la Renaissance Université de Sherbrooke-Droz, 1984-2002.

DECKER R., *Albizzi, Francesco*, in R. Golden (a cura di), *The Encyclopedia of Witchcraft* cit., vol. I, 2006, pp. 26-27;

- *Witchcraft & The Papacy. An account drawing on the formerly secret records of the Roman Inquisition*, Charlottesville-London, University of Virginia Press, 2010.

DEDIEU J.-P., *L'aministration de la foi. L'Inquisition de Tolède, XVIe-XVIIIe siecle*, Madrid, Casa de Velázquez, 1989.

DEL COL A., *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica Storica», 25 (1988), pp. 244-294;

- *L'inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica storica», 28 (1991), pp. 189-250;

- *Alcune osservazioni sui processi inquisitoriali come fonti storiche*, «Metodi e ricerche», 13 (1994), pp. 85-105;

- *L'inquisizione nel patriarcato di Aquileia, 1557-1559*, prefazione di A. Jacobson Schutte, Trieste-Montebelluna Valcellina, Edizioni Università di Trieste - Centro Studi Storici Menocchio, 1998;

- *L'inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in Id., G. Paolin (a cura di), *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna* cit., pp. 87-116;

- *Le strutture territoriali e l'attività dell'Inquisizione romana*, in A. Borromeo (a cura di) *L'Inquisizione* cit., 2003, pp. 345-357;

- *L'inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006;

- *Archivi e serie documentarie: Italia*, DSI, pp. 85-86;

- *Mantova*, DSI, pp. 974-975;

- *Notaio*, DSI, pp. 1118-1119;

- *Valle Camonica*, DSI, p. 1646.

DEL COL A., MILAN M., «*Senza effusione di sangue e senza pericolo di morte*». *Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Venezia e di Verona nel Settecento e a quelle veneziane del Cinquecento*, in M. Rosa (a cura di), *Eretici, esuli e indemoniati* cit., pp. 141-196.

DEL COL A., PAOLIN G. (a cura di), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Direzione Generale degli Archivi di Stato, 1991;

- (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Trieste-Montereale Valcellina, EUT-Circolo Culturale Menocchio, 2000.

DELPIANO P., *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007.

DEL RE N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998.

DE LUCA G., *Papiers sur le quiétisme*, «Revue d'Ascétique et de Mystique», 14 (1933), pp. 307-314;

- *Della pietà veneziana nel '600 e d'un prete veneziano quietista*, in *La civiltà veneziana cit.*, pp. 222-231.

DELUMEAU J., *Le progrès de centralisation dans l'État pontifical au XVI siècle*, «Revue Historique», 85/2 (1961), pp. 399-410;

- *Un ponte fra oriente e occidente. Ancona nel Cinquecento*, «Quaderni storici», 13 (1970/I), pp. 26-47.

DE MAIO R., *Il problema del quietismo napoletano*, «Rivista Storica Italiana», 81 (1969), pp. 721-744.

DE MIRANDA G., *Vico e il Sant'Ufficio*, in *L'Inquisizione e gli storici cit.*, pp. 429-436.

DEPASQUALE A., *Ecclesiastical Immunity and the powers of the inquisitor in Malta (1777-1785)*, Valletta, Royal University of Malta, 1968.

D'ERRICO G. L., *L'Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo*, Roma, Aracne, 2012;

- *Germano Maifreda. I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia nell'Italia moderna*, dicembre 2014, <<http://storicamente.org/search:maifreda>>;

- *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola et alii (a cura di), *Alla riscoperta cit.*, pp. 92-108;

- *Truth and Justice in a »Forest of Thieves«*. *The Heresies of Giovanni Battista de Luca and the Documents of the Roman Inquisition*, Max Planck Institute for European Legal History, Research paper series, No. 2016-09, <<http://ssrn.com/abstract=2847613>>.

DESHUSSES J., *Familiars du pape*, in *Dictionnaire de Droit Canonique cit.*, vol. V, pp. 801-814;

- *Familiars des religieux*, in *Dictionnaire de Droit Canonique cit.*, vol. V, pp. 814-816.



*Diccionario Biográfico Español*, 50 voll., Madrid, Real Academia de la Historia, 2009-2013.

*Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique. Doctrine et Histoire*, 16 voll., Paris, Beauchesne, 1937-1995.

DI FILIPPO BAREGGI C., SIGNOROTTO G. (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Roma, Bulzoni, 2009 («Studia Borromaica», 23 (2009), n. speciale).

DI LEONE LEONI A., *Per una storia della Nazione Portoghese ad Ancona e a Pesaro*, in P. C. Ioly Zorattini (a cura di), *L'identità dissimulata* cit., pp. 27-97.

DI SIMONE M. R. (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma, Viella, 2011.

DI SIMPLICIO O. (a cura di), *Le lettere della congregazione del Sant'Ufficio all'inquisitore di Siena, 1581-1721*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2009.

DITCHFIELD S., *Ideologia religiosa ed erudizione nell'agiografia dell'età moderna*, Roma, Viella, 1997;

- *Il Papa come pastore?: Pio V e la liturgia*, in M. Guasco, A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica* cit., pp. 153-178;

- "Historia magistra sanctitatis"? : *The relationship between historiography and hagiography in Italy after the Council of Trent (1564-1742 ca.)*, in M. Firpo (a cura di), "Nunc alia tempora" cit., pp. 3-23;

- *In Sarpi's shadow: coping with Trent the Italian way*, in *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli* cit., I vol., pp. 585-606;

- (a cura di), *Plasmare il suono: il culto dei santi e la musica (secc. XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2009;

- *Catholic Reformation and Renewal*, in P. Marshall (a cura di), *The Oxford Illustrated History* cit., pp. 152-185.

*Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-.

*Dizionario delle armi*, Milano, Mondadori, 1978.

*Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. PROSPERI, collaborazione di V. LAVENIA e J. TEDESCHI, 4 voll., Pisa, Edizioni Della Normale, 2010.

DOLEMAYER B., KLIPPEL D. (a cura di), *Gesetz und Gesetzgebung im Europa der Frühen Neuzeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 1998.

DONATI C., *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura di), *Storia d'Italia* cit., pp. 721-766;

- *Roma pontificia ed episcopati d'Italia nella seconda metà del XVII secolo*, in L. Billanovich, P. Gios (a cura di), *Gregorio Barbarigo cit.*, pp. 107-128.

DONATI C., FLACHENECKER H. (a cura di), *Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze*, Bologna-Berlino, Il Mulino-Duncker & Humbolt, 2003.

DONATO M. P., *Alessandro VIII, papa (Pietro Ottoboni)*, DSI, pp. 40-42.

DONATO M. P., IRACE E., *Benedetto XIV, papa (Prospero Lambertini)*, DSI, pp. 175-177.

DOSSAT Y., *Le massacre d'Avignonet*, «Cahier de Fanjeaux», 6 (1971), *Le crédo, la morale, l'inquisition en Languedoc au XIIIe siècle*, pp. 343-359.

DOSTOEVSKIJ F., *I fratelli Karamazov*, Milano, Mondadori, 2011.

DUDON P., *Notes et documents sur le quiétisme, VIII. Le cardinal Pier Matteo Petrucci: sa vie, son procès, sa doctrine*, «Recherches des Sciences Religieuses», 5 (1914), pp. 428-445; - *Le quiétiste espagnol Michel Molinos (1628-1696)*, Paris, Beauchesne, 1921.

DUEARTE RUST L., *Bulas inquisitoriais: Ad abolendam (1184) e Vergentis in senium (1199)*, «Revista de História», 166 (1/2012), pp. 129-161, <<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/artic le/viewFile/48532/52451>>.

DUNI M., *Tra religione e magia. Storia del prete modenese Guglielmo Campana (1460?-1541)*, Firenze, Olschki, 1999; - *The Italian Inquisition*, «The Journal of Modern History», 83 (2011), pp. 923-925.

ECHERRÍA GOICOECHEA M. ET ALII, *Distribución y número de los familiares del Santo Oficio en Andalucía durante los siglos XVI-XVIII*, «Hispania Sacra», 39 (1987), pp. 59-94.

EDWARDS J., *Carranza, Bartolomé de*, DSI, pp. 284-287.

EISENBICHLER K. (a cura di), *Crossing the Boundaries: Christian Piety and the Arts in Italian Medieval and Renaissance Confraternities*, Kalamazoo (Mich.), Medieval Institute Publications, 1991, pp. 221-236.

EISENBICHLER K., TERPSTRA N. (a cura di), *The Renaissance in the Streets, Schools, and Studies: Essays in Honour of Paul F. Grendler*, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2008.

EMILIANI SALINARI M., *Ancona. Ricerche di Geografia urbana*, Roma, Ars Graf, 1955.

*Enciclopedia dei papi*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000.

ERASMO D., *Opera omnia recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata*, Amsterdam, North Holland, poi Elsevier, 1969-;

- *Collected Works*, Toronto, University of Toronto Press, 1974-;

- *Colloquia*, progetto editoriale e introd. di A. Prosperi, ed. e trad. di C. Asso, Torino, Einaudi, 2002; - *Scritti religiosi e morali*, progetto editoriale e introd. di A. Prosperi, ed. e trad. di C. Asso, Torino, Einaudi, 2004;

- *Modi di dire. Adagiorum collectanea*, C. Carena (a cura di), Torino, Einaudi, 2013;

- *Giulio*, a cura di Seidel Menchi, Torino, Einaudi, 2014.

ERMINI F., *Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle «Constitutiones Aegidianae»*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1893.

ERMINI G., *Il principio “Quod omnes tangit etc.” nello Stato della Chiesa del Seicento (secondo il pensiero di G. B. De Luca)*, «Rivista di storia del diritto italiano», 49 (1979), pp. 279-300;

- *Potestà del Papa nel Seicento secondo G. B. De Luca*, «Nuova rivista storica», 63 (1979), pp. 435-443;

- *La curia romana forense del secolo XVII nella relazione di Giovanni Battista De Luca*, «Archivio storico italiano», 138 (1980/1), pp. 41-57.

ERRERA A., “*Processus in causa fidei*”. *L’evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna, Monduzzi, 2000;

- *Il “Directorium inquisitoriale” di San Raimondo*, in C. Longo (a cura di), “*Magister Raimundus*” cit., pp. 165-191;

- *Manuali per inquisitori*, DSI, pp. 975-981;

- *Repertorium inquisitorium*, DSI, p. 1313.

ESCUADERO J. A., *La abolición de la Inquisición española*, in Id, *Estudios sobre la Inquisición*, Madrid, Marcial Pons-Colegio Universitario de Segovia, 2005, pp. 351-438.

EUBEL K. ET ALII, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi. Sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum series e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita*, 9 voll., Monasterii, sumptibus et typis Librariae Regensbergianae, poi Patavii, «Il messaggero di S. Antonio», 1898-.

FECI S., *Pio V, papa (Michele Antonio Ghislieri)*, DSI, pp. 1213-1215.

FEDELE C., *Strade postali nelle Marche (secoli XVI-XIX)*, in *Le strade nelle Marche* cit., pp. 1033-1075.

FEITLER B., *Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil. Le Nordeste, XVIIe-XVIIIe siècles*, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2003;

- *L'Inquisizione universale e le Inquisizioni nazionali: tracce per uno studio sui rapporti tra il Sant'Uffizio romano e i tribunali iberici*, in *Le inquisizioni cristiane cit.*, pp. 115-121;
- *Pietro Martire, santo*, DSI, pp. 1209-1210.

FELICI L., *Tra Stato e Chiesa. La repressione dell'eresia in Piemonte durante l'occupazione francese (1539-1559)*, in S. Peyronel Rambaldi (a cura di), *I tribunali della fede cit.*, pp. 163-196;

- *Profezie di riforma e idee di concordia religiosa: visioni e speranze dell'esule piemontese Giovanni Leonardo Sartori*, Firenze, Olschki, 2009;
- *La Riforma protestante nell'Europa del Cinquecento*, Roma, Carocci, 2016.

FERRONE V., *Scienza natura religione: mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982.

FERRO TAVARES M. J., *Ancona*, DSI, pp. 61-62.

FESTA G. (a cura di), *Martire per la fede. San Pietro da Verona, domenicano e inquisitore*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2007.

FIORANI L., *Monache e monasteri romani nell'età del quietismo*, «Ricerche per la Storia Religiosa di Roma», 1 (1977), pp. 63-111;

- *Per la storia dell'antiquetismo romano. Il padre Antonio Caprini e la polemica contro i 'moderni contemplativi' tra il 1680 e il 1690*, in R. Chiacchella, G. F. Rossi (a cura di), *L'uomo e la storia cit.*, vol. I, pp. 299-343.

FIORAVANTI M. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

FIORETTI D. (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani nell'Adriatico. Identità culturali, interazioni e conflitti in età moderna*, Macerata, Edizioni Università di Macerata.

FIRPO M., *Il cardinale*, in E. Garin (a cura di), *L'uomo del Rinascimento cit.*, pp. 73-131;

- *Il sacco di Roma del 1527 tra profezia, propaganda politica e riforma religiosa*, Cagliari, CUEC, 1990;
- *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza 1993;
- *Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- *"Boni christiani merito vocantur haeretici". Bernardino Ochino e la tolleranza*, in H. Méchoulan et alii (a cura di), *La formazione storica dell'alterità cit.*, vol. I, pp. 161-244;
- *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia*, nuova edizione rivista ed ampliata, Brescia, Morcelliana, 2005;
- (a cura di), *"Nunc alia tempora, alii mores": storici e storia in età posttridentina*, atti del Convegno internazionale (Torino, 24-27 settembre 2003), Firenze, Olschki, 2005;

- *Gli 'spirituali', l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542: controllo del dissenso religioso e nicodemismo*, in Id., *Inquisizione romana e Controriforma* cit., pp. 55-129;
- *La presa di potere dell'Inquisizione romana (1550-1553)*, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- *Juan de Valdés e la Riforma nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

FIRPO M., MARCATTO D., *Giovanni Morone e Lorenzo Davidico. Gli incerti del "reformare sacra per homines" e le pratiche del Sant'Ufficio*, «Bollettino Storico per la Provincia di Novara», 82 (1991), pp. 1-139;

- (a cura di), *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Nuova edizione critica*, 3 voll., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-2015.

FONTANA P., *Masini, Eliseo*, DSI, p. 1006.

FORCELLINO A., *Michelangelo. Una vita inquieta*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

FORTEA J. I. (a cura di), *Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S. XVI-XVIII)*, Santander, Universidad de Cantabria, 1997.

FOSI I., *Roma e gli 'ultramontani'. Conversioni, viaggi, identità*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 81 (2001), pp. 351-396;

- *Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secoli 16.-17.)*, in J. D'Armand, O. Poncet (a cura di), *Offices et papauté* cit., pp. 215-235;

- *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007;

- *Procurar a tutt'huomo la conversione degli heretici". Roma e le conversioni nell'Impero nella prima metà del Seicento*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 88 (2008), pp. 335-369;

- *Stranieri in Italia: mobilità controllo, tolleranza*, in A. Giuffrida et alii (a cura di), *Studi storici* cit., pp. 531-556.

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, (ed. or. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975), Torino, Einaudi, 2014.

FRAGNITO G., *Cultura umanistica e riforma religiosa. Il "De officio viri boni ac probi episcopi" di Gasparo Contarini*, «Studi veneziani», 11 (1969), pp. 75-189;

- *Contarini, Gasparo*, DBI, vol. XXVIII (1983), pp. 172-193;

- *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità*, Firenze, Olschki, 1988;

- *Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato farnesiano*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 25 (1989), pp. 20-47;

- *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997;

- *Cinquecento Italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Bologna, Il Mulino, 2011;

- *Keynote Lecture*, Tours, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, 15-17 ottobre 2015: «Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the chronological, linguistic, confessional and cultural divides (1350-1570)», <http://costaction-is1301.webhosting.rug.nl/>.

FRAJESE V., *Sarpi, Paolo*, DSI, pp. 1380-1382.

FRENZ T., *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1989.

FUMI L., *L'Inquisizione romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, «Archivio Storico Lombardo», s. IV, XXXVII (1910), XIII, pp. 5-124, pp. 285-414; XIV, pp. 145-220.

GALEAZZI G. (a cura di), *Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte*, Atti del convegno di studi del 29 marzo 1980, Ancona, Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura, 1981.

GALLUZZI G., *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, 9 voll., Firenze, Cambiagi, 1781.

GAMBARIN G. (a cura di), *Scritti giurisdizionalistici*, Bari, Laterza, 1958.

GARCÍA CÁRCEL R., *Numero y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana*, in J. Perez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española cit.*, 1980, pp. 271-283.

GARIN E. (a cura di), *L'uomo del Rinascimento*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

GARRIDO P. M., *Un censor espanol de Molinos y de Petrucci. Luis Pérez de Castro, O. Carm. (1636-1689)*, Romae, Institutum Carmelitanum, 1988.

GARUFI C. A., *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978.

GASPERONI M., *L'insediamento ebraico nelle Marche settentrionali nella prima età moderna*, in L. Andreoni (a cura di), *Ebrei nelle Marche cit.*, pp. 79-94.

GATCO FERNÁNDEZ E., *Prologo*, in G. Cerrillo Cruz, *Los familiares cit.*, 2000, pp. 9-12.

GIACOMINI C., *Le magistrature giudiziarie di Ancona nei documenti comunali di antico regime (1308-1797)*, Ancona, Affinità Elettive, 2009.

GIANGIACOMI P., *Storia di Ancona dalla sua fondazione ai nostri giorni*, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2000 (1a ed. Ancona, Fogola, 1924).

GIANNINI M. C., *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla "In Coena Domini" (1567-1570)*, «Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico in Trento», 23 (1997), pp. 83-152;

- *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'Inquisizione 'al modo di Spagna' nello Stato di Milano (1558-1566)*, «Società e Storia», 91 (2001), pp. 79-134;

- *"Per beneficio della Città e Religione". Governo politico e Inquisizione nello Stato di Milano a metà Cinquecento*, in F. Cantù, M. A. Visceglia (a cura di), *Guerra, religione e politica* cit., pp. 303-336;

- *Milano, età moderna*, DSI, pp. 1043-1044.

GIARRIZZO G., *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia, Marsilio, 1984.

GILBERT F., *Religion and Politics in the thought of Gasparo Contarini*, in T. K. Rabb, J. B. Seigel (a cura di), *Action and conviction in early Modern Europe* cit., pp. 90-116.

GILLY C., *Leggenda nera dell'Inquisizione spagnola*, DSI, pp. 878-879.

GINZBURG C., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 1966;

- *Il nicodemismo: simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970;

- *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976;

- *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989.

GIORDANO S., *Mellini, Giovanni Garsia*, DBI, vol. LXXIII (2009), pp. 339-342.

GIORGI A. ET ALII (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012.

GIUBBINI G. (a cura di), *La storia del porto per la storia della città. Seminario di studi sulle fonti per la storia del porto di Ancona*, San Sisto, Fabrizio Fabbri, 2003.

GIUFFRIDA A. ET ALII (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Palermo, Associazione mediterranea, 2011, <<http://www.storiamediterranea.it/>>.

GIUNTELLA V. E., *Antonelli, Leonardo*, DBI, vol. III (1961), pp. 498-499.

*Gli ebrei e Venezia (secoli XIV-XVIII)*, Milano, Edizioni di Comunità, 1987.

*Gli Odescalchi a Como e Innocenzo XI*, Como, NodoLibri, 2010.

GOERTZ H. J., *Thomas Müntzer: Mystiker-Apokalyptiker-Revolutionär*, München, Beck, 1989 (trad. ingl. Edinburgh, 1993).

GOLDEN R. (a cura di), *The Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition*, 4 voll., Santa Barbara (CA), ABC-CLIO, 2006.

GORDON B., *The Swiss Reformation*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2002.

GRAMSCI A., *Quaderni del carcere*, a cura di V. Gerratana, 4 voll., Torino, Einaudi, 1977.

GRECO G., *Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti*, in A. Giorgi et alii (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari cit.*, pp. 949-1073;  
- *La politica religiosa ed ecclesiastica del Regno d'Etruria*, in M. Manfredi (a cura di), *Spagnoli a Palazzo Pitti cit.*, pp. 213-340.

GREENGRASS M., *Christendom Destroyed: Europe 1517-1648*, New York, Penguin, 2014.

GREENLEAF R. E., *The Inquisition Brotherhood: Cofradía de San Pedro Martir of Colonial Mexico*, «The Americas», 40 (1983/2), pp. 171-207.

*Gregorio IX e gli ordini Mendicanti*, Spoleto, CISAM, 2011.

*Gregorio X pontefice tra occidente e oriente: atti del Convegno storico internazionale nel III centenario della beatificazione di Gregorio X (1713-2013)*, Arezzo, 22-24 maggio 2014, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2015.

GROPPI A. (a cura di), *Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733*, Roma, Viella, 2014.

GROSSO M., MELLANO M. F., *La controriforma nella arcidiocesi di Torino (1558-1610)*, 3 voll., Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1957.

GUARNIERI R., *Il quietismo in otto manoscritti chigiani (polemiche e condanne tra il 1681 e il 1703)*, «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», 4 (1965), pp. 685-708.

GUASCO M., TORRE A. (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Bologna, Il Mulino, 2005.

GUI B., *Practica inquisitionis hereticae pravitatis*, Paris, Picard, 1886.



GUIDI G., *Ragguaglio delle monete dei pesi e delle misure attualmente in uso negli stati italiani*, 2° ed., Firenze, presso Giovan Gualtiero e Ulisse Pratesi, 1855.

HAMILTON B., *The Ottomans, the Humanists, and the Holy House of Loreto*, in Id., *Crusaders, Cathars and the Holy Places*, Brookfield, Ashgate, 1999.

HENNINGSEN G., TEDESCHI J., AMIEL C. (a cura di), *The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods*, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1986.

HERZIG T., *Cagnazzo da Taggia, Giovanni*, DSI, p. 243.

HOUSLEY N., *Politics and Heresy in Italy: Anti-heretical Crusades, Orders and Confraternities, 1200-1500*, «Journal of Ecclesiastical History», 33 (1982), pp. 193-208.

HURGA CRIADO P., *El inquisidor fray Tomás de Torquemada. Una Inquisición nueva*, in *Inquisición española. Nuevas aproximaciones cit.*, pp. 7-51.

*Il Contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012.

*Il Senato nella storia*, 3 voll., Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1997.

IMBRUGLIA G., *Il conflitto e la libertà. Pietro Verri da «il Caffè» alla «Storia di Milano»*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo cit.*, vol. I, pp. 447-486.

*Inquisición española. Nuevas aproximaciones*, Madrid, Centro de Estudios Inquisitoriales, 1987.

IOLY ZORATTINI P. C. (a cura di), *L'identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell'Europa cristiana dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 2000;

- *Ancora sui giudaizzanti portoghesi di Ancona (1556): condanna e riconciliazione*, «Zakhor», 5 (2001-2002), pp. 39-51.

IRACE E., *Stato pontificio*, DSI, pp. 1478-1479.

JEDIN H., *Il significato del concilio di Trento nella storia della Chiesa*, «Gregorianum», 26 (1946), ripubblicato con modifiche in Id., *Katholische Reformation oder Gegenreformation?*, Luzern, J. Stocker, 1946 (trad. it.: *Riforma cattolica o Controriforma?*, Brescia, Morcelliana, 1957);

- *Geschichte des Konzils von Trient*, 4 voll, 5 tt., Freiburg i. B., Herder, 1951-1975 (trad. it.: *Storia del Concilio di Trento*, 5 voll., Brescia, Morcelliana, 1973-1981).

JIMÉNEZ MONTESERÍN M., *La abolición del Tribunal (1808-1834)*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición* cit., vol. I, 1984, pp. 1424-1486.

KAMEN H., *La Inquisición española*, Madrid, Alianza editorial, 1973.

KATTERBACH B., *Referendarii utriusque Signaturæ a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturæ Supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1931.

KAUFHOLD H., *Franciscus Peña und der Inquisitionsprozeß nach seiner "Introductio seu Praxis Inquisitorum"*, Sankt Ottilien, EOS Verlag, 2014.

KELLY J. N. D., *The Oxford Dictionary of Popes*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1986.

KERTZER D. I., *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, Milano, Rizzoli, 2002, (ed. or. *The Popes against the Jews*, New York, Knopf, 2001).

KOHLER A., *Karl V: 1550-1558. Eine biographie*, München, Beck, 1981 (trad. it.: *Carlo V*, Roma, Salerno Editrice, 2005; trad. spagnola: *Carlos V, 1500-1558. Una biografía*, Madrid, Marcial Pons, 2000).

LACCHÉ L. (a cura di), *'Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli'. Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Milano, Giuffrè, 2009.

*La civiltà veneziana nell'età barocca*, Firenze, Sansoni, 1959.

LA MANTIA V., *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1977.

LANDI S., *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000.

LA ROCCA T., *"Es ist Zeit". Apocalisse e storia. Studio su Thomas Müntzer (1490-1525)*, Bologna, Cappelli, 1988.

LAURAIN-PORTEMER M., *Absolutisme et népotisme. La surintendance de l'état ecclésiastique*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 131 (1973), pp. 487-568.

LAURO A., *Il cardinal Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforma nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991.

LAVENIA V., *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici* cit., 2000, pp. 47-94;

- *Assolvere o infamare. Eresia occulta, correzione fraterna e segreto sacramentale*, «Storica», 20-21 (2001), pp. 89-154;
- *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le Inquisizioni cristiane cit.*, 2003, pp. 325-356;
- *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004;
- *Giurare al Sant'Uffizio. Sarpi, l'Inquisizione e un conflitto nella Repubblica di Venezia*, «Rivista Storica Italiana», 118 (1/2006), pp. 7-50;
- *Inquisitori visti da lontano, visti da vicino*, «Storica», 43-45 (2009), pp. 459-469;
- *L'inquisizione del duca. I domenicani e il Sant'Uffizio in Piemonte nella prima età moderna*, in C. Longo (a cura di), *I Domenicani e l'Inquisizione romana cit.*, 2008, pp. 415-476;
- *Masini Eliseo*, DBI, vol. LXXI, 2008, pp. 616-619;
- *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in L. Lacché (a cura di), *Ius gentium cit.*, 2009, pp. 167-196;
- *Belo, Pietro*, DSI, pp. 170-171;
- *Bolle e documenti papali*, DSI, pp. 208-2011;
- *Confisca dei beni*, DSI, pp. 375-376;
- *Giuramento*, DSI, pp. 714-715;
- *Peña, Francisco*, DSI, pp. 1186-1189;
- *Processo*, DSI, pp. 1257-1263;
- *Struttura economica, Inquisizione romana*, DSI, pp. 1541-1544;
- *Vercelli*, DSI, pp. 1662-1664;
- *L'arca e gli astri: esoterismo e miscredenza davanti all'Inquisizione (1587-91)*, in G. M. Cazzaniga (a cura di), *Storia d'Italia cit.*, pp. 289-321;
- *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca della prima età moderna*, «Giornale di Storia», 6 (2011), pp. 1-36;
- *La lotta alle superstizioni: Obiettivi e discussioni dal "Libellus" al Concilio di Trento*, «Franciscan Studies», 71 (2013), pp. 163-181;
- *'Quasi haereticus'. Lo scisma nella riflessione degli inquisitori dell'età moderna*, «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 126 (2014/II);
- *Germano Maifreda, I denari dell'inquisitore*, «L'Indice dei libri del mese», ottobre 2014;
- *Un porto nello Stato pontificio. Ancona e il Sant'Uffizio tra il Cinquecento e la Rivoluzione*, in A. Cicerchia et alii (a cura di), *Prescritto e proscritto cit.*, 2015, pp. 85-126.

LEA H. C., *A History of the Inquisition of the Middle Ages*, 3 voll., New York, Harper & Brothers, 1887 (trad. it. del I vol.: *Storia dell'Inquisizione: fondazione e procedura*, Torino, Bocca, 1910; riedita nel 1974 con il titolo *Storia dell'Inquisizione. Origine e organizzazione*, Milano, Feltrinelli-Bocca, 1974);

- *A History of the Inquisition of Spain*, 4 voll., New York-London, MacMillan, 1906-1907.

*Le diocesi delle Marche in età sistina. La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1991.

*Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003.

*Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società, cultura dal XIII secolo al primo Ottocento. Atti del convegno*, Ancona, Deputazione di Storia Patria per le Marche, 1977.

LEONI A., *Istoria d'Ancona capitale della marca anconitana*, Ancona, Baluffi, 1810;  
- *Ancona Illustrata*, Ancona, Baluffi, 1832.

*Les fruits de la dissension religieuse, fin XVe-début XVIIIe siècles*, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1998.

*Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo*, Atti del convegno Fano, Fabriano, Pesaro, Ancona (11-14 ottobre 1984), Ancona, Deputazione di Storia Patria per le Marche, 1987.

LINDBERG A. C., *The European Reformation*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010.

*L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 24-25 giugno 1999, Atti dei convegni Lincei, 162, Roma, Bardi, 2000.

LIPPI M. G., *Vita di papa Innocenzo XI, raccolta in tre libri [...]*, Roma, Tipografia Vaticana, 1889.

LLORENTE J. A., *Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Fernand VII tirée des pièces originales des archives du Conseil de la Suprême et celle des tribunaux subalternes du Saint-Office [...], traduite de l'espagnol par Alexis Pellier sur le manuscrit et sous les yeux de l'Auteur*, 4 voll., Paris, Treuttel et Wurz, Delaunay et P. Mongié, 1817-1818 (tr. it.: *Storia critica della Inquisizione di Spagna*, Milano, Commercio al Bocchetto, 1820).

LOGAN O., *The ideal of the bishop and the Venetian patriciate: c. 1430-c. 1630*, «Journal of Ecclesiastical History», 29 (1978), pp. 415-450.

LONGO C. (a cura di), “*Magister Raimundus*”, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2002;  
- (a cura di), *Praedicatores Inquisitores*, Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition Rome (23-25 February 2002), 3 voll., Roma, Istituto storico domenicano, 2004, vol. I, *The Dominicans and the Medieval Inquisition*;  
- (a cura di), *I Domenicani e l'Inquisizione romana*, Roma, Istituto Storico Domenicano, 2008.

LÓPEZ VELA R., *La generacion de funcionarios inquisitoriales de la epoca de Nithard*, in J. Pérez Villanueva (a cura di), *La Inquisición cit.*, 1980, pp. 233-242;

- *Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: comisarios y familiares*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y América* cit., vol. II, 1993, pp. 804-840;
- *Las estructuras administrativas del Santo Oficio*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición* cit., vol. II, 1993, pp. 63-271;
- *Sociología de los cuadros inquisitoriales*, in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición*, vol. II, 1993, pp. 670-840;
- *La Inquisición confesional en el mundo urbano (1550-1740)*, in J. I. Fortea (a cura di), *Imágenes de la diversidad* cit., pp. 364-390;
- *Inquisizione spagnola*, DSI, pp. 827-845;
- *La Inquisición en Cataluña, inmunidades y alojamientos de soldados a finales del siglo XVII*, in *Actes del VII Congrés d'Història Moderna de Catalunya* cit., pp. 260-303;
- *Debates doctrinales y tensiones urbanas en torno al arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza*, in S. Truchuelo García, R. López Vela e M. Torres Arce (a cura di), *Civitas: expresiones de la ciudad* cit., pp. 351-385.

LUCREZIO MONTICELLI C., *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

LUTZ G., *L'esercito pontificio nel 1667. Camera Apostolica, bilancio militare dello Stato della Chiesa e nepotismo nel primo evo moderno*, in *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti* cit., vol. II, pp. 33-95.

LUTZ H. (a cura di), *Das römische deutsche Reich im politischen System Karls V*, München-Wien, Herder, 1983.

MACCULLOCH D., *Riforma. La divisione della casa comune europea (1490-1700)*, Roma, Carocci, 2010.

MAIFREDA G., *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014.

MALAVASI S., *Sulla diffusione delle teorie ereticali nel Veneto durante il '500: anabattisti rodigini e polesani*, «Archivio Veneto», 96 (1972), pp. 5-24;

- *La diffusione delle teorie ereticali nel Veneto durante il '500: anabattisti rodigini e polesani*, in Id, *Tra diavolo e acqua santa. Eretici, maghi e streghe nel Veneto del Cinque-Seicento*, Rovigo, Minelliana, 2005, pp. 42-68.

MALENA A., *L'eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003;

- *Profezia femminile nel Quietismo italiano del Seicento: la 'Giesuita' di Forlì*, «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», 17 (2004), pp. 285-306;

- *La costruzione di un'eresia. Note sul quietismo italiano del Seicento* in R. Michetti, B. Pellegrino, G. Zarri (a cura di), *Ordini religiosi, santi e culti* cit., vol. I, pp. 165-184;

- *Menghini, Tommaso*, DBI, vol. LXXIII (2009), pp. 483-486;
- *Albizzi, Francesco*, DSI, pp. 29-31;
- *Menghini, Tommaso*, DSI, pp. 1023-1024;
- *Molinos, Miguel de*, DSI, pp. 1059-1060;
- *Petrucchi, Pier Matteo*, DSI, pp. 1206-1207;
- *Quietismo*, DSI, pp. 1288-1294;
- *Uberti, Cipriano*, DSI, pp. 1605-1606.

MANCINO M., G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

MANFREDI M. (a cura di), *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807)*, Atti del convegno internazionale di studi Firenze-Pisa (29 novembre - 1 dicembre 2007), Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2013.

MANSARD A. (a cura di), *I manoscritti italiani della Regia Biblioteca parigina*, Parigi, Stamperia Reale, 1835.

MANSI G. D., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 53 voll. in 59 tt., Paris, poi Arnheim, Hubert Welter, 1902-1927 (rist. anast. Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1960-1961).

MARCOCCI G., *Indios, cinesi, falsari. Le storie del mondo nel Rinascimento*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

MARCOCCI G., PAIVA J. P., *História da Inquisição Portuguesa (1536-1821)*, Lisboa, Esfera dos Livros, 2013.

MARCUCCI R., *La fiera di Senigallia, contributo alla storia economica del bacino adriatico*, Ascoli Piceno, Cesari editore, 1914.

MARINA G., *Fratres e milites tra religione e politica. Le milizie di Gesù Cristo e della Vergine nel Duecento*, «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 3-78.

MARSHALL P. (a cura di), *The Oxford Illustrated History of the Reformation*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

MARTÍ GILABERT F., *La abolición de la Inquisición en España*, Pamplona, EUNSA, 1975.

MARTÍN DE SANTA OLALLA P., *Franchismo*, DSI, pp. 619-620.

MARTÍNEZ MILLÁN J. (a cura di), *La Corte de Carlos V*, 2 voll., 4 tt., Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.

MARTINUZZI C., *Allstedt 1523. Müntzer nei giorni della riforma*, Milano, Unicopli, 2017.

MASELLI D. (a cura di), *Eretici e ribelli del XIII e XIV secolo: saggi sullo spiritualismo francescano in Toscana*, Pistoia, Tellini, 1974.

MATHESON P., *Cardinal Contarini at Regensburg*, Oxford, Oxford University Press, 1972.

MAYAUD P. N., *Les "Fuit Congregatio Sancti Officii in coram" de 1611 à 1642: 32 ans de vie de la Congrégation du Saint Office*, «Archivum Historiae Pontificiae», 30 (1992), pp. 231-289.

MAYER T. F., *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015.

MAZUR P., *Crocesignati*, DSI, p. 432.

MAZZACANE A., *De Luca, Giovanni Battista*, DBI, vol. XXXVIII (1990), pp. 340-347;  
- *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G. B. De Luca*, in A. De Benedictis, I. Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale* cit., pp. 73-78 (ed. ted., *Jus comune, Gesetzgebung und Interpretation der "höchsten Gerichtshöfe"*, im *Werk des De Luca*, in B. Dolemeyer, D. Klippel (a cura di), *Gesetz und Gesetzgebung* cit., pp. 71-80).

MAZZONE U., *Libellus ad Leonem X: note in margine all'edizione e alla storiografia. Le edizioni del testo*, «Franciscan Studies», 71 (2013), pp. 19-32.

MCGRATH A. E., *Il pensiero della Riforma*, Torino, Claudiana, 2000;  
- *Giovanni Calvino. Il Riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Torino, Claudiana, 2009.

MÉCHOULAN H. ET ALII (a cura di), *La formazione storica dell'alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondo*, 3 voll., Firenze, Olschki, 2001.

MEERSSEMAN G. G., *Les Confréries de Saint-Pierre Martyr*, «Archivum Fratrum Praedicatorum», vol. XXI (1951), pp. 51-196;  
- *"Ordo fraternitatis". Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, 3 voll., Roma, Herder, 1977.

MELLONI A., *Il conclave. Storia di una istituzione*, Bologna, Il Mulino, 2001.

MELONCELLI R., *Clemente IX, papa*, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 282-293;  
- *Clemente IX*, EP, vol. III (2000), pp. 348-360.

MENNITI IPPOLITO A., *Nepotisti e antinepotisti: i "conservatori" di Curia e i pontefici Odescalchi e Pignatelli*, in B. Pellegrino (a cura di), *Riforme, religione e politica* cit., pp. 233-248;

- *Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996;
- *I due "senati" del sovrano-pontefice: il Collegio dei cardinali e il Municipio romano in età moderna*, in *Il Senato nella storia cit.*, vol. II, 1997, *Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, pp. 453-490;
- «*Nella Corte di Roma, o per dir meglio / nel pubblico spedal della speranza*», «*Annali di storia moderna e contemporanea*», 4 (1998), pp. 221-243;
- *Note sulla Segreteria di Stato come ministero particolare del Pontefice Romano*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma cit.*, pp. 167-187;
- *Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo*, Roma, Viella, 1999;
- *La curia romana al tempo di Gregorio Barbarigo*, in L. Billanovich, P. Gios (a cura di), *Gregorio Barbarigo cit.*, pp. 129-146;
- *Innocenzo XI, beato*, in *Enciclopedia dei papi cit.*, III, 2000, pp. 368-389;
- *Innocenzo XI, beato*, DBI, vol. LXII (2004), pp. 478-495.

MERLO G. G., *Pietro da Verona – S. Pietro Martire. Difficoltà e proposte per lo studio di un inquisitore beatificato*, in S. Boesch, G. & L. Sebastiani (a cura di), *Culto dei Santi cit.*, pp. 471-88;

- *"Militia Christi" come impegno antiereticale (1179-1233)*, in *"Militia Christi" e crociata cit.*, pp. 355-384;
- *Predicatori e inquisitori. Per l'avvio di una riflessione*, in C. Longo (a cura di), *Praedicatores Inquisitores cit.*, 2004, vol. I, pp. 13-32;
- *Inquisitori e Inquisizione del Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 13-28 (già in Id., *Le origini dell'Inquisizione medievale*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione cit.*, pp. 25-39).

MICCINELLI C., *Il beato Innocenzo II: cenni biografici*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1956.

MICHETTI R., PELLEGRINO B., ZARRI G. (a cura di), *Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e Nuovo Mondo (secoli XV-XVII)*, 2 voll., Galatina, Congedo, 2009.

*"Militia Christi" e crociata nei secoli XI-XIII*, Atti della undicesima Settimana internazionale di studio (La Mendola, dal 28 agosto al 1 settembre 1989), Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1992.

MIRA G., *Vicende economiche di una famiglia italiana dal XV al XVI secolo*, Milano, Vita e pensiero, 1948.

*Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1978.

MODICA M., *Infetta dottrina. Inquisizione e quietismo nel Seicento*, Roma, Viella, 2009.



MONALDI R., SORTI F., *Imprimatur*, Milano, Mondadori, 2002.

MONTER W., TEDESCHI J., *Toward a Statistical Profile of the Italian Inquisitions, Sixteenth to Eighteenth Centuries*, in G. Henningsen, J. Tedeschi, C. Amiel (a cura di), *The Inquisition in Early Modern Europe* cit., pp. 130-157.

MONTICONE A., *Albizzi, Francesco*, DBI, vol. I (1960), pp. 23-26.

MORELLI E., *Tre profili: Benedetto XIV*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1955.

MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 103 voll., Venezia, Dalla Tipografia Emiliana, 1840-1861;

- Acciaiolì Nicolò, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. I (1840), p. 57;

- De Luca Giambattista, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. XIX (1843), p. 220;

- Corsini Nerio, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. XVII (1842), pp. 285-286;

- Pio Carlo, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. LIII (1851), pp. 236-237;

- Spada Gio. Battista, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. LXVIII (1854), pp. 20-21;

- Vidoni Pietro, il seniore, in *Dizionario di erudizione* cit., vol. XCIX (1860), pp. 346-347.

MORONI M., *L'economia di un grande santuario europeo. La Santa Casa di Loreto tra basso medioevo e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2000.

MOTTA G., *Marescotti, Galeazzo*, DBI, vol. LXX (2008), pp. 75-78.

MOZZARELLI C., ZARDIN D. (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Roma, Bulzoni, 1997.

MURPHY P. V., "Your Indies": *The Jesuit Mission at the "Santa Casa di Loreto" in the Sixteenth Century*, in K. Eisenbichler, N. Terpstra (a cura di), *The Renaissance in the Streets* cit., pp. 211-226.

MUSCIARELLI L., *Mazzagatto*, in *Dizionario delle armi*, Milano, Mondadori, 1978, *ad vocem*.

NAPOLI P., *Polizia d'Antico Regime: Frammenti di un concetto nella Toscana e nel Piemonte del XVII e XVIII secolo*, in M. Stolleis et alii (a cura di), *Policey in Europa* cit., 1996, pp. 55-95;

- *Misura di polizia. Un approccio storico-concettuale in età moderna*, «Quaderni Storici», 131 (2009/2), pp. 523-547;

- *Naissance de la police moderne. Pouvoirs, normes, société*, Paris, La Découverte, 2013.

NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*, 3 voll., Città di Castello, Unione Arti Grafiche;

- *Insedimenti di colonie e di gruppi dalmati, slavi e albanesi nel territorio di Ancona (secoli xv-xvi)*, in *Le Marche e l'Adriatico orientale* cit., pp. 93-111.

NAZ R. (a cura di), *Dictionnaire de Droit Canonique, contenant tous les termes du droit canonique avec un sommaire de l'histoire et des institutions et de l'état actuel de la discipline*, 7 tt., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965.

NEVEU B., *Episcopus et princeps Urbis: Innocent XI réformateur de Rome d'après des documents inédits (1676-1689)*, in *Römische Kurie* cit., pp. 579-633;

- *Culture religieuse et aspirations réformatrices à la cour d'Innocent XI*, in Id., *Érudition et religion* cit., pp. 235-276;

- *Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris, Albin-Michel, 1994.

NICCOLI O., *Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2005;

- *Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

NIERO A., *Alcuni aspetti del quietismo veneziano*, in *Problemi di storia della Chiesa* cit., pp. 223-249.

NIETO ROMERO A., *Familiares y otras funciones del Santo Oficio en Jaén de la primera mitad del siglo XVIII*, «CODICE», 1 (1985), pp. 59-62.

NINI R., *Il Sant'Uffizio di Narni*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio* cit., 2011, pp. 666-698;

- *Il Sant'Uffizio di Spoleto. Repertorio delle fonti di un'Inquisizione umbra*, Foligno, Il Formichiere, 2015.

OBERMAN H. A., *La riforma protestante: da Lutero a Calvino*, Bari, Laterza 1986;

- *The Impact of the Reformation*, Grand Rapids, Eerdmans, 1994.

O'MALLEY J. W., *Trent and all That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000 (trad. it.: *Trento e dintorni. Per una nuova definizione del cattolicesimo nell'età moderna*, Roma, Bulzoni, 2004).

ORLANDI G., *Il quietismo nella Modena di L. A. Muratori*, in *Problemi di storia della Chiesa* cit., pp. 251-297.

OSBAT L., *L'Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti 1688-1697*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1974;

- *Clemente X, papa*, DBI, vol. XXVI (1982), pp. 293-302;

- *Clemente X*, EP, vol. III (2000), pp. 360-368.

PACI R., *Navi, corsari, pirati e schiavi in Adriatico*, «Proposte e ricerche», 42 (2010), numero monografico.

PACI R., PASQUALI M., SORI E. (a cura di), *Ancona e le Marche nel Cinquecento*, Recanati, Tecnostampa, 1982.

PAGANO S., *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991;  
- *Clemente VIII, papa (Ippolito Aldobrandini)*, DSI, pp. 337-338.

PALAZZOLO M. I., "Scrivendo in paese libero". *Cantù e la Congregazione dell'Indice*, «Passato e Presente», 68 (2006), pp. 61-85;  
- *La perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell'Italia liberale*, Roma, Viella, 2010.

PALUMBO M., *Casanate, Girolamo*, DSI, p. 289.

PAOLINI L., *L'eresia a Bologna fra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 1975;  
- *Le origini della Societas Crucis*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 15 (1979), pp. 173-229.

PARAVICINI BAGLIANI A., *Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. Il Medioevo*, Roma, Viella, 2013.

PASAMAR LÁZARO J. E., *La inquisición en Aragón: los familiares del Santo Oficio*, «Revista de Historia Jerónimo Zurita», 65-66 (1992), pp. 165-189;  
- *Inquisición en Aragón: La Confradía de San Pedro Mártir de Verona*, «Revista de la Inquisición», 5 (1996), pp. 303-316;  
- *Los familiares del Santo Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1999.

PASTA R., "Dei delitti e delle pene" et sa fortune italienne : *milieux juridiques et lecture 'philosophique'*, in M. Porret, (a cura di), *Beccaria et la culture juridique* cit., pp. 119-148.

PASTOR L. VON, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, 16 voll. più 1 di indici in 21 tt., Trento, Tipografia Artigianelli, poi Roma, Desclée & C.i, 1931-1963 (1° ed. *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters*, 16 voll. in 22 tt., Herder, Freiburg im B., 1886-1933).

PASTORE S., *A proposito di 'Matteo 18, 15'. 'Correctio fraterna' e Inquisizione nella Spagna del Cinquecento*, «Rivista Storica Italiana», 113 (2001), pp. 323-368;  
- *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004;

- *Alumbradismo*, DSI, pp. 47-51;
- *Simancas, Diego de*, DSI, pp. 1430-1431.

PASTORE S., PROSPERI A., TERPSTRA N. (a cura di), *Brotherhood and Boundaries. Fraternità e barriere*, Pisa, Edizioni della Normale, 2011.

PASZTOR L., *L'histoire de la Curie Romaine, problème d'histoire de l'Eglise*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 64 (1969/2), pp. 353-366.

PAVIA R., SORI E., *Ancona*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

PELLEGRINI L., *Pietro da Verona-san Pietro Martire: il punto sulle confraternite in Italia (secc. XIII-XV)*, in G. Festa (a cura di), *Martire per la fede cit.*, pp. 223-247.

PELLEGRINI M., *Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico-sociale della Curia Romana*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 30 (1994), pp. 543-602;

- *Il papato nel Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 2010;

- *Pio II, papa*, DBI, vol. LXXXIII (2015), pp. 794-803.

PELLEGRINO B., *Inquisizione e lotte di potere in Sardegna nel secolo XVII*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», 37-38 (1985-1986), pp. 161-177;

- (a cura di) *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Atti del convegno di studio (Lecce, 11-13 dicembre 1991), Lecce, Congredo, 1994.

PERANI M., *Censura, sequestri e roghi di libri ebraici*, DSI, pp. 319-323.

PÉREZ HERNÁNDEZ S., *Un familiar del Santo Oficio en un puerto vasco durante la primera mitad del siglo XVII. Ochoa de Otañes en su comunidad*, «Revista de la Inquisición», 10 (2001), pp. 283-333.

PÉREZ VILLANUEVA J. (a cura di), *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*, Madrid, SigloXXI de España Editores, 1980.

PÉREZ VILLANUEVA J., ESCANDELL BONET B (a cura di), *Historia de la Inquisición en Espana y América*, 3 voll., Madrid, BAC-Centro de Estudios Inquisitoriales, 1984-2000.

PERUZZA M., *L'Inquisizione nel periodo delle riforme settecentesche. Il caso veneziano*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 22 (1994), pp. 139-186.

PERUZZI A., *Storia d'Ancona dalla sua fondazione all'anno MDXXXII*, Pesaro, Tipografia Nobili, 2 voll., 1835.

PETROCCHI M., *Il quietismo italiano del Seicento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1948.

PETRUCCI A., *Alessandro VIII, papa*, DBI, vol. II (1960), pp. 215-219;  
- *Alessandro VIII*, EP, vol. III (2000), pp. 389-393.

PEYRONEL RAMBALDI S., *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979;  
- *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia Borromaica* cit., 1995, pp. 579-617;  
- (a cura di), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, Torino, Claudiana, 2007;  
- *Curione, Celio Secondo*, DSI, pp. 442-443.

PIAZZONI A. M., *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato, Piemme, 2003.

PICCININI G., *Un mercante raguseo anconitano del Seicento: Giovanni Palunci, raguseo, in Le Marche e l'Adriatico orientale* cit., pp. 287-306.

PICCINNO L., *Fiscale*, DSI, p. 607.

PICCOLOMINI P., *Corrispondenza tra la corte di Roma e l'inquisitore di Malta durante la guerra di Candia (1645-69)*, «Archivio Storico Italiano», 41 (1908), pp. 45-127.

PIN C., «*La plus belle piece qu'il ait faite*». *Ripensando genesi e finalità del trattato Sopra l'Ufficio dell'Inquisizione di Paolo Sarpi*, in U. Baldini (a cura di), *La Polemica europea sull'inquisizione* cit., pp. 3-100.

PISANO G., *I "birri" a Roma nel '600 ed un progetto di riforma del loro ordinamento sotto il pontificato di Innocenzo XI*, «Roma», 10 (1932), pp. 543-556.

PISSAVINO P., SIGNOROTTO G. (a cura di), *Lombardia Borromaica, Lombardia Spagnola 1554-1659*, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1995.

PLATANIA G., *Innocent XI Odescalchi et l'esprit de croisade*, «XVIIe siècle», 119 (1998/2), pp. 247-276.

POLIA M. (a cura di), *Bernardo di Chiaravalle. Elogio della nuova cavalleria. De laude novae militiae*, Rimini, Edizioni il Cerchio, 2003.

POLLET J. V., *Zwingli. Biografia e teologia*, Brescia, Morcelliana, 1994.

POLVERARI M., *Per amor di Margherita. Due fiamminghi nell'Ancona del Seicento. Il mercante Baldassarre Vandergoes e il pittore Luigi Primo da Bruxelles*, Ancona, Il lavoro editoriale, 2014.

POPPI A., *Il libero arbitrio nella lettera del Contarini a Vittoria Colonna*, Padova, Antenore, 1993.

PORRET M., (a cura di), *Beccaria et la culture juridique des Lumières*, Genève, Droz, 1997.

POTTHAST A. (a cura di), *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, Berlino, Academia Litterarum Berolinensi, 1874-1875.

PRECLIN E., JARRY E., *Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1645-1789)*, in *Storia della Chiesa* cit., vol. XIX/1 (1974), pp. 29-33.

PRIAROLO M., SCRIBANO E. (a cura di), *Fausto Sozzini e la filosofia europea*, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2005.

*Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XVIII*, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982;

- *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992;

- *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1994;

- *Il paradigma tridentino: un'epoca della storia della Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 2010.

PROSPERI A., *Carafa, Carlo*, DBI, vol. XIX (1976), pp. 497-507;

- *Vicari dell'Inquisizione fiorentina alla metà del Seicento. Note d'archivio*, «Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 275-304;

- *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, «Schifanoia», 2 (1986), pp. 31-40 (riedito in Id., *L'Inquisizione romana* cit., 2003, pp. 125-140);

- *Tribunali della coscienza*, 1a ed., Torino, Einaudi, 1996;

- *Fede, giuramento, inquisizione*, in Id., *America e apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1999, pp. 233-247;

- *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001;

- *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003;

- (a cura di), *Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, Pisa, Edizioni della Normale, 2007;

- *Tribunali della coscienza*, 2a ed., Torino, Einaudi, 2009;

- *Disciplinamento*, in P. Butti de Lima (a cura di), *Historia* cit., pp. 73-88;

- *Firenze*, DSI, pp. 605-607;

- *Il seme dell'intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492*, Roma-Bari, Laterza, 2011;
- *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013;
- *Lutero. Gli anni della fede e della libertà*, Milano, Mondadori, 2017.

RABB T. K., SEIGEL J. B. (a cura di), *Action and conviction in early Modern Europe. Essays in memory of E. H. Harbison*, Princeton, Princeton University Press, 1969.

RAMPONI N., TURCHINI A. (a cura di), *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Milano, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 1992.

RAO A. M. (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Liguori, 1998.

RAPOLLA D., *Il cardinale Giovanni Battista Di Luca giureconsulto venosino del suo tempo e della sua patria*, Portici, PSTV, 1899.

RAWLINGS H., *The Spanish Inquisition*, Oxford, Blackwell Publishing, 2006.

REARDON B., *Il pensiero religioso della Riforma*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

REDIGONDA A. L., *Aimerico da Piacenza*, DBI, I (1960), pp. 526-527.

REINHARDT W., *Nepotismus. Der Funktionswandel einer päpstgeschichtlichen Konstante*, «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 86 (1975), pp. 145-185;

- *Papal Power and Family Strategy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in R. C. Asch, A. M. Birke (a cura di), *Princes, Patronage and the Nobility* cit., pp. 329-356;

- *Lutero l'eretico. La riforma protestante vista da Roma*, Venezia, Marsilio, 2017.

RENDA F., *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Palermo, Sellerio, 1997.

RICCI S., *Il Sommo Inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Roma, Salerno Editrice, 2002;

- *Santorio, Giulio Antonio (Santori, Santorio)*, DSI, pp. 1370-1377.

RIGHI C., *L'inquisizione ecclesiastica a Modena nel Settecento*, in A. Biondi (a cura di), *Formazione e controllo* cit., 1986, pp. 51-95.

ROBINET A., *G. W. Leibniz Iter Italicum, mars 1689-mars 1690*, Firenze, Olschki, 1988.

RODEN M.-L., *Cardinal Decio Azzolino and the problem of papal nepotism*, «Archivum Historiae Pontificiae», 34 (1996), pp. 127-157.

ROGGE S., SYNDIKUS C. (a cura di), *Caterina Cornaro. Last Queen of Cyprus and Daughter of Venice*, International Conference, Venice, 16-18 September 2010, New York, Waxmann, 2013.

*Romana Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Innocentii papae XI (n. 1611-Pont. 1676-1689). Summarium Testimonia-Documenta-Causae cursus*, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1946.

ROMEO G., *Per la storia del Sant'Ufficio a Napoli tra '500 e '600. Documenti e problemi*, «Campania Sacra», 7 (1976), pp. 5-109;

- *Carpegna, Gaspare*, DBI, vol. 20, 1977, pp. 589-591;

- (a cura di), *Il fondo 'Sant'Ufficio' dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647)*, «Campania Sacra», 34 (2003) (n. speciale);

- *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

*Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg*, Roma, Università Gregoriana, 1979.

ROSA M., *Benedetto XIV, papa*, DBI, vol. VIII (1966), pp. 393-408;

- *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969;

- (a cura di), *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1998;

- *Benedetto XIV*, EP, vol. III (2000), pp. 446-461;

- *La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Roma, Viella, 2013.

ROSCIONI L., *Borri, Francesco Giuseppe*, DSI, pp. 216-217.

ROSPOCHER M., *Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo*, Bologna, Il Mulino, 2015.

ROSSI L., *Carriere di frontiera*, in D. Fioretti (a cura di), *Cristiani, ebrei e musulmani cit.*, pp. 189-208.

ROTONDÒ A., *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, 5 voll., *I Documenti*, 2 tt., Torino, Einaudi, 1973, t. II, pp. 1397-1492;

- *Atteggiamenti della vita morale italiana del Cinquecento. La pratica nicodemitica*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, 2 voll., Firenze, Olschki, 2008, vol. I, pp. 201-247;

- *Esuli italiani in Valtellina nel Cinquecento*, in Id., *Studi di storia ereticale del Cinquecento*, 2 voll., Firenze, Olschki, 2008, vol. II, pp. 403-442.

RUSSO D., *Pierre de Vérone*, in A. Vauchez, C. Vincent (a cura di), *Dictionnaire Encyclopédique cit., ad vocem*.

RUSSO L., *Cousin (Gentile, Primo), Louis (Luigi, Aloygio, Aloisio, Ludovico)*, DBI, vol. XXX (1984), pp. 510-513.



SAITTA A. (a cura di), *Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna, quando andò viceré in Sicilia*, Roma, Storia e Letteratura, 1950.

SALA A., *Lo sviluppo dell' 'inquisitio haereticae pravitatis nelle lettere di Gregorio IX (1227-1241)*, Università degli Studi di Milano, tesi di dottorato discussa il 6 aprile 2017, relatrice prof.ssa M. Benedetti.

SÁNCHEZ RIVILLA T., MENDOZA GARCÍA I., *Simancas, Diego de*, in *Diccionario Biográfico Español* cit., vol. XLVI (2013), pp. 908-909.

SANTANGELO A., *La toga e la porpora. Quattro biografie di Giovanni Battista De Luca*, Venosa, Osanna Venosa, 1991.

SARPI P., *Historia dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio Dell'Inquisizione nella Città, e Dominio di Venetia* (18 novembre 1613), in G. Gambarin (a cura di), *Scritti giurisdizionalistici* cit., pp. 119-212.

SBRICCOLI M., *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa* cit., 2002, pp. 163-205.

SCARAFFIA L., *Loreto. Un lembo di Terra Santa in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998.

SCHWEDT H., *Die Anfänge der Römischen Inquisition: Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg, Herder, 2013.

SCIUTI RUSSI V. *La supresión del Santo Oficio de Sicilia*, «Revista de la Inquisición», 7 (1998), pp. 309-319;  
- *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del 'terrible monstre'*, Firenze, Olschki, 2009.

SCRIBNER R. W., *Popular culture and popular movements in Reformation Germany*, London, Hambledon Press, 1987.

SEGL P. (a cura di), *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1993.

SEGRE R., *Nuovi documenti sui marrani di Ancona (1555-1559)*, «Michael», 9 (1985), pp. 130-233.

SEIDEL MENCHI S., *Erasmus in Italia (1520-1580)*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987;  
- *Origine e origini del Santo Uffizio dell'Inquisizione romana (1542-1559)*, in A. Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione* cit., pp. 291-321.

SIGNOROTTO G., *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Bologna, Il Mulino, 1989;

- *Il quietismo nella diocesi di Como*, in *Como e Aquileia cit.*, pp. 239-256;

- *Lo Squadrone Volante. I cardinali "liberi" e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma cit.*, 1998, pp. 133-135;

- *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in C. Di Filippo Bareggi, G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna cit.*, pp. 327-368;

- *De Luca, Giovan Battista*, DSI, pp. 464-465.

SIGNOROTTO G., VISCEGLIA M. A. (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. "Teatro" della politica europea*, Roma, Bulzoni, 1998.

SILVESTRINI M. T., *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabaudo del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 1997.

SIMONCELLI P., *Inquisizione romana e Riforma in Italia*, «Rivista Storica Italiana», 100 (1988), pp. 5-125.

SIMONSOHN S., *Marranos in Ancona under Papal Protection*, «Michael», 9 (1985), pp. 234-267.

SOLERA D., *Gli sponte comparentes nelle fonti inquisitoriali del Trinity College di Dublino*, Università degli Studi di Padova, tesi magistrale discussa il 15 ottobre 2014, relatore prof. A. Viggiano;

- *Dalla polizia dell'anima alla disciplina della comunità: i familiares del Sant'Uffizio romano nel contesto sociale del XVI-XVII secolo*, in L. Antonielli (a cura di), *La società e il territorio cit.*;

- *Quis "solvet" ipsos custodes? Logiche retributive dell'Inquisizione romana tra compensi formali, privilegi e indulgenze*, in L. Antonielli (a cura di), *Police effectiveness cit.*

SORGIA G., *Studi sull'Inquisizione in Sardegna*, Palermo, Palumbo, 1961 (ried. Cagliari, CUEC, 1991);

- *Sui familiari dell'Inquisizione in Sardegna*, in *Studi storici e giuridici cit.*, 1963, pp. 397-406;

- *L'Inquisizione in Sardegna*, Cagliari, CUEC Editrice, 1991.

STAYER J. M., *The German Peasants' War and Anabaptist Community of Good*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1994.

STELLA A., *Ricerche sul socinanesimo: il processo di Cornelio Sozzini e Claudio Textor (Baniera)*, «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», 3 (1961), pp. 77-120.

- STELLA P., *Il Giansenismo in Italia*, 3 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
- STOLLEIS M. ET ALII (a cura di), *Policey im Europa, der frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1996.
- Storia della Chiesa*, 25 voll., Torino, Editrice SAIE, 1974 (ed. or. Paris, Bloud e Gay Éditeurs, 1956-1956).
- STROPPIA S., *Petrucchi, Pier Matteo*, DBI, vol. LXXXII (2015), pp. 786-790.
- Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, 2 voll., Milano, V&P, 2008.
- Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova, Cedam, 1963.
- STUMPO E., *Chigi, Flavio*, DBI, vol. XXIV (1980), pp. 747-751;  
 - *Cibo, Odoardo*, DBI, vol. XXV (1981), pp. 258-260;  
 - *Corsini, Neri*, DBI, vol. XXIX (1983), pp. 649-651.
- SZCZUCKI L., *Dall'anabattismo al socinianesimo nel Cinquecento veneto: Ricerche storiche*, Padova, Liviana, 1967;  
 - *Il processo di Fausto Sozzini a Siena, 1588-1591*, in H. Méchoulan et alii (a cura di), *La formazione storica dell'alterità cit.*, vol. I, pp. 375-394;  
 - (a cura di), *Faustus Socinus and his Heritage*, Kraków, Polish Academy of Sciences, 2005.
- TABACCHI S., *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, «Roma moderna e contemporanea», 5 (1/1997), pp. 155-174;  
 - *Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie fra fine Seicento e inizio Settecento*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma cit.*, pp. 139-165.
- TACCONE A., *Ancona*, EIT, vol. III (1929), pp. 151-159.
- TAGLIAFERRI M. (a cura di), *Il cardinale Carlo Oppizzoni tra Napoleone e l'Unità d'Italia. Atti del convegno – Bologna, 18-20 novembre 2013*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015.
- TAMBURINI P., *Storia generale della Inquisizione*, Milano, per Francesco Sanvito, 1862 (rist. anast. Foggia, Bastogi, 1998).
- TAVUZZI M., *Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy, 1474-1527*, Leiden-Boston, Brill, 2007.
- TEDESCHI J., *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997 (ed. or. 1991);  
 - *Organizzazione e procedure dell'inquisizione romana*, 1991, in *Il giudice e l'eretico cit.*, pp. 93-123;

- *New Light on the Organization of the Roman Inquisition*, «Annali di Storia Moderna e Contemporanea», 2 (1996), pp. 265-274;
- *I documenti inquisitoriali del Trinity College di Dublino provenienti dall'Archivio romano del Sant'Ufficio*, in A. Del Col, G. Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana cit.*, pp. 145-168;
- *Rojas, Juan de*, DSI, p. 1337.

TELLECHEA IDÍGORAS J. I., *Molinosiana. Investigaciones sobre Miguel Molinos*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987;

- *El proceso del doctor Miguel Molinos*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.

TERPSTRA N., *Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

TIBALDESCHI G., *Eretici a Vercelli nell'età della Controriforma*, «Bollettino Storico Vercellese», 13 (1984), pp. 5-46;

- *Un inquisitore in biblioteca: Cipriano Uberti e l'inchiesta libraria del 1599-1600 a Vercelli*, «Bollettino Storico Vercellese», 34 (1990), pp. 43-103

TOAFF A., *Nuova luce sui marrani di Ancona (1556)*, in E. Toaff (a cura di), *Studi sull'ebraismo cit.*, pp. 261-280.

TOAFF E. (a cura di), *Studi sull'ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth*, Roma, Barulli, 1974.

TORRES J. V., *Da repressão religiosa para a promoção social. A Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil*, «Revista Crítica de Ciências Sociais», 40 (1994), pp. 109-135.

TREBBI S., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007.

TRINCIA L., *Conclave e potere politico. Il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee (1887-1904)*, Roma, Ed. Studium, 2004.

TRUCHUELO GARCÍA S., LÓPEZ VELA R., TORRES ARCE M. (a cura di), *Civitas: expresiones de la ciudad en la Edad Moderna*, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015.

TUTINO S., *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, New York, Oxford University Press, 2010.

URBANELLI C., *Vita religiosa e strutture ecclesiastiche in Ancona nell'età di Sisto V*, in *Le diocesi delle Marche in età sistina cit.*, pp. 467-502.

URIELI C., *Il card. Pier Matteo Petrucci il vescovo 'quietista' di Jesi*, in *Ascetica cristiana e ascetica giansenista* cit. pp. 127-188.

VAINFAS R. ET ALII (a cura di), *A Inquisição em Xequê. Temas, Controvérsias, Estudos de Caso*, Rio de Janeiro, EdUERJ, 2006.

VALENTE M., *Nuove ricerche e interpretazioni sul Sant'Uffizio a più di dieci anni dall'apertura dell'archivio*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2/2012, pp. 569-592.

VAN ENGEN J., *Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna and the World of the Late Middle Ages*, Philadelphia, University of Philadelphia Press, 2013.

VAUCHEZ A., VINCENT C. (a cura di), *Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge*, 2 tt., Paris-Cambridge-Roma, Cerf-J. Clarke-Città Nuova, 1997.

VECCHI A., *Correnti religiose nel Sei-Settecento Veneto*, Venezia, Fondazione Cini, 1962.

VELLA A. P., *The tribunal of the Inquisition in Malta*, Valletta, Royal University of Malta, 1964.

VENTURI F., *Settecento riformatore*, 5 voll., Torino, Einaudi, 1997-1998.

VERDIER R. (a cura di), *Le serment*, 2 voll., Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1991.

VERDUCCI C., *Colucci, Giuseppe*, DBI, vol. XXVII (1982), pp. 499-501.

VILAS BOAS TAVARES P., *Da reforma a extinção: a Inquisição perante as 'Luzes'*, «Revista da Faculdade de Letras. Línguas e Literaturas», 19 (2002), pp. 171-208;  
- *Beatas, inquisidores e teólogos. Reacção Portuguesa a Miguel de Molinos*, Porto, Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 2005.

VILLANI S., *Lea, Henry Charles*, DSI, pp. 875-876.

VISCEGLIA M. A., *La Giusta Statera de' porporati. Sulla composizione e rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento*, «Roma moderna e contemporanea», 4 (1996), pp. 167-212;

- *Il Cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla Corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in C. Brice, M. A. Visceglia (a cura di), *Cérémonial* cit., pp. 117-176, ora in Ead., *La città rituale*, Roma, Viella, 2002, pp. 119-190;

- *Fazioni e lotta politica nel sacro Collegio nella prima metà del Seicento*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma* cit., pp. 37-91;

- *Figure e luoghi della corte romana*, in G. Ciucci (a cura di), *Storia di Roma* cit., pp. 61-61;

- *Morte e elezione. Norme, riti e conflitti. L'Età moderna*, Roma, Viella, 2013.

VISMARA P., *Cattolicesimi: itinerari sei-settecenteschi*, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2002.

VITALE V. A., *Suárez de Figueroa, Gómez*, EIT, 1936, p. 906.

WADSWORTH J. E., *Celebrating St. Peter Martyr: The Inquisitional Brotherhood in Colonial Brazil*, «Colonial Latin American Historical Review», 12 (2003), pp. 173-227;

- *In the Name of the Inquisition: The Portuguese Inquisition and Delegated Authority in Colonial Pernambuco, Brazil*, «The Americas», 61 (2004), pp. 19-54;

- *Children of the Inquisition: Minors as Familiares of the Inquisition in Pernambuco, Brazil, 1613-1821*, «Luso-Brazilian Review», 42 (2005), pp. 21-43;

- *Os familiares do número e o problema dos privilégios*, in R. Vainfas et alii (a cura di), *A Inquisição em xeque* cit., 2006, pp. 97-112;

- *Agents of Orthodoxy: Honor, Status and the Inquisition in Colonial Pernambuco, Brazil*, Lanham, Md. Rowman and Littlefield, 2007;

- *Familiari, Portogallo*, DSI, pp. 576-577.

WEBER C., *Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher 1629-1714. Elenchus congregationum, tribunalium et collegiorum Urbis*, Roma-Freiburg i. B.-Wien, Herder, 1991;

- *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1994;

- *Genealogien zur Papstgeschichte*, 6 voll., Stuttgart, Anton Hiersemann, 1999-2002.

WEISZ J. S., “*Caritas*”/“*Controriforma*”: *The Changing Role of a Confraternity’s ritual*, in K. Eisenbichler (a cura di), *Crossing the Boundaries* cit., pp. 221-236.

WOIMBEE G., *Princes et inquisiteurs. Malte, l’Europe et la Méditerranée (1722-1798)*, Toulouse, Les Presses Univeritaires, 2015.

WOOLF H. (a cura di), *Römische Inquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1814-1917*, 6 voll., Paderborn-München-Wien, Schöningh, 2005.

XERES S., *Benedetto Odescalchi (1611-1689) nella Chiesa del suo tempo*, in *Gli Odescalchi a Como* cit., 2010, pp. 11-20.

ZANOTTI A., *Cultura giuridica del Seicento e Jus publicum ecclesiasticum nell’opera del cardinale Giovanni Battista de Luca*, Milano, Giuffrè, 1983.

ZARDIN D., *Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento tridentino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache*, in N. Ramponi, A. Turchini (a cura di), *Stampa, libri e letture* cit., pp. 135-246.

ZARRI G., *Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra '400 e '500*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990;  
- (a cura di), *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991.

ZITO P., *Il veleno della quiete. Mistica ereticale e potere dell'ordine nella vicenda di Miguel Molinos*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.